

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2658/87 DEL CONSIGLIO****del 23 luglio 1987****relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43, 113 e 235,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Comunità economica europea è fondata su un'unione doganale che prevede una tariffa doganale comune;

considerando che il sistema ottimale per effettuare la raccolta e lo scambio di dati relativi alle statistiche del commercio estero della Comunità consiste nell'utilizzazione di una nomenclatura combinata che sostituisca le attuali nomenclature della tariffa doganale comune e della Nimexe per soddisfare nel contempo le esigenze tariffarie e quelle statistiche;

considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, detto « sistema armonizzato », destinato a sostituire la convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per

la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; che, pertanto, detta nomenclatura combinata deve essere basata sul sistema armonizzato;

considerando che è opportuno permettere che Stati membri creino suddivisioni statistiche nazionali;

considerando che talune misure comunitarie specifiche non possono essere prese in considerazione nel quadro della nomenclatura combinata; che è pertanto necessario creare suddivisioni comunitarie complementari da riprendere in una tariffa integrata delle Comunità europee (Taric); che la gestione efficace della Taric impone un aggiornamento immediato attraverso un adeguato sistema; che è pertanto necessario che la Commissione sia abilitata a gestire essa stessa la Taric;

considerando che, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, lo schema della Taric non potrà essere uguale a quello degli altri Stati membri; in ragione delle misure transitorie in materia tariffaria previste dall'atto di adesione; che è pertanto opportuno prevedere che questi due Stati membri siano autorizzati a non applicare la Taric nel corso dei periodi di applicazione di tali misure transitorie;

considerando che è opportuno prevedere che gli Stati membri possano utilizzare, a partire dalle sottovoci Taric, suddivisioni supplementari rispondenti a bisogni nazionali; che dette suddivisioni devono comportare codici numerici appropriati, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2793/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che stabilisce i codici da utilizzare per la compilazione dei formulari di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 1900/85 e (CEE) n. 222/77 (4);

considerando che è indispensabile che la nomenclatura combinata e tutte le altre nomenclature che la ripren-

(1) GU n. C 154 del 12. 6. 1987, pag. 6.

(2) GU n. C 190 del 20. 7. 1987.

(3) Parere reso il 1° luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 74.

dono in tutto o in parte o aggiungendovi suddivisioni vengano applicate in modo uniforme da tutti gli Stati membri; che a tal fine opportune disposizioni devono essere adottate sul piano comunitario; che d'altra parte, le disposizioni comunitarie volte ad assicurare l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune sono applicabili, ai sensi della decisione 86/98/CECA (1), ai prodotti contemplati nel trattato CECA;

considerando che l'elaborazione e l'applicazione di tali disposizioni richiedono una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; che la messa in applicazione di dette disposizioni deve avvenire in modo rapido, considerate le gravi conseguenze economiche che potrebbe comportare ogni ritardo in materia;

considerando che, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario che la Commissione sia assistita da un comitato responsabile di tutte le questioni relative a detta nomenclatura, alla Taric e a qualsiasi altra nomenclatura basata sulla nomenclatura combinata; che detto comitato deve poter funzionare il più presto possibile, prima della data di applicazione della nomenclatura combinata;

considerando che, per definire la portata della nomenclatura combinata, è necessario prevedere le opportune disposizioni preliminari, note complementari di sezioni o di capitoli e note a piè di pagina;

considerando che formano parte della tariffa doganale comune non soltanto le aliquote dei dazi convenzionali e autonomi e gli altri relativi elementi di percezione fissati all'allegato I del presente regolamento sulla base della nomenclatura combinata, ma anche le misure tariffarie contenute nella Taric e in altre disposizioni comunitarie;

considerando che per la fissazione delle aliquote dei dazi convenzionali occorre tener conto dei negoziati in seno al GATT;

considerando che il passaggio dalla vecchia nomenclatura alla nomenclatura combinata può implicare difficoltà nell'applicazione delle regole di origine relative a taluni regime preferenziali, in particolare nel caso in cui il paese terzo interessato non abbia aderito al sistema armonizzato; che pertanto occorre prevedere misure appropriate tendenti ad evitare tali difficoltà;

considerando che, benché la nomenclatura e le aliquote dei dazi relative ai prodotti contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio non formino parte della tariffa doganale comune, è tuttavia opportuno far figurare, a titolo indicativo, nel presente regolamento, i dazi convenzionali relativi a tali prodotti;

considerando che, con l'instaurazione della nomenclatura combinata, numerosi atti comunitari, in particolare nel settore della politica agricola comune, devono essere adattati per tener conto dell'utilizzazione di detta nomenclatura; che tali adattamenti non implicano in generale alcuna modifica sostanziale; che per esigenze di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione possa apportare direttamente gli adattamenti tecnici necessari agli atti in questione;

considerando che l'entrata in vigore del presente regolamento implica l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2) e del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

1. È instaurata una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata » o in forma abbreviata « NC », che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità.
2. La nomenclatura combinata riprende :
  - a) la nomenclatura del sistema armonizzato;
  - b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate « sottovoci NC » quando delle aliquote di dazi sono indicate in corrispondenza di esse;
  - c) le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle sottovoci NC.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(1) GU n. L 81 del 26. 3. 1986, pag. 29.

3. La nomenclatura combinata è ripresa all'allegato I.

Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti.

#### Articolo 2

Sulla base della nomenclatura combinata, la Commissione instaura una tariffa integrata delle Comunità europee, qui di seguito denominata « Taric », la quale riprende in particolare :

- a) le suddivisioni comunitarie complementari, denominate « sottovoci Taric », necessarie per la designazione delle merci facenti oggetto delle misure comunitarie specifiche elencate all'allegato II;
- b) le aliquote dei dazi doganali e gli altri elementi di percezione applicabili;
- c) i numeri di codice di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4;
- d) ogni altro elemento d'informazione richiesto per l'applicazione o la gestione delle relative misure comunitarie.

#### Articolo 3

1. Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre :

- a) le prime sei cifre sono i codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato;
- b) la settima e l'ottava cifra identificano le sottovoci NC. Quando le voci o sottovoci del sistema armonizzato non sono ulteriormente suddivise per esigenze comunitarie, la settima e l'ottava cifra sono « 00 ».

2. La nona cifra è riservata agli Stati membri per le suddivisioni statistiche nazionali, da inserire in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.

3. Le sottovoci Taric sono identificate con una decima e undicesima cifra, che, unitamente ai numeri di codice indicati al paragrafo 1, formano i numeri di codice Taric. In assenza di suddivisioni comunitarie, la decima e l'undicesima cifra sono « 00 ».

4. Eccezionalmente, un codice addizionale Taric a quattro cifre, può essere utilizzato ai fini dell'applicazione delle regolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o che non sono interamente codificate alla decima e all'undicesima cifra.

#### Articolo 4

1. La nomenclatura combinata, con le aliquote dei dazi e gli altri relativi elementi di percezione, e le misure tariffarie contenute nella Taric o in altre regolamentazioni comunitarie, costituiscono la tariffa doganale comune che è prevista all'articolo 9 del trattato e che si applica all'importazione delle merci nella Comunità.

2. La nomenclatura combinata, compresi i relativi codici numerici e, eventualmente, le unità supplementari statistiche in essa indicate, è applicata dalla Comunità e dagli Stati membri alle statistiche del commercio estero della Comunità.

#### Articolo 5

1. La Taric è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per l'applicazione delle misure comunitarie relative alle importazioni e, eventualmente, alle esportazioni ed al commercio tra gli Stati membri.

2. I numeri di codice Taric si applicano a tutte le importazioni di merci cui si riferiscono le sottovoci corrispondenti. All'uopo essi possono essere applicati alle esportazioni ed al commercio tra gli Stati membri.

3. Gli Stati membri possono inserire, a partire dalle sottovoci NC, delle suddivisioni rispondenti ad esigenze statistiche nazionali e, a partire dalle sottovoci Taric, delle suddivisioni rispondenti ad altre esigenze nazionali.

Dette suddivisioni sono corredate di codici numerici che le identificano, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2793/86.

4. Gli Stati membri che utilizzano delle suddivisioni rispondenti ad esigenze nazionali diverse da quelle statistiche possono, informandone la Commissione, differire, fino al massimo al 31 dicembre 1989, l'utilizzazione delle sottovoci Taric e delle decime e undicesime cifre corrispondenti.

#### Articolo 6

La Commissione gestisce e pubblica la Taric. Essa adotta in particolare le misure necessarie al fine di :

- a) integrare nella Taric le misure elencate all'allegato II;
- b) attribuire il numero di codice Taric;

- c) aggiornare la Taric;
- d) comunicare immediatamente agli Stati membri le modifiche alle sottovoci Taric ed ai codici numerici.

#### Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato della nomenclatura tariffaria e statistica, denominato « comitato della nomenclatura », ed in appresso « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 8

Il comitato può esaminare qualsiasi questione sottoposta dal suo presidente, sia su iniziativa di questi, sia su iniziativa del rappresentante di uno Stato membro :

- a) relativa alla nomenclatura combinata;
- b) relativa alla nomenclatura della Taric e a qualsiasi altra nomenclatura che riprende la nomenclatura combinata, in tutto o in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e che sia instaurata da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie o di altra natura nel quadro degli scambi di merci.

#### Articolo 9

1. Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all'articolo 10 :

- a) applicazione della nomenclatura combinata e della Taric, con particolare riguardo :
  - alla classifica delle merci nelle nomenclature di cui all'articolo 8,
  - alle note esplicative;
- b) modifiche della nomenclatura combinata per tener conto dell'evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale;
- c) modifiche dell'allegato II;
- d) modifiche della nomenclatura combinata e adeguamenti dei dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;
- e) modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla all'evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi;

- f) modifiche della nomenclatura combinata, risultanti dagli emendamenti della nomenclatura del sistema armonizzato;
- g) questioni relative all'applicazione, al funzionamento ed alla gestione del sistema armonizzato, destinate ad essere discusse nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono modificare :

- le aliquote dei dazi doganali;
- i prelievi agricoli, le restituzioni o gli altri importi applicabili nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- le restrizioni quantitative stabilite in conformità delle disposizioni comunitarie;
- le nomenclature adottate nel quadro della politica agricola comune.

3. Le modifiche apportate alle sottovoci NC sono, se del caso, immediatamente riprese come sottovoci Taric. Esse sono riprese nella NC unicamente alle condizioni di cui all'articolo 12.

#### Articolo 10

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è reso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere reso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di tre mesi, a decorrere dalla data di tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

*Articolo 11*

1. Nei casi in cui talune disposizioni comunitarie subordinino a condizioni particolari l'ammissione di una merce al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, a causa della natura o della destinazione particolare di detta merce, dette condizioni possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per regime tariffario favorevole si intende ogni riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente tariffario, tanto di un dazio doganale o di una tassa di effetto equivalente, quanto di un prelievo agricolo o di un altro onere all'importazione previsto nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili ad alcune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

*Articolo 12*

La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle relative aliquote dei dazi autonomi e convenzionali della tariffa doganale comune, così come essa risulta dalle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Detto regolamento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* al più tardi il 31 ottobre ed è applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

*Articolo 13*

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono autorizzati a non applicare la Taric fino al termine dei periodi di applicazione delle misure transitorie in materia tariffaria previsti dall'atto di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.

*Articolo 14*

Quando una preferenza tariffaria è accordata sulla base di regole di origine fondate sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale in vigore al 31 dicembre 1987, dette regole continuano ad essere applicate in conformità degli atti comunitari in vigore alla suddetta data.

*Articolo 15*

1. I codici e le descrizioni delle merci stabiliti sulla base della nomenclatura combinata si sostituiscono a quelli stabiliti sulla base delle nomenclature della tariffa doganale comune e della Nimexe senza pregiudizio degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché degli atti che sono stati presi per la loro applicazione e che si riferiscono alle suddette nomenclature.

Gli atti comunitari che riprendono la nomenclatura tariffaria o statistica sono modificati in conseguenza dalla Commissione.

2. I riferimenti fatti alla Nimexe figuranti nei diversi atti comunitari in vigore devono intendersi come fatti alla nomenclatura combinata.

*Articolo 16*

I regolamenti (CEE) n. 950/68 e (CEE) n. 97/69 sono abrogati.

*Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli articoli da 1 a 5 e da 12 a 16 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K.E. TYGESEN



*ALLEGATO I*

**NOMENCLATURA COMBINATA**



## SOMMARIO

Pagine	Capitoli	Pagine		
<b>PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI</b>				
<i>Titolo I — Regole generali</i>				
A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata . . . . .	15	11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento . . . . . 93		
B. Regole generali relative ai dazi . . . . .	16	12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi . . . . . 98		
C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi . . . . .	17	13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali . . . . . 103		
<i>Titolo II — Disposizioni speciali</i>				
A. Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento . . . . .	17	14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove . . . . . 105		
B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili . . . . .	19	<i>Sezione III</i>		
C. Tassazione forfettaria . . . . .	20	<b>Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale</b>		
D. Contenitori e imballaggi . . . . .	20	15 Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale . . . . .	107	
Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli . . . . .	22	<i>Sezione IV</i>		
Elenco delle unità supplementari . . . . .	23	<b>Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquori alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati</b>		
<b>PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI</b>				
<i>Sezione I</i>				
<b>Animali vivi e prodotti del regno animale</b>				
Capitoli				
1 Animali vivi . . . . .	27	16 Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici . . . . .	118	
2 Carni e frattaglie commestibili . . . . .	30	17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri . . . . .	123	
3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici . . . . .	45	18 Cacao e sue preparazioni . . . . .	127	
4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove . . . . .	58	19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria . . . . .	130	
5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove . . . . .	67	20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante . . . . .	134	
<i>Sezione II</i>			21 Preparazioni alimentari diverse . . . . .	149
<b>Prodotti del regno vegetale</b>			22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti . . . . .	153
6 Piante vive e prodotti della floricultura . . . . .	70	23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali . . . . .	162	
7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci . . . . .	73	24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati . . . . .	167	
8 Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni . . . . .	79	<i>Sezione V</i>		
9 Caffè, tè, matè e spezie . . . . .	86	<b>Prodotti minerali</b>		
10 Cereali . . . . .	90	25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi . . . . .	170	
		26 Minerali, scorie e ceneri . . . . .	177	
		27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali . . . . .	180	

Capitoli	Pagine	Capitoli	Pagine
<i>Sezione VI</i>		<i>Sezione X</i>	
<b>Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse</b>		<b>Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; avanzi e rifiuti di carta o di cartone; carta e sue applicazioni</b>	
28	189	47	302
29	203	48	304
30	224	49	319
31	229		
32	233	<i>Sezione XI</i>	
33	238	<b>Materie tessili e loro manufatti</b>	
34	242	50	327
35	245	51	329
36	248	52	333
37	249	53	342
38	253	54	345
<i>Sezione VII</i>		55	351
<b>Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma</b>		56	359
39	259	57	363
40	273	58	366
<i>Sezione VIII</i>		59	370
<b>Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; articoli di selleria e finimenti; articoli da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella</b>		60	375
41	279	61	378
42	283	62	387
43	287	63	397
<i>Sezione IX</i>		<i>Sezione XII</i>	
<b>Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panierai o da stuoiario</b>		<b>Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli</b>	
44	290	64	402
45	299	65	407
46	300	66	409
		67	410

Capitoli	Pagine
<i>Sezione XIII</i>	
<b>Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro</b>	
68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili .....	412
69 Prodotti ceramici .....	417
70 Vetro e lavori di vetro .....	421

*Sezione XIV***Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete**

71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete .....	430
---	-----

*Sezione XV***Metalli comuni e loro lavori**

72 Ghisa, ferro e acciaio .....	437
73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio .....	463
74 Rame e lavori di rame .....	477
75 Nichel e lavori di nichel .....	484
76 Alluminio e lavori di alluminio .....	487
77 ( <i>Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato</i> )	
78 Piombo e lavori di piombo .....	493
79 Zinco e lavori di zinco .....	496
80 Stagno e lavori di stagno .....	499
81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	501
82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni .....	505
83 Lavori diversi di metalli comuni .....	512

*Sezione XVI***Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di tali apparecchi**

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi .....	517
85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi ...	565

Capitoli	Pagine
<i>Sezione XVII</i>	
<b>Materiale da trasporto</b>	
86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione .....	594
87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori .....	597
88 Navigazione aerea o spaziale .....	608
89 Navigazione marittima o fluviale .....	610

*Sezione XVIII***Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi**

90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi .....	613
91 Orologeria .....	629
92 Strumenti musicali; parti ed accessori di tali strumenti .....	635

*Sezione XIX***Armi, munizioni e loro parti ed accessori**

93 Armi, munizioni e loro parti ed accessori .....	638
--	-----


*Sezione XX***Merci e prodotti diversi**

94 Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate .....	641
95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori .....	646
96 Lavori diversi .....	651

Capitoli	Pagine	Capitoli	Pagine
	<i>Sezione XXI</i>		
	<b>Oggetti d'arte, da collezione o di antichità</b>		
97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità . . . . .	99	<i>(Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)</i>
			<i>ALLEGATO</i>
98	<i>Impianti industriali esportati conformemente al regolamento (CEE) n. 518/19 della Commissione . . . . .</i>		Voci o sottovoci di cui solo una parte è stata oggetto di concessione al GATT o all'interno delle quali sono state accordate concessioni differenti . . . . .
	657		661
	659		

**PARTE PRIMA**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**



**TITOLO I****REGOLE GENERALI****A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata**

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole :

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purchè presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.  
b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi :
  - a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
  - b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
  - c) Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.
4. Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.
5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito :
  - a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un

assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.

- b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi <sup>(1)</sup> che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, « mutatis mutandis », dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

### B. Regole generali relative ai dazi

1. I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità economica europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria, sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 4 della tabella dei dazi.

Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

I dazi doganali autonomi menzionati nella colonna 3 si applicano :

— quando essi sono inferiori ai dazi convenzionali,  
ovvero

— quando non esiste alcun dazio convenzionale, nel quale caso nella colonna 4 figura un trattino.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.
4. Quando, nelle colonne 3 e 4 i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.

5. Il simbolo « (AGR) » che figura nella colonna 3 in corrispondenza di talune voci o sottovoci va intesa nel senso che i prodotti relativi sono sottoposti a un regime di prelievi.

L'indicazione di un dazio doganale seguito dal segno « + » e dal simbolo « (AGR) » (per esempio : 16 + « (AGR) » significa che le merci in questione sono sottoposte al dazio doganale ed al prelievo.

L'indicazione del dazio doganale seguito dal simbolo « (AGR) » senza altra indicazione [per esempio : 20 (AGR)] significa che il dazio doganale non è più applicabile dopo l'instaurazione del regime dei prelievi.

(1) Il termine « imballaggi » comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

6. Il simbolo « MOB » che figura nelle colonne 3 e 4 significa che i prodotti corrispondenti sono soggetti alla riscossione di un elemento mobile fissato nell'ambito della disciplina degli scambi di talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.
7. Il simbolo « AD S/Z » o « AD F/M » che figura nella colonna 4 dei capitoli 17, 18 e 19, indica che l'aliquota massima del dazio consiste in un dazio ad valorem a cui viene aggiunto, per talune forme di zucchero o per la farina, un dazio addizionale fissato conformemente alle disposizioni relative agli scambi di taluni prodotti agricoli trasformati.
8. Il simbolo « AD S/Z » che figura nella colonna 4 dei capitoli 8 e 20 indica che la Comunità si è riservata il diritto di riscuotere, oltre al dazio consolidato, un dazio addizionale sullo zucchero, corrispondente all'onere sopportato all'importazione di zucchero e applicabile al quantitativo di zuccheri diversi contenuto in tale prodotto la cui percentuale, in peso, ecceda quella indicata nella nota complementare del capitolo 8 e nelle note complementari 3 e 5 del capitolo 20, o, per quanto riguarda i prodotti compresi nelle voci 0811, 2006, 2007 e 2008 con tenore, in peso, superiore al 13 %.
9. Il simbolo « 2 AD S/Z » che figura nella colonna 4 della voce 2008 indica che il tasso applicabile del dazio addizionale sullo zucchero è fissato in modo forfettario nella misura del 2 % sul valore in dogana della merce.

#### C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

1. Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.
2. Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende :
  - a) per quanto riguarda il « peso lordo », il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;
  - b) per quanto riguarda il « peso netto » o « peso » senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.
3. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78 <sup>(1)</sup>, il controvalore in monete nazionali dell'ECU, alla quale si fa riferimento per taluni dazi doganali specifici oppure come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, è quello del primo giorno lavorativo del mese di ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI SPECIALI

#### A. Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

1. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

Codice NC	Designazione delle merci
<b>8901</b>	<b>Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci :</b>
8901 10	— Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto :
8901 10 10	— — per la navigazione marittima
8901 20	— Navi cisterna :
8901 20 10	— — per la navigazione marittima
8901 30	— Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20 :
8901 30 10	— — per la navigazione marittima
8901 90	— altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci :
8901 90 10	— — per la navigazione marittima
<b>8902</b>	<b>Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca :</b>
	— per la navigazione marittima :
8902 00 11	— — di stazza lorda superiore a 250 t (BRT)
8902 00 19	— — di stazza lorda inferiore o uguale a 250 t (BRT)
<b>8903</b>	<b>Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe :</b>
	— altri :
8903 91	— — Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario :
8903 91 10	— — — per la navigazione marittima
8903 92	— — Imbarcazioni a motore, diverse dai fuori bordo :
8903 92 10	— — — per la navigazione marittima
<b>8904</b>	<b>Rimorchiatori e spintori :</b>
8904 00 10	— Rimorchiatori
	— Spintori :
8904 00 91	— — per la navigazione marittima
<b>8905</b>	<b>Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili :</b>
8905 10	— Draghe :
8905 10 10	— — per la navigazione marittima
8905 90	— altri :
8905 90 10	— — per la navigazione marittima
<b>8906</b>	<b>Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi :</b>
8906 00 10	— Navi da guerra
	— altre :
8906 00 91	— — per la navigazione marittima

2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne :

a) i prodotti destinati a essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento :

1) fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel mare territoriale degli Stati membri;

2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20,

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento.

Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

b) I tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

3. Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

#### B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

1. L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio :

— degli aeromobili civili:

— di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione e di trasformazione;

— delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

Detti prodotti sono ripresi in sottovoci <sup>(1)</sup> affiancate da un rinvio a piè pagina, così redatto :

« L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B, delle disposizioni preliminari. »

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si considerano come « aeromobili civili » gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l'espressione « destinati ad aeromobili civili » di cui alle sottovoci tariffarie in causa <sup>(1)</sup> comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

<sup>(1)</sup> Le sottovoci in causa sono riprese alle seguenti sottovoci : 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 50, 4011 30, 4012 10, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 20, 8471 91, 8471 92, 8471 93, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 30, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 80, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 20, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 20, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 81, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 e 9405 99.

### C. Tassazione forfettaria

1. Un dazio forfettario del 10 % ad valorem è applicabile alle merci :

— oggetto di piccole spedizioni destinate a privati

o

— contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il valore globale delle merci non ecceda, per spedizione o per viaggiatore, 115 ECU.

Sono escluse dall'applicazione di tale dazio forfettario le merci che rientrano nel capitolo 24.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che, contemporaneamente :

— presentano carattere occasionale;

— riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei beneficiari o, trattandosi di viaggiatori, importate da questi ultimi per essere offerte in dono; tali merci non debbono far sorgere, per la loro natura o quantità, alcun pregiudizio d'ordine commerciale.

3. La tassazione forfettaria è applicata indipendentemente dalla franchigia accordata alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori conformemente agli articoli da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83 (1).

4. Il dazio doganale forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui sopra qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio forfettario, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi doganali. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri, senza pregiudizio delle franchigie previste agli articoli da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, per dazi all'importazione si intendono tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e altre imposizioni all'importazione previsti nell'ambito della politica agraria comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 115 ECU in moneta nazionale.

6. Gli Stati membri hanno facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 115 ECU qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2779/78, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 289/84 (2), la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 5, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 %.

### D. Contenitori e imballaggi

Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono :

(1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2.

1. Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale 5) essi sono :
  - a) soggetti allo stesso dazio doganale della merce :
    - quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,
    - oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;
  - b) ammessi in esenzione da dazio doganale :
    - quando la merce è esente da dazio doganale,
    - oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,
    - oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce;
2. Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengono o sono presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso od al valore di ogniuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

**ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI**

AD F/M	Dazio addizionale farina
AD S/Z	Dazio addizionale zucchero
AGR	Prelievo
MOB	Elemento mobile

## ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

BRT	Tonnellata di stazza lorda (2,8316 m <sup>3</sup> )
c/k	Numero dei carati (1 carato metrico = 10 <sup>-4</sup> kg)
100 p/st	100 pezzi
ct/l	Capacità di carico utile in tonnellate (1)
g	Grammo
gi F/S	Grammo isotopi fissili
kg 90 % sdt	Chilogrammo di materia secca al 90 %
kg K <sub>2</sub> O	Chilogrammo di ossido di potassio
kg KOH	Chilogrammo di idrossido potassio (potassa caustica)
kg N	Chilogrammo d'azoto
kg NaOH	Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)
kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Chilogrammo di anidride fosforica (pentossido di fosforo)
kg U	Chilogrammo di uranio
1 000 kWh	1 000 chilowattora
l	Litro
l alc. 100 %	Litro di alcole puro (100 %)
m	Metro
m <sup>2</sup>	Metro quadrato
m <sup>3</sup>	Metro cubo
1 000 m <sup>3</sup>	1 000 metri cubi
1 000 p/st	1 000 pezzi
p/st	Numero dei pezzi
pa	Numero delle paia

(1) Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.



SECONDA PARTE

**TABELLA DEI DIRITTI**



## SEZIONE I

## ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

## Note

1. In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.
2. Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti « secchi o disseccati » comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

## CAPITOLO I

## ANIMALI VIVI

## Nota

1. Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi :
  - a) i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;
  - b) le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;
  - c) gli animali della voce 9508.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0101</b>	<b>Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi :</b>			
	– Cavalli :			
<b>0101 11 00</b>	– – riproduttori di razza pura <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>0101 19</b>	– – altri :			
<b>0101 19 10</b>	– – – destinati alla macellazione <sup>(1)</sup> . . . . .	11	4	p/st
<b>0101 19 90</b>	– – – altri . . . . .	23	18	p/st
<b>0101 20</b>	– Asini, muli e bardotti :			
<b>0101 20 10</b>	– – Asini . . . . .	12	—	p/st
<b>0101 20 90</b>	– – Muli e bardotti . . . . .	17	—	p/st
<b>0102</b>	<b>Animali vivi della specie bovina :</b>			
<b>0102 10 00</b>	– riproduttori di razza pura <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	p/st

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0102 90</b>	— altri :			
	— — delle specie domestiche :			
<b>0102 90 10</b>	— — — di peso inferiore o uguale a 220 kg . . . . .	16 + AGR (1) (2)	(3) (4)	p/st
	— — — di peso superiore a 220 kg :			
<b>0102 90 31</b>	— — — — Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) . . . . .	16 + AGR (2)	(3) (4)	p/st
<b>0102 90 33</b>	— — — — Vacche . . . . .	16 + AGR (2)	(3) (4)	p/st
<b>0102 90 35</b>	— — — — Tori . . . . .	16 + AGR (1) (2)	(4)	p/st
<b>0102 90 37</b>	— — — — Buoi . . . . .	16 + AGR (1) (2)	—	p/st
<b>0102 90 90</b>	— — altri . . . . .	esenzione	—	p/st
<b>0103</b>	<b>Animali vivi della specie suina :</b>			
<b>0103 10 00</b>	— riproduttori di razza pura (5) . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
	— altri :			
<b>0103 91</b>	— — di peso inferiore a 50 kg :			
<b>0103 91 10</b>	— — — delle specie domestiche . . . . .	16 (AGR)	—	p/st
<b>0103 91 90</b>	— — — altri . . . . .	esenzione	—	p/st
<b>0103 92</b>	— — di peso uguale o superiore a 50 kg :			
	— — — delle specie domestiche :			
<b>0103 92 11</b>	— — — — Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>0103 92 19</b>	— — — — altri . . . . .	16 (AGR)	—	p/st
<b>0103 92 90</b>	— — — altri . . . . .	esenzione	—	p/st
<b>0104</b>	<b>Animali vivi delle specie ovina o caprina :</b>			
<b>0104 10</b>	— della specie ovina :			
<b>0104 10 10</b>	— — riproduttori di razza pura (5) . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>0104 10 90</b>	— — altri . . . . .	15 (AGR)	—	p/st
<b>0104 20</b>	— della specie caprina :			
<b>0104 20 10</b>	— — riproduttori di razza pura (5) . . . . .	5	—	p/st
<b>0104 20 90</b>	— — altri . . . . .	5 (AGR)	—	p/st

(1) In talune condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, il prelievo eventualmente applicabile ai giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a 300 kg, può essere totalmente o parzialmente sospeso.

(2) Oltre al dazio, in talune condizioni, si applica un prelievo.

(3) Dazio del 6 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità comunitarie competenti per 20 000 capi di giovenche e vacche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazata del Simmental e razza chiazata del Pinzgau. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

(4) Dazio del 4 % nei limiti di un contingente tariffario annuo da concedere dalle autorità comunitarie competenti per 5 000 capi di tori, vacche e giovenche, esclusi quelli da macello, della razza chiazata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo. Per essere ammessi al beneficio di tale contingente, gli animali delle razze sopra indicate devono essere scortati dai seguenti certificati:

— i tori, dal certificato di ascendenza,

— le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico (« Herdbook ») attestante la purezza della razza.

(5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0105</b>	<b>Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche :</b>			
	— di peso inferiore o uguale a 185 g :			
<b>0105 11 00</b>	— — Galli e galline . . . . .	12 (AGR)	—	p/st
<b>0105 19</b>	— — altri :			
<b>0105 19 10</b>	— — — Oche, tacchini e tacchine . . . . .	12 (AGR)	—	p/st
<b>0105 19 90</b>	— — — Anatre e faraone . . . . .	12 (AGR)	—	p/st
	— altri :			
<b>0105 91 00</b>	— — Galli e galline . . . . .	12 (AGR)	—	p/st
<b>0105 99</b>	— — altri :			
<b>0105 99 10</b>	— — — Anatre . . . . .	12 (AGR)	—	p/st
<b>0105 99 20</b>	— — — Oche . . . . .	12 (AGR)	—	p/st
<b>0105 99 30</b>	— — — Tacchini e tacchine . . . . .	12 (AGR)	—	p/st
<b>0105 99 50</b>	— — — Faraone . . . . .	12 (AGR)	—	p/st
<b>0106 00</b>	<b>Altri animali vivi :</b>			
<b>0106 00 10</b>	— Conigli domestici . . . . .	10	6	—
<b>0106 00 20</b>	— Piccioni . . . . .	12	10	—
	— altri :			
<b>0106 00 91</b>	— — destinati principalmente all'alimentazione umana . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0106 00 99</b>	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—

## CAPITOLO 2

## CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

## Nota

1. Questo capitolo non comprende :

- a) per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;
- b) le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);
- c) i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

## Note complementari

1. A. Sono considerati come :

- a) « carcassa della specie bovina », ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10 00, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti.  
*Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come « carcassa » la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;*
- b) « mezzena della specie bovina », ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10 00, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come « mezzena » la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;
- c) « quarti compensati », ai sensi delle sottovoci 0201 20 11, 0201 20 19 e 0202 20 10, l'insieme costituito :
  - dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati a dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,
  - oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.*I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i « quarti compensati » devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);*
- d) « busto », ai sensi delle sottovoci 0201 20 31, 0201 20 39 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
- e) « quarto anteriore », ai sensi delle sottovoci 0201 20 31, 0201 20 39 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;
- f) « sella », ai sensi delle sottovoci 0201 20 51, 0201 20 59 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;
- g) « quarto posteriore », ai sensi delle sottovoci 0201 20 51, 0201 20 59 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

h) 11. « tagli di quarti anteriori detti "crop" e "chuck and blade" », ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;

22. « tagli di punta di petto detti "brisket" », ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

B. Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

2. A. Sono considerati come :

a) « carcasse intere o mezzene », ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute da una separazione della carcassa intera passante per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;

b) « prosciutto », ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

*Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;*

c) « parte anteriore », ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

*La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.*

*La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;*

d) « spalla », ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

*La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;*

e) « lombata », ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.

*La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;*

f) « pancetta », ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;

g) « mezzena bacon », ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

h) « 3/4 anteriori », ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

ij) « 3/4 posteriori », ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

- k) « parte centrale », ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

*La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in porzioni naturali delle parti centrali intere.*

- B. I pezzi provenienti dalle parti citate sub 2 A, lettere b), c), d) ed e) rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono il tessuto muscolare e le ossa in proporzione naturale delle parti intere.

*Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11 e 0210 11 19 nonché 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate sub 2 A, lettera g) sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite sub 2 A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.*

- C. Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 30 31, 0206 49 91 e 0210 90 39, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua e loro parti.

*La testa è separata dal resto della carcassa con un taglio diritto parallelo al cranio.*

*Sono considerati inoltre pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa e, in particolare, la carne dietro il cranio e la parte della gola, chiamata « guancia bassa ». Tuttavia, la carne senza osso appartenente al collare o alla parte anteriore (compresa la gola, parte della spalla) rientra, secondo il caso, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 o 0210 19 81.*

- D. È considerato « lardo » ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

*Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.*

- E. Sono considerati « secchi o affumicati », ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto  $\times 6,25$ ) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

3. A. Sono considerati come :

- a) « carcassa », ai sensi delle sottovoci 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;
- b) « mezzena », ai sensi delle sottovoci 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;
- c) « busto », ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;
- d) « mezzo busto », ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;
- e) « costata e sella », ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;

- f) « *mezza costata e mezza sella* », ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;
- g) « *coscia intera* », ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;
- h) « *mezza coscia* », ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.
- B. Per la determinazione del numero di costole, intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.
4. Sono considerate parti dette « *paltò d'oca o d'anatra* », ai sensi delle sottovoci 0207 39 81 e 0207 43 71, i prodotti costituiti da oche o da anatre presentati senza piume, completamente eviscerati, privi di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provvisti dei femori, delle tibie e degli omeri.
5. Conformemente al regolamento (CEE) n. 3324/80, il dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente :
- a) se un componente costituisce almeno il 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
- b) negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.
6. a) Le carni non cotte, insaporite rientrano nel capitolo 16 Sono considerate come « *carni insaporite* » le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.
- b) I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.
7. a) Si considerano come « *pezzi di volatili, non disossati* » ai sensi delle sottovoci da 0207 39 13 a 0207 39 23, da 0207 39 33 a 0207 39 45, da 0207 39 57 a 0207 39 77, da 0207 41 11 a 0207 41 51, da 0207 42 11 a 0207 42 59 e da 0207 43 21 a 0207 43 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.
- b) I pezzi di volatili di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 39 25, 0207 39 47, 0207 39 83, 0207 41 71, 0207 42 71 o 0207 43 81.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0201</b>	<b>Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate :</b>			
<b>0201 10</b>	<b>— in carcasse o mezzene :</b>			
<b>0201 10 10</b>	— di peso unitario inferiore o uguale a 136 kg per le carcasse e di peso unitario inferiore o uguale a 68 kg per le mezzene . . . . .	20 + AGR (1)	(2)	—
<b>0201 10 90</b>	— di peso unitario superiore a 136 kg per le carcasse e di peso unitario superiore a 68 kg per le mezzene . . . . .	20 + AGR (1)	(2)	—
<b>0201 20</b>	<b>— altri pezzi non disossati :</b>			
	— — Quarti detti « compensati » :			
<b>0201 20 11</b>	— — — di peso unitario inferiore o uguale a 136 kg . . . . .	20 + AGR (1)	(2)	—
<b>0201 20 19</b>	— — — di peso unitario superiore a 136 kg . . . . .	20 + AGR (1)	(2)	—
	— — Busti e quarti anteriori :			
<b>0201 20 31</b>	— — — di peso unitario inferiore o uguale a 60 kg per i busti e di peso unitario inferiore o uguale a 30 kg per i quarti anteriori . . . . .	20 + AGR (1)	(2)	—
<b>0201 20 39</b>	— — — di peso unitario superiore a 60 kg per i busti e di peso unitario superiore a 30 kg per i quarti anteriori . . . . .	20 + AGR (1)	(2)	—
	— — Selle e quarti posteriori :			
<b>0201 20 51</b>	— — — di peso unitario inferiore o uguale a 75 kg per le selle e di peso unitario inferiore o uguale a 40 kg per i quarti posteriori . . . . .	20 + AGR (1)	(2)	—
<b>0201 20 59</b>	— — — di peso unitario superiore a 75 kg per le selle e di peso unitario superiore a 40 kg per i quarti posteriori . . . . .	20 + AGR (1)	(2)	—
<b>0201 20 90</b>	— — altri . . . . .	20 + AGR (1)	(2)	—
<b>0201 30</b>	<b>— disossate . . . . .</b>	20 + AGR (1)	(2)	—
<b>0202</b>	<b>Carni di animali della specie bovina, congelate :</b>			
<b>0202 10 00</b>	<b>— in carcasse o mezzene . . . . .</b>	20 + AGR (1)	(2) (3)	—
<b>0202 20</b>	<b>— altri pezzi non disossati :</b>			
<b>0202 20 10</b>	— — Quarti detti « compensati » . . . . .	20 + AGR (1)	(2) (3)	—
<b>0202 20 30</b>	— — Busti e quarti anteriori . . . . .	20 + AGR (1) (4)	(2) (3)	—

(1) Oltre al dazio, in talune condizioni, si applica un prelievo.

(2) Dazio del 20 % per le carni dette di « alta qualità », con o senza ossa, classificate nelle voci 0201 e 0202 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 29 800 t senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la voce 0202. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Dazio del 20 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 t (senza ossa) di cui 16 500 t possono essere sottoposte all'applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio.

(4) In talune condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, il prelievo applicabile alle carni congelate destinate alla trasformazione può essere totalmente o parzialmente sospeso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0202 20 50	-- Selle e quarti posteriori . . . . .	20 + AGR (1)	(2) (3)	—
0202 20 90	-- altri . . . . .	20 + AGR (1)	(2) (3)	—
0202 30	<b>-- disossate :</b>			
0202 30 10	-- Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti « compensati » presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	20 + AGR (1) (4)	(2) (3)	—
0202 30 50	-- Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (5) . . . . .	20 + AGR (1) (4)	(2) (3)	—
0202 30 90	-- altre . . . . .	20 + AGR (1) (4)	(2) (3)	—
0203	<b>Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate :</b>			
	<b>-- fresche o refrigerate :</b>			
0203 11	<b>-- in carcasce o mezzene :</b>			
0203 11 10	-- di animali della specie suina domestica . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 11 90	-- altre . . . . .	7	3	—
0203 12	<b>-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati :</b>			
	<b>-- di animali della specie suina domestica :</b>			
0203 12 11	-- Prosciutti e loro pezzi . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 12 19	-- Spalle e loro pezzi . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 12 90	-- altri . . . . .	7	3	—
0203 19	<b>-- altre :</b>			
	<b>-- di animali della specie suina domestica :</b>			
0203 19 11	-- Parti anteriori e loro pezzi . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 19 13	-- Lombate e loro pezzi . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 19 15	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi . . . . .	20 (AGR)	—	—
	<b>-- altre :</b>			
0203 19 55	-- disossate . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 19 59	-- altre . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 19 90	-- altre . . . . .	7	3	—

(1) Oltre al dazio, in talune condizioni, si applica un prelievo.

(2) Dazio del 20 % per le carni dette di « alta qualità », con o senza ossa, classificate nelle voci 0201 e 0202 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 29 800 t senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la voce 0202. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Dazio del 20 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 t (senza ossa) di cui 16 500 t possono essere sottoposte all'applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio.

(4) In talune condizioni previste all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, il prelievo applicabile alle carni congelate destinate alla trasformazione può essere totalmente o parzialmente sospeso.

(5) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— congelate :			
0203 21	— — in carcasce o mezzene :			
0203 21 10	— — — di animali della specie suina domestica . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 21 90	— — — altre . . . . .	7	3	—
0203 22	— — Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati :			
	— — — di animali della specie suina domestica :			
0203 22 11	— — — — Prosciutti e loro pezzi . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 22 19	— — — — Spalle e loro pezzi . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 22 90	— — — — altri . . . . .	7	3	—
0203 29	— — altre :			
	— — — di animali della specie suina domestica :			
0203 29 11	— — — — Parti anteriori e loro pezzi . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 29 13	— — — — Lombate e loro pezzi . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 29 15	— — — — Pancette (ventresche) e loro pezzi . . . . .	20 (AGR)	—	—
	— — — — altre :			
0203 29 55	— — — — — disossate . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 29 59	— — — — — altre . . . . .	20 (AGR)	—	—
0203 29 90	— — — — — altre . . . . .	7	3	—
0204	<b>Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate :</b>			
0204 10 00	— Carcasce e mezzene di agnello, fresche o refrigerate . . . . .	20 (AGR)	20	—
	— altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate :			
0204 21 00	— — in carcasce o mezzene . . . . .	20 (AGR)	20	—
0204 22	— — in altri pezzi non disossati :			
0204 22 10	— — — Busto o mezzo busto . . . . .	20 (AGR)	20	—
0204 22 30	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella . . . . .	20 (AGR)	20	—
0204 22 50	— — — Coscia o mezza coscia . . . . .	20 (AGR)	20	—
0204 22 90	— — — — altri . . . . .	20 (AGR)	20	—
0204 23 00	— — disossate . . . . .	20 (AGR)	20	—
0204 30 00	— Carcasce e mezzene di agnello, congelate . . . . .	20 (AGR)	20	—
	— altre carni di animali della specie ovina, congelate :			
0204 41 00	— — in carcasce o mezzene . . . . .	20 (AGR)	20	—
0204 42	— — in altri pezzi, non disossate :			
0204 42 10	— — — Busto o mezzo busto . . . . .	20 (AGR)	20	—
0204 42 30	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella . . . . .	20 (AGR)	20	—
0204 42 50	— — — Coscia o mezza coscia . . . . .	20 (AGR)	20	—
0204 42 90	— — — — altre . . . . .	20 (AGR)	20	—
0204 43 00	— — disossate . . . . .	20 (AGR)	20	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0204 50</b>	<b>— Carni di animali della specie caprina :</b>			
	— — fresche o refrigerate :			
<b>0204 50 11</b>	— — — Carcasse o mezzene . . . . .	20 (AGR)	20	—
<b>0204 50 13</b>	— — — Busto o mezzo busto . . . . .	20 (AGR)	20	—
<b>0204 50 15</b>	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella . . . . .	20 (AGR)	20	—
<b>0204 50 19</b>	— — — Coscia o mezza coscia . . . . .	20 (AGR)	20	—
	— — — altre :			
<b>0204 50 31</b>	— — — — Pezzi non disossati . . . . .	20 (AGR)	20	—
<b>0204 50 39</b>	— — — — Pezzi disossati . . . . .	20 (AGR)	20	—
	— — congelate :			
<b>0204 50 51</b>	— — — Carcasse o mezzene . . . . .	20 (AGR)	20	—
<b>0204 50 53</b>	— — — Busto o mezzo busto . . . . .	20 (AGR)	20	—
<b>0204 50 55</b>	— — — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella . . . . .	20 (AGR)	20	—
<b>0204 50 59</b>	— — — Coscia o mezza coscia . . . . .	20 (AGR)	20	—
	— — — altre :			
<b>0204 50 71</b>	— — — — Pezzi non disossati . . . . .	20 (AGR)	20	—
<b>0204 50 79</b>	— — — — Pezzi disossati . . . . .	20 (AGR)	20	—
<b>0205 00 00</b>	<b>Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate . . . . .</b>	16	8	—
<b>0206</b>	<b>Fratteglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate :</b>			
<b>0206 10</b>	<b>— della specie bovina, fresche o refrigerate :</b>			
<b>0206 10 10</b>	— — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — altre :			
<b>0206 10 91</b>	— — — Fegati . . . . .	20	7	—
<b>0206 10 95</b>	— — — Pezzi detti « onglets » e « hampes » . . . . .	20 + AGR <sup>(2)</sup>	<sup>(3)</sup>	—
<b>0206 10 99</b>	— — — altre . . . . .	20	4	—
	<b>— della specie bovina, congelate :</b>			
<b>0206 21 00</b>	— — Lingue . . . . .	20	4	—
<b>0206 22</b>	<b>— — Fegati :</b>			
<b>0206 22 10</b>	— — — destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0206 22 90</b>	— — — altri . . . . .	20	7	—
<b>0206 29</b>	<b>— — altre :</b>			
<b>0206 29 10</b>	— — — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio, in talune condizioni, si applica un prelievo.

(3) Dazio del 20 % per le carni dette di « alta qualità », con o senza ossa, classificate nelle voci 0201 e 0202 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 29 800 t senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la voce 0202. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altre :			
0206 29 91	— — — — Pezzi detti « onglets » e « hampes » . . . . .	20 + AGR (1)	(2) (3)	—
0206 29 99	— — — — altre . . . . .	20	4	—
0206 30	— della specie suina, fresche o refrigerate :			
0206 30 10	— — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4) . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — altre :			
	— — — della specie suina domestica :			
0206 30 21	— — — — Fegati . . . . .	20 (AGR)	7	—
0206 30 31	— — — — altre . . . . .	20 (AGR)	4	—
0206 30 90	— — — — altre . . . . .	12	3	—
	— della specie suina, congelate :			
0206 41	— — Fegati :			
0206 41 10	— — — destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4) . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
0206 41 91	— — — — della specie suina domestica . . . . .	20 (AGR)	7	—
0206 41 99	— — — — altri . . . . .	12	3	—
0206 49	— — altre :			
0206 49 10	— — — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4) . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
0206 49 91	— — — — della specie suina domestica . . . . .	20 (AGR)	4	—
0206 49 99	— — — — altre . . . . .	12	3	—
0206 80	— altre, fresche o refrigerate :			
0206 80 10	— — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4) . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — altre :			
0206 80 91	— — — delle specie equina, asinina o mulesca . . . . .	16	10	—
0206 80 99	— — — delle specie ovina e caprina . . . . .	12	3	—
0206 90	— altre, congelate :			
0206 90 10	— — destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (4) . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — altri :			
0206 90 91	— — — delle specie equina, asinina o mulesca . . . . .	16	10	—
0206 90 99	— — — delle specie ovina e caprina . . . . .	12	3	—

(1) Oltre al dazio, in talune condizioni, si applica un prelievo.

(2) Dazio del 20 % per le carni dette di « alta qualità », con o senza ossa, classificate nelle voci 0201 e 0202 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 29 800 t senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la voce 0202. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Dazio del 20 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 t (senza ossa) di cui 16 500 t possono essere sottoposte all'applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio.

(4) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0207</b>	<b>Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :</b>			
<b>0207 10</b>	<b>– Volatili interi, freschi o refrigerati :</b>			
	– – Galli e galline :			
<b>0207 10 11</b>	– – – presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % » . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0207 10 15</b>	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti « polli 70 % » . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0207 10 19</b>	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » o altrimenti presentati . . . . .	18 (AGR)	—	—
	– – Tacchini e tacchine :			
<b>0207 10 31</b>	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 80 % » . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0207 10 39</b>	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 73 % » o altrimenti presentati . . . . .	18 (AGR)	—	—
	– – Anatre :			
<b>0207 10 51</b>	– – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % » . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0207 10 55</b>	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % » . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0207 10 59</b>	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » o altrimenti presentate . . . . .	18 (AGR)	—	—
	– – Oche :			
<b>0207 10 71</b>	– – – presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % » . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0207 10 79</b>	– – – presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % » o altrimenti presentate . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0207 10 90</b>	– – Faraone . . . . .	18 (AGR)	—	—
	<b>– Volatili interi, congelati :</b>			
<b>0207 21</b>	<b>– – Galli e galline :</b>			
<b>0207 21 10</b>	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0207 21 90</b>	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » o altrimenti presentati . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0207 22</b>	<b>– – Tacchini e tacchine :</b>			
<b>0207 22 10</b>	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 80 % » . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0207 22 90</b>	– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « tacchini 73 % » o altrimenti presentati . . . . .	18 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0207 23	— — Anatre, oche e faraone :			
	— — — Anatre :			
0207 23 11	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % » . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 23 19	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » o altrimenti presentate . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — Oche :			
0207 23 51	— — — — presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette « oche 82 % » . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 23 59	— — — — presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette « oche 75 % » o altrimenti presentate . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 23 90	— — — Faraone . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— Pezzi e frattaglie di volatili (compresi i fegati), freschi o refrigerati :			
0207 31 00	— — Fegati grassi di oche o di anatre . . . . .	5 (AGR)	3	—
0207 39	— — altri :			
	— — — di galli e di galline :			
	— — — — Pezzi :			
0207 39 11	— — — — — disossati . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — — non disossati :			
0207 39 13	— — — — — — Metà o quarti . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 15	— — — — — — Ali intere, anche senza punta . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 17	— — — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 21	— — — — — — Petti e loro pezzi . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 23	— — — — — — Cosce e loro pezzi . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 25	— — — — — — altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 27	— — — — Frattaglie, diverse dai fegati . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — di tacchini e di tacchine :			
	— — — — Pezzi :			
0207 39 31	— — — — — disossati . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — — non disossati :			
0207 39 33	— — — — — — Metà o quarti . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 35	— — — — — — Ali intere, anche senza punta . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 37	— — — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 41	— — — — — — Petti e loro pezzi . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — — — Cosce e loro pezzi :			
0207 39 43	— — — — — — Fusi (coscette) e loro pezzi . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 45	— — — — — — altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 47	— — — — — — altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 51	— — — — Frattaglie, diverse dai fegati . . . . .	18 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — di anatre, di oche o di faraone :			
	— — — — Pezzi :			
	— — — — — disossati :			
0207 39 53	— — — — — di oche . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 55	— — — — — di anatre o di faraone . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — — non disossati :			
	— — — — — Metà o quarti :			
0207 39 57	— — — — — di anatre . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 61	— — — — — di oche . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 63	— — — — — di faraone . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 65	— — — — — Ali intere, anche senza punta . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 67	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — — Petti e loro pezzi :			
0207 39 71	— — — — — di oche . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 73	— — — — — di anatre o di faraone . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — — Cosce e loro pezzi :			
0207 39 75	— — — — — di oche . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 77	— — — — — di anatre o di faraone . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 81	— — — — — Parti dette « paltò di oca o di anatra » . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 83	— — — — — altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 85	— — — — Frattaglie, diverse dai fegati . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 39 90	— — — Fegati di volatili, diversi dai fegati grassi di oche o di anatre . . . . .	16 (AGR)	10	—
	— <b>Pezzi e frattaglie di volatili, diverse dai fegati, congelati :</b>			
0207 41	— — <b>di galli o di galline :</b>			
	— — — Pezzi :			
0207 41 10	— — — — disossati . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — non disossati :			
0207 41 11	— — — — — Metà o quarti . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 41 21	— — — — — Ali intere, anche senza punta . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 41 31	— — — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 41 41	— — — — — Petti e loro pezzi . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 41 51	— — — — — Cosce e loro pezzi . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 41 71	— — — — — altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 41 90	— — — Frattaglie, diverse dai fegati . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 42	— — <b>di tacchini o di tacchine :</b>			
	— — — Pezzi :			
0207 42 10	— — — — disossati . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — non disossati :			
0207 42 11	— — — — — Metà o quarti . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 42 21	— — — — — Ali intere, anche senza punta . . . . .	18 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0207 42 31	— — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 42 41	— — — — Petti e loro pezzi . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — Cosce e loro pezzi :			
0207 42 51	— — — — Fusi (coscette) e loro pezzi . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 42 59	— — — — altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 42 71	— — — — altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 42 90	— — Frattaglie, diverse dai fegati . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 43	— — <b>di anatre, di oche o di faraone :</b>			
	— — — Pezzi :			
	— — — — disossati :			
0207 43 11	— — — — di oche . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 43 15	— — — — di anatre o di faraone . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — non disossati :			
	— — — — — Metà o quarti :			
0207 43 21	— — — — — di anatre . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 43 23	— — — — — di oche . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 43 25	— — — — — di faraone . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 43 31	— — — — Ali intere, anche senza punta . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 43 41	— — — — Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — Petti e loro pezzi :			
0207 43 51	— — — — — di oche . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 43 53	— — — — — di anatre o di faraone . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — — Cosce e loro pezzi :			
0207 43 61	— — — — — di oche . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 43 63	— — — — — di anatre o di faraone . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 43 71	— — — — Parti dette « paltò di oca o di anatra » . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 43 81	— — — — altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 43 90	— — Frattaglie, diverse dai fegati . . . . .	18 (AGR)	—	—
0207 50	— <b>Fegati di volatili, congelati :</b>			
0207 50 10	— — Fegati grassi di oche o di anatre . . . . .	5 (AGR)	3	—
0207 50 90	— — altri . . . . .	16 (AGR)	10	—
0208	<b>Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate :</b>			
0208 10	— <b>di conigli o di lepri :</b>			
0208 10 10	— — di conigli domestici . . . . .	13	10	—
0208 10 90	— — altre . . . . .	7	3	—
0208 20 00	— <b>Cosce di rane . . . . .</b>	19	10	—
0208 90	— <b>altre :</b>			
0208 90 10	— — di piccioni domestici . . . . .	13	10	—
0208 90 30	— — di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri . . . . .	7	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0208 90 50	-- Carni di balena e di foca . . . . .	19	10	—
0208 90 90	-- altre . . . . .	19	14	—
0209 00	<b>Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :</b>			
	-- Lardo :			
0209 00 11	-- fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . . . . .	22 (AGR)	—	—
0209 00 19	-- secco o affumicato . . . . .	22 (AGR)	—	—
0209 00 30	-- Grasso di maiale . . . . .	22 (AGR)	—	—
0209 00 90	-- Grasso di volatili . . . . .	22 (AGR)	—	—
0210	<b>Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie :</b>			
	-- Carni della specie suina :			
0210 11	-- Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati :			
	-- della specie suina domestica :			
	-- salati o in salamoia :			
0210 11 11	-- Prosciutti e loro pezzi . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 11 19	-- Spalle e loro pezzi . . . . .	25 (AGR)	—	—
	-- secchi o affumicati :			
0210 11 31	-- Prosciutti e loro pezzi . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 11 39	-- Spalle e loro pezzi . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 11 90	-- altre . . . . .	24	—	—
0210 12	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi :			
	-- della specie suina domestica :			
0210 12 11	-- salate o in salamoia . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 12 19	-- secche o affumicate . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 12 90	-- altre . . . . .	24	—	—
0210 19	-- altre :			
	-- della specie suina domestica :			
	-- salate o in salamoia :			
0210 19 10	-- Mezzene bacon o 3/4 anteriori . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 19 20	-- 3/4 posteriori o parti centrali . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 19 30	-- Parti anteriori e loro pezzi . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 19 40	-- Lombate e loro pezzi . . . . .	25 (AGR)	—	—
	-- altre :			
0210 19 51	-- disossate . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 19 59	-- altre . . . . .	25 (AGR)	—	—
	-- secche o affumicate :			
0210 19 60	-- Parti anteriori e loro pezzi . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 19 70	-- Lombate e loro pezzi . . . . .	25 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	----- altre :			
0210 19 81	----- disossate . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 19 89	----- altre . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 19 90	----- altre . . . . .	24	—	—
0210 20	— Carni della specie bovina :			
0210 20 10	— — non disossate . . . . .	24 + AGR ( <sup>1</sup> )	—	—
0210 20 90	— — disossate . . . . .	24 + AGR ( <sup>1</sup> )	—	—
0210 90	— altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie :			
	— — Carni :			
0210 90 10	— — — di cavallo, salate o in salamoia o anche secche . . . . .	16	10	—
	— — — delle specie ovina e caprina :			
0210 90 11	— — — non disossate . . . . .	24 (AGR)	—	—
0210 90 19	— — — disossate . . . . .	24 (AGR)	—	—
0210 90 20	— — — altre . . . . .	24	—	—
	— — Frattaglie :			
	— — — della specie suina domestica :			
0210 90 31	— — — Fegati . . . . .	25 (AGR)	—	—
0210 90 39	— — — altre . . . . .	25 (AGR)	—	—
	— — — della specie bovina :			
0210 90 41	— — — Pezzi detti « ongles » e « hampes » . . . . .	24 + AGR ( <sup>1</sup> )	—	—
0210 90 49	— — — altre . . . . .	24	20	—
0210 90 60	— — — delle specie ovina e caprina . . . . .	24	—	—
	— — — altre :			
	— — — — Fegati di volatili :			
0210 90 71	— — — — Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia . . . . .	5 (AGR)	3	—
0210 90 79	— — — — altri . . . . .	16 (AGR)	10	—
0210 90 80	— — — — altre . . . . .	24	—	—
0210 90 90	— — Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie . . . . .	24 + AGR ( <sup>1</sup> )	—	—

(<sup>1</sup>) Oltre al dazio, in talune condizioni, si applica un prelievo.

## CAPITOLO 3

## PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

## Nota

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i mammiferi marini (voce 0106) e le loro carni (voci 0208 o 0210);
- b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);
- c) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0301</b>	<b>Pesci vivi :</b>			
<b>0301 10</b>	— <b>Pesci ornamentali :</b>			
<b>0301 10 10</b>	— — di acqua dolce . . . . .	10	esenzione	—
<b>0301 10 90</b>	— — di mare . . . . .	15	15	—
	— <b>altri pesci vivi :</b>			
<b>0301 91 00</b>	— — <b>Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) . . . . .</b>	16	12	—
<b>0301 92 00</b>	— — <b>Anguille (Anguilla spp.) . . . . .</b>	10	3	—
<b>0301 93 00</b>	— — <b>Carpe . . . . .</b>	10	8	—
<b>0301 99</b>	— — <b>altri :</b>			
	— — — di acqua dolce :			
<b>0301 99 11</b>	— — — — <b>Salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmone dell'Atlantico (Salmo salar) e salmone del Danubio (Hucho hucho) . . . . .</b>	16	2	—
<b>0301 99 19</b>	— — — — <b>altri . . . . .</b>	10	8	—
<b>0301 99 90</b>	— — — di mare . . . . .	17	16	—
<b>0302</b>	<b>Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304 :</b>			
	— <b>Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :</b>			
<b>0302 11 00</b>	— — <b>Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) . . . . .</b>	16	12	—
<b>0302 12 00</b>	— — <b>Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) . . . . .</b>	16	(1)	—
<b>0302 19 00</b>	— — <b>altri . . . . .</b>	16	8	—

(1) Da determinarsi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– <b>Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :</b>			
<b>0302 21</b>	– – <b>Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) :</b>			
<b>0302 21 10</b>	– – – Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) . . . . .	15	8	—
<b>0302 21 30</b>	– – – Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) . . . . .	15	8	—
<b>0302 21 90</b>	– – – Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis) . . . . .	15	15	—
<b>0302 22 00</b>	– – <b>Passere di mare (Pleuronectes platessa) . . . . .</b>	15	15	—
<b>0302 23 00</b>	– – <b>Sogliole (Solea spp.) . . . . .</b>	15	15	—
<b>0302 29 00</b>	– – <b>altri . . . . .</b>	15	15	—
	– <b>Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi :</b>			
<b>0302 31</b>	– – <b>Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga) :</b>			
<b>0302 31 10</b>	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (1) . . . . .	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
<b>0302 31 90</b>	– – – altri . . . . .	25 (2)	22 (2) (4)	—
<b>0302 32</b>	– – <b>Tonni albacora (Thunnus albacares) :</b>			
<b>0302 32 10</b>	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (1) . . . . .	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
<b>0302 32 90</b>	– – – altri . . . . .	25 (2)	22 (2) (4)	—
<b>0302 33</b>	– – <b>Tonnetti striati :</b>			
<b>0302 33 10</b>	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (1) . . . . .	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
<b>0302 33 90</b>	– – – altri . . . . .	25 (2)	22 (2) (4)	—
<b>0302 39</b>	– – <b>altri :</b>			
<b>0302 39 10</b>	– – – destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (1) . . . . .	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
<b>0302 39 90</b>	– – – altri . . . . .	25 (2)	22 (2) (4)	—
<b>0302 40</b>	– <b>Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :</b>			
<b>0302 40 10</b>	– – dal 15 febbraio al 15 giugno . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0302 40 90</b>	– – dal 16 giugno al 14 febbraio . . . . .	20 (2)	15 (2) (5)	—
<b>0302 50</b>	– <b>Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :</b>			
<b>0302 50 10</b>	– – della specie Gadus morhua . . . . .	15	12	—
<b>0302 50 90</b>	– – altri . . . . .	15	15	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(3) La riscossione di questo dazio è sospesa a tempo indeterminato.

(4) Esenzione per i tonni destinati all'industria conserviera nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(5) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 34 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento per le aringhe.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— <b>altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :</b>			
<b>0302 61</b>	— — <b>Sardine (<i>Sardina pilchardus</i>, <i>Sardinops spp.</i>), alacce (<i>Sardinella spp.</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>) :</b>			
<b>0302 61 10</b>	— — — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> . . . . .	25	23	—
<b>0302 61 30</b>	— — — Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce ( <i>Sardinella spp.</i> ) . . . . .	15	15	—
	— — — Spratti ( <i>Sprattus sprattus</i> ) :			
<b>0302 61 91</b>	— — — — dal 15 febbraio al 15 giugno . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0302 61 99</b>	— — — — dal 16 giugno al 14 febbraio . . . . .	20	13	—
<b>0302 62 00</b>	— — <b>Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)</b> . . . . .	15	15	—
<b>0302 63 00</b>	— — <b>Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)</b> . . . . .	15	15	—
<b>0302 64</b>	— — <b>Sgombri (<i>Scomber scombrus</i>, <i>Scomber australasicus</i>, <i>Scomber japonicus</i>) :</b>			
<b>0302 64 10</b>	— — — dal 15 febbraio al 15 giugno . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0302 64 90</b>	— — — dal 16 giugno al 14 febbraio . . . . .	20	20	—
<b>0302 65</b>	— — <b>Squali :</b>			
<b>0302 65 10</b>	— — — Spinaroli e gattucci ( <i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus spp.</i> ) . . . . .	15	8 (1)	—
<b>0302 65 90</b>	— — — altri . . . . .	15	8	—
<b>0302 66 00</b>	— — <b>Anguille (<i>Anguilla spp.</i>)</b> . . . . .	10	3	—
<b>0302 69</b>	— — <b>altri :</b>			
	— — — di acqua dolce :			
<b>0302 69 11</b>	— — — — Carpe . . . . .	10	8	—
<b>0302 69 19</b>	— — — — altri . . . . .	10	8	—
	— — — di mare :			
	— — — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ] della sottovoce 0302 33 :			
<b>0302 69 21</b>	— — — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (2) . . . . .	25 (3) (4)	22 (3) (5)	—
<b>0302 69 25</b>	— — — — — altri . . . . .	25 (3)	22 (3) (5)	—
	— — — — Scorfani del Nord o sebasti ( <i>Sebastes spp.</i> ) :			
<b>0302 69 31</b>	— — — — — della specie <i>Sebastes marinus</i> . . . . .	15	8	—
<b>0302 69 33</b>	— — — — — altri . . . . .	15	15	—
<b>0302 69 35</b>	— — — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> . . . . .	15	12	—
<b>0302 69 41</b>	— — — — Merlani ( <i>Merlangus merlangus</i> ) . . . . .	15	15	—
<b>0302 69 45</b>	— — — — Molve ( <i>Molva spp.</i> ) . . . . .	15	15	—
<b>0302 69 51</b>	— — — — Merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) e merluzzi gialli ( <i>Pollachius pollachius</i> ) . . . . .	15	15	—

(1) Dazio del 6 % per gli spinaroli (*Squalus acanthias*) nei limiti di un contingente di 5 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(4) La riscossione di questo dazio è sospesa a tempo indeterminato.

(5) Esenzione per i tonni destinati all'industria conserviera nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0302 69 55	— — — — Acciughe ( <i>Engraulis</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0302 69 61	— — — — Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp. . . . .	15	15	—
0302 69 65	— — — — Naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) . . . . .	15	15 <sup>(1)</sup>	—
0302 69 71	— — — — Rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0302 69 75	— — — — Pesci castagna ( <i>Brama</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0302 69 81	— — — — Rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0302 69 85	— — — — Melù o potassolo ( <i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i> )	15	15	—
0302 69 95	— — — — altri . . . . .	15	15	—
0302 70 00	— Fegati, uova e lattimi . . . . .	14	10	—
0303	<b>Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 :</b>			
0303 10 00	— Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus</i> spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi . . . . .	16	2	—
	— altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0303 21 00	— — Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i> ) . . . . .	16	12	—
0303 22 00	— — Salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ) . . . . .	16	2	—
0303 29 00	— — altri . . . . .	16	9	—
	— Pesci di forma appiattita ( <i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scotalamidi</i> e <i>Citaridi</i> ), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0303 31	— — Ippoglossi ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i> ) :			
0303 31 10	— — — Ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) . . . . .	15	8	—
0303 31 30	— — — Ippoglossi dell'Atlantico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ) . . . . .	15	8	—
0303 31 90	— — — Ippoglossi del Pacifico ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> ) . . . . .	15	15	—
0303 32 00	— — Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> ) . . . . .	15	15	—
0303 33 00	— — Sogliole ( <i>Solea</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0303 39	— — altri :			
0303 39 10	— — — Passere artiche ( <i>Platichthys flesus</i> ) . . . . .	15	15	—
0303 39 90	— — — altri . . . . .	15	15	—
	— Tonni (del genere <i>Thunnus</i> ), tonnetti striati [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ], esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0303 41	— — Tonni bianchi o alalunga ( <i>Thunnus alalunga</i> ) :			
	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 <sup>(2)</sup> :			
0303 41 11	— — — — interi . . . . .	25 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	22 <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup>	—

<sup>(1)</sup> Dazio dell'8 % per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

<sup>(2)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

<sup>(3)</sup> A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

<sup>(4)</sup> La riscossione di questo dazio è sospesa a tempo indeterminato.

<sup>(5)</sup> Esenzione per i tonni destinati all'industria conserviera nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0303 41 13	— — — — senza visceri né branchie . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 41 19	— — — — altri (ad esempio decapitati) . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 41 90	— — — — altri . . . . .	25 (1)	22 (1) (3)	—
0303 42	— — <b>Tonni albacora (Thunnus albacares) :</b>			
	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (4) :			
	— — — — interi :			
0303 42 11	— — — — — di peso inferiore o uguale a 10 kg per pezzo . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 42 19	— — — — — altri . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
	— — — — — senza visceri né branchie :			
0303 42 31	— — — — — di peso inferiore o uguale a 10 kg per pezzo . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 42 39	— — — — — altri . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
	— — — — — altri (ad esempio decapitati) :			
0303 42 51	— — — — — di peso inferiore o uguale a 10 kg per pezzo . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 42 59	— — — — — altri . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 42 90	— — — — — altri . . . . .	25 (1)	22 (1) (3)	—
0303 43	— — <b>Tonnetti striati :</b>			
	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (4) :			
0303 43 11	— — — — interi . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 43 13	— — — — senza visceri né branchie . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 43 19	— — — — altri (ad esempio decapitati) . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 43 90	— — — — altri . . . . .	25 (1)	22 (1) (3)	—
0303 49	— — <b>altri :</b>			
	— — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (4) :			
0303 49 11	— — — — interi . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 49 13	— — — — senza visceri né branchie . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 49 19	— — — — altri (ad esempio decapitati) . . . . .	25 (1) (2)	22 (1) (3)	—
0303 49 90	— — — — altri . . . . .	25 (1)	22 (1) (3)	—
0303 50	— <b>Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :</b>			
0303 50 10	— — dal 15 febbraio al 15 giugno . . . . .	esenzione	esenzione	—
0303 50 90	— — dal 16 giugno al 14 febbraio . . . . .	20 (1)	15 (1) (5)	—

(1) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(2) La riscossione di questo dazio è sospesa a tempo indeterminato.

(3) Esenzione per i tonni destinati all'industria conserviera nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(4) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(5) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 34 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento per le aringhe.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0303 60	— Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ), esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0303 60 10	— — delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i> . . . . .	15	(1)	—
0303 60 90	— — della specie <i>Gadus macrocephalus</i> . . . . .	15	15	—
	— altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi :			
0303 71	— — Sardine ( <i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp.</i> ), alacce ( <i>Sardinella spp.</i> ), spratti ( <i>Sprattus sprattus</i> ) :			
0303 71 10	— — — Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> . . . . .	25	23	—
0303 71 30	— — — Sardine del genere <i>Sardinops</i> ; alacce ( <i>Sardinella spp.</i> ) . . . . .	15	15	—
	— — — Spratti ( <i>Sprattus sprattus</i> ) :			
0303 71 91	— — — — dal 15 febbraio al 15 giugno . . . . .	esenzione	esenzione	—
0303 71 99	— — — — dal 16 giugno al 14 febbraio . . . . .	20	13	—
0303 72 00	— — Eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ) . . . . .	15	15	—
0303 73 00	— — Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ) . . . . .	15	15	—
0303 74	— — Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ) :			
	— — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :			
0303 74 11	— — — — dal 15 febbraio al 15 giugno . . . . .	esenzione	esenzione	—
0303 74 19	— — — — dal 16 giugno al 14 febbraio . . . . .	20	20	—
0303 74 90	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i> . . . . .	15	15	—
0303 75	— — Squali :			
0303 75 10	— — — Spinaroli e gattucci ( <i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus spp.</i> ) . . . . .	15	8 (2)	—
0303 75 90	— — — altri . . . . .	15	8	—
0303 76 00	— — Anguille ( <i>Anguilla spp.</i> ) . . . . .	10	3	—
0303 77 00	— — Spigole ( <i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i> ) . . . . .	15	15	—
0303 78	— — Naselli ( <i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i> ) :			
0303 78 10	— — — Naselli del genere <i>Merluccius</i> . . . . .	15	(1) (3)	—
0303 78 90	— — — Naselli del genere <i>Urophycis</i> . . . . .	15	15	—
0303 79	— — altri :			
	— — — di acqua dolce :			
0303 79 11	— — — — Carpe . . . . .	10	8	—
0303 79 19	— — — — altri . . . . .	10	8	—

(1) Da determinarsi.

(2) Dazio del 6 % per gli spinaroli (*Squalus acanthias*) nei limiti di un contingente di 5 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.(3) Dazio dell'8 % per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — di mare :			
	— — — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , esclusi i tonnetti striati [ <i>Euthynnus (katsuwonus) pelamis</i> ] della sottovoce 0303 43 :			
	— — — — — destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 <sup>(1)</sup> :			
0303 79 21	— — — — — interi . . . . .	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
0303 79 23	— — — — — senza visceri né branchie . . . . .	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
0303 79 29	— — — — — altri (ad esempio decapitati) . . . . .	25 (2) (3)	22 (2) (4)	—
0303 79 31	— — — — — altri . . . . .	25 (2)	22 (2) (4)	—
	— — — — — Scorfani del Nord o sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.) :			
0303 79 35	— — — — — della specie <i>Sebastes marinus</i> . . . . .	15	8	—
0303 79 37	— — — — — altri . . . . .	15	15	—
0303 79 41	— — — — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> . . . . .	15	(5)	—
0303 79 45	— — — — — Merlani ( <i>Merlangus merlangus</i> ) . . . . .	15	15	—
0303 79 51	— — — — — Molve ( <i>Molva</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0303 79 55	— — — — — Merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) e merluzzi gialli ( <i>Pollachius pollachius</i> ) . . . . .	15	15	—
	— — — — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :			
0303 79 61	— — — — — dal 15 febbraio al 15 giugno . . . . .	esenzione	esenzione	—
0303 79 63	— — — — — dal 16 giugno al 14 febbraio . . . . .	20	20	—
0303 79 65	— — — — — Acciughe ( <i>Engraulis</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0303 79 71	— — — — — Orate di mare delle specie <i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp. . . . .	15	15	—
0303 79 73	— — — — — Rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0303 79 75	— — — — — Pesci castagna ( <i>Brama</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0303 79 81	— — — — — Rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0303 79 83	— — — — — Melù o potassolo ( <i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i> ) . . . . .	15	15	—
0303 79 99	— — — — — altri . . . . .	15	15	—
0303 80 00	— Fegati, uova e lattimi . . . . .	14	10	—
0304	<b>Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati :</b>			
0304 10	— freschi o refrigerati :			
	— — Filetti :			
	— — — di pesci di acqua dolce :			
0304 10 11	— — — — di trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i> ) . . . . .	16	12	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(3) La riscossione di questo dazio è sospesa a tempo indeterminato.

(4) Esenzione per i tonni destinati all'industria conserviera nei limiti di un contingente tariffario annuo di 30 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(5) Da determinarsi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0304 10 13	— — — di salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ) . . . . .	16	2	—
0304 10 19	— — — di altri pesci di acqua dolce . . . . .	5	9	—
	— — — altri :			
0304 10 31	— — — di merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> . . . . .	18	18	—
0304 10 39	— — — altri . . . . .	18	18	—
	— — altra carne di pesce (anche tritata) :			
0304 10 91	— — — di pesci di acqua dolce . . . . .	8	8	—
0304 10 99	— — — altri . . . . .	18	15 (1)	—
0304 20	— Filetti congelati :			
	— — di pesci di acqua dolce :			
0304 20 11	— — — di trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguanonita</i> , <i>Salmo gilae</i> ) . . . . .	16	12	—
0304 20 13	— — — di salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus</i> spp.), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ) . . . . .	16	2	—
0304 20 19	— — — di altri pesci di acqua dolce . . . . .	5	9	—
	— — di merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 20 21	— — — della specie <i>Gadus macrocephalus</i> . . . . .	18	15	—
0304 20 29	— — — altri . . . . .	18	(2) (3)	—
0304 20 31	— — di merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ) . . . . .	18	15	—
0304 20 33	— — di eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ) . . . . .	18	15	—
	— — di scorfani del Nord o sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.) :			
0304 20 35	— — — della specie <i>Sebastes marinus</i> . . . . .	18	12	—
0304 20 37	— — — altri . . . . .	18	15	—
0304 20 41	— — di merlani ( <i>Merlangus merlangus</i> ) . . . . .	18	15	—
0304 20 43	— — di molve ( <i>Molva</i> spp.) . . . . .	18	15	—
0304 20 45	— — di tonni (del genere <i>Thunnus</i> ), e pesci del genere <i>Euthynnus</i> . . . . .	18	18	—
	— — di sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ) e pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> :			
0304 20 51	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i> . . . . .	18	15	—
0304 20 53	— — — altri . . . . .	18	15	—
	— — di naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) :			
0304 20 57	— — — di naselli del genere <i>Merluccius</i> . . . . .	18	(3)	—
0304 20 59	— — — di naselli del genere <i>Urophycis</i> . . . . .	18	15	—
	— — di squali :			
0304 20 61	— — — di spinaroli e gattucci ( <i>Squalus acanthias</i> e <i>Scyliorhinus</i> spp.) . . . . .	18	15	—
0304 20 69	— — — di altri squali . . . . .	18	15	—

(1) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 34 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento per le aringhe.

(2) Dazio dell'8 % per i merluzzi della specie *Gadus morhua*, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 10 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

(3) Da determinarsi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0304 20 71	— — di passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> ) . . . . .	18	15	—
0304 20 73	— — di passere artiche ( <i>Platichthys flesus</i> ) . . . . .	18	15	—
0304 20 75	— — di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) . . . . .	18	15	—
0304 20 79	— — di rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.) . . . . .	18	15	—
0304 20 81	— — di pesci castagna ( <i>Brama</i> spp.) . . . . .	18	15	—
0304 20 83	— — di rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.) . . . . .	18	15	—
0304 20 99	— — altri . . . . .	18	15	—
0304 90	— altri :			
0304 90 10	— — di pesci di acqua dolce . . . . .	8	8	—
	— — altri :			
	— — — di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) :			
0304 90 21	— — — — dal 15 febbraio al 15 giugno . . . . .	esenzione	esenzione	—
0304 90 25	— — — — dal 16 giugno al 14 febbraio . . . . .	20 (1)	15 (1) (2)	—
0304 90 31	— — — di scorfani del Nord o sebasti ( <i>Sebastes</i> spp.) . . . . .	15	8	—
	— — — di merluzzi bianchi delle specie ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 90 35	— — — — della specie <i>Gadus macrocephalus</i> . . . . .	15	15	—
0304 90 37	— — — — altri . . . . .	15	(3)	—
0304 90 41	— — — di merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ) . . . . .	15	15	—
0304 90 45	— — — di eglefini ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ) . . . . .	15	15	—
	— — — di naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) :			
0304 90 47	— — — — di naselli del genere <i>Merluccius</i> . . . . .	15	(3) (4)	—
0304 90 49	— — — — di naselli del genere <i>Urophycis</i> . . . . .	15	15	—
0304 90 51	— — — di rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0304 90 55	— — — di pesci castagna ( <i>Brama</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0304 90 57	— — — di rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.) . . . . .	15	15	—
0304 90 59	— — — di melù o potassolo ( <i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i> )	15	15	—
0304 90 99	— — — altri . . . . .	15	15	—
0305	<b>Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana :</b>			
0305 10 00	— Farina di pesce atta all'alimentazione umana . . . . .	15	13	—
0305 20 00	— Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia . . . . .	15	11	—

(1) A condizione che sia rispettato il prezzo di riferimento. In caso contrario è prevista la riscossione di una tassa di compensazione.

(2) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 34 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento per le aringhe.

(3) Da determinarsi.

(4) Dazio dell'8 % per i naselli argentati (*Merluccius bilinearis*) nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0305 30</b>	— <b>Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati :</b>			
	— — di merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e di pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
<b>0305 30 11</b>	— — — di merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i> . . . . .	18	16	—
<b>0305 30 19</b>	— — — altri . . . . .	20	20	—
<b>0305 30 30</b>	— — di salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ), salati o in salamoia . . . . .	18	15	—
<b>0305 30 50</b>	— — di ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ), salati o in salamoia . . . . .	18	15	—
<b>0305 30 90</b>	— — altri . . . . .	18	16	—
	— <b>Pesci affumicati, compresi i filetti :</b>			
<b>0305 41 00</b>	— — <b>Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>) . . . . .</b>	16	13	—
<b>0305 42 00</b>	— — <b>Aringhe (<i>Clupea harengus</i>, <i>Clupea pallasii</i>) . . . . .</b>	16	10	—
<b>0305 49</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>0305 49 10</b>	— — — Ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) . . . . .	16	15	—
<b>0305 49 20</b>	— — — Ippoglossi dell'Atlantico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ) . . . . .	16	16	—
<b>0305 49 30</b>	— — — Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ) . . . . .	16	14	—
<b>0305 49 40</b>	— — — Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Salmo gairdnerii</i> , <i>Salmo clarki</i> , <i>Salmo aguabonita</i> , <i>Salmo gilae</i> ) . . . . .	16	14	—
<b>0305 49 50</b>	— — — Anguille ( <i>Anguilla spp.</i> ) . . . . .	16	14	—
<b>0305 49 90</b>	— — — altri . . . . .	16	14	—
	— <b>Pesci secchi, anche salati ma non affumicati :</b>			
<b>0305 51</b>	— — <b>Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i>, <i>Gadus ogac</i>, <i>Gadus macrocephalus</i>) :</b>			
<b>0305 51 10</b>	— — — secchi, non salati . . . . .	13	13 <sup>(1)</sup>	—
<b>0305 51 90</b>	— — — secchi e salati . . . . .	13	13 <sup>(1)</sup>	—
<b>0305 59</b>	— — <b>altri :</b>			
	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :			
<b>0305 59 11</b>	— — — — secchi, non salati . . . . .	13	13 <sup>(1)</sup>	—
<b>0305 59 19</b>	— — — — secchi e salati . . . . .	13	13 <sup>(1)</sup>	—
<b>0305 59 30</b>	— — — Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) . . . . .	12	12	—
<b>0305 59 50</b>	— — — Acciughe ( <i>Engraulis spp.</i> ) . . . . .	15	10	—
<b>0305 59 60</b>	— — — Ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) e Ippoglossi del Pacifico ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> ) . . . . .	15	12	—
<b>0305 59 70</b>	— — — Ippoglossi dell'Atlantico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ) . . . . .	15	—	—
<b>0305 59 90</b>	— — — altri . . . . .	15	12	—
	— <b>Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia :</b>			
<b>0305 61 00</b>	— — Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) . . . . .	12	12	—
<b>0305 62 00</b>	— — Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) . . . . .	13	13 <sup>(1)</sup>	—
<b>0305 63 00</b>	— — Acciughe ( <i>Engraulis spp.</i> ) . . . . .	15	10	—

<sup>(1)</sup> Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti per le specie *Gadus morhua*, *Gadus ogac* e *Boreogadus saida*.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0305 69</b>	— — altri :			
<b>0305 69 10</b>	— — — Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> . . . . .	13	13 <sup>(1)</sup>	—
<b>0305 69 20</b>	— — — Ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) e ippoglossi del Pacifico ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> ) . . . . .	15	12	—
<b>0305 69 30</b>	— — — Ippoglossi dell'Atlantico ( <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ) . . . . .	15	—	—
<b>0305 69 50</b>	— — — Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus spp.</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ) . . . . .	15	11	—
<b>0305 69 90</b>	— — — altri . . . . .	15	12	—
<b>0306</b>	<b>Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia :</b>			
	— congelati :			
<b>0306 11 00</b>	— — Aragoste ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ) . . . . .	25	(2)	—
<b>0306 12</b>	— — Astici ( <i>Homarus spp.</i> ) :			
<b>0306 12 10</b>	— — — interi . . . . .	25	(3)	—
<b>0306 12 90</b>	— — — altri . . . . .	25	16	—
<b>0306 13</b>	— — Gamberetti :			
<b>0306 13 10</b>	— — — Gamberetti della famiglia Pandalidae . . . . .	18	12	—
<b>0306 13 30</b>	— — — Gamberetti grigi del genere <i>Crangon</i> . . . . .	18	18	—
<b>0306 13 90</b>	— — — altri . . . . .	18	18	—
<b>0306 14</b>	— — Granchi :			
<b>0306 14 10</b>	— — — Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes spp.</i> e <i>Callinectes sapidus</i> . . . . .	18	8	—
<b>0306 14 30</b>	— — — Granchi porri ( <i>Cancer pagurus</i> ) . . . . .	18	15	—
<b>0306 14 90</b>	— — — altri . . . . .	18	15	—
<b>0306 19</b>	— — altri :			
<b>0306 19 10</b>	— — — Gamberi . . . . .	18	15	—
<b>0306 19 30</b>	— — — Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) . . . . .	14	12	—
<b>0306 19 90</b>	— — — altri . . . . .	14	12	—
	— non congelati :			
<b>0306 21 00</b>	— — Aragoste ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ) . . . . .	25	(2)	—
<b>0306 22</b>	— — Astici ( <i>Homarus spp.</i> ) :			
<b>0306 22 10</b>	— — — vivi . . . . .	25	(3)	—
	— — — altri :			
<b>0306 22 91</b>	— — — — interi . . . . .	25	(3)	—
<b>0306 22 99</b>	— — — — altri . . . . .	25	20	—

(1) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti per le specie *Gadus morhua*, *Gadus ogac* e *Boreogadus saida*.

(2) Vedi allegato.

(3) Da determinarsi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0306 23</b>	— — <b>Gamberetti :</b>			
<b>0306 23 10</b>	— — — Gamberetti della famiglia Pandalidae . . . . .	18	12	—
	— — — Gamberetti grigi del genere Crangon :			
<b>0306 23 31</b>	— — — — freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore . . . . .	18	18	—
<b>0306 23 39</b>	— — — — altri . . . . .	18	18	—
<b>0306 23 90</b>	— — — altri . . . . .	18	18	—
<b>0306 24</b>	— — <b>Granchi :</b>			
<b>0306 24 10</b>	— — — Granchi delle specie <i>Paralithodes camchaticus</i> , <i>Chionoecetes</i> spp. e <i>Callinectes sapidus</i> . . . . .	18	8	—
<b>0306 24 30</b>	— — — Granchi porri ( <i>Cancer pagurus</i> ) . . . . .	18	15	—
<b>0306 24 90</b>	— — — altri . . . . .	18	15	—
<b>0306 29</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>0306 29 10</b>	— — — Gamberi . . . . .	18	15	—
<b>0306 29 30</b>	— — — Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) . . . . .	14	12	—
<b>0306 29 90</b>	— — — altri . . . . .	14	12	—
<b>0307</b>	<b>Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia :</b>			
<b>0307 10</b>	— <b>Ostriche :</b>			
<b>0307 10 10</b>	— — Ostriche piatte ( <i>Ostrea</i> spp.) vive, pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0307 10 90</b>	— — altre . . . . .	18	18	—
	— <b>Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>) ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i>, <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i> :</b>			
<b>0307 21 00</b>	— — vivi, freschi o refrigerati . . . . .	8	8	—
<b>0307 29</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>0307 29 10</b>	— — — Ventagli-pettini maggiori ( <i>Pecten maximus</i> ), congelati . . . . .	8	8	—
<b>0307 29 90</b>	— — — altri . . . . .	8	8	—
	— <b>Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.) :</b>			
<b>0307 31</b>	— — <b>vivi, freschi o refrigerati :</b>			
<b>0307 31 10</b>	— — — <i>Mytilus</i> spp. . . . .	10	10	—
<b>0307 31 90</b>	— — — <i>Perna</i> spp. . . . .	8	8	—
<b>0307 39</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>0307 39 10</b>	— — — <i>Mytilus</i> spp. . . . .	10	10	—
<b>0307 39 90</b>	— — — <i>Perna</i> spp. . . . .	8	8	—
	— <b>Seppie (<i>Sepia officinalis</i>, <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola</i> spp.); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) :</b>			
<b>0307 41</b>	— — <b>vivi, freschi o refrigerati :</b>			
<b>0307 41 10</b>	— — — Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) e seppiole ( <i>Sepiola</i> spp.) . . . . .	8	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — Calamari e calamaretti ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 41 91	— — — — <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i> . . . . .	8	6	—
0307 41 99	— — — — altri . . . . .	8	8	—
0307 49	— — — — altri :			
	— — — — congelati :			
	— — — — Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) e seppiole ( <i>Sepiola</i> spp.):			
0307 49 11	— — — — — del genere <i>Sepiola</i> diverse dalle <i>Sepiola rondeleti</i> . . . . .	8	8	—
0307 49 19	— — — — — altre . . . . .	8	8	—
	— — — — Calamari e calamaretti ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
	— — — — — <i>Loligo</i> spp. :			
0307 49 31	— — — — — <i>Loligo vulgaris</i> . . . . .	8	6	—
0307 49 33	— — — — — <i>Loligo pealei</i> . . . . .	8	6	—
0307 49 39	— — — — — altri . . . . .	8	6	—
0307 49 51	— — — — — <i>Ommastrephes sagittatus</i> . . . . .	8	6	—
0307 49 59	— — — — — altri . . . . .	8	8	—
	— — — — — altri :			
0307 49 71	— — — — — Seppie ( <i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i> ) e seppiole ( <i>Sepiola</i> spp.) . . . . .	8	8	—
	— — — — — Calamari e calamaretti ( <i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.):			
0307 49 91	— — — — — <i>Loligo</i> spp., <i>Ommastrephes sagittatus</i> . . . . .	8	6	—
0307 49 99	— — — — — altri . . . . .	8	8	—
	— Polpi o piovre ( <i>Octopus</i> spp.) :			
0307 51 00	— — — — — vivi, freschi o refrigerati . . . . .	8	8	—
0307 59	— — — — — altri :			
0307 59 10	— — — — — congelati . . . . .	8	8	—
0307 59 90	— — — — — altri . . . . .	8	8	—
0307 60 00	— Lumache, diverse da quelle di mare . . . . .	6	esenzione	—
	— — — — — altri :			
0307 91 00	— — — — — vivi, freschi o refrigerati . . . . .	11	11	—
0307 99	— — — — — altri :			
	— — — — — congelati :			
0307 99 11	— — — — — Totani <i>Illex</i> spp. . . . .	8	8	—
0307 99 13	— — — — — Veneri incrociolate o vongole ed altre specie della famiglia <i>Veneridae</i> . . . . .	8	8	—
0307 99 19	— — — — — altri invertebrati acquatici . . . . .	14	11	—
0307 99 90	— — — — — altri . . . . .	16	11	—

## CAPITOLO 4

**LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI;  
MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE**

**Note**

1. Si considera come « latte » il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.
2. I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti :
  - a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, del 5 % o più;
  - b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno il 70 % ma non superiore all'85 %;
  - c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

**Note complementari**

1. Per il calcolo del tenore di materie grasse dei prodotti compresi nelle sottovoci 0402 10 91, 0402 10 99, da 0402 29 15 a 0402 29 99, da 0402 99 19 a 0402 99 99, da 0403 10 31 a 0403 10 39, da 0403 90 31 a 0403 90 39, da 0403 90 61 a 0403 90 69 e da 0404 90 51 a 0404 90 99, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
2. Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo e composti da prodotti delle voci e sottovoci 0401 30, 0402, da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 0404, 0405, 0406, 1702 10 o 2106 90 51 è quello applicabile al componente che ha il prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Se non si può procedere alla fissazione del prelievo in tale maniera, il prelievo applicabile a questi miscugli è quello che risulta dalla classificazione tariffaria dei medesimi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0401</b>	<b>Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :</b>			
<b>0401 10</b>	<b>— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 % :</b>			
<b>0401 10 10</b>	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri .	16 (AGR)	—	—
<b>0401 10 90</b>	— — altri . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>0401 20</b>	<b>— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 % :</b>			
	— — inferiore o uguale al 3 % :			
<b>0401 20 11</b>	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>0401 20 19</b>	— — — altri . . . . .	16 (AGR)	—	—
	— — superiore al 3 % :			
<b>0401 20 91</b>	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>0401 20 99</b>	— — — altri . . . . .	16 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0401 30</b>	<b>— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % :</b>			
	— — inferiore o uguale al 21 % :			
<b>0401 30 11</b>	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>0401 30 19</b>	— — — altri . . . . .	16 (AGR)	—	—
	— — superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
<b>0401 30 31</b>	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>0401 30 39</b>	— — — altri . . . . .	16 (AGR)	—	—
	— — superiore al 45 % :			
<b>0401 30 91</b>	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>0401 30 99</b>	— — — altri . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>0402</b>	<b>Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :</b>			
<b>0402 10</b>	<b>— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % :</b>			
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
<b>0402 10 11</b>	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0402 10 19</b>	— — — altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — altri :			
<b>0402 10 91</b>	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	23 (AGR)	—	—
<b>0402 10 99</b>	— — — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
	<b>— in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % :</b>			
<b>0402 21</b>	<b>— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :</b>			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % :			
<b>0402 21 11</b>	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — altri :			
<b>0402 21 17</b>	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0402 21 19</b>	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % :			
<b>0402 21 91</b>	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	18 (AGR)	—	—
<b>0402 21 99</b>	— — — — altri . . . . .	18 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0402 29	-- altri :			
	-- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % :			
0402 29 11	-- -- -- Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % . . . . .	23 (AGR) (1)	—	—
	-- -- -- altri :			
0402 29 15	-- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	23 (AGR)	—	—
0402 29 19	-- -- -- -- altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
	-- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % :			
0402 29 91	-- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	23 (AGR)	—	—
0402 29 99	-- -- -- -- altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
	-- altri :			
0402 91	-- -- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
	-- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 % :			
0402 91 11	-- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	18 (AGR)	—	—
0402 91 19	-- -- -- -- altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
	-- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 % :			
0402 91 31	-- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	18 (AGR)	—	—
0402 91 39	-- -- -- -- altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
	-- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0402 91 51	-- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	18 (AGR)	—	—
0402 91 59	-- -- -- -- altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
	-- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :			
0402 91 91	-- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	18 (AGR)	—	—
0402 91 99	-- -- -- -- altri . . . . .	18 (AGR)	—	—
0402 99	-- -- altri :			
	-- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 % :			
0402 99 11	-- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	23 (AGR)	—	—
0402 99 19	-- -- -- -- altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
	-- -- -- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0402 99 31	-- -- -- -- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	23 (AGR)	—	—
0402 99 39	-- -- -- -- altri . . . . .	23 (AGR)	—	—

(1) Il latte importato da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per il quale è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia, è assoggettato a un prelievo ridotto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :			
0402 99 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg . . . . .	23 (AGR)	—	—
0402 99 99	— — — — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
0403	<b>Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao :</b>			
0403 10	— Iogurt :			
	— — non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao :			
	— — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 10 11	— — — — inferiore o uguale al 3 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
0403 10 13	— — — — superiore al 3 % ed inferiore o uguale al 6 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
0403 10 19	— — — — superiore al 6 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 10 31	— — — — inferiore o uguale al 3 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0403 10 33	— — — — superiore al 3 % ed inferiore o uguale al 6 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0403 10 39	— — — — superiore al 6 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
	— — aromatizzati con aggiunta di frutta o di cacao :			
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :			
0403 10 51	— — — — inferiore o uguale all'1,5 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 10 53	— — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 10 59	— — — — superiore al 27 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 10 91	— — — — inferiore o uguale al 3 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 10 93	— — — — superiore al 3 % ed inferiore o uguale al 6 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 10 99	— — — — superiore al 6 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 90	— altri :			
	— — non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao :			
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide :			
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 90 11	— — — — — inferiore o uguale all'1,5 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
0403 90 13	— — — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
0403 90 19	— — — — — superiore al 27 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 90 31	— — — — — inferiore o uguale all'1,5 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0403 90 33	— — — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0403 90 39	— — — — — superiore al 27 % . . . . .	23 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
	— — — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 90 51	— — — — inferiore o uguale al 3 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
0403 90 53	— — — — superiore al 3 % ed inferiore o uguale al 6 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
0403 90 59	— — — — superiore al 6 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0403 90 61	— — — — inferiore o uguale al 3 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0403 90 63	— — — — superiore al 3 % ed inferiore o uguale al 6 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0403 90 69	— — — — superiore al 6 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
	— — aromatizzati, o addizionati di frutta o di cacao :			
	— — — in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :			
0403 90 71	— — — — inferiore o uguale all'1,5 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 90 73	— — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 90 79	— — — — superiore al 27 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
	— — — altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :			
0403 90 91	— — — — inferiore o uguale al 3 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 90 93	— — — — superiore al 3 % ed inferiore o uguale al 6 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0403 90 99	— — — — superiore al 6 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
0404	<b>Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove :</b>			
0404 10	— Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
	— — in polvere, in granuli o in altre forme solide :			
0404 10 11	— — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti . . . . .	18 (AGR)	—	—
0404 10 19	— — — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
	— — altri :			
0404 10 91	— — — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti . . . . .	18 (AGR)	—	—
0404 10 99	— — — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
0404 90	— altri :			
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38) :			
	— — — inferiore o uguale al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0404 90 11	— — — — inferiore o uguale all'1,5 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
0404 90 13	— — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
0404 90 19	— — — — superiore al 27 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — — superiore al 42 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
0404 90 31	— — — — inferiore o uguale all'1,5 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
0404 90 33	— — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . . . . .	18 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0404 90 39	— — — — superiore al 27 % . . . . .	18 (AGR)	—	—
	— — altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38):			
	— — — inferiore o uguale al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 90 51	— — — — inferiore o uguale all'1,5 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0404 90 53	— — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0404 90 59	— — — — superiore al 27 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
	— — — superiore al 42 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
0404 90 91	— — — — inferiore o uguale all'1,5 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0404 90 93	— — — — superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0404 90 99	— — — — superiore al 27 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0405 00	<b>Burro ed altre materie grasse del latte:</b>			
0405 00 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % . . . . .	24 (AGR)	—	—
0405 00 90	— altri . . . . .	24 (AGR)	—	—
0406	<b>Formaggi e latticini:</b>			
0406 10	— <b>Formaggi freschi (compreso il formaggio di siero di latte), non fermentati e latticini:</b>			
0406 10 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 10 90	— — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 20	— <b>Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:</b>			
0406 20 10	— — Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger »), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate . . . . .	23 (AGR) <sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup>	—
0406 20 90	— — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 30	— <b>Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:</b>			
0406 30 10	— — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca . . . . .	23 (AGR) <sup>(2)</sup>	—	—
	— — altri:			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:			
0406 30 31	— — — — inferiore o uguale al 48 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 30 39	— — — — superiore al 48 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 30 90	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 % . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 40 00	— <b>Formaggi a pasta erborinata</b> . . . . .	23 (AGR) <sup>(2)</sup>	—	—

<sup>(1)</sup> Per i formaggi importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per i quali è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia, il prelievo previsto nella colonna delle aliquote di dazi autonomi è limitato al 6 % del valore in dogana e l'aliquota dei dazi convenzionali è fissata al 12 %.

<sup>(2)</sup> I formaggi importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per i quali è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia, sono assoggettati a un prelievo ridotto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0406 90</b>	— <b>altri formaggi :</b>			
<b>0406 90 11</b>	— — destinati alla trasformazione . . . . .	23 (AGR)	(1)	—
	— — altri :			
<b>0406 90 13</b>	— — — Emmental . . . . .	23 (AGR) (2)	(3)	—
<b>0406 90 15</b>	— — — Gruyère, Sbrinz . . . . .	23 (AGR) (2)	(3)	—
<b>0406 90 17</b>	— — — Bergkäse, Appenzell, Vacherin fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine . . . . .	23 (AGR) (2)	(3)	—
<b>0406 90 19</b>	— — — Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger ») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate . . . . .	23 (AGR) (4)	(4)	—
<b>0406 90 21</b>	— — — Cheddar . . . . .	23 (AGR) (2)	(5)	—
<b>0406 90 23</b>	— — — Edam (Geheimratskäse) . . . . .	23 (AGR) (2)	—	—
<b>0406 90 25</b>	— — — Tilsit . . . . .	23 (AGR) (2)	—	—
<b>0406 90 27</b>	— — — Butterkäse . . . . .	23 (AGR) (2)	—	—
<b>0406 90 29</b>	— — — Kashkaval . . . . .	23 (AGR) (2)	—	—
	— — — Feta :			
<b>0406 90 31</b>	— — — — di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra . . . . .	23 (AGR) (2)	—	—
<b>0406 90 33</b>	— — — — altri . . . . .	23 (AGR) (2)	—	—
<b>0406 90 35</b>	— — — Kefalotyri . . . . .	23 (AGR) (2)	—	—
<b>0406 90 37</b>	— — — Finlandia . . . . .	23 (AGR) (2)	—	—
<b>0406 90 39</b>	— — — Jarlsberg . . . . .	23 (AGR) (2)	—	—
	— — — altri :			
<b>0406 90 50</b>	— — — — Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra . . . . .	23 (AGR) (2)	—	—
	— — — — altri :			
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :			
	— — — — — inferiore o uguale al 47 % :			
<b>0406 90 61</b>	— — — — — Grana padano, Parmigiano reggiano . . . . .	23 (AGR)	—	—

- (1) Entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti, è applicabile un'aliquota di 15 ECU per 100 kg di peso netto ai formaggi destinati alla trasformazione e importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per i quali è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente ed i controlli sull'utilizzazione di questa destinazione particolare sono subordinati alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.
- (2) I formaggi importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per i quali è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia, sono assoggettati a un prelievo ridotto.
- (3) Per i formaggi importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per i quali è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle autorità comunitarie competenti, vedi l'allegato.
- (4) Per i formaggi importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per i quali è presentato un certificato IMA 1, rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia, il prelievo previsto nella colonna delle aliquote di dazi autonomi è limitato al 6 % del valore in dogana e l'aliquota dei dazi convenzionali è fissata al 12 %.
- (5) Entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti, è applicabile un'aliquota di 15 ECU per 100 kg di peso netto al Cheddar in forme intere standard avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi, importato da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso fra tale paese e la Comunità e per il quale è presentato un certificato IMA 1 rilasciato alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Sono considerate come forme intere standard:
- le forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg inclusi;
  - le forme e i blocchi di forma cubica o parallelepipedica, di peso netto, pari o superiore a 10 kg.
- Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni che debbono essere stabilite dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0406 90 63	----- Fiore sardo, Pecorino . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 90 69	----- altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
	----- superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 % :			
0406 90 71	----- Formaggi freschi, fermentati . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 90 73	----- Provolone . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 90 77	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 90 79	----- Esrom, Italiceo, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 90 83	----- Ricotta salata . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasserì . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 90 89	----- altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
	----- superiore al 72 % :			
0406 90 91	----- Formaggi freschi, fermentati . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 90 93	----- altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
	----- altri :			
0406 90 97	----- Formaggi freschi, fermentati . . . . .	23 (AGR)	—	—
0406 90 99	----- altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
0407 00	<b>Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :</b>			
	— di volatili da cortile :			
	— da cova <sup>(1)</sup> :			
0407 00 11	— di tacchine o di oche . . . . .	12 (AGR)	—	1 000 p/st
0407 00 19	— altri . . . . .	12 (AGR)	—	1 000 p/st
0407 00 30	— altri . . . . .	12 (AGR)	—	1 000 p/st
0407 00 90	— altri . . . . .	12	—	1 000 p/st
0408	<b>Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :</b>			
	— Tuorli :			
	— essiccati :			
0408 11	— atti ad uso alimentare . . . . .	22 (AGR)	—	—
0408 11 10	— altri <sup>(2)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
0408 11 90	— altri :			
0408 19	— atti ad uso alimentare :			
0408 19 11	— liquidi . . . . .	22 (AGR)	—	—
0408 19 19	— congelati . . . . .	22 (AGR)	—	—

(1) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0408 19 90</b>	— — — altri <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— altri :			
<b>0408 91</b>	— — essiccati :			
<b>0408 91 10</b>	— — — atti ad uso alimentare . . . . .	22 (AGR)	—	—
<b>0408 91 90</b>	— — — altri <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0408 99</b>	— — altri :			
<b>0408 99 10</b>	— — — atti ad uso alimentare . . . . .	22 (AGR)	—	—
<b>0408 99 90</b>	— — — altri <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0409 00 00</b>	<b>Miele naturale</b> . . . . .	30	27	—
<b>0410 00 00</b>	<b>Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove</b> . . . . .	12	—	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

## CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI  
NÉ COMPRESI ALTROVE

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti commestibili, diversi dal sangue animale (liquido o dissecato) e dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi;
- b) i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);
- c) le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);
- d) le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

2. I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).

3. Nella nomenclatura si considera come « avorio » la materia fornita dalle zanne di elefante, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

4. Nella nomenclatura si considerano come « crini » i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovini.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli . . . . .	esenzione	esenzione	—
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli :			
0502 10	— Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole :			
0502 10 10	— — Setole gregge, anche lavate, sgrassate o disinfettate; cascami di setole .	esenzione	esenzione	—
0502 10 90	— — altre setole . . . . .	esenzione	esenzione	—
0502 90 00	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto . . . . .	esenzione	esenzione	—
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci . . . . .	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0505</b>	<b>Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti :</b>			
<b>0505 10</b>	<b>— Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine :</b>			
<b>0505 10 10</b>	— — gregge . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0505 10 90</b>	— — altre . . . . .	4	3,5	—
<b>0505 90 00</b>	— altri . . . . .	3	2	—
<b>0506</b>	<b>Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie :</b>			
<b>0506 10 00</b>	— Osseina e ossa acidulate . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0506 90 00</b>	— altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0507</b>	<b>Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie :</b>			
<b>0507 10 00</b>	— Avorio; polveri e cascami d'avorio . . . . .	esenzione	—	—
<b>0507 90 00</b>	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0508 00 00</b>	<b>Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>0509 00</b>	<b>Spugne naturali di origine animale :</b>			
<b>0509 00 10</b>	— gregge . . . . .	esenzione	—	—
<b>0509 00 90</b>	— altre . . . . .	8	—	—
<b>0510 00 00</b>	<b>Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>0511</b>	<b>Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana :</b>			
<b>0511 10 00</b>	— Sperma di tori . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— altri :			
<b>0511 91</b>	— — <b>Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3 :</b>			
<b>0511 91 10</b>	— — — Cascami di pesci . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0511 91 90</b>	— — — altri . . . . .	esenzione	( <sup>1</sup> )	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0511 99</b>	-- altri :			
<b>0511 99 10</b>	-- -- Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0511 99 90</b>	-- -- altri . . . . .	esenzione	esenzione	—

## SEZIONE II

## PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

## Nota

1. In questa sezione, l'espressione « agglomerati in forma di pellets » indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi il 3 % in peso.

## CAPITOLO 6

## PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

## Note

1. Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo, le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.
2. I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i « collages » e simili quadretti (« tableautins ») della voce 9701.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0601</b>	<b>Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 :</b>			
<b>0601 10</b>	<b>– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo :</b>			
<b>0601 10 10</b>	– – Giacinti . . . . .	10	8	p/st
<b>0601 10 20</b>	– – Narcisi . . . . .	10	8	p/st
<b>0601 10 30</b>	– – Tulipani . . . . .	10	8	p/st
<b>0601 10 40</b>	– – Gladioli . . . . .	10	8	p/st
<b>0601 10 90</b>	– – altri . . . . .	10	8	—
<b>0601 20</b>	<b>– Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria :</b>			
<b>0601 20 10</b>	– – Piantimi, piante e radici di cicoria . . . . .	2	2	—
<b>0601 20 30</b>	– – Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani . . . . .	18	15	—
<b>0601 20 90</b>	– – altri . . . . .	15	10	—
<b>0602</b>	<b>Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) :</b>			
<b>0602 10</b>	<b>– Talee senza radici e marze :</b>			
<b>0602 10 10</b>	– – di viti . . . . .	esenzione	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0602 10 90	— — altre . . . . .	12	8	—
0602 20	— <b>Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati :</b>			
0602 20 10	— — Talee innestate e barbatelle, di viti . . . . .	3	—	—
	— — altri :			
0602 20 91	— — — non innestati . . . . .	15	13	—
0602 20 99	— — — innestati . . . . .	15	13	—
0602 30	— <b>Rododendri e azalee, anche innestati :</b>			
0602 30 10	— — Rododendri simsi (Azalea indica) . . . . .	15	13	—
0602 30 90	— — altri . . . . .	15	13	—
0602 40	— <b>Rosai, anche innestati :</b>			
	— — non innestati :			
0602 40 11	— — — con colletto di diametro inferiore o uguale a 10 mm . . . . .	15	13	p/st
0602 40 19	— — — altri . . . . .	15	13	p/st
0602 40 90	— — innestati . . . . .	15	13	p/st
	— altri :			
0602 91 00	— — <b>Bianco di funghi (micelio) . . . . .</b>	15	13	—
0602 99	— — altri :			
0602 99 10	— — — Barbatelle di ananassi . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
0602 99 30	— — — — Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole . . . . .	15	13	—
	— — — — altri :			
	— — — — — Piante da pien'aria :			
	— — — — — — Alberi, arbusti e arboscelli :			
0602 99 41	— — — — — — da bosco . . . . .	15	13	—
	— — — — — — altri :			
0602 99 45	— — — — — — Talee radicate e giovani piante . . . . .	15	13	—
0602 99 49	— — — — — — altri . . . . .	15	13	—
	— — — — — — altre piante da pien'aria :			
0602 99 51	— — — — — — Piante vivaci . . . . .	15	13	—
0602 99 59	— — — — — — altre . . . . .	15	13	—
	— — — — — — Piante d'appartamento :			
0602 99 70	— — — — — — Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee . . . . .	15	13	—
	— — — — — — altre :			
0602 99 91	— — — — — — Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee . . . . .	15	13	—
0602 99 99	— — — — — — altre . . . . .	15	13	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0603</b>	<b>Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :</b>			
<b>0603 10</b>	— freschi :			
	— — dal 1° giugno al 31 ottobre :			
<b>0603 10 11</b>	— — — Rose . . . . .	24	24	p/st
<b>0603 10 13</b>	— — — Garofani . . . . .	24	24	p/st
<b>0603 10 15</b>	— — — Orchidee . . . . .	24	24	p/st
<b>0603 10 21</b>	— — — Gladioli . . . . .	24	24	p/st
<b>0603 10 25</b>	— — — Crisantemi . . . . .	24	24	p/st
<b>0603 10 29</b>	— — — altri . . . . .	24	24	—
	— — dal 1° novembre al 31 maggio :			
<b>0603 10 51</b>	— — — Rose . . . . .	20	17	p/st
<b>0603 10 53</b>	— — — Garofani . . . . .	20	17	p/st
<b>0603 10 55</b>	— — — Orchidee . . . . .	20	17	p/st
<b>0603 10 61</b>	— — — Gladioli . . . . .	20	17	p/st
<b>0603 10 65</b>	— — — Crisantemi . . . . .	20	17	p/st
<b>0603 10 69</b>	— — — altri . . . . .	20	17	—
<b>0603 90 00</b>	— altri . . . . .	20	—	—
<b>0604</b>	<b>Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati :</b>			
<b>0604 10</b>	— Muschi e licheni :			
<b>0604 10 10</b>	— — Licheni delle renne . . . . .	10	esenzione	—
<b>0604 10 90</b>	— — altri . . . . .	13	10	—
	— altri :			
<b>0604 91</b>	— — freschi :			
<b>0604 91 10</b>	— — — Alberi di Natale e rami di conifere . . . . .	12	10	—
<b>0604 91 90</b>	— — — altri . . . . .	12	10	—
<b>0604 99</b>	— — altri :			
<b>0604 99 10</b>	— — — semplicemente essiccati . . . . .	10	4	—
<b>0604 99 90</b>	— — — altri . . . . .	17	—	—

## CAPITOLO 7

## ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

## Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.
2. Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione « ortaggi o legumi » comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*), pimenti del genere « *Capsicum* » o del genere « *Pimenta* », finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (*Majorana hortensis* o *Origanum majorana*).
3. La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi :
  - a) i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);
  - b) il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;
  - c) le farine, i semolini e i fiocchi di patate (voce 1105);
  - d) le farine e i semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).
4. Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere « *Capsicum* » o del genere « *Pimenta* » essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

## Nota complementare

1. Sono considerati « funghi coltivati », ai sensi della sottovoce 0709 51 10, esclusivamente i seguenti funghi coltivati della specie *Psalliota* (*Agaricus*): *Psalliota hortensis*, *Psalliota alba* o *bispora* e *Psalliota subdulis*. Le altre specie, anche se coltivate artificialmente (per esempio: *Rhodopaxillus nudus* e *Polypurus tuberaster*) sono da classificare nella sottovoce 0709 51 90.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0701</b>	<b>Patate, fresche o refrigerate :</b>			
<b>0701 10 00</b>	— da semina <sup>(1)</sup> . . . . .	10	7	—
<b>0701 90</b>	— altre :			
<b>0701 90 10</b>	— — destinate alla fabbricazione della fecola <sup>(1)</sup> . . . . .	9	—	—
	— — altre :			
	— — — di primizia :			
<b>0701 90 51</b>	— — — dal 1° gennaio al 15 maggio . . . . .	15	—	—
<b>0701 90 59</b>	— — — dal 16 maggio al 30 giugno . . . . .	21	—	—
<b>0701 90 90</b>	— — — altre . . . . .	18	—	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0702 00</b>	<b>Pomodori, freschi o refrigerati :</b>			
<b>0702 00 10</b>	— dal 1° novembre al 14 maggio . . . . .	11 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net <sup>(1)</sup>	—	—
<b>0702 00 90</b>	— dal 15 maggio al 31 ottobre . . . . .	18 MIN 3,5 Ecu/ 100 kg/net <sup>(1)</sup>	—	—
<b>0703</b>	<b>Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati :</b>			
<b>0703 10</b>	— Cipolle e scalogni :			
	— — Cipolle :			
<b>0703 10 11</b>	— — — da semina . . . . .	12	12	—
<b>0703 10 19</b>	— — — altre . . . . .	12	12	—
<b>0703 10 90</b>	— — Scalogni . . . . .	12	12	—
<b>0703 20 00</b>	— Aglio . . . . .	12	12	—
<b>0703 90 00</b>	— Porri ed altri ortaggi agliacei . . . . .	13	—	—
<b>0704</b>	<b>Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati :</b>			
<b>0704 10</b>	— Cavolfiori e cavoli broccoli :			
<b>0704 10 10</b>	— — dal 15 aprile al 30 novembre . . . . .	17 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	—	—
<b>0704 10 90</b>	— — dal 1° dicembre al 14 aprile . . . . .	12 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net	—	—
<b>0704 20 00</b>	— Cavoletti di Bruxelles . . . . .	15	—	—
<b>0704 90</b>	— altri :			
<b>0704 90 10</b>	— — Cavoli bianchi e cavoli rossi . . . . .	15 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/net	—	—
<b>0704 90 90</b>	— — altri . . . . .	15	—	—
<b>0705</b>	<b>Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate :</b>			
	— Lattughe :			
<b>0705 11</b>	— — a cappuccio :			
<b>0705 11 10</b>	— — — dal 1° aprile al 30 novembre . . . . .	15 MIN 2,5 Ecu/ 100 kg/br	—	—
<b>0705 11 90</b>	— — — dal 1° dicembre al 31 marzo . . . . .	13 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	—	—
<b>0705 19 00</b>	— — altre . . . . .	13	—	—
	— Cicorie :			
<b>0705 21 00</b>	— — Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) . . . . .	13	—	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0705 29 00	— — altre .....	13	—	—
<b>0706</b>	<b>Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, fresche o refrigerate :</b>			
0706 10 00	— Carote e navoni .....	17	—	—
0706 90	— altri :			
	— — Sedani-rapa :			
0706 90 11	— — — dal 1° maggio al 30 settembre .....	13	—	—
0706 90 19	— — — dal 1° ottobre al 30 aprile .....	17	—	—
0706 90 30	— — Barbaforte o Cren ( <i>Cochlearia armoracia</i> ) .....	17	15	—
0706 90 90	— — altri .....	17	—	—
<b>0707 00</b>	<b>Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati :</b>			
	— Cetrioli :			
0707 00 11	— — dal 1° novembre al 15 maggio .....	16 (1)	—	—
0707 00 19	— — dal 16 maggio al 31 ottobre .....	20 (1)	20	—
0707 00 90	— Cetriolini .....	16	—	—
<b>0708</b>	<b>Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati :</b>			
0708 10	— Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) :			
0708 10 10	— — dal 1° settembre al 31 maggio .....	12	10	—
0708 10 90	— — dal 1° giugno al 31 agosto .....	17	—	—
0708 20	— Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ) :			
0708 20 10	— — dal 1° ottobre al 30 giugno .....	13	—	—
		MIN 2 Ecu/ 100 kg/net		
0708 20 90	— — dal 1° luglio al 30 settembre .....	17	—	—
		MIN 2 Ecu/ 100 kg/net		
0708 90 00	— altri legumi .....	17	14	—
<b>0709</b>	<b>Altri ortaggi, freschi o refrigerati :</b>			
0709 10 00	— Carciofi .....	13	—	—
0709 20 00	— Asparagi .....	16	16	—
0709 30 00	— Melanzane .....	16 (1)	—	—
0709 40 00	— Sedani, esclusi i sedani-rapa .....	16	—	—
	— Funghi e tartufi :			
0709 51	— — Funghi :			
0709 51 10	— — — Funghi coltivati .....	16	—	—
0709 51 30	— — — Funghi galletti o gallinacci .....	10	4	—
0709 51 50	— — — Funghi porcini .....	10	7	—
0709 51 90	— — — altri .....	10	8	—
0709 52 00	— — Tartufi .....	10	8	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0709 60</b>	<b>— Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta » :</b>			
<b>0709 60 10</b>	— — Peperoni . . . . .	11	9	—
	— — altri :			
<b>0709 60 91</b>	— — — del genere « Capsicum » destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di « Capsicum » (1) . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0709 60 95</b>	— — — destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1) . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0709 60 99</b>	— — — altri . . . . .	20	10	—
<b>0709 70 00</b>	<b>— Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) . . . . .</b>	13	—	—
<b>0709 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>0709 90 10</b>	— — Insalate, diverse dalle lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e dalle cicorie ( <i>Cichorium spp.</i> ) . . . . .	13	—	—
<b>0709 90 20</b>	— — Bietole da costa e cardi . . . . .	13	—	—
	— — Olive :			
<b>0709 90 31</b>	— — — destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (1) . . . . .	7	—	—
<b>0709 90 39</b>	— — — altre . . . . .	7 (AGR)	—	—
<b>0709 90 40</b>	— — Capperi . . . . .	7	—	—
<b>0709 90 50</b>	— — Finocchi . . . . .	12	10	—
<b>0709 90 60</b>	— — Granturco dolce . . . . .	9 (AGR)	—	—
<b>0709 90 70</b>	— — Zucchine . . . . .	16 (2)	—	—
<b>0709 90 90</b>	— — altri . . . . .	16	—	—
<b>0710</b>	<b>Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati :</b>			
<b>0710 10 00</b>	— Patate . . . . .	19	18	—
	— Legumi da granella, anche sgranati :			
<b>0710 21 00</b>	— — Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ) . . . . .	19	18	—
<b>0710 22 00</b>	— — Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ) . . . . .	19	18	—
<b>0710 29 00</b>	— — altri . . . . .	19	18	—
<b>0710 30 00</b>	— Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) . . . . .	19	18	—
<b>0710 40 00</b>	— Granturco dolce . . . . .	20,8 + MOB	8 + MOB	—
<b>0710 80</b>	<b>— altri ortaggi o legumi :</b>			
<b>0710 80 10</b>	— — Olive . . . . .	19	19	—
	— — Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta » :			
<b>0710 80 51</b>	— — — Peperoni . . . . .	19	18	—
<b>0710 80 59</b>	— — — altri . . . . .	20	10	—
<b>0710 80 60</b>	— — Funghi . . . . .	19	18	—
<b>0710 80 70</b>	— — Pomodori . . . . .	19	18	—
<b>0710 80 80</b>	— — Carciofi . . . . .	19	18	—
<b>0710 80 90</b>	— — altri . . . . .	19	18	—
<b>0710 90 00</b>	— Miscele di ortaggi o di legumi . . . . .	19	18	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0711</b>	<b>Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati :</b>			
0711 10 00	— Cipolle . . . . .	9	9	—
0711 20	— Olive :			
0711 20 10	— — destinate ad usi diversi dalla produzione di olio <sup>(1)</sup> . . . . .	8	—	—
0711 20 90	— — altre . . . . .	8 (AGR)	—	—
0711 30 00	— Capperi . . . . .	8	6	—
0711 40 00	— Cetrioli e cetriolini . . . . .	15	15	—
0711 90	— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi :			
	— — Ortaggi o legumi :			
0711 90 10	— — — Pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », esclusi i peperoni . . . . .	20	10	—
0711 90 30	— — — Granturco dolce . . . . .	20,8 + MOB	8 + MOB	—
0711 90 50	— — — Funghi . . . . .	12	—	—
0711 90 70	— — — altri . . . . .	12	—	—
0711 90 90	— — Miscele di ortaggi o legumi . . . . .	15	—	—
<b>0712</b>	<b>Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :</b>			
0712 10 00	— Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate . . . . .	16	16	—
0712 20 00	— Cipolle . . . . .	20 <sup>(2)</sup>	16	—
0712 30 00	— Funghi e tartufi . . . . .	16	16	—
0712 90	— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi :			
	— — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) :			
0712 90 11	— — — ibrido, destinato alla semina <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione <sup>(3)</sup>	4	—
0712 90 19	— — — altro . . . . .	9 (AGR)	—	—
0712 90 30	— — Pomodori . . . . .	16	16	—
0712 90 50	— — Carote . . . . .	16	16	—
0712 90 90	— — altri . . . . .	16	16	—
<b>0713</b>	<b>Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati :</b>			
0713 10	— Piselli (Pisum sativum) :			
	— — destinati alla semina :			
0713 10 11	— — — Piselli da foraggio (Pisum arvense L.) . . . . .	10	3	—
0713 10 19	— — — altri . . . . .	10	3	—
0713 10 90	— — altri . . . . .	10	3	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

<sup>(2)</sup> Il dazio è ridotto al 10 % nei limiti di un contingente tariffario annuo di 12 000 t da concedere dalle autorità comunitarie competenti. Questa misura è applicabile fino al 31 dicembre 1990.

<sup>(3)</sup> Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0713 20</b>	— <b>Ceci :</b>			
<b>0713 20 10</b>	— — destinati alla semina . . . . .	10	3	—
<b>0713 20 90</b>	— — altri . . . . .	10	3	—
	— <b>Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) :</b>			
<b>0713 31</b>	— — <b>Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek :</b>			
<b>0713 31 10</b>	— — — destinati alla semina . . . . .	10	3	—
<b>0713 31 90</b>	— — — altri . . . . .	10	3	—
<b>0713 32</b>	— — <b>Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) :</b>			
<b>0713 32 10</b>	— — — destinati alla semina . . . . .	10	3	—
<b>0713 32 90</b>	— — — altri . . . . .	10	3	—
<b>0713 33</b>	— — <b>Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris) :</b>			
<b>0713 33 10</b>	— — — destinati alla semina . . . . .	10	3	—
<b>0713 33 90</b>	— — — altri . . . . .	10	3	—
<b>0713 39</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>0713 39 10</b>	— — — destinati alla semina . . . . .	10	3	—
<b>0713 39 90</b>	— — — altri . . . . .	10	3	—
<b>0713 40</b>	— <b>Lenticchie :</b>			
<b>0713 40 10</b>	— — destinate alla semina . . . . .	7	2	—
<b>0713 40 90</b>	— — altre . . . . .	7	2	—
<b>0713 50</b>	— <b>Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) :</b>			
<b>0713 50 10</b>	— — destinate alla semina . . . . .	7	5	—
<b>0713 50 90</b>	— — altre . . . . .	7	5	—
<b>0713 90</b>	— <b>altre :</b>			
<b>0713 90 10</b>	— — destinate alla semina . . . . .	7	5	—
<b>0713 90 90</b>	— — altre . . . . .	7	5	—
<b>0714</b>	<b>Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago :</b>			
<b>0714 10</b>	— <b>Radici di manioca :</b>			
<b>0714 10 10</b>	— — Pellets ottenuti a partire da farine e semolini . . . . .	28 (AGR)	—	—
<b>0714 10 90</b>	— — altri . . . . .	6 (AGR)	(1)	—
<b>0714 20 00</b>	— <b>Patate dolci . . . . .</b>	6 (2)	6	—
<b>0714 90</b>	— <b>altri :</b>			
<b>0714 90 10</b>	— — Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido . . . . .	6 (AGR)	6	—
<b>0714 90 90</b>	— — altri . . . . .	6 (2)	6	—

(1) 6 % ad valorem a determinate condizioni.

(2) Il dazio è ridotto al 3 % (sospensione) per una durata indeterminata.

## CAPITOLO 8

## FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

## Note

1. Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.
2. Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

## Nota complementare

1. Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio (« tenore in zuccheri »), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 — e moltiplicato per il fattore 0,95.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0801</b>	<b>Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :</b>			
<b>0801 10</b>	— Noci di cocco :			
<b>0801 10 10</b>	— — Polpa disidratata di noci di cocco . . . . .	2	2	—
<b>0801 10 90</b>	— — altre . . . . .	2	2	—
<b>0801 20 00</b>	— Noci del Brasile . . . . .	5	esenzione	—
<b>0801 30 00</b>	— Noci di acagiù . . . . .	5	esenzione	—
<b>0802</b>	<b>Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :</b>			
	— Mandorle :			
<b>0802 11</b>	— — con guscio :			
<b>0802 11 10</b>	— — — amare . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0802 11 90</b>	— — — altre . . . . .	7	7	—
<b>0802 12</b>	— — sgusciate :			
<b>0802 12 10</b>	— — — amare . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>0802 12 90</b>	— — — altre . . . . .	7	7	—
	— Nocciole ( <i>Corylus spp.</i> ) :			
<b>0802 21 00</b>	— — con guscio . . . . .	4	—	—
<b>0802 22 00</b>	— — sgusciate . . . . .	4	—	—
	— Noci comuni :			
<b>0802 31 00</b>	— — con guscio . . . . .	8	8	—
<b>0802 32 00</b>	— — sgusciate . . . . .	8	8	—
<b>0802 40 00</b>	— Castagne e marroni ( <i>Castanea spp.</i> ) . . . . .	7	—	—
<b>0802 50 00</b>	— Pistacchi . . . . .	2	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0802 90</b>	— altre :			
<b>0802 90 10</b>	— — Noci di pecàn . . . . .	4	esenzione	—
<b>0802 90 30</b>	— — Noci di arec (o di betel) e noci di cola . . . . .	3	1,5	—
<b>0802 90 90</b>	— — altre . . . . .	4	—	—
<b>0803 00</b>	<b>Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate :</b>			
<b>0803 00 10</b>	— fresche . . . . .	20 (1)	20	—
<b>0803 00 90</b>	— essiccate . . . . .	20 (1)	20	—
<b>0804</b>	<b>Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi :</b>			
<b>0804 10 00</b>	— Datteri . . . . .	12	—	—
<b>0804 20</b>	— Fichi :			
<b>0804 20 10</b>	— — freschi . . . . .	7	—	—
<b>0804 20 90</b>	— — secchi . . . . .	10	—	—
<b>0804 30 00</b>	— Ananassi . . . . .	9	9	—
<b>0804 40</b>	— Avocadi :			
<b>0804 40 10</b>	— — dal 1° dicembre al 31 maggio . . . . .	12 (2)	8	—
<b>0804 40 90</b>	— — dal 1° giugno al 30 novembre . . . . .	12	8	—
<b>0804 50 00</b>	— Guaiave, manghi e mangostani . . . . .	12	6	—
<b>0805</b>	<b>Agrumi, freschi o secchi :</b>			
<b>0805 10</b>	— Arance :			
	— — Arance dolci, fresche :			
	— — — dal 1° aprile al 30 aprile :			
<b>0805 10 11</b>	— — — Sanguigne e semisanguigne . . . . .	15 (3)	13	—
	— — — — altre :			
<b>0805 10 15</b>	— — — — Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin . . . . .	15 (3)	13	—
<b>0805 10 19</b>	— — — — altre . . . . .	15 (3)	13	—
	— — — dal 1° maggio al 15 maggio :			
<b>0805 10 21</b>	— — — Sanguigne e semisanguigne . . . . .	15 (3)	6	—
	— — — — altre :			
<b>0805 10 25</b>	— — — — Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin . . . . .	15 (3)	6	—
<b>0805 10 29</b>	— — — — altre . . . . .	15 (3)	6	—
	— — — dal 16 maggio al 15 ottobre :			
<b>0805 10 31</b>	— — — Sanguigne e semisanguigne . . . . .	15 (3)	4	—

(1) Esenzione nella Repubblica federale di Germania nei limiti di un contingente tariffario.

(2) Il dazio è ridotto al 4 % al 31 dicembre 1990.

(3) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — altre :			
0805 10 35	— — — — Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin . . . . .	15 <sup>(1)</sup>	4	—
0805 10 39	— — — — altre . . . . .	15 <sup>(1)</sup>	4	—
	— — — dal 16 ottobre al 31 marzo :			
0805 10 41	— — — Sanguigne e semisanguigne . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	—	—
	— — — — altre :			
0805 10 45	— — — — Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	—	—
0805 10 49	— — — — altre . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	—	—
	— — — — altre :			
0805 10 70	— — — dal 1° aprile al 15 ottobre . . . . .	15	15	—
0805 10 90	— — — dal 16 ottobre al 31 marzo . . . . .	20	—	—
0805 20	— <b>Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi :</b>			
0805 20 10	— — Clementine . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	—	—
0805 20 30	— — Monreal e satsuma . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	—	—
0805 20 50	— — Mandarini e wilkings . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	—	—
0805 20 70	— — Tangerini . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	—	—
0805 20 90	— — altri . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	—	—
0805 30	— <b>Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia) :</b>			
0805 30 10	— — Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) . . . . .	8 <sup>(1)</sup>	—	—
0805 30 90	— — Limette (Citrus aurantifolia) . . . . .	16	—	—
0805 40 00	— <b>Pompelmi e pomeli . . . . .</b>	12	3	—
0805 90 00	— <b>altri . . . . .</b>	16	—	—
0806	<b>Uve, fresche o secche :</b>			
0806 10	— <b>fresche :</b>			
	— — da tavola :			
	— — — dal 1° novembre al 14 luglio :			
0806 10 11	— — — della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1° dicembre al 31 gennaio <sup>(2)</sup> . . . . .	18 <sup>(1)</sup>	10	—
0806 10 15	— — — — altre . . . . .	18 <sup>(1)</sup>	—	—
0806 10 19	— — — dal 15 luglio al 31 ottobre . . . . .	22 <sup>(1)</sup>	—	—
	— — — — altre :			
0806 10 91	— — — dal 1° novembre al 14 luglio . . . . .	18 <sup>(1)</sup>	—	—
0806 10 99	— — — dal 15 luglio al 31 ottobre . . . . .	22 <sup>(1)</sup>	—	—
0806 20	— <b>secche :</b>			
	— — presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg :			
0806 20 11	— — — Uve di Corinto . . . . .	9 <sup>(1)</sup>	3	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0806 20 19	— — — altre . . . . .	9 (1)	3	—
	— — — altre :			
0806 20 91	— — — Uve di Corinto . . . . .	9 (1)	3	—
0806 20 99	— — — altre . . . . .	9 (1)	3	—
<b>0807</b>	<b>Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi :</b>			
0807 10	— Meloni (compresi i cocomeri) :			
0807 10 10	— — Cocomeri . . . . .	11	—	—
0807 10 90	— — altri . . . . .	11	—	—
0807 20 00	— Papaie . . . . .	12 (2)	6	—
<b>0808</b>	<b>Mele, pere e cotogne, fresche :</b>			
0808 10	— Mele :			
0808 10 10	— — Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	10 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/net	9 MIN 0,45 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — altre :			
0808 10 91	— — — dal 1° agosto al 31 dicembre . . . . .	14 MIN 2,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	14 MIN 2,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 10 93	— — — dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . .	10 MIN 2,3 Ecu/ 100 kg/net (1)	8 MIN 2,3 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 10 99	— — — dal 1° aprile al 31 luglio . . . . .	8 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net (1)	6 MIN 1,4 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 20	— Pere e cotogne :			
	— — Pere :			
0808 20 10	— — — Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre . . . . .	13 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	9 MIN 0,45 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — — altre :			
0808 20 31	— — — — dal 1° gennaio al 31 marzo . . . . .	10 MIN 1,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	10 MIN 1,5 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 20 33	— — — — dal 1° aprile al 15 luglio . . . . .	10 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net (1)	5 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 20 35	— — — — dal 16 luglio al 31 luglio . . . . .	10 MIN 1,5 Ecu/ 100 kg/net (1)	10 MIN 1,5 Ecu/ 100 kg/net	—
0808 20 39	— — — — dal 1° agosto al 31 dicembre . . . . .	13 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net (1)	13 MIN 2 Ecu/ 100 kg/net (1)	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

(2) Il dazio è ridotto al 3 % (sospensione) per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0808 20 90	— — Cotogne . . . . .	9	—	—
<b>0809</b>	<b>Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugne, fresche :</b>			
0809 10 00	— Albicocche . . . . .	25	—	—
0809 20	— Ciliegie :			
0809 20 10	— — dal 1° maggio al 15 luglio . . . . .	15 MIN 3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—	—
0809 20 90	— — dal 16 luglio al 30 aprile . . . . .	15 (1)	15	—
0809 30 00	— Pesche, comprese le pesche noci . . . . .	22 (1)	—	—
0809 40	— — Prugne :			
— Prugne e prugno				
0809 40 11	— — — dal 1° luglio al 30 settembre . . . . .	15 MIN 3 Ecu/ 100 kg/net (1)	—	—
0809 40 19	— — — dal 1° ottobre al 30 giugno . . . . .	10 (1)	8	—
0809 40 90	— — Prugne . . . . .	15	—	—
<b>0810</b>	<b>Altre frutta fresche :</b>			
0810 10	— Fragole :			
0810 10 10	— — dal 1° maggio al 31 luglio . . . . .	16 MIN 3 Ecu/ 100 kg/net	—	—
0810 10 90	— — dal 1° agosto al 30 aprile . . . . .	16	14	—
0810 20	— Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi :			
0810 20 10	— — Lamponi . . . . .	12	11	—
0810 20 90	— — altri . . . . .	12	—	—
0810 30	— Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina :			
0810 30 10	— — Ribes nero (cassis) . . . . .	12	11	—
0810 30 30	— — Ribes rosso . . . . .	12	11	—
0810 30 90	— — altri . . . . .	12	—	—
0810 40	— Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere « Vaccinium » :			
0810 40 10	— — Mirtilli rossi (frutti del « Vaccinium vitis idaea ») . . . . .	9	esenzione	—
0810 40 30	— — Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») . . . . .	9	4	—
0810 40 50	— — Frutti del « Vaccinium macrocarpon » e del « Vaccinium corymbosum » . . . . .	12	4	—
0810 40 90	— — altri . . . . .	12	—	—
0810 90	— altri :			
0810 90 10	— — Kiwi (Actinidia chinensis Planch.) . . . . .	11	—	—
0810 90 90	— — altre . . . . .	11	—	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0811</b>	<b>Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :</b>			
<b>0811 10</b>	— <b>Fragole :</b>			
	— — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
<b>0811 10 11</b>	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % . . . . .	26 + AGR	26 + AD S/Z	—
<b>0811 10 19</b>	— — — altre . . . . .	26	26	—
<b>0811 10 90</b>	— — altre . . . . .	20	18	—
<b>0811 20</b>	— <b>Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina :</b>			
	— — con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
<b>0811 20 11</b>	— — — con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % . . . . .	26 + AGR	26 + AD S/Z	—
<b>0811 20 19</b>	— — — altri . . . . .	26	26	—
	— — altri :			
<b>0811 20 31</b>	— — — Lamponi . . . . .	20	18	—
<b>0811 20 39</b>	— — — Ribes nero (cassis) . . . . .	20	18	—
<b>0811 20 51</b>	— — — Ribes a grappoli . . . . .	20	15	—
<b>0811 20 59</b>	— — — More di rovo o di gelso e more-lamponi . . . . .	20	15	—
<b>0811 20 90</b>	— — — altri . . . . .	20	18	—
<b>0811 90</b>	— <b>altre :</b>			
	— — con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti :			
<b>0811 90 10</b>	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % . . . . .	26 + AGR	26 + AD S/Z	—
<b>0811 90 30</b>	— — — altre . . . . .	26	26	—
	— — altre :			
<b>0811 90 50</b>	— — — Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») . . . . .	20	15	—
<b>0811 90 70</b>	— — — Mirtilli delle specie « Vaccinium myrtilloides » e « Vaccinium angustifolium » . . . . .	20	4	—
<b>0811 90 90</b>	— — — altre . . . . .	20	18	—
<b>0812</b>	<b>Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate :</b>			
<b>0812 10 00</b>	— <b>Ciliegie . . . . .</b>	11	—	—
<b>0812 20 00</b>	— <b>Fragole . . . . .</b>	11	—	—
<b>0812 90</b>	— <b>altre :</b>			
<b>0812 90 10</b>	— — Albicocche . . . . .	16	—	—
<b>0812 90 20</b>	— — Arance . . . . .	16	—	—
<b>0812 90 30</b>	— — Papaie . . . . .	11	5,5	—
<b>0812 90 40</b>	— — Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») . . . . .	11	8	—
<b>0812 90 50</b>	— — Ribes nero (cassis) . . . . .	11	—	—
<b>0812 90 60</b>	— — Lamponi . . . . .	11	—	—
<b>0812 90 90</b>	— — altre . . . . .	11	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0813</b>	<b>Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo :</b>			
0813 10 00	— Albicocche . . . . .	9	7	—
0813 20 00	— Prugne . . . . .	18	12	—
0813 30 00	— Mele . . . . .	10	8	—
0813 40	— altre frutta :			
0813 40 10	— — Pesche, comprese le pesche noci . . . . .	9	7	—
0813 40 30	— — Pere . . . . .	10	8	—
0813 40 50	— — Papaie . . . . .	3	4	—
0813 40 90	— — altre . . . . .	8	6	—
0813 50	— Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo :			
	— — Macedonie di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806 :			
0813 50 11	— — — senza prugne . . . . .	9	8	—
0813 50 19	— — — con prugne . . . . .	12	12	—
0813 50 30	— — Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 . . . . .	8	8	—
	— — altri miscugli di frutta secche :			
0813 50 91	— — — non contenenti prugne e fichi . . . . .	10	10	—
0813 50 99	— — — altri . . . . .	12	12	—
0814 00 00	<b>Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche . . . . .</b>	2	2	—

## CAPITOLO 9

## CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

## Note

1. I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue :

- a) i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;  
 b) i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

2. Questo capitolo non comprende il pepe detto di « Cubebe » (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.

## Nota complementare

1. Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla precedente nota 1 a) è quello applicabile al componente gravato dal dazio più elevato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>0901</b>	<b>Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione :</b>			
	– Caffè non torrefatto :			
<b>0901 11 00</b>	– – non decaffeinizzato . . . . .	12	5	—
<b>0901 12 00</b>	– – decaffeinizzato . . . . .	21	13	—
	– Caffè torrefatto :			
<b>0901 21 00</b>	– – non decaffeinizzato . . . . .	25	15	—
<b>0901 22 00</b>	– – decaffeinizzato . . . . .	30	18	—
<b>0901 30 00</b>	– Bucce e pellicole di caffè . . . . .	21	13	—
<b>0901 40 00</b>	– Succedanei del caffè contenenti caffè . . . . .	30	18	—
<b>0902</b>	<b>Tè :</b>			
<b>0902 10 00</b>	– Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg . . . . .	23	5	—
<b>0902 20 00</b>	– Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato . . . . .	10,8	esenzione	—
<b>0902 30 00</b>	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg . . . . .	23	5	—
<b>0902 40 00</b>	– Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati . .	10,8	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0903 00 00	Mate . . . . .	25	esenzione	—
0904	<b>Pepe (del genere « Piper »); pimenti del genere « Capsicum » o del genere « Pimenta », essiccati, tritati o polverizzati :</b>			
	— Pepe :			
0904 11	— — non tritato né polverizzato :			
0904 11 10	— — — destinato alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
0904 11 90	— — — altro . . . . .	10	10	—
0904 12 00	— — tritato o polverizzato . . . . .	25	12,5	—
0904 20	— Pimenti, essiccati, tritati o polverizzati :			
	— — non tritati né polverizzati :			
0904 20 10	— — — Peperoni . . . . .	16	12	—
	— — — altri :			
0904 20 31	— — — del genere « Capsicum », destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture di oleoresine di « Capsicum » <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
0904 20 35	— — — destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
0904 20 39	— — — altri . . . . .	20	10	—
0904 20 90	— — tritati o polverizzati . . . . .	25	12	—
0905 00 00	Vaniglia . . . . .	11,5	11,5	—
0906	<b>Cannella e fiori di cinnamomo :</b>			
0906 10 00	— non tritati né polverizzati . . . . .	20	8	—
0906 20 00	— tritati o polverizzati . . . . .	20	8	—
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli) . . . . .	15	15	—
0908	<b>Noci moscate, macis, amomi e cardamomi :</b>			
0908 10	— Noci moscate :			
0908 10 10	— — non tritate né polverizzate, destinate alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
0908 10 90	— — altre . . . . .	15	10	—
0908 20	— Macis :			
0908 20 10	— — non tritato né polverizzato . . . . .	20	esenzione	—
0908 20 90	— — tritato o polverizzato . . . . .	25	8	—
0908 30 00	— Amomi e cardamomi . . . . .	20	esenzione	—
0909	<b>Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro :</b>			
0909 10	— Semi di anice o di badiana :			
0909 10 10	— — di anice . . . . .	5	10	—
0909 10 90	— — di badiana . . . . .	23	—	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
0909 20 00	— Semi di coriandolo . . . . .	5	esenzione	—
0909 30	— Semi di cumino :			
	— — non tritati né polverizzati :			
0909 30 11	— — — destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1) . . . . .	esenzione	—	—
0909 30 19	— — — altri . . . . .	5	—	—
0909 30 90	— — tritati o polverizzati . . . . .	10	10	—
0909 40	— Semi di carvi :			
	— — non tritati né polverizzati :			
0909 40 11	— — — destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1) . . . . .	esenzione	—	—
0909 40 19	— — — altri . . . . .	5	—	—
0909 40 90	— — tritati o polverizzati . . . . .	10	10	—
0909 50	— Semi di finocchio o di bacche di ginepro :			
	— — non tritati né polverizzati :			
0909 50 11	— — — destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (1) . . . . .	esenzione	—	—
0909 50 19	— — — altri . . . . .	5	—	—
0909 50 90	— — tritati o polverizzati . . . . .	10	10	—
0910	<b>Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie :</b>			
0910 10 00	— Zenzero . . . . .	esenzione	(2)	—
0910 20	— Zafferano :			
0910 20 10	— — non tritato né polverizzato . . . . .	16	—	—
0910 20 90	— — tritato o polverizzato . . . . .	19	—	—
0910 30 00	— Curcuma . . . . .	esenzione	esenzione	—
0910 40	— Timo; foglie di alloro :			
	— — Timo :			
	— — — non tritato né polverizzato :			
0910 40 11	— — — — Serpillo (Thymus serpyllum) . . . . .	esenzione	—	—
0910 40 13	— — — — altro . . . . .	14	—	—
0910 40 19	— — — tritato o polverizzato . . . . .	17	—	—
0910 40 90	— — Foglie di alloro . . . . .	14	—	—
0910 50 00	— Curry . . . . .	25	esenzione	—
	— altre spezie :			
0910 91	— — Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo :			
0910 91 10	— — — non tritati né polverizzati . . . . .	20	20	—
0910 91 90	— — — tritati o polverizzati . . . . .	25	25	—
0910 99	— — altre :			
0910 99 10	— — — Semi di fieno greco . . . . .	esenzione	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altre :			
<b>0910 99 91</b>	— — — — non tritate né polverizzate . . . . .	20	20	—
<b>0910 99 99</b>	— — — — tritate o polverizzate . . . . .	25	25	—

## CAPITOLO 10

## CEREALI

## Note

1. a) I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presentati, anche in spighe o su stelo.
  - b) Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato, convertito o in rotture, resta compreso nella voce 1006.
2. La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

## Nota di sottovoce

1. Si considera come « frumento (grano) duro » il frumento della specie « *Triticum durum* » e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del « *Triticum durum* » che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

## Note complementari

## 1. Sono considerati :

- a) « riso a grani tondi », ai sensi delle sottovoci 1006 10 91, 1006 20 10, 1006 30 11 e 1006 30 91, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;
- b) « riso a grani lunghi », ai sensi delle sottovoci 1006 10 99, 1006 20 90, 1006 30 19 e 1006 30 99, il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 mm;
- c) « risone » (riso « paddy »), ai sensi delle sottovoci 1006 10 91 e 1006 10 99, il riso provvisto della lolla dopo la trebbiatura;
- d) « riso decorticato », ai sensi della sottovoce 1006 20, il riso dal quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di riso « bruno », riso « cargo », riso « loonzain » e riso « sbramato »;
- e) « riso semimbianchito », ai sensi delle sottovoci 1006 30 11 e 1006 30 19, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;
- f) « riso imbianchito », ai sensi delle sottovoci 1006 30 91 e 1006 30 99, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni ed interni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e semilunghi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;
- g) « rotture », ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

## 2. Prelievo applicabile ai miscugli dei cereali :

- A. Il prelievo applicabile ai miscugli composti da due dei cereali di cui alle voci da 1001 a 1005, 1007 e 1008 è quello applicabile :
  - a) al principale componente in peso, se questo costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio;
  - b) al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei due componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio.

- B. Quando un miscuglio è composto da più di due cereali delle voci da 1001 a 1005, 1007 e 1008 e, se diversi, di tali cereali costituiscono ciascuno più del 10 % del peso del miscuglio, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a detti cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali. Se soltanto un cereale costituisce più del 10 % del peso del miscuglio, il prelievo è quello applicabile a detto cereale.
- C. Per i miscugli composti dei cereali delle voci da 1001 a 1005, 1007 e 1008, che non rientrano nelle disposizioni definite più sopra, il prelievo applicabile al miscuglio stesso è il più elevato di quelli applicabili a tali cereali, anche se questo prelievo è identico per più cereali.
- D. Il prelievo applicabile ai miscugli composti, da un lato, da uno o più dei cereali delle voci da 1001 a 1005, 1007 e 1008 e, dall'altro, da uno o più dei prodotti delle sottovoci 1006 10 91, 1006 10 99, 1006 20, 1006 30 e 1006 40 è quello applicabile al componente sottoposto al prelievo più elevato.
- E. Il prelievo applicabile ai miscugli composti di riso delle sottovoci 1006 10 91, 1006 10 99, 1006 20 e 1006 30, appartenente a più gruppi o fasi di trasformazione diverse, ovvero da riso appartenente a uno o più gruppi o fasi di trasformazione diverse e di rotture, è quello applicabile :
- a) al principale componente, in peso, se questo costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio;
- b) al componente sottoposto al prelievo più elevato, se nessuno dei componenti costituisce almeno il 90 % del peso del miscuglio.
- F. Se non si può procedere alla determinazione del prelievo nel modo sopra previsto, il prelievo applicabile ai miscugli in questione è quello che risulta dalla loro classificazione tariffaria.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1001</b>	<b>Frumento (grano) e frumento segalato :</b>			
<b>1001 10</b>	<b>– Frumento (grano) duro :</b>			
<b>1001 10 10</b>	– – destinato alla semina . . . . .	20 (AGR)	—	—
<b>1001 10 90</b>	– – altro . . . . .	20 (AGR)	—	—
<b>1001 90</b>	<b>– altri :</b>			
<b>1001 90 10</b>	– – Spelta, destinata alla semina (1) . . . . .	20	—	—
	– – altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato :			
<b>1001 90 91</b>	– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina .	20 (AGR)	—	—
<b>1001 90 99</b>	– – – altri . . . . .	20 (AGR)	—	—
<b>1002 00 00</b>	<b>Segala . . . . .</b>	16 (AGR)	—	—
<b>1003 00</b>	<b>Orzo :</b>			
<b>1003 00 10</b>	– destinato alla semina . . . . .	13 (AGR)	—	—
<b>1003 00 90</b>	– altro . . . . .	13 (AGR)	—	—
<b>1004 00</b>	<b>Avena :</b>			
<b>1004 00 10</b>	– destinata alla semina . . . . .	13 (AGR)	—	—
<b>1004 00 90</b>	– altra . . . . .	13 (AGR)	—	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1005</b>	<b>Granturco :</b>			
<b>1005 10</b>	– destinato alla semina :			
	– – ibrido (1):			
<b>1005 10 11</b>	– – – ibrido doppio e ibrido top-cross . . . . .	esenzione (2)	4	—
<b>1005 10 13</b>	– – – ibrido a tre vie . . . . .	esenzione (2)	4	—
<b>1005 10 15</b>	– – – ibrido semplice . . . . .	esenzione (2)	4	—
<b>1005 10 19</b>	– – – altro . . . . .	esenzione (2)	4	—
<b>1005 10 90</b>	– – altro . . . . .	9 (AGR)	—	—
<b>1005 90 00</b>	– altro . . . . .	9 (AGR)	—	—
<b>1006</b>	<b>Riso :</b>			
<b>1006 10</b>	– Risone (riso « paddy ») :			
<b>1006 10 10</b>	– – destinato alla semina (1) . . . . .	12	—	—
	– – altro :			
<b>1006 10 91</b>	– – – a grani tondi . . . . .	12 (AGR)	—	—
<b>1006 10 99</b>	– – – a grani lunghi . . . . .	12 (AGR)	—	—
<b>1006 20</b>	– Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno ») :			
<b>1006 20 10</b>	– – a grani tondi . . . . .	12 (AGR)	—	—
<b>1006 20 90</b>	– – a grani lunghi . . . . .	12 (AGR)	—	—
<b>1006 30</b>	– Riso semimbianchito o imbianchito, anche lucidato o brillato :			
	– – Riso semimbianchito :			
<b>1006 30 11</b>	– – – a grani tondi . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>1006 30 19</b>	– – – a grani lunghi . . . . .	16 (AGR)	—	—
	– – Riso imbianchito :			
<b>1006 30 91</b>	– – – a grani tondi . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>1006 30 99</b>	– – – a grani lunghi . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>1006 40 00</b>	– Rotture di riso . . . . .	16 (AGR)	—	—
<b>1007 00</b>	<b>Sorgo a grani :</b>			
<b>1007 00 10</b>	– ibrido destinato alla semina (1) . . . . .	10	—	—
<b>1007 00 90</b>	– altro . . . . .	8 (AGR)	—	—
<b>1008</b>	<b>Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali :</b>			
<b>1008 10 00</b>	– Grano saraceno . . . . .	10 (AGR)	—	—
<b>1008 20 00</b>	– Miglio . . . . .	8 (AGR)	—	—
<b>1008 30 00</b>	– Scagliola . . . . .	8 (AGR)	—	—
<b>1008 90</b>	– altri cereali :			
<b>1008 90 10</b>	– – Triticale . . . . .	8 (AGR)	—	—
<b>1008 90 90</b>	– – altri . . . . .	8 (AGR)	—	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

## CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE;  
INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

## Note

1. Questo capitolo non comprende:

- a) il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);
- b) le farine, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;
- c) i « corn flakes » ed altri prodotti della voce 1904;
- d) gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;
- e) i prodotti farmaceutici (capitolo 30);
- f) gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

2. A. I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

- a) tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;
- b) tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302.

*I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, sono comunque da classificare nella voce 1104.*

B. I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

Natura del cereale	Tenore di amido	Tenore di ceneri	Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di	
			315 micrometri (micron)	500 micrometri (micron)
1	2	3	4	5
Frumento e segala	45 %	2,5 %	80 %	—
Orzo	45 %	3 %	80 %	—
Avena	45 %	5 %	80 %	—
Granturco e sorgo a grani	45 %	2 %	—	90 %
Riso	45 %	1,6 %	80 %	—
Grano saraceno	45 %	4 %	80 %	—
<i>Altri cereali</i>	45 %	2 %	50 %	—

3. Ai sensi della voce 1103 sono considerati come « semole » e « semolini », i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni :
- i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno il 95 %, in peso;
  - i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno il 95 %, in peso.

#### Nota complementare

1. Conformemente al regolamento (CEE) n. 3324/80, il dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolato nel modo seguente :

- se un componente costituisce almeno il 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;
- negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1101 00 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato . . . . .	30 (AGR) <sup>(1)</sup>	—	—
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato :			
1102 10 00	— Farina di segala . . . . .	8 (AGR)	—	—
1102 20	— Farina di granturco :			
1102 20 10	— — avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale all'1,5 % . . . . .	8 (AGR)	—	—
1102 20 90	— — altra . . . . .	8 (AGR)	—	—
1102 30 00	— Farina di riso . . . . .	14 (AGR)	—	—
1102 90	— altre :			
1102 90 10	— — di orzo . . . . .	8 (AGR)	—	—
1102 90 30	— — di avena . . . . .	8 (AGR)	—	—
1102 90 90	— — altre . . . . .	8 (AGR)	—	—
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali :			
	— Semole e semolini :			
1103 11	— — di frumento (grano) :			
1103 11 10	— — — di frumento (grano) duro . . . . .	30 (AGR)	—	—
1103 11 90	— — — di frumento (grano) tenero e di spelta . . . . .	30 (AGR)	—	—
1103 12 00	— — di avena . . . . .	23 (AGR)	—	—
1103 13	— — di granturco :			
	— — — aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale all'1,5 % :			
1103 13 11	— — — — destinati all'industria della birra <sup>(2)</sup> . . . . .	23 (AGR)	—	—
1103 13 19	— — — — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—

<sup>(1)</sup> Il dazio autonomo è del 13 % per la farina di frumento segalato.

<sup>(2)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1103 13 90	— — — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
1103 14 00	— — di riso . . . . .	23 (AGR)	—	—
1103 19	— — di altri cereali :			
1103 19 10	— — — di segala . . . . .	25 (AGR)	—	—
1103 19 30	— — — di orzo . . . . .	23 (AGR)	—	—
1103 19 90	— — — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
	— Agglomerati in forma di pellets :			
1103 21 00	— — di frumento (grano) . . . . .	30 (AGR)	—	—
1103 29	— — di altri cereali :			
1103 29 10	— — — di segala . . . . .	25 (AGR)	—	—
1103 29 20	— — — di orzo . . . . .	23 (AGR)	—	—
1103 29 30	— — — di avena . . . . .	23 (AGR)	—	—
1103 29 40	— — — di granturco . . . . .	23 (AGR)	—	—
1103 29 50	— — — di riso . . . . .	23 (AGR)	—	—
1103 29 90	— — — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
1104	<b>Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati :</b>			
	— Cereali schiacciati o in fiocchi :			
1104 11	— — di orzo :			
1104 11 10	— — — Cereali schiacciati . . . . .	23 (AGR)	—	—
1104 11 90	— — — Fiocchi . . . . .	28 (AGR)	—	—
1104 12	— — di avena :			
1104 12 10	— — — Cereali schiacciati . . . . .	23 (AGR)	—	—
1104 12 90	— — — Fiocchi . . . . .	28 (AGR)	—	—
1104 19	— — di altri cereali :			
1104 19 10	— — — di frumento (grano) . . . . .	30 (AGR)	—	—
1104 19 30	— — — di segala . . . . .	25 (AGR)	—	—
1104 19 50	— — — di granturco . . . . .	23 (AGR)	—	—
	— — — altri :			
1104 19 91	— — — — Fiocchi di riso . . . . .	23 (AGR)	—	—
1104 19 99	— — — — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
	— altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati) :			
1104 21	— — di orzo :			
1104 21 10	— — — mondati (decorticati o pilati) . . . . .	23 (AGR)	—	—
1104 21 30	— — — mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten ») . . . . .	23 (AGR)	—	—
1104 21 50	— — — perlati . . . . .	23 (AGR)	—	—
1104 21 90	— — — soltanto spezzati . . . . .	23 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1104 22</b>	<b>— di avena :</b>			
<b>1104 22 10</b>	— — — mondati (decorticati o pilati) . . . . .	23 (AGR)	—	—
<b>1104 22 30</b>	— — — mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten ») . . . . .	23 (AGR)	—	—
<b>1104 22 50</b>	— — — perlati . . . . .	23 (AGR)	—	—
<b>1104 22 90</b>	— — — soltanto spezzati . . . . .	23 (AGR)	—	—
<b>1104 23</b>	<b>— di granturco :</b>			
<b>1104 23 10</b>	— — — mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati . . . . .	23 (AGR)	—	—
<b>1104 23 30</b>	— — — perlati . . . . .	23 (AGR)	—	—
<b>1104 23 90</b>	— — — soltanto spezzati . . . . .	23 (AGR)	—	—
<b>1104 29</b>	<b>— di altri cereali :</b>			
<b>1104 29 10</b>	— — — mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati . . . . .	25 (AGR)	—	—
<b>1104 29 30</b>	— — — perlati . . . . .	25 (AGR)	—	—
	— — — soltanto spezzati :			
<b>1104 29 91</b>	— — — — di frumento (grano) . . . . .	30 (AGR)	—	—
<b>1104 29 95</b>	— — — — di segala . . . . .	25 (AGR)	—	—
<b>1104 29 99</b>	— — — — altri . . . . .	23 (AGR)	—	—
<b>1104 30</b>	<b>— Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati :</b>			
<b>1104 30 10</b>	— — di frumento (grano) . . . . .	30 (AGR)	—	—
<b>1104 30 90</b>	— — altri . . . . .	30 (AGR)	—	—
<b>1105</b>	<b>Farina, semolino e fiocchi di patate :</b>			
<b>1105 10 00</b>	— Farina e semolino . . . . .	19	—	—
<b>1105 20 00</b>	— Focchi . . . . .	19	—	—
<b>1106</b>	<b>Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 :</b>			
<b>1106 10 00</b>	— Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713 . . . . .	12	(1)	—
<b>1106 20</b>	<b>— Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714 :</b>			
<b>1106 20 10</b>	— — denaturati (2) . . . . .	28 (AGR)	—	—
	— — altri :			
<b>1106 20 91</b>	— — — destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola (2) . . . . .	28 (AGR)	—	—
<b>1106 20 99</b>	— — — altri . . . . .	28 (AGR)	—	—
<b>1106 30</b>	<b>— Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 :</b>			
<b>1106 30 10</b>	— — di banane . . . . .	17	17	—
<b>1106 30 90</b>	— — altri . . . . .	13	—	—

(1) Vedi allegato.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1107</b>	<b>Malto, anche torrefatto :</b>			
<b>1107 10</b>	— <b>non torrefatto :</b>			
	— — di frumento (grano) :			
<b>1107 10 11</b>	— — — presentato in forma di farina . . . . .	20 (AGR)	—	—
<b>1107 10 19</b>	— — — altro . . . . .	20 (AGR)	—	—
	— — altro :			
<b>1107 10 91</b>	— — — presentato in forma di farina . . . . .	20 (AGR)	—	—
<b>1107 10 99</b>	— — — altro . . . . .	20 (AGR)	—	—
<b>1107 20 00</b>	— <b>torrefatto</b> . . . . .	20 (AGR)	—	—
<b>1108</b>	<b>Amidi e fecole; inulina :</b>			
	— <b>Amidi e fecole :</b>			
<b>1108 11 00</b>	— — <b>Amido di frumento (grano)</b> . . . . .	28 (AGR)	—	—
<b>1108 12 00</b>	— — <b>Amido di granturco</b> . . . . .	27 (AGR)	—	—
<b>1108 13 00</b>	— — <b>Fecola di patate</b> . . . . .	25 (AGR)	—	—
<b>1108 14 00</b>	— — <b>Fecola di manioca</b> . . . . .	28 (AGR)	—	—
<b>1108 19</b>	— — <b>altri amidi e fecole :</b>			
<b>1108 19 10</b>	— — — Amido di riso . . . . .	25 (AGR)	—	—
<b>1108 19 90</b>	— — — altri . . . . .	28 (AGR)	—	—
<b>1108 20 00</b>	— <b>Inulina</b> . . . . .	30	—	—
<b>1109 00 00</b>	<b>Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco</b> . . . . .	27 (AGR)	—	—

## CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI;  
PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

## Note

1. Ai sensi della voce 1207 sono considerati « semi oleosi » in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).
2. La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.
3. I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vece (diversi da quelli della specie *Vicia faba*) o di lupini sono considerati come « semi da sementa » della voce 1209.  
Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa :
  - a) i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);
  - b) le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;
  - c) i cereali (capitolo 10);
  - d) i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.
4. La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie : basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.  
Ne sono invece esclusi :
  - a) i prodotti farmaceutici del capitolo 30;
  - b) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;
  - c) gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.
5. Per l'applicazione della voce 1212, il termine « alghe » non comprende :
  - a) i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;
  - b) le colture di microrganismi della voce 3002;
  - c) i concimi delle voci 3101 o 3105.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1201 00</b>	<b>Fave di soia, anche frantumate :</b>			
<b>1201 00 10</b>	— destinate alla semina <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1201 00 90	— altre . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
<b>1202</b>	<b>Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate :</b>			
1202 10	— con guscio :			
1202 10 10	— — destinate alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—
1202 10 90	— — altre . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1202 20 00	— sgusciate, anche frantumate . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1203 00 00	<b>Copra . . . . .</b>	esenzione (1)	esenzione (3)	—
1204 00	<b>Semi di lino, anche frantumati :</b>			
1204 00 10	— destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—
1204 00 90	— altri . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1205 00	<b>Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati :</b>			
1205 00 10	— destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—
1205 00 90	— altri . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1206 00	<b>Semi di girasole, anche frantumati :</b>			
1206 00 10	— destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—
1206 00 90	— altri . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1207	<b>Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati :</b>			
1207 10	— Noci e mandorle di palmisti :			
1207 10 10	— — destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—
1207 10 90	— — altri . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1207 20	— Semi di cotone :			
1207 20 10	— — destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—
1207 20 90	— — altri . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1207 30	— Semi di ricino :			
1207 30 10	— — destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	—	—
1207 30 90	— — altri . . . . .	esenzione (1)	—	—
1207 40	— Semi di sesamo :			
1207 40 10	— — destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—
1207 40 90	— — altri . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1207 50	— Semi di senapa :			
1207 50 10	— — destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—
1207 50 90	— — altri . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1207 60	— Semi di cartamo :			
1207 60 10	— — destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1207 60 90	— — altri . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
	— altri :			
1207 91	— — Semi di papavero nero o bianco :			
1207 91 10	— — — destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—
1207 91 90	— — — altri . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1207 92	— — Semi di karité :			
1207 92 10	— — — destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—
1207 92 90	— — — altri . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1207 99	— — altri :			
1207 99 10	— — — destinati alla semina (2) . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
1207 99 91	— — — — Semi di canapa . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1207 99 99	— — — — altri . . . . .	esenzione (1)	esenzione	—
1208	<b>Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa :</b>			
1208 10 00	— di fave di soia . . . . .	10 (1)	7	—
1208 90 00	— altre . . . . .	esenzione (1)	—	—
1209	<b>Semi, frutti e spore da sementa :</b>			
	— Semi di barbabietole :			
1209 11 00	— — Semi di barbabietole da zucchero . . . . .	15	13	—
1209 19 00	— — altri . . . . .	15	13	—
	— Semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole :			
1209 21 00	— — di erba medica . . . . .	10 (3)	5	—
1209 22	— — di trifoglio ( <i>Trifolium spp.</i> ) :			
1209 22 10	— — — Trifoglio violetto ( <i>Trifolium pratense L.</i> ) . . . . .	10 (4)	4	—
1209 22 30	— — — Trifoglio bianco ( <i>Trifolium repens L.</i> ) . . . . .	10 (4)	4	—
1209 22 90	— — — altri . . . . .	10 (4)	4	—
1209 23	— — di festuca :			
1209 23 10	— — — Paleo ( <i>Festuca pratensis Huds.</i> ) e festuca rossa ( <i>Festuca rubra L.</i> ) . . . . .	10 (4)	4	—
1209 23 30	— — — Festuca ovina ( <i>Festuca ovina L.</i> ) . . . . .	10 (3)	5	—
1209 23 90	— — — altri . . . . .	10 (3)	5	—
1209 24 00	— — di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky ( <i>Poa pratensis L.</i> ) . . . . .	10 (4)	4	—
1209 25	— — di loglio ( <i>Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.</i> ) :			
1209 25 10	— — — Loglio d'Italia ( <i>Lolium multiflorum Lam.</i> ) . . . . .	10 (4)	4	—
1209 25 90	— — — Loglio inglese ( <i>Lolium perenne L.</i> ) . . . . .	10 (4)	4	—
1209 26 00	— — di fleolo (coda di topo) . . . . .	10 (4)	4	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Il dazio è ridotto al 2,5 % al 31 dicembre 1990.

(4) Il dazio è ridotto al 2 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1209 29	-- altri :			
	-- -- Vecce :			
1209 29 11	-- -- -- della specie <i>Vicia sativa</i> L. . . . .	10 (1)	4	—
1209 29 19	-- -- -- altre . . . . .	10 (1)	4	—
1209 29 20	-- -- -- Spannocchina ( <i>Poa trivialis</i> L.) e fienarola da palude ( <i>Poa palustris</i> L.) . . . . .	10 (1)	4	—
1209 29 30	-- -- -- Gramigna perenne ( <i>Dactylis glomerata</i> L.) . . . . .	10 (1)	4	—
1209 29 40	-- -- -- Agrostide ( <i>Agrostides</i> ) . . . . .	10 (1)	4	—
1209 29 50	-- -- -- Semi di lupini . . . . .	10 (2)	5	—
1209 29 60	-- -- -- Loglio ibrido ( <i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.) . . . . .	10 (2)	5	—
1209 29 70	-- -- -- Gramigna dei boschi ( <i>Poa nemoralis</i> L.), avena altissima [ <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. e C. Presl.] . . . . .	10 (2)	5	—
1209 29 90	-- -- -- altri . . . . .	10 (2)	5	—
1209 30 00	-- Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori . . . . .	10 (3)	6	—
	-- altri :			
1209 91	-- -- Semi di ortaggi :			
1209 91 10	-- -- -- Semi di cavoli-rapa ( <i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> e <i>gongylodes</i> L.) . . . . .	10 (3)	6	—
1209 91 90	-- -- -- altri . . . . .	10 (4)	7	—
1209 99	-- -- altri :			
1209 99 10	-- -- -- Semi da bosco . . . . .	10	esenzione	—
	-- -- -- altri :			
1209 99 91	-- -- -- -- Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30 . . . . .	10 (3)	6	—
1209 99 99	-- -- -- -- altri . . . . .	10 (4)	7	—
1210	<b>Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina :</b>			
1210 10 00	-- Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets . . . . .	12	9	—
1210 20 00	-- Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina . . . . .	12	9	—
1211	<b>Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati :</b>			
1211 10 00	-- Radici di liquirizia . . . . .	2	—	—
1211 20 00	-- Radici di ginseng . . . . .	esenzione	esenzione	—

(1) Il dazio è ridotto al 2 % al 31 dicembre 1990.

(2) Il dazio è ridotto al 2,5 % al 31 dicembre 1990.

(3) Il dazio è ridotto al 3 % al 31 dicembre 1990.

(4) Il dazio è ridotto al 4 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1211 90</b>	— <b>altri :</b>			
<b>1211 90 10</b>	— — Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) . . . . .	3	3	—
<b>1211 90 30</b>	— — Fave tonka . . . . .	3	8	—
<b>1211 90 50</b>	— — Cortecce di china . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1211 90 90</b>	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1212</b>	<b>Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove :</b>			
<b>1212 10</b>	— <b>Carrube, compresi i semi di carrube :</b>			
<b>1212 10 10</b>	— — Carrube . . . . .	8	—	—
	— — Semi di carrube :			
<b>1212 10 91</b>	— — — non sgusciati, né frantumati, né macinati . . . . .	2	—	—
<b>1212 10 99</b>	— — — altri . . . . .	9	—	—
<b>1212 20 00</b>	— <b>Alghe</b> . . . . .	4	2	—
<b>1212 30 00</b>	— <b>Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne</b> . . . . .	5	4	—
	— <b>altri :</b>			
<b>1212 91</b>	— — <b>Barbabietole da zucchero :</b>			
<b>1212 91 10</b>	— — — fresche . . . . .	12 (AGR)	—	—
<b>1212 91 90</b>	— — — disseccate o in polvere . . . . .	12 (AGR)	—	—
<b>1212 92 00</b>	— — <b>Canne da zucchero</b> . . . . .	esenzione (AGR)	—	—
<b>1212 99</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>1212 99 10</b>	— — — Radici di cicoria . . . . .	2	2	—
<b>1212 99 90</b>	— — — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1213 00 00</b>	<b>Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets</b> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1214</b>	<b>Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets :</b>			
<b>1214 10 00</b>	— <b>Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica</b> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1214 90</b>	— <b>altri :</b>			
<b>1214 90 10</b>	— — Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio . . . . .	9	—	—
<b>1214 90 90</b>	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—

## CAPITOLO 13

## GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

## Nota

1. La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

Ne sono, invece, esclusi :

- a) gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più del 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);
- b) gli estratti di malto (voce 1901);
- c) gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);
- d) i succhi e gli estratti vegetali costituenti delle bevande alcoliche, nonché le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 22);
- e) la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;
- f) i medicinali delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);
- g) gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);
- h) gli oli essenziali, liquidi o concreti, ed i resinoidi, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali (capitolo 33);
- ij) la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1301</b>	<b>Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali :</b>			
1301 10 00	— Gomma lacca . . . . .	esenzione	esenzione	—
1301 20 00	— Gomma arabica . . . . .	esenzione	esenzione	—
1301 90 00	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1302</b>	<b>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati :</b>			
	— Succhi ed estratti vegetali :			
1302 11 00	— — Oppio . . . . .	esenzione	esenzione	—
1302 12 00	— — di liquirizia . . . . .	10	5	—
1302 13 00	— — di luppolo . . . . .	6	5	—
1302 14 00	— — di piretro o di radici delle piante da rotenone . . . . .	5	5	—
1302 19	— — altri :			
1302 19 10	— — — di « Quassia amara »; aloe e manna . . . . .	esenzione	esenzione	—
1302 19 30	— — — Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari . . . . .	10	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
1302 19 91	— — — — medicinali . . . . .	6	2,5	—
1302 19 99	— — — — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
1302 20	— Sostanze pectiche, pectinati e pectati :			
1302 20 10	— — allo stato secco . . . . .	24	( <sup>1</sup> )	—
1302 20 90	— — altri . . . . .	14	—	—
	— Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati :			
1302 31 00	— — Agar-agar . . . . .	4	2,5	—
1302 32	— — Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati :			
1302 32 10	— — — di carrube o di semi di carrube . . . . .	6	3	—
1302 32 90	— — — di semi di guar . . . . .	esenzione	esenzione	—
1302 39 00	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—

(<sup>1</sup>) Vedi allegato.

## CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE,  
NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

## Note

1. Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI, le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessuti, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.
2. La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).
3. Non rientra nella voce 1402 la lana di legno (voce 4405).
4. Non rientrano nella voce 1403 le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1401</b>	<b>Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) :</b>			
1401 10 00	— Bambù . . . . .	esenzione	esenzione	—
1401 20 00	— Canne d'India . . . . .	esenzione	esenzione	—
1401 90 00	— altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1402</b>	<b>Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie :</b>			
1402 10 00	— Capoc . . . . .	esenzione	(1)	—
	— altre :			
1402 91 00	— — Crine vegetale . . . . .	esenzione	esenzione	—
1402 99 00	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1403</b>	<b>Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci :</b>			
1403 10 00	— Saggina per scope (Sorghum vulgare var. technicum) . . . . .	esenzione	esenzione	—
1403 90 00	— altre . . . . .	esenzione	esenzione	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1404</b>	<b>Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove :</b>			
<b>1404 10 00</b>	– <b>Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia</b> .....	esenzione	esenzione	—
<b>1404 20 00</b>	– <b>Linters di cotone</b> .....	esenzione	esenzione	—
<b>1404 90 00</b>	– <b>altri</b> .....	—	esenzione	—

## SEZIONE III

**GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;  
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE**

## CAPITOLO 15

**GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE;  
GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE****Note**

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) il lardo e il grasso di maiale o di volatili, della voce 0209;
  - b) il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);
  - c) le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più del 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);
  - d) i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;
  - e) gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;
  - f) il fatturato (factis) (voce 4002).
2. La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).
3. La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.
4. Le paste di saponificazione (*soap-stocks*), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina rientrano nella voce 1522.

**Note complementari**

1. Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11 00, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31 :
  - a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare « greggi », quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti :
    - decantazione entro i termini normali;
    - centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla « forza meccanica », quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;
  - b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare « greggi », quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;
  - c) sono da considerare ugualmente « oli greggi », l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.
2. A. È considerato « olio d'oliva » ai sensi delle voci 1509 e 1510, l'olio proveniente esclusivamente dal trattamento delle olive, escluso l'olio d'oliva riesterificato e qualsiasi miscela di olio d'oliva con oli di altra natura.

B. Sono considerati « oli di oliva vergini » gli oli definiti qui di seguito ai punti I e II :

I. Viene considerato « olio d'oliva vergine lampante », ai sensi della sottovoce 1509 10 10, indipendentemente dalla sua acidità, l'olio d'oliva che presenti :

— o le caratteristiche seguenti :

a) un coefficiente di estinzione  $K_{270}$  <sup>(1)</sup> superiore a 0,25 e, dopo trattamento del campione su allumina attivata, non superiore a 0,11.

Alcuni oli aventi un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore al 3,3 % dopo passaggio su allumina attivata possono avere un coefficiente di estinzione  $K_{270}$  superiore a 0,11. In tal caso, dopo neutralizzazione e decolorazione effettuata in laboratorio, essi debbono presentare le caratteristiche seguenti :

— un coefficiente di estinzione  $K_{270}$  non superiore a 1,10,

— una variazione <sup>(2)</sup> del coefficiente di estinzione, in prossimità di 270 nm, superiore a 0,01 e non superiore a 0,16;

b) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata;

c) esito negativo della ricerca dei saponi;

— o le caratteristiche di cui al paragrafo II, lettere a), b), c), d), e), e un gusto che lo rende non atto per il consumo nello stato in cui è presentato.

II. È considerato « olio di oliva vergine », ai sensi della sottovoce 1509 10 90, l'olio d'oliva ottenuto unicamente mediante processi meccanici, ivi compresa la pressione, ad esclusione di qualsiasi miscela con olio d'oliva ottenuto in modo diverso, che presenti le seguenti caratteristiche :

a) un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 3,3 %;

b) un coefficiente di estinzione  $K_{270}$  <sup>(1)</sup> non superiore a 0,25 e, dopo trattamento del campione d'olio su allumina attivata, non superiore a 0,11;

c) una variazione <sup>(2)</sup> del coefficiente di estinzione, in prossimità di 270 nm, non superiore a 0,01;

d) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata;

e) esito negativo della ricerca dei saponi;

f) un gusto atto per il consumo nello stato in cui è presentato.

C. È considerato come rientrante nella sottovoce 1509 90 00, l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche se tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche :

a) un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non superiore al 3 %;

b) esito positivo della ricerca dei saponi, oppure :

— un coefficiente di estinzione  $K_{270}$  <sup>(1)</sup> superiore a 0,25 e non superiore a 1,10 e, dopo trattamento del campione d'olio su allumina attivata, superiore a 0,11, e

— una variazione <sup>(2)</sup> del coefficiente d'estinzione, in prossimità di 270 nm, superiore a 0,01 e non superiore a 0,16;

c) esito negativo delle reazioni di Bellier e di Vizern modificata;

D. Sono considerati « oli greggi » della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa, che presentano le caratteristiche seguenti :

a) un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, superiore al 3 %;

b) esito positivo della reazione di Bellier e/o di Vizern modificata;

c) esito negativo della ricerca dei saponi.

<sup>(1)</sup> Per coefficiente di estinzione  $K_{270}$ , si intende il coefficiente di assorbimento sotto uno spessore di 1 cm di una soluzione costituita da 1 g di olio in 100 ml di isottano (2,2,4-trimetilpentano) misurata alla lunghezza d'onda di 270 nm.

<sup>(2)</sup> Tale variazione è definita dall'espressione seguente :

$$\Delta K = K_m - 0,5 (K_{m-4} + K_{m+4})$$

nella quale :

$K_m$  designa il coefficiente di estinzione alla lunghezza d'onda del massimo della curva di assorbimento in prossimità di 270 nm,

$K_{m-4}$  e  $K_{m+4}$  designano i coefficienti di estinzione alle lunghezze d'onda rispettivamente inferiori o superiori di 4 nm a quella di  $K_m$ .

## 3. Sono esclusi dalle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39 :

- a) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell'olio per il quale l'indice di iodio, determinato secondo il metodo di Wijs senza catalizzatore, è inferiore a 70 o superiore a 100;
- b) i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti dell'olio per il quale l'indice di iodio è compreso tra 70 e 100, ma la cui superficie del picco corrispondente al volume di ritenzione del beta-sitosterolo determinata conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII del regolamento di cui alla seguente nota complementare 4 rappresenta meno del 93 % della superficie totale dei picchi degli steroli.

## 4. I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli previsti agli allegati del regolamento (CEE) n. 1058/77.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1501 00</b>	<b>Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi :</b>			
	— Strutto e altri grassi di maiale :			
<b>1501 00 11</b>	— — destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(1)</sup> . . . . .	4 (AGR)	3	—
<b>1501 00 19</b>	— — altri . . . . .	20 (AGR)	—	—
<b>1501 00 90</b>	— Grassi di volatili . . . . .	18 (AGR)	18	—
<b>1502 00</b>	<b>Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi :</b>			
<b>1502 00 10</b>	— destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(1)</sup> . . . . .	2	esenzione	—
	— altri :			
<b>1502 00 91</b>	— — della specie bovina . . . . .	10	5	—
<b>1502 00 99</b>	— — delle specie ovina e caprina . . . . .	10	5	—
<b>1503 00</b>	<b>Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati :</b>			
	— Stearina solare e oleostearina :			
<b>1503 00 11</b>	— — destinate ad usi industriali <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1503 00 19</b>	— — altre . . . . .	8	8	—
<b>1503 00 30</b>	— Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(1)</sup> . . . . .	12	4	—
<b>1503 00 90</b>	— altri . . . . .	12	10	—
<b>1504</b>	<b>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>			
<b>1504 10</b>	— Oli di fegato di pesci e loro frazioni :			
<b>1504 10 10</b>	— — aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo . . . . .	6 <sup>(2)</sup>	6	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1504 10 90	— — altri . . . . .	esenzione <sup>(1)</sup>	(2)	—
1504 20	— <b>Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato :</b>			
1504 20 10	— — Frazioni solide . . . . .	17 <sup>(1)</sup>	—	—
1504 20 90	— — altri . . . . .	esenzione <sup>(1)</sup>	esenzione	—
1504 30	— <b>Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni :</b>			
	— — Frazioni solide :			
1504 30 11	— — — di balena o di capodoglio . . . . .	17 <sup>(1)</sup>	—	—
1504 30 19	— — — altre . . . . .	17 <sup>(1)</sup>	—	—
1504 30 90	— — altri . . . . .	2 <sup>(1)</sup>	esenzione	—
1505	<b>Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina :</b>			
1505 10 00	— Grasso di lana greggio . . . . .	6	5	—
1505 90 00	— altri . . . . .	10	4	—
1506 00 00	<b>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente . . . . .</b>	4	2	—
1507	<b>Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>			
1507 10	— <b>Olio greggio, anche depurato delle mucillagini :</b>			
1507 10 10	— — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(3)</sup> . . . . .	5 <sup>(1)</sup>	—	—
1507 10 90	— — altro . . . . .	10 <sup>(1)</sup>	10	—
1507 90	— <b>altri :</b>			
1507 90 10	— — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(3)</sup> . . . . .	8 <sup>(1)</sup>	—	—
1507 90 90	— — altri . . . . .	15 <sup>(1)</sup>	15	—
1508	<b>Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>			
1508 10	— <b>Olio greggio :</b>			
1508 10 10	— — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(3)</sup> . . . . .	5 <sup>(1)</sup>	5	—
1508 10 90	— — altro . . . . .	10 <sup>(1)</sup>	10	—
1508 90	— <b>altri :</b>			
1508 90 10	— — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(3)</sup> . . . . .	8 <sup>(1)</sup>	—	—
1508 90 90	— — altri . . . . .	15 <sup>(1)</sup>	15	—
1509	<b>Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>			
1509 10	— <b>vergini :</b>			
1509 10 10	— — Olio d'oliva vergine lampante . . . . .	20 (AGR)	—	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(2) Vedi allegato.

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1509 10 90	— — altri . . . . .	20 (AGR)	—	—
1509 90 00	— altri . . . . .	20 (AGR)	—	—
1510 00	<b>Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 :</b>			
1510 00 10	— Oli greggi . . . . .	20 (AGR)	—	—
1510 00 90	— altri . . . . .	20 (AGR)	—	—
1511	<b>Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>			
1511 10	— Olio greggio :			
1511 10 10	— — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) . . . . .	5 (2)	4	—
1511 10 90	— — altro . . . . .	9 (2)	6	—
1511 90	— altri :			
	— — Frazioni solide :			
1511 90 11	— — — presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . . . . .	20 (2)	—	—
1511 90 19	— — — altrimenti presentate . . . . .	17 (2)	—	—
	— — altri :			
1511 90 91	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) . . . . .	8 (2)	—	—
1511 90 99	— — — altri . . . . .	14 (2)	14	—
1512	<b>Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>			
	— Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni :			
1512 11	— — Oli greggi :			
1512 11 10	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) . . . . .	5 (2)	(3)	—
	— — — altri :			
1512 11 91	— — — di girasole . . . . .	10 (2)	10	—
1512 11 99	— — — di cartamo . . . . .	10 (2)	—	—
1512 19	— — altri :			
1512 19 10	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) . . . . .	8 (2)	(3)	—
	— — — altri :			
1512 19 91	— — — di girasole . . . . .	15 (2)	15	—
1512 19 99	— — — di cartamo . . . . .	15 (2)	(3)	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(3) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– <b>Olio di cotone e sue frazioni :</b>			
<b>1512 21</b>	– – <b>Olio greggio, anche depurato del gossipolo :</b>			
<b>1512 21 10</b>	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(1)</sup> . . . . .	5 (2)	—	—
<b>1512 21 90</b>	– – – altro . . . . .	10 (2)	10	—
<b>1512 29</b>	– – <b>altri :</b>			
<b>1512 29 10</b>	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(1)</sup> . . . . .	8 (2)	—	—
<b>1512 29 90</b>	– – – altri . . . . .	15 (2)	15	—
<b>1513</b>	<b>Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>			
	– <b>Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni :</b>			
<b>1513 11</b>	– – <b>Olio greggio :</b>			
<b>1513 11 10</b>	– – – destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(1)</sup> . . . . .	5 (2)	5	—
	– – – altro :			
<b>1513 11 91</b>	– – – – presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . . . . .	20 (2)	—	—
<b>1513 11 99</b>	– – – – altrimenti presentato . . . . .	10 (2)	10	—
<b>1513 19</b>	– – <b>altri :</b>			
	– – – <b>Frazioni solide :</b>			
<b>1513 19 11</b>	– – – – presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . . . . .	20 (2)	—	—
<b>1513 19 19</b>	– – – – altrimenti presentate . . . . .	17 (2)	—	—
	– – – altri :			
<b>1513 19 30</b>	– – – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(1)</sup> . . . . .	8 (2)	—	—
	– – – – altri :			
<b>1513 19 91</b>	– – – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . . . . .	20 (2)	—	—
<b>1513 19 99</b>	– – – – – altrimenti presentati . . . . .	15 (2)	—	—
	– <b>Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni :</b>			
<b>1513 21</b>	– – <b>Oli greggi :</b>			
	– – – destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(1)</sup> :			
<b>1513 21 11</b>	– – – – di palmisti . . . . .	5 (2)	—	—
<b>1513 21 19</b>	– – – – di babassù . . . . .	5 (2)	5	—
	– – – altri :			
<b>1513 21 30</b>	– – – – presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . . . . .	20 (2)	—	—
	– – – – altrimenti presentati :			
<b>1513 21 91</b>	– – – – – di palmisti . . . . .	10 (2)	—	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1513 21 99	— — — — di babassù . . . . .	10 <sup>(1)</sup>	—	—
1513 29	— — altri :			
	— — — Frazioni solide :			
1513 29 11	— — — — presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	—	—
1513 29 19	— — — — altrimenti presentate . . . . .	17 <sup>(1)</sup>	—	—
	— — — altri :			
1513 29 30	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(2)</sup> . . . . .	8 <sup>(1)</sup>	<sup>(3)</sup>	—
	— — — — altri :			
1513 29 50	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	—	—
	— — — — altrimenti presentati :			
1513 29 91	— — — — di palmisti . . . . .	15 <sup>(1)</sup>	—	—
1513 29 99	— — — — di babassù . . . . .	15 <sup>(1)</sup>	<sup>(3)</sup>	—
1514	<b>Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>			
1514 10	— Oli greggi :			
1514 10 10	— — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(2)</sup> . . . . .	5 <sup>(1)</sup>	<sup>(3)</sup>	—
1514 10 90	— — altri . . . . .	10 <sup>(1)</sup>	10	—
1514 90	— altri :			
1514 90 10	— — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(2)</sup> . . . . .	8 <sup>(1)</sup>	<sup>(3)</sup>	—
1514 90 90	— — altri . . . . .	15 <sup>(1)</sup>	<sup>(3)</sup>	—
1515	<b>Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>			
	— Olio di lino e sue frazioni :			
1515 11 00	— — Olio greggio . . . . .	5 <sup>(1)</sup>	5	—
1515 19	— — altri :			
1515 19 10	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(2)</sup> . . . . .	8 <sup>(1)</sup>	8	—
1515 19 90	— — — altri . . . . .	15 <sup>(1)</sup>	<sup>(3)</sup>	—
	— Olio di granturco e sue frazioni :			
1515 21	— — Olio greggio :			
1515 21 10	— — — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(2)</sup> . . . . .	5 <sup>(1)</sup>	—	—
1515 21 90	— — — altro . . . . .	10 <sup>(1)</sup>	—	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1515 29</b>	— — altri :			
<b>1515 29 10</b>	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) . . . . . :	8 (2)	—	—
<b>1515 29 90</b>	— — — altri . . . . .	15 (2)	(3)	—
<b>1515 30</b>	— <b>Olio di ricino e sue frazioni :</b>			
<b>1515 30 10</b>	— — destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (1) . . . . .	esenzione (2)	esenzione	—
<b>1515 30 90</b>	— — altri . . . . .	8 (2)	8	—
<b>1515 40 00</b>	— <b>Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni</b> . . . . .	3 (2)	3	—
<b>1515 50</b>	— <b>Olio di sesamo e sue frazioni :</b>			
	— — Olio greggio :			
<b>1515 50 11</b>	— — — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) . . . . .	5 (2)	—	—
<b>1515 50 19</b>	— — — altro . . . . .	10 (2)	—	—
	— — altri :			
<b>1515 50 91</b>	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) . . . . .	8 (2)	—	—
<b>1515 50 99</b>	— — — altri . . . . .	15 (2)	(3)	—
<b>1515 60</b>	— <b>Olio di jojoba e sue frazioni :</b>			
<b>1515 60 10</b>	— — Olio greggio . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1515 60 90</b>	— — altri . . . . .	8	4	—
<b>1515 90</b>	— <b>altri :</b>			
<b>1515 90 10</b>	— — Oli di oleococca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni . . . . .	3 (2)	(3)	—
	— — Olio di semi di tabacco e sue frazioni :			
	— — — Olio greggio :			
<b>1515 90 21</b>	— — — — destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) . . . . .	5 (2)	esenzione	—
<b>1515 90 29</b>	— — — — altro . . . . .	10 (2)	—	—
	— — — altri :			
<b>1515 90 31</b>	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) . . . . .	8 (2)	esenzione	—
<b>1515 90 39</b>	— — — — altri . . . . .	15 (2)	(3)	—
	— — — altri oli e loro frazioni :			
	— — — — Oli greggi :			
<b>1515 90 40</b>	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) . . . . .	5 (2)	(3)	—
	— — — — altri :			
<b>1515 90 51</b>	— — — — — concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . . . . .	20 (2)	—	—
<b>1515 90 59</b>	— — — — — concreti, altrimenti presentati; fluidi . . . . .	10 (2)	—	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(3) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
1515 90 60	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) . . . . .	8 (2)	(3)	—
	— — — — altri :			
1515 90 91	— — — — — concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg . . . . .	20 (2)	—	—
1515 90 99	— — — — — concreti, altrimenti presentati; fluidi . . . . .	15 (2)	(3)	—
1516	<b>Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati :</b>			
1516 10	— Grassi e oli animali e loro frazioni :			
1516 10 10	— — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg . . . . .	20 (2)	—	—
1516 10 90	— — altrimenti presentati . . . . .	17 (2)	(3)	—
1516 20	— Grassi e oli vegetali e loro frazioni :			
1516 20 10	— — Oli di ricino idrogenato, detti « opalwax » . . . . .	12	5,3	—
	— — altri :			
1516 20 91	— — — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg . . . . .	20 (2)	—	—
1516 20 99	— — — altrimenti presentati . . . . .	17 (2)	(3)	—
1517	<b>Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 :</b>			
1517 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida :			
1517 10 10	— — avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
1517 10 90	— — altra . . . . .	25 (2)	25	—
1517 90	— altre :			
1517 90 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
	— — altre :			
1517 90 91	— — — Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati . . . . .	15 (2)	15	—
1517 90 93	— — — Miscela o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura . . . . .	10	4,6	—
1517 90 99	— — — altre . . . . .	25 (2)	25	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(3) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1518 00</b>	<b>Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove :</b>			
<b>1518 00 10</b>	— Linossina . . . . .	20	12	—
	— Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(1)</sup> :			
<b>1518 00 31</b>	— — greggi . . . . .	5 (2)	5	—
<b>1518 00 39</b>	— — altri . . . . .	8 (2)	8	—
<b>1518 00 90</b>	— altri . . . . .	15	12	—
<b>1519</b>	<b>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali :</b>			
	— Acidi grassi monocarbossilici industriali :			
<b>1519 11 00</b>	— — Acido stearico . . . . .	12	8	—
<b>1519 12 00</b>	— — Acido oleico . . . . .	10	7	—
<b>1519 13 00</b>	— — Acidi grassi del tallolio . . . . .	8	4,5	—
<b>1519 19 00</b>	— — altri . . . . .	8	4,5	—
<b>1519 20 00</b>	— Oli acidi di raffinazione . . . . .	8	4,5	—
<b>1519 30 00</b>	— Alcoli grassi industriali . . . . .	13	6	—
<b>1520</b>	<b>Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose :</b>			
<b>1520 10 00</b>	— Glicerina greggia; acque e liscivie glicinerose . . . . .	3	1,5	—
<b>1520 90 00</b>	— altre, compresa la glicerina sintetica . . . . .	10	6	—
<b>1521</b>	<b>Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati :</b>			
<b>1521 10</b>	— Cere vegetali :			
<b>1521 10 10</b>	— — gregge . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1521 10 90</b>	— — altre . . . . .	8	4	—
<b>1521 90</b>	— altri :			
<b>1521 90 10</b>	— — Spermaceti, anche raffinati o colorati . . . . .	7	3,5	—
	— — Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate :			
<b>1521 90 91</b>	— — — gregge . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>1521 90 99</b>	— — — altre . . . . .	10	5	—
<b>1522 00</b>	<b>Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali :</b>			
<b>1522 00 10</b>	— Degras . . . . .	9	6	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali :			
	– – contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva :			
<b>1522 00 31</b>	– – – Paste di saponificazione (soapstocks) . . . . .	7 (AGR)	—	—
<b>1522 00 39</b>	– – – altri . . . . .	2 (AGR)	—	—
	– – altri :			
<b>1522 00 91</b>	– – – Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks) . . . . .	7 <sup>(1)</sup>	5	—
<b>1522 00 99</b>	– – – altri . . . . .	2 <sup>(1)</sup>	2	—

(<sup>1</sup>) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

## SEZIONE IV

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE,  
LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI  
E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI****Nota**

1. In questa sezione l'espressione « agglomerati in forma di pellets » indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sfere, ecc., agglomerati sia semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore al 3 % in peso.

## CAPITOLO 16

**PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI  
O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI****Note**

1. Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2 o 3.
2. Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

**Note di sottovoci**

1. Ai sensi della sottovoce 1602.10, per « preparazioni omogeneizzate » si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.
2. I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

**Note complementari**

1. *Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 39 11, 1602 50 10, 1602 90 61 e 1602 90 71 sono considerati « non cotti », i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e, che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61 e 1602 90 71 tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.*
2. *Ai sensi delle sottovoci 1602 41, 1602 42 e da 1602 49 11 a 1602 49 15 l'espressione « e loro pezzi » si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1601 00</b>	<b>Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti :</b>			
<b>1601 00 10</b>	— di fegato . . . . .	24 (AGR)	24	—
	— altri <sup>(1)</sup> :			
<b>1601 00 91</b>	— — Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti . . . . .	21 (AGR)	—	—
<b>1601 00 99</b>	— — altri . . . . .	21 (AGR)	—	—
<b>1602</b>	<b>Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue :</b>			
<b>1602 10 00</b>	— Preparazioni omogeneizzate . . . . .	26 (AGR)	26	—
<b>1602 20</b>	— di fegato di qualsiasi animale :			
<b>1602 20 10</b>	— — di oca o di anatra . . . . .	20	16	—
<b>1602 20 90</b>	— — altre . . . . .	25 (AGR)	25	—
	— di volatili della voce 0105 :			
<b>1602 31</b>	— — di tacchino :			
	— — — contenenti, in peso, il 57 % o più di carne o di frattaglie <sup>(2)</sup> :			
<b>1602 31 11</b>	— — — — contenenti unicamente carne di tacchino non cotta . . . . .	21 (AGR)	17	—
<b>1602 31 19</b>	— — — — altre . . . . .	21 (AGR)	17	—
<b>1602 31 30</b>	— — — contenenti, in peso, il 25 % o più e meno del 57 % di carne o di frattaglie <sup>(2)</sup> . . . . .	21 (AGR)	17	—
<b>1602 31 90</b>	— — — altre . . . . .	21 (AGR)	17	—
<b>1602 39</b>	— — altre :			
	— — — contenenti, in peso, il 57 % o più di carne o di frattaglie <sup>(2)</sup> :			
<b>1602 39 11</b>	— — — — non cotte . . . . .	21 (AGR)	—	—
<b>1602 39 19</b>	— — — — altre . . . . .	21 (AGR)	17	—
<b>1602 39 30</b>	— — — contenenti, in peso, il 25 % o più e meno del 57 % di carne o di frattaglie <sup>(2)</sup> . . . . .	21 (AGR)	17	—
<b>1602 39 90</b>	— — — altre . . . . .	21 (AGR)	17	—
	— della specie suina :			
<b>1602 41</b>	— — Prosciutti e loro pezzi :			
<b>1602 41 10</b>	— — — della specie suina domestica . . . . .	26 (AGR)	—	—
<b>1602 41 90</b>	— — — altri . . . . .	21	17	—
<b>1602 42</b>	— — Spalle e loro pezzi :			
<b>1602 42 10</b>	— — — della specie suina domestica . . . . .	26 (AGR)	—	—
<b>1602 42 90</b>	— — — altre . . . . .	21	17	—

(1) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

(2) Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1602 49</b>	<b>-- altre, compresi i miscugli :</b>			
	-- della specie suina domestica :			
	-- contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine :			
<b>1602 49 11</b>	-- Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti . . . . .	26 (AGR)	—	—
<b>1602 49 13</b>	-- Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle . . . . .	26 (AGR)	—	—
<b>1602 49 15</b>	-- altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi . . . . .	26 (AGR)	—	—
<b>1602 49 19</b>	-- altre . . . . .	26 (AGR)	—	—
<b>1602 49 30</b>	-- contenenti, in peso, il 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine . . . . .	26 (AGR)	—	—
<b>1602 49 50</b>	-- contenenti, in peso, meno del 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine . . . . .	26 (AGR)	—	—
<b>1602 49 90</b>	-- altre . . . . .	21	17	—
<b>1602 50</b>	<b>-- della specie bovina :</b>			
<b>1602 50 10</b>	-- non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte . . . . .	20 + AGR (1)	—	—
<b>1602 50 90</b>	-- altre . . . . .	26	26	—
<b>1602 90</b>	<b>-- altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale :</b>			
<b>1602 90 10</b>	-- Preparazioni di sangue di qualsiasi animale . . . . .	26 (AGR)	26	—
	-- altre :			
<b>1602 90 31</b>	-- di selvaggina o di coniglio . . . . .	21	17	—
	-- altre :			
<b>1602 90 51</b>	-- contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica . . . . .	26 (AGR)	—	—
	-- altre :			
	-- contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina :			
<b>1602 90 61</b>	-- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte . . . . .	20 + AGR (1)	—	—
<b>1602 90 69</b>	-- altre . . . . .	26	26	—
	-- altre :			
	-- di ovini e di caprini :			
<b>1602 90 71</b>	-- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte . . . . .	20	(2)	—
<b>1602 90 79</b>	-- altre . . . . .	20	(2)	—

(1) Oltre al dazio, in talune condizioni, si applica un prelievo.

(2) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1602 90 99	— — — — — altre . . . . .	26	26	—
1603 00	<b>Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici :</b>			
1603 00 10	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg . . . . .	24	20	—
1603 00 30	— in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore a 20 kg . . . . .	9	4	—
1603 00 90	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
1604	<b>Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi sucedanei preparati con uova di pesce :</b>			
	— <b>Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati :</b>			
1604 11 00	— — <b>Salmoni</b> . . . . .	20	5,5	—
1604 12	— — <b>Aringhe :</b>			
1604 12 10	— — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati . . . . .	18	15	—
1604 12 90	— — — altri . . . . .	23	20	—
1604 13	— — <b>Sardine, alacce e spratti :</b>			
1604 13 10	— — — Sardine . . . . .	25	25	—
1604 13 90	— — — altri . . . . .	25	20	—
1604 14	— — <b>Tonni, palamite e sarde (Sarda spp.) :</b>			
1604 14 10	— — — Tonni e palamite . . . . .	25	24	—
1604 14 90	— — — Sarde (Sarda spp.) . . . . .	25	25	—
1604 15	— — <b>Sgombri :</b>			
1604 15 10	— — — delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> . . . . .	25	25	—
1604 15 90	— — — della specie <i>Scomber australasicus</i> . . . . .	25	20	—
1604 16 00	— — <b>Acciughe</b> . . . . .	25	—	—
1604 19	— — <b>altri :</b>			
1604 19 10	— — — Salmonidi, diversi dai salmoni . . . . .	20	7	—
1604 19 30	— — — Pesci del genere <i>Euthynnus</i> , diversi dalle palamite [ <i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i> ] . . . . .	25	24	—
1604 19 50	— — — Pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> . . . . .	25	25	—
	— — — altri :			
1604 19 91	— — — — Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati . . . . .	18	15	—
1604 19 99	— — — — altri . . . . .	25	20	—
1604 20	— <b>altre preparazioni e conserve di pesci :</b>			
1604 20 10	— — di salmoni . . . . .	20	5,5	—
1604 20 30	— — di salmonidi, diversi dai salmoni . . . . .	20	7	—
1604 20 40	— — di acciughe . . . . .	25	—	—
1604 20 50	— — di sardine, di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e pesci delle specie <i>Orcynopsis unicolor</i> . . . . .	25	25	—
1604 20 70	— — di tonni, di palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i> . . . . .	25	24	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1604 20 90</b>	— di altri pesci . . . . .	25	20	—
<b>1604 30</b>	— <b>Caviale e suoi succedanei :</b>			
<b>1604 30 10</b>	— — Caviale (uova di storioni) . . . . .	30	30	—
<b>1604 30 90</b>	— — Succedanei del caviale . . . . .	30	30	—
<b>1605</b>	<b>Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conser-</b> <b>vati :</b>			
<b>1605 10 00</b>	— <b>Granchi</b> . . . . .	20	16	—
<b>1605 20 00</b>	— <b>Gamberetti</b> . . . . .	20	20	—
<b>1605 30 00</b>	— <b>Astici</b> . . . . .	20	20	—
<b>1605 40 00</b>	— <b>altri crostacei</b> . . . . .	20	20	—
<b>1605 90</b>	— <b>altri :</b>			
<b>1605 90 10</b>	— — Molluschi . . . . .	20	20	—
<b>1605 90 90</b>	— — altri invertebrati acquatici . . . . .	26	26	—

## CAPITOLO 17

## ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

## Nota

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);
- b) gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;
- c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.

## Nota di sottovoce

1. Ai sensi delle voci 1701 11 e 1701 12, si intende per « zucchero greggio » lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

## Note complementari

- 1. Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati « zuccheri bianchi » gli zuccheri non aromatizzati né colorati contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.
- 2. È considerato « isoglucosio » ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno il 10 % di fruttosio.
- 3. Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento mobile (MOB) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1701</b>	<b>Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido :</b>			
	– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti :			
<b>1701 11</b>	– – di canna :			
<b>1701 11 10</b>	– – – destinati ad essere raffinati <sup>(1)</sup> . . . . .	80 (AGR)	—	—
<b>1701 11 90</b>	– – – altri . . . . .	80 (AGR)	—	—
<b>1701 12</b>	– – di barbabietola :			
<b>1701 12 10</b>	– – – destinati ad essere raffinati <sup>(1)</sup> . . . . .	80 (AGR)	—	—
<b>1701 12 90</b>	– – – altri . . . . .	80 (AGR)	—	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri :			
1701 91 00	— — con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti . . . . .	80 (AGR)	—	—
1701 99	— — altri :			
1701 99 10	— — — zuccheri bianchi . . . . .	80 (AGR)	—	—
1701 99 90	— — — altri . . . . .	80 (AGR)	—	—
1702	<b>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati :</b>			
1702 10	— Lattosio e sciroppo di lattosio :			
1702 10 10	— — contenente, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di prodotto puro (1) . . . . .	24 (AGR)	—	—
1702 10 90	— — altri . . . . .	24 (AGR)	—	—
1702 20	— Zucchero e sciroppo d'acero :			
1702 20 10	— — Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti . . . . .	67 (AGR)	—	—
1702 20 90	— — altri . . . . .	42 (AGR)	10	—
1702 30	— Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio :			
1702 30 10	— — Isoglucosio . . . . .	80 (AGR)	—	—
	— — altri :			
	— — — contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio (2) :			
1702 30 51	— — — — in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . . . .	25 (AGR)	—	—
1702 30 59	— — — — altri . . . . .	25 (AGR)	—	—
	— — — altri :			
1702 30 91	— — — — in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . . . . .	50 (AGR)	—	—
1702 30 99	— — — — altri . . . . .	50 (AGR)	—	—
1702 40	— Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, dal 20 % al 50 % escluso di fruttosio :			
1702 40 10	— — Isoglucosio . . . . .	80 (AGR)	—	—
1702 40 90	— — altri . . . . .	50 (AGR)	—	—
1702 50 00	— Fruttosio chimicamente puro . . . . .	20	—	—
1702 60	— altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più del 50 % di fruttosio :			
1702 60 10	— — Isoglucosio . . . . .	80 (AGR)	—	—
1702 60 90	— — altri . . . . .	80 (AGR)	—	—
1702 90	— altri, compreso lo zucchero invertito :			
1702 90 10	— — Maltosio chimicamente puro . . . . .	20	—	—
1702 90 30	— — Isoglucosio . . . . .	80 (AGR)	—	—

(1) Il regime stabilito per il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 1702 10 90 è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio di questa sottovoce (1702 10 10).

(2) Il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 99 è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1702 90 50	-- Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina . . . . .	50 (AGR)	—	—
1702 90 60	-- Sucedanei del miele, anche misti con miele naturale . . . . .	50 (AGR)	—	—
	-- Zuccheri e melassi, caramellati :			
1702 90 71	-- -- contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio . . .	47 (AGR)	—	—
	-- -- altri :			
1702 90 75	-- -- -- in polvere, anche agglomerati . . . . .	47 (AGR)	—	—
1702 90 79	-- -- -- altri . . . . .	47 (AGR)	—	—
1702 90 90	-- altri . . . . .	80 (AGR)	—	—
1703	<b>Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero :</b>			
1703 10 00	-- Melassi di canna . . . . .	65 (AGR) (1)	—	—
1703 90 00	-- altri . . . . .	65 (AGR) (1)	—	—
1704	<b>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) :</b>			
1704 10	-- <b>Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero :</b>			
	-- -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :			
1704 10 11	-- -- -- sotto forma di strisce . . . . .	16,5 + MOB	8 + MOB MAX 23	—
1704 10 19	-- -- -- altre . . . . .	16,5 + MOB	8 + MOB MAX 23	—
	-- -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :			
1704 10 91	-- -- -- sotto forma di strisce . . . . .	16,5 + MOB	8 + MOB MAX 23	—
1704 10 99	-- -- -- altre . . . . .	16,5 + MOB	8 + MOB MAX 23	—
1704 90	-- altri :			
1704 90 10	-- -- Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie . . . . .	21	—	—
1704 90 30	-- -- Preparazione detta « cioccolato bianco » . . . . .	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
	-- -- altri :			
1704 90 51	-- -- -- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg . . . . .	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—

(1) Il dazio autonomo è:

- nullo (esenzione) per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione dei prodotti melassati per l'alimentazione degli animali;
- del 9 % per i melassi di canna non decolorati contenenti, in estratto secco, meno del 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè;
- del 19 % per i melassi non decolorati destinati alla fabbricazione dell'acido citrico;
- del 67 % per i melassi aromatizzati o colorati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1704 90 55	— — — Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse . . . . .	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1704 90 61	— — — Confetti e prodotti simili confettati . . . . .	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
	— — — altri :			
1704 90 65	— — — — Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri . . . . .	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1704 90 71	— — — — Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene . . . . .	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1704 90 75	— — — — Caramelle . . . . .	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
	— — — — altri :			
1704 90 81	— — — — — ottenuti per compressione . . . . .	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1704 90 99	— — — — — altri . . . . .	20,7 + MOB	13 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—

## CAPITOLO 18

## CACAO E SUE PREPARAZIONI

## Note

1. Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.
2. La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

## Note complementari

1. Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90 presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento mobile (MOB) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.
2. Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto . . . . .	6,7	3	—
1802 00 00	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao . . . . .	9	3	—
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata :			
1803 10 00	— non sgrassata . . . . .	25	15	—
1803 20 00	— completamente o parzialmente sgrassata . . . . .	25	15	—
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao . . . . .	22	12	—
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti . .	27	16	—
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao :			
1806 10	— Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
1806 10 10	— — non contenenti o contenenti, in peso, meno del 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio . . . . .	29,6 + MOB (1)	10 + MOB (1)	—
1806 10 30	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, eguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 % . . . . .	29,6 + MOB	10 + MOB	—

(1) L'elemento mobile (MOB) non è riscosso all'importazione dei prodotti che non contengano o contengano meno del 5 % in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato egualmente in saccarosio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1806 10 90	— — avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, eguale o superiore all'80 % . . . . .	29,6 + MOB	10 + MOB	—
1806 20	— <b>altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg :</b>			
1806 20 10	— — aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 % . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 20 30	— — aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 25 % e inferiore al 31 % . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
	— — altre :			
1806 20 50	— — — aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore al 18 % . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 20 70	— — — Preparazioni dette « Chocolate milk crumb » . . . . .	22,3 + MOB ( <sup>1</sup> )	—	—
1806 20 90	— — — altre . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
	— <b>altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini :</b>			
1806 31 00	— — <b>ripiene</b> . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 32	— — <b>non ripiene :</b>			
1806 32 10	— — — con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 32 90	— — — altre . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90	— <b>altre :</b>			
	— — Cioccolata e prodotti di cioccolata :			
	— — — cioccolatini (praline), anche ripieni :			
1806 90 11	— — — — contenenti alcole . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90 19	— — — — altri . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
	— — — altri :			
1806 90 31	— — — — ripieni . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—

(1) Il dazio è sospeso al 19 % per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1806 90 39	— — — — non ripieni . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90 50	— — Prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90 60	— — Pasta da spalmare contenente cacao . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90 70	— — Preparazioni per bevande, contenenti cacao . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
1806 90 90	— — altre . . . . .	22,3 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—

## CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE;  
PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
  - b) i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);
  - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30.
2. In questo capitolo, per « farine » e « semolini » si intendono le farine e i semolini di cereali del capitolo 11 e le altre farine, semolini e polveri, di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale esse rientrano.
3. La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più dell'8 % di polvere di cacao o ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806 (voce 1806).
4. Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione « altrimenti preparati » significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

## Note complementari

1. *Le merci delle sottovoci 1905 30, 1905 40 00 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento mobile (MOB) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.*
2. *Ai sensi della sottovoce 1905 30, sono considerati come « biscotti con aggiunta di dolcificanti » soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore al 12 % e un tenore in materie grasse non superiore al 35 %. (Le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori.)*
3. *La sottovoce 1905 30 non comprende le cialde e le cialdine che hanno, in peso, un tenore in acqua superiore al 10 % (sottovoce 1905 90 40).*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1901</b>	<b>Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove :</b>			
1901 10 00	— Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto . . . . .	19,6 + MOB	11 + MOB	—
1901 20 00	— Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 . . . . .	19,6 + MOB	11 + MOB	—
1901 90	— altri :			
	— — Estratti di malto :			
1901 90 11	— — — aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 % . . . . .	16,3 + MOB	8 + MOB	—
1901 90 19	— — — altri . . . . .	16,3 + MOB	8 + MOB	—
1901 90 90	— — altri . . . . .	19,6 + MOB	11 + MOB	—
<b>1902</b>	<b>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato :</b>			
	— Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate :			
1902 11 00	— — contenenti uova . . . . .	17,3 + MOB	12 + MOB	—
1902 19	— — altre :			
1902 19 10	— — — non contenenti farina o semolino di grano tenero . . . . .	17,3 + MOB	12 + MOB	—
1902 19 90	— — — altre . . . . .	17,3 + MOB	12 + MOB	—
1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) :			
1902 20 10	— — contenenti, in peso, più del 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici . . . . .	17	17	—
1902 20 30	— — contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni, di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine . . . . .	26 (AGR)	—	—
	— — altre :			
1902 20 91	— — — cotte . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
1902 20 99	— — — altre . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
1902 30	— altre paste alimentari :			
1902 30 10	— — secche . . . . .	20,8 + MOB	10 + MOB	—
1902 30 90	— — altre . . . . .	20,8 + MOB	10 + MOB	—
1902 40	— Cuscus :			
1902 40 10	— — non preparato . . . . .	17,3 + MOB	12 + MOB	—
1902 40 90	— — altro . . . . .	20,8 + MOB	10 + MOB	—
1903 00 00	<b>Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setaccature o forme simili . . . . .</b>	15,4 + MOB	10 + MOB	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>1904</b>	<b>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati :</b>			
<b>1904 10</b>	<b>— Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura :</b>			
<b>1904 10 10</b>	— — a base di granturco . . . . .	14,3 + MOB	6 + MOB	—
<b>1904 10 30</b>	— — a base di riso . . . . .	14,3 + MOB	8 + MOB	—
<b>1904 10 90</b>	— — altri . . . . .	14,3 + MOB	8 + MOB	—
<b>1904 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>1904 90 10</b>	— — Riso . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
<b>1904 90 90</b>	— — altri . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
<b>1905</b>	<b>Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili :</b>			
<b>1905 10 00</b>	<b>— Pane croccante detto « Knäckebrod » . . . . .</b>	<b>24 + MOB</b>	<b>9 + MOB MAX 24 + AD F/M</b>	<b>—</b>
<b>1905 20</b>	<b>— Pane con spezie (panpepato) :</b>			
<b>1905 20 10</b>	— — avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . . . .	29,2 + MOB	13 + MOB	—
<b>1905 20 30</b>	— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . . . .	29,2 + MOB	13 + MOB	—
<b>1905 20 90</b>	— — avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) . . . . .	29,2 + MOB	13 + MOB	—
<b>1905 30</b>	<b>— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, calde e cialdini :</b>			
	— — interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao :			
<b>1905 30 11</b>	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g . . . . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
<b>1905 30 19</b>	— — — altri . . . . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
	— — altri :			
	— — — biscotti con aggiunta di dolcificanti :			
<b>1905 30 30</b>	— — — — aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore all'8 % . . . . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
	— — — — altri :			
<b>1905 30 51</b>	— — — — — doppio biscotto con ripieno . . . . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
<b>1905 30 59</b>	— — — — — altri . . . . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1905 30 91	— — — Cialde e cialdine : — — — — salate, anche ripiene . . . . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	—
1905 30 99	— — — — altre . . . . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
1905 40 00	— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati . . . . .	28,5 + MOB	14 + MOB	—
1905 90	— altri :			
1905 90 10	— — Pane azimo (mazoth) . . . . .	20 + MOB	6 + MOB MAX 20 + AD F/M	—
1905 90 20	— — Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili . . . . .	19,5 + MOB	7 + MOB	—
1905 90 30	— — — Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materia grassa non superiore al 5 %, in peso, ciascuno . . . . .	28,5 + MOB	14 + MOB	—
1905 90 40	— — — Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore al 10 % . . . . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	—
1905 90 50	— — — Biscotti, prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati . . . . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	—
1905 90 60	— — — — altri : — — — — con aggiunta di dolcificanti . . . . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	—
1905 90 90	— — — — altri . . . . .	28,5 + MOB	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	—

## CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI E LEGUMI, DI FRUTTA  
O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) gli ortaggi, i legumi e le frutta. preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;
  - b) le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
  - c) le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.
2. Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolata (voce 1806).
3. Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).
4. I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia del 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.
5. Ai sensi della voce 2009 per « succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole », si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera lo 0,5 % vol.

## Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2005 10, per « ortaggi o legumi omogeneizzati » si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.
2. Ai sensi della sottovoce 2007 10, per « preparazioni omogeneizzate » si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.

## Note complementari

1. Ai sensi della sottovoce 2003 10 10, sono considerati « funghi coltivati », i funghi appartenenti alle specie seguenti : *Agaricus spp.*, *Volvaria esculenta*, *Lentinus edodes*, *Flammulina velutipes*, *Pholiota aegerita*, *Pholiota nameko*, *Pleurotus ostreatus*, *Pleurotus florida*, *Pleurotus pulmonarius*, *Pleurotus cornucopiae*, *Pleurotus abaloniae*, *Pleurotus colombinus*, *Pleurotus eringii*, *Stropharia rugoso-annulata*, *Tremella fuciformis*, *Auricularia auricula-judae*, *Auricularia polytricha*, *Auricularia porphyria*, *Coprinus comatus*, *Rhodopaxillus nudus*, *Lepiota pudica*, *Lepiota personata*, *Agrocyte aegerita*, *Agrocyte cylindracea*.
2. Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (« tenore di zuccheri »), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 — e moltiplicato per il fattore:

- 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,
- 0,95 per i prodotti delle altre voci.
3. I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati « con aggiunta di zuccheri » quando il loro « tenore di zuccheri » è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante :
- ananassi, uve : 13 %,
- altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante : 9 %.
4. Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 11 a 2008 92 39 e da 2008 99 11 a 2008 99 39 si intende per :
- « titolo alcolometrico massico effettivo » il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,
- « % mas » il simbolo del titolo alcolometrico massico.
5. Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi :
- succo di limone o di pomodoro: 3,
- succo di mela : 11,
- succo di uva : 15,
- succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi : 13.
6. Per « succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato » (sottovoci 2009 60 51 e 2009 60 71), si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86, non è inferiore al 50,9 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2001</b>	<b>Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico :</b>			
2001 10 00	— Cetrioli e cetriolini . . . . .	22	22	—
2001 20 00	— Cipolle . . . . .	22	20	—
2001 90	— altri :			
2001 90 10	— — « Chutney » di manghi . . . . .	22	esenzione	—
2001 90 20	— — Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni . . . . .	20	10	—
2001 90 30	— — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) . . . . .	20,8 + MOB	8 + MOB	—
2001 90 40	— — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
2001 90 50	— — Funghi . . . . .	22	20	—
2001 90 90	— — altri . . . . .	22	20	—
<b>2002</b>	<b>Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico :</b>			
2002 10 00	— Pomodori, interi o in pezzi . . . . .	18	18	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2002 90</b>	— <b>altri :</b>			
<b>2002 90 10</b>	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore al 12 % . . . . .	18	18	—
<b>2002 90 30</b>	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore al 12 % ed inferiore o uguale al 30 % . . . . .	18	18	—
<b>2002 90 90</b>	— — aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore al 30 % . . . . .	18	18	—
<b>2003</b>	<b>Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico :</b>			
<b>2003 10</b>	— <b>Funghi :</b>			
<b>2003 10 10</b>	— — coltivati . . . . .	23 <sup>(1)</sup>	—	—
<b>2003 10 90</b>	— — altri . . . . .	23	—	—
<b>2003 20 00</b>	— <b>Tartufi</b> . . . . .	20	18	—
<b>2004</b>	<b>Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati :</b>			
<b>2004 10</b>	— <b>Patate :</b>			
<b>2004 10 10</b>	— — semplicemente cotte . . . . .	19	18	—
	— — altre :			
<b>2004 10 91</b>	— — — sotto forma di farina, semolino o fiocchi . . . . .	19,6 + MOB	11 + MOB	—
<b>2004 10 99</b>	— — — altri . . . . .	24	22	—
<b>2004 90</b>	— <b>altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi :</b>			
<b>2004 90 10</b>	— — Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) . . . . .	20,8 + MOB	8 + MOB	—
<b>2004 90 30</b>	— — Crauti, capperi e olive . . . . .	20	—	—
<b>2004 90 50</b>	— — Piselli (Pisum sativum) e fagiolini . . . . .	24	24	—
	— — altri, compresi i miscugli :			
<b>2004 90 91</b>	— — — Cipolle, semplicemente cotte . . . . .	19	18	—
<b>2004 90 95</b>	— — — Carciofi . . . . .	24	22	—
<b>2004 90 99</b>	— — — altri . . . . .	24	22	—
<b>2005</b>	<b>Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati :</b>			
<b>2005 10 00</b>	— <b>Ortaggi e legumi omogeneizzati</b> . . . . .	24	22	—
<b>2005 20</b>	— <b>Patate :</b>			
<b>2005 20 10</b>	— — sotto forma di farina, semolino o fiocchi . . . . .	19,6 + MOB	11 + MOB	—
<b>2005 20 90</b>	— — altri . . . . .	24	22	—
<b>2005 30 00</b>	— <b>Crauti</b> . . . . .	20	—	—
<b>2005 40 00</b>	— <b>Piselli (Pisum sativum)</b> . . . . .	24	24	—
	— <b>Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) :</b>			
<b>2005 51 00</b>	— — <b>Fagioli in grani</b> . . . . .	24	22	—
<b>2005 59 00</b>	— — <b>altri</b> . . . . .	24	24	—
<b>2005 60 00</b>	— <b>Asparagi</b> . . . . .	22	22	—

(1) Oltre al dazio, in talune condizioni, è prevista l'applicazione di un importo supplementare.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2005 70 00	— Olive . . . . .	20	—	—
2005 80 00	— Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) . . . . .	20,8 + MOB	8 + MOB	—
2005 90	— altri ortaggi e miscugli di ortaggi :			
2005 90 10	— — Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni . . . . .	20	10	—
2005 90 30	— — Capperi . . . . .	20	—	—
2005 90 50	— — Carciofi . . . . .	24	22	—
2005 90 90	— — altri . . . . .	24	22	—
2006 00	<b>Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) :</b>			
2006 00 10	— Zenzero . . . . .	25	esenzione	—
	— altre :			
	— — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :			
2006 00 31	— — — Ciliegie . . . . .	25 + AGR	25 + AD S/Z	—
2006 00 39	— — — altre . . . . .	25 + AGR	25 + AD S/Z	—
2006 00 90	— — altre . . . . .	25	25	—
2007	<b>Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :</b>			
2007 10	— Preparazioni omogeneizzate :			
2007 10 10	— — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % . . . . .	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
2007 10 90	— — altre . . . . .	30	30	—
	— altre :			
2007 91	— — di agrumi :			
2007 91 10	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % . . . . .	30 + AGR	25 + AD S/Z	—
2007 91 30	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % . . . . .	30 + AGR	25 + AD S/Z	—
2007 91 90	— — — altri . . . . .	30	27	—
2007 99	— — altre :			
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 % :			
2007 99 10	— — — — Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (1) . . . . .	30	28 + AD S/Z	—
2007 99 20	— — — — Puree e paste di marroni . . . . .	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
	— — — — altre :			
2007 99 31	— — — — di ciliegie . . . . .	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
2007 99 33	— — — — di fragole . . . . .	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
2007 99 35	— — — — di lamponi . . . . .	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
2007 99 39	— — — — altre . . . . .	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % :			
2007 99 51	— — — — Puree e paste di marroni . . . . .	30 + AGR	30 + AD S/Z	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2007 99 59	— — — — altre . . . . .	30 + AGR	30 + AD S/Z	—
2007 99 90	— — — — altre . . . . .	30	30	—
<b>2008</b>	<b>Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :</b>			
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro :			
	— — Arachidi :			
2008 11	— — — Burro di arachidi . . . . .	25	20	—
	— — — — altre, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 11 91	— — — — superiore ad 1 kg . . . . .	17	14	—
2008 11 99	— — — — uguale o inferiore ad 1 kg . . . . .	22 <sup>(1)</sup>	16	—
2008 19	— — — — altre, compresi i miscugli :			
2008 19 10	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg . . . . .	17	14	—
2008 19 90	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg . . . . .	22	16	—
2008 20	— Ananassi :			
	— — con aggiunta di alcole :			
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 20 11	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 % . . . . .	32 + AGR	—	—
2008 20 19	— — — — altri . . . . .	32	—	—
	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 20 31	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 % . . . . .	32 + AGR	—	—
2008 20 39	— — — — altri . . . . .	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 20 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 % . . . . .	23 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 20 59	— — — — altri . . . . .	23	22	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 20 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 % . . . . .	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
2008 20 79	— — — — altri . . . . .	27	24	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 20 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg . . . . .	23	(2)	—
2008 20 99	— — — — inferiore a 4,5 kg . . . . .	25	23	—

(1) Il dazio è ridotto al 12 % al 31 dicembre 1990.

(2) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2008 30</b>	— <b>Agrumi :</b>			
	— — con aggiunta di alcole :			
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % :			
<b>2008 30 11</b>	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
<b>2008 30 19</b>	— — — — altri . . . . .	32 + AGR	—	—
	— — — — altri :			
<b>2008 30 31</b>	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32	30	—
<b>2008 30 39</b>	— — — — altri . . . . .	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
<b>2008 30 51</b>	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli . . . . .	23 + AGR	17 + 2 AD S/Z	—
<b>2008 30 55</b>	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi . . . . .	23 + AGR	21 + 2 AD S/Z	—
<b>2008 30 59</b>	— — — — altri . . . . .	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
<b>2008 30 71</b>	— — — — Segmenti di pompelmi e di pomeli . . . . .	27 + AGR	17 + 2 AD S/Z	—
<b>2008 30 75</b>	— — — — Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi . . . . .	27 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
<b>2008 30 79</b>	— — — — altri . . . . .	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
<b>2008 30 91</b>	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg . . . . .	23	(1)	—
<b>2008 30 99</b>	— — — — inferiore a 4,5 kg . . . . .	25	23	—
<b>2008 40</b>	— <b>Pere :</b>			
	— — con aggiunta di alcole :			
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :			
<b>2008 40 11</b>	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
<b>2008 40 19</b>	— — — — — altre . . . . .	32 + AGR	—	—
	— — — — — altre :			
<b>2008 40 21</b>	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32	30	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2008 40 29	— — — — — altre . . . . .	32	—	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 40 31	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % . . . . .	32 + AGR	—	—
2008 40 39	— — — — altre . . . . .	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 40 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % . . . . .	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
2008 40 59	— — — — altre . . . . .	23	20	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 40 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % . . . . .	27 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 40 79	— — — — altre . . . . .	27	22	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 40 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg . . . . .	23	21	—
2008 40 99	— — — — inferiore a 4,5 kg . . . . .	25	21	—
2008 50	— Albicocche :			
	— — con aggiunta d'alcole :			
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :			
2008 50 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 50 19	— — — — — altre . . . . .	32 + AGR	—	—
	— — — — — altre :			
2008 50 31	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32	30	—
2008 50 39	— — — — — altre . . . . .	32	—	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 50 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % . . . . .	32 + AGR	—	—
2008 50 59	— — — — altre . . . . .	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 50 61	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % . . . . .	23 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 50 69	— — — — altre . . . . .	23	22	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 50 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % . . . . .	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
2008 50 79	— — — — altre . . . . .	27	24	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 50 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg . . . . .	17	(1)	—
2008 50 99	— — — — inferiore a 4,5 kg . . . . .	25	23	—
2008 60	— Ciliegie :			
	— — con aggiunta di alcole :			
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % :			
2008 60 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 60 19	— — — — altre . . . . .	32 + AGR	—	—
	— — — — altre :			
2008 60 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32	30	—
2008 60 39	— — — — altre . . . . .	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 60 51	— — — — Ciliegie acide (Prunus cerasus) . . . . .	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
2008 60 59	— — — — altre . . . . .	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 60 61	— — — — Ciliegie acide (Prunus cerasus) . . . . .	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
2008 60 69	— — — — altre . . . . .	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg :			
2008 60 71	— — — — — Ciliegie acide (Prunus cerasus) . . . . .	23	(1)	—
2008 60 79	— — — — — altre . . . . .	23	(1)	—
	— — — — inferiore a 4,5 kg :			
2008 60 91	— — — — — Ciliegie acide (Prunus cerasus) . . . . .	25	23	—
2008 60 99	— — — — — altre . . . . .	25	23	—
2008 70	— Pesche :			
	— — con aggiunta di alcole :			
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % :			
2008 70 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 70 19	— — — — — altre . . . . .	32 + AGR	—	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — altre :			
2008 70 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32	30	—
2008 70 39	— — — — altre . . . . .	32	—	—
	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 70 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % . . . . .	32 + AGR	—	—
2008 70 59	— — — — altre . . . . .	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 70 61	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % . . . . .	23 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 70 69	— — — — altre . . . . .	23	22	—
	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 70 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 % . . . . .	27 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 70 79	— — — — altre . . . . .	27	22	—
	— — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 70 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg . . . . .	19	( <sup>1</sup> )	—
2008 70 99	— — — — inferiore a 4,5 kg . . . . .	25	23	—
2008 80	— Fragole :			
	— — con aggiunta di alcole :			
	— — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % :			
2008 80 11	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 80 19	— — — — altre . . . . .	32 + AGR	—	—
	— — — altre :			
2008 80 31	— — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32	30	—
2008 80 39	— — — — altre . . . . .	32	—	—
	— — senza aggiunta di alcole :			
2008 80 50	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg . . . . .	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
2008 80 70	— — — con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg . . . . .	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 80 91	— — — — superiore o uguale a 4,5 kg . . . . .	23	( <sup>1</sup> )	—
2008 80 99	— — — — inferiore a 4,5 kg . . . . .	25	23	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19 :			
2008 91 00	— — Cuori di palma . . . . .	25	20	—
2008 92	— — Miscugli :			
	— — — con aggiunta di alcole :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % :			
2008 92 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 92 19	— — — — — altri . . . . .	32 + AGR	—	—
	— — — — — altri :			
2008 92 31	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32	30	—
2008 92 39	— — — — — altri . . . . .	32	—	—
	— — — senza aggiunta di alcole :			
	— — — — con aggiunta di zuccheri :			
2008 92 50	— — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg . . . . .	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
	— — — — — altri :			
2008 92 71	— — — — — Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, il 50 % del totale delle frutta presenti . . . . .	27 + AGR	15 + 2 AD S/Z	—
2008 92 79	— — — — — altri . . . . .	27 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
	— — — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 92 91	— — — — — superiore o uguale a 4,5 kg . . . . .	23	(1)	—
2008 92 99	— — — — — inferiore a 4,5 kg . . . . .	25	23	—
2008 99	— — altri :			
	— — — con aggiunta di alcole :			
	— — — — Zenzero :			
2008 99 11	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32	20	—
2008 99 19	— — — — — altri . . . . .	32	—	—
	— — — — Uva :			
2008 99 21	— — — — — avente tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % . . . . .	32 + AGR	—	—
2008 99 29	— — — — — altra . . . . .	32	—	—
	— — — — — altri :			
	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 % :			
2008 99 31	— — — — — con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32 + AGR	30 + 2 AD S/Z	—
2008 99 33	— — — — — altri . . . . .	32 + AGR	—	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	----- altri :			
2008 99 35	----- con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale all'11,85 % mas . . . . .	32	30	—
2008 99 39	----- altri . . . . .	32	—	—
	----- senza aggiunta di alcole :			
	----- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg :			
2008 99 41	----- Zenzero . . . . .	23	esenzione	—
2008 99 43	----- Uva . . . . .	23 + AGR	22 + 2 AD S/Z	—
2008 99 45	----- Prugne . . . . .	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
2008 99 49	----- altri . . . . .	23 + AGR	20 + 2 AD S/Z	—
	----- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg :			
2008 99 51	----- Zenzero . . . . .	27	esenzione	—
2008 99 53	----- Uva . . . . .	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
2008 99 55	----- Prugne . . . . .	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
2008 99 59	----- altri . . . . .	27 + AGR	24 + 2 AD S/Z	—
	----- senza aggiunta di zuccheri :			
	----- Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto :			
2008 99 71	----- superiore o uguale a 4,5 kg . . . . .	19	( <sup>1</sup> )	—
2008 99 79	----- inferiore a 4,5 kg . . . . .	25	23	—
2008 99 85	----- Granturco a esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) . . . . .	20,8 + MOB	8 + MOB	—
2008 99 91	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—
2008 99 99	----- altri . . . . .	23	( <sup>1</sup> )	—
2009	<b>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti :</b>			
	— <b>Succhi di arancia :</b>			
2009 11	— <b>congelati :</b>			
	— di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
2009 11 11	— di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto . . . . .	42 + AGR	—	—
2009 11 19	— altri . . . . .	42	—	—
	— di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
2009 11 91	— di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % . . . . .	21 + AGR	19 + AD S/Z	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2009 11 99	— — — — altri . . . . .	21	19 + AD S/Z	—
2009 19	— — altri :			
	— — — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
2009 19 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto . . . . .	42 + AGR	—	—
2009 19 19	— — — — altri . . . . .	42	—	—
	— — — di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
2009 19 91	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % . . . . .	21 + AGR	19 + AD S/Z	—
2009 19 99	— — — — altri . . . . .	21	19 + AD S/Z	—
2009 20	— <b>Succhi di pompelmo o di pomelo :</b>			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
2009 20 11	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto . . . . .	42 + AGR	—	—
2009 20 19	— — — altri . . . . .	42	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
2009 20 91	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % . . . . .	21 + AGR	15 + AD S/Z	—
2009 20 99	— — — altri . . . . .	21 (1)	15 + AD S/Z	—
2009 30	— <b>Succhi di altri agrumi :</b>			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
2009 30 11	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto . . . . .	42 + AGR	—	—
2009 30 19	— — — altri . . . . .	42	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
	— — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto :			
2009 30 31	— — — — contenenti zuccheri addizionati . . . . .	21	18 + AD S/Z	—
2009 30 39	— — — — altri . . . . .	21	19	—
	— — — di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto :			
	— — — — di limoni :			
2009 30 51	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % . . . . .	21 + AGR	18 + AD S/Z	—
2009 30 55	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % . . . . .	21	18 + AD S/Z	—
2009 30 59	— — — — senza zuccheri addizionati . . . . .	21	19	—
	— — — — di altri agrumi :			
2009 30 91	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % . . . . .	21 + AGR	18 + AD S/Z	—
2009 30 95	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % . . . . .	21	18 + AD S/Z	—
2009 30 99	— — — — senza zuccheri addizionati . . . . .	21	19	—

(1) Il dazio è ridotto al 12 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2009 40</b>	— <b>Succhi di ananasso :</b>			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
<b>2009 40 11</b>	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto . . .	42 + AGR	—	—
<b>2009 40 19</b>	— — — altri . . . . .	42	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
<b>2009 40 30</b>	— — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati . . . . .	22	19 + AD S/Z	—
	— — — altri :			
<b>2009 40 91</b>	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % .	22 + AGR	19 + AD S/Z	—
<b>2009 40 93</b>	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % . . . . .	22	19 + AD S/Z	—
<b>2009 40 99</b>	— — — — senza zuccheri addizionati . . . . .	22	20	—
<b>2009 50</b>	— <b>Succhi di pomodoro :</b>			
<b>2009 50 10</b>	— — con zuccheri addizionati . . . . .	21	20 + AD S/Z	—
<b>2009 50 90</b>	— — altri . . . . .	21	21	—
<b>2009 60</b>	— <b>Succhi di uva (compresi i mosti di uva) :</b>			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
<b>2009 60 11</b>	— — — di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto . . .	50 + AGR	—	—
<b>2009 60 19</b>	— — — altri . . . . .	50 (1)	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
	— — — di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto :			
<b>2009 60 51</b>	— — — — concentrati . . . . .	28 (1)	28 + AD S/Z	—
<b>2009 60 59</b>	— — — — altri . . . . .	28 (1)	28 + AD S/Z	—
	— — — di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % :			
<b>2009 60 71</b>	— — — — — concentrati . . . . .	28 + AGR (1)	28 + AD S/Z	—
<b>2009 60 79</b>	— — — — — altri . . . . .	28 + AGR (1)	28 + AD S/Z	—
<b>2009 60 90</b>	— — — — altri . . . . .	28 (1)	28 + AD S/Z	—
<b>2009 70</b>	— <b>Succhi di mela :</b>			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
<b>2009 70 11</b>	— — — di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto . . .	42 + AGR (2)	—	—
<b>2009 70 19</b>	— — — altri . . . . .	42 (2)	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
<b>2009 70 30</b>	— — — di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati . . . . .	25 (3)	24 + AD S/Z	—

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

(2) Il dazio è ridotto al 30 % al 31 dicembre 1990.

(3) Il dazio è ridotto al 18 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — altri :			
2009 70 91	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % .	25 + AGR (1)	24 + AD S/Z	—
2009 70 93	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % . . . . .	25 (1)	24 + AD S/Z	—
2009 70 99	— — — — senza zuccheri addizionati . . . . .	25 (1)	25	—
2009 80	— <b>Succhi di altre frutta o di altri ortaggi :</b>			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
	— — — Succhi di pera :			
2009 80 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto .	42 + AGR	—	—
2009 80 19	— — — — altri . . . . .	42	—	—
	— — — — altri :			
2009 80 31	— — — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto: .	42 + AGR	—	—
2009 80 39	— — — — altri . . . . .	42	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
	— — — Succhi di pera :			
2009 80 50	— — — — di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati . . . . .	25	24 + AD S/Z	—
	— — — — altri :			
2009 80 61	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % . . . . .	25 + AGR	24 + AD S/Z	—
2009 80 63	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % . . . . .	25	24 + AD S/Z	—
2009 80 69	— — — — — senza zuccheri addizionati . . . . .	25	25	—
	— — — — altri :			
2009 80 80	— — — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati . . . . .	24	21 + AD S/Z	—
	— — — — altri :			
2009 80 91	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % . . . . .	24 + AGR	21 + AD S/Z	—
2009 80 93	— — — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % . . . . .	24	21 + AD S/Z	—
	— — — — — senza zuccheri addizionati :			
2009 80 95	— — — — — Succo di frutta della specie <i>Vaccinium macrocarpon</i> . . . . .	24 (2)	22	—
2009 80 99	— — — — — Altri . . . . .	24	22	—
2009 90	— <b>Miscugli di succhi :</b>			
	— — di massa volumica superiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
	— — — Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera :			
2009 90 11	— — — — di valore inferiore o uguale a 22 ECU per 100 kg di peso netto .	42 + AGR	—	—
2009 90 19	— — — — altri . . . . .	42	—	—

(1) Il dazio è ridotto al 18 % al 31 dicembre 1990.

(2) Il dazio è ridotto al 14 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
2009 90 21	— — — di valore inferiore o uguale a 30 ECU per 100 kg di peso netto .	42 + AGR	—	—
2009 90 29	— — — altri . . . . .	42	—	—
	— — di massa volumica uguale o inferiore a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C :			
	— — — Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera :			
2009 90 31	— — — di valore inferiore o uguale a 18 ECU per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % . . . . .	25 + AGR	—	—
2009 90 39	— — — altri . . . . .	25	—	—
	— — — altri :			
	— — — di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto :			
	— — — — Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso :			
2009 90 41	— — — — con zuccheri addizionati . . . . .	22	19 + AD S/Z	—
2009 90 49	— — — — altri . . . . .	22	20	—
	— — — — altri :			
2009 90 51	— — — — con zuccheri addizionati: . . . . .	24	21 + AD S/Z	—
2009 90 59	— — — — altri . . . . .	24	22	—
	— — — di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto :			
	— — — — Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso :			
2009 90 71	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % . . . . .	22 + AGR	19 + AD S/Z	—
2009 90 73	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % . . . . .	22	19 + AD S/Z	—
2009 90 79	— — — — senza zuccheri addizionati . . . . .	22	20	—
	— — — — altri :			
2009 90 91	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 % . . . . .	24 + AGR	21 + AD S/Z	—
2009 90 93	— — — — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % . . . . .	24	21 + AD S/Z	—
2009 90 99	— — — — senza zuccheri addizionati . . . . .	24	22	—

## CAPITOLO 21

## PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;
  - b) i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);
  - c) le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;
  - d) le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);
  - e) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) è superiore allo 0,5 % vol (voce 2208);
  - f) i lieviti condizionati come medicinali e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;
  - g) gli enzimi preparati della voce 3507.
2. Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.
3. Ai sensi della voce 2104, per « preparazioni alimentari composte omogeneizzate » si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

## Note complementari

1. *Ai sensi della sottovoce 2106 90 10 per preparazioni dette « fondute » si intendono le preparazioni aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % ed inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente formaggi Emmental e Gruyère, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliegie (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno.  
L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.*
2. *Per « isoglucosio », ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio.*

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2101</b>	<b>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati :</b>			
<b>2101 10</b>	<b>— Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè :</b>			
	— — Estratti, essenze e concentrati :			
<b>2101 10 11</b>	— — — allo stato solido . . . . .	30	18	—
<b>2101 10 19</b>	— — — altri . . . . .	30	18	—
	— — Preparazioni :			
<b>2101 10 91</b>	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola . . . . .	30	18	—
<b>2101 10 99</b>	— — — altri . . . . .	20,8	13 + MOB	—
<b>2101 20</b>	<b>— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate :</b>			
<b>2101 20 10</b>	— — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola . . . . .	30	12	—
<b>2101 20 90</b>	— — altri . . . . .	20,8	13 + MOB	—
<b>2101 30</b>	<b>— Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati :</b>			
	— — Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè :			
<b>2101 30 11</b>	— — — Cicoria torrefatta . . . . .	18	—	—
<b>2101 30 19</b>	— — — altri . . . . .	16,9 + MOB	8 + MOB	—
	— — Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè :			
<b>2101 30 91</b>	— — — di cicoria torrefatta . . . . .	22	—	—
<b>2101 30 99</b>	— — — altri . . . . .	16,9 + MOB (1)	—	—
<b>2102</b>	<b>Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati :</b>			
<b>2102 10</b>	<b>— Lieviti vivi :</b>			
<b>2102 10 10</b>	— — Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) . . . . .	23	17	—
	— — Lieviti di panificazione :			
<b>2102 10 31</b>	— — — secchi . . . . .	22,1 + MOB	15 + MOB	—
<b>2102 10 39</b>	— — — altri . . . . .	22,1 + MOB	15 + MOB	—
<b>2102 10 90</b>	— — altri . . . . .	31	23	—

(1) Il dazio è sospeso al 14 % per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2102 20</b>	<b>– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti :</b>			
	– – Lieviti morti :			
<b>2102 20 11</b>	– – – in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno . . . . .	17	13	—
<b>2102 20 19</b>	– – – altri . . . . .	10	8	—
<b>2102 20 90</b>	– – altri . . . . .	4	2	—
<b>2102 30 00</b>	<b>– Lieviti in polvere preparati . . . . .</b>	19	9,5	—
<b>2103</b>	<b>Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata :</b>			
<b>2103 10 00</b>	<b>– Salsa di soia . . . . .</b>	20	12	—
<b>2103 20 00</b>	<b>– Salsa « Ketchup » ed altre salse al pomodoro . . . . .</b>	20	16	—
<b>2103 30</b>	<b>– Farina di senapa e senapa preparata :</b>			
<b>2103 30 10</b>	– – Farina di senapa . . . . .	5	4	—
<b>2103 30 90</b>	– – Senapa preparata . . . . .	17	14	—
<b>2103 90</b>	<b>– altri :</b>			
<b>2103 90 10</b>	– – « Chutney » di mango liquido . . . . .	20	esenzione	—
<b>2103 90 90</b>	– – altri . . . . .	20	12	—
<b>2104</b>	<b>Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate :</b>			
<b>2104 10 00</b>	<b>– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati</b>	22	18	—
<b>2104 20 00</b>	<b>– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate . . . . .</b>	24	22	—
<b>2105 00</b>	<b>Gelati, anche contenenti cacao :</b>			
<b>2105 00 10</b>	– non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte . . . . .	22 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte :			
<b>2105 00 91</b>	– – uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % . . . . .	22 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
<b>2105 00 99</b>	– – uguale o superiore al 7 % . . . . .	22 + MOB	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	—
<b>2106</b>	<b>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove :</b>			
<b>2106 10</b>	<b>– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate :</b>			
<b>2106 10 10</b>	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola . . . . .	25	20	—
<b>2106 10 90</b>	– – altri . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2106 90</b>	— altre :			
<b>2106 90 10</b>	— — Preparazioni dette « fondute » . . . . .	20,8 + MOB MAX 35 Ecu/ 100 kg/net	13 + MOB	—
	— — Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :			
<b>2106 90 30</b>	— — — di isoglucosio . . . . .	67 (AGR)	—	—
	— — — altri :			
<b>2106 90 51</b>	— — — — di lattosio . . . . .	67 (AGR)	—	—
<b>2106 90 55</b>	— — — — di glucosio o di maltodestrina . . . . .	67 (AGR)	—	—
<b>2106 90 59</b>	— — — — altri . . . . .	67 (AGR)	—	—
	— — altre :			
<b>2106 90 91</b>	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno del 2,5 % di proteine del latte, meno del 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno del 5 % di glucosio o di amido o fecola . . . . .	25	20	—
<b>2106 90 99</b>	— — — altre . . . . .	20,8 + MOB	13 + MOB	—

## CAPITOLO 22

## BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

**Note**

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) l'acqua di mare (voce 2501);
  - b) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2851);
  - c) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più del 10 % di acido acetico (voce 2915);
  - d) i medicinali delle voci 3003 o 3004;
  - e) i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).
2. Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il « titolo alcolometrico volumico » è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 2202 per « bevande non alcoliche » si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera lo 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

**Nota di sottovoce**

1. Ai sensi della sottovoce 2204 10, per « vino spumante » si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

**Note complementari**

1. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per :
  - a) *titolo alcolometrico volumico effettivo* : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
  - b) *titolo alcolometrico volumico potenziale* : il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
  - c) *titolo alcolometrico volumico totale* : la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
  - d) *titolo alcolometrico volumico naturale* : il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.
  - e) *% vol* : il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
2. Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore all'1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.
3. Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29 :
  - A. Si intende per « estratto secco totale », il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.  
La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico;

B. a) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 21 a 2204 21 90 e da 2204 29 21 a 2204 29 90, delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV :

- I. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo del 13 % vol o meno : 90 g o meno di estratto secco totale per litro;
- II. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore al 13 % vol e non superiore al 15 % vol : 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
- III. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore al 15 % vol e non superiore al 18 % vol : 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
- IV. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore al 18 % vol e non superiore al 22 % vol : 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 90 e 2204 29 90;

b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55.

4. Le sottovoci da 2204 21 21 a 2204 21 90 e da 2204 29 21 a 2204 29 90 comprendono in particolare :

a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto :

- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore al 12 % vol e inferiore al 15 % vol, e
- ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore all'8,5 % vol;

b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto :

- avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 18 % vol e non superiore al 24 % vol,
- ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo dell'86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
- avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;

c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:

- avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 15 % vol e non superiore al 22 % vol, e
- ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore al 12 % vol :
  - mediante concentrazione a freddo, o
  - mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione :
    - di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o
    - di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
    - di una miscela di tali prodotti.

Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 % vol.

5. Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come « vinello » il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
6. Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 91, si considerano come spumanti :  
 — le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o da legacci;  
 — le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.
7. Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come « aceto di vino » l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.
8. Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 21, 2204 21 23, 2204 21 31, 2204 21 33, 2204 29 21, 2204 29 23, 2204 29 31 e 2204 29 33, si considerano come « vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) » i vini originari della Comunità economica europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che fissa le disposizioni relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 539/87 (GU n. L 55 del 25. 2. 1987, pag. 6), e a quelle adottate in applicazione del medesimo e definite dalle regolamentazioni nazionali.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2201	<b>Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve :</b>			
2201 10 00	— Acque minerali e acque gassate . . . . .	8	4	—
2201 90 00	— altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
2202	<b>Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 :</b>			
2202 10 00	— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti . . . . .	20	15	1
2202 90	— altre :			
2202 90 10	— — non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 . . . . .	20	15	1
	— — altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 :			
2202 90 91	— — — inferiore allo 0,2 % . . . . .	12,7 + MOB	8 + MOB	1
2202 90 95	— — — uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 % . . . . .	12,7 + MOB	8 + MOB	1
2202 90 99	— — — uguale o superiore al 2 % . . . . .	12,7 + MOB	8 + MOB	1
2203 00	<b>Birra di malto :</b>			
2203 00 10	— in recipienti di capacità superiore a 10 litri . . . . .	30	24	1
2203 00 90	— in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri . . . . .	30	24	1

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2204</b>	<b>Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 :</b>			
<b>2204 10</b>	<b>— Vini spumanti :</b>			
	— — con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore all'8,5 % vol :			
<b>2204 10 11</b>	— — — Champagne . . . . .	40 Ecu/hl	—	l
<b>2204 10 19</b>	— — — altri . . . . .	40 Ecu/hl	—	l
<b>2204 10 90</b>	— — — altri . . . . .	40 Ecu/hl	—	l
	<b>— altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) :</b>			
<b>2204 21</b>	<b>— — in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri :</b>			
<b>2204 21 10</b>	— — — Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar . . . . .	40 Ecu/hl	—	l
	— — — — altri :			
	— — — — — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol :			
	— — — — — Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) :			
<b>2204 21 21</b>	— — — — — Vini bianchi . . . . .	14,5 Ecu/hl (1) (2)	—	l
<b>2204 21 23</b>	— — — — — altri . . . . .	14,5 Ecu/hl (1) (2)	—	l
	— — — — — — altri :			
<b>2204 21 25</b>	— — — — — Vini bianchi . . . . .	14,5 Ecu/hl (1) (2)	—	l
<b>2204 21 29</b>	— — — — — altri . . . . .	14,5 Ecu/hl (1) (2)	—	l
	— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol :			
	— — — — — Vini di qualità, prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) :			
<b>2204 21 31</b>	— — — — — Vini bianchi . . . . .	16,9 Ecu/hl (1) (2)	—	l
<b>2204 21 33</b>	— — — — — altri . . . . .	16,9 Ecu/hl (1) (2)	—	l
	— — — — — — altri :			
<b>2204 21 35</b>	— — — — — Vini bianchi . . . . .	16,9 Ecu/hl (1) (2)	—	l
<b>2204 21 39</b>	— — — — — altri . . . . .	16,9 Ecu/hl (1) (2)	—	l

(1) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è, in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I<sup>a</sup>, titolo I (NC), il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	--- con titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol :			
2204 21 41	--- Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1) . . . . .	18,1 Ecu/hl (2)	16,3 Ecu/hl (2)	1
2204 21 49	--- altri . . . . .	20,6 Ecu/hl (2) (3)	—	1
	--- con titolo alcolometrico effettivo superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 22 % vol :			
2204 21 51	--- Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal (1) . . . . .	19,3 Ecu/hl (2)	17,5 Ecu/hl (2)	1
2204 21 59	--- altri . . . . .	23 Ecu/hl (2) (3)	23 Ecu/hl (2)	1
2204 21 90	--- con titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 % vol . . . . .	1,93 Ecu/ % vol/hl + 0 (2) (3)	—	1
2204 29	--- altri :			
2204 29 10	--- Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar . . . . .	40 Ecu/hl	—	1
	--- altri :			
	--- con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol :			
	--- Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):			
2204 29 21	--- Vini bianchi . . . . .	10,9 Ecu/hl (2) (3)	10,9 Ecu/hl (2)	1
2204 29 23	--- altri . . . . .	10,9 Ecu/hl (2) (3)	10,9 Ecu/hl (2)	1
	--- altri :			
2204 29 25	--- Vini bianchi . . . . .	10,9 Ecu/hl (2) (3)	10,9 Ecu/hl (2)	1
2204 29 29	--- altri . . . . .	10,9 Ecu/hl (2) (3)	10,9 Ecu/hl (2)	1
	--- con titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 % vol e inferiore o uguale al 15 % vol :			
	--- Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.):			
2204 29 31	--- Vini bianchi . . . . .	13,3 Ecu/hl (2) (3)	13,3 Ecu/hl (2)	1
2204 29 33	--- altri . . . . .	13,3 Ecu/hl (2) (3)	13,3 Ecu/hl (2)	1

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è, in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I<sup>a</sup>, titolo I (NC), il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

(3) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — — altri :			
2204 29 35	— — — — — Vini bianchi . . . . .	13,3 Ecu/hl (1) (2)	13,3 Ecu/hl (1)	1
2204 29 39	— — — — — altri . . . . .	13,3 Ecu/hl (1) (2)	13,3 Ecu/hl (1)	1
	— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol :			
2204 29 41	— — — — — Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal (3)	14,5 Ecu/hl (1)	13,3 Ecu/hl (1)	1
2204 29 45	— — — — — Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (3) . . . . .	14,5 Ecu/hl (1)	—	1
2204 29 49	— — — — — altri . . . . .	16,9 Ecu/hl (1) (2)	—	1
	— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 22 % vol :			
2204 29 51	— — — — — Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal (3)	15,7 Ecu/hl (1)	14,5 Ecu/hl (1)	1
2204 29 55	— — — — — Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) (3) . . . . .	15,7 Ecu/hl (1)	—	1
2204 29 59	— — — — — altri . . . . .	23 Ecu/hl (1) (2)	23 Ecu/hl (1)	1
2204 29 90	— — — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 % vol . . . . .	1,93 Ecu/ % vol/hl (1) (2)	—	1
2204 30	— altri mosti di uva :			
2204 30 10	— — parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole . . . . .	40 (2)	—	1
	— — altri :			
2204 30 91	— — — con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale all'1 % vol . . . . .	28 (2)	28 + AD S/Z	1
2204 30 99	— — — altri . . . . .	50 + AGR (2)	—	1
2205	<b>Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche :</b>			
2205 10	— in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri :			
2205 10 10	— — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 18 % vol . . . . .	17 Ecu/hl	—	1
2205 10 90	— — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 18 % vol . . . . .	1,4 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	—	1
2205 90	— altri :			
2205 90 10	— — con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 18 % vol . . . . .	14 Ecu/hl	—	1
2205 90 90	— — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 18 % vol . . . . .	1,4 Ecu/ % vol/hl	—	1

(1) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU nella quale viene espresso il dazio è, in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte 1<sup>a</sup>, titolo I (NC), il tasso rappresentativo applicabile ai vini, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2206 00</b>	<b>Altre bevande fermentate (per esempio : sidro, sidro di pere, idromele) :</b>			
<b>2206 00 10</b>	– Vinello . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl MIN 9 Ecu/hl ( <sup>1</sup> )	—	1
	– altri :			
<b>2206 00 91</b>	– – spumanti . . . . .	30 Ecu/hl	—	1
	– – non spumanti, presentati in recipienti di capacità :			
<b>2206 00 93</b>	– – – inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	12 Ecu/hl	—	1
<b>2206 00 99</b>	– – – superiore a 2 litri . . . . .	9 Ecu/hl	—	1
<b>2207</b>	<b>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore all'80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo :</b>			
<b>2207 10 00</b>	– Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore all'80 % vol . . . . .	30 Ecu/hl	—	1
<b>2207 20 00</b>	– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo . . . . .	16 Ecu/hl	—	1
<b>2208</b>	<b>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande :</b>			
<b>2208 10</b>	– Preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande :			
<b>2208 10 10</b>	– – Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore al 44,2 % vol e inferiore o uguale al 49,2 % vol e contenenti dall'1,5 % al 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, dal 4 % al 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri . . . . .	30 MIN 1,6 Ecu/ % vol/hl	esenzione	1 alc. 100 %
<b>2208 10 90</b>	– – altre . . . . .	30 MIN 1,6 Ecu/ % vol/hl	27 MIN 1,6 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
<b>2208 20</b>	– <b>Acquaviti di vino o di vinacce :</b>			
<b>2208 20 10</b>	– – presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	—	1 alc. 100 %
<b>2208 20 90</b>	– – presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl	—	1 alc. 100 %
<b>2208 30</b>	– <b>Whisky :</b>			
	– – Whisky detto « Bourbon », presentato in recipienti di capacità ( <sup>2</sup> ):			
<b>2208 30 11</b>	– – – inferiore o uguale a 2 litri ( <sup>2</sup> ) . . . . .	1,2 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl ( <sup>3</sup> )	0,4 Ecu/ % vol/hl + 3 Ecu/hl	1 alc. 100 %

(1) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) Il dazio è ridotto a 0,20 ECU per hl per % vol + 1,50 ECU per hl al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2208 30 19	— — — superiore a 2 litri <sup>(1)</sup> . . . . .	1,2 Ecu/ % vol/hl <sup>(2)</sup>	0,4 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	— — — altri, presentati in recipienti di capacità :			
2208 30 91	— — — inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	1,2 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl + 3 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 30 99	— — — superiore a 2 litri . . . . .	1,2 Ecu/ % vol/hl	0,4 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 40	— <b>Rum e tafia :</b>			
2208 40 10	— — presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	1,1 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 40 90	— — presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri . . . . .	1,1 Ecu/ % vol/hl	1 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
2208 50	— <b>Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) :</b>			
	— — Gin, presentato in recipienti di capacità :			
2208 50 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	1,2 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 50 19	— — — superiore a 2 litri . . . . .	1,2 Ecu/ % vol/hl	1 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	— — Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità :			
2208 50 91	— — — inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	( <sup>3</sup> )	1 alc. 100 %
2208 50 99	— — — superiore a 2 litri . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl	( <sup>3</sup> )	1 alc. 100 %
2208 90	— <b>altri :</b>			
	— — Arak, presentato in recipienti di capacità :			
2208 90 11	— — — inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	1,1 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 90 19	— — — superiore a 2 litri . . . . .	1,1 Ecu/ % vol/hl	1 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %
	— — Vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale al 45,4 % vol; acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità :			
	— — — inferiore o uguale a 2 litri :			
2208 90 31	— — — — Vodka . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1,3 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 90 33	— — — — Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	1,3 Ecu/ % vol/hl + 5 Ecu/hl	1 alc. 100 %
2208 90 39	— — — superiore a 2 litri . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl	1,3 Ecu/ % vol/hl	1 alc. 100 %

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Il dazio è ridotto a 0,20 ECU per hl per % vol al 31 dicembre 1990.

(3) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:			
	— — — inferiore o uguale a 2 litri:			
	— — — — Acquaviti:			
2208 90 51	— — — — — di frutta . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	(1)	1 alc. 100 %
2208 90 53	— — — — — altre . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	(1)	1 alc. 100 %
2208 90 55	— — — — — Liquori . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	(1)	1 alc. 100 %
2208 90 59	— — — — — altre bevande contenenti alcole di distillazione . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	—	1 alc. 100 %
	— — — superiore a 2 litri:			
	— — — — Acquaviti:			
2208 90 71	— — — — — di frutta . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl	(1)	1 alc. 100 %
2208 90 73	— — — — — altre . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl	(1)	1 alc. 100 %
2208 90 79	— — — — — Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl	(1)	1 alc. 100 %
	— — Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol. presentato in recipienti di capacità:			
2208 90 91	— — — inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl + 10 Ecu/hl	(1)	1 alc. 100 %
2208 90 99	— — — superiore a 2 litri . . . . .	1,6 Ecu/ % vol/hl	(1)	1 alc. 100 %
2209 00	<b>Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico :</b>			
	— Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità:			
2209 00 11	— — inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	8 Ecu/hl (2)	—	1
2209 00 19	— — superiore a 2 litri . . . . .	6 Ecu/hl (2)	—	1
	— — altri, presentati in recipienti di capacità:			
2209 00 91	— — inferiore o uguale a 2 litri . . . . .	8 Ecu/hl	—	1
2209 00 99	— — superiore a 2 litri . . . . .	6 Ecu/hl	—	1

(1) Vedi allegato.

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, l'applicazione di una tassa di compensazione.

## CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI;  
ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

## Nota

1. Rientrano nella voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

## Note complementari

1. Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 90 11 e 2308 90 19, si intende per :

- « titolo alcolometrico massico effettivo », il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;
- « titolo alcolometrico massico potenziale », il numero di kg di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;
- « titolo alcolometrico massico totale », la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziale;
- « % mas », il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.

2. Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come « prodotti lattiero-caseari », i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 10 e 2106 90 51.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2301</b>	<b>Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli :</b>			
2301 10 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli . . . . .	4	esenzione	—
2301 20 00	— Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici . . . . .	5	2	—
<b>2302</b>	<b>Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi :</b>			
2302 10	— di granturco :			
2302 10 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 % . . . . .	21 (AGR)	—	—
2302 10 90	— — altri . . . . .	21 (AGR)	—	—
2302 20	— di riso :			
2302 20 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 35 % . . . . .	21 (AGR)	—	—
2302 20 90	— — altri . . . . .	21 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2302 30	— di frumento :			
2302 30 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % . . . . .	21 (AGR)	—	—
2302 30 90	— — altri . . . . .	21 (AGR)	—	—
2302 40	— di altri cereali :			
2302 40 10	— — aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale al 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, il 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % . . . . .	21 (AGR)	—	—
2302 40 90	— — altri . . . . .	21 (AGR)	—	—
2302 50 00	— di legumi . . . . .	8	—	—
2303	<b>Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets :</b>			
2303 10	— Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili :			
	— — Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca :			
2303 10 11	— — — superiore al 40 % in peso . . . . .	27 (AGR)	—	—
2303 10 19	— — — uguale o inferiore al 40 % in peso . . . . .	esenzione	esenzione	—
2303 10 90	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2303 20	— Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero :			
	— — Polpe di barbabietole aventi tenore, in peso, di materie secche :			
2303 20 11	— — — uguale o superiore all'87 % . . . . .	esenzione	esenzione	—
2303 20 13	— — — uguale o superiore al 18 % e inferiore all'87 % . . . . .	esenzione	esenzione	—
2303 20 19	— — — inferiore al 18 % . . . . .	esenzione	esenzione	—
2303 20 90	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2303 30 00	— Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli . . . . .	esenzione	esenzione	—
2304 00 00	<b>Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
2305 00 00	<b>Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
2306	<b>Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 :</b>			
2306 10 00	— di cotone . . . . .	esenzione	esenzione	—
2306 20 00	— di lino . . . . .	esenzione	esenzione	—
2306 30 00	— di girasole . . . . .	esenzione	esenzione	—
2306 40 00	— di ravizzone o di colza . . . . .	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2306 50 00	— di noce di cocco o di copra . . . . .	esenzione	esenzione	—
2306 60 00	— di noci o di mandorle di palmisti . . . . .	esenzione	esenzione	—
2306 90	— altri :			
	— — Salse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva :			
2306 90 11	— — — aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale al 3 % . . . . .	esenzione	—	—
2306 90 19	— — — aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore al 3 % . . . . .	esenzione (AGR)	—	—
	— — altri :			
2306 90 91	— — — di germi di granturco . . . . .	esenzione	esenzione	—
2306 90 93	— — — di sesamo . . . . .	esenzione	esenzione	—
2306 90 99	— — — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2307 00	<b>Fecce di vino; tartaro greggio :</b>			
	— Fecce di vino :			
2307 00 11	— — aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale al 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore al 25 % . . . . .	esenzione	—	—
2307 00 19	— — altre . . . . .	2,03 Ecu/kg/tot/alc.	—	—
2307 00 90	— Tartaro greggio . . . . .	esenzione	—	—
2308	<b>Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove :</b>			
2308 10 00	— Ghiande di quercia e castagne d'India . . . . .	esenzione	esenzione	—
2308 90	— altri :			
	— — Vinaccia :			
2308 90 11	— — — aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale al 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore al 40 % . . . . .	esenzione	esenzione	—
2308 90 19	— — — altri . . . . .	2,03 Ecu/kg/tot/alc.	—	—
2308 90 30	— — Residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva . . . . .	esenzione	esenzione	—
2308 90 90	— — altri . . . . .	4	2	—
2309	<b>Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali :</b>			
2309 10	— Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto :			
	— — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari :			
	— — — contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina :			
	— — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10 % :			
2309 10 11	— — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 10 13	— — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . . . . .	15 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2309 10 15	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 10 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % :			
2309 10 31	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 10 33	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 10 39	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30 % :			
2309 10 51	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 10 53	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 10 59	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 10 70	— — — non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 10 90	— — altri . . . . .	15	—	—
2309 90	— altri :			
2309 90 10	— — Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini . . . . .	9	6	—
	— — altri :			
	— — — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari :			
	— — — — — contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina :			
	— — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale al 10 % :			
2309 90 31	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 90 33	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 90 35	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 90 39	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 75 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % :			
2309 90 41	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 90 43	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
2309 90 49	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % . . . . .	15 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — — aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30 % :			
<b>2309 90 51</b>	— — — — — non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
<b>2309 90 53</b>	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 10 % e inferiore al 50 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
<b>2309 90 59</b>	— — — — — aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % . . . . .	15 (AGR)	—	—
<b>2309 90 70</b>	— — — — non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari . . . . .	15 (AGR)	—	—
	— — — — — altri :			
<b>2309 90 91</b>	— — — — Polpe di barbabietole melassate . . . . .	15 (AGR)	—	—
<b>2309 90 99</b>	— — — — — altre . . . . .	15	—	—

## CAPITOLO 24

## TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

## Nota

1. Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2401</b>	<b>Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco :</b>			
<b>2401 10</b>	<b>— Tabacchi non scostolati ;</b>			
	— — Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia e « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi « light air cured » del tipo Maryland e tabacchi « fire cured » (1):			
<b>2401 10 10</b>	— — — Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
<b>2401 10 20</b>	— — — Tabacchi « light air cured » del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
<b>2401 10 30</b>	— — — Tabacchi « light air cured » del tipo Maryland . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — Tabacchi « fire cured » :			
<b>2401 10 41</b>	— — — — del tipo Kentucky . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
<b>2401 10 49</b>	— — — — altri . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — — altri :			
<b>2401 10 50</b>	— — — Tabacchi « light air cured » . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
<b>2401 10 60</b>	— — — Tabacchi « sun cured » del tipo orientale . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
<b>2401 10 70</b>	— — — Tabacchi « dark air cured » . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2401 10 80	— — — Tabacchi « flue cured » . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 10 90	— — — altri tabacchi . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20	— <b>Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati :</b>			
	— — Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia e « light air cured » del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi « light air cured » del tipo Maryland e tabacchi « fire cured » (1):			
2401 20 10	— — — Tabacchi « flue cured » del tipo Virginia . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 20	— — — Tabacchi « light air cured » del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 30	— — — Tabacchi « light air cured » del tipo Maryland . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — Tabacchi « fire cured » :			
2401 20 41	— — — — del tipo Kentucky . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 49	— — — — altri . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	23 MIN 28 Ecu MAX 30 Ecu/ 100 kg/net	—
	— — — — altri :			
2401 20 50	— — — Tabacchi « light air cured » . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 60	— — — Tabacchi « sun cured » del tipo orientale . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 70	— — — Tabacchi « dark air cured » . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 80	— — — Tabacchi « flue cured » . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2401 20 90	— — — — altri tabacchi . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2401 30 00	— Cascami di tabacco . . . . .	30 MIN 29 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	14 MIN 28 Ecu MAX 70 Ecu/ 100 kg/net	—
2402	<b>Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco :</b>			
2402 10 00	— Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco . . . . .	80 <sup>(1)</sup>	52	100 p/st
2402 20 00	— Sigarette contenenti tabacco . . . . .	180	90	1 000 p/st
2402 90 00	— altri . . . . .	180	90	—
2403	<b>Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »; estratti e sughi di tabacco :</b>			
2403 10 00	— Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione . . . . .	180	117	—
	— altri :			
2403 91 00	— — Tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti » . . . . .	40	26	—
2403 99	— — altri :			
2403 99 10	— — — Tabacco da masticare e tabacco da fiuto . . . . .	100	65	—
2403 99 90	— — — altri . . . . .	40	26	—

<sup>(1)</sup> Il dazio è ridotto al 43 % al 31 dicembre 1990.

## SEZIONE V

## PRODOTTI MINERALI

## CAPITOLO 25

## SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

## Note

1. Con riserva delle eccezioni, esplicite o implicite, risultanti dal testo delle voci o della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.  
I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.
2. Questo capitolo non comprende :
  - a) lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);
  - b) le terre coloranti contenenti, in peso, il 70 % o più di ferro combinato, calcolato come  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , (voce 2821);
  - c) i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
  - d) i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;
  - e) i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 6803);
  - f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);
  - g) i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3823; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);
  - h) i gessi per bigliardi (voce 9504);
  - ij) i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).
3. Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.
4. La voce 2530 comprende in particolare : la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2501 00</b>	<b>Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa; acqua di mare :</b>			
<b>2501 00 10</b>	— Acqua di mare e acque madri di saline . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa :			
<b>2501 00 31</b>	— — destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti <sup>(1)</sup> . . . . .	1 Ecu/ 1 000 kg/net	—	—
	— — altri :			
<b>2501 00 51</b>	— — — denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale <sup>(1)</sup> . . . . .	5 Ecu/ 1 000 kg/net	2,5 Ecu/ 1 000 kg/net	—
	— — — altri :			
<b>2501 00 91</b>	— — — — Sale per l'alimentazione umana . . . . .	16 Ecu/ 1 000 kg/net	5,2 Ecu/ 1 000 kg/net	—
<b>2501 00 99</b>	— — — — altri . . . . .	16 Ecu/ 1 000 kg/net	5,2 Ecu/ 1 000 kg/net	—
<b>2502 00 00</b>	<b>Piriti di ferro non arrostiti . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2503</b>	<b>Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale :</b>			
<b>2503 10 00</b>	— Zolfi greggi e zolfi non raffinati . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2503 90 00</b>	— altri . . . . .	10	3,2	—
<b>2504</b>	<b>Grafite naturale :</b>			
<b>2504 10 00</b>	— in polvere o in scaglie . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2504 90 00</b>	— altra . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2505</b>	<b>Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26 :</b>			
<b>2505 10 00</b>	— Sabbie silicee e sabbie quarzose . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2505 90 00</b>	— altre sabbie . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2506</b>	<b>Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare :</b>			
<b>2506 10 00</b>	— Quarzi . . . . .	1	esenzione	—
	— Quarziti :			
<b>2506 21 00</b>	— — gregge o sgrossate . . . . .	1	esenzione	—
<b>2506 29 00</b>	— — altre . . . . .	1	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2507 00</b>	<b>Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati :</b>			
2507 00 10	— greggi . . . . .	esenzione	esenzione	—
2507 00 90	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2508</b>	<b>Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas :</b>			
2508 10 00	— Bentonite . . . . .	esenzione	esenzione	—
2508 20 00	— Terre decoloranti e terre da follone . . . . .	esenzione	esenzione	—
2508 30 00	— Argille refrattarie . . . . .	esenzione	esenzione	—
2508 40 00	— altre argille . . . . .	esenzione	esenzione	—
2508 50 00	— Andalusite, cianite e sillimanite . . . . .	esenzione	esenzione	—
2508 60 00	— Mullite . . . . .	esenzione	esenzione	—
2508 70 00	— Terre di chamotte o di dinas . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2509 00 00</b>	<b>Creta . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2510</b>	<b>Fosfati di calcio naturali, fosfati alluminio-calcici naturali e crete fosfatiche :</b>			
2510 10 00	— non macinati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2510 20 00	— macinati . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2511</b>	<b>Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816 :</b>			
2511 10 00	— Solfato di bario naturale (baritina) . . . . .	esenzione	esenzione	—
2511 20 00	— Carbonato di bario naturale (witherite) . . . . .	3	1	—
<b>2512 00 00</b>	<b>Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate . . . . .</b>	esenzione	0,5	—
<b>2513</b>	<b>Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente :</b>			
	— Pietra pomice :			
2513 11 00	— — greggia o in pezzi irregolari, compresa la pietra pomice frantumata (ghiaia di pietra pomice o « bimsbies ») . . . . .	esenzione	esenzione	—
2513 19 00	— — altra . . . . .	3	0,9	—
	— Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali :			
2513 21 00	— — greggi o in pezzi irregolari . . . . .	esenzione	esenzione	—
2513 29 00	— — altri . . . . .	3	0,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2514 00 00	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare . . . . .	esenzione	esenzione	—
2515	<b>Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare :</b>			
	— Marmi e travertini :			
2515 11 00	— — greggi o sgrossati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2515 12 00	— — semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare . . . . .	esenzione	esenzione	—
2515 20 00	— Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro . . . . .	esenzione	esenzione	—
2516	<b>Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare :</b>			
	— Granito :			
2516 11 00	— — greggio o sgrossato . . . . .	esenzione	esenzione	—
2516 12	— — semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare :			
2516 12 10	— — — di spessore uguale o inferiore a 25 cm . . . . .	7	3,5	—
2516 12 90	— — — altro . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— Arenaria :			
2516 21 00	— — greggia o sgrossata . . . . .	esenzione	esenzione	—
2516 22	— — semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare :			
2516 22 10	— — — di spessore uguale o inferiore a 25 cm . . . . .	7	3,5	—
2516 22 90	— — — altra . . . . .	esenzione	esenzione	—
2516 90	— altre pietre da taglio o da costruzione :			
2516 90 10	— — Porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare e di spessore uguale o inferiore a 25 cm . . . . .	7	3,5	—
	— — altre :			
2516 90 91	— — — Porfido e basalto . . . . .	esenzione	esenzione	—
2516 90 99	— — — altre . . . . .	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2517</b>	<b>Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente :</b>			
<b>2517 10</b>	<b>— Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente :</b>			
<b>2517 10 10</b>	<b>— — Sassi, ghiaia, selci e ciottoli . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2517 10 90</b>	<b>— — altri . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2517 20 00</b>	<b>— Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10 . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2517 30 00</b>	<b>— Tarmacadam . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
	<b>— Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente :</b>			
<b>2517 41 00</b>	<b>— — di marmo . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2517 49 00</b>	<b>— — altri . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2518</b>	<b>Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite :</b>			
<b>2518 10 00</b>	<b>— Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta « cruda » . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2518 20 00</b>	<b>— Dolomite calcinata o sinterizzata . . . . .</b>	4	1,8	—
<b>2518 30 00</b>	<b>— Pigiata di dolomite . . . . .</b>	5	2,2	—
<b>2519</b>	<b>Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri :</b>			
<b>2519 10 00</b>	<b>— Carbonato di magnesio naturale (magnesite) . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2519 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>2519 90 10</b>	<b>— — Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato . . . . .</b>	9	4,1	—
<b>2519 90 30</b>	<b>— — Magnesite calcinata a morte (sinterizzata) . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2519 90 90</b>	<b>— — altri . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2520</b>	<b>Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti :</b>			
<b>2520 10 00</b>	<b>— Pietra da gesso; anidrite . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2520 20</b>	<b>— Gessi :</b>			
<b>2520 20 10</b>	<b>— — da costruzione . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2520 20 90</b>	<b>— — altri . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2521 00 00	<b>Pietre calcaree da fonderia (« castines »); pietre da calce o da cemento . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
2522	<b>Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825 :</b>			
2522 10 00	— Calce viva . . . . .	4	3,5	—
2522 20 00	— Calce spenta . . . . .	4	3,5	—
2522 30 00	— Calce idraulica . . . . .	4	3,5	—
2523	<b>Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorati :</b>			
2523 10 00	— Cementi non polverizzati detti « clinkers » . . . . .	8	3,2	—
	— Cementi Portland :			
2523 21 00	— — Cementi bianchi, anche colorati artificialmente . . . . .	8	3,2	—
2523 29 00	— — altri . . . . .	8	3,2	—
2523 30 00	— Cementi alluminosi o fusi . . . . .	8	3,2	—
2523 90	— altri cementi idraulici :			
2523 90 10	— — Cementi di altiforni . . . . .	8	3,2	—
2523 90 30	— — Cementi pozzolanici . . . . .	8	3,2	—
2523 90 90	— — altri . . . . .	8	3,2	—
2524 00	<b>Amianto (asbesto) :</b>			
2524 00 10	— in forma di roccia, anche arricchito . . . . .	esenzione	esenzione	—
2524 00 30	— in forma di fibre, di fiocchi o di polvere . . . . .	esenzione	esenzione	—
2524 00 90	— altro . . . . .	esenzione	esenzione	—
2525	<b>Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (« splittings »); cascami di mica :</b>			
2525 10 00	— Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari . . . . .	esenzione	esenzione	—
2525 20 00	— Mica in polvere . . . . .	esenzione	esenzione	—
2525 30 00	— Cascami di mica . . . . .	esenzione	esenzione	—
2526	<b>Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco :</b>			
2526 10 00	— non frantumati né polverizzati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2526 20 00	— frantumati o polverizzati . . . . .	3	0,9	—
2527 00 00	<b>Criolite naturale; chiolite naturale . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
2528	<b>Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo dell'85 % di H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub> sul prodotto secco :</b>			
2528 10 00	— Borati di sodio naturali . . . . .	esenzione	esenzione	—
2528 90 00	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2529</b>	<b>Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore :</b>			
<b>2529 10 00</b>	– Feldspato . . . . .	esenzione	esenzione	—
	– Spatofluore :			
<b>2529 21 00</b>	– – contenente, in peso, il 97 % o meno di fluoruro di calcio . . . . .	3	esenzione	—
<b>2529 22 00</b>	– – contenente, in peso, più del 97 % di fluoruro di calcio . . . . .	3	esenzione	—
<b>2529 30 00</b>	– Leucite; nefelina e sienite-nefelinica . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2530</b>	<b>Materie minerali non nominate né comprese altrove :</b>			
<b>2530 10 00</b>	– Vermiculite, perlite e cloriti, non espanse . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2530 20 00</b>	– Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali) . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2530 30 00</b>	– Terre coloranti . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2530 40 00</b>	– Ossidi di ferro micacei naturali . . . . .	3	1,8	—
<b>2530 90 00</b>	– altre . . . . .	esenzione	esenzione	—

## CAPITOLO 26

## MINERALI, SCORIE E CENERI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);
  - b) il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);
  - c) le scorie di defosforazione del capitolo 31;
  - d) le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);
  - e) i cascami ed i rottami di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (voce 7112);
  - f) le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).
2. Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per « minerali » si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.
3. Rientrano nella voce 2620 soltanto le ceneri e i residui dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2601</b>	<b>Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le pirite di ferro arrostiti (ceneri di pirite) :</b>			
	– Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle pirite di ferro arrostiti (ceneri di pirite) :			
<b>2601 11 00</b>	– – non agglomerati (CECA) . . . . .		esenzione	—
<b>2601 12 00</b>	– – agglomerati (CECA) . . . . .		esenzione	—
<b>2601 20 00</b>	– Pirite di ferro arrostiti (ceneri di pirite) . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2602 00 00</b>	<b>Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore, in peso, del manganese di 20 % o più, sul prodotto secco (CECA) . . . . .</b>		esenzione	—
<b>2603 00 00</b>	<b>Minerali di rame e loro concentrati . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2604 00 00</b>	<b>Minerali di nichel e loro concentrati . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2605 00 00</b>	<b>Minerali di cobalto e loro concentrati . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2606 00 00</b>	<b>Minerali di alluminio e loro concentrati . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>2607 00 00</b>	<b>Minerali di piombo e loro concentrati . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2608 00 00	Minerali di zinco e loro concentrati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2609 00 00	Minerali di stagno e loro concentrati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2610 00 00	Minerali di cromo e loro concentrati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2611 00 00	Minerali di tungsteno e loro concentrati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2612	<b>Minerali di uranio o di torio e loro concentrati :</b>			
2612 10	— Minerali di uranio e loro concentrati :			
2612 10 10	— — Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore al 5 % ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	esenzione	esenzione	—
2612 10 90	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2612 20	— Minerali di torio e loro concentrati :			
2612 20 10	— — Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore al 20 % ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	esenzione	esenzione	—
2612 20 90	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2613	<b>Minerali di molibdeno e loro concentrati :</b>			
2613 10 00	— arrostiti . . . . .	esenzione	esenzione	—
2613 90 00	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2614 00	<b>Minerali di titanio e loro concentrati :</b>			
2614 00 10	— Ilmenite e suoi concentrati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2614 00 90	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2615	<b>Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati :</b>			
2615 10 00	— Minerali di zirconio e loro concentrati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2615 90	— altri :			
2615 90 10	— — Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2615 90 90	— — Minerali di vanadio e loro concentrati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2616	<b>Minerali di metalli preziosi e loro concentrati :</b>			
2616 10 00	— Minerali di argento e loro concentrati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2616 90 00	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2617	<b>Altri minerali e loro concentrati :</b>			
2617 10 00	— Minerali di antimonio e loro concentrati . . . . .	esenzione	esenzione	—
2617 90 00	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2618 00 00	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione del ferro o dell'acciaio . . . . .	esenzione	esenzione	—
2619 00	<b>Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro o dell'acciaio :</b>			
2619 00 10	— Polveri di altoforno (polveri della bocca di altoforno) ( <i>CECA</i> ) . . . . .		esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– altri :			
2619 00 91	– – Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese . . . . .	esenzione	esenzione	—
2619 00 93	– – Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio . . . . .	esenzione	esenzione	—
2619 00 95	– – Cascami atti all'estrazione del vanadio . . . . .	esenzione	esenzione	—
2619 00 99	– – altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620	<b>Ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione del ferro o dell'acciaio) contenenti metalli o composti metallici :</b>			
	– <b>contenenti principalmente zinco :</b>			
2620 11 00	– – metalline di galvanizzazione . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620 19 00	– – altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620 20 00	– <b>contenenti principalmente piombo . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
2620 30 00	– <b>contenenti principalmente rame . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
2620 40 00	– <b>contenenti principalmente alluminio . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
2620 50 00	– <b>contenenti principalmente vanadio . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
2620 90	– <b>altri :</b>			
2620 90 10	– – contenenti principalmente nichel . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620 90 20	– – contenenti principalmente niobio o tantalio . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620 90 30	– – contenenti principalmente tungsteno . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620 90 40	– – contenenti principalmente stagno . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620 90 50	– – contenenti principalmente molibdeno . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620 90 60	– – contenenti principalmente titanio . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620 90 70	– – contenenti principalmente antimonio . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620 90 80	– – contenenti principalmente cobalto . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620 90 91	– – contenenti principalmente zirconio . . . . .	esenzione	esenzione	—
2620 90 99	– – altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2621 00 00	<b>Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—

## CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE;  
SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;
- b) i medicinali delle voci 3003 o 3004;
- c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.

2. I termini « oli di petrolio o di minerali bituminosi », impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno del 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

## Note di sottovoci

1. Ai sensi della sottovoce 2701 11, per « antracite » si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore al 14 %.
2. Ai sensi della sottovoce 2701 12, per « carbone bituminoso » si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore al 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.
3. Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 e 2707 60 per « benzoli », « toluoli », « xiloli », « naftaleni » e « fenoli » si intendono prodotti che contengono, in peso, rispettivamente più del 50 % di benzene, toluene, xilene, naftalene e fenolo.

## Note complementari (1)

1. Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come :

- a) oli leggeri (sottovoci da 2710 00 11 a 2710 00 39), gli oli e le preparazioni che a 210 °C distillano, comprese le perdite, il 90 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;
- b) benzine speciali (sottovoci 2710 21 e 2710 00 25), gli oli leggeri definiti alla precedente lettera a), che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;
- c) acqua ragia minerale (sottovoce 2710 00 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera b) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (2);
- d) oli medi (sottovoci da 2710 00 41 a 2710 00 59), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno del 90 % e a 250 °C il 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;

(1) Salvo indicazione contraria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

(2) Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51755-März 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuß (DNA), Berlin 15.

- e) oli pesanti (sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 99) gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno del 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;
- f) oli da gas (sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 69), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera e) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, l'85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;
- g) oli combustibili (sottovoci da 2710 00 71 a 2710 00 79), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera e), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera f) e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V :
- inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore all'1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;
  - superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;
  - oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 330 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, il 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno del 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

Tabella di corrispondenza — colore diluito C/viscosità V

Colore C		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5 e più
Viscosità V	I	4	4	4	5,4	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650
	II	7	7	7	7	9	15,1	25,3	42,4	71,1	119	200	335	562	943	1580	2650

Per « viscosità » V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in  $10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ , secondo il metodo ASTM D 445.

Per « colore diluito C » si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibili di questa sottovoce deve essere naturale.

Questa sottovoce non comprende gli oli pesanti definiti alla precedente lettera e), per i quali non è possibile determinare :

- o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86,
- o la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445,
- o il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 00 91 a 2710 00 99.

2. Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.
3. Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39), si considerano come greggi i prodotti che presentano :
  - a) un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a  $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ , secondo il metodo ASTM D 445;
  - b) una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a  $9 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$ , secondo il metodo ASTM D 445.

4. Per « trattamento definito », ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni :

- a) la distillazione sotto vuoto;
- b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) il cracking;
- d) il reforming;
- e) l'estrazione mediante solventi selettivi;
- f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;
- g) la polimerizzazione;
- h) l'alchilazione;
- ij) l'isomerizzazione;
- k) la desolfurazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;
- m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolfurazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 61 a 2710 00 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 00 91 a 2710 00 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, « hydrofinishing » o decolorazione);
- n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 71 a 2710 00 79, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, il 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 00 11 a 2710 00 39 o da 2710 00 41 a 2710 00 59, sono passibili dei dazi doganali previsti per la sottovoce 2710 00 79, secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;
- o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 00 91 a 2710 00 99.

Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopervenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

5. I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20 00, da 2712 90 31 a 2712 90 90, 2713 90, 2901 10 10, 2902 20 10, 2902 30 10 e 2902 44 10 sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti « destinati ad altri usi », secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci 2710, 2711 e 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

6. Sono ammessi nella sottovoce 2710 00 95 soltanto gli oli destinati ad essere miscelati con altri oli o con prodotti della voce 3811 o con ispessenti, per ottenere oli, grassi o preparazioni lubrificanti, da imprese che, per gli impianti di cui dispongono, non possono fruire del beneficio del regime di esenzione doganale di cui alla precedente nota complementare 5 relativa alla voce 2710 e che trattano tali oli, per la rivendita, in installazioni che comprendano congiuntamente :

- almeno due serbatoi di deposito per ricevere gli oli di base alla rinfusa;
- almeno un serbatoio miscelatore che utilizzi forza motrice, eventualmente mezzi di riscaldamento e che consenta l'aggiunta di additivi;
- apparecchi di condizionamento.

Qualora le miscele siano preparate in installazioni prese in affitto o da persone che lavorano con materiale fornito dal cliente, le ultime tre condizioni, concernenti l'equipaggiamento delle installazioni, sono sempre richieste.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2701	<b>Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili :</b>			
	— Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati :			
2701 11	— — Antracite (CECA) :			
2701 11 10	— — — con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale al 10 % . . . . .		Repubblica fed. di Germania : 6 DM/ 1 000 kg/net altri : esenzione	—
2701 11 90	— — — altre . . . . .		Repubblica fed. di Germania : 6 DM/ 1 000 kg/net altri : esenzione	—
2701 12	— — Carbon fossile bituminoso (CECA) :			
2701 12 10	— — — Carboni da coke . . . . .		Repubblica fed. di Germania : 6 DM/ 1 000 kg/net altri : esenzione	—
2701 12 90	— — — altro . . . . .		Repubblica fed. di Germania : 6 DM/ 1 000 kg/net altri : esenzione	—
2701 19 00	— — altri carboni fossili (CECA) . . . . .		Repubblica fed. di Germania : 6 DM/ 1 000 kg/net altri : esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2701 20 00	– Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili (CECA) . . . . .		Italia : 1,8 Repubblica fed. di Germania : 6 DM/1 000 kg/net altri : esenzione	—
2702	<b>Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo :</b>			
2702 10 00	– Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate (CECA) . . . . .		Grecia : 5 Francia : 2,2 altri : esenzione	—
2702 20 00	– Ligniti agglomerate (CECA) . . . . .		Grecia : 5 Italia : 1,8 Francia : 2,2 altri : esenzione	—
2703 00 00	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata . . . . .	esenzione	esenzione	—
2704 00	<b>Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta :</b>			
	– Coke e semi-coke di carboni fossili :			
2704 00 11	– – per la fabbricazione di elettrodi . . . . .	3	1,4	—
2704 00 19	– – altri (CECA) . . . . .		Italia : 3,8 altri : esenzione	—
2704 00 30	– Coke e semi-coke di lignite (CECA) . . . . .		Italia : 3,8 altri : esenzione	—
2704 00 90	– altri . . . . .	3	1,4	—
2705 00 00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi . . . . .	esenzione	esenzione	1 000 m <sup>3</sup>
2706 00 00	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti . . . . .	esenzione	esenzione	—
2707	<b>Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici :</b>			
2707 10	– Benzoli :			
2707 10 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . . . .	10	5	—
2707 10 90	– – destinati ad altri usi (1) . . . . .	esenzione	esenzione	—
2707 20	– Toluoli :			
2707 20 10	– – destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . . . .	10	5	—
2707 20 90	– – destinati ad altri usi (1) . . . . .	esenzione	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2707 30</b>	— <b>Xiloli :</b>			
<b>2707 30 10</b>	— — destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . .	10	5	—
<b>2707 30 90</b>	— — destinati ad altri usi <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2707 40 00</b>	— <b>Naftalene</b> . . . . .	esenzione	1,5	—
<b>2707 50</b>	— <b>altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano il 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 :</b>			
<b>2707 50 10</b>	— — destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . .	10	5	—
	— — destinati ad altri usi <sup>(1)</sup> :			
<b>2707 50 91</b>	— — — Nafta solvente . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2707 50 99</b>	— — — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2707 60</b>	— <b>Fenoli :</b>			
<b>2707 60 10</b>	— — Cresoli . . . . .	3	2,5	—
<b>2707 60 30</b>	— — Xilenoli . . . . .	3	2,5	—
<b>2707 60 90</b>	— — altri, comprese le miscele di fenoli . . . . .	3	2,5	—
	— <b>altri :</b>			
<b>2707 91 00</b>	— — <b>Oli di creosoto</b> . . . . .	5	3,5	—
<b>2707 99</b>	— — <b>altri :</b>			
	— — — Oli greggi :			
<b>2707 99 11</b>	— — — — Oli leggeri greggi che distillano il 90 % o più del loro volume fino a 200 °C . . . . .	10	3,2	—
<b>2707 99 19</b>	— — — — altri . . . . .	2	1	—
<b>2707 99 30</b>	— — — Teste solforate . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2707 99 50</b>	— — — Prodotti basici . . . . .	6	3	—
<b>2707 99 70</b>	— — — Antracene . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — — altri :			
<b>2707 99 91</b>	— — — — destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 <sup>(1)</sup> . . . .	esenzione	2,9	—
<b>2707 99 99</b>	— — — — altri . . . . .	5	3,5	—
<b>2708</b>	<b>Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali :</b>			
<b>2708 10 00</b>	— <b>Pece</b> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2708 20 00</b>	— <b>Coke di pece</b> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2709 00 00</b>	<b>Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi</b> . . . . .	esenzione	esenzione	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2710 00</b>	<b>Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base :</b>			
	— Oli leggeri :			
<b>2710 00 11</b>	— — destinati a subire un trattamento definito <sup>(1)</sup> . . . . .	14 <sup>(2)</sup>	7	—
<b>2710 00 15</b>	— — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 11 <sup>(1)</sup> . . . . .	14 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	7 <sup>(3)</sup>	—
	— — destinati ad altri usi :			
	— — — Benzine speciali :			
<b>2710 00 21</b>	— — — — Acqua ragia minerale . . . . .	14 <sup>(4)</sup>	7	—
<b>2710 00 25</b>	— — — — altre . . . . .	14 <sup>(4)</sup>	7	—
	— — — — altri :			
	— — — — Benzine per motori :			
<b>2710 00 31</b>	— — — — — Benzine avio . . . . .	14 <sup>(4)</sup>	7	—
	— — — — — altre, aventi tenore di piombo :			
<b>2710 00 33</b>	— — — — — inferiore o uguale a 0,013 g per l . . . . .	14 <sup>(4)</sup>	7	—
<b>2710 00 35</b>	— — — — — superiore a 0,013 g per l g . . . . .	14 <sup>(4)</sup>	7	—
<b>2710 00 37</b>	— — — — — Carboturbi tipo benzina . . . . .	14 <sup>(4)</sup>	7	—
<b>2710 00 39</b>	— — — — — altri oli leggeri . . . . .	14 <sup>(4)</sup>	7	—
	— Oli medi :			
<b>2710 00 41</b>	— — destinati a subire un trattamento definito <sup>(1)</sup> . . . . .	14 <sup>(2)</sup>	7	—
<b>2710 00 45</b>	— — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 41 <sup>(1)</sup> . . . . .	14 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	7 <sup>(3)</sup>	—
	— — destinati ad altri usi :			
	— — — Petrolio lampante :			
<b>2710 00 51</b>	— — — — Carboturbi . . . . .	14 <sup>(4)</sup>	7	—
<b>2710 00 55</b>	— — — — altro . . . . .	14 <sup>(4)</sup>	7	—
<b>2710 00 59</b>	— — — — altri . . . . .	14 <sup>(4)</sup>	7	—
	— Oli pesanti :			
	— — Oli da gas :			
<b>2710 00 61</b>	— — — destinati a subire un trattamento definito <sup>(1)</sup> . . . . .	10 <sup>(2)</sup>	5	—
<b>2710 00 65</b>	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 61 <sup>(1)</sup> . . . . .	10 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	5 <sup>(3)</sup>	—
<b>2710 00 69</b>	— — — destinati ad altri usi . . . . .	10 <sup>(5)</sup>	5	—
	— — Oli combustibili :			
<b>2710 00 71</b>	— — — destinati a subire un trattamento definito <sup>(1)</sup> . . . . .	10 <sup>(2)</sup>	5	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(3) Vedi nota complementare 5 (NC).

(4) Il dazio è ridotto al 6 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(5) Il dazio è ridotto al 3,5 % (sospensione) per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2710 00 75	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 71 (1) . . .	10 (2) (3)	5 (3)	—
2710 00 79	— — — destinati ad altri usi . . . . .	10 (4)	5	—
	— — Oli lubrificanti ed altri :			
2710 00 91	— — — destinati a subire un trattamento definito (1) . . . . .	12 (2)	6	—
2710 00 93	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 91 (1) . . .	12 (2) (3)	6 (3)	—
2710 00 95	— — — destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo (1) . . . . .	12 (5)	6	—
2710 00 99	— — — destinati ad altri usi . . . . .	12 (6)	6	—
2711	<b>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi :</b>			
	— liquefatti :			
2711 11 00	— — Gas naturale . . . . .	3,5 (2)	1,5	—
2711 12	— — Propano :			
	— — — Propano di purezza uguale o superiore al 99 % :			
2711 12 11	— — — — destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile . . . . .	25	16	—
2711 12 19	— — — — destinato ad altri usi (1) . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — — altro :			
2711 12 91	— — — — destinato a subire un trattamento definito (1) . . . . .	3,5 (2)	1,5	—
2711 12 93	— — — — destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 (1) . . . . .	3,5 (2) (3)	1,5 (3)	—
2711 12 99	— — — — destinato ad altri usi . . . . .	3,5	1,5	—
2711 13	— — Butani :			
2711 13 10	— — — destinati a subire un trattamento definito (1) . . . . .	3,5 (2)	1,5	—
2711 13 30	— — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 (1) . . .	3,5 (2) (3)	1,5 (3)	—
2711 13 90	— — — destinati ad altri usi . . . . .	3,5	1,5	—
2711 14 00	— — Etilene, propilene, butilene e butadiene . . . . .	3,5 (2)	1,5	—
2711 19 00	— — altri . . . . .	3,5 (2)	1,5	—
	— allo stato gassoso :			
2711 21 00	— — Gas naturale . . . . .	3,5 (2)	1,5	—
2711 29 00	— — altri . . . . .	3,5 (2)	1,5	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(3) Vedi nota complementare 5 (NC).

(4) Il dazio è ridotto al 3,5 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(5) Il dazio è ridotto al 4 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(6) Il dazio è ridotto al 7 % (sospensione) per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2712	<b>Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax », ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati :</b>			
2712 10	– Vaselina :			
2712 10 10	– – greggia . . . . .	2,5 (1) (2)	1,8 (2)	—
2712 10 90	– – altra . . . . .	10	4,9	—
2712 20 00	– Paraffina contenente, in peso, meno dello 0,75 % di olio . . . . .	10	4,4	—
2712 90	– altri :			
	– – Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali) :			
2712 90 11	– – – greggi . . . . .	3	1,5	—
2712 90 19	– – – altri . . . . .	10	3,8	—
	– – altri :			
	– – – greggi :			
2712 90 31	– – – – destinati a subire un trattamento definito (3) . . . . .	2,5 (1)	1,8	—
2712 90 33	– – – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 (3) . . . . .	2,5 (1) (2)	1,8 (2)	—
2712 90 39	– – – – destinati ad altri usi . . . . .	2,5	1,8	—
2712 90 90	– – – altri . . . . .	10	4,4	—
2713	<b>Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :</b>			
	– Coke di petrolio :			
2713 11 00	– – non calcinato . . . . .	esenzione	esenzione	—
2713 12 00	– – calcinato . . . . .	esenzione	esenzione	—
2713 20 00	– Bitume di petrolio . . . . .	esenzione	esenzione	—
2713 90	– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi :			
2713 90 10	– – destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 (3) . . . . .	esenzione	1,8	—
2713 90 90	– – altri . . . . .	4	1,8	—
2714	<b>Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche :</b>			
2714 10 00	– Scisti e sabbie bituminosi . . . . .	esenzione	esenzione	—
2714 90 00	– altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
2715 00 00	<b>Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, « cut-backs ») . . . . .</b>	0,9	(4)	—
2716 00 00	<b>Energia elettrica . . . . .</b>	esenzione	esenzione	1 000 kWh

(1) Il dazio è sospeso per una durata indeterminata.

(2) Vedi nota complementare 5 (NC).

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(4) Vedi allegato.

**SEZIONE VI****PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE****Note**

1. a) Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.  
b) Con riserva delle disposizioni della precedente lettera a) ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843 o 2846 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.
2. Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.
3. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano :
  - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
  - b) presentati nello stesso tempo;
  - c) riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

**CAPITOLO 28****PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI  
DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI,  
DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI****Note**

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto :
  - a) gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;
  - b) le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);
  - c) le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
  - d) i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
  - e) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.
2. Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2838), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito :

- a) gli ossidi di carbonio, il cianuro d'idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);
  - b) gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);
  - c) il disolfuro di carbonio (voce 2813);
  - d) i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);
  - e) il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l'ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2851), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende :
- a) il cloruro di sodio e l'ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;
  - b) i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;
  - c) i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;
  - d) i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti » della voce 3206;
  - e) la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3823; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3823;
  - f) le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;
  - g) i metalli, anche puri, e le leghe metalliche, della sezione XV;
  - h) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).
4. Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.
5. Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.  
Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.
6. La voce 2844 comprende soltanto :
- a) il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;
  - b) gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;
  - c) i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;
  - d) le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 0,002 microcurie per grammo;
  - e) gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;
  - f) i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.
- Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per « isotopi » s'intendono :
- i nuclidii isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;
  - le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.
7. Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più del 15 % di fosforo.

8. Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.

### Nota complementare

1. Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>I. ELEMENTI CHIMICI</b>				
<b>2801</b>	<b>Fluoro, cloro, bromo e iodio :</b>			
2801 10 00	— Cloro . . . . .	14	11	—
2801 20 00	— Iodio . . . . .	esenzione	esenzione	—
2801 30	— Fluoro; bromo :			
2801 30 10	— — Fluoro . . . . .	9	5	—
2801 30 90	— — Bromo . . . . .	15 (1)	9	—
2802 00 00	<b>Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale . . . . .</b>	10	4,6	—
2803 00	<b>Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove) :</b>			
2803 00 10	— Nero di gas di petrolio . . . . .	5	esenzione	—
2803 00 30	— Nero di acetilene . . . . .	5	esenzione	—
2803 00 90	— altro . . . . .	5	esenzione	—
2804	<b>Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici :</b>			
2804 10 00	— Idrogeno . . . . .	7	3,7	m <sup>3</sup> (2)
	— Gas rari :			
2804 21 00	— — Argo . . . . .	11	5	m <sup>3</sup> (2)
2804 29 00	— — altri . . . . .	11	5	m <sup>3</sup> (2)
2804 30 00	— Azoto . . . . .	8	6	m <sup>3</sup> (2)
2804 40 00	— Ossigeno . . . . .	9	5	m <sup>3</sup> (2)
2804 50	— Boro; tellurio :			
2804 50 10	— — Boro . . . . .	8	6	—
2804 50 90	— — Tellurio . . . . .	4	2,1	—
	— Silicio :			
2804 61 00	— — contenente, in peso, almeno il 99,99 % di silicio . . . . .	8	6	—
2804 69 00	— — altro . . . . .	8	6	—
2804 70 00	— Fosforo . . . . .	15	6	—
2804 80 00	— Arsenico . . . . .	4	2,1	—

(1) Il dazio è ridotto al 4,5 % al 31 dicembre 1990.

(2) Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2804 90 00	— Selenio . . . . .	esenzione	esenzione	—
2805	<b>Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio :</b>			
	— <b>Metalli alcalini :</b>			
2805 11 00	— — Sodio . . . . .	7	5	—
2805 19 00	— — altri . . . . .	9	4,1	—
	— <b>Metalli alcalino-terrosi :</b>			
2805 21 00	— — Calcio . . . . .	11	5,7	—
2805 22 00	— — Stronzio e bario . . . . .	11	5,7	—
2805 30	— <b>Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro :</b>			
2805 30 10	— — miscelati o in lega fra loro . . . . .	18	12	—
2805 30 90	— — altri . . . . .	5	2,7	—
2805 40	— <b>Mercurio :</b>			
2805 40 10	— — presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 ECU . . . . .	8,4 Ecu b/f	6,7 Ecu b/f	—
2805 40 90	— — altro . . . . .	esenzione	esenzione	—
	<b>II. ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI</b>			
2806	<b>Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolfonico :</b>			
2806 10 00	— Cloruro di idrogeno (acido cloridrico) . . . . .	12	6	—
2806 20 00	— Acido clorosolfonico . . . . .	12	6	—
2807 00	<b>Acido solforico; oleum :</b>			
2807 00 10	— Acido solforico . . . . .	4	3	—
2807 00 90	— Oleum . . . . .	4	3	—
2808 00 00	<b>Acido nitrico; acidi solfonitrici . . . . .</b>	15	6	—
2809	<b>Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici :</b>			
2809 10 00	— Pentaossido di difosforo . . . . .	14	11	kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
2809 20 00	— Acido fosforico e acidi polifosforici . . . . .	14	11	kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
2810 00 00	<b>Ossidi di boro; acidi borici . . . . .</b>	8	3,7	—
2811	<b>Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici :</b>			
	— <b>altri acidi inorganici :</b>			
2811 11 00	— — Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico) . . . . .	13	7	—
2811 19 00	— — altri . . . . .	12	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici :			
2811 21 00	— — Diossido di carbonio . . . . .	15	8	—
2811 22 00	— — Diossido di silicio . . . . .	10	4,6	—
2811 23 00	— — Diossido di zolfo . . . . .	15	12	—
2811 29	— — altri :			
2811 29 10	— — — Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa) . . . . .	8	4,6	—
2811 29 30	— — — Ossidi di azoto . . . . .	11	5	—
2811 29 90	— — — altri . . . . .	12	5,3	—
	<b>III. DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI</b>			
2812	<b>Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici :</b>			
2812 10	— Cloruri e ossicloruri :			
2812 10 10	— — di fosforo . . . . .	12	6	—
2812 10 90	— — altri . . . . .	12	6	—
2812 90 00	— altri . . . . .	14	5,7	—
2813	<b>Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio :</b>			
2813 10 00	— Disolfuro di carbonio . . . . .	8	6	—
2813 90	— altri :			
2813 90 10	— — Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio . . .	13	5,3	—
2813 90 90	— — altri . . . . .	8	3,7	—
	<b>IV. BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI</b>			
2814	<b>Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) :</b>			
2814 10 00	— Ammoniaca anidra . . . . .	15	11	—
2814 20 00	— Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca) . . . . .	15	11	—
2815	<b>Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio :</b>			
	— Idrossido di sodio (soda caustica) :			
2815 11 00	— — solido . . . . .	14	12	—
2815 12 00	— — in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica) . . . . .	14	12	kg NaOH
2815 20	— Idrossido di potassio (potassa caustica) :			
2815 20 10	— — solido . . . . .	13	11	—
2815 20 90	— — in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica) . . . . .	13	11	kg KOH
2815 30 00	— Perossidi di sodio o di potassio . . . . .	13	8	—
2816	<b>Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario :</b>			
2816 10 00	— Idrossido e perossido di magnesio . . . . .	9	4,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2816 20 00	— Ossido, idrossido e perossido di stronzio . . . . .	12	6	—
2816 30 00	— Ossido, idrossido e perossido di bario . . . . .	11	8,8	—
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco . . . . .	14	11	—
2818	<b>Ossido di alluminio (compreso il corindone artificiale); idrossido di alluminio :</b>			
2818 10 00	— Corindone artificiale . . . . .	10	5,2	—
2818 20 00	— altro ossido di alluminio . . . . .	11 <sup>(1)</sup>	5,7	—
2818 30 00	— Idrossido di alluminio . . . . .	11 <sup>(1)</sup>	5,7	—
2819	<b>Ossidi e idrossidi di cromo :</b>			
2819 10 00	— Triossido di cromo . . . . .	15	13,4	—
2819 90 00	— altri . . . . .	15	13,4	—
2820	<b>Ossidi di manganese :</b>			
2820 10 00	— Diossido di manganese . . . . .	12	5,3	—
2820 90 00	— altri . . . . .	15	6,9	—
2821	<b>Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, il 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> :</b>			
2821 10 00	— Ossidi e idrossidi di ferro . . . . .	10	4,6	—
2821 20 00	— Terre coloranti . . . . .	10	4,6	—
2822 00 00	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio . . . . .	10	4,6	—
2823 00 00	Ossidi di titanio . . . . .	15	6	—
2824	<b>Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione :</b>			
2824 10 00	— Monossido di piombo (litargirio, massicot) . . . . .	13	10,5	—
2824 20 00	— Minio rosso e minio arancione . . . . .	13	10,5	—
2824 90 00	— altri . . . . .	13	10,5	—
2825	<b>Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi metallici :</b>			
2825 10 00	— Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici . . . . .	15	6	—
2825 20 00	— Ossido e idrossido di litio . . . . .	13	5,3	—
2825 30 00	— Ossidi e idrossidi di vanadio . . . . .	9	5,5	—
2825 40 00	— Ossidi e idrossidi di nichel . . . . .	esenzione	esenzione	—
2825 50 00	— Ossidi e idrossidi di rame . . . . .	5	3,2	—
2825 60	<b>Ossidi di germanio e diossido di zirconio :</b>			
2825 60 10	— — Ossidi di germanio . . . . .	10	7	—
2825 60 90	— — Diossido di zirconio . . . . .	10	7	—

(1) Il dazio è ridotto al 5,5 % (sospensione) per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2825 70 00	— Ossidi e idrossidi di molibdeno . . . . .	13	5,3	—
2825 80 00	— Ossidi di antimonio . . . . .	14	11	—
2825 90	— altri :			
2825 90 10	— — Ossido, idrossido e perossido di calcio . . . . .	10	4,6	—
2825 90 20	— — Ossido e idrossido di berillio . . . . .	10	5,3	—
2825 90 30	— — Ossidi di stagno . . . . .	11	5,7	—
2825 90 40	— — Ossidi e idrossidi di tungsteno . . . . .	8	4,6	—
2825 90 50	— — Ossidi di mercurio . . . . .	7	4,1	—
2825 90 90	— — altri . . . . .	14	11	—
<b>V. SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI</b>				
2826	<b>Fluoruri; fluorosilicati, fluoralluminati e altri sali complessi del fluoro :</b>			
	— Fluoruri :			
2826 11 00	— — di ammonio o di sodio . . . . .	14	10	—
2826 12 00	— — di alluminio . . . . .	12	5,3	—
2826 19 00	— — altri . . . . .	12	5,3	—
2826 20 00	— Fluorosilicati di sodio o di potassio . . . . .	15	12	—
2826 30 00	— Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica) . . . . .	11	8	—
2826 90	— altri :			
2826 90 10	— — Esafluorozirconato di dipotassio . . . . .	9	5	—
2826 90 90	— — altri . . . . .	13	8	—
2827	<b>Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossioduri :</b>			
2827 10 00	— Cloruro di ammonio . . . . .	14	6,6	—
2827 20 00	— Cloruro di calcio . . . . .	10	4,6	—
	— altri cloruri :			
2827 31 00	— — di magnesio . . . . .	10	4,6	—
2827 32 00	— — di alluminio . . . . .	14	6,6	—
2827 33 00	— — di ferro . . . . .	3	2,1	—
2827 34 00	— — di cobalto . . . . .	13	10,4	—
2827 35 00	— — di nichel . . . . .	13	10,4	—
2827 36 00	— — di zinco . . . . .	12	6	—
2827 37 00	— — di stagno . . . . .	9	4,1	—
2827 38 00	— — di bario . . . . .	11	5,7	—
2827 39 00	— — altri . . . . .	12	6	—
	— Ossicloruri e idrossicloruri :			
2827 41 00	— — di rame . . . . .	5	3,2	—
2827 49	— — altri :			
2827 49 10	— — — di piombo . . . . .	5	3,2	—
2827 49 90	— — — altri . . . . .	12	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>– Bromuri e ossibromuri :</b>			
2827 51 00	– – Bromuri di sodio o di potassio . . . . .	15	6,9	—
2827 59 00	– – altri . . . . .	15	6,9	—
2827 60 00	– Ioduri e ossioduri . . . . .	15	6,9	—
<b>2828</b>	<b>Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti :</b>			
2828 10	– Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio :			
2828 10 10	– – Ipoclorito di calcio del commercio . . . . .	15	6,9	—
2828 10 90	– – altri . . . . .	15	6,9	—
2828 90 00	– altri . . . . .	14	6,6	—
<b>2829</b>	<b>Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati :</b>			
	– Clorati :			
2829 11 00	– – di sodio . . . . .	10	8	—
2829 19 00	– – altri . . . . .	10	8	—
2829 90	– altri :			
2829 90 10	– – Perclorati . . . . .	7	4,8	—
2829 90 90	– – altri . . . . .	15	6,9	—
<b>2830</b>	<b>Solfuri; polisolfuri :</b>			
2830 10 00	– Solfuri di sodio . . . . .	15	6,9	—
2830 20 00	– Solfuro di zinco . . . . .	15	6,9	—
2830 30 00	– Solfuro di cadmio . . . . .	15	6,9	—
2830 90	– altri :			
	– – Solfuri :			
2830 90 11	– – – di calcio, di antimonio, di ferro . . . . .	8	4,6	—
2830 90 19	– – – altri . . . . .	15	6,9	—
2830 90 90	– – Polisolfuri . . . . .	15	6,9	—
<b>2831</b>	<b>Ditioniti e solfossilati :</b>			
2831 10 00	– di sodio . . . . .	15	12	—
2831 90 00	– altri . . . . .	15	12	—
<b>2832</b>	<b>Solfiti; tiosolfati :</b>			
2832 10 00	– Solfiti di sodio . . . . .	12	8	—
2832 20 00	– altri solfiti . . . . .	12	8	—
2832 30 00	– Tiosolfati . . . . .	12	8	—
<b>2833</b>	<b>Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) :</b>			
	– Solfati di sodio :			
2833 11 00	– – Solfato di disodio . . . . .	11	7,2	—
2833 19 00	– – altri . . . . .	11	7,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>— altri solfati :</b>			
2833 21 00	— di magnesio . . . . .	15	9	—
2833 22 00	— di alluminio . . . . .	15	9	—
2833 23 00	— di cromo . . . . .	15	9	—
2833 24 00	— di nichel . . . . .	9	5	—
2833 25 00	— di rame . . . . .	5	3,2	—
2833 26 00	— di zinco . . . . .	14	9	—
2833 27 00	— di bario . . . . .	14	9	—
2833 29	<b>— altri :</b>			
2833 29 10	— di cadmio . . . . .	11	7,2	—
2833 29 30	— di cobalto, di titanio . . . . .	10	5,3	—
2833 29 50	— di ferro . . . . .	9	5	—
2833 29 70	— di mercurio, di piombo . . . . .	8	4,6	—
2833 29 90	— altri . . . . .	13	5,3	—
2833 30	<b>— Allumi :</b>			
2833 30 10	— Bis(solfato) di alluminio e di ammonio . . . . .	12	6	—
2833 30 90	— altri . . . . .	13	10	—
2833 40 00	— Perossolfati (persolfati) . . . . .	13	6,3	—
2834	<b>Nitriti; nitrati :</b>			
2834 10 00	— Nitriti . . . . .	12	7	—
	<b>— Nitrati :</b>			
2834 21 00	— di potassio . . . . .	10	8	—
2834 22 00	— di bismuto . . . . .	14	3	—
2834 29	<b>— altri :</b>			
2834 29 10	— di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel . . . . .	11	8	—
2834 29 30	— di rame, di mercurio . . . . .	8	4,6	—
2834 29 50	— di piombo . . . . .	15	6,9	—
2834 29 90	— altri . . . . .	14	3	—
2835	<b>Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati e polifosfati :</b>			
2835 10 00	— Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti) . . . . .	15	6	—
	<b>— Fosfati :</b>			
2835 21 00	— di triammonio . . . . .	12	5,3	—
2835 22 00	— di mono o di disodio . . . . .	15	10	—
2835 23 00	— di trisodio . . . . .	15	10	—
2835 24 00	— di potassio . . . . .	15	10	—
2835 25 00	— Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico) . . . . .	15	10	—
2835 26 00	— altri fosfati di calcio . . . . .	15	10	—
2835 29 00	— altri . . . . .	15	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>— Polifosfati :</b>			
2835 31 00	— — Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio) . . . . .	15	10	—
2835 39	— — altri :			
2835 39 10	— — — di ammonio . . . . .	15	6,6	—
2835 39 90	— — — altri . . . . .	15	10	—
2836	<b>Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio :</b>			
2836 10 00	— Carbonato di ammonio del commercio ed altri carbonati di ammonio . . . . .	12	6	—
2836 20 00	— Carbonato di disodio . . . . .	13	10	—
2836 30 00	— Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio . . . . .	13	10	—
2836 40 00	— Carbonati di potassio . . . . .	14	8	—
2836 50 00	— Carbonato di calcio . . . . .	9	5	—
2836 60 00	— Carbonato di bario . . . . .	14	8	—
2836 70 00	— Carbonato di piombo . . . . .	14	8	—
	— altri :			
2836 91 00	— — Carbonati di litio . . . . .	14	6,2	—
2836 92 00	— — Carbonato di stronzio . . . . .	14	8	—
2836 93 00	— — Carbonato di bismuto . . . . .	10	8	—
2836 99	— — altri :			
	— — — Carbonati :			
2836 99 11	— — — — di magnesio, di rame . . . . .	6	3,7	—
2836 99 19	— — — — altri . . . . .	10	8	—
2836 99 90	— — — Perossocarbonati (percarbonati) . . . . .	14	6,6	—
2837	<b>Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi :</b>			
	— Cianuri e ossicianuri :			
2837 11 00	— — di sodio . . . . .	15	6,9	—
2837 19 00	— — altri . . . . .	13	6,2	—
2837 20 00	— Cianuri complessi . . . . .	15	12	—
2838 00 00	<b>Fulminati, cianati e tiocianati . . . . .</b>	12	6,3	—
2839	<b>Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio :</b>			
	— di sodio :			
2839 11 00	— — Metasilicati . . . . .	15	5	—
2839 19 00	— — altri . . . . .	15	5	—
2839 20 00	— di potassio . . . . .	15	5	—
2839 90	— altri :			
2839 90 10	— — di piombo . . . . .	15	5	—
2839 90 90	— — altri . . . . .	15	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2840</b>	<b>Borati; perossoborati (perborati) :</b>			
	– Tetraborato di disodio (borace raffinato) :			
2840 11 00	– – anidro . . . . .	7	3,7	—
2840 19 00	– – altro . . . . .	12	5,3	—
2840 20	– altri borati :			
2840 20 10	– – Borati di sodio, anidri . . . . .	7	3,7	—
2840 20 90	– – altri . . . . .	12	5,3	—
2840 30 00	– Perossoborati (perborati) . . . . .	15	6,9	—
<b>2841</b>	<b>Sali degli acidi ossometallici o perossometallici :</b>			
2841 10 00	– Alluminati . . . . .	15	6,9	—
2841 20 00	– Cromati di zinco o di piombo . . . . .	15	13	—
2841 30 00	– Dicromato di sodio . . . . .	14	12,4	—
2841 40 00	– Dicromato di potassio . . . . .	14	12,4	—
2841 50 00	– altri cromati e dicromati; perossocromati . . . . .	15	13	—
2841 60 00	– Manganiti, manganati e permanganati . . . . .	15	6,9	—
2841 70 00	– Molibdati . . . . .	14	6,6	—
2841 80 00	– Tungstati (volframati) . . . . .	13	6,3	—
2841 90	– altri :			
2841 90 10	– – Antimonati . . . . .	14	6,6	—
2841 90 30	– – Zincati, vanadati . . . . .	10	4,6	—
2841 90 90	– – altri . . . . .	13	6,3	—
<b>2842</b>	<b>Altri sali degli acidi o perossiacidi inorganici, esclusi gli azoturi :</b>			
2842 10 00	– Silicati doppi o complessi . . . . .	14	6	—
2842 90	– altri :			
2842 90 10	– – Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio . . . . .	10	5,3	—
2842 90 90	– – altri . . . . .	12	6,2	—
<b>VI. PRODOTTI VARI</b>				
<b>2843</b>	<b>Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi :</b>			
2843 10	– Metalli preziosi allo stato colloidale :			
2843 10 10	– – Argento . . . . .	10	5,3	—
2843 10 90	– – altri . . . . .	8	3,7	—
	– Composti dell'argento :			
2843 21 00	– – Nitrato d'argento . . . . .	12	6	—
2843 29 00	– – altri . . . . .	12	6	—
2843 30 00	– Composti d'oro . . . . .	5	3	g

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2843 90	— altri composti; amalgami :			
2843 90 10	— — Amalgami . . . . .	12	5,3	—
2843 90 90	— — altri . . . . .	5	3	g
2844	<b>Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti :</b>			
2844 10 00	— Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	esenzione	(1)	kg U
2844 20	— Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti ( <i>Euratom</i> ) :			
	— — Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235 o composti di tali prodotti, con tenore in U 235 :			
2844 20 11	— — — inferiore al 20 % in peso . . . . .	esenzione	(1)	gi F/S
2844 20 19	— — — uguale o superiore al 20 % in peso . . . . .	esenzione	(1)	gi F/S
	— — Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti :			
2844 20 91	— — — Miscele d'uranio e di plutonio . . . . .	esenzione	(1)	gi F/S
2844 20 99	— — — altri . . . . .	esenzione	(1)	gi F/S
2844 30	— Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti :			
	— — Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto :			
2844 30 11	— — — Cermet . . . . .	12	7,5	—
2844 30 19	— — — altri . . . . .	7	2,9	—
	— — Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto :			
2844 30 51	— — — Cermet . . . . .	12	7,5	—
2844 30 59	— — — altri ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	esenzione	(1)	—
2844 30 90	— — Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	esenzione	(1)	—
2844 40 00	— Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi (2) . . . . .	esenzione	(1)	—

(1) Vedi allegato.

(2) Ex 2844 40 00: isotopi radioattivi artificiali e loro composti (*Euratom*).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2844 50 00	— Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	esenzione	—	gi F/S
2845	<b>Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no :</b>			
2845 10 00	— Acqua pesante (ossido di deuterio) ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	—	—
2845 90	— altri :			
2845 90 10	— — Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscela e soluzioni contenenti tali prodotti ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	—	—
2845 90 90	— — altri . . . . .	15	6	—
2846	<b>Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli :</b>			
2846 10 00	— Composti del cerio . . . . .	6	3,2	—
2846 90 00	— altri . . . . .	6	3,2	—
2847 00 00	<b>Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea .</b>	15	6,9	—
2848	<b>Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrosfori :</b>			
2848 10 00	— di rame (fosfuri di rame), contenenti, in peso, più del 15 % di fosforo . . . . .	14	6,6	—
2848 90 00	— di altri metalli o elementi non metallici . . . . .	14	6,6	—
2849	<b>Carburi, di costituzione chimica definita o no :</b>			
2849 10 00	— di calcio . . . . .	15	14	—
2849 20 00	— di silicio . . . . .	9	8	—
2849 90	— altri :			
2849 90 10	— — di boro . . . . .	7	4,1	—
2849 90 30	— — di tungsteno . . . . .	12	8	—
2849 90 50	— — di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio . . . . .	12	8	—
2849 90 90	— — altri . . . . .	13	5,3	—
2850 00	<b>Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no :</b>			
2850 00 10	— Idruri . . . . .	10	4,6	—
2850 00 30	— Nitruri . . . . .	10	4,6	—
2850 00 50	— Azoturi . . . . .	13	6,3	—
2850 00 70	— Siliciuri . . . . .	11	8,8	—
2850 00 90	— Boruri . . . . .	13	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2851 00</b>	<b>Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi :</b>			
<b>2851 00 10</b>	– Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza . . . . .	4	2,7	—
<b>2851 00 30</b>	– Aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa . . . . .	7	4,1	—
<b>2851 00 90</b>	– altri . . . . .	15	6	—

## CAPITOLO 29

## PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

## Note

1. Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto :
  - a) i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;
  - b) le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);
  - c) i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita;
  - d) le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);
  - e) le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
  - f) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;
  - g) i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l'identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;
  - h) i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.
2. Questo capitolo non comprende :
  - a) i prodotti della voce 1504, nonché la glicerina (voce 1520);
  - b) l'alcole etilico (voci 2207 o 2208);
  - c) il metano e il propano (voce 2711);
  - d) i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;
  - e) l'urea (voci 3102 o 3105);
  - f) le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come « agenti fluorescenti di avvivaggio » o come « sostanze luminescenti » (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);
  - g) gli enzimi (voce 3507);
  - h) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm<sup>3</sup> (voce 3606);
  - ij) i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti « scolorine » condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3823;
  - k) gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).
3. Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

4. Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati. Ai sensi della voce 2929, i gruppi « nitrati » o « nitrosi » non sono da considerare prodotti a « funzioni azotate ».

Per l'applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922 o per « funzioni ossigenate » si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.

5. a) Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli, sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell'ordine di numerazione;
- b) gli esteri dell'alcole etilico o della glicerina con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;
- c) Con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:
- 1) i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;
  - 2) i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l'acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati, e posta per ultima nell'ordine di numerazione nel capitolo.
- d) gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce che gli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell'etanolo e della glicerina (voce 2905);
- e) gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.
6. I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi non metallici o metallici, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, direttamente legati al carbonio.

Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l'idrogeno, l'ossigeno e l'azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

#### **Nota di sottovoce**

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua « altri ».

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>I. IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFO-NATI, NITRATI O NITROSI</b>			
<b>2901</b>	<b>Idrocarburi aciclici :</b>			
<b>2901 10</b>	— saturi :			
<b>2901 10 10</b>	— — destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili . . .	25	12	—
<b>2901 10 90</b>	— — destinati ad altri usi <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— non saturi :			
<b>2901 21 00</b>	— — Etilene . . . . .	esenzione	(2)	—
<b>2901 22 00</b>	— — Propene (propilene) . . . . .	esenzione	(2)	—
<b>2901 23 00</b>	— — Butene (butilene) e suoi isomeri . . . . .	esenzione	(2)	—
<b>2901 24 00</b>	— — Buta-1,3-diene e isoprene . . . . .	esenzione	(2)	—
<b>2901 29</b>	— — altri :			
<b>2901 29 10</b>	— — — Buta-1,2-diene; 3-metilbuta-1,2-diene . . . . .	esenzione	(2)	—
<b>2901 29 90</b>	— — — altri . . . . .	esenzione	(2)	—
<b>2902</b>	<b>Idrocarburi ciclici :</b>			
	— cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici :			
<b>2902 11 00</b>	— — Cicloesano . . . . .	esenzione	(2)	—
<b>2902 19</b>	— — altri :			
<b>2902 19 10</b>	— — — cicloterpenici . . . . .	13	6	—
<b>2902 19 30</b>	— — — Azulene e suoi derivati alchilici . . . . .	16	7,1	—
<b>2902 19 90</b>	— — — altri . . . . .	esenzione	(2)	—
<b>2902 20</b>	— Benzene :			
<b>2902 20 10</b>	— — destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile . .	25	8	—
<b>2902 20 90</b>	— — destinato ad altri usi <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2902 30</b>	— Toluene :			
<b>2902 30 10</b>	— — destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile . .	25	8	—
<b>2902 30 90</b>	— — destinato ad altri usi <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— Xileni :			
<b>2902 41 00</b>	— — o-Xilene . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2902 42 00</b>	— — m-Xilene . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2902 43 00</b>	— — p-Xilene . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2902 44</b>	— — Miscele di isomeri dello xilene :			
<b>2902 44 10</b>	— — — destinate ad essere utilizzate come carburanti o come combustibili .	25	8	—
<b>2902 44 90</b>	— — — destinate ad altri usi <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>2902 50 00</b>	— Stirene . . . . .	8	6	—
<b>2902 60 00</b>	— Etilbenzene . . . . .	8	4,6	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2902 70 00	— Cumene . . . . .	8	8	—
2902 90	— altri :			
2902 90 10	— — Naftalene, antracene . . . . .	esenzione	2,5	—
2902 90 30	— — Bifenile, terfenili . . . . .	15	6,9	—
2902 90 90	— — altri . . . . .	16	6,3	—
2903	<b>Derivati alogenati degli idrocarburi :</b>			
	— <b>Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici :</b>			
2903 11 00	— — Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile) . . . . .	18	12	—
2903 12 00	— — Diclorometano (cloruro di metilene) . . . . .	16	12	—
2903 13 00	— — Cloroformio (triclorometano) . . . . .	16	12	—
2903 14 00	— — Tetracloruro di carbonio . . . . .	16	12	—
2903 15 00	— — 1,2-Dicloroetano (cloruro di etilene) . . . . .	16	12	—
2903 16 00	— — 1,2-Dicloropropano (cloruro di propilene) e diclorobutani . . . . .	16	12	—
2903 19 00	— — altri . . . . .	16	12	—
	— <b>Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici :</b>			
2903 21 00	— — Cloruro di vinile (cloroetilene) . . . . .	19	12	—
2903 22 00	— — Tricloroetilene . . . . .	19	12	—
2903 23 00	— — Tetracloroetilene (percloroetilene) . . . . .	19	12	—
2903 29 00	— — altri . . . . .	19	12	—
2903 30	— <b>Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici :</b>			
2903 30 10	— — Fluoruri . . . . .	18	7,6	—
	— — Bromuri :			
2903 30 31	— — — Dibromoetano e bromuro di vinile . . . . .	23 <sup>(1)</sup>	8,6	—
2903 30 39	— — — altri . . . . .	23	8,6	—
2903 30 90	— — Ioduri . . . . .	25	8,4	—
2903 40 00	— <b>Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi . . . . .</b>	17	7,4	—
	— <b>Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloalifatici :</b>			
2903 51 00	— — 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano . . . . .	17	7,4	—
2903 59 00	— — altri . . . . .	17	7,4	—
	— <b>Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici :</b>			
2903 61 00	— — Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene . . . . .	18	7,6	—
2903 62 00	— — Esaclorobenzene e DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano] . . . . .	18	7,6	—
2903 69 00	— — altri . . . . .	18	7,6	—
2904	<b>Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati :</b>			
2904 10 00	— <b>Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici . . . . .</b>	16	7,1	—

(1) Il dazio è ridotto al 3 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2904 20	– Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi :			
2904 20 10	– – Trinitrotolueni, dinitronaftaleni . . . . .	10	8	—
2904 20 90	– – altri . . . . .	16	7,1	—
2904 90	– altri :			
2904 90 10	– – Derivati solfoalogenati . . . . .	14	6,6	—
2904 90 90	– – altri . . . . .	16	11	—
<b>II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI</b>				
2905	<b>Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
	– Monoalcoli saturi :			
2905 11 00	– – Metanolo (alcole metilico) . . . . .	18	13	—
2905 12 00	– – Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico) . . . . .	15	6,9	—
2905 13 00	– – Butan-1-olo (alcole n-butilico) . . . . .	14	6,6	—
2905 14	– – altri butanoli :			
2905 14 10	– – – 2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico) . . . . .	8	4,6	—
2905 14 90	– – – altri . . . . .	14	6,6	—
2905 15 00	– – Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri . . . . .	20	8	—
2905 16	– – Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri :			
2905 16 10	– – – 2-Ettilsan-1-olo . . . . .	18	7,9	—
2905 16 90	– – – altri . . . . .	18	7,9	—
2905 17 00	– – Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico) . . . . .	18	7,9	—
2905 19	– – altri :			
2905 19 10	– – – Alcolati metallici . . . . .	20	10	—
2905 19 90	– – – altri . . . . .	18	7,9	—
	– Monoalcoli non saturi :			
2905 21 00	– – Alcole allilico . . . . .	14	6,6	—
2905 22	– – Alcoli terpenici aciclici :			
2905 22 10	– – – Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo . . . . .	16	6,9	—
2905 22 90	– – – altri . . . . .	16	6,9	—
2905 29 00	– – altri . . . . .	16	6,9	—
	– Dioli :			
2905 31 00	– – Glicole etilenico (etandiolo) . . . . .	19	13	—
2905 32 00	– – Glicole propilenico (propan-1,2-diolo) . . . . .	19	13	—
2905 39	– – altri :			
2905 39 10	– – – 2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole) . . . . .	19	13	—
2905 39 90	– – – altri . . . . .	19	13	—
	– altri polialcoli :			
2905 41 00	– – 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano) . . . . .	19	13	—
2905 42 00	– – Pentaeritritolo (pentaeritrite) . . . . .	19	13	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2905 43 00	-- Mannitolo . . . . .	12 + MOB	—	—
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo) :			
	-- -- in soluzione acquosa :			
2905 44 11	-- -- -- contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo . . . . .	12 + MOB	—	—
2905 44 19	-- -- -- altro . . . . .	12 + MOB ( <sup>1</sup> )	—	—
	-- -- -- altro :			
2905 44 91	-- -- -- contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo . . . . .	12 + MOB	—	—
2905 44 99	-- -- -- altro . . . . .	12 + MOB ( <sup>1</sup> )	—	—
2905 49	-- -- altri :			
2905 49 10	-- -- -- Trioli; tetrol . . . . .	19	13	—
2905 49 90	-- -- -- altri . . . . .	14	6,6	—
2905 50	-- Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici :			
2905 50 10	-- -- di monoalcoli saturi . . . . .	18	7,9	—
2905 50 30	-- -- di monoalcoli non saturi . . . . .	16	6,9	—
2905 50 90	-- -- di polialcoli . . . . .	18	7,6	—
2906	<b>Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
	-- Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici :			
2906 11 00	-- -- Mentolo . . . . .	11	8,5	—
2906 12 00	-- -- Cicloesano, metilcicloesani e dimetilcicloesani . . . . .	20	8	—
2906 13 00	-- -- Steroli e inositoli . . . . .	14	6,6	—
2906 14 00	-- -- Terpeneoli . . . . .	16	7,1	—
2906 19 00	-- -- altri . . . . .	16	7,1	—
	-- aromatici :			
2906 21 00	-- -- Alcole benzilico . . . . .	17	7,4	—
2906 29	-- -- altri :			
2906 29 10	-- -- -- Alcole cinnamico . . . . .	13	6,3	—
2906 29 90	-- -- -- altri . . . . .	17	7,4	—
	<b>III. FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI</b>			
2907	<b>Fenoli; fenoli-alcoli :</b>			
	-- Monofenoli :			
2907 11 00	-- -- Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali . . . . .	4	3	—
2907 12 00	-- -- Cresoli e loro sali . . . . .	3	2,1	—

(1) Il dazio è ridotto al 9 % (sospensione) per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2907 13 00	-- Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti . . . . .	17	7,4	—
2907 14 00	-- Xilenoli e loro sali . . . . .	3	2,1	—
2907 15 00	-- Naftoli e loro sali . . . . .	18	14	—
2907 19 00	-- altri . . . . .	17	7,4	—
	— Polifenoli :			
2907 21 00	-- Resorcinolo e suoi sali . . . . .	17	7,4	—
2907 22	-- Idrochinone e suoi sali :			
2907 22 10	-- -- Idrochinone . . . . .	18	7,6	—
2907 22 90	-- -- altri . . . . .	15	6,9	—
2907 23	-- 4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali :			
2907 23 10	-- -- 4,4'-Isopropilidendifenolo(bisfenolo A, difenilolpropano) . . . . .	15	6	—
2907 23 90	-- -- altri . . . . .	15	6,9	—
2907 29	-- altri :			
2907 29 10	-- -- Diidrossinaftaleni e loro sali . . . . .	17	7,4	—
2907 29 90	-- -- altri . . . . .	15	6,9	—
2907 30 00	-- Fenoli-alcoli . . . . .	18	7,6	—
2908	<b>Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli :</b>			
2908 10	— Derivati unicamente alogenati e loro sali :			
2908 10 10	-- derivati bromurati . . . . .	15 (1)	6,9	—
2908 10 90	-- altri . . . . .	15	6,9	—
2908 20 00	— Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri . . . . .	18	7,6	—
2908 90	— altri :			
2908 90 10	-- Dinosebe (ISO) . . . . .	18	7,6	—
2908 90 90	-- altri . . . . .	18	7,6	—
	<b>IV. ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI</b>			
2909	<b>Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
	— Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2909 11 00	-- Etere dietilico (ossido di dietile) . . . . .	25	8,4	—
2909 19 00	-- altri . . . . .	17	7,4	—
2909 20 00	— Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi . . . . .	17	7,4	—

(1) Il dazio è ridotto al 3 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2909 30</b>	<b>— Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
<b>2909 30 10</b>	— — Eteri difenilici (ossido di difenile) . . . . .	17	12	—
<b>2909 30 30</b>	— — derivati bromurati . . . . .	16 <sup>(1)</sup>	7,1	—
<b>2909 30 90</b>	— — altri . . . . .	16	7,1	—
	<b>— Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
<b>2909 41 00</b>	— — 2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole) . . . . .	20	8	—
<b>2909 42 00</b>	— — Eteri monometilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole . . . . .	20	8	—
<b>2909 43 00</b>	— — Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole . . . . .	20	8	—
<b>2909 44 00</b>	— — altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole . . . . .	20	8	—
<b>2909 49</b>	— — altri :			
<b>2909 49 10</b>	— — — aciclici . . . . .	20	8	—
<b>2909 49 90</b>	— — — ciclici . . . . .	14	6,6	—
<b>2909 50</b>	<b>— Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
<b>2909 50 10</b>	— — Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio . . . . .	19	11	—
<b>2909 50 90</b>	— — altri . . . . .	15	6,9	—
<b>2909 60</b>	<b>— Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
<b>2909 60 10</b>	— — Perossido di dicumile . . . . .	17	6,6	—
<b>2909 60 90</b>	— — altri . . . . .	17	6,6	—
<b>2910</b>	<b>Epossidi, epossidi-alcoli, epossidi-fenoli e epossidi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
<b>2910 10 00</b>	— Ossirano (ossido di etilene) . . . . .	18	7,9	—
<b>2910 20 00</b>	— Metilossirano (ossido di propilene) . . . . .	18	7,9	—
<b>2910 30 00</b>	— 1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina) . . . . .	18	12	—
<b>2910 90 00</b>	— altri . . . . .	18	7,9	—
<b>2911 00 00</b>	<b>Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi . . . . .</b>	18	5	—
<b>V. COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE</b>				
<b>2912</b>	<b>Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide :</b>			
	<b>— Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate :</b>			
<b>2912 11 00</b>	— — Metanale (formaldeide) . . . . .	18	7,6	—
<b>2912 12 00</b>	— — Etanale (acetaldeide) . . . . .	24	19,2	—
<b>2912 13 00</b>	— — Butanale (butirraldeide, isomero normale) . . . . .	19	7,8	—
<b>2912 19 00</b>	— — altre . . . . .	16	7,1	—

(1) Il dazio è ridotto al 3 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate :			
2912 21 00	– – Benzaldeide (aldeide benzoica) . . . . .	16	7,1	—
2912 29 00	– – altre . . . . .	16	7,1	—
2912 30 00	– Aldeidi-alcoli . . . . .	16	7,1	—
	– Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate :			
2912 41 00	– – Vanillina (aldeide metilprotocatechica) . . . . .	20	8	—
2912 42 00	– – Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica) . . . . .	20	8	—
2912 49 00	– – altre . . . . .	17	6,9	—
2912 50 00	– Polimeri ciclici delle aldeidi . . . . .	17	7,4	—
2912 60 00	– Paraformaldeide . . . . .	18	7,6	—
2913 00 00	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 . . . . .	16	7,1	—
	<b>VI. COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE</b>			
2914	<b>Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
	– Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate :			
2914 11 00	– – Acetone . . . . .	15	6,6	—
2914 12 00	– – Butanone (metiletilchetone) . . . . .	15	6,6	—
2914 13 00	– – 4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone) . . . . .	15	6,6	—
2914 19 00	– – altri . . . . .	15	6,6	—
	– Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate :			
2914 21 00	– – Canfora . . . . .	16	7,1	—
2914 22 00	– – Cicloesanone e metilcicloesanoni . . . . .	15	6,9	—
2914 23 00	– – Iononi e metiliononi . . . . .	15	6,9	—
2914 29 00	– – altri . . . . .	15	6,9	—
2914 30 00	– Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate . . . . .	18	7,6	—
	– Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi :			
2914 41 00	– – 4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonale) . . . . .	14	7	—
2914 49 00	– – altri . . . . .	14	3	—
2914 50 00	– Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate . . . . .	18	7,6	—
	– Chinoni :			
2914 61 00	– – Antrachinone . . . . .	17	7,4	—
2914 69 00	– – altri . . . . .	17	7,4	—
2914 70	– Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :			
2914 70 10	– – 4'-terz-Butil-2', 6'-dimetil-3', 5'-dinitroacetofenone (muschio chetone) . . . . .	14	11,2	—
2914 70 90	– – altri . . . . .	16	7,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>VII. ACIDI CARBOSSILI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIADICI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI</b>			
<b>2915</b>	<b>Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
	– Acido formico, suoi sali e suoi esteri :			
2915 11 00	– – Acido formico . . . . .	19	7,8	—
2915 12 00	– – Sali dell'acido formico . . . . .	19	7,8	—
2915 13 00	– – Esteri dell'acido formico . . . . .	19	7,8	—
	– Acido acetico e suoi sali; anidride acetica :			
2915 21 00	– – Acido acetico . . . . .	21	16,8	—
2915 22 00	– – Acetato di sodio . . . . .	19	15,2	—
2915 23 00	– – Acetati di cobalto . . . . .	14	11	—
2915 24 00	– – Anidride acetica . . . . .	20	8	—
2915 29 00	– – altri . . . . .	17	7,4	—
	– Esteri dell'acido acetico :			
2915 31 00	– – Acetato di etile . . . . .	20	11,5	—
2915 32 00	– – Acetato di vinile . . . . .	20	11,5	—
2915 33 00	– – Acetato di n-butile . . . . .	19	7,8	—
2915 34 00	– – Acetato di isobutile . . . . .	19	7,8	—
2915 35 00	– – Acetato di 2-etossietile . . . . .	17	7,4	—
2915 39	– – altri :			
2915 39 10	– – – Acetato di propile, acetato di isopropile . . . . .	20	11,5	—
2915 39 30	– – – Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo . . . . .	19	7,8	—
2915 39 50	– – – Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo . . . . .	13	10	—
2915 39 90	– – – altri . . . . .	17	7,4	—
2915 40 00	– Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri . . . . .	16	7,1	—
2915 50 00	– Acido propionico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	14	4,2	—
2915 60	– Acidi butirrici, acidi valerianici, loro sali e loro esteri :			
2915 60 10	– – Acidi butirrici, loro sali e loro esteri . . . . .	15	6,9	—
2915 60 90	– – Acidi valerianici, loro sali e loro esteri . . . . .	13	6,3	—
2915 70	– Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri :			
2915 70 10	– – Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	13	6,5	—
2915 70 30	– – Sali dell'acido stearico . . . . .	13	6,5	—
2915 70 90	– – altri . . . . .	13	6,5	—
2915 90 00	– altri . . . . .	16	7,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>2916</b>	<b>Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
	— Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :			
<b>2916 11</b>	— — Acido acrilico e suoi sali :			
<b>2916 11 10</b>	— — — Acido acrilico . . . . .	15	8	—
<b>2916 11 90</b>	— — — Sali dell'acido acrilico . . . . .	15	10	—
<b>2916 12 00</b>	— — Esteri dell'acido acrilico . . . . .	15	10	—
<b>2916 13 00</b>	— — Acido metacrilico e suoi sali . . . . .	17	7,4	—
<b>2916 14 00</b>	— — Esteri dell'acido metacrilico . . . . .	17	7,4	—
<b>2916 15 00</b>	— — Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri . . . . .	15	10	—
<b>2916 19</b>	— — altri :			
<b>2916 19 10</b>	— — — Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri . . . . .	15	5,9	—
<b>2916 19 30</b>	— — — Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico) . . . . .	15	8	—
<b>2916 19 90</b>	— — — altri . . . . .	15	10	—
<b>2916 20 00</b>	— Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati . . . . .	17	7,4	—
	— Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :			
<b>2916 31 00</b>	— — Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	17	7,4	—
<b>2916 32</b>	— — Perossido di benzoile e cloruro di benzoile :			
<b>2916 32 10</b>	— — — Perossido di benzoile . . . . .	16	7,1	—
<b>2916 32 90</b>	— — — Cloruro di benzoile . . . . .	18	7,6	—
<b>2916 33 00</b>	— — Acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	19	7,8	—
<b>2916 39 00</b>	— — altri . . . . .	16	7,1	—
<b>2917</b>	<b>Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
	— Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati :			
<b>2917 11 00</b>	— — Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	19	7,8	—
<b>2917 12</b>	— — Acido adipico, suoi sali e suoi esteri :			
<b>2917 12 10</b>	— — — Acido adipico e suoi sali . . . . .	17	13	—
<b>2917 12 90</b>	— — — Esteri dell'acido adipico . . . . .	17	13	—
<b>2917 13 00</b>	— — Acido azelaico, acido sebacoico, loro sali e loro esteri . . . . .	14	6	—
<b>2917 14 00</b>	— — Anidride maleica . . . . .	15	6,9	—
<b>2917 19</b>	— — altri :			
<b>2917 19 10</b>	— — — Acido malonico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	17	13	—
<b>2917 19 90</b>	— — — altri . . . . .	16	6,3	—
<b>2917 20 00</b>	— Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati . . . . .	17	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– <b>Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :</b>			
2917 31 00	– – Ortoftalati di dibutile . . . . .	18	13	—
2917 32 00	– – Ortoftalati di diottile . . . . .	18	13	—
2917 33 00	– – Ortoftalati di dinonile o di didecile . . . . .	18	13	—
2917 34	– – <b>altri esteri dell'acido ortoftalico :</b>			
2917 34 10	– – – Ortoftalati di diisooctile, di diisononile, di diisodecile . . . . .	18	13	—
2917 34 90	– – – altri . . . . .	18	13	—
2917 35 00	– – Anidride ftalica . . . . .	18	13	—
2917 36 00	– – Acido tereftalico e suoi sali . . . . .	18	10	—
2917 37 00	– – Tereftalato di dimetile . . . . .	18	10	—
2917 39	– – <b>altri :</b>			
2917 39 10	– – – Derivati bromurati . . . . .	18 <sup>(1)</sup>	13	—
2917 39 90	– – – altri . . . . .	18	13	—
2918	<b>Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
	– <b>Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :</b>			
2918 11 00	– – Acido lattico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	17	6,5	—
2918 12 00	– – Acido tartarico . . . . .	18	7,6	—
2918 13 00	– – Sali ed esteri dell'acido tartarico . . . . .	18	7,6	—
2918 14 00	– – Acido citrico . . . . .	19	13	—
2918 15 00	– – Sali ed esteri dell'acido citrico . . . . .	20	8	—
2918 16 00	– – Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	23	8,6	—
2918 17 00	– – Acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri . . . . .	20	8	—
2918 19	– – <b>altri :</b>			
2918 19 10	– – – Acido malico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	15	6,5	—
2918 19 30	– – – Acido colico, acido 3- $\alpha$ , 12- $\alpha$ -diidrossi-5- $\beta$ -colan-24-oico (acido deossicolico), loro sali e loro esteri . . . . .	13	6,3	—
2918 19 90	– – – altri . . . . .	15	6,9	—
	– <b>Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati :</b>			
2918 21 00	– – Acido salicilico e suoi sali . . . . .	21	8,2	—
2918 22 00	– – Acido O-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	21	12	—
2918 23	– – <b>altri esteri dell'acido salicilico e loro sali :</b>			
2918 23 10	– – – Salicilati di metile, di fenile (salolo) . . . . .	22	17,6	—
2918 23 90	– – – altri . . . . .	18	7,6	—
2918 29	– – <b>altri :</b>			
2918 29 10	– – – Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri . . . . .	18	7,6	—

(1) Il dazio è ridotto all'8 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2918 29 30	— — — Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	16	7,1	—
2918 29 50	— — — Acido gallico (acido 3.4,5-triidrossibenzoico), suoi sali e suoi esteri .	14	6,6	—
2918 29 90	— — — altri . . . . .	17	7,4	—
2918 30 00	— Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati . .	19	7,4	—
2918 90 00	— altri . . . . .	17	7,4	—
<b>VIII. ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI</b>				
2919 00	<b>Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
	— Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile) :			
2919 00 11	— — Fosfati di tritolile . . . . .	15	6,6	—
2919 00 19	— — Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile) . . . . .	15	6,6	—
	— altri :			
2919 00 91	— — Acidi glicerosfosforici e glicerosfosfati; fosfato di o-metossifenile (fosfato di guaiacolo) . . . . .	17	7,4	—
2919 00 99	— — altri . . . . .	17	7,4	—
2920	<b>Esteri degli altri acidi inorganici (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi :</b>			
2920 10 00	— Esteri tiosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi . . . . .	17	7,4	—
2920 90	— altri :			
2920 90 10	— — Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi . . . . .	18	7,6	—
2920 90 90	— — altri prodotti . . . . .	17	7,4	—
<b>IX. COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE</b>				
2921	<b>Composti a funzione ammina :</b>			
	— Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2921 11	— — Mono-, di- o trimetilammina e loro sali :			
2921 11 10	— — — Mono-, di- o trimetilammina . . . . .	16	12	—
2921 11 90	— — — Sali . . . . .	16	12	—
2921 12 00	— — Dietilammina e suoi sali . . . . .	11	5,7	—
2921 19	— — altri :			
2921 19 10	— — — Trietilammina e suoi sali . . . . .	14	6,6	—
2921 19 30	— — — Isopropilammina e suoi sali . . . . .	14	6,6	—
2921 19 90	— — — altri . . . . .	14	6,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>— Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti :</b>			
2921 21 00	— — Etilendiammina e suoi sali . . . . .	15	6	—
2921 22 00	— — Esametildiammina e suoi sali . . . . .	16	7,1	—
2921 29 00	— — altri . . . . .	15	6	—
2921 30	<b>— Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti :</b>			
2921 30 10	— — Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali . . . . .	13	6,3	—
2921 30 90	— — altri . . . . .	16	7,1	—
	<b>— Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti :</b>			
2921 41 00	— — Anilina e suoi sali . . . . .	16	12	—
2921 42	<b>— — Derivati dell'anilina e loro sali :</b>			
2921 42 10	— — — Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali . . . . .	16	12	—
2921 42 90	— — — altri . . . . .	16	7,1	—
2921 43	<b>— — Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti :</b>			
2921 43 10	— — — Toluidine e loro sali . . . . .	16	7,1	—
2921 43 90	— — — altri . . . . .	16	7,1	—
2921 44 00	— — Difetilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti . . . . .	16	7,1	—
2921 45 00	— — 1-Naftilammina ( $\alpha$ -naftilammina), 2-naftilammina ( $\beta$ -naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti . . . . .	16	7,1	—
2921 49	<b>— — altri :</b>			
2921 49 10	— — — Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti . . . . .	15	6,9	—
2921 49 90	— — — altri . . . . .	16	7,1	—
	<b>— Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti :</b>			
2921 51	<b>— — o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti :</b>			
2921 51 10	— — — o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti . . . . .	14	6,6	—
2921 51 90	— — — altri . . . . .	16	10	—
2921 59 00	— — altri . . . . .	16	10	—
2922	<b>Composti amminici a funzioni ossigenate :</b>			
	<b>— Ammino-alcoli, loro eteri ed esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti :</b>			
2922 11 00	— — Monoetanilammina e suoi sali . . . . .	14	6,6	—
2922 12 00	— — Dietanilammina e suoi sali . . . . .	16	7,1	—
2922 13 00	— — Trietanilammina e suoi sali . . . . .	16	7,1	—
2922 19 00	— — altri . . . . .	16	7,1	—
	<b>— Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri ed esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti :</b>			
2922 21 00	— — Acidi aminonaftolsolfonici e loro sali . . . . .	16	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2922 22 00	-- Anisidine, dianisidine, fenetidine e loro sali . . . . .	18	7,6	—
2922 29 00	-- altri . . . . .	16	10	—
2922 30 00	-- Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti . . . . .	16	7,1	—
	-- Ammino-acidi e loro esteri, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti :			
2922 41 00	-- Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti . . . . .	13	6,3	—
2922 42 00	-- Acido glutammico e suoi sali . . . . .	19	15	—
2922 49	-- altri :			
2922 49 10	-- -- Glicina . . . . .	17	6,6	—
2922 49 30	-- -- Acido 4-amminobenzoico (p-amminobenzoico), suoi sali e suoi esteri . . . . .	17	7,4	—
2922 49 90	-- -- altri . . . . .	17	7,4	—
2922 50 00	-- Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate . . . . .	17	7,4	—
2923	<b>Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi :</b>			
2923 10	-- Colina e suoi sali :			
2923 10 10	-- -- Cloruro di colina . . . . .	17	7,4	—
2923 10 90	-- -- altri . . . . .	17	7,4	—
2923 20 00	-- Lecitine ed altri fosfoamminolipidi . . . . .	14	5,7	—
2923 90 00	-- altri . . . . .	17	7,4	—
2924	<b>Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico :</b>			
2924 10 00	-- Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti . . . . .	18	7,6	—
	-- Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2924 21 00	-- -- Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti . . . . .	15	6,9	—
2924 29	-- -- altri :			
2924 29 10	-- -- -- Lidocaina (DCI) . . . . .	17	12	—
2924 29 30	-- -- -- Paracetamolo (DCI) . . . . .	17	7,4	—
2924 29 90	-- -- -- altri . . . . .	17	7,4	—
2925	<b>Composti a funzione carbossiammide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina :</b>			
	-- Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2925 11 00	-- -- Saccarina e suoi sali . . . . .	15	6,9	—
2925 19	-- -- altri :			
2925 19 10	-- -- -- 3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide . . . . .	17 <sup>(1)</sup>	7	—
2925 19 90	-- -- -- altri . . . . .	17	7	—

(1) Il dazio è ridotto al 3 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2925 20	– <b>Immine e loro derivati; sali di tali prodotti :</b>			
2925 20 10	– – Guanidina e suoi sali . . . . .	17	7,4	—
2925 20 90	– – altri . . . . .	17	7,4	—
2926	<b>Composti a funzione nitrile :</b>			
2926 10 00	– Acrilonitrile . . . . .	17	13	—
2926 20 00	– 1-Cianoguanidina (diciandiamide) . . . . .	17	13	—
2926 90	– altri :			
2926 90 10	– – 2-Idrossi-2-metilpropionitrile (acetoncianidrina) . . . . .	17	13	—
2926 90 90	– – altri . . . . .	17	13	—
2927 00 00	<b>Composti a funzione diazo, azo o azossi . . . . .</b>	16	7,1	—
2928 00 00	<b>Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina . . . . .</b>	17	7,4	—
2929	<b>Composti ad altre funzioni azotate :</b>			
2929 10 00	– Isocianati . . . . .	17	13	—
2929 90 00	– altri . . . . .	17	13	—
	<b>X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI</b>			
2930	<b>Tiocomposti organici :</b>			
2930 10 00	– Ditiocarbonati (xantati, xantogenati) . . . . .	14	6,6	—
2930 20 00	– Tiocarbammati e ditiocarbammati . . . . .	18	7,6	—
2930 30 00	– Mono-, di-, o tetrasolfuri di tiourame . . . . .	18	7,6	—
2930 40 00	– Metionina . . . . .	18	7,6	—
2930 90	– altri :			
2930 90 10	– – Cisteina, cistina e loro derivati . . . . .	18	7,6	—
2930 90 90	– – altri . . . . .	18	7,6	—
2931 00 00	<b>Altri composti organo-inorganici . . . . .</b>	18	7,6	—
2932	<b>Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno :</b>			
	– <b>Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o no) non condensato :</b>			
2932 11 00	– – Tetraidrofurano . . . . .	16	8	—
2932 12 00	– – 2-Furaldeide (furfurale) . . . . .	14	6,6	—
2932 13 00	– – Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico . . . . .	17	7,4	—
2932 19 00	– – altri . . . . .	16	8	—
	– <b>Lattoni :</b>			
2932 21 00	– – Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine . . . . .	18	7,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2932 29	— — altri lattoni :			
2932 29 10	— — — Fenolftaleina . . . . .	18	14	—
2932 29 90	— — — altri . . . . .	16	8	—
2932 90	— altri :			
2932 90 10	— — Benzofurano (cumarone) . . . . .	14	6,6	—
2932 90 30	— — Eteri interni . . . . .	17	7,4	—
2932 90 50	— — Epossidi con anello tetraatomico . . . . .	18	7,9	—
2932 90 70	— — Acetali ciclici e emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi . . . . .	17	6,9	—
2932 90 90	— — altri . . . . .	16	8	—
2933	<b>Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali :</b>			
	— <b>Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o no) non condensato :</b>			
2933 11	— — Fenazone (antipirina) e suoi derivati :			
2933 11 10	— — — Propifenazone (DCI) . . . . .	15	10	—
2933 11 90	— — — altri . . . . .	25	17	—
2933 19	— — altri :			
2933 19 10	— — — Fenilbutazone (DCI) . . . . .	16	5,5	—
2933 19 90	— — — altri . . . . .	16	8	—
	— <b>Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o no) non condensato :</b>			
2933 21 00	— — Idantoina e suoi derivati . . . . .	17	7,4	—
2933 29	— — altri :			
2933 29 10	— — — Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM) . . . . .	16	5,5	—
2933 29 90	— — — altri . . . . .	16	8	—
	— <b>Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o no) non condensato :</b>			
2933 31 00	— — Piridina e suoi sali . . . . .	10	5,3	—
2933 39	— — altri :			
2933 39 10	— — — Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI) . . . . .	16	5,5	—
2933 39 90	— — — altri . . . . .	16	8	—
2933 40	— <b>Composti comportanti una struttura a anelli chinolina o isochinolina (idrogenati o no) senza altre condensazioni :</b>			
2933 40 10	— — Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici . . . . .	16	5,5	—
2933 40 90	— — altri . . . . .	16	8	—
	— <b>Composti la cui struttura contiene un anello pirimidinico (idrogenato o no) o piperazinico; acidi nucleici e loro sali :</b>			
2933 51	— — Malonilurea (acido barbiturico) e suoi derivati; sali di tali prodotti :			
2933 51 10	— — — Fenobarbital (DCI) e suoi sali . . . . .	22	17,5	—
2933 51 30	— — — Barbital (DCI) e suoi sali . . . . .	19	15,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2933 51 90	— — — altri . . . . .	17	7,4	—
2933 59	— — — altri :			
2933 59 10	— — — Diazinon (ISO) . . . . .	16	5,5	—
2933 59 90	— — — altri . . . . .	18	7,6	—
	— <b>Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o no), non condensati :</b>			
2933 61 00	— — Melamina . . . . .	16	8	—
2933 69	— — — altri :			
2933 69 10	— — — atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina) . . . . .	16	5,5	—
2933 69 90	— — — altri . . . . .	16	8	—
	— <b>Lattami :</b>			
2933 71 00	— — 6-Esanolattame (epsilon-caprolattame) . . . . .	16	8	—
2933 79 00	— — — altri lattami . . . . .	16	8	—
2933 90	— — — altri :			
2933 90 10	— — Metenamina (DCI) (esametilentetrammina); benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo) . . . . .	18	14	—
2933 90 30	— — Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5 H-dibenzo [c, e] azepina (azapetina), clordiazepossido (DCI), dextrometorfano (DCI), Fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM) . . . . .	16	5,5	—
2933 90 50	— — Monoazepine . . . . .	16	8	—
2933 90 60	— — Diazepine . . . . .	16	8	—
2933 90 70	— — Azocine, idrogenate o no . . . . .	16	8	—
2933 90 90	— — — altri . . . . .	16	8	—
2934	<b>Altri composti eterociclici :</b>			
2934 10 00	— <b>Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o no) non condensato . . . . .</b>	16	8	—
2934 20	— <b>Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o no) senza altre condensazioni :</b>			
2934 20 10	— — Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile) . . . . .	18	14	—
2934 20 30	— — Benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali . . . . .	18	14	—
2934 20 50	— — Derivati di benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) (esclusi i sali del benzotiazol-2-tiolo) . . . . .	16	8	—
2934 20 90	— — — altri . . . . .	16	8	—
2934 30	— <b>Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o no) senza altre condensazioni :</b>			
2934 30 10	— — Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali . . . . .	16	5,5	—
2934 30 90	— — — altri . . . . .	16	8	—
2934 90	— — — altri :			
2934 90 10	— — Tiofene . . . . .	14	6,6	—
2934 90 30	— — Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati . . . . .	16	5,5	—
2934 90 40	— — Furazolidone (DCI) . . . . .	16	8	—
2934 90 50	— — Monotiamonoazepine, idrogenate o no . . . . .	16	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2934 90 60	-- Monotioli, idrogenati o no . . . . .	16	8	—
2934 90 70	-- Monooxamonoazine, idrogenate o no . . . . .	16	8	—
2934 90 80	-- Monotiine . . . . .	16	8	—
2934 90 90	-- altri . . . . .	16	8	—
2935 00 00	Solfonammidi . . . . .	18	6,6	—
<b>XI. PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI</b>				
2936	<b>Provitammine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o no fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione :</b>			
2936 10 00	-- Provitamine, non miscelate . . . . .	14	4,9	—
	-- Vitamine e loro derivati, non miscelati :			
2936 21 00	-- Vitamine A e loro derivati . . . . .	9	3,5	—
2936 22 00	-- Vitamina B <sub>1</sub> e suoi derivati . . . . .	14	5	—
2936 23 00	-- Vitamina B <sub>2</sub> e suoi derivati . . . . .	9	4,3	—
2936 24 00	-- Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B <sub>3</sub> o vitamina B <sub>5</sub> ) e suoi derivati . . . . .	9	4,3	—
2936 25 00	-- Vitamina B <sub>6</sub> e suoi derivati . . . . .	9	4,3	—
2936 26 00	-- Vitamina B <sub>12</sub> e suoi derivati . . . . .	9	4,3	—
2936 27 00	-- Vitamina C e suoi derivati . . . . .	12	4	—
2936 28 00	-- Vitamina E e suoi derivati . . . . .	14	5	—
2936 29	-- altre vitamine e loro derivati :			
2936 29 10	-- -- Vitamina B <sub>9</sub> e suoi derivati . . . . .	18	7,6	—
2936 29 30	-- -- Vitamina H e suoi derivati . . . . .	9	4,3	—
2936 29 90	-- -- altre . . . . .	14	5	—
2936 90	-- altre, compresi i concentrati naturali :			
	-- Concentrati naturali di vitamine :			
2936 90 11	-- -- Concentrati naturali di vitamine A+D . . . . .	9	4,1	—
2936 90 19	-- -- altri . . . . .	14	6,6	—
2936 90 90	-- -- Miscela, anche disciolte in qualsiasi solvente . . . . .	18	6,8	—
2937	<b>Ormoni, naturali o riprodotte per sintesi; loro derivati utilizzati principalmente come ormoni; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni :</b>			
2937 10	-- Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili, e loro derivati :			
2937 10 10	-- -- Ormoni gonadotropi . . . . .	11	5,7	g
2937 10 90	-- -- altri . . . . .	15	6,9	g
	-- Ormoni cortico-surrenali e loro derivati :			
2937 21 00	-- -- Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidrocortisone) . . . . .	11	5,7	g
2937 22 00	-- -- Derivati alogenati degli ormoni cortico-surrenali . . . . .	14	6,6	g

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
2937 29	— — altri :			
2937 29 10	— — — Acetati di cortisone o di idrocortisone . . . . .	11	5,7	g
2937 29 90	— — — altri . . . . .	14	6,6	g
	— altri ormoni e loro derivati; altri steroidi utilizzati principalmente come ormoni :			
2937 91 00	— — Insulina e suoi sali . . . . .	16	6,5	g
2937 92 00	— — Estrogeni e progestogeni . . . . .	14	6,6	g
2937 99 00	— — altri . . . . .	14	6,6	g
	<b>XII. ETROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI</b>			
2938	<b>Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati :</b>			
2938 10 00	— Rutoside (rutina) e suoi derivati . . . . .	18	7,6	—
2938 90	— altri :			
2938 90 10	— — Eterosidi delle digitali . . . . .	12	6	—
2938 90 30	— — Glicirizina e glicirrizati . . . . .	11	5,7	—
2938 90 90	— — altri . . . . .	14	6,6	—
2939	<b>Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati :</b>			
2939 10 00	— Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti . . . . .	17	7,4	g
	— Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2939 21	— — Chinina e suoi sali :			
2939 21 10	— — — Chinina e solfato di chinina . . . . .	9	4	—
2939 21 90	— — — altri . . . . .	12	9,6	—
2939 29 00	— — altri . . . . .	12	9,6	—
2939 30 00	— Caffaina e suoi sali . . . . .	13	10,4	—
2939 40 00	— Efedrine e loro sali . . . . .	16	7,1	—
2939 50	— Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2939 50 10	— — Teofillina, amminofillina (DCI); sali di tali prodotti . . . . .	17	13,6	—
2939 50 90	— — altre . . . . .	13	8	—
2939 60 00	— Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti . . . . .	13	8	—
2939 70 00	— Nicotina e suoi sali . . . . .	13	8	—
2939 90	— altri :			
	— — Cocaina e suoi sali :			
2939 90 11	— — — Cocaina greggia . . . . .	5	esenzione	g
2939 90 19	— — — altre . . . . .	17	6,6	g
2939 90 30	— — Emetina e suoi sali . . . . .	10	5,3	—
2939 90 90	— — altri . . . . .	13	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>XIII. ALTRI COMPOSTI ORGANICI</b>				
<b>2940</b>	<b>Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 o 2939 :</b>			
2940 00 10	– Ramnosio, raffinosio, mannosio . . . . .	15	—	—
2940 00 90	– altri . . . . .	20	—	—
<b>2941</b>	<b>Antibiotici :</b>			
2941 10 00	– Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti . . . . .	21	8,2	—
2941 20	– Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti :			
2941 20 10	– – Dihidrostreptomicina . . . . .	9	5,3	—
2941 20 90	– – altre . . . . .	9	5,3	—
2941 30 00	– Tetraciline e loro derivati; sali di tali prodotti . . . . .	9	5,3	—
2941 40 00	– Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti . . . . .	13	10	—
2941 50 00	– Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti . . . . .	9	5,3	—
2941 90 00	– altri . . . . .	9	5,3	—
2942 00 00	Altri composti organici . . . . .	20	10	—

## CAPITOLO 30

## PRODOTTI FARMACEUTICI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali (sezione IV);
  - b) i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l'odontoiatria (voce 2520);
  - c) le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);
  - d) le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;
  - e) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;
  - f) le preparazioni a base di gesso per l'odontoiatria (voce 3407);
  - g) l'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502).
2. Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 3 d) del capitolo sono considerati :
  - a) come « prodotti non miscelati » :
    - 1) le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;
    - 2) tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;
    - 3) gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;
  - b) come « prodotti miscelati » :
    - 1) le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);
    - 2) gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;
    - 3) i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.
3. Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura :
  - a) i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;
  - b) le laminarie sterili;
  - c) gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;
  - d) le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente, e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;
  - e) i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;
  - f) i cementi e gli altri prodotti per l'otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;
  - g) le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;
  - h) le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni o di spermicidi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3001</b>	<b>Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove :</b>			
<b>3001 10</b>	<b>— Ghiandole ed altri organi, disseccati, anche polverizzati :</b>			
<b>3001 10 10</b>	— — polverizzati . . . . .	10	5,3	—
<b>3001 10 90</b>	— — altri . . . . .	8	4,6	—
<b>3001 20</b>	<b>— Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni :</b>			
<b>3001 20 10</b>	— — di origine umana . . . . .	esenzione	5,7	—
<b>3001 20 90</b>	— — altri . . . . .	11	5,7	—
<b>3001 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>3001 90 10</b>	— — di origine umana . . . . .	esenzione	5,7	—
	— — altri :			
<b>3001 90 91</b>	— — — Eparina e suoi sali . . . . .	20	12	—
<b>3001 90 99</b>	— — — altri . . . . .	11	5,7	—
<b>3002</b>	<b>Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili :</b>			
<b>3002 10</b>	<b>— Sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue :</b>			
<b>3002 10 10</b>	— — Sieri specifici di animali o di persone immunizzati . . . . .	15	6	—
	— — altri costituenti del sangue :			
<b>3002 10 91</b>	— — — Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline . . . . .	12	5,3	—
	— — — altri :			
<b>3002 10 95</b>	— — — — di origine umana . . . . .	esenzione	5,7	—
<b>3002 10 99</b>	— — — — altri . . . . .	11	5,7	—
<b>3002 20 00</b>	<b>— Vaccini per la medicina umana . . . . .</b>	15	6	—
	<b>— Vaccini per la medicina veterinaria :</b>			
<b>3002 31 00</b>	— — Vaccini antiafta . . . . .	15	6	—
<b>3002 39 00</b>	— — altri . . . . .	15	6	—
<b>3002 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>3002 90 10</b>	— — Sangue umano . . . . .	esenzione	5,7	—
<b>3002 90 30</b>	— — Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici .	11	5,7	—
<b>3002 90 50</b>	— — Colture di microrganismi . . . . .	17	7	—
<b>3002 90 90</b>	— — altri . . . . .	14	6,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3003</b>	<b>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto :</b>			
3003 10 00	— contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati . . . . .	17	6,3	—
3003 20 00	— contenenti altri antibiotici . . . . .	15	5,2	—
	— contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici :			
3003 31 00	— — contenenti insulina . . . . .	15	5,2	—
3003 39 00	— — altri . . . . .	15	5,2	—
3003 40 00	— contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici . . . . .	15	5,2	—
3003 90	— altri :			
3003 90 10	— — contenenti iodio o suoi composti . . . . .	29	8,9	—
3003 90 90	— — altri . . . . .	15	5,2	—
<b>3004</b>	<b>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto :</b>			
3004 10	— contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati :			
3004 10 10	— — contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico . . . . .	17	6,3	—
3004 10 90	— — altri . . . . .	17	6,3	—
3004 20	— contenenti altri antibiotici :			
3004 20 10	— — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	20	6,3	—
3004 20 90	— — altri . . . . .	15	5,2	—
	— contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici :			
3004 31	— — contenenti insulina :			
3004 31 10	— — — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	20	6,3	—
3004 31 90	— — — altri . . . . .	15	5,2	—
3004 32	— — contenenti ormoni corticosurrenali :			
3004 32 10	— — — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	20	6,3	—
3004 32 90	— — — altri . . . . .	15	5,2	—
3004 39	— — altri :			
3004 39 10	— — — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	20	6,3	—
3004 39 90	— — — altri . . . . .	15	5,2	—
3004 40	— contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici :			
3004 40 10	— — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	20	6,3	—
3004 40 90	— — altri . . . . .	15	5,2	—
3004 50	— altri medicinali contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936 :			
3004 50 10	— — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	20	6,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3004 50 90	— — altri . . . . .	15	5,2	—
3004 90	— altri :			
	— — condizionati per la vendita al minuto :			
3004 90 11	— — — contenenti iodio o suoi composti . . . . .	34	9,6	—
3004 90 19	— — — altri . . . . .	20	6,3	—
	— — altri :			
3004 90 91	— — — contenenti iodio o suoi composti . . . . .	29	8,9	—
3004 90 99	— — — altri . . . . .	15	5,2	—
3005	<b>Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari :</b>			
3005 10 00	— <b>Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo . . . . .</b>	17	6,6	—
3005 90	— altri :			
	— — Ovatte e prodotti di ovatta :			
3005 90 11	— — — di viscosa o di cotone idrofilo . . . . .	17	6,6	—
3005 90 19	— — — altri . . . . .	17	6,6	—
	— — altri :			
	— — — di materie tessili :			
3005 90 31	— — — — Garze e prodotti di garza . . . . .	17	6,6	—
	— — — — altri :			
3005 90 51	— — — — di « stoffe non tessute » . . . . .	17	6,6	—
3005 90 55	— — — — altri . . . . .	17	6,6	—
3005 90 99	— — — altri . . . . .	17	6,6	—
3006	<b>Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 3 del capitolo :</b>			
3006 10	— <b>Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria :</b>			
3006 10 10	— — Catgut sterili . . . . .	15	6,9	—
3006 10 90	— — altri . . . . .	15	6,9	—
3006 20 00	— <b>Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni . . . . .</b>	15	6,9	—
3006 30 00	— <b>Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente . . . . .</b>	15	6,9	—
3006 40 00	— <b>Cementi ed altri prodotti per l'otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea . . . . .</b>	15	6,9	—
3006 50 00	— <b>Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso . . . . .</b>	15	6,9	—
3006 60	— <b>Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni o di spermicidi :</b>			
	— — a base di ormoni :			
3006 60 11	— — — condizionate per la vendita al minuto . . . . .	20	6,3	—
3006 60 19	— — — altre . . . . .	15	5,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3006 60 90</b>	-- a base di spermicidi . . . . .	18	7,6	—

## CAPITOLO 31

## CONCIMI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) il sangue animale della voce 0511;
  - b) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 A, 3 A, 4 A e 5;
  - c) i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3823; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).
2. La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105 :
  - A. I seguenti prodotti :
    - 1) il nitrato di sodio, anche puro;
    - 2) il nitrato di ammonio, anche puro;
    - 3) i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;
    - 4) il solfato di ammonio, anche puro;
    - 5) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;
    - 6) i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;
    - 7) la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;
    - 8) l'urea, anche pura.
  - B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.
  - C. I concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.
  - D. I concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti paragrafi A 2) o A 8), o di un miscuglio di questi prodotti.
3. La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105 :
  - A. I seguenti prodotti :
    - 1) le scorie di defosforazione;
    - 2) i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;
    - 3) i perfosfati (semplici, doppi o tripli);
    - 4) l'idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore allo 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco.
  - B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A senza tener conto del tenore limite del fluoro.

C. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere A e B, senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

4. La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105 :

A. I seguenti prodotti :

- 1) i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinita e altri);
- 2) il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);
- 3) il solfato di potassio, anche puro;
- 4) il solfato di magnesio e di potassio, anche puro.

B. I concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera A.

5. L'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.

6. Ai sensi della voce 3105 l'espressione « altri concimi » comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti : azoto, fosforo o potassio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3101 00 00	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale . . . . .	esenzione	esenzione	—
3102	<b>Concimi minerali o chimici azotati :</b>			
3102 10	— Urea, anche in soluzione acquosa :			
3102 10 10	— — Urea con tenore di azoto superiore al 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco . . . . .	16	11	kg N
	— — altra :			
3102 10 91	— — — in soluzione acquosa . . . . .	10	8	kg N
3102 10 99	— — — altra . . . . .	10	8	kg N
	— Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio :			
3102 21 00	— — Solfato di ammonio . . . . .	10	8	kg N
3102 29	— — altri :			
3102 29 10	— — — Solfonitrato di ammonio . . . . .	10	8	kg N
3102 29 90	— — — altri . . . . .	10	8	kg N
3102 30	— Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa :			
3102 30 10	— — in soluzione acquosa . . . . .	10	8	kg N
3102 30 90	— — altro . . . . .	10	8	kg N
3102 40	— Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante :			
3102 40 10	— — con tenore di azoto inferiore o uguale al 28 %, in peso . . . . .	10	8	kg N
3102 40 90	— — contenore di azoto superiore al 28 %, in peso . . . . .	10	8	kg N

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3102 50</b>	<b>– Nitrato di sodio :</b>			
<b>3102 50 10</b>	– – Nitrato di sodio naturale <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>3102 50 90</b>	– – altro . . . . .	10	8	kg N
<b>3102 60 00</b>	<b>– Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d'ammonio . . . . .</b>	10	8	kg N
<b>3102 70 00</b>	<b>– Calciocianammide . . . . .</b>	10	8	kg N
<b>3102 80 00</b>	<b>– Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali . . . . .</b>	10	8	kg N
<b>3102 90 00</b>	<b>– altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti . . . . .</b>	10	8	kg N
<b>3103</b>	<b>Concimi minerali o chimici fosfatici :</b>			
<b>3103 10 00</b>	– Perfosfati . . . . .	6	4,8	kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
<b>3103 20 00</b>	– Scorie di defosforazione . . . . .	esenzione	esenzione	kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
<b>3103 90 00</b>	– altri . . . . .	esenzione	esenzione	kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>
<b>3104</b>	<b>Concimi minerali o chimici potassici :</b>			
<b>3104 10 00</b>	– Carnallite, silvinit e altri sali di potassio naturali greggi . . . . .	esenzione	esenzione	kg K <sub>2</sub> O
<b>3104 20</b>	<b>– Cloruro di potassio :</b>			
<b>3104 20 10</b>	– – con tenore in K <sub>2</sub> O inferiore o uguale al 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco . . . . .	esenzione	esenzione	kg K <sub>2</sub> O
<b>3104 20 50</b>	– – con tenore in K <sub>2</sub> O superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco . . . . .	esenzione	esenzione	kg K <sub>2</sub> O
<b>3104 20 90</b>	– – con tenore in K <sub>2</sub> O superiore al 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco . . . . .	esenzione	esenzione	kg K <sub>2</sub> O
<b>3104 30 00</b>	– Solfato di potassio . . . . .	esenzione	esenzione	kg K <sub>2</sub> O
<b>3104 90 00</b>	– altri . . . . .	esenzione	esenzione	kg K <sub>2</sub> O
<b>3105</b>	<b>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg :</b>			
<b>3105 10 00</b>	– Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg . . . . .	11	8,8	—
<b>3105 20</b>	<b>– Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio :</b>			
<b>3105 20 10</b>	– – con tenore in azoto superiore al 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco . . . . .	7	6,6	—
<b>3105 20 90</b>	– – altri . . . . .	7	6,6	—
<b>3105 30 00</b>	– Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) . . . . .	7	6,6	—
<b>3105 40 00</b>	– Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) . . . . .	7	6,6	—
	– altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e fosforo :			
<b>3105 51 00</b>	– – contenenti nitrati e fosfati . . . . .	7	6,6	—
<b>3105 59 00</b>	– – altri . . . . .	10	8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3105 60</b>	<b>— Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio :</b>			
<b>3105 60 10</b>	— — Perfosfati potassici . . . . .	4	3,2	—
<b>3105 60 90</b>	— — altri . . . . .	4	3,2	—
<b>3105 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>3105 90 10</b>	— — Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore al 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (1) . . . . .	10	esenzione	—
	— — altri :			
<b>3105 90 91</b>	— — — con tenore in azoto superiore al 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco . . . . .	10	8	—
<b>3105 90 99</b>	— — — altri . . . . .	4	3,2	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

## CAPITOLO 32

**ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI;  
PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI**

**Note**

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti » (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;
  - b) i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;
  - c) i mastici d'asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).
2. Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.
3. Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206, anche le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215.
4. Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.
5. Ai sensi di questo capitolo, l'espressione « sostanze coloranti » non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all'acqua.
6. Ai sensi della voce 3212, sono considerati come « fogli per l'impressione a caldo » (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti :
  - a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;
  - b) da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3201</b>	<b>Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati :</b>			
<b>3201 10 00</b>	<b>– Estratto di quebracho . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3201 20 00	— Estratto di mimosa . . . . .	10 (1)	9	—
3201 30 00	— Estratti di quercia o di castagno . . . . .	9	5,8	—
3201 90	— altri :			
3201 90 10	— — Estratti di sommacco, di vallonee . . . . .	9	5,8	—
3201 90 90	— — altri . . . . .	9	5,3 (2)	—
3202	<b>Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia :</b>			
3202 10 00	— Prodotti per concia organici sintetici . . . . .	10	5,3	—
3202 90 00	— altri . . . . .	10	5,3	—
3203 00	<b>Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo :</b>			
	— Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze :			
3203 00 11	— — Catecù . . . . .	esenzione	esenzione	—
3203 00 19	— — altre . . . . .	9	4,1	—
3203 00 90	— Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze . . . . .	10	5,3	—
3204	<b>Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come « agenti fluorescenti di avviggio » o come « sostanze luminescenti », anche di costituzione chimica definita :</b>			
	— Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo :			
3204 11 00	— — Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti . . . . .	17	10	—
3204 12 00	— — Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti . . . . .	17	10	—
3204 13 00	— — Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti . . . . .	17	10	—
3204 14 00	— — Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti . . . . .	17	10	—
3204 15 00	— — Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti . . . . .	17	10	—
3204 16 00	— — Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti . . . . .	17	10	—
3204 17 00	— — Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti . . . . .	17	10	—
3204 19 00	— — altri, comprese le miscele di sostanze coloranti di più sottovoci da 3204 11 a 3204 19 . . . . .	17	10	—

(1) Il dazio è ridotto al 3 % (sospensione) per una durata indeterminata.

(2) Dazio del 3,2 % per gli estratti tannici di eucalipto nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 250 t da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3204 20 00	— Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come « agenti fluorescenti di avvivaggio » . . . . .	17	6	—
3204 90 00	— altri . . . . .	19	10	—
3205 00 00	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo . . . . .	16	10	—
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti », anche di costituzione chimica definita :			
3206 10	— Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio :			
3206 10 10	— — contenenti, in peso, l'80 % o più di diossido di titanio . . . . .	15	6	—
3206 10 90	— — altri . . . . .	16	6,9	—
3206 20	— Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo :			
3206 20 10	— — contenenti, in peso, l'85 % o più di cromati di piombo . . . . .	15	6,9	—
3206 20 90	— — altri . . . . .	15	6,9	—
3206 30 00	— Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio . . . . .	15	6,9	—
	— altre sostanze coloranti e altre preparazioni :			
3206 41 00	— — Oltremare e sue preparazioni . . . . .	15	6,9	—
3206 42 00	— — Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco . . . . .	15	6,9	—
3206 43 00	— — Pigmenti e preparazioni a base di esacianoferrati (ferrocianuri o ferricianuri) . . . . .	15	6,9	—
3206 49	— — altre :			
3206 49 10	— — — Magnetite . . . . .	esenzione	4,9	—
3206 49 90	— — — altre . . . . .	15	6,9	—
3206 50 00	— Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come « sostanze luminescenti » . . . . .	12	5,3	—
3207	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustrì liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi :			
3207 10	— Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili :			
3207 10 10	— — contenenti metalli preziosi o loro composti . . . . .	15	6,9	—
3207 10 90	— — altri . . . . .	15	6,9	—
3207 20	— Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili :			
3207 20 10	— — Ingobbi . . . . .	13	5,3	—
3207 20 90	— — altri . . . . .	16	6,3	—
3207 30 00	— Lustrì liquidi e preparazioni simili . . . . .	13	5,3	—
3207 40	— Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi :			
3207 40 10	— — Vetro detto « smalto » . . . . .	8	3,7	—
3207 40 90	— — altri . . . . .	8	3,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3208</b>	<b>Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo :</b>			
<b>3208 10</b>	<b>— a base di poliesteri :</b>			
<b>3208 10 10</b>	— — Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo . . . . .	19	10	—
<b>3208 10 90</b>	— — altre . . . . .	19	10	—
<b>3208 20</b>	<b>— a base di polimeri acrilici o vinilici :</b>			
<b>3208 20 10</b>	— — Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo . . . . .	19	10	—
<b>3208 20 90</b>	— — altre . . . . .	19	10	—
<b>3208 90</b>	<b>— altre :</b>			
<b>3208 90 10</b>	— — Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo . . . . .	19	10	—
	— — altre :			
<b>3208 90 91</b>	— — — a base di polimeri sintetici . . . . .	19	10	—
<b>3208 90 99</b>	— — — a base di polimeri naturali modificati . . . . .	19	10	—
<b>3209</b>	<b>Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso :</b>			
<b>3209 10 00</b>	<b>— a base di polimeri acrilici o vinilici . . . . .</b>	19	10	—
<b>3209 90 00</b>	<b>— altre . . . . .</b>	19	10	—
<b>3210 00</b>	<b>Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio :</b>			
<b>3210 00 10</b>	— Pitture e vernici all'olio . . . . .	19	10	—
<b>3210 00 90</b>	— altri . . . . .	19	10	—
<b>3211 00 00</b>	<b>Siccativi preparati . . . . .</b>	17	6,6	—
<b>3212</b>	<b>Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto :</b>			
<b>3212 10</b>	<b>— Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) :</b>			
<b>3212 10 10</b>	— — a base di metalli comuni . . . . .	17	6,6	—
<b>3212 10 90</b>	— — altri . . . . .	17	6,6	—
<b>3212 90</b>	<b>— altri :</b>			
	— — Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture :			
<b>3212 90 10</b>	— — — Essenza di perle o essenza d'Oriente . . . . .	16	7,1	—
	— — — altre :			
<b>3212 90 31</b>	— — — — a base di polvere di alluminio . . . . .	19	10	—
<b>3212 90 39</b>	— — — — altri . . . . .	19	10	—
<b>3212 90 90</b>	— — Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto . . . . .	16	7,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3213</b>	<b>Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili :</b>			
3213 10 00	— Colori in assortimenti . . . . .	22	7,6	—
3213 90 00	— altri . . . . .	22	7,6	—
<b>3214</b>	<b>Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura :</b>			
3214 10	— Mastici; stucchi utilizzati nella pittura :			
3214 10 10	— — Mastici . . . . .	11	5	—
3214 10 90	— — Stucchi utilizzati nella pittura . . . . .	11	5	—
3214 90 00	— altri . . . . .	11	5	—
<b>3215</b>	<b>Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide :</b>			
	— Inchiostri da stampa :			
3215 11 00	— — neri . . . . .	18	6,6	—
3215 19 00	— — altri . . . . .	18	6,6	—
3215 90	— altri :			
3215 90 10	— — Inchiostri per scrivere o da disegno . . . . .	15	6,9	—
3215 90 30	— — Inchiostri copiativi ed inchiostri ettografici; inchiostri per duplicatori, per tamponi e per nastri inchiostriatori . . . . .	16	7,1	—
3215 90 90	— — altri . . . . .	16	7,1	—

## CAPITOLO 33

**OLI ESSENZIALI E RESINOIDI;  
PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOILETTA PREPARATI  
E PREPARAZIONI COSMETICHE**

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) le preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, della voce 2208;
  - b) i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;
  - c) le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.
2. Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.
3. Ai sensi della voce 3307, per « prodotti per profumeria o per toilette preparati e preparazioni cosmetiche » si intendono in particolare i seguenti prodotti : i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e « le stoffe non tessute », impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toilette preparati per animali.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	* convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3301</b>	<b>Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti « concreti » o « asso luti »; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali :</b>			
	— Oli essenziali di agrumi :			
<b>3301 11</b>	— — di bergamotto :			
<b>3301 11 10</b>	— — — non deterpenati . . . . .	12	11	—
<b>3301 11 90</b>	— — — deterpenati . . . . .	12	6,9	—
<b>3301 12</b>	— — di arancio :			
<b>3301 12 10</b>	— — — non deterpenati . . . . .	12	11	—
<b>3301 12 90</b>	— — — deterpenati . . . . .	12	6,9	—
<b>3301 13</b>	— — di limone :			
<b>3301 13 10</b>	— — — non deterpenati . . . . .	12	11	—
<b>3301 13 90</b>	— — — deterpenati . . . . .	12	6,9	—
<b>3301 14</b>	— — di lima o limetta :			
<b>3301 14 10</b>	— — — non deterpenati . . . . .	12	11	—
<b>3301 14 90</b>	— — — deterpenati . . . . .	12	6,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3301 19</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>3301 19 10</b>	— — — non deterpenati . . . . .	12	11	—
<b>3301 19 90</b>	— — — deterpenati . . . . .	12	6,9	—
	— <b>Oli essenziali diversi da quelli di agrumi :</b>			
<b>3301 21</b>	— — <b>di geranio :</b>			
<b>3301 21 10</b>	— — — non deterpenati . . . . .	5	2,7	—
<b>3301 21 90</b>	— — — deterpenati . . . . .	10	4,6	—
<b>3301 22</b>	— — <b>di gelsomino :</b>			
<b>3301 22 10</b>	— — — non deterpenati . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>3301 22 90</b>	— — — deterpenati . . . . .	10	4,6	—
<b>3301 23</b>	— — <b>di lavanda o di lavandina :</b>			
<b>3301 23 10</b>	— — — non deterpenati . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>3301 23 90</b>	— — — deterpenati . . . . .	10	4,6	—
<b>3301 24</b>	— — <b>di menta piperita (Mentha piperita) :</b>			
<b>3301 24 10</b>	— — — non deterpenati . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>3301 24 90</b>	— — — deterpenati . . . . .	10	4,6	—
<b>3301 25</b>	— — <b>di altra menta :</b>			
<b>3301 25 10</b>	— — — non deterpenati . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>3301 25 90</b>	— — — deterpenati . . . . .	10	4,6	—
<b>3301 26</b>	— — <b>di vetiver :</b>			
<b>3301 26 10</b>	— — — non deterpenati . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>3301 26 90</b>	— — — deterpenati . . . . .	10	4,6	—
<b>3301 29</b>	— — <b>altri :</b>			
	— — — di garofano, di niauli, di ylang-ylang :			
<b>3301 29 11</b>	— — — — non deterpenati . . . . .	5	2,7	—
<b>3301 29 31</b>	— — — — deterpenati . . . . .	10	4,6	—
	— — — — altri :			
	— — — — — non deterpenati :			
<b>3301 29 51</b>	— — — — — di citronella . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>3301 29 53</b>	— — — — — di eucalipto . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>3301 29 55</b>	— — — — — di rosa . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>3301 29 57</b>	— — — — — di aghi di conifere . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>3301 29 59</b>	— — — — — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>3301 29 91</b>	— — — — — deterpenati . . . . .	10	4,6	—
<b>3301 30 00</b>	— <b>Resinoidi . . . . .</b>	7	4,1	—
<b>3301 90</b>	— <b>altri :</b>			
<b>3301 90 10</b>	— — Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali . . . . .	10	4,6	—
<b>3301 90 90</b>	— — altri . . . . .	12	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3302</b>	<b>Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria :</b>			
3302 10 00	— dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande . . . . .	10	5,3	—
3302 90 00	— altri . . . . .	10	5,3	—
<b>3303 00</b>	<b>Profumi ed acque da toilette :</b>			
3303 00 10	— Profumi . . . . .	18	6,6	—
3303 00 90	— Acque da toilette . . . . .	18	6,6	—
<b>3304</b>	<b>Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicinali, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure :</b>			
3304 10 00	— Prodotti per il trucco delle labbra . . . . .	18	6,6	—
3304 20 00	— Prodotti per il trucco degli occhi . . . . .	18	6,6	—
3304 30 00	— Preparazioni per manicure o pedicure . . . . .	18	6,6	—
	— altri :			
3304 91 00	— — Ciprie, comprese le polveri compatte . . . . .	18	6,6	—
3304 99	— — altri :			
3304 99 10	— — — Creme, emulsioni ed oli . . . . .	18	6,6	—
3304 99 90	— — — altri . . . . .	18	6,6	—
<b>3305</b>	<b>Preparazioni per capelli :</b>			
3305 10 00	— Shampooings . . . . .	18	6,6	—
3305 20 00	— Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti . . . . .	18	6,6	—
3305 30 00	— Lacche per capelli . . . . .	18	6,6	—
3305 90	— altre :			
3305 90 10	— — Lozioni per capelli . . . . .	18	6,6	—
3305 90 90	— — altre . . . . .	18	6,6	—
<b>3306</b>	<b>Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere :</b>			
3306 10 00	— Dentifrici . . . . .	18	6,6	—
3306 90 00	— altre . . . . .	18	6,6	—
<b>3307</b>	<b>Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toilette preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti :</b>			
3307 10 00	— Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba . . . . .	18	6,6	—
3307 20 00	— Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore . . . . .	18	6,6	—
3307 30 00	— Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno . . . . .	18	6,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose :			
3307 41 00	— — Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione . . . . .	18	6,6	—
3307 49 00	— — altre . . . . .	18	6,6	—
3307 90 00	— altri . . . . .	18	6,6	—

## CAPITOLO 34

**SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE  
PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI,  
CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE,  
PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI,  
PASTE PER MODELLI; « CERE PER L'ODONTOIATRIA » E COMPOSIZIONI  
PER L'ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO**

**Note**

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);
  - b) i composti isolati di costituzione chimica definita;
  - c) gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).
2. Ai sensi della voce 3401, il termine « saponi » si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.
3. Ai sensi della voce 3402, gli « agenti organici di superficie » sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione dello 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura :
  - a) danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e
  - b) riducono la tensione superficiale dell'acqua a  $4,5 \times 10^{-2}$  N/m (45 dine/cm) o meno.
4. L'espressione « oli di petrolio o di minerali bituminosi », usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.
5. Con riserva delle esclusioni sottocitate, l'espressione « cere artificiali e cere preparate », usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto :
  - A. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;
  - B. ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;
  - C. ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.Tuttavia la voce 3404 non comprende :
  - a) i prodotti delle voci 1516, 1519 o 3402, anche se presentano le caratteristiche delle cere;
  - b) le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche colorate, della voce 1521;
  - c) le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;
  - d) le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3401</b>	<b>Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti :</b>			
	– Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti :			
3401 11 00	– – da toiletta (compresi quelli ad uso medicinale) . . . . .	19	6,9	—
3401 19 00	– – altri . . . . .	19	6,9	—
3401 20	– Saponi presentati in altre forme :			
3401 20 10	– – Flocchi, scaglie, granuli o polveri . . . . .	19	6,9	—
3401 20 90	– – altri . . . . .	19	6,9	—
<b>3402</b>	<b>Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401 :</b>			
	– Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto :			
3402 11 00	– – anionici . . . . .	17	6,9	—
3402 12 00	– – cationici . . . . .	17	6,9	—
3402 13 00	– – non ionici . . . . .	17	6,9	—
3402 19 00	– – altri . . . . .	17	6,9	—
3402 20	– Preparazioni condizionate per la vendita al minuto :			
3402 20 10	– – Preparazioni tensioattive . . . . .	17	6,9	—
3402 20 90	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire . . . . .	17	6,9	—
3402 90	– altri :			
3402 90 10	– – Preparazioni tensioattive . . . . .	17	6,9	—
3402 90 90	– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire . . . . .	17	6,9	—
<b>3403</b>	<b>Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l'ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi :</b>			
	– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi :			
3403 11 00	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie . . . . .	10	4,6	—
3403 19	– – altre :			
3403 19 10	– – – contenenti il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base . . . . .	18	7,6	—

Codice- NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altre :			
3403 19 91	— — — — Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli . . . . .	10	4,6	—
3403 19 99	— — — — altre . . . . .	10	4,6	—
	— altre :			
3403 91 00	— — Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie . . . . .	10	4,6	—
3403 99	— — altre :			
3403 99 10	— — — Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli . . . . .	10	4,6	—
3403 99 90	— — — altre . . . . .	10	4,6	—
3404	<b>Cere artificiali e cere preparate :</b>			
3404 10 00	— di lignite, modificata chimicamente . . . . .	12	5,3	—
3404 20 00	— di polietilenglicoli . . . . .	12	5,3	—
3404 90	— altre :			
3404 90 10	— — Cere preparate, compresa la ceralacca . . . . .	12	5,3	—
3404 90 90	— — altre . . . . .	12	5,3	—
3405	<b>Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404 :</b>			
3405 10 00	— Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio . . . . .	15	6	—
3405 20 00	— Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno . . . . .	15	6	—
3405 30 00	— Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli . .	15	6	—
3405 40 00	— Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare . . . . .	15	6	—
3405 90	— altri :			
3405 90 10	— — Lucidi per metalli . . . . .	15	6	—
3405 90 90	— — altri . . . . .	15	6	—
3406 00	<b>Candele, ceri ed articoli simili :</b>			
	— Candele e ceri :			
3406 00 11	— — lisci, non profumati . . . . .	16	7,1	—
3406 00 19	— — altri . . . . .	16	7,1	—
3406 00 90	— altri . . . . .	16	7,1	—
3407 00 00	<b>Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette « cere per l'odontoiatria » presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso. . . . .</b>	16	6,9	—

## CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI  
O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) i lieviti (voce 2102);
  - b) i costituenti del sangue (diversi dall'albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicinali e gli altri prodotti del capitolo 30;
  - c) le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);
  - d) le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;
  - e) le proteine indurite (voce 3913);
  - f) i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).
2. Il termine « destrina », impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore al 10 %.  
I prodotti della specie, con un tenore superiore al 10 %, rientrano nella voce 1702.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3501</b>	<b>Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina :</b>			
<b>3501 10</b>	– <b>Caseine :</b>			
<b>3501 10 10</b>	– – destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali <sup>(1)</sup> . . . . .	2	2	—
<b>3501 10 50</b>	– – destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio <sup>(1)</sup> . . . . .	6	5	—
<b>3501 10 90</b>	– – altre . . . . .	14	—	—
<b>3501 90</b>	– <b>altri :</b>			
<b>3501 90 10</b>	– – Colle di caseina . . . . .	13	—	—
<b>3501 90 90</b>	– – altri . . . . .	10	10	—
<b>3502</b>	<b>Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine :</b>			
<b>3502 10</b>	– <b>Ovoalbumina :</b>			
<b>3502 10 10</b>	– – inadatta o resa inadatta all'alimentazione umana <sup>(2)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
	– – altra :			
<b>3502 10 91</b>	– – – essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) . . . . .	10 <sup>(3)</sup>	—	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

<sup>(2)</sup> L'ammissione in questa sottovoce delle albumine rese inadatte all'alimentazione umana è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

<sup>(3)</sup> Il dazio ad valorem è sostituito da un'imposizione specifica stabilita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3502 10 99	— — — altra . . . . .	10 <sup>(1)</sup>	—	—
3502 90	— altri :			
	— — Albumine, diverse dall'ovoalbumina :			
3502 90 10	— — — inadatte o rese inadatte all'alimentazione umana <sup>(2)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — — altre :			
	— — — — Lattoalbumina :			
3502 90 51	— — — — — essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) . . . . .	10 <sup>(1)</sup>	—	—
3502 90 59	— — — — — altra . . . . .	10 <sup>(1)</sup>	—	—
3502 90 70	— — — — — altre . . . . .	10	—	—
3502 90 90	— — Albuminati ed altri derivati delle albumine . . . . .	12	12	—
3503 00	<b>Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolle; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 :</b>			
3503 00 10	— Gelatine e loro derivati . . . . .	15	12	—
3503 00 50	— Colle di ossa . . . . .	15	12	—
3503 00 90	— altre . . . . .	15	12	—
3504 00 00	<b>Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo</b>	12	5,3	—
3505	<b>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio : amidi e fecole, pregelatinizzati od estereficati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati :</b>			
3505 10	— Destrina ed altri amidi e fecole modificati :			
3505 10 10	— — Destrina . . . . .	23,9 + MOB	14 + MOB	—
	— — altri amidi e fecole modificati :			
3505 10 50	— — — Amidi e fecole esterificati o eterificati . . . . .	20	12	—
3505 10 90	— — — altri . . . . .	23,9 + MOB	14 + MOB	—
3505 20	— Colle :			
3505 20 10	— — con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore al 25 % . . . . .	16,3 + MOB	13 + MOB MAX 18	—
3505 20 30	— — con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore al 25 % ed inferiore al 55 % . . . . .	16,3 + MOB	13 + MOB MAX 18	—
3505 20 50	— — con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 % . . . . .	16,3 + MOB	13 + MOB MAX 18	—

<sup>(1)</sup> Il dazio ad valorem è sostituito da un'imposizione specifica stabilita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> L'ammissione in questa sottovoce delle albumine rese inadatte all'alimentazione umana è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, superiore all'80 % . . . . .	16,3 + MOB	13 + MOB MAX 18	—
3506	<b>Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg :</b>			
3506 10	-- <b>Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg :</b>			
3506 10 10	-- Colle cellulosiche . . . . .	19	7,8	—
3506 10 90	-- altri . . . . .	19	7,8	—
	-- <b>altri :</b>			
3506 91 00	-- <b>Adesivi a base di gomma o di materie plastiche (comprese le resine artificiali) . . . . .</b>	16	7,1	—
3506 99	-- <b>altri :</b>			
3506 99 10	-- -- di resine naturali . . . . .	16	7	—
3506 99 90	-- -- altri . . . . .	16	7	—
3507	<b>Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove :</b>			
3507 10 00	-- Presame e suoi concentrati . . . . .	13	6,3	—
3507 90 00	-- altri . . . . .	13	6,3	—

## CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE;  
SOSTANZE INFIAMMABILI

## Note

1. Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).
2. Ai sensi della voce 3606 per « prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili », si intendono esclusivamente :
  - a) la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;
  - b) i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm<sup>3</sup>;
  - c) le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3601 00 00	Polveri propellenti . . . . .	11	5,7	—
3602 00 00	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti . . . . .	16	7,1	—
3603 00	Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici :			
3603 00 10	— Micce di sicurezza; cordoni detonanti . . . . .	15	6	—
3603 00 90	— altri . . . . .	24	8,7	—
3604	Articoli per fuochi d'artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici :			
3604 10 00	— Articoli per fuochi d'artificio . . . . .	18	6,6	—
3604 90 00	— altri . . . . .	18	6,6	—
3605 00 00	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604 . . . . .	14	10	—
3606	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo :			
3606 10 00	— Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm <sup>3</sup> . . . . .	19	7,8	—
3606 90	— altri :			
3606 90 10	— — Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma . . . . .	15	6	—
3606 90 90	— — altri . . . . .	19	7,8	—

## CAPITOLO 37

## PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

## Note

1. Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né i materiali di scarto.
2. In questo capitolo, il termine « fotografico » qualifica ad un procedimento che permette la formazione di immagini visibili direttamente o indirettamente per azione della luce o di altre radiazioni su superfici sensibili.

## Note complementari

1. Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l'altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.
2. Per « pellicole cinematografiche d'attualità », ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3701</b>	<b>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori :</b>			
<b>3701 10</b>	<b>— per raggi X :</b>			
<b>3701 10 10</b>	— — per uso medico, odontoiatrico o veterinario . . . . .	21	7,4	m <sup>2</sup>
<b>3701 10 90</b>	— — altre . . . . .	21	7,4	m <sup>2</sup>
<b>3701 20 00</b>	— Pellicole a sviluppo e stampa istantanei . . . . .	23	7,6	p/st
<b>3701 30 00</b>	— altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm . . . . .	21	7,4	m <sup>2</sup>
	— altre :			
<b>3701 91</b>	— — per la fotografia a colori (policromia) :			
<b>3701 91 10</b>	— — — Pellicole piane, presentate in forma di disco ed inserite in un caricatore . . . . .	21 <sup>(1)</sup>	7,4	p/st
<b>3701 91 90</b>	— — — altre . . . . .	21	7,4	—
<b>3701 99 00</b>	— — altre . . . . .	21	7,4	—
<b>3702</b>	<b>Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate :</b>			
<b>3702 10 00</b>	— per raggi X . . . . .	20	7,1	m <sup>2</sup>

(1) Il dazio è ridotto al 5,3 % fino al 31 dicembre 1988.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3702 20 00	– Pellicole a sviluppo e stampa istantanei . . . . .	20	7,1	p/st
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza inferiore o uguale a 105 mm :			
3702 31	– per la fotografia a colori (policromia) :			
3702 31 10	– – di lunghezza inferiore o uguale a 30 m . . . . .	20	7,1	p/st
3702 31 90	– – di lunghezza superiore a 30 m . . . . .	20	7,1	m
3702 32	– – altre, con emulsioni agli alogenuri d'argento :			
	– – di larghezza inferiore o uguale a 35 mm :			
3702 32 11	– – – Microfilm; pellicole per arti grafiche . . . . .	20	7,1	—
3702 32 19	– – – altre . . . . .	20	5,3	—
	– – di larghezza superiore a 35 mm :			
3702 32 31	– – – Microfilm . . . . .	20	7,1	—
3702 32 51	– – – Pellicole per arti grafiche . . . . .	20	7,1	—
	– – – altre, di lunghezza :			
3702 32 91	– – – – inferiore o uguale a 30 m . . . . .	20	7,1	p/st
3702 32 99	– – – – superiore a 30 m . . . . .	20	7,1	m
3702 39 00	– – altre . . . . .	20	7,1	—
	– altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm :			
3702 41 00	– di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia) . . . . .	20	7,1	m <sup>2</sup>
3702 42 00	– di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori . . . . .	20	7,1	m <sup>2</sup>
3702 43 00	– di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m . . . . .	20	7,1	m <sup>2</sup>
3702 44 00	– di larghezza superiore a 105 mm, ed uguale o inferiore a 610 mm . . . . .	20	7,1	m <sup>2</sup>
	– altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia) :			
3702 51	– di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m :			
3702 51 10	– – di lunghezza inferiore o uguale a 5 m . . . . .	20	5,3	p/st
3702 51 90	– – di lunghezza superiore a 5 m . . . . .	20	5,3	p/st
3702 52	– di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m :			
3702 52 10	– – di lunghezza inferiore o uguale a 30 m . . . . .	20	5,3	p/st
3702 52 90	– – di lunghezza superiore a 30 m . . . . .	20	5,3	m
3702 53 00	– di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive . . . . .	20	5,3	p/st
3702 54 00	– di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive . . . . .	20	5,3	p/st
3702 55 00	– di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m . . . . .	20	5,3	m
3702 56	– di larghezza superiore a 35 mm :			
3702 56 10	– – di lunghezza inferiore o uguale a 30 m . . . . .	20	7,1	p/st
3702 56 90	– – di lunghezza superiore a 30 m . . . . .	20	7,1	m

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altre :			
3702 91	— di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m :			
3702 91 10	— — — Pellicole per arti grafiche . . . . .	20	7,1	—
3702 91 90	— — — altre . . . . .	20	5,3	p/st
3702 92	— di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m :			
3702 92 10	— — — Pellicole per arti grafiche . . . . .	20	7,1	—
3702 92 90	— — — altre . . . . .	20	5,3	m
3702 93	— di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m :			
3702 93 10	— — — Microfilm; pellicole per arti grafiche . . . . .	20	7,1	—
3702 93 90	— — — altre . . . . .	20	5,3	p/st
3702 94	— di larghezza superiore a 16 mm, ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m :			
3702 94 10	— — — Microfilm; pellicole per arti grafiche . . . . .	20	7,1	—
3702 94 90	— — — altre . . . . .	20	5,3	m
3702 95 00	— di larghezza superiore a 35 mm . . . . .	20	7,1	—
3703	<b>Carte, cartoni e tessuti, fotografici, sensibilizzati, non impressionati :</b>			
3703 10 00	— in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm . . . . .	23	7,6	—
3703 20	— altri, per la fotografia a colori (policromia) :			
3703 20 10	— — per immagini ottenute da pellicole invertibili . . . . .	23	7,6	—
3703 20 90	— — altri . . . . .	23	7,6	—
3703 90	— altri :			
3703 90 10	— — sensibilizzati con sali d'argento o di platino . . . . .	23	7,6	—
3703 90 90	— — altri . . . . .	23	7,6	—
3704 00	<b>Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati :</b>			
3704 00 10	— Lastre e pellicole . . . . .	esenzione	esenzione	—
3704 00 90	— altre . . . . .	23	7,6	—
3705	<b>Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche :</b>			
3705 10 00	— per la stampa in offset . . . . .	12	5,3	—
3705 20 00	— Microfilm . . . . .	5	3,2	—
3705 90	— altre :			
3705 90 10	— — per le arti grafiche . . . . .	12	5,3	—
3705 90 90	— — altre . . . . .	12	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3706</b>	<b>Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono :</b>			
<b>3706 10</b>	<b>— di larghezza uguale o superiore a 35 mm :</b>			
<b>3706 10 10</b>	— — portanti soltanto la registrazione del suono . . . . .	esenzione	(1)	m
	— — altre :			
<b>3706 10 91</b>	— — — negative; positive intermedie di lavoro . . . . .	esenzione	esenzione	m
<b>3706 10 99</b>	— — — altre positive . . . . .	5 Ecu/ 100 m	1,90 Ecu/ 100 m	m
<b>3706 90</b>	<b>— altre :</b>			
<b>3706 90 10</b>	— — portanti soltanto la registrazione del suono . . . . .	esenzione	(1)	m
	— — altre :			
<b>3706 90 31</b>	— — — negative; positive intermedie di lavoro . . . . .	esenzione	esenzione	m
	— — — altre positive :			
<b>3706 90 51</b>	— — — — Pellicole di attualità . . . . .	2,25 Ecu/ 100 m	1,07 Ecu/ 100 m	m
	— — — — altre, di larghezza :			
<b>3706 90 91</b>	— — — — — inferiore a 10 mm . . . . .	0,50 Ecu/ 100 m	0,28 Ecu/ 100 m	m
<b>3706 90 99</b>	— — — — — uguale o superiore a 10 mm . . . . .	3,50 Ecu/ 100 m	1,60 Ecu/ 100 m	m
<b>3707</b>	<b>Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego :</b>			
<b>3707 10 00</b>	— Emulsioni per superfici sensibili . . . . .	15	6	—
<b>3707 90</b>	<b>— altri :</b>			
	— — Rivelatori e fissatori :			
	— — — per la fotografia a colori (policromia) :			
<b>3707 90 11</b>	— — — — per pellicole e lastre fotografiche . . . . .	15	6	—
<b>3707 90 19</b>	— — — — altri . . . . .	15	6	—
<b>3707 90 30</b>	— — — altri . . . . .	15	6	—
<b>3707 90 90</b>	— — altri . . . . .	15	6	—

(1) Vedi allegato.

## CAPITOLO 38

## PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti :

- 1) la grafite artificiale (voce 3801);
- 2) gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;
- 3) i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);
- 4) i prodotti elencati nelle seguenti note 2 a) o 2 c);

b) le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);

c) i medicinali (voci 3003 o 3004).

2. Sono compresi nella voce 3823, e non in altra voce della nomenclatura :

- a) i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;
- b) gli oli di flemma; l'olio di Dippel;
- c) le « scolorine », condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;
- d) i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;
- e) i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio : i coni di Seger).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3801</b>	<b>Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodoti :</b>			
<b>3801 10 00</b>	— Grafite artificiale . . . . .	6	3,6	—
<b>3801 20</b>	— Grafite colloidale o semicolloidale :			
<b>3801 20 10</b>	— — Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale . . . .	18	7,6	—
<b>3801 20 90</b>	— — altra . . . . .	9	4,1	—
<b>3801 30 00</b>	— Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni . . . . .	10	5,3	—
<b>3801 90 00</b>	— altre . . . . .	6	3,7	—
<b>3802</b>	<b>Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito :</b>			
<b>3802 10 00</b>	— Carboni attivati . . . . .	16	6,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3802 90 00	— altri . . . . .	14	5,7	—
3803 00	<b>Tallol, anche raffinato :</b>			
3803 00 10	— greggio . . . . .	4	esenzione	—
3803 00 90	— altro . . . . .	7	4,1	—
3804 00	<b>Liscivie residue dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803 :</b>			
3804 00 10	— Lignosolfonati . . . . .	9	5	—
3804 00 90	— altri . . . . .	18	7,6	—
3805	<b>Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo :</b>			
3805 10	— <b>Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato :</b>			
3805 10 10	— — Essenza di trementina . . . . .	5	4	—
3805 10 30	— — Essenza di legno di pino . . . . .	7	3,7	—
3805 10 90	— — Essenza di cellulosa al solfato . . . . .	7	3,2	—
3805 20 00	— <b>Olio di pino</b> . . . . .	7	3,7	—
3805 90 00	— altri . . . . .	7	3,4	—
3806	<b>Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse :</b>			
3806 10	— <b>Colofonie :</b>			
3806 10 10	— — di gemma . . . . .	6	5	—
3806 10 90	— — altre . . . . .	6	5	—
3806 20 00	— <b>Sali di colofonie o di acidi resinici</b> . . . . .	10	4,6	—
3806 30 00	— « Gomme-esteri » . . . . .	17	6,6	—
3806 90 00	— altri . . . . .	10	4,6	—
3807 00	<b>Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali :</b>			
3807 00 10	— Catrami di legno . . . . .	4	2,1	—
3807 00 90	— altri . . . . .	6	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3808</b>	<b>Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide :</b>			
3808 10 00	— Insetticidi . . . . .	15	6	—
3808 20	— Fungicidi :			
3808 20 10	— — Preparazioni cupriche . . . . .	8	4,6	—
3808 20 90	— — altri . . . . .	15	6	—
3808 30	— Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante :			
3808 30 10	— — Erbicidi . . . . .	15	6	—
3808 30 30	— — Inibitori di germinazione . . . . .	15	6	—
3808 30 90	— — Regolatori di crescita per piante . . . . .	18	7,6	—
3808 40 00	— Disinfettanti . . . . .	15	6	—
3808 90 00	— altri . . . . .	15	6	—
<b>3809</b>	<b>Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio : bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove :</b>			
3809 10	— a base di sostanze amidacee :			
3809 10 10	— — aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore al 55 % . . . . .	18,8 + MOB	13 + MOB MAX 20	—
3809 10 30	— — aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 % . . . . .	18,8 + MOB	13 + MOB MAX 20	—
3809 10 50	— — aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 % . . . . .	18,8 + MOB	13 + MOB MAX 20	—
3809 10 90	— — aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore all'83 % . . . . .	18,8 + MOB	13 + MOB MAX 20	—
	— altri :			
3809 91 00	— — dei tipi utilizzati nell'industria tessile . . . . .	16	6,3	—
3809 92 00	— — dei tipi utilizzati nell'industria della carta . . . . .	16	6,3	—
3809 99 00	— — altri . . . . .	16	6,3	—
<b>3810</b>	<b>Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura :</b>			
3810 10 00	— Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti . . . . .	14	6,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3810 90	— altre :			
3810 90 10	— — Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura . . . . .	9	4,1	—
	— — altre :			
3810 90 91	— — — Preparazioni disossidanti per saldare o brasare, per la saldatura o brasatura dei metalli . . . . .	9	5	—
3810 90 99	— — — altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli . . . . .	9	5	—
3811	<b>Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali :</b>			
	— Preparazioni antidetonanti :			
3811 11	— — a base di composti del piombo :			
3811 11 10	— — — a base di piombo tetraetile . . . . .	19 <sup>(1)</sup>	7,2	—
3811 11 90	— — — altre . . . . .	17	5,8	—
3811 19 00	— — altre . . . . .	17 <sup>(1)</sup>	5,8	—
	— Additivi per oli lubrificanti :			
3811 21 00	— — contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi . . . . .	13	5,3	—
3811 29 00	— — altri . . . . .	16	5,8	—
3811 90 00	— altri . . . . .	17	5,8	—
3812	<b>Preparazioni dette « acceleranti di vulcanizzazione »; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche :</b>			
3812 10 00	— Preparazioni dette « acceleranti di vulcanizzazione » . . . . .	16	6,3	—
3812 20 00	— Plastificanti composti per gomma o materie plastiche . . . . .	18	7,6	—
3812 30	— Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche :			
3812 30 10	— — Preparazioni antiossidanti per gomma . . . . .	18	7,6	—
3812 30 90	— — altri . . . . .	18	7,6	—
3813 00 00	<b>Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici . . . . .</b>	15	6,9	—
3814 00	<b>Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici :</b>			
3814 00 10	— a base di acetato di butile . . . . .	18	6,6	—
3814 00 90	— altri . . . . .	18	6,6	—

(1) Sospensione totale al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3815</b>	<b>Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove :</b>			
	– Catalizzatori su supporti :			
3815 11 00	– – aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel . . . . .	14	6,6	—
3815 12 00	– – aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso . . . . .	14	6,6	—
3815 19 00	– – altri . . . . .	14	6,6	—
3815 90 00	– altri . . . . .	14	6,6	—
<b>3816 00 00</b>	<b>Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801 . . . . .</b>	4	2,7	—
<b>3817</b>	<b>Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902 :</b>			
	– Alchilbenzeni in miscele :			
3817 10 10	– – Dodecilbenzene . . . . .	13	6,3	—
3817 10 90	– – altri . . . . .	13	6,3	—
3817 20 00	– Alchilnaftaleni in miscele . . . . .	13	6,3	—
<b>3818 00</b>	<b>Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica :</b>			
3818 00 10	– Silicio drogato . . . . .	9 (1)	7,6	—
3818 00 90	– altri . . . . .	9	7,6	—
<b>3819 00 00</b>	<b>Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi . . . . .</b>	18	7,1	—
<b>3820 00 00</b>	<b>Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento . . . . .</b>	18	7,6	—
<b>3821 00 00</b>	<b>Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi . . . . .</b>	11	5	—
<b>3822 00 00</b>	<b>Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 . . . . .</b>	18	7,6	—
<b>3823</b>	<b>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :</b>			
3823 10 00	– Leganti preparati per forme o per anime da fonderia . . . . .	18	7,6	—
3823 20 00	– Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri . . . . .	6	3,2	—
3823 30 00	– Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici . . . . .	12	5,3	—

(1) Il dazio è ridotto al 5 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3823 40 00	— Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo . . . . .	18	7,6	—
3823 50	— Malte e calcestruzzo, non refrattari :			
3823 50 10	— — Calcestruzzo pronto per la gettata . . . . .	18	7,6	—
3823 50 90	— — altri . . . . .	18	7,6	—
3823 60	— Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 :			
	— — in soluzione acquosa :			
3823 60 11	— — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo . . . . .	12 + MOB	—	—
3823 60 19	— — — altro . . . . .	12 + MOB ( <sup>1</sup> )	—	—
	— — altro :			
3823 60 91	— — — contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo . . . . .	12 + MOB	—	—
3823 60 99	— — — altro . . . . .	12 + MOB ( <sup>1</sup> )	—	—
3823 90	— altri :			
3823 90 10	— — Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali . . . . .	14	5,7	—
3823 90 20	— — Scambiatori di ioni . . . . .	12	6,6	—
3823 90 30	— — Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche . . . . .	12	6	—
3823 90 40	— — Pirocloriti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio . . . . .	7	5,1	—
3823 90 50	— — Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas . . . . .	9	5	—
3823 90 60	— — Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi . . . . .	18	7,1	—
3823 90 70	— — Solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili . . . . .	18	6,6	—
	— — altri :			
3823 90 81	— — — Preparazioni disincrostanti e simili . . . . .	18	7,6	—
3823 90 83	— — — Preparazioni per la galvanoplastica . . . . .	18	7,6	—
3823 90 85	— — — Policloro difenili liquidi, cloroparaffine liquide; miscele di polietilenglicoli . . . . .	18	7,6	—
3823 90 87	— — — Miscugli di mono-, di- e tristearati di glicerina (emulsionanti di sostanze grasse) . . . . .	18	7,6	—
3823 90 91	— — — Prodotti e preparazioni per usi farmaco-chirurgici . . . . .	18	7,6	—
3823 90 93	— — — Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3823 10) . . . . .	18	7,6	—
3823 90 95	— — — Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni . . . . .	18	7,6	—
3823 90 99	— — — altri . . . . .	18	7,6	—

(<sup>1</sup>) Il dazio è ridotto al 9 % (sospensione) per una durata indeterminata.

**SEZIONE VII****MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE;  
GOMMA E LAVORI DI GOMMA****Note**

1. I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:
  - a) per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;
  - b) presentati nello stesso tempo;
  - c) riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.
2. Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

**CAPITOLO 39****MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE****Note**

1. Nella nomenclatura per « materie plastiche » si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.  
Nella nomenclatura l'espressione « materie plastiche » comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.
2. Questo capitolo non comprende:
  - a) le cere delle voci 2712 o 3404;
  - b) i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);
  - c) l'eparina e suoi sali (voce 3001);
  - d) i fogli per l'impressione a caldo della voce 3212;
  - e) gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;
  - f) le gomme fuse e le « gomme-esteri » (voce 3806);
  - g) la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;
  - h) gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;
  - ij) i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;
  - k) i rivestimenti murali della voce 4814;
  - l) i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);
  - m) gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

- n) le minuterie di fantasia della voce 7117;
  - o) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);
  - p) le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;
  - q) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);
  - r) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
  - s) gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);
  - t) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
  - u) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);
  - v) altri oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure a strappo, pettini, imboccature e cannuce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).
3. Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:
- a) le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno del 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);
  - b) le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);
  - c) gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;
  - d) i siliconi (voce 3910);
  - e) i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.
4. Salvo disposizioni contrarie ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi, i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice; considerando come un comonomero semplice i comonomeri i cui polimeri rientrano nella stessa voce.
- Se nessun comonomero semplice predomina, i copolimeri o miscugli di polimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.
- Per « copolimeri » si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede il 95 % o più, in peso, del tenore totale di polimero.
5. I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.
6. Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione « forme primarie » si applica unicamente alle seguenti forme:
- a) liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;
  - b) blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.
7. La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).
8. Ai sensi della voce 3917 il termine « tubi » si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.

9. Ai sensi della voce 3918 per « rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche » si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.
10. Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine « lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle » si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).
11. La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II :
- serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche) vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;
  - elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;
  - grondaie e loro accessori;
  - porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;
  - parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;
  - imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;
  - scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio : nei magazzini, laboratori, depositi);
  - motivi decorativi architettonici segnatamente scanalature, cupole, colombaie;
  - accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente, pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

#### Nota di sottovoce

1. Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) sono da classificare nella stessa sottovoce degli omopolimeri del comonomero predominante e i polimeri modificati chimicamente dei tipi nominati nella nota 5 del capitolo, sono da classificare nella stessa sottovoce del polimero non modificato qualora questi copolimeri o questi copolimeri modificati chimicamente non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce e che non esista una sottovoce terminale « altri » nella serie delle sottovoci di cui trattasi. I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei copolimeri (o degli omopolimeri secondo il caso) ottenuti dagli stessi monomeri nelle stesse proporzioni.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>I. FORME PRIMARIE</b>				
<b>3901</b>	<b>Polimeri di etilene, in forme primarie :</b>			
<b>3901 10</b>	— Polietilene di densità inferiore a 0,94 :			
<b>3901 10 10</b>	— — Polietilene lineare . . . . .	20	12,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3901 10 90	— — altro . . . . .	20	12,5	—
3901 20 00	— Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94 . . . . .	20	12,5	—
3901 30 00	— Copolimeri di etilene e di acetato di vinile . . . . .	21	12,5	—
3901 90 00	— altri . . . . .	21	12,5	—
3902	<b>Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie :</b>			
3902 10 00	— Polipropilene . . . . .	23	12,5	—
3902 20 00	— Poliisobutilene . . . . .	23	12,5	—
3902 30 00	— Copolimeri di propilene . . . . .	21	12,5	—
3902 90 00	— altri . . . . .	21	12,5	—
3903	<b>Polimeri di stirene, in forme primarie :</b>			
	— Polistirene :			
3903 11 00	— — espanso . . . . .	20	12,5	—
3903 19 00	— — altro . . . . .	20	12,5	—
3903 20 00	— Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN) . . . . .	20	12,5	—
3903 30 00	— Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) . . . . .	20	12,5	—
3903 90 00	— altri . . . . .	20	12,5	—
3904	<b>Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie :</b>			
3904 10 00	— Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze . . . . .	20	12,5	—
	— altro policloruro di vinile :			
3904 21 00	— — non plastificato . . . . .	20	12,5	—
3904 22 00	— — plastificato . . . . .	20	12,5	—
3904 30 00	— Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile . . . . .	21	12,5	—
3904 40 00	— altri copolimeri di cloruro di vinile . . . . .	20	12,5	—
3904 50 00	— Polimeri di cloruro di vinilidene . . . . .	20	12,5	—
	— Polimeri fluorurati :			
3904 61 00	— — Politetrafluoroetilene . . . . .	23	12,5	—
3904 69 00	— — altri . . . . .	22	12,5	—
3904 90 00	— altri . . . . .	22	12,5	—
3905	<b>Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie :</b>			
	— Polimeri di acetato di vinile :			
3905 11 00	— — in dispersione acquosa . . . . .	20	12	—
3905 19 00	— — altri . . . . .	20	12	—
3905 20 00	— Alcoli polivinilici, anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzati . . . . .	21	12,5	—
3905 90 00	— altri . . . . .	21	12,5	—
3906	<b>Polimeri acrilici, in forme primarie :</b>			
3906 10 00	— Polimetacrilato di metile . . . . .	21	12,5	—
3906 90 00	— altri . . . . .	21	12,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3907</b>	<b>Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie :</b>			
3907 10 00	— Poliacetali . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	7,6	—
3907 20	— altri polieteri :			
	— — Polieteralcoli :			
3907 20 11	— — — Polietilenglicoli . . . . .	20	7,6	—
3907 20 19	— — — altri . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	7,6	—
3907 20 90	— — altri . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	7,6	—
3907 30 00	— Resine epossidiche . . . . .	20	7,6	—
3907 40 00	— Policarbonati . . . . .	20	8	—
3907 50 00	— Resine alchidiche . . . . .	20	8	—
3907 60 00	— Tereftalato di polietilene . . . . .	20	8	—
	— altri poliesteri :			
3907 91 00	— — non saturi . . . . .	20	8	—
3907 99 00	— — altri . . . . .	20	8	—
<b>3908</b>	<b>Poliammidi, in forme primarie :</b>			
3908 10 00	— Poliammide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12 . . . . .	22	8	—
3908 90 00	— altre . . . . .	22	8	—
<b>3909</b>	<b>Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretatiche, in forme primarie :</b>			
3909 10 00	— Resine ureiche; resine di tiourea . . . . .	15	6,9	—
3909 20 00	— Resine melamminiche . . . . .	15	6,9	—
3909 30 00	— altre resine amminiche . . . . .	15	6,9	—
3909 40 00	— Resine fenoliche . . . . .	15	6,9	—
3909 50 00	— Poliuretani . . . . .	22	8,4	—
3910 00 00	<b>Siliconi, in forme primarie . . . . .</b>	20	8,4	—
<b>3911</b>	<b>Resine di petrolio, resine cumaronindene, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie :</b>			
3911 10 00	— Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindene e politerpeni . . . . .	20	12,5	—
3911 90	— altre :			
3911 90 10	— — Prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	7,6	—
3911 90 90	— — altri . . . . .	21	12,5	—

(1) Il dazio è ridotto al 6,5 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3912</b>	<b>Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie :</b>			
	— Acetati di cellulosa :			
3912 11 00	— — non plastificati . . . . .	19	7,8	—
3912 12 00	— — plastificati . . . . .	16	7	—
3912 20	— Nitrati di cellulosa (compresi i collodi) :			
	— — non plastificati :			
3912 20 11	— — — Collodi e celloidina . . . . .	20	16	—
3912 20 19	— — — altri . . . . .	12	6	—
3912 20 90	— — plastificati . . . . .	17	7,4	—
	— Eteri di cellulosa :			
3912 31 00	— — Carbossimetilcellulosa e suoi sali . . . . .	19	7,8	—
3912 39	— — altri :			
3912 39 10	— — — Etilcellulosa . . . . .	15	6,9	—
3912 39 90	— — — altri . . . . .	19	7,8	—
3912 90	— altri :			
3912 90 10	— — Esteri di cellulosa . . . . .	16	6,4	—
3912 90 90	— — altri . . . . .	19	7,8	—
<b>3913</b>	<b>Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie :</b>			
3913 10 00	— Acido alginico, suoi sali e suoi esteri . . . . .	11	5	—
3913 90	— altri :			
3913 90 10	— — Derivati chimici della gomma naturale . . . . .	17	6,6	—
3913 90 90	— — altri . . . . .	20	12	—
<b>3914 00 00</b>	<b>Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie . . . . .</b>	<b>22</b>	<b>7,6</b>	<b>—</b>
	<b>II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI</b>			
<b>3915</b>	<b>Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche :</b>			
3915 10 00	— di polimeri di etilene . . . . .	23	12,5	—
3915 20 00	— di polimeri di stirene . . . . .	23	12,5	—
3915 30 00	— di polimeri di cloruro di vinile . . . . .	23	12,5	—
3915 90	— di altre materie plastiche :			
	— — di prodotti di polimerizzazione di addizione :			
3915 90 11	— — — di polimeri di propilene . . . . .	23	12,5	—
3915 90 13	— — — di polimeri acrilici . . . . .	23	12,5	—
3915 90 19	— — — altri . . . . .	23	12,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
3915 90 91	— — — di resine epossidiche . . . . .	14 <sup>(1)</sup>	6,6	—
3915 90 93	— — — di cellulosa e suoi derivati chimici . . . . .	14	6,6	—
3915 90 99	— — — altri . . . . .	14	6,6	—
<b>3916</b>	<b>Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche :</b>			
3916 10 00	— di polimeri di etilene . . . . .	23	12,5	—
3916 20 00	— di polimeri di cloruro di vinile . . . . .	23	12,5	—
3916 90	— di altre materie plastiche :			
	— — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3916 90 11	— — — di poliesteri . . . . .	20	8	—
3916 90 13	— — — di poliammidi . . . . .	20	8	—
3916 90 15	— — — di resine epossidiche . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	8	—
3916 90 19	— — — altri . . . . .	20	8	—
	— — di prodotti di polimerizzazione di addizione :			
3916 90 51	— — — di polimeri di propilene . . . . .	21	12,5	—
3916 90 59	— — — altri . . . . .	21	12,5	—
3916 90 90	— — altri . . . . .	16	7	—
<b>3917</b>	<b>Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche :</b>			
3917 10	— Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche :			
3917 10 10	— — di proteine indurite . . . . .	10	5,3	—
3917 10 90	— — di materie plastiche cellulosiche . . . . .	21	8,6	—
	— Tubi rigidi :			
3917 21	— — di polimeri di etilene :			
3917 21 10	— — — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati . . . . .	23	12,5	—
	— — — altri :			
3917 21 91	— — — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili <sup>(2)</sup> . . . . .	22	esenzione	—
3917 21 99	— — — — altri . . . . .	22	8,4	—
3917 22	— — di polimeri di propilene :			
3917 22 10	— — — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati . . . . .	23	12,5	—

(1) Il dazio è ridotto al 6,5 % al 31 dicembre 1990.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
3917 22 91	— — — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	—
3917 22 99	— — — — altri . . . . .	22	8,4	—
3917 23	— — <b>di polimeri di cloruro di vinile :</b>			
3917 23 10	— — — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati . . . . .	23	12,5	—
	— — — altri :			
3917 23 91	— — — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	—
3917 23 99	— — — — altri . . . . .	22	8,4	—
3917 29	— — <b>di altre materie plastiche :</b>			
	— — — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati :			
	— — — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3917 29 11	— — — — — di resine epossidiche . . . . .	20 (2)	8	—
3917 29 13	— — — — — altri . . . . .	20	8	—
3917 29 15	— — — — di prodotti di polimerizzazione di addizione . . . . .	21	12,5	—
3917 29 19	— — — — altri . . . . .	16	7	—
	— — — altri :			
3917 29 91	— — — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	—
3917 29 99	— — — — altri . . . . .	22	8,4	—
	— <b>altri tubi :</b>			
3917 31	— — <b>Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa :</b>			
3917 31 10	— — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	—
3917 31 90	— — — altri . . . . .	22	8	—
3917 32	— — <b>altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori :</b>			
	— — — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati :			
	— — — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3917 32 11	— — — — — di resine epossidiche . . . . .	20 (2)	8	—
3917 32 19	— — — — — altri . . . . .	20	8	—
	— — — — di prodotti di polimerizzazione di addizione :			
3917 32 31	— — — — — di polimeri di etilene . . . . .	21	12,5	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

(2) Il dazio è ridotto al 6,5 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3917 32 35	— — — — di polimeri di cloruro di vinile . . . . .	21	12,5	—
3917 32 39	— — — — altri . . . . .	21	12,5	—
3917 32 51	— — — — altri . . . . .	16	7	—
	— — — — altri :			
3917 32 91	— — — — Budella artificiali . . . . .	22	8,4	—
3917 32 99	— — — — altri . . . . .	22	8,4	—
3917 33	— — <b>altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori :</b>			
3917 33 10	— — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	—
3917 33 90	— — — altri . . . . .	22	8,4	—
3917 39	— — <b>altri :</b>			
	— — — ottenuti direttamente in forma e tagliati di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati :			
	— — — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3917 39 11	— — — — di resine epossidiche . . . . .	20 (2)	8	—
3917 39 13	— — — — altri . . . . .	20	8	—
3917 39 15	— — — — di prodotti di polimerizzazione di addizione . . . . .	21	12,5	—
3917 39 19	— — — — altri . . . . .	16	7	—
	— — — — altri :			
3917 39 91	— — — — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	—
3917 39 99	— — — — altri . . . . .	22	8,4	—
3917 40	— <b>Accessori :</b>			
3917 40 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	—
3917 40 90	— — altri . . . . .	22	8,4	—
3918	<b>Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo :</b>			
3918 10	— <b>di polimeri di cloruro di vinile :</b>			
3918 10 10	— — costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di policloruro di vinile . . . . .	23	12,5	m <sup>2</sup>
3918 10 90	— — altri . . . . .	23	12,5	m <sup>2</sup>
3918 90 00	— <b>di altre materie plastiche . . . . .</b>	23	12,5	m <sup>2</sup>
3919	<b>Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli :</b>			
3919 10	— <b>in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm :</b>			
3919 10 10	— — Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata . . . . .	16	6,3	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

(2) Il dazio è ridotto al 6,5 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
	— — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3919 10 31	— — — — di poliesteri . . . . .	20	13	—
3919 10 35	— — — — di resine epossidiche . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	8	—
3919 10 39	— — — — altri . . . . .	20	8	—
	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione :			
3919 10 51	— — — — di polimeri di cloruro di vinile . . . . .	21	12,5	—
3919 10 59	— — — — altri . . . . .	21	12,5	—
3919 10 90	— — — altri . . . . .	16	7	—
3919 90	— — altri :			
3919 90 10	— — non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare . . . . .	22	8,4	—
	— — altri :			
	— — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3919 90 31	— — — — di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri . . . . .	20	13	—
3919 90 35	— — — — di resine epossidiche . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	8	—
3919 90 39	— — — — altri . . . . .	20	8	—
3919 90 50	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione . . . . .	21	12,5	—
3919 90 90	— — — altri . . . . .	16	7	—
3920	<b>Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto :</b>			
3920 10	— di polimeri di etilene :			
	— — di spessore non superiore a 0,10 mm e di densità :			
3920 10 11	— — — inferiore a 0,94 . . . . .	23	12,5	—
3920 10 19	— — — uguale o superiore a 0,94 . . . . .	23	12,5	—
3920 10 90	— — di spessore superiore a 0,10 mm . . . . .	23	12,5	—
3920 20	— di polimeri di propilene :			
3920 20 10	— — di spessore inferiore a 0,05 mm . . . . .	23	12,5	—
3920 20 50	— — di spessore da 0,05 mm incluso a 0,10 mm incluso . . . . .	23	12,5	—
	— — di spessore superiore a 0,10 mm :			
	— — — Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm dei tipi utilizzati per l'imballaggio :			
3920 20 71	— — — — Nastri decorativi . . . . .	23	12,5	—
3920 20 79	— — — — altri . . . . .	23	12,5	—
3920 20 90	— — — altri . . . . .	23	12,5	—
3920 30 00	— di polimeri di stirene . . . . .	23	12,5	—

(1) Il dazio è ridotto al 6,5 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— di polimeri di cloruro di vinile :			
3920 41	— — rigidi :			
3920 41 10	— — — di spessore non superiore a 1 mm . . . . .	23	12,5	—
3920 41 90	— — — di spessore superiore a 1 mm . . . . .	23	12,5	—
3920 42	— — flessibili :			
3920 42 10	— — — di spessore non superiore a 1 mm . . . . .	23	12,5	—
3920 42 90	— — — di spessore superiore a 1 mm . . . . .	23	12,5	—
	— di polimeri acrilici :			
3920 51 00	— — di polimetacrilato di metile . . . . .	21	12,5	—
3920 59 00	— — altri . . . . .	21	12,5	—
	— di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri :			
3920 61 00	— — di policarbonati . . . . .	20	13	—
3920 62 00	— — di polietilene tereftalato . . . . .	20	13	—
3920 63 00	— — di poliesteri non saturi . . . . .	20	13	—
3920 69 00	— — di altri poliesteri . . . . .	20	13	—
	— di cellulosa e suoi derivati chimici :			
3920 71	— — di cellulosa rigenerata :			
	— — — Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm :			
3920 71 11	— — — — non stampati . . . . .	23	13	—
3920 71 19	— — — — stampati . . . . .	23	13	—
3920 71 90	— — — — altri . . . . .	19	6,9	—
3920 72 00	— — di fibra vulcanizzata . . . . .	14	5,7	—
3920 73	— — di acetato di cellulosa :			
3920 73 10	— — — Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia . . . . .	13	6,3	—
3920 73 50	— — — Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm . . . . .	19	13	—
3920 73 90	— — — altri . . . . .	17	7,4	—
3920 79 00	— — di altri derivati della cellulosa . . . . .	16	7,1	—
	— di altre materie plastiche :			
3920 91 00	— — di polivinilbutirrale . . . . .	23	12,5	—
3920 92 00	— — di poliammidi . . . . .	22	8	—
3920 93 00	— — di resine amminiche . . . . .	17	7,4	—
3920 94 00	— — di resine fenoliche . . . . .	17	7,1	—
3920 99	— — di altre materie plastiche :			
	— — — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
3920 99 11	— — — — di resine epossidiche . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	8	—
3920 99 19	— — — — altri . . . . .	20	8	—
3920 99 50	— — — di prodotti di polimerizzazione di addizione . . . . .	21	12,5	—

(1) Il dazio è ridotto al 6,5 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
3920 99 90	— — — altri . . . . .	16	7	—
<b>3921</b>	<b>Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche :</b>			
	— <b>Prodotti alveolari :</b>			
3921 11 00	— — di polimeri di stirene . . . . .	23	12,5	—
3921 12 00	— — di polimeri di cloruro di vinile . . . . .	23	12,5	—
3921 13 00	— — di poliuretani . . . . .	22	8,4	—
3921 14 00	— — di cellulosa rigenerata . . . . .	22	8,4	—
3921 19	— — di altre materie plastiche :			
3921 19 10	— — — di resine epossidiche . . . . .	21 <sup>(1)</sup>	12,5	—
3921 19 90	— — — altri . . . . .	21	12,5	—
3921 90	— <b>altri :</b>			
	— — di prodotti di polimerizzazione di riassetamento o di condensazione, anche modificati chimicamente :			
	— — — di poliesteri :			
3921 90 11	— — — — Fogli e lastre, ondulati . . . . .	20	13	—
3921 90 19	— — — — altri . . . . .	20	13	—
3921 90 20	— — — di resine epossidiche . . . . .	20 <sup>(1)</sup>	8	—
3921 90 30	— — — di resine fenoliche . . . . .	20	8	—
	— — — di resine amminiche :			
	— — — — stratificati :			
3921 90 41	— — — — — ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati . . . . .	20	8	—
3921 90 43	— — — — — altri . . . . .	20	8	—
3921 90 49	— — — — — altri . . . . .	20	8	—
3921 90 50	— — — — — altri . . . . .	20	8	—
3921 90 60	— — di prodotti di polimerizzazione di addizione . . . . .	21	12,5	—
3921 90 90	— — altri . . . . .	16	7	—
<b>3922</b>	<b>Vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche :</b>			
3922 10 00	— Vasche da bagno, docce e lavabi . . . . .	22	8,4	—
3922 20 00	— Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti . . . . .	22	8,4	—
3922 90 00	— altri . . . . .	22	8,4	—
<b>3923</b>	<b>Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche :</b>			
3923 10 00	— Scatole, casse, casellari e oggetti simili . . . . .	22	8,4	—
	— <b>Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci :</b>			
3923 21 00	— — di polimeri di etilene . . . . .	22	8,4	—

<sup>(1)</sup> Il dazio è ridotto al 6,5 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>3923 29</b>	<b>— — di altre materie plastiche :</b>			
<b>3923 29 10</b>	— — — di policloruro di vinile . . . . .	22	8,4	—
<b>3923 29 90</b>	— — — altri . . . . .	22	8,4	—
<b>3923 30</b>	<b>— Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili :</b>			
<b>3923 30 10</b>	— — di capacità non superiore a 2 litri . . . . .	22	8,4	—
<b>3923 30 90</b>	— — di capacità superiore a 2 litri . . . . .	22	8,4	—
<b>3923 40</b>	<b>— Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili :</b>			
<b>3923 40 10</b>	— — Bobine e supporti simili per l'avvolgimento di film e pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nelle voci 8523 e 8524 . . . . .	16	5,3	—
<b>3923 40 90</b>	— — altri . . . . .	22	8,4	—
<b>3923 50</b>	<b>— Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura :</b>			
<b>3923 50 10</b>	— — Capsule otturanti o coprituraccioli . . . . .	22	8,4	—
<b>3923 50 90</b>	— — altri . . . . .	22	8,4	—
<b>3923 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>3923 90 10</b>	— — Filetti estrusi presentati in forma tubolare . . . . .	22	8,4	—
<b>3923 90 90</b>	— — altri . . . . .	22	8,4	—
<b>3924</b>	<b>Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toilette, di materie plastiche :</b>			
<b>3924 10 00</b>	— Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina . . . . .	22	8,4	—
<b>3924 90</b>	<b>— altri :</b>			
	— — di cellulosa rigenerata :			
<b>3924 90 11</b>	— — — Spugne . . . . .	23	8,6	—
<b>3924 90 19</b>	— — — altri . . . . .	23	8,6	—
<b>3924 90 90</b>	— — altri . . . . .	22	8,4	—
<b>3925</b>	<b>Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove :</b>			
<b>3925 10 00</b>	— Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri . . . . .	22	8,4	—
<b>3925 20 00</b>	— Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie . . . . .	22	8,4	—
<b>3925 30 00</b>	— Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti . . . . .	22	8,4	—
<b>3925 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>3925 90 10</b>	— — Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni . . . . .	22	8,4	—
<b>3925 90 90</b>	— — altri . . . . .	22	8,4	—
<b>3926</b>	<b>Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 :</b>			
<b>3926 10 00</b>	— Oggetti per l'ufficio e per la scuola . . . . .	22	8,4	—
<b>3926 20 00</b>	— Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti) . . . . .	22	8,4	—
<b>3926 30 00</b>	— Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili . . . . .	22	8,4	—
<b>3926 40 00</b>	— Statuette ed altri oggetti da ornamento . . . . .	22	8,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
I	2	3	4	5
<b>3926 90</b>	— altri :			
<b>3926 90 10</b>	— — per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	22	esenzione	—
	— — altri :			
<b>3926 90 50</b>	— — — Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini	22	8,4	—
	— — — altri :			
<b>3926 90 91</b>	— — — — ottenuti da fogli . . . . .	22	8,4	—
<b>3926 90 99</b>	— — — — altri . . . . .	22	8,4	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

## CAPITOLO 40

## GOMMA E LAVORI DI GOMMA

## Note

1. Salvo disposizioni contrarie la denominazione « gomma » comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (*factis*) e rigenerati di detti prodotti.
2. Questo capitolo non comprende :
  - a) i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);
  - b) le calzature e parti di calzature del capitolo 64;
  - c) i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;
  - d) le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;
  - e) gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;
  - f) gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.
3. Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione « forme primarie » si applica unicamente alle forme seguenti :
  - a) liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato e altre dispersioni e soluzioni);
  - b) blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.
4. L'espressione « gomma sintetica », usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce :
  - a) a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 b) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;
  - b) ai tioplasti (TM);
  - c) alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).
5. a) Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione :
  - 1) di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);
  - 2) di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;
  - 3) di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera b).

- b) Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate, sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme, conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:
- 1) emulsionanti ed agenti antiadesivi;
  - 2) piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;
  - 3) agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere generalmente lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.
6. Ai sensi della voce 4004 per «cascami, avanzi e ritagli», si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.
7. I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.
8. La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.
9. Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008 si intendono per «lastre, fogli e nastri», unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare. (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).
- Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4001</b>	<b>Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri :</b>			
<b>4001 10 00</b>	— Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— Gomma naturale in altre forme :			
<b>4001 21 00</b>	— — Fogli affumicati . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4001 22 00</b>	— — Gomme tecnicamente specificate (TSNR) . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4001 29</b>	— — altri :			
<b>4001 29 10</b>	— — — Fogli crêpe . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4001 29 90</b>	— — — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4001 30 00</b>	— Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4002</b>	<b>Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri :</b>			
	— Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR) :			
<b>4002 11 00</b>	— — Lattice . . . . .	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4002 19 00	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
4002 20 00	— Gomma butadiene (BR) . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR) :			
4002 31 00	— — Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR) . . . . .	esenzione	esenzione	—
4002 39 00	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR) :			
4002 41 00	— — Lattice . . . . .	esenzione	esenzione	—
4002 49 00	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) :			
4002 51 00	— — Lattice . . . . .	esenzione	esenzione	—
4002 59 00	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
4002 60 00	— Gomma isoprene (IR) . . . . .	esenzione	esenzione	—
4002 70 00	— Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM) . . . . .	esenzione	esenzione	—
4002 80 00	— Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— altre :			
4002 91 00	— — Lattice . . . . .	esenzione	esenzione	—
4002 99	— — altri :			
4002 99 10	— — — Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche . . . . .	10	3,8	—
4002 99 90	— — — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
4003 00 00	<b>Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri . . . . .</b>	3	1	—
4004 00 00	<b>Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
4005	<b>Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri :</b>			
4005 10 00	— Gomma addizionata di nerofumo o di silice . . . . .	6,5	2,5	—
4005 20 00	— Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10 . . . . .	18	2,5	—
	— altre :			
4005 91 00	— — Lastre, fogli e nastri . . . . .	10	2,5	—
4005 99 00	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
4006	<b>Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata :</b>			
4006 10 00	— Profilati per la ricostruzione di coperture . . . . .	14	2,5	—
4006 90 00	— altri . . . . .	14	2,5	—
4007 00 00	<b>Fili e corde di gomma vulcanizzata . . . . .</b>	15	6,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4008</b>	<b>Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita :</b>			
	– di gomma alveolare :			
4008 11 00	– – Lastre, fogli e nastri . . . . .	18	5,8	—
4008 19 00	– – altri . . . . .	15	4,4	—
	– di gomma non alveolare :			
4008 21	– – Lastre, fogli e nastri :			
4008 21 10	– – – Rivestimenti e tappeti da pavimento . . . . .	17	4,9	m <sup>2</sup>
4008 21 90	– – – altri . . . . .	17	4,9	—
4008 29	– – altri :			
4008 29 10	– – – Profilati, tagliati in forma, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
4008 29 90	– – – altri . . . . .	15	4,4	—
<b>4009</b>	<b>Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) :</b>			
4009 10 00	– non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori . . . . .	18	4,9	—
4009 20 00	– rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo, senza accessori . . . . .	18	4,9	—
4009 30 00	– rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili, senza accessori . . . . .	18	4,9	—
4009 40 00	– rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori . . . . .	18	4,9	—
4009 50	– con accessori :			
4009 50 10	– – per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
	– – altri :			
4009 50 91	– – – con armatura metallica . . . . .	18	4,9	—
4009 50 99	– – – altri . . . . .	18	4,9	—
<b>4010</b>	<b>Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata :</b>			
4010 10 00	– di sezione trapezoidale . . . . .	15	10	—
	– altri :			
4010 91 00	– – di larghezza superiore a 20 cm . . . . .	15	10	—
4010 99 00	– – altri . . . . .	15	10	—
<b>4011</b>	<b>Coperture nuove, di gomma :</b>			
4011 10 00	– dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo « break » e auto da corsa) . . . . .	22	5,8	p/st
4011 20 00	– dei tipi utilizzati per autobus o autocarri . . . . .	22	5,8	p/st
4011 30	– dei tipi utilizzati per aeroplani :			
4011 30 10	– – destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4011 30 90	— — altre . . . . .	22	5,8	p/st
4011 40 00	— dei tipi utilizzati per motocicli . . . . .	22	5,8	p/st
4011 50	— dei tipi utilizzati per biciclette :			
4011 50 10	— — tubolari . . . . .	22	5,8	p/st
4011 50 90	— — altre . . . . .	22	5,8	p/st
	— altre :			
4011 91 00	— — a ramponi, a spina di pesce o simili . . . . .	22	5,8	p/st
4011 99 00	— — altre . . . . .	22	5,8	p/st
4012	<b>Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma :</b>			
4012 10	— Coperture rigenerate :			
4012 10 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	—
4012 10 90	— — altre . . . . .	22	5,8	—
4012 20	— Coperture usate :			
4012 20 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	—
4012 20 90	— — altre . . . . .	22	5,8	—
4012 90	— altre :			
4012 90 10	— — Coperture piene e semipiene, battistrada amovibili per coperture . . . . .	19	5,1	—
4012 90 90	— — Protettori (flaps) . . . . .	22	5,8	—
4013	<b>Camere d'aria, di gomma :</b>			
4013 10	— dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo « break » e auto da corsa), autobus o autocarri :			
4013 10 10	— — dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo « break » e auto da corsa) . . . . .	22	5,8	p/st
4013 10 90	— — dei tipi utilizzati per autobus o autocarri . . . . .	22	5,8	p/st
4013 20 00	— dei tipi utilizzati per biciclette . . . . .	22	5,8	p/st
4013 90	— altre :			
4013 90 10	— — dei tipi utilizzati per motocicli . . . . .	22	5,8	p/st
4013 90 90	— — altre . . . . .	22	5,8	p/st
4014	<b>Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita :</b>			
4014 10 00	— Preservativi . . . . .	20	3	—
4014 90	— altri :			
4014 90 10	— — Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bébés) . . . . .	20	3	—
4014 90 90	— — altri . . . . .	20	3	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4015</b>	<b>Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso :</b>			
	– Guanti :			
4015 11 00	– – per chirurgia . . . . .	20	5,3	pa
4015 19	– – altri :			
4015 19 10	– – – per uso domestico . . . . .	20	5,3	pa
4015 19 90	– – – altri . . . . .	20	5,3	pa
4015 90 00	– altri . . . . .	20	6,2	—
<b>4016</b>	<b>Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita :</b>			
4016 10	– di gomma alveolare :			
4016 10 10	– – per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	20	esenzione	—
4016 10 90	– – altri . . . . .	20	5,3	—
	– altri :			
4016 91 00	– – Rivestimenti e tappeti da pavimento . . . . .	15	4,4	—
4016 92 00	– – Gomme per cancellare . . . . .	15	4,4	—
4016 93	– – Giunti :			
4016 93 10	– – – per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	20	esenzione	—
4016 93 90	– – – altri . . . . .	15	4,4	—
4016 94 00	– – Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni . . . . .	15	4,4	—
4016 95 00	– – altri oggetti gonfiabili . . . . .	15	4,4	—
4016 99	– – altri :			
4016 99 10	– – – per usi tecnici, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	20	esenzione	—
4016 99 90	– – – altri . . . . .	15	4,4	—
<b>4017 00</b>	<b>Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami e avanzi, lavori di gomma indurita :</b>			
	– Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi i cascami ed avanzi :			
4017 00 11	– – in massa o blocchi, in lastre, in fogli o nastri, in bastoni, in profilati o in tubi . . . . .	10	3,2	—
4017 00 19	– – Cascami, polveri e rottami di gomma indurita . . . . .	esenzione	esenzione	—
	– Lavori di gomma indurita :			
4017 00 91	– – Tubi, muniti di accessori per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	19	esenzione	—
4017 00 99	– – altri . . . . .	19	2,5	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

## • SEZIONE VIII

**PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE;  
ARTICOLI DI SELLERIA E FINIMENTI; ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE,  
BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA**

## CAPITOLO 41

## PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUIOIO

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);
- b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);
- c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

2. Nella nomenclatura l'espressione « cuoio ricostituito » si riferisce alle materie previste nella voce 4111.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4101</b>	<b>Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate :</b>			
<b>4101 10</b>	<b>— Pelli intere di bovini di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secche, a 10 kg se sono salate secche e a 14 kg se sono fresche, salate verdi o altrimenti conservate :</b>			
<b>4101 10 10</b>	— — fresche o salate verdi . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4101 10 90</b>	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
	<b>— altre pelli di bovini, fresche o salate verdi :</b>			
<b>4101 21 00</b>	— — intere . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4101 22 00</b>	— — Gropponi e mezzi gropponi . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4101 29 00</b>	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4101 30</b>	<b>— altre pelli di bovini, altrimenti conservate :</b>			
<b>4101 30 10</b>	— — secche o salate secche . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4101 30 90</b>	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4101 40 00</b>	<b>— Pelli di equidi . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4102</b>	<b>Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo :</b>			
<b>4102 10</b>	— col vello :			
<b>4102 10 10</b>	— — di agnelli . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>4102 10 90</b>	— — di altri ovini . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
	— depilate o senza vello :			
<b>4102 21 00</b>	— — piclate . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>4102 29 00</b>	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>4103</b>	<b>Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce o piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo :</b>			
<b>4103 10</b>	— di caprini :			
<b>4103 10 10</b>	— — fresche, salate o secche . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>4103 10 90</b>	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>4103 20 00</b>	— di rettili . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4103 90 00</b>	— altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4104</b>	<b>Cuoi e pelli depilati di bovini e pelli depilate di equidi, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 :</b>			
<b>4104 10</b>	— Cuoi e pelli interi di bovini, di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m <sup>2</sup> ) :			
<b>4104 10 10</b>	— — di vacchette delle Indie (« kips »), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4104 10 30</b>	— — altri cuoi e pelli semplicemente conciati con cromo, allo stato umido (wet blue) . . . . .	9	esenzione	—
	— — altri :			
<b>4104 10 91</b>	— — — semplicemente conciati . . . . .	9	7	—
	— — — altrimenti preparati :			
<b>4104 10 95</b>	— — — — Box-calf . . . . .	9	7	m <sup>2</sup>
<b>4104 10 99</b>	— — — — altri . . . . .	9	7	m <sup>2</sup>
	— altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equidi conciati o riconciati ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccati :			
<b>4104 21 00</b>	— — Cuoi e pelli di bovini sottoposti a preconciatura vegetale . . . . .	9	7	—
<b>4104 22</b>	— — Cuoi e pelli di bovini, altrimenti preconciati :			
<b>4104 22 10</b>	— — — semplicemente conciati con cromo, allo stato umido (wet blue) . . . . .	9	esenzione	—
<b>4104 22 90</b>	— — — altri . . . . .	9	7	—
<b>4104 29 00</b>	— — altri . . . . .	9	7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>— altri cuoi e pelli di bovini e pelli di equidi pergamenati o preparati dopo la concia :</b>			
<b>4104 31</b>	<b>— — che presentano il fiore, anche spaccati :</b>			
	— — — di bovini :			
	— — — — a pieno spessore :			
<b>4104 31 11</b>	— — — — da suola . . . . .	9	7	—
<b>4104 31 19</b>	— — — — altri . . . . .	9	7	—
<b>4104 31 30</b>	— — — — altri . . . . .	9	7	m <sup>2</sup>
<b>4104 31 90</b>	— — — di equidi . . . . .	9	7	m <sup>2</sup>
<b>4104 39</b>	<b>— — altri :</b>			
<b>4104 39 10</b>	— — — di bovini . . . . .	9	7	m <sup>2</sup>
<b>4104 39 90</b>	— — — di equidi . . . . .	9	7	m <sup>2</sup>
<b>4105</b>	<b>Pelli depilate di ovini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 :</b>			
	<b>— conciate o riconciate ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate :</b>			
<b>4105 11</b>	<b>— — sottoposte a preconciatura vegetale :</b>			
<b>4105 11 10</b>	— — — di meticci delle Indie anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — — altre pelli :			
<b>4105 11 91</b>	— — — — a pieno spessore . . . . .	6	2,5	—
<b>4105 11 99</b>	— — — — altre . . . . .	6	2,5	—
<b>4105 12</b>	<b>— — altrimenti preconciate :</b>			
<b>4105 12 10</b>	— — — a pieno spessore . . . . .	6	2,5	—
<b>4105 12 90</b>	— — — altre . . . . .	6	2,5	—
<b>4105 19</b>	<b>— — altre :</b>			
<b>4105 19 10</b>	— — — a pieno spessore . . . . .	6	2,5	—
<b>4105 19 90</b>	— — — altre . . . . .	6	2,5	—
<b>4105 20 00</b>	<b>— pergamenate o preparate dopo la concia . . . . .</b>	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>4106</b>	<b>Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 :</b>			
	<b>— conciate o riconciate, ma senza altre ulteriori preparazioni, anche spaccate :</b>			
<b>4106 11</b>	<b>— — sottoposte a preconciatura vegetale :</b>			
<b>4106 11 10</b>	— — — di capre delle Indie, anche sottoposte a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4106 11 90</b>	— — — altre pelli . . . . .	7	2,9	—
<b>4106 12 00</b>	<b>— — sottoposte ad altra preconciatura . . . . .</b>	7	2,9	—
<b>4106 19 00</b>	<b>— — altre . . . . .</b>	7	2,9	—
<b>4106 20 00</b>	<b>— pergamenate o preparate dopo la concia . . . . .</b>	10	3,8	m <sup>2</sup>

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4107</b>	<b>Pelli depilate di altri animali, preparate, diverse da quelle delle voci 4108 o 4109 :</b>			
<b>4107 10</b>	<b>— di suini :</b>			
<b>4107 10 10</b>	— — semplicemente conciate . . . . .	8	3,2	—
<b>4107 10 90</b>	— — altre . . . . .	9	3,5	m <sup>2</sup>
	<b>— di rettili :</b>			
<b>4107 21 00</b>	— — sottoposte a preconciatura vegetale . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4107 29</b>	<b>— — altre :</b>			
<b>4107 29 10</b>	— — — semplicemente conciate . . . . .	8	3,2	—
<b>4107 29 90</b>	— — — altre . . . . .	9	3,5	—
<b>4107 90</b>	<b>— di altri animali :</b>			
<b>4107 90 10</b>	— — semplicemente conciate . . . . .	8	3,2	—
<b>4107 90 90</b>	— — altre . . . . .	9	3,5	m <sup>2</sup>
<b>4108 00</b>	<b>Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato) :</b>			
<b>4108 00 10</b>	— di ovini . . . . .	10	3,8	—
<b>4108 00 90</b>	— di altri animali . . . . .	10	3,8	—
<b>4109 00 00</b>	<b>Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati . . . . .</b>	12	3,8	m <sup>2</sup>
<b>4110 00 00</b>	<b>Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>4111 00 00</b>	<b>Cuoi ricostituito, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati . . . . .</b>	10	3,8	—

## CAPITOLO 42

**LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI;  
OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI;  
LAVORI DI BUDELLA****Note**

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);
- b) gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicceria o da pellicceria artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);
- c) gli articoli di rete confezionati della voce 5608;
- d) gli oggetti del capitolo 64;
- e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
- f) le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;
- g) i gemelli, braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);
- h) gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio : orsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);
- ij) le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);
- k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi d'illuminazione);
- l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
- m) i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbizzi di bottoni, della voce 9606.

2. Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 4202 non comprende :

- a) le sacche ottenute con fogli di materia plastica, anche stampati, con impugnature, non concepite per un uso prolungato (voce 3923);
- b) gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602);
- c) gli oggetti di metalli preziosi, placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite (capitolo 71).

3. Ai sensi della voce 4203, l'espressione « indumenti ed accessori di abbigliamento » si applica segnatamente ai guanti (compresi i guanti sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia . . . . .	18	5,8	—
4202	<b>Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie :</b>			
	— Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili :			
4202 11	— — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati :			
4202 11 10	— — — Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili . . . . .	19	5,1	p/st
4202 11 90	— — — altri . . . . .	19	5,1	—
4202 12	— — con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili :			
	— — — in fogli di materie plastiche :			
4202 12 11	— — — — Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili . . . . .	21	12	p/st
4202 12 19	— — — — altri . . . . .	21	12	—
4202 12 50	— — — di materie plastiche stampate . . . . .	22	8,4	—
	— — — di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata :			
4202 12 91	— — — — Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili . . . . .	19	5,1	p/st
4202 12 99	— — — — altri . . . . .	19	5,1	—
4202 19	— — altri :			
4202 19 10	— — — di alluminio . . . . .	19	7	—
	— — — di altre materie :			
4202 19 91	— — — — Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili . . . . .	19	5,1	p/st
4202 19 99	— — — — altri . . . . .	19	5,1	—
	— Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura :			
4202 21 00	— — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	19	5,1	p/st
4202 22	— — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili :			
4202 22 10	— — — di fogli di materie plastiche . . . . .	21	12	p/st
4202 22 90	— — — di materie tessili . . . . .	19	5,1	p/st
4202 29 00	— — altre . . . . .	19	5,1	p/st
	— Oggetti da tasca o da borsetta :			
4202 31 00	— — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	19	5,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4202 32	— — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili :			
4202 32 10	— — — di fogli di materie plastiche . . . . .	21	12	—
4202 32 90	— — — di materie tessili . . . . .	19	5,1	—
4202 39 00	— — altri . . . . .	19	5,1	—
	— altri :			
4202 91	— — con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati :			
4202 91 10	— — — Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi . . . . .	19	5,1	—
4202 91 50	— — — Contenitori per strumenti musicali . . . . .	19	5,1	—
4202 91 90	— — — altri . . . . .	19	5,1	—
4202 92	— — con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili :			
	— — — di fogli di materie plastiche :			
4202 92 11	— — — — Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi . . . . .	21	12	—
4202 92 15	— — — — Contenitori per strumenti musicali . . . . .	21	12	—
4202 92 19	— — — — altri . . . . .	21	12	—
	— — — di materie tessili :			
4202 92 91	— — — — Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi . . . . .	21	5,1	—
4202 92 95	— — — — Contenitori per strumenti musicali . . . . .	21	5,1	—
4202 92 99	— — — — altri . . . . .	21	5,1	—
4202 99	— — altri :			
4202 99 10	— — — per strumenti musicali . . . . .	19	6	—
4202 99 90	— — — altri . . . . .	19	6	—
4203	<b>Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti :</b>			
4203 10 00	— Indumenti . . . . .	20	7	—
	— Guanti e muffole :			
4203 21 00	— — speciali per praticare gli sport . . . . .	19	10	pa
4203 29	— — altri :			
4203 29 10	— — — di protezione per qualsiasi mestiere . . . . .	17	10	pa
	— — — altri :			
4203 29 91	— — — — per uomini e ragazzi . . . . .	19	10	pa
4203 29 99	— — — — altri . . . . .	19	10	pa
4203 30 00	— Cinture, cinturoni e bandoliere . . . . .	19	7	—
4203 40 00	— altri accessori di abbigliamento . . . . .	19	7	—
4204 00	<b>Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici :</b>			
4204 00 10	— Cinghie di trasmissione o di trasporto . . . . .	10	3,8	—
4204 00 90	— altri . . . . .	13	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4205 00 00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti . . . . .	17	4	—
4206	Lavori di budella, di pellicola di intestini « baudruche », di vesciche o di tendini :			
4206 10 00	— Corde di budella . . . . .	8	4,4	—
4206 90 00	— altri . . . . .	8	4,4	—

## CAPITOLO 43

## PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

## Note

1. Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l'espressione « pelli da pellicceria », indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.
2. Questo capitolo non comprende :
  - a) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);
  - b) le pelli gregge, non depilate, del tipo di quelle da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;
  - c) i guanti misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);
  - d) gli oggetti del capitolo 64;
  - e) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;
  - f) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport).
3. Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.
4. Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2), foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.
5. Nella nomenclatura, si considerano come « pellicce artificiali », le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4301	<b>Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 :</b>			
4301 10 00	– di visone, intere, anche senza teste, code o zampe . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
4301 20 00	– di coniglio o di lepre, intere, anche senza teste, code o zampe . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
4301 30 00	– di agnello detto « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
4301 40 00	– di castoro, intere, anche senza teste, code o zampe . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
4301 50 00	– di topo muschiato, intere, anche senza teste, code o zampe . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
4301 60 00	– di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe . . . . .	esenzione	esenzione	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4301 70</b>	<b>— di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code o zampe :</b>			
<b>4301 70 10</b>	— — di cuccioli di foca groenlandica (« manto bianco ») o di cuccioli di foca dal cappuccio (« manto grigio-blu ») . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>4301 70 90</b>	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>4301 80</b>	<b>— altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe :</b>			
<b>4301 80 10</b>	— — di lontra marina o di nutria . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>4301 80 30</b>	— — di murmel . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>4301 80 50</b>	— — di felidi selvatici . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>4301 80 90</b>	— — altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4301 90 00</b>	— Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4302</b>	<b>Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303 :</b>			
	<b>— Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite :</b>			
<b>4302 11 00</b>	— — di visone . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 12 00</b>	— — di coniglio o di lepre . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 13 00</b>	— — di agnello detto « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 19</b>	<b>— — altre :</b>			
<b>4302 19 10</b>	— — — di castoro . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 19 20</b>	— — — di topo muschiato . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 19 30</b>	— — — di volpe . . . . .	9	3,5	p/st
	— — — di foca o di otaria :			
<b>4302 19 41</b>	— — — — di cuccioli di foca groenlandica (« manto bianco ») o di cuccioli di foca dal cappuccio (« manto grigio-blu ») . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 19 49</b>	— — — — altre . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 19 50</b>	— — — di lontra marina o di nutria . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 19 60</b>	— — — di murmel . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 19 70</b>	— — — di felidi selvatici . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 19 90</b>	— — — altre . . . . .	9	3,5	—
<b>4302 20 00</b>	— Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti . . . . .	esenzione	2,9	—
<b>4302 30</b>	<b>— Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti :</b>			
<b>4302 30 10</b>	— — Pelli dette « allungate » . . . . .	24	6	—
	— — altre :			
<b>4302 30 21</b>	— — — di visone . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 30 25</b>	— — — di coniglio o di lepre . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 30 31</b>	— — — di agnello detto « astrakan », « breitschwanz », « caracul », « persiano » o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet . . . . .	9	3,5	p/st
<b>4302 30 35</b>	— — — di castoro . . . . .	9	3,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4302 30 41	— — — di topo muschiato . . . . .	9	3,5	p/st
4302 30 45	— — — di volpe . . . . .	9	3,5	p/st
	— — — di foca o di otaria :			
4302 30 51	— — — di cuccioli di foca groenlandica (« manto bianco ») o di cuccioli di foca dal cappuccio (« manto grigio-blu ») . . . . .	9	3,5	p/st
4302 30 55	— — — — altre . . . . .	9	3,5	p/st
4302 30 61	— — — di lontra marina o di nutria . . . . .	9	3,5	p/st
4302 30 65	— — — di murmel . . . . .	9	3,5	p/st
4302 30 71	— — — di felidi selvatici . . . . .	9	3,5	p/st
4302 30 75	— — — altre . . . . .	9	3,5	—
<b>4303</b>	<b>Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria :</b>			
4303 10	— Indumenti ed accessori di abbigliamento :			
4303 10 10	— — di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica (« manto bianco ») o di cuccioli di foca dal cappuccio (« manto grigio-blu ») . . . . .	24	6	—
4303 10 90	— — altri . . . . .	24	6	—
4303 90 00	— altri . . . . .	24	6	—
4304 00 00	<b>Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali . . . . .</b>	22	5,8	—

## SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO;  
LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

## CAPITOLO 44

## LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);
- b) i bambù e le altre materie da intreccio della voce 1401;
- c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);
- d) i carboni attivati (voce 3802);
- e) gli oggetti della voce 4202;
- f) i lavori del capitolo 46;
- g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;
- h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio : ombrelli, bastoni e loro parti);
- ij) i lavori della voce 6808;
- k) le minuterie di fantasia della voce 7117;
- l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio : pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);
- m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio : le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);
- n) le parti di armi (voce 9305);
- o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
- p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
- q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio : pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603;
- r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

2. Ai sensi di questo capitolo, per legno detto « addensato » si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

3. Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto « addensato », sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

4. I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.
5. La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.
6. Ai sensi di questo capitolo e con riserva delle precedenti note 1 b) e 1 f), il termine « legno » si applica anche al bambù ed alle altre materie di natura legnosa.

### Nota complementare

1. Per « farina di legno », ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo dell'8 %, in peso, di residui.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4401</b>	<b>Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami avanzi di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili :</b>			
<b>4401 10 00</b>	— Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili . . . .	esenzione	esenzione	—
	— Legno in piccole placche o in particelle :			
<b>4401 21 00</b>	— — di conifere . . . . .	esenzione	3,2	—
<b>4401 22 00</b>	— — diverso da quello di conifere . . . . .	esenzione	3,2	—
<b>4401 30</b>	— Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili :			
<b>4401 30 10</b>	— — Segatura . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4401 30 90</b>	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4402 00 00</b>	<b>Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato . . . . .</b>	13	esenzione	—
<b>4403</b>	<b>Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato :</b>			
<b>4403 10</b>	— trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione :			
<b>4403 10 10</b>	— — Pali di conifere di una lunghezza di 6 m inclusi a 18 m inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, di 45 cm esclusi a 90 cm inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado . . . .	8	2,5	m <sup>3</sup>
	— — altro :			
<b>4403 10 91</b>	— — — di conifere . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
<b>4403 10 99</b>	— — — altro . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
<b>4403 20 00</b>	— altro, di conifere . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
	— altro, dei seguenti legni tropicali :			
<b>4403 31 00</b>	— — Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
<b>4403 32 00</b>	— — White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
<b>4403 33 00</b>	— — Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong e Kempas . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4403 34</b>	<b>— — Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré e Iroko :</b>			
4403 34 10	— — — Okoumé . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4403 34 30	— — — Obéché . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4403 34 50	— — — Sipo . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4403 34 70	— — — Makoré . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4403 34 90	— — — altri . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
<b>4403 35</b>	<b>— — Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé :</b>			
4403 35 10	— — — Limba . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4403 35 90	— — — altri . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
	<b>— altro :</b>			
4403 91 00	— — di quercia ( <i>Quercus</i> spp.) . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4403 92 00	— — di faggio ( <i>Fagus</i> spp.) . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4403 99	— — altro :			
4403 99 10	— — — di pioppo . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4403 99 90	— — — altro . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
<b>4404</b>	<b>Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili :</b>			
4404 10 00	— di conifere . . . . .	7	2,9	—
4404 20 00	— diversi da quelli di conifere . . . . .	7	2,9	—
<b>4405 00 00</b>	<b>Lana (paglia) di legno; farina di legno . . . . .</b>	10	3,8	—
<b>4406</b>	<b>Traversine di legno per strade ferrate o simili :</b>			
4406 10 00	— non impregnate . . . . .	8	2,7	m <sup>3</sup>
4406 90 00	— altre . . . . .	10	3,8	m <sup>3</sup>
<b>4407</b>	<b>Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm :</b>			
4407 10	— di conifere :			
4407 10 10	— — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato . . . . .	14	4,9	—
	— — altro :			
4407 10 30	— — — piallato . . . . .	10	4	—
4407 10 50	— — — levigato . . . . .	14	4,9	—
	— — — altro :			
4407 10 71	— — — — Tavole destinate alla fabbricazione di matite <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4407 10 79	— — — — Legno di una lunghezza di 125 cm o meno e di uno spessore di 12,5 mm o meno . . . . .	13	3,8	m <sup>3</sup>

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — altro :			
4407 10 91	— — — — di picea della specie « Picea abies Karst. » o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.) . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4407 10 93	— — — — di pino della specie « Pinus sylvestris L. » . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4407 10 99	— — — — altro . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
	— dei seguenti legni tropicali :			
4407 21	— — Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong e Kempas :			
4407 21 10	— — — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato . . . . .	14	4,9	—
	— — — altro :			
	— — — — piallato :			
4407 21 31	— — — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite . . . . .	10	4	m <sup>2</sup>
4407 21 39	— — — — altro . . . . .	10	4	—
4407 21 50	— — — — levigato . . . . .	14	4,9	—
4407 21 90	— — — — altro . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4407 22	— — Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé :			
4407 22 10	— — — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato . . . . .	14	4,9	—
	— — — altro :			
	— — — — piallato :			
4407 22 31	— — — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite . . . . .	10	4	m <sup>2</sup>
4407 22 39	— — — — altro . . . . .	10	4	—
4407 22 50	— — — — levigato . . . . .	14	4,9	—
4407 22 90	— — — — altro . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
4407 23	— — Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia e Balsa :			
4407 23 10	— — — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato . . . . .	14	4,9	—
	— — — altro :			
4407 23 30	— — — — piallato . . . . .	10	4	—
4407 23 50	— — — — levigato . . . . .	14	4,9	—
4407 23 90	— — — — altro . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
	— altro :			
4407 91	— — di quercia (Quercus spp.) :			
4407 91 10	— — — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato . . . . .	14	4,9	—
	— — — altro :			
	— — — — piallato :			
4407 91 31	— — — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite . . . . .	10	4	m <sup>2</sup>
4407 91 39	— — — — altro . . . . .	10	4	—
4407 91 50	— — — — levigato . . . . .	14	4,9	—
4407 91 90	— — — — altro . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4407 92</b>	<b>-- di faggio (Fagus spp.) :</b>			
<b>4407 92 10</b>	-- -- incollato con giunture a spina anche piallato o levigato . . . . .	14	4,9	—
	-- -- -- altro :			
<b>4407 92 30</b>	-- -- -- piallato . . . . .	10	4	—
<b>4407 92 50</b>	-- -- -- levigato . . . . .	14	4,9	—
<b>4407 92 90</b>	-- -- -- altro . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
<b>4407 99</b>	<b>-- -- altro :</b>			
<b>4407 99 10</b>	-- -- -- incollato con giunture a spina anche piallato o levigato . . . . .	14	4,9	—
	-- -- -- altro :			
<b>4407 99 30</b>	-- -- -- piallato . . . . .	10	4	—
<b>4407 99 50</b>	-- -- -- levigato . . . . .	14	4,9	—
	-- -- -- altro :			
<b>4407 99 91</b>	-- -- -- -- di pioppo . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
<b>4407 99 93</b>	-- -- -- -- di noce . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
<b>4407 99 99</b>	-- -- -- -- altro . . . . .	esenzione	esenzione	m <sup>3</sup>
<b>4408</b>	<b>Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati (anche giuntati) e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina di spessore inferiore o uguale a 6 mm :</b>			
<b>4408 10</b>	<b>-- di conifere :</b>			
<b>4408 10 10</b>	-- -- incollato con giunture a spina anche piallato o levigato . . . . .	14	4,9	—
	-- -- -- altro :			
<b>4408 10 30</b>	-- -- -- piallato . . . . .	10	4	—
<b>4408 10 50</b>	-- -- -- levigato . . . . .	14	4,9	—
	-- -- -- altro :			
<b>4408 10 91</b>	-- -- -- -- Tavole destinate alla fabbricazione di matite (1) . . . . .	esenzione	esenzione	—
	-- -- -- -- altro :			
<b>4408 10 93</b>	-- -- -- -- di spessore inferiore o uguale a 1 mm . . . . .	10	6	m <sup>3</sup>
<b>4408 10 99</b>	-- -- -- -- di spessore superiore a 1 mm . . . . .	10	6	m <sup>3</sup>
<b>4408 20</b>	<b>-- dei seguenti legni tropicali : Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro brasiliano e Legno di rosa femmina (Palissandre du Brésil e Bois de rose femelle) :</b>			
<b>4408 20 10</b>	-- -- incollato con giunture a spina anche piallato o levigato . . . . .	14	4,9	—
	-- -- -- altro :			
<b>4408 20 30</b>	-- -- -- piallato . . . . .	10	4	—
<b>4408 20 50</b>	-- -- -- levigato . . . . .	14	4,9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altro :			
4408 20 91	— — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm . . . . .	10	6	m <sup>3</sup>
4408 20 99	— — — — di spessore superiore a 1 mm . . . . .	10	6	m <sup>3</sup>
4408 90	— altro :			
4408 90 10	— — incollato con giunture a spina anche piallato o levigato . . . . .	14	4,9	—
	— — altro :			
4408 90 30	— — — piallato . . . . .	10	4	—
4408 90 50	— — — levigato . . . . .	14	4,9	—
	— — — — altro :			
4408 90 91	— — — — Tavolette destinate alla fabbricazione di matite <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — — — — altro :			
4408 90 93	— — — — — di spessore inferiore o uguale a 1 mm . . . . .	10	6	m <sup>3</sup>
4408 90 99	— — — — — di spessore superiore a 1 mm . . . . .	10	6	m <sup>3</sup>
4409	<b>Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina :</b>			
4409 10	— di conifere :			
4409 10 10	— — Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna, per impianti elettrici, e simili . . . . .	15	3	—
4409 10 90	— — altro . . . . .	10	4	—
4409 20	— diverso da quello di conifere :			
4409 20 10	— — Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna, per impianti elettrici, e simili . . . . .	15	3	—
	— — altro :			
4409 20 91	— — — Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite . . . . .	10	4	m <sup>2</sup>
4409 20 99	— — — altro . . . . .	10	4	—
4410	<b>Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici :</b>			
4410 10	— di legno :			
4410 10 10	— — greggio o semplicemente levigato . . . . .	13	10	m <sup>3</sup>
4410 10 30	— — rivestito di lastre o di fogli decorativi stratificati ottenuti ad alta pressione . . . . .	13	10	m <sup>3</sup>
4410 10 50	— — rivestito di strati di carta impregnata di melamina . . . . .	13	10	m <sup>3</sup>
4410 10 90	— — altro . . . . .	13	10	m <sup>3</sup>
4410 90	— di altre materie legnose :			
4410 90 10	— — formato con avanzi legnosi di lino . . . . .	13	10	m <sup>3</sup>
4410 90 90	— — altro . . . . .	13	10	m <sup>3</sup>

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4411</b>	<b>Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici :</b>			
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,8 g/cm <sup>3</sup> :			
4411 11 00	– – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie . . . . .	15	10	m <sup>2</sup>
4411 19 00	– – altri . . . . .	15	10	m <sup>2</sup>
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,5 g/cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm <sup>3</sup> :			
4411 21 00	– – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie . . . . .	15	10	m <sup>2</sup>
4411 29 00	– – altri . . . . .	15	10	m <sup>2</sup>
	– Pannelli di fibre con massa volumica superiore a 0,35 g/cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 0,5 g/cm <sup>3</sup> :			
4411 31 00	– – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie . . . . .	15	10	m <sup>2</sup>
4411 39 00	– – altri . . . . .	15	10	m <sup>2</sup>
	– altri :			
4411 91 00	– – non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie . . . . .	15	10	m <sup>2</sup>
4411 99 00	– – altri . . . . .	15	10	m <sup>2</sup>
<b>4412</b>	<b>Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato :</b>			
	– Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm :			
4412 11 00	– – avente almeno uno strato esterno dei seguenti legni tropicali : Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obéché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandro brasiliano e Legno di rosa femmina (Palissandre du Brésil e Bois de rose femelle) . . . . .	15	10	m <sup>3</sup>
4412 12 00	– – altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere . .	15	10	m <sup>3</sup>
4412 19 00	– – altro . . . . .	15 (1)	10 (2)	m <sup>3</sup>
	– altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere :			
4412 21 00	– – contenente almeno un pannello di particelle . . . . .	15	10	m <sup>3</sup>
4412 29	– – altro :			
4412 29 10	– – – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata . . . . .	15	10	m <sup>3</sup>
4412 29 90	– – – altro . . . . .	15	10	m <sup>3</sup>
	– altro :			
4412 91 00	– – contenente almeno un pannello di particelle . . . . .	15 (1)	10 (2)	m <sup>3</sup>

(1) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario complementare annuo di 50 000 m<sup>3</sup> di legno compensato di conifere, non commisto con altre materie :  
 — le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o  
 — levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm.  
 Questa misura è applicabile fino al 31 dicembre 1990.

(2) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 600 000 m<sup>3</sup> di legno compensato di conifere, non commisto con altre materie :  
 — le cui superfici sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o  
 — levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4412 99	— — altro :			
4412 99 10	— — — ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata . . . . .	15 (1)	10 (2)	m <sup>3</sup>
4412 99 90	— — — altro . . . . .	15 (1)	10 (2)	m <sup>3</sup>
4413 00 00	<b>Legno detto « addensato », in blocchi, tavole, listelli o profilati . . . .</b>	10	3	—
4414 00 00	<b>Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili . . . .</b>	15	5,1	—
4415	<b>Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno :</b>			
4415 10	— Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi :			
4415 10 10	— — Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili . . . . .	13	7,5	—
4415 10 90	— — Tamburi (rocchetti) per cavi . . . . .	14	4,9	—
4415 20	— <b>Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico :</b>			
4415 20 10	— — Palette di carico semplici . . . . .	14	4,9	—
4415 20 90	— — altre . . . . .	13	7,5	—
4416 00	<b>Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio :</b>			
4416 00 10	— Legname da bottaio, anche segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato . . . . .	7	2,9	—
4416 00 90	— altri . . . . .	14	4,1	—
4417 00	<b>Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno :</b>			
4417 00 10	— Manici per oggetti di coltelleria e posateria; montature di spazzole . . . .	16	4,6	—
4417 00 90	— altri . . . . .	12	6	—
4418	<b>Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura (« shingles » e « shakes »), di legno :</b>			
4418 10 00	— Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti . . . . .	14	6	—
4418 20 00	— Porte e loro telai, stipiti e soglie . . . . .	14	6	—
4418 30	— <b>Pannelli per pavimenti :</b>			
4418 30 10	— — per pavimenti a mosaici . . . . .	14	6	m <sup>2</sup>

(1) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario complementare annuo di 50 000 m<sup>3</sup> di legno compensato di conifere, non commisto con altre materie :  
 — le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o  
 — levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm.  
 Questa misura è applicabile fino al 31 dicembre 1990.

(2) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 600 000 m<sup>3</sup> di legno compensato di conifere, non commisto con altre materie :  
 — le cui superfici sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o  
 — levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4418 30 90	— — altri . . . . .	14	6	m <sup>2</sup>
4418 40 00	— Casseforme per gettate di calcestruzzo . . . . .	14	4,1	—
4418 50 00	— Tavole di copertura (« shingles » e « shakes ») . . . . .	14	4,9	—
4418 90 00	— altri . . . . .	14	6	—
4419 00 00	Articoli di legno per la tavola o per la cucina . . . . .	15	3	—
4420	<b>Legno intarsiato e legno incrostatato : cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 :</b>			
4420 10 00	— Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno . . . . .	18	6	—
4420 90	— altri :			
4420 90 10	— — Legno intarsiato e legno incrostatato . . . . .	15	10	—
4420 90 90	— — altri . . . . .	18	6	—
4421	<b>Altri lavori di legno :</b>			
4421 10 00	— Grucce per indumenti . . . . .	14	4,9	p/st
4421 90	— altri :			
4421 90 10	— — Tubetti, spole, rocchetti, per filatura e tessitura e per filati cucirini e oggetti simili, di legno tornito . . . . .	12	2,5	—
4421 90 30	— — Rulli per serrande avvolgibili con o senza molle . . . . .	14	4,6	—
4421 90 50	— — Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature . . . . .	9	4,4	—
	— — altri :			
4421 90 91	— — — di pannelli di fibre . . . . .	19	7,5	—
4421 90 99	— — — altri . . . . .	14	4,9	—

## CAPITOLO 45

## SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

## Nota

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le calzature e le loro parti del capitolo 64;
- b) i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;
- c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, oggetti per sport).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4501</b>	<b>Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato :</b>			
4501 10 00	– Sughero naturale greggio o semplicemente preparato . . . . .	7	2,5	—
4501 90 00	– altri . . . . .	7	2,5	—
<b>4502 00 00</b>	<b>Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbocchi a spigoli vivi per turaccioli) . . . . .</b>	12	5,3	—
<b>4503</b>	<b>Lavori di sughero naturale :</b>			
4503 10 00	– Turaccioli . . . . .	20	8	—
4503 90 00	– altri . . . . .	20	8	—
<b>4504</b>	<b>Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato :</b>			
4504 10 00	– Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi . . . . .	20	8	—
4504 90	– altri :			
4504 90 10	– – Giunti destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	20	esenzione	—
4504 90 90	– – altri . . . . .	20	8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

## CAPITOLO 46

## LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

## Note

1. In questo capitolo l'espressione « materiali da intreccio » riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono segnatamente considerati come tali, la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: rafia, foglie strette o nastri di foglie di alberi frondosi) o di cortecce, le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.
2. Questo capitolo non comprende:
  - a) i rivestimenti murali della voce 4814;
  - b) lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);
  - c) le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;
  - d) i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);
  - e) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).
3. Ai sensi della voce 4601, sono considerati « materiali da intreccio », trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati, gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4601</b>	<b>Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci) :</b>			
<b>4601 10</b>	<b>— Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce :</b>			
<b>4601 10 10</b>	— — di materiali vegetali non filati . . . . .	3	esenzione	—
<b>4601 10 90</b>	— — altri . . . . .	13	4,6	—
<b>4601 20</b>	<b>— Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali :</b>			
<b>4601 20 10</b>	— — confezionati con trecce e manufatti simili della sottovoce 4601 10 . . .	18	6,2	—
<b>4601 20 90</b>	— — altri . . . . .	9	4,1	—
	<b>— altri :</b>			
<b>4601 91</b>	<b>— — di materiali vegetali :</b>			
<b>4601 91 10</b>	— — — confezionati con trecce e manufatti simili della sottovoce 4601 10 . .	18	6,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4601 91 90	— — — altri . . . . .	9	4,1	—
4601 99	— — — altri :			
4601 99 10	— — — confezionati con trecce e manufatti simili della sottovoce 4601 10 . .	18	6,2	—
4601 99 90	— — — altri . . . . .	9	4,1	—
4602	<b>Lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa :</b>			
4602 10	— di materiali vegetali :			
4602 10 10	— — Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione . — — — altri :	9	3,8	—
4602 10 91	— — — Lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma . . . . .	18	6,2	—
4602 10 99	— — — altri . . . . .	18	6,2	—
4602 90	— — — altri :			
4602 90 10	— — Lavori da panierai ottenuti direttamente nella loro forma . . . . .	18	6,2	—
4602 90 90	— — — altri . . . . .	18	6,2	—

## SEZIONE X

**PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE;  
AVANZI E RIFIUTI DI CARTA O DI CARTONE;  
CARTA E SUE APPLICAZIONI**

## CAPITOLO 47

**PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE;  
AVANZI E RIFIUTI DI CARTA O DI CARTONE**

## Nota

1. Ai sensi della voce 4702, « paste chimiche di legno per dissoluzione », si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica al 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è del 92 % o più in peso nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o dell'88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare lo 0,15 %, in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4701 00</b>	<b>Paste meccaniche di legno :</b>			
<b>4701 00 10</b>	– Paste termomeccaniche di legno . . . . .	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4701 00 90</b>	– altre . . . . .	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4702 00 00</b>	<b>Paste chimiche di legno, per dissoluzione . . . . .</b>	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4703</b>	<b>Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione :</b>			
	– gregge :			
<b>4703 11 00</b>	– – di conifere . . . . .	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4703 19 00</b>	– – diverse da quelle di conifere . . . . .	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
	– semimbianchite o imbianchite :			
<b>4703 21 00</b>	– – di conifere . . . . .	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4703 29 00</b>	– – diverse da quelle di conifere . . . . .	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4704</b>	<b>Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione :</b>			
	– gregge :			
<b>4704 11 00</b>	– – di conifere . . . . .	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4704 19 00</b>	– – diverse da quelle di conifere . . . . .	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
	– semimbianchite o imbianchite :			
<b>4704 21 00</b>	– – di conifere . . . . .	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4704 29 00</b>	– – diverse da quelle di conifere . . . . .	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4705 00 00</b>	<b>Paste semichimiche di legno . . . . .</b>	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4706</b>	<b>Paste di altre materie fibrose cellulosiche :</b>			
<b>4706 10 00</b>	– <b>Paste di linters di cotone . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
	– <b>altre :</b>			
<b>4706 91 00</b>	– – <b>meccaniche . . . . .</b>	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4706 92</b>	– – <b>chimiche :</b>			
<b>4706 92 10</b>	– – – <b>gregge . . . . .</b>	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4706 92 90</b>	– – – <b>semimbianchite o imbianchite . . . . .</b>	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4706 93 00</b>	– – <b>semichimiche . . . . .</b>	esenzione	esenzione	kg 90 % sdt
<b>4707</b>	<b>Avanzi e rifiuti di carta o di cartone :</b>			
<b>4707 10 00</b>	– <b>di carta o cartone Kraft greggi o di carta o cartone ondulati . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>4707 20 00</b>	– <b>di altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>4707 30</b>	– <b>di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili) :</b>			
<b>4707 30 10</b>	– – <b>vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>4707 30 90</b>	– – <b>altri . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>4707 90</b>	– <b>altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati :</b>			
<b>4707 90 10</b>	– – <b>non selezionati . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>4707 90 90</b>	– – <b>selezionati . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—

## CAPITOLO 48

## CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) gli oggetti del capitolo 30;
  - b) i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce 3212;
  - c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);
  - d) la carta e l'ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);
  - e) la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
  - f) le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);
  - g) gli oggetti della voce 4202 (per esempio : oggetti da viaggio);
  - h) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio);
  - ij) i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
  - k) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;
  - l) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;
  - m) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (sezione XV);
  - n) gli oggetti della voce 9209;
  - o) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio : bottoni).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 6, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso come la patinatura, la spalmatura, l'impregnazione.
3. In questo capitolo è considerata come « carta da giornale » la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali, in cui almeno il 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico, non incollata o molto leggermente incollata, il cui indice di lisciatura, misurato con l'apparecchio Bekk, non superi 200 s su ciascun lato, di peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi ed avente tenore di ceneri, non superiore all'8 %, in peso.
4. Oltre la carta ed il cartone fabbricati a mano, la voce 4802 comprende unicamente la carta ed il cartone fabbricati principalmente con pasta imbianchita o con pasta ottenuta con procedimento meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni :
  - Per la carta o i cartoni di peso non superiore a 150 g per m<sup>2</sup> :
    - a) contenere il 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico, e
      - 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure
      - 2) essere colorati in pasta;

- b) contenere più dell'8 % di ceneri, e
  - 1) avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g, oppure
  - 2) essere colorati in pasta;
- c) contenere più del 3 % di ceneri ed avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) del 60 % o più (1);
- d) contenere più del 3 % e non più dell'8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore al 60 % (1) ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 kPa/g/m<sup>2</sup>;
- e) contenere almeno il 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) del 60 % o più (1) ed un indice di resistenza alla rottura non superiore a 2,5 kPa/g/m<sup>2</sup>.

— Per la carta o i cartoni di peso per metro quadrato superiore a 150 g :

- a) essere colorati in pasta;
- b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) del 60 % o più (1), e
  - 1) uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron), o
  - 2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore al 3 %;
- c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore al 60 % (1), uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore all'8 %.

La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (comprese la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

- 5. In questo capitolo per « carta e cartone Kraft » si intendono la carta ed il cartone in cui almeno l'80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.
- 6. La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.
- 7. Rientrano nelle voci 4801, 4802, da 4804 a 4808, 4810 e 4811 unicamente la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme :
  - a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm; oppure
  - b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l'altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

Con riserva delle disposizioni della nota 6, la carta e il cartone fabbricati a mano, di qualsiasi forma e dimensione, ottenuti tal quali, cioè con sfrangiature dei bordi derivanti direttamente dalla fabbricazione, restano classificati nella voce 4802.

8. Per « carta da parati e rivestimenti murali simili », si intendono ai sensi della voce 4814 :

- a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti :
  - 1) granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;
  - 2) la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;

(1) L'indice di bianchezza (fattore di riflessione) si deve misurare con i metodi ELREPHO, GE o con qualsiasi altro metodo equivalente riconosciuto a livello internazionale.

- 3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure
- 4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;
- b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;
- c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4815.

9. La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.
10. Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.
11. Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

#### Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19 sono considerati come « carta e cartone per copertine detti « *Kraftliner* », la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno l'80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Müllen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente :

Grammatura g/m <sup>2</sup>	Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come « carta Kraft per sacchi di grande capacità », la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno l'80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni :

- a) avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 38 ed un allungamento superiore al 4,5 % di traverso ed al 2 % nella direzione della macchina;

- b) avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente :

Grammatura g/m <sup>2</sup>	Resistenza minima alla lacerazione mN		Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m	
	Direzione della macchina	Direzione della macchina più di traverso	di traverso	Direzione della macchina più di traverso
60	700	1 510	1,9	6
70	830	1 790	2,3	7,2
80	965	2 070	2,8	8,3
100	1 230	2 635	3,7	10,6
115	1 425	3 060	4,4	12,3

3. Ai sensi della sottovoce 4805 10, per « carta di pasta semichimica da ondulare » si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno il 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico, e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 60 (Concora Medium Test con 60 minuti di condizionamento) è superiore a 20 kgf con una umidità relativa del 50 % ed alla temperatura di 23 °C.
4. Ai sensi della sottovoce 4805 30, per « carta al solfito per imballaggio », si intende la carta frizionata in cui più del 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale all'8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 15.
5. Ai sensi della sottovoce 4810 21, per « carta patinata leggera detta "L.W.C." », si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m<sup>2</sup> per lato, su un supporto in cui almeno il 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

#### Nota complementare

1. È da considerare « carta da giornale », ai sensi della sottovoce 4801 00 10 la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente il 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa); il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 s, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 40 g inclusi e 57 g inclusi, con linee d'acqua distanziate da un minimo di 4 cm ad un massimo di 10 cm, presentata in rotoli di larghezza di 31 cm o più, non contenente più dell'8 % in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche della voce 4902 edite almeno dieci volte in un anno.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4801 00</b>	<b>Carta da giornale, in rotoli o in fogli :</b>			
<b>4801 00 10</b>	– definita alla nota complementare 1 del capitolo (1) . . . . .	7	4,9 (2)	—
<b>4801 00 90</b>	– altra . . . . .	18	9	—
<b>4802</b>	<b>Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta della voce 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano :</b>			
<b>4802 10 00</b>	– Carta e cartone fabbricati a mano . . . . .	15	5,1	—
<b>4802 20</b>	– Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità :			
<b>4802 20 10</b>	– – Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili . . . . .	18	9	—
<b>4802 20 90</b>	– – Carta e cartone da supporto per carta o cartone sensibili al calore o all'elettricità . . . . .	18	9	—
<b>4802 30 00</b>	– Carta da supporto per carta carbone . . . . .	18	9	—
<b>4802 40</b>	– Carta da supporto per carta da parati :			
<b>4802 40 10</b>	– – senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre	18	9	—
<b>4802 40 90</b>	– – altri . . . . .	18	9	—
	– <b>altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui al massimo il 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre :</b>			
<b>4802 51</b>	– – di peso inferiore a 40 g per m <sup>2</sup> :			
<b>4802 51 10</b>	– – – Carta di peso non superiore a 15 g per m <sup>2</sup> , destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (1) . . . . .	6	3,8	—
<b>4802 51 90</b>	– – – altri . . . . .	18	9	—
<b>4802 52 00</b>	– – di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m <sup>2</sup> . . . . .	18	9	—
<b>4802 53</b>	– – di peso superiore a 150 g per m <sup>2</sup> :			
	– – – per schede da perforare :			
<b>4802 53 11</b>	– – – – Carta e cartone Kraft . . . . .	18	9	—
<b>4802 53 19</b>	– – – – altri . . . . .	18	9	—
<b>4802 53 90</b>	– – – altri . . . . .	18	9	—
<b>4802 60</b>	– <b>altra carta e altro cartone, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento meccanico :</b>			
<b>4802 60 10</b>	– – di peso inferiore a 72 g per m <sup>2</sup> e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con un procedimento meccanico . . . . .	18	9	—
<b>4802 60 90</b>	– – altri . . . . .	18	9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4803 00</b>	<b>Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per simili articoli per uso domestico, igienico o di toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, gofrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato :</b>			
<b>4803 00 10</b>	— Ovatta di cellulosa . . . . .	18	9	—
	— Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette « tissue », di peso per strato e per m <sup>2</sup> :			
<b>4803 00 31</b>	— — non superiore a 25 g . . . . .	18	9	—
<b>4803 00 39</b>	— — superiore a 25 g . . . . .	18	9	—
<b>4803 00 90</b>	— altri . . . . .	18	9	—
<b>4804</b>	<b>Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 :</b>			
	— Carta e cartone per copertine, detti « Kraftliner » :			
<b>4804 11</b>	— — greggi :			
	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda :			
<b>4804 11 11</b>	— — — — di peso inferiore a 150 g per m <sup>2</sup> . . . . .	18	6	—
<b>4804 11 15</b>	— — — — di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m <sup>2</sup> . . . . .	18	6	—
<b>4804 11 19</b>	— — — — di peso uguale o superiore a 175 g per m <sup>2</sup> . . . . .	18	6	—
<b>4804 11 90</b>	— — — — altri . . . . .	18	9	—
<b>4804 19</b>	— — altri :			
	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda :			
	— — — — composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m <sup>2</sup> :			
<b>4804 19 11</b>	— — — — — inferiore a 150 g . . . . .	18	6	—
<b>4804 19 15</b>	— — — — — compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi . . . . .	18	6	—
<b>4804 19 19</b>	— — — — — uguale o superiore a 175 g . . . . .	18	6	—
	— — — — — altri, di peso per m <sup>2</sup> :			
<b>4804 19 31</b>	— — — — — inferiore a 150 g . . . . .	18	6	—
<b>4804 19 35</b>	— — — — — compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi . . . . .	18	6	—
<b>4804 19 39</b>	— — — — — uguale o superiore a 175 g . . . . .	18	6	—
<b>4804 19 90</b>	— — — — — altri . . . . .	18	9	—
	— Carta Kraft per sacchi di grande capacità :			
<b>4804 21</b>	— — greggia :			
<b>4804 21 10</b>	— — — la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda . . . . .	18	8	—
<b>4804 21 90</b>	— — — altra . . . . .	18	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4804 29	-- -- altra :			
4804 29 10	-- -- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda . . . . .	18	8	—
4804 29 90	-- -- -- altra . . . . .	18	9	—
	<b>-- -- -- altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m<sup>2</sup> :</b>			
4804 31	-- -- greggi :			
4804 31 10	-- -- -- destinati alla fabbricazione dei filati di carta della voce 5308 dei filati di carta armati di metallo della voce 5607 <sup>(1)</sup> . . . . .	6	2,5	—
	-- -- -- altri :			
	-- -- -- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda :			
4804 31 51	-- -- -- -- che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche . . . . .	18	6	—
4804 31 59	-- -- -- -- altri . . . . .	18	6	—
4804 31 90	-- -- -- -- altri . . . . .	18	9	—
4804 39	-- -- altri :			
4804 39 10	-- -- -- destinati alla fabbricazione dei filati di carta della voce 5308 o dei filati di carta armati di metallo della voce 5607 <sup>(1)</sup> . . . . .	6	2,5	—
	-- -- -- altri :			
	-- -- -- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda :			
4804 39 51	-- -- -- -- con imbianchimento uniforme in pasta . . . . .	18	6	—
4804 39 59	-- -- -- -- altri . . . . .	18	6	—
4804 39 90	-- -- -- -- altri . . . . .	18	9	—
	<b>-- -- -- -- altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m<sup>2</sup> :</b>			
4804 41	-- -- greggi :			
4804 41 10	-- -- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda . . . . .	18	6	—
	-- -- -- altri :			
4804 41 91	-- -- -- -- Carta e cartone detti « saturating Kraft » . . . . .	18	9	—
4804 41 99	-- -- -- -- altri . . . . .	18	9	—
4804 42	-- -- <b>con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico :</b>			
4804 42 10	-- -- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda . . . . .	18	6	—
4804 42 90	-- -- -- altri . . . . .	18	9	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4804 49	-- altri :			
4804 49 10	-- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda . . . . .	18	6	—
4804 49 90	-- -- altri . . . . .	18	9	—
	<b>-- altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m<sup>2</sup> :</b>			
4804 51	-- greggi :			
4804 51 10	-- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda . . . . .	18	6	—
4804 51 90	-- -- altri . . . . .	18	9	—
4804 52	-- con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico :			
4804 52 10	-- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda . . . . .	18	6	—
4804 52 90	-- -- altri . . . . .	18	9	—
4804 59	-- altri :			
4804 59 10	-- -- la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno l'80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda . . . . .	18	6	—
4804 59 90	-- -- altri . . . . .	18	9	—
4805	<b>Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli :</b>			
4805 10 00	-- Carta di pasta semichimica da ondulare detta « fluting » . . . . .	18	9	—
	<b>-- Carta e cartone a più strati :</b>			
4805 21 00	-- -- con imbianchimento di ogni strato . . . . .	18	9	—
4805 22	-- -- con imbianchimento di un solo strato esterno :			
4805 22 10	-- -- -- Testliner . . . . .	18	9	—
4805 22 90	-- -- -- altri . . . . .	18	9	—
4805 23 00	-- -- costituiti da tre o più strati di cui soltanto i due strati esterni sono imbianchiti . . . . .	18	9	—
4805 29	-- -- altri :			
4805 29 10	-- -- -- Testliner . . . . .	18	9	—
4805 29 90	-- -- -- altri . . . . .	18	9	—
4805 30	-- Carta da imballaggio al solfito :			
4805 30 10	-- -- di peso inferiore a 30 g per m <sup>2</sup> . . . . .	18	9	—
4805 30 90	-- -- di peso uguale o superiore a 30 g per m <sup>2</sup> . . . . .	18	9	—
4805 40 00	-- Carta da filtro e cartone da filtro . . . . .	18	9	—
4805 50 00	-- Carta feltro e cartone feltro, carta e cartone lanosi . . . . .	18	9	—
4805 60	-- altra carta ed altro cartone di peso non superiore a 150 g per m <sup>2</sup> :			
4805 60 10	-- -- Carta e cartone paglia . . . . .	18	9	—
4805 60 30	-- -- Carta e cartone per carta e cartone ondulati . . . . .	18	9	—
4805 60 90	-- -- altri . . . . .	18	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4805 70	— <b>altra carta ed altro cartone di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m<sup>2</sup> :</b>			
	— — Carta e cartone per carta e cartone ondulati :			
4805 70 11	— — — Testliner . . . . .	18	9	—
4805 70 19	— — — altri . . . . .	18	9	—
4805 70 90	— — — altri . . . . .	18	9	—
4805 80	— <b>altra carta ed altro cartone di peso uguale o superiore a 225 g per m<sup>2</sup> :</b>			
	— — a base di carta da macero :			
4805 80 11	— — — Testliner . . . . .	18	9	—
4805 80 19	— — — altri . . . . .	18	9	—
4805 80 90	— — — altri . . . . .	18	9	—
4806	<b>Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta « cristallo », e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli :</b>			
4806 10 00	— Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale) . . . . .	18	10	—
4806 20 00	— Carta impermeabile ai grassi (greaseproof) . . . . .	18	10	—
4806 30 00	— Carta da lucido . . . . .	18	10	—
4806 40	— Carta detta « cristallo » e altre carte calandrate trasparenti o traslucide :			
4806 40 10	— — Carta detta « cristallo » . . . . .	18	10	—
4806 40 90	— — — altri . . . . .	18	10	—
4807	<b>Carta e cartone, piatti, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli :</b>			
4807 10 00	— Carta e cartone con intercalazione di bitume, catrame o asfalto . . . . .	18	10	—
	— — — altri :			
4807 91 00	— — — Carta paglia e cartone paglia, anche ricoperti di carta diversa dalla carta paglia . . . . .	18	10	—
4807 99	— — — — altri :			
	— — — — a base di carta da macero, anche rivestiti di carta :			
4807 99 11	— — — — — composti di due o più strati di natura diversa . . . . .	18	10	—
4807 99 19	— — — — — altri . . . . .	18	10	—
4807 99 90	— — — — — altri . . . . .	18	10	—
4808	<b>Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspanti, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4803 o 4818 :</b>			
4808 10	— Carta e cartone ondulati, anche perforati :			
4808 10 10	— — con una sola faccia coperta di carta o di cartone . . . . .	21	11	—
4808 10 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
4808 20 00	— Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata . . . . .	18	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4808 30 00	— altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche gofrata, impressa a secco o perforata . . . . .	18	10	—
4808 90 00	— altri . . . . .	18	10	—
4809	<b>Carta carbone, carta detta « autocopiante » e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza superiore a 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con almeno un lato superiore a 36 cm a foglio spiegato :</b>			
4809 10 00	— Carta carbone e carta simile . . . . .	19	9	—
4809 20 00	— Carta detta « autocopiante » . . . . .	19	9	—
4809 90 00	— altra . . . . .	19	9	—
4810	<b>Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura, o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli :</b>			
	— Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre :			
4810 11	— — di peso non superiore a 150 g per m <sup>2</sup> :			
4810 11 10	— — — Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità . . . . .	19	9	—
4810 11 90	— — — altri . . . . .	19	9	—
4810 12 00	— — di peso superiore a 150 g per m <sup>2</sup> . . . . .	19	9	—
	— Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico :			
4810 21 00	— — Carta patinata leggera, detta « L.W.C » . . . . .	19	9	—
4810 29	— — altri :			
4810 29 10	— — — in rotoli . . . . .	19	9	—
4810 29 90	— — — in fogli . . . . .	19	9	—
	— Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici :			
4810 31 00	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m <sup>2</sup> . . . . .	19	9	—
4810 32	— — con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m <sup>2</sup> :			
4810 32 10	— — — patinata o intonacata di caolino . . . . .	19	8	—
4810 32 90	— — — altri . . . . .	19	9	—
4810 39 00	— — altri . . . . .	19	9	—
	— altra carta ed altro cartone :			
4810 91	— — a più strati :			
4810 91 10	— — — con imbianchimento di ogni strato . . . . .	19	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4810 91 30	— — — con imbianchimento di uno solo strato esterno . . . . .	19	9	—
4810 91 90	— — — altri . . . . .	19	9	—
4810 99	— — — altri :			
4810 99 10	— — — di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino . . . . .	19	8	—
4810 99 30	— — — ricoperti di polvere di mica . . . . .	15	7	—
4810 99 90	— — — altri . . . . .	19	9	—
4811	<b>Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti delle voci 4803, 4809, 4810 o 4818 :</b>			
4811 10 00	— Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto . . . . . — Carta e cartone gommati o adesivi :	19	9	—
4811 21 00	— — autoadesivi . . . . .	19	9	—
4811 29 00	— — altri . . . . . — Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi) :	19	9	—
4811 31 00	— — con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m <sup>2</sup> . . . . .	19	8	—
4811 39 00	— — altri . . . . .	19	9	—
4811 40 00	— Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerina . . . . .	19	9	—
4811 90	— altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa :			
4811 90 10	— — Formolari detti « continui » . . . . .	19	9	—
4811 90 90	— — altre . . . . .	19	9	—
4812 00 00	<b>Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta . . . . .</b>	17	10	—
4813	<b>Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti :</b>			
4813 10 00	— in blocchetti o in tubetti . . . . .	15	5,1	—
4813 20 00	— in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm . . . . .	15	5,1	—
4813 90	— altra :			
4813 90 10	— — non impregnata, in rotoli di larghezza superiore a 15 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm . . . . .	14	4,9	—
4813 90 90	— — altra . . . . .	19	9	—
4814	<b>Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie :</b>			
4814 10 00	— Carta detta « Ingrain » . . . . .	19	7	—
4814 20 00	— Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata . . . . .	23	12,5	—
4814 30 00	— Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta ricoperta, sul diritto, di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente . . . . .	14	4,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4814 90	— altri :			
4814 90 10	— — Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettiva trasparente . . . . .	19	7	—
4814 90 90	— — altri . . . . .	19	7	—
4815 00 00	<b>Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati . . .</b>	19	11	m <sup>2</sup>
4816	<b>Carta carbone, carta detta « autocopiante » e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole :</b>			
4816 10 00	— Carta carbone e carta simile . . . . .	19	9	—
4816 20 00	— Carta detta « autocopiante » . . . . .	19	9	—
4816 30 00	— Matrici complete per duplicatori . . . . .	19	9	—
4816 90 00	— altra . . . . .	19	9	—
4817	<b>Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza :</b>			
4817 10 00	— Buste . . . . .	20	12	—
4817 20 00	— Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza . . . . .	20	12	—
4817 30 00	— Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza . . . . .	20	12	—
4818	<b>Carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di carta di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa :</b>			
4818 10	— Carta igienica :			
4818 10 10	— — di peso non superiore a 25 g per strato e per m <sup>2</sup> . . . . .	19	9	—
4818 10 90	— — di peso superiore a 25 g per strato e per m <sup>2</sup> . . . . .	19	9	—
4818 20	— Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani :			
4818 20 10	— — Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco . . . . .	19	11	—
	— — Asciugamani :			
4818 20 91	— — — in rotoli . . . . .	19	11	—
4818 20 99	— — — altri . . . . .	19	11	—
4818 30 00	— Tovaglie e tovaglioli da tavola . . . . .	19	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4818 40</b>	<b>– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili :</b>			
	– – Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili :			
<b>4818 40 11</b>	– – – Assorbenti igienici . . . . .	19	10	—
<b>4818 40 13</b>	– – – Tamponi igienici . . . . .	19	10	—
<b>4818 40 19</b>	– – – altri . . . . .	19	10	—
	– – Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili :			
<b>4818 40 91</b>	– – – non condizionati per la vendita al minuto . . . . .	19	10	—
<b>4818 40 99</b>	– – – altri . . . . .	19	7	—
<b>4818 50 00</b>	<b>– Indumenti ed accessori di abbigliamento . . . . .</b>	19	11	—
<b>4818 90</b>	<b>– altri :</b>			
<b>4818 90 10</b>	– – Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto . . . . .	19	10	—
<b>4818 90 90</b>	– – altri . . . . .	19	11	—
<b>4819</b>	<b>Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili :</b>			
<b>4819 10 00</b>	– Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato . . . . .	20	12	—
<b>4819 20</b>	<b>– Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato :</b>			
<b>4819 20 10</b>	– – di peso, della carta o del cartone, inferiore a 600 g per m <sup>2</sup> . . . . .	20	12	—
<b>4819 20 90</b>	– – di peso, della carta o del cartone, uguale o superiore a 600 g per m <sup>2</sup> . . . . .	20	12	—
<b>4819 30 00</b>	– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più . . . . .	20	12	—
<b>4819 40 00</b>	– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci . . . . .	20	12	—
<b>4819 50 00</b>	– altri imballaggi, comprese le buste per dischi . . . . .	20	12	—
<b>4819 60 00</b>	– Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili . . . . .	20	11	—
<b>4820</b>	<b>Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone :</b>			
<b>4820 10</b>	<b>– Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili :</b>			
<b>4820 10 10</b>	– – Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze . . . . .	21	12	—
<b>4820 10 30</b>	– – Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni . . . . .	21	12	—
<b>4820 10 50</b>	– – Agende . . . . .	21	12	—
<b>4820 10 90</b>	– – altri . . . . .	21	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4820 20 00	— Quaderni . . . . .	21	12	—
4820 30 00	— Raccoglitori, classificatori, legature volanti, cartelline e copertine per incartamenti . . . . .	21	12	—
4820 40	— Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati :			
4820 40 10	— — Formolari detti « continui » . . . . .	21	12	—
4820 40 90	— — altri . . . . .	21	12	—
4820 50 00	— Album per campioni o per collezioni . . . . .	21	12	—
4820 90 00	— altri . . . . .	21	12	—
4821	<b>Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non :</b>			
4821 10	— stampate :			
4821 10 10	— — autoadesive . . . . .	20	10	—
4821 10 90	— — altre . . . . .	20	10	—
4821 90	— altre :			
4821 90 10	— — autoadesive . . . . .	20	10	—
4821 90 90	— — altre . . . . .	20	10	—
4822	<b>Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti :</b>			
4822 10 00	— dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili . . . . .	19	11	—
4822 90 00	— altri . . . . .	19	11	—
4823	<b>Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa :</b>			
	— Carta gommata o adesiva, in strisce o in rotoli :			
4823 11	— — autoadesivi :			
4823 11 10	— — — Nastri di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata . . . . .	16	4,6	—
4823 11 90	— — — altri . . . . .	19	9	—
4823 19 00	— — altra . . . . .	19	9	—
4823 20 00	— Carta da filtro e cartone da filtro . . . . .	19	9	—
4823 30 00	— Schede non perforate, anche presentate in strisce, per macchine a schede perforate . . . . .	19	11	—
4823 40 00	— Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi . . . . .	19	11	—
	— altra carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici :			
4823 51	— — stampati, impressi a secco, perforati :			
4823 51 10	— — — Formolari detti « continui » . . . . .	19	9	—
4823 51 90	— — — altri . . . . .	19	9	—
4823 59	— — altri :			
4823 59 10	— — — per macchine da ufficio e simili, in strisce o in rotoli . . . . .	19	9	—
4823 59 90	— — — altri . . . . .	19	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4823 60</b>	<b>— Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone :</b>			
<b>4823 60 10</b>	— — Vassoi, piatti e scodelle . . . . .	19	11	—
<b>4823 60 90</b>	— — altri . . . . .	19	11	—
<b>4823 70</b>	<b>— Articoli foggiate a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta :</b>			
<b>4823 70 10</b>	— — Imballaggi alveolari per uova . . . . .	19	11	—
<b>4823 70 90</b>	— — altri . . . . .	19	11	—
<b>4823 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>4823 90 10</b>	— — Giunti destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	19	esenzione	—
	— — altri :			
<b>4823 90 20</b>	— — — Carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili . . . . .	13	4,6	—
<b>4823 90 30</b>	— — — Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature . . . . .	21	5,6	—
	— — — altri :			
	— — — — tagliati per un uso determinato :			
<b>4823 90 51</b>	— — — — — Carta per condensatori . . . . .	19	9	—
	— — — — — altri :			
<b>4823 90 71</b>	— — — — — Carta gommata o adesiva . . . . .	19	9	—
<b>4823 90 79</b>	— — — — — altri . . . . .	19	9	—
<b>4823 90 90</b>	— — — — — altri . . . . .	19	11	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

## CAPITOLO 49

**PRODOTTI DELL'EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE;  
TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI**

**Note**

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);
- b) le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);
- c) le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;
- d) le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d'emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.

2. Ai sensi del capitolo 49, il termine « stampato » significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento ordinato da un elaboratore, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.

3. I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.

4. Rientrano ugualmente nella voce 4901 :

- a) le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;
- b) le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;
- c) i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.

5. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.

6. Si considerano come « album o libri di immagini per bambini », ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4901</b>	<b>Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti :</b>			
<b>4901 10 00</b>	— in fogli sciolti, anche piegati . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— altri :			
<b>4901 91 00</b>	— — Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli . . . . .	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
4901 99 00	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
4902	<b>Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità :</b>			
4902 10 00	— con almeno quattro edizioni settimanali . . . . .	esenzione	esenzione	—
4902 90 00	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
4903 00 00	<b>Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini . . . . .</b>	15	7,2	—
4904 00 00	<b>Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
4905	<b>Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati :</b>			
4905 10 00	— Globi . . . . .	16	4,6	—
	— altri :			
4905 91 00	— — in forma di libri o di opuscoli . . . . .	esenzione	esenzione	—
4905 99 00	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
4906 00 00	<b>Piani e disegni di architetti, d'ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
4907	<b>Francobolli, marche da bollo e simili, non oblitterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata; biglietti di banca, assegni, titoli azionari od obbligazioni e titoli simili :</b>			
4907 00 10	— Francobolli, marche da bollo e simili . . . . .	6	2,5	—
4907 00 30	— Biglietti di banca . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— altri :			
4907 00 91	— — firmati e numerati . . . . .	esenzione	esenzione	—
4907 00 99	— — altri . . . . .	15	5,1	—
4908	<b>Decalcomanie di ogni genere :</b>			
4908 10 00	— Decalcomanie vetrificabili . . . . .	13	5,3	—
4908 90 00	— altre . . . . .	13	5,3	—
4909 00 00	<b>Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni . . . . .</b>	15	6,5	—
4910 00 00	<b>Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare . . . . .</b>	19	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>4911</b>	<b>Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie :</b>			
<b>4911 10</b>	– Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili :			
<b>4911 10 10</b>	– – Carta e cartoni della voce 3704, sviluppati per la riproduzione grafica .	16	5,8	—
<b>4911 10 90</b>	– – altri . . . . .	16	5,8	—
	– altri :			
<b>4911 91</b>	– – Immagini, incisioni e fotografie :			
<b>4911 91 10</b>	– – – Fogli non piegati, recanti semplicemente illustrazioni od incisioni senza testo né iscrizioni, destinati ad edizioni comuni <sup>(1)</sup> . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>4911 91 50</b>	– – – Carta e cartoni della voce 3704, sviluppati per la riproduzione grafica . . . . .	16	5,8	—
	– – – altri :			
<b>4911 91 91</b>	– – – – Immagini ed incisioni . . . . .	16	5,8	—
<b>4911 91 99</b>	– – – – Fotografie . . . . .	16	5,8	—
<b>4911 99</b>	– – altri :			
<b>4911 99 10</b>	– – – Carta e cartoni della voce 3704, sviluppati per la riproduzione grafica . . . . .	16	5,8	—
<b>4911 99 90</b>	– – – altri . . . . .	16	5,8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

## SEZIONE XI

## MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

## Note

1. Questa sezione non comprende :
  - a) i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0503);
  - b) i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;
  - c) i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;
  - d) l'amianto della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;
  - e) i prodotti delle voci 3005 o 3006 (per esempio : ovatte, garze, bende e simili per medicina, chirurgia odontoiatria o veterinaria, legature sterili per suture chirurgiche);
  - f) i tessuti sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
  - g) i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio : paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);
  - h) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;
  - ij) i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;
  - k) le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;
  - l) gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;
  - m) i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio : l'ovatta di cellulosa);
  - n) le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;
  - o) le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;
  - p) i prodotti del capitolo 67;
  - q) i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;
  - r) le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);
  - s) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, oggetti lettereschi, apparecchi per l'illuminazione);
  - t) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive).
2. A. I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.  
B. Per l'applicazione di questa regola :
  - a) i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

- b) la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando, prima, il capitolo, poi, nell'ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;
  - c) quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;
  - d) quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.
- C. Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.
3. A. Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per « spago, corde e funi », si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto [câblés]) :
- a) di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;
  - b) di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;
  - c) di canapa o di lino :
    - 1) lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;
    - 2) non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;
  - d) di cocco, a tre capi o più;
  - e) di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;
  - f) armati di fili di metallo.
- B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano :
- a) ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;
  - b) ai fasci (câbles) di filamenti sintetiche od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;
  - c) al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;
  - d) ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);
  - e) ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti « a catenella » della voce 5606.
4. A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per « filati condizionati per la vendita al minuto » nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto [câblés]) avvolti :
- a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di :
    - 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetiche od artificiali; oppure
    - 2) 125 g per gli altri filati;
  - b) in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di :
    - 1) 85 g per i filati di filamenti sintetiche od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure
    - 2) 125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure
    - 3) 500 g per gli altri filati;

- c) in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a :
- 1) 85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o
  - 2) 125 g per gli altri filati.
- B. Le disposizioni di cui sopra non si applicano :
- a) ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi :
    - 1) i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e
    - 2) i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;
  - b) ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés) :
    - 1) di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure
    - 2) di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;
  - c) ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;
  - d) ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati :
    - 1) in matasse ad aspatura incrociata; oppure
    - 2) su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell'industria tessile (per esempio : su tubi per ritorcitori, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo).
5. Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per « filati per cucire » si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni :
- a) essere avvolti su supporti (per esempio : bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;
  - b) essere apprettati; e
  - c) avere di torsione finale « Z ».
6. In questa sezione per « filati ad alta tenacità » si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti :
- |   |           |
|---|-----------|
| filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri                               | 60 cN/tex |
| filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri | 53 cN/tex |
| filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa                           | 27 cN/tex |
7. In questa sezione, per « confezionati » si intendono :
- a) i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;
  - b) i manufatti ottenuti finiti e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo (« quadrati ») e coperte;
  - c) i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;
  - d) i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

- e) i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d'imbottitura);
- f) i manufatti di stoffe a maglia ottenuti in forma, presentati in pezze di più singoli.
8. Non rientrano nei capitoli da 50 a 55 né, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 60, i manufatti confezionati ai sensi della precedente nota 7. Non rientrano nei capitoli da 50 a 55 i manufatti da classificare nei capitoli da 56 a 59.
9. Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.
10. I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.
11. In questa sezione, il termine « impregnati » comprende ugualmente gli aderizzati.
12. In questa sezione, il termine « poliammidi » comprende ugualmente gli aramidi.
13. Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificate nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto.

#### Note di sottovoci

1. In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per :

a) « Filati di elastomeri »

i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

b) « Filati greggi »

i filati :

1) che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure

2) senza colore ben definito (detti « filati grisaglia ») ottenuti da sfilacciati.

Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche od artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio : diossido di titanio).

c) « Filati imbianchiti »

i filati :

1) che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure

2) costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure

3) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.

## d) « Filati a colori (tinti o stampati) »

i filati :

- 1) tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure
- 2) costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l'aspetto di una struttura a puntini; oppure
- 3) ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure
- 4) ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54.

## e) « Tessuti greggi »

i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace.

## f) « Tessuti imbianchiti »

i tessuti :

- 1) imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure
- 2) costituiti da filati imbianchiti; oppure
- 3) costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti.

## g) « Tessuti tinti »

i tessuti :

- 1) tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure
- 2) costituiti da filati di un solo colore uniforme.

## h) « Tessuti di filati di diversi colori »

i tessuti (diversi da quelli stampati) :

- 1) costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure
- 2) costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure
- 3) costituiti da filati screziati o mischiati.

(In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione.)

## ij) « Tessuti stampati »

i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

(Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta « transfert », mediante floccaggio o col procedimento batik.)

La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

## k) « Armatura a tela »

una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell'ordito, ed ogni filo dell'ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

2. A. I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 costituito dalle stesse materie.

## B. Per l'applicazione di questa regola :

- a) se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;
- b) non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;
- c) si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o « aériennes » o dei ricami senza fondo visibile va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

## CAPITOLO 50

## SETA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5001 00 00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura . . . . .	2	1	—
5002 00 00	Seta greggia (non torta) . . . . .	10	3,8	—
5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) :			
5003 10 00	— non cardati né pettinati . . . . .	esenzione	esenzione	—
5003 90 00	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
5004 00	Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto :			
5004 00 10	— greggi, sgommati o imbianchiti . . . . .	12	4,9	—
5004 00 90	— altri . . . . .	12	4,9	—
5005 00	Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto :			
5005 00 10	— greggi, sgommati o imbianchiti . . . . .	7	2,9	—
5005 00 90	— altri . . . . .	7	2,9	—
5006 00	Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze) :			
5006 00 10	— Filati di seta . . . . .	13	6,2	—
5006 00 90	— Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze) . . . . .	7	2,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5007</b>	<b>Tessuti di seta o di cascami di seta :</b>			
<b>5007 10 00</b>	– Tessuti di roccadino (bourrette) . . . . .	17	3	—
<b>5007 20</b>	– altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino (bourrette) :			
<b>5007 20 10</b>	– – Crespi . . . . .	17	6,9	—
	– – Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili) :			
<b>5007 20 21</b>	– – – ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati . . . . .	16	5,3	—
	– – – altri :			
<b>5007 20 31</b>	– – – – ad armatura a tela . . . . .	17	7,5	—
<b>5007 20 39</b>	– – – – altri . . . . .	17	7,5	—
	– – altri :			
<b>5007 20 41</b>	– – – Tessuti chiari (non serrati) . . . . .	17	7,2	—
	– – – altri :			
<b>5007 20 51</b>	– – – – greggi, sgommati o imbianchiti . . . . .	17	7,2	—
<b>5007 20 59</b>	– – – – tinti . . . . .	17	7,2	—
	– – – – a colori :			
<b>5007 20 61</b>	– – – – – di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm	17	7,2	—
<b>5007 20 69</b>	– – – – – altri . . . . .	17	7,2	—
<b>5007 20 71</b>	– – – – stampati . . . . .	17	7,2	—
<b>5007 90</b>	– altri tessuti :			
<b>5007 90 10</b>	– – greggi, sgommati o imbianchiti . . . . .	17	6,9	—
<b>5007 90 30</b>	– – tinti . . . . .	17	6,9	—
<b>5007 90 50</b>	– – a colori . . . . .	17	6,9	—
<b>5007 90 90</b>	– – stampati . . . . .	17	6,9	—

## CAPITOLO 51

## LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

## Nota

1. Nella nomenclatura, si intendono per :

- a) lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;
- b) peli fini, i peli di alpagà, lama, vigogna, cammello, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;
- c) peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0503).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5101</b>	<b>Lane, non cardate né pettinate :</b>			
	– sucide, comprese le lane lavate a dosso :			
<b>5101 11 00</b>	– – Lane di tosatura . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5101 19 00</b>	– – altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
	– sgrassate, non carbonizzate :			
<b>5101 21 00</b>	– – Lane di tosatura . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5101 29 00</b>	– – altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5101 30 00</b>	– carbonizzate . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5102</b>	<b>Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati :</b>			
<b>5102 10</b>	– Peli fini :			
<b>5102 10 10</b>	– – di coniglio d'angora . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5102 10 30</b>	– – di alpaga, di lama e di vigogna . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5102 10 50</b>	– – di cammello, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet, di capra del Cachemir e capre simili . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5102 10 90</b>	– – di coniglio, escluso il coniglio d'angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5102 20 00</b>	– Peli grossolani . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5103</b>	<b>Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati :</b>			
<b>5103 10</b>	– Pettinacce di lana o di peli fini :			
<b>5103 10 10</b>	– – non carbonizzate . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5103 10 90</b>	– – carbonizzate . . . . .	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5103 20</b>	<b>— altri cascami di lana o di peli fini :</b>			
<b>5103 20 10</b>	— — Cascami di filatura . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— — altri :			
<b>5103 20 91</b>	— — — non carbonizzati . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5103 20 99</b>	— — — carbonizzati . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5103 30 00</b>	— Cascami di peli grossolani . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5104 00 00</b>	<b>Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>5105</b>	<b>Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la « lana pettinata alla rinfusa ») :</b>			
<b>5105 10 00</b>	— Lana cardata . . . . .	3	2,5	—
	— Lana pettinata :			
<b>5105 21 00</b>	— — « Lana pettinata alla rinfusa » . . . . .	3	2,5	—
<b>5105 29 00</b>	— — altra . . . . .	3	2,5	—
<b>5105 30</b>	<b>— Peli fini, cardati o pettinati :</b>			
<b>5105 30 10</b>	— — cardati . . . . .	3	2,5	—
<b>5105 30 90</b>	— — pettinati . . . . .	3	2,5	—
<b>5105 40 00</b>	— Peli grossolani, cardati o pettinati . . . . .	3	2,5	—
<b>5106</b>	<b>Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto :</b>			
<b>5106 10</b>	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana :			
<b>5106 10 10</b>	— — greggi . . . . .	3,8	3,8	—
<b>5106 10 90</b>	— — altri . . . . .	3,8	3,8	—
<b>5106 20</b>	— contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana :			
	— — contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana e di peli fini :			
<b>5106 20 11</b>	— — — greggi . . . . .	3,8	5,3	—
<b>5106 20 19</b>	— — — altri . . . . .	3,8	5,3	—
	— — altri :			
<b>5106 20 91</b>	— — — greggi . . . . .	10	5,3	—
<b>5106 20 99</b>	— — — altri . . . . .	10	5,3	—
<b>5107</b>	<b>Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto :</b>			
<b>5107 10</b>	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana :			
<b>5107 10 10</b>	— — greggi . . . . .	5	3,8	—
<b>5107 10 90</b>	— — altri . . . . .	5	3,8	—
<b>5107 20</b>	— contenenti meno dell'85 %, in peso, di lana :			
	— — contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana e di peli fini :			
<b>5107 20 10</b>	— — — greggi . . . . .	5	6,2	—
<b>5107 20 30</b>	— — — altri . . . . .	5	6,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
	— — — misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue :			
5107 20 51	— — — — greggi . . . . .	10	6,2	—
5107 20 59	— — — — altri . . . . .	10	6,2	—
	— — — altrimenti misti :			
5107 20 91	— — — — greggi . . . . .	10	6,2	—
5107 20 99	— — — — altri . . . . .	10	6,2	—
<b>5108</b>	<b>Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto :</b>			
5108 10	— cardati :			
5108 10 10	— — greggi . . . . .	5	3,2	—
5108 10 90	— — altri . . . . .	5	3,2	—
5108 20	— pettinati :			
5108 20 10	— — greggi . . . . .	5	3,2	—
5108 20 90	— — altri . . . . .	5	3,2	—
<b>5109</b>	<b>Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto :</b>			
5109 10	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana o di peli fini :			
5109 10 10	— — in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g . . . . .	4,6	3,8	—
5109 10 90	— — altri . . . . .	11	6,5	—
5109 90	— altri :			
5109 90 10	— — in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g . . . . .	10	5,3	—
5109 90 90	— — altri . . . . .	11	6,5	—
5110 00 00	<b>Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto . . . . .</b>	10	3,5	—
<b>5111</b>	<b>Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati :</b>			
	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana o di peli fini :			
5111 11 00	— — di peso non superiore a 300 g/m <sup>2</sup> . . . . .	13	(1)	—
5111 19	— — altri :			
5111 19 10	— — — di peso superiore a 300 g/m <sup>2</sup> ma non più di 450 g/m <sup>2</sup> . . . . .	13	(1)	—
5111 19 90	— — — di peso superiore a 450 g/m <sup>2</sup> . . . . .	13	(1)	—
5111 20 00	— altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali . . . . .	18	17	—
5111 30	— altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue :			
5111 30 10	— — di peso non superiore a 300 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—
5111 30 30	— — di peso superiore a 300 g/m <sup>2</sup> ma non più di 450 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5111 30 90	— — di peso superiore a 450 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—
5111 90	— altri :			
5111 90 10	— — contenenti, in peso, complessivamente, più del 10 % di materie tessili del capitolo 50 . . . . .	17	7,2	—
	— — altri :			
5111 90 91	— — — di peso non superiore a 300 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—
5111 90 93	— — — di peso superiore a 300 g/m <sup>2</sup> ma non più di 450 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—
5111 90 99	— — — di peso superiore a 450 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—
5112	<b>Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati :</b>			
	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana o di peli fini :			
5112 11 00	— — di peso non superiore a 200 g/m <sup>2</sup> . . . . .	13	(1)	—
5112 19	— — altri :			
5112 19 10	— — — di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> ma non più di 375 g/m <sup>2</sup> . . . . .	13	(1)	—
5112 19 90	— — — di peso superiore a 375 g/m <sup>2</sup> . . . . .	13	(1)	—
5112 20 00	— altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali .	18	17	—
5112 30	— altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue :			
5112 30 10	— — di peso non superiore a 200 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—
5112 30 30	— — di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> ma non più di 375 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—
5112 30 90	— — di peso superiore a 375 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—
5112 90	— altri :			
5112 90 10	— — contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di materie tessili del capitolo 50 . . . . .	17	7,2	—
	— — altri :			
5112 90 91	— — — di peso non superiore a 200 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—
5112 90 93	— — — di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> ma non più di 375 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—
5112 90 99	— — — di peso superiore a 375 g/m <sup>2</sup> . . . . .	18	17	—
5113 00 00	<b>Tessuti di peli grossolani o di crine . . . . .</b>	16	5,3	—

(1) Vedi allegato.

## CAPITOLO 52

## COTONE

## Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42, per « tessuti detti "denim" » si intendono i tessuti ad armatura saia, il cui rapporto d'armatura non supera 4, compresa la saia spezzata o raso di 4, ad effetto di ordito, di cui i fili di ordito sono tinti di blu mentre quelli della trama sono greggi, imbianchiti, tinti di grigio o colorati di blu più chiaro dei fili di ordito.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5201 00</b>	<b>Cotone, non cardato né pettinato :</b>			
5201 00 10	– idrofilo o imbianchito . . . . .	esenzione	esenzione	—
5201 00 90	– altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5202</b>	<b>Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :</b>			
5202 10 00	– Cascami di filati . . . . .	esenzione	esenzione	—
	– altri :			
5202 91 00	– – sfilacciati . . . . .	esenzione	esenzione	—
5202 99 00	– – altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5203 00 00</b>	<b>Cotone, cardato o pettinato . . . . .</b>	<b>3</b>	<b>1,4</b>	<b>—</b>
<b>5204</b>	<b>Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto :</b>			
	– non condizionati per la vendita al minuto :			
5204 11 00	– – contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone . . . . .	10	6	—
5204 19 00	– – altri . . . . .	10	6	—
5204 20 00	– condizionati per la vendita al minuto . . . . .	16	9	—
<b>5205</b>	<b>Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno l'85 % in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto :</b>			
	– Filati semplici, di fibre non pettinate :			
5205 11 00	– – aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) . . .	10	6	—
5205 12 00	– – aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) . . . . .	10	6	—
5205 13 00	– – aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) . . . . .	10	6	—
5205 14 00	– – aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) . . . . .	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5205 15	— — aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) :			
5205 15 10	— — — aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm) . . . . .	10	6	—
5205 15 90	— — — aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) . . .	10	4	—
	— Filati semplici, di fibre pettinate :			
5205 21 00	— — aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) . . .	10	6	—
5205 22 00	— — aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) . . . . .	10	6	—
5205 23 00	— — aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) . . . . .	10	6	—
5205 24 00	— — aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) . . . . .	10	6	—
5205 25	— — aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) :			
5205 25 10	— — — aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm) . . . . .	10	6	—
5205 25 30	— — — aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm) . . . . .	10	6	—
5205 25 90	— — — aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) . . .	10	4	—
	— Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate :			
5205 31 00	— — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
5205 32 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5205 33 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5205 34 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) . .	10	6	—
5205 35	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) :			
5205 35 10	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
5205 35 90	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
	— Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate :			
5205 41 00	— — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
5205 42 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) .	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5205 43 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5205 44 00	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) . .	10	6	—
5205 45	-- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) :			
5205 45 10	-- -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
5205 45 30	-- -- -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
5205 45 90	-- -- -- aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
5206	<b>Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto :</b>			
	— Filati semplici, di fibre non pettinate :			
5206 11 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) . . .	10	6	—
5206 12 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) . . . . .	10	6	—
5206 13 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) . . . . .	10	6	—
5206 14 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) . . . . .	10	6	—
5206 15	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) :			
5206 15 10	-- -- -- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm) . . . . .	10	6	—
5206 15 90	-- -- -- aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) . . .	10	4	—
	— Filati semplici, di fibre pettinate :			
5206 21 00	-- aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm) . . .	10	6	—
5206 22 00	-- aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) . . . . .	10	6	—
5206 23 00	-- aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm) . . . . .	10	6	—
5206 24 00	-- aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm) . . . . .	10	6	—
5206 25	-- aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm) :			
5206 25 10	-- -- -- aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm) . . . . .	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5206 25 90	— — — aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm) . . . — Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate :	10	4	—
5206 31 00	— — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
5206 32 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5206 33 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5206 34 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) . .	10	6	—
5206 35	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) :			
5206 35 10	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
5206 35 90	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
	— Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate :			
5206 41 00	— — aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
5206 42 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5206 43 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici) .	10	6	—
5206 44 00	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici) . .	10	6	—
5206 45	— — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici) :			
5206 45 10	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
5206 45 90	— — — aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici) . . . . .	10	6	—
5207	<b>Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto :</b>			
5207 10 00	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone . . . . .	16	9	—
5207 90 00	— altri . . . . .	16	9	—
5208	<b>Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m<sup>2</sup> :</b>			
	— greggi :			
5208 11	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m <sup>2</sup> :			
5208 11 10	— — — Garza per fasciatura . . . . .	17	10	—
5208 11 90	— — — altri . . . . .	17	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5208 12	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m <sup>2</sup> :			
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m <sup>2</sup> ma non a 130 g/m <sup>2</sup> , di larghezza :			
5208 12 11	— — — — inferiore o uguale a 115 cm . . . . .	17	10	—
5208 12 13	— — — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm . . . . .	17	10	—
5208 12 15	— — — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm . . . . .	17	10	—
5208 12 19	— — — — superiore a 165 cm . . . . .	17	10	—
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m <sup>2</sup> , di larghezza :			
5208 12 91	— — — — inferiore o uguale a 115 cm . . . . .	17	10	—
5208 12 93	— — — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm . . . . .	17	10	—
5208 12 95	— — — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm . . . . .	17	10	—
5208 12 99	— — — — superiore a 165 cm . . . . .	17	10	—
5208 13 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	—
5208 19 00	— — altri tessuti . . . . .	17	10	—
	— imbianchiti :			
5208 21	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m <sup>2</sup> :			
5208 21 10	— — — Garza per fasciatura . . . . .	17	10	—
5208 21 90	— — — altri . . . . .	17	10	—
5208 22	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m <sup>2</sup> :			
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m <sup>2</sup> ma non a 130 g/m <sup>2</sup> , di larghezza :			
5208 22 11	— — — — inferiore o uguale a 115 cm . . . . .	17	10	—
5208 22 13	— — — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm . . . . .	17	10	—
5208 22 15	— — — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm . . . . .	17	10	—
5208 22 19	— — — — superiore a 165 cm . . . . .	17	10	—
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m <sup>2</sup> , di larghezza :			
5208 22 91	— — — — inferiore o uguale a 115 cm . . . . .	17	10	—
5208 22 93	— — — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm . . . . .	17	10	—
5208 22 95	— — — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm . . . . .	17	10	—
5208 22 99	— — — — superiore a 165 cm . . . . .	17	10	—
5208 23 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	—
5208 29 00	— — altri tessuti . . . . .	17	10	—
	— tinti :			
5208 31 00	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m <sup>2</sup> . . . . .	17	10	—
5208 32	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m <sup>2</sup> :			
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m <sup>2</sup> ma non a 130 g/m <sup>2</sup> , di larghezza :			
5208 32 11	— — — — inferiore o uguale a 115 cm . . . . .	17	10	—
5208 32 13	— — — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm . . . . .	17	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5208 32 15	— — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm . . . . .	17	10	—
5208 32 19	— — — superiore a 165 cm . . . . .	17	10	—
	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m <sup>2</sup> , di larghezza :			
5208 32 91	— — — inferiore o uguale a 115 cm . . . . .	17	10	—
5208 32 93	— — — superiore a 115 cm ma non a 145 cm . . . . .	17	10	—
5208 32 95	— — — superiore a 145 cm ma non a 165 cm . . . . .	17	10	—
5208 32 99	— — — superiore a 165 cm . . . . .	17	10	—
5208 33 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto non supera 4 . . . . .	17	10	—
5208 39 00	— — altri tessuti . . . . .	17	10	—
	— di filati di diversi colori :			
5208 41 00	— — ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m <sup>2</sup> . . . . .	17	10	—
5208 42 00	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m <sup>2</sup> . . . . .	17	10	—
5208 43 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	—
5208 49 00	— — altri tessuti . . . . .	17	10	—
	— stampati :			
5208 51 00	— — ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m <sup>2</sup> . . . . .	17	10	—
5208 52	— — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m <sup>2</sup> :			
5208 52 10	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m <sup>2</sup> ma non a 130 g/m <sup>2</sup> . . . . .	17	10	—
5208 52 90	— — — ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m <sup>2</sup> . . . . .	17	10	—
5208 53 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	—
5208 59 00	— — altri tessuti . . . . .	17	10	—
5209	<b>Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno l'85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m<sup>2</sup> :</b>			
	— greggi :			
5209 11 00	— — ad armatura a tela . . . . .	17	10	—
5209 12 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	—
5209 19 00	— — altri tessuti . . . . .	17	10	—
	— imbianchiti :			
5209 21 00	— — ad armatura a tela . . . . .	17	10	—
5209 22 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	—
5209 29 00	— — altri tessuti . . . . .	17	10	—
	— tinti :			
5209 31 00	— — ad armatura a tela . . . . .	17	10	—
5209 32 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	17	10	—
5209 39 00	— — altri tessuti . . . . .	17	10	—
	— di filati di diversi colori :			
5209 41 00	— — ad armatura a tela . . . . .	17	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5209 42 00	— — Tessuti detti « denim » . . . . .	17	10	—
5209 43 00	— — altri tessuti ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . . . . .	17	10	—
5209 49	— — altri tessuti :			
5209 49 10	— — — Tessuti Jacquard, di larghezza superiore a 115 cm fino a 140 cm esclusi . . . . .	17	10	—
5209 49 90	— — — altri . . . . .	17	10	—
	— stampati :			
5209 51 00	— — ad armatura a tela . . . . .	17	10	—
5209 52 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . . . . .	17	10	—
5209 59 00	— — altri tessuti . . . . .	17	10	—
5210	<b>Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m<sup>2</sup> :</b>			
	— greggi :			
5210 11	— — ad armatura a tela :			
5210 11 10	— — — di larghezza inferiore o uguale a 165 cm . . . . .	19	10	—
5210 11 90	— — — di larghezza superiore a 165 cm . . . . .	19	10	—
5210 12 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . . . . .	19	10	—
5210 19 00	— — altri tessuti . . . . .	19	10	—
	— imbianchiti :			
5210 21	— — ad armatura a tela :			
5210 21 10	— — — di larghezza inferiore o uguale a 165 cm . . . . .	19	10	—
5210 21 90	— — — di larghezza superiore a 165 cm . . . . .	19	10	—
5210 22 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . . . . .	19	10	—
5210 29 00	— — altri tessuti . . . . .	19	10	—
	— tinti :			
5210 31	— — ad armatura a tela :			
5210 31 10	— — — di larghezza inferiore o uguale a 165 cm . . . . .	19	10	—
5210 31 90	— — — di larghezza superiore a 165 cm . . . . .	19	10	—
5210 32 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . . . . .	19	10	—
5210 39 00	— — altri tessuti . . . . .	19	10	—
	— di filati di diversi colori :			
5210 41 00	— — ad armatura a tela . . . . .	19	10	—
5210 42 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . . . . .	19	10	—
5210 49 00	— — altri tessuti . . . . .	19	10	—
	— stampati :			
5210 51 00	— — ad armatura a tela . . . . .	19	10	—
5210 52 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . . . . .	19	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5210 59 00	— — altri tessuti . . . . .	19	10	—
5211	<b>Tessuti di cotone, contenenti meno dell'85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m<sup>2</sup> :</b>			
	— greggi :			
5211 11 00	— — ad armatura a tela . . . . .	19	10	—
5211 12 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	19	10	—
5211 19 00	— — altri tessuti . . . . .	19	10	—
	— imbianchiti :			
5211 21 00	— — ad armatura a tela . . . . .	19	10	—
5211 22 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	19	10	—
5211 29 00	— — altri tessuti . . . . .	19	10	—
	— tinti :			
5211 31 00	— — ad armatura a tela . . . . .	19	10	—
5211 32 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4 . .	19	10	—
5211 39 00	— — altri tessuti . . . . .	19	10	—
	— di filati di diversi colori :			
5211 41 00	— — ad armatura a tela . . . . .	19	10	—
5211 42 00	— — Tessuti detti « denim » . . . . .	19	10	—
5211 43 00	— — altri tessuti ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . . . . .	19	10	—
5211 49	— — altri tessuti :			
	— — — Tessuti Jacquard :			
5211 49 11	— — — — Fodere per materassi . . . . .	19	10	—
5211 49 19	— — — — altri . . . . .	19	10	—
5211 49 90	— — — — altri . . . . .	19	10	—
	— stampati :			
5211 51 00	— — ad armatura a tela . . . . .	19	10	—
5211 52 00	— — ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 . .	19	10	—
5211 59 00	— — altri tessuti . . . . .	19	10	—
5212	<b>Altri tessuti di cotone :</b>			
	— di peso inferiore o uguale a 200 g/m <sup>2</sup> :			
	— greggi :			
5212 11	— — misti principalmente o unicamente con lino . . . . .	19	10	—
5212 11 90	— — — altrimenti misti . . . . .	19	10	—
5212 12	— — imbianchiti :			
5212 12 10	— — — misti principalmente o unicamente con lino . . . . .	19	10	—
5212 12 90	— — — altrimenti misti . . . . .	19	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5212 13</b>	-- tinti :			
<b>5212 13 10</b>	-- -- misti principalmente o unicamente con lino . . . . .	19	10	—
<b>5212 13 90</b>	-- -- altrimenti misti . . . . .	19	10	—
<b>5212 14</b>	-- di filati di diversi colori :			
<b>5212 14 10</b>	-- -- misti principalmente o unicamente con lino . . . . .	19	10	—
<b>5212 14 90</b>	-- -- altrimenti misti . . . . .	19	10	—
<b>5212 15</b>	-- stampati :			
<b>5212 15 10</b>	-- -- misti principalmente o unicamente con lino . . . . .	19	10	—
<b>5212 15 90</b>	-- -- altrimenti misti . . . . .	19	10	—
	-- di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> :			
<b>5212 21</b>	-- greggi :			
<b>5212 21 10</b>	-- -- misti principalmente o unicamente con lino . . . . .	19	10	—
<b>5212 21 90</b>	-- -- altrimenti misti . . . . .	19	10	—
<b>5212 22</b>	-- imbianchiti :			
<b>5212 22 10</b>	-- -- misti principalmente o unicamente con lino . . . . .	19	10	—
<b>5212 22 90</b>	-- -- altrimenti misti . . . . .	19	10	—
<b>5212 23</b>	-- tinti :			
<b>5212 23 10</b>	-- -- misti principalmente o unicamente con lino . . . . .	19	10	—
<b>5212 23 90</b>	-- -- altrimenti misti . . . . .	19	10	—
<b>5212 24</b>	-- di filati di diversi colori :			
<b>5212 24 10</b>	-- -- misti principalmente o unicamente con lino . . . . .	19	10	—
<b>5212 24 90</b>	-- -- altrimenti misti . . . . .	19	10	—
<b>5212 25</b>	-- stampati :			
<b>5212 25 10</b>	-- -- misti principalmente o unicamente con lino . . . . .	19	10	—
<b>5212 25 90</b>	-- -- altrimenti misti . . . . .	19	10	—

## CAPITOLO 53

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA  
E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5301</b>	<b>Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :</b>			
5301 10 00	– Lino greggio o macerato . . . . .	esenzione	—	—
	– Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato :			
5301 21 00	– – maciullato o stigliato . . . . .	esenzione	—	—
5301 29 00	– – altro . . . . .	esenzione	—	—
5301 30	– Stoppe e cascami di lino :			
5301 30 10	– – Stoppe . . . . .	esenzione	—	—
5301 30 90	– – Cascami di lino . . . . .	esenzione	—	—
<b>5302</b>	<b>Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :</b>			
5302 10 00	– Canapa greggia o macerata . . . . .	esenzione	—	—
5302 90 00	– altri . . . . .	esenzione	—	—
<b>5303</b>	<b>Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :</b>			
5303 10 00	– Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate . . . . .	esenzione	esenzione	—
5303 90 00	– altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5304</b>	<b>Sisal ed altre fibre tessili del genere « Agave », gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :</b>			
5304 10 00	– Sisal ed altre fibre tessili del genere « Agave », gregge . . . . .	esenzione	esenzione	—
5304 90 00	– altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>5305</b>	<b>Cocco, abaca (canapa di Manila o « Musa textilis Nee »), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) :</b>			
	– di cocco (coir) :			
5305 11 00	– – greggi . . . . .	esenzione	esenzione	—
5305 19 00	– – altri . . . . .	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— di abaca :			
5305 21 00	— — greggi . . . . .	esenzione	esenzione	—
5305 29 00	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— altri :			
5305 91 00	— — greggi . . . . .	esenzione	esenzione	—
5305 99 00	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
5306	<b>Filati di lino :</b>			
5306 10	— Semplici :			
	— — non condizionati per la vendita al minuto :			
	— — — aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm) :			
5306 10 11	— — — greggi . . . . .	10	4,6 <sup>(1)</sup>	—
5306 10 19	— — — altri . . . . .	10	4,6	—
	— — — aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm) :			
5306 10 31	— — — greggi . . . . .	10	4,6 <sup>(1)</sup>	—
5306 10 39	— — — altri . . . . .	10	4,6	—
5306 10 50	— — — aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm) . . . . .	10	3,8	—
5306 10 90	— — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	17	5,9	—
5306 20	— ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :			
	— — non condizionati per la vendita al minuto :			
5306 20 11	— — — greggi . . . . .	10	5	—
5306 20 19	— — — altri . . . . .	10	5	—
5306 20 90	— — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	17	5,9	—
5307	<b>Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 :</b>			
5307 10	— semplici :			
5307 10 10	— — aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più) . . . . .	10	5,3	—
5307 10 90	— — aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm) . . . . .	10	5,3	—
5307 20 00	— ritorti o ritorti su ritorto (câblés) . . . . .	10	5,3	—
5308	<b>Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta :</b>			
5308 10 00	— Filati di cocco . . . . .	esenzione	esenzione	—
5308 20	— Filati di canapa :			
5308 20 10	— — non condizionati per la vendita al minuto . . . . .	10	3	—
5308 20 90	— — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	16	4,9	—
5308 30 00	— Filati di carta . . . . .	10	5,3	—

<sup>(1)</sup> Dazio dell'1,8 % per i filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), aventi un titolo superiore o uguale a 333,3 decitex (inferiore o uguale a 30 Nm), destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti o ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 400 t da concedersi dalle autorità comunitarie competenti. Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5308 90</b>	— <b>altri :</b>			
	— — Filati di ramiè :			
<b>5308 90 11</b>	— — — aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm) .	10	4,6	—
<b>5308 90 13</b>	— — — aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm) . . . . .	10	4,6	—
<b>5308 90 19</b>	— — — aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm) . . . . .	10	3,8	—
<b>5308 90 90</b>	— — altri . . . . .	10	3,8	—
<b>5309</b>	<b>Tessuti di lino :</b>			
	— <b>contenenti, in peso, almeno l'85 % di lino :</b>			
<b>5309 11</b>	— — <b>greggi o imbianchiti :</b>			
	— — — greggi, di peso :			
<b>5309 11 11</b>	— — — — inferiore o uguale a 400 g/m <sup>2</sup> . . . . .	21	14	—
<b>5309 11 19</b>	— — — — superiore a 400 g/m <sup>2</sup> . . . . .	21	14	—
<b>5309 11 90</b>	— — — imbianchiti . . . . .	21	14	—
<b>5309 19</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>5309 19 10</b>	— — — tinti o a colori . . . . .	21	14	—
<b>5309 19 90</b>	— — — stampati . . . . .	21	14	—
	— <b>contenenti, in peso, meno dell'85 % di lino :</b>			
<b>5309 21</b>	— — <b>greggi o imbianchiti :</b>			
<b>5309 21 10</b>	— — — greggi . . . . .	21	14	—
<b>5309 21 90</b>	— — — imbianchiti . . . . .	21	14	—
<b>5309 29</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>5309 29 10</b>	— — — tinti o a colori . . . . .	21	14	—
<b>5309 29 90</b>	— — — stampati . . . . .	21	14	—
<b>5310</b>	<b>Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 :</b>			
<b>5310 10</b>	— <b>greggi :</b>			
<b>5310 10 10</b>	— — di larghezza inferiore o uguale a 150 cm . . . . .	23	8,6	—
<b>5310 10 90</b>	— — di larghezza superiore a 150 cm . . . . .	23	9,3	—
<b>5310 90 00</b>	— <b>altri</b> . . . . .	23	8,6	—
<b>5311 00</b>	<b>Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta :</b>			
<b>5311 00 10</b>	— Tessuti di ramiè . . . . .	21	14	—
<b>5311 00 90</b>	— <b>altri</b> . . . . .	19	5,8	—

## CAPITOLO 54

## FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI

## Note

1. Nella nomenclatura i termini « fibre sintetiche o artificiali » indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente :

- a) per polimerizzazione di monomeri organici, quali poliammidi, poliesteri, poliuretani o derivati polivinilici;  
 b) per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio : cellulosa, caseina, proteine, alghe), quali rayon viscosa, acetato di cellulosa, cupro o alginato.

Si considerano come « sintetiche » le fibre definite alla lettera a), come « artificiali » quelle definite alla lettera b).

I termini « sintetiche » e « artificiali » si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all'espressione « materie tessili ».

2. Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5401</b>	<b>Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto :</b>			
<b>5401 10</b>	<b>— di filamenti sintetici :</b>			
	— — non condizionati per la vendita al minuto :			
<b>5401 10 11</b>	— — — Filati ad anima cosiddetti « Core Yarn » . . . . .	15	9	—
<b>5401 10 19</b>	— — — altri . . . . .	15	9	—
<b>5401 10 90</b>	— — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	19	6	—
<b>5401 20</b>	<b>— di filamenti artificiali :</b>			
<b>5401 20 10</b>	— — non condizionati per la vendita al minuto . . . . .	15	9,5	—
<b>5401 20 90</b>	— — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	18	5,8	—
<b>5402</b>	<b>Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex :</b>			
<b>5402 10</b>	<b>— Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi :</b>			
<b>5402 10 10</b>	— — di aramidi . . . . .	15	9	—
<b>5402 10 90</b>	— — altri . . . . .	15	9	—
<b>5402 20 00</b>	<b>— Filati ad alta tenacità di poliesteri . . . . .</b>	15	9	—
	<b>— Filati testurizzati :</b>			
<b>5402 31</b>	<b>— — di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex :</b>			
<b>5402 31 10</b>	— — — con titolo di filati semplici e inferiore o uguale a 5 tex . . . . .	15	9	—
<b>5402 31 30</b>	— — — con titolo di filati semplici superiore a 5 tex inferiore o uguale a 33 tex . . . . .	15	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5402 31 90	— — — con titolo di filati semplici superiore a 33 tex e inferiore o uguale a 50 tex . . . . .	15	9	—
5402 32 00	— — di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex . . . . .	15	9	—
5402 33	— — di poliesteri :			
5402 33 10	— — — con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 14 tex . . . . .	15	9	—
5402 33 90	— — — con titolo di filati semplici superiore a 14 tex . . . . .	15	9	—
5402 39	— — altri :			
5402 39 10	— — — di polipropilene . . . . .	15	9	—
5402 39 90	— — — altri . . . . .	15	9	—
	— altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro :			
5402 41	— — di nylon o di altre poliammidi :			
5402 41 10	— — — con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 7 tex . . . . .	15	9	—
5402 41 30	— — — con titolo di filati semplici superiore a 7 tex e inferiore o uguale a 33 tex . . . . .	15	9	—
5402 41 90	— — — con titolo di filati semplici superiore a 33 tex . . . . .	15	9	—
5402 42 00	— — di poliesteri, parzialmente orientati . . . . .	15	9	—
5402 43	— — di poliesteri, altri :			
5402 43 10	— — — con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 14 tex . . . . .	15	9	—
5402 43 90	— — — con titolo di filati semplici superiore a 14 tex . . . . .	15	9	—
5402 49	— — altri :			
5402 49 10	— — — di elastomeri . . . . .	15	9	—
	— — — altri :			
5402 49 91	— — — — di polipropilene . . . . .	15	9	—
5402 49 99	— — — — altri . . . . .	15	9	—
	— altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro :			
5402 51	— — di nylon o di altre poliammidi :			
5402 51 10	— — — con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 7 tex . . . . .	15	9	—
5402 51 30	— — — con titolo di filati semplici superiore a 7 tex e inferiore o uguale a 33 tex . . . . .	15	9	—
5402 51 90	— — — con titolo di filati semplici superiore a 33 tex . . . . .	15	9	—
5402 52	— — di poliesteri :			
5402 52 10	— — — con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 14 tex . . . . .	15	9	—
5402 52 90	— — — con titolo di filati semplici superiore a 14 tex . . . . .	15	9	—
5402 59	— — altri :			
5402 59 10	— — — di polipropilene . . . . .	15	9	—
5402 59 90	— — — altri . . . . .	15	9	—
	— altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :			
5402 61	— — di nylon o di altre poliammidi :			
5402 61 10	— — — con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 7 tex . . . . .	15	9	—
5402 61 30	— — — con titolo di filati semplici superiore a 7 tex e inferiore o uguale a 33 tex . . . . .	15	9	—
5402 61 90	— — — con titolo di filati semplici superiore a 33 tex . . . . .	15	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5402 62	— di poliesteri :			
5402 62 10	— — con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 14 tex . . . . .	15	9	—
5402 62 90	— — con titolo di filati semplici superiore a 14 tex . . . . .	15	9	—
5402 69	— — altri :			
5402 69 10	— — di polipropilene . . . . .	15	9	—
5402 69 90	— — — altri . . . . .	15	9	—
5403	<b>Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex :</b>			
5403 10 00	— Filati ad alta tenacità di rayon viscosa . . . . .	15	9,5	—
5403 20	— Filati testurizzati :			
5403 20 10	— — di acetato di cellulosa . . . . .	15	9,5	—
5403 20 90	— — altri . . . . .	15	9,5	—
	— altri filati, semplici :			
5403 31 00	— — di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro . . . . .	15	9,5	—
5403 32 00	— — di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro . . . . .	15	9,5	—
5403 33	— — di acetato di cellulosa :			
5403 33 10	— — — semplici, anche con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro	15	9,5	—
5403 33 90	— — — altri . . . . .	15	9,5	—
5403 39 00	— — altri . . . . .	15	9,5	—
	— altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (cablés) :			
5403 41 00	— — di rayon viscosa . . . . .	15	9,5	—
5403 42 00	— — di acetato di cellulosa . . . . .	15	9,5	—
5403 49 00	— — altri . . . . .	15	9,5	—
5404	<b>Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm :</b>			
5404 10	— Monofilamenti :			
5404 10 10	— — di elastomeri . . . . .	13	5,8	—
5404 10 90	— — altri . . . . .	13	5,8	—
5404 90	— altri :			
	— — di polipropilene :			
5404 90 11	— — — Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l'imballaggio . . . . .	14	6,3	—
5404 90 19	— — — altri . . . . .	14	6,3	—
5404 90 90	— — — altri . . . . .	14	6,3	—
5405 00 00	<b>Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm . . . . .</b>	10	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5406</b>	<b>Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto :</b>			
5406 10 00	– Filati di filamenti sintetici . . . . .	19	6	—
5406 20 00	– Filati di filamenti artificiali . . . . .	18	5,8	—
<b>5407</b>	<b>Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404 :</b>			
5407 10 00	– Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri . . . . .	21	11	—
5407 20	– Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili :			
	– – di polietilene o di polipropilene, di larghezza :			
5407 20 11	– – – inferiore a 3 m . . . . .	21	11	—
5407 20 19	– – – uguale o inferiore a 3 m . . . . .	21	11	—
5407 20 90	– – – altri . . . . .	21	11	—
5407 30 00	– « Tessuti » previsti nella nota 9 della sezione XI . . . . .	21	11	—
	– altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi :			
5407 41 00	– – greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5407 42	– – tinti :			
5407 42 10	– – – di larghezza inferiore o uguale a 57 cm . . . . .	21	11	—
5407 42 90	– – – di larghezza superiore a 57 cm . . . . .	21	11	—
5407 43 00	– – di filati di diversi colori . . . . .	21	11	—
5407 44	– – stampati :			
5407 44 10	– – – di larghezza inferiore o uguale a 57 cm . . . . .	21	11	—
5407 44 90	– – – di larghezza superiore a 57 cm . . . . .	21	11	—
	– altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati :			
5407 51 00	– – greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5407 52 00	– – tinti . . . . .	21	11	—
5407 53	– – di filati di diversi colori :			
5407 53 10	– – – di larghezza superiore a 57 cm e inferiore o uguale a 75 cm . . . . .	21	11	—
5407 53 90	– – – altri . . . . .	21	11	—
5407 54 00	– – stampati . . . . .	21	11	—
5407 60	– altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati :			
5407 60 10	– – greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5407 60 30	– – tinti . . . . .	21	11	—
	– – di filati di diversi colori :			
5407 60 51	– – – di larghezza superiore a 57 cm e inferiore o uguale a 75 cm . . . . .	21	11	—
5407 60 59	– – – altri . . . . .	21	11	—
5407 60 90	– – stampati . . . . .	21	11	—
	– altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti sintetici :			
5407 71 00	– – greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5407 72 00	— tinti . . . . .	21	11	—
5407 73	— di filati di diversi colori :			
5407 73 10	— — Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m <sup>2</sup> . . . . .	21	11	—
	— — — altri :			
5407 73 91	— — — di larghezza superiore a 57 cm e inferiore o uguale a 75 cm . . .	21	11	—
5407 73 99	— — — altri . . . . .	21	11	—
5407 74 00	— stampati . . . . .	21	11	—
	— altri tessuti, contenenti meno dell'85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone :			
5407 81 00	— greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5407 82 00	— tinti . . . . .	21	11	—
5407 83	— di filati di diversi colori :			
5407 83 10	— — Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m <sup>2</sup> . . . . .	21	11	—
5407 83 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
5407 84 00	— stampati . . . . .	21	11	—
	— altri tessuti :			
5407 91 00	— greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5407 92 00	— tinti . . . . .	21	11	—
5407 93	— di filati di diversi colori :			
5407 93 10	— — Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m <sup>2</sup> . . . . .	21	11	—
5407 93 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
5407 94 00	— stampati . . . . .	21	11	—
5408	<b>Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405 :</b>			
5408 10 00	— Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa . . . . .	20	11	—
	— altri tessuti, contenenti almeno l'85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali :			
5408 21 00	— greggi o imbianchiti . . . . .	20	11	—
5408 22	— tinti :			
5408 22 10	— — di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o satinata . . . . .	20	11	—
5408 22 90	— — — altri . . . . .	20	11	—
5408 23	— di filati di diversi colori :			
5408 23 10	— — Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m <sup>2</sup> . . . . .	20	11	—
5408 23 90	— — — altri . . . . .	20	11	—
5408 24 00	— stampati . . . . .	20	11	—
	— altri tessuti :			
5408 31 00	— greggi o imbianchiti . . . . .	20	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5408 32 00	-- tinti . . . . .	20	11	—
5408 33 00	-- di filati di diversi colori . . . . .	20	11	—
5408 34 00	-- stampati . . . . .	20	11	—

## CAPITOLO 55

## FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

## Nota

1. Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per « fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali », si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche :

- a) lunghezza del fascio superiore a 2 m;
- b) torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;
- c) titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;
- d) solo per i fasci di filamenti sintetici : i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi il 100 % della loro lunghezza;
- e) titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5501</b>	<b>Fasci di filamenti sintetici :</b>			
5501 10 00	— di nylon o di altre poliammidi . . . . .	14	7,5	—
5501 20 00	— di poliesteri . . . . .	14	7,5	—
5501 30 00	— acrilici o modacrilici . . . . .	14	7,5	—
5501 90 00	— altri . . . . .	14	7,5	—
<b>5502 00</b>	<b>Fasci di filamenti artificiali :</b>			
5502 00 10	— di viscosa . . . . .	12	7,5	—
5502 00 90	— altri . . . . .	12	7,5	—
<b>5503</b>	<b>Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura :</b>			
5503 10	— di nylon o di altre poliammidi :			
	— — di aramidi :			
5503 10 11	— — — ad alta tenacità . . . . .	14	7,5	—
5503 10 19	— — — altre . . . . .	14	7,5	—
5503 10 90	— — altre . . . . .	14	7,5	—
5503 20 00	— di poliesteri . . . . .	14	7,5	—
5503 30 00	— acriliche o modacriliche . . . . .	14	7,5	—
5503 40 00	— di polipropilene . . . . .	14	7,5	—
5503 90	— altre :			
5503 90 10	— — Clorofibre . . . . .	14	7,5	—
5503 90 90	— — altre . . . . .	14	7,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5504</b>	<b>Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura :</b>			
5504 10 00	— di viscosa . . . . .	12	8	—
5504 90 00	— altre . . . . .	12	8	—
<b>5505</b>	<b>Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati) :</b>			
5505 10	— di fibre sintetiche :			
5505 10 10	— — di nylon o di altre poliammidi . . . . .	14	7	—
5505 10 30	— — di poliesteri . . . . .	14	7	—
5505 10 50	— — acrilici o modacrilici . . . . .	14	7	—
5505 10 70	— — di polipropilene . . . . .	14	7	—
5505 10 90	— — altri . . . . .	14	7	—
5505 20 00	— di fibre artificiali . . . . .	12	8	—
<b>5506</b>	<b>Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura :</b>			
5506 10 00	— di nylon o di altre poliammidi . . . . .	14	8	—
5506 20 00	— di poliesteri . . . . .	14	8	—
5506 30 00	— acriliche o modacriliche . . . . .	14	8	—
5506 90	— altre :			
5506 90 10	— — Clorofibre . . . . .	14	8	—
	— — altre :			
5506 90 91	— — — di polipropilene . . . . .	14	8	—
5506 90 99	— — — altre . . . . .	14	8	—
<b>5507 00 00</b>	<b>Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura . . . . .</b>	13	10	—
<b>5508</b>	<b>Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto :</b>			
5508 10	— di fibre sintetiche in fiocco :			
	— — non condizionati per la vendita al minuto :			
5508 10 11	— — — di poliesteri . . . . .	17	9	—
5508 10 19	— — — altri . . . . .	17	9	—
5508 10 90	— — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	17	9	—
5508 20	— di fibre artificiali in fiocco :			
5508 20 10	— — non condizionati per la vendita al minuto . . . . .	17	9	—
5508 20 90	— — condizionati per la vendita al minuto . . . . .	17	9	—
<b>5509</b>	<b>Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto :</b>			
	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi :			
5509 11 00	— — semplici . . . . .	15	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5509 12 00	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés) . . . . .	15	9	—
	-- contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere :			
5509 21	-- semplici :			
5509 21 10	-- -- greggi o imbianchiti . . . . .	15	9	—
5509 21 90	-- -- altri . . . . .	15	9	—
5509 22	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :			
5509 22 10	-- -- greggi o imbianchiti . . . . .	15	9	—
5509 22 90	-- -- altri . . . . .	15	9	—
	-- contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche :			
5509 31	-- semplici :			
5509 31 10	-- -- greggi o imbianchiti . . . . .	15	9	—
5509 31 90	-- -- altri . . . . .	15	9	—
5509 32	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :			
5509 32 10	-- -- greggi o imbianchiti . . . . .	15	9	—
5509 32 90	-- -- altri . . . . .	15	9	—
	-- altri filati, contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco :			
5509 41	-- semplici :			
5509 41 10	-- -- greggi o imbianchiti . . . . .	15	9	—
5509 41 90	-- -- altri . . . . .	15	9	—
5509 42	-- ritorti o ritorti su ritorto (câblés) :			
5509 42 10	-- -- greggi o imbianchiti . . . . .	15	9	—
5509 42 90	-- -- altri . . . . .	15	9	—
	-- altri filati, di fibre in fiocco di poliestere :			
5509 51 00	-- misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco . . . . .	15	9	—
5509 52	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
5509 52 10	-- -- greggi o imbianchiti . . . . .	15	9	—
5509 52 90	-- -- altri . . . . .	15	9	—
5509 53 00	-- misti principalmente o unicamente con cotone . . . . .	15	9	—
5509 59 00	-- altri . . . . .	15	9	—
	-- altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche :			
5509 61	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
5509 61 10	-- -- greggi o imbianchiti . . . . .	15	9	—
5509 61 90	-- -- altri . . . . .	15	9	—
5509 62 00	-- misti principalmente o unicamente con cotone . . . . .	15	9	—
5509 69 00	-- altri . . . . .	15	9	—
	-- altri filati :			
5509 91	-- misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
5509 91 10	-- -- greggi o imbianchiti . . . . .	15	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5509 91 90	— — — altri . . . . .	15	9	—
5509 92 00	— — misti principalmente o unicamente con cotone . . . . .	15	9	—
5509 99 00	— — altri . . . . .	15	9	—
5510	<b>Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto :</b>			
	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco :			
5510 11 00	— — semplici . . . . .	14	9	—
5510 12 00	— — ritorti o ritorti su ritorto (câblés) . . . . .	14	9	—
5510 20 00	— — altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini . . . . .	14	9	—
5510 30 00	— — altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone . . . . .	14	9	—
5510 90 00	— — altri filati . . . . .	14	9	—
5511	<b>Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto :</b>			
5511 10 00	— di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno l'85 %, in peso, di tali fibre . . . . .	19	9	—
5511 20 00	— di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno dell'85 %, in peso, di tali fibre . . . . .	19	9	—
5511 30 00	— di fibre artificiali in fiocco . . . . .	19	9	—
5512	<b>Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco :</b>			
	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere :			
5512 11 00	— — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5512 19	— — altri :			
5512 19 10	— — — stampati . . . . .	21	11	—
5512 19 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche :			
5512 21 00	— — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5512 29	— — altri :			
5512 29 10	— — — stampati . . . . .	21	11	—
5512 29 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
	— altri :			
5512 91 00	— — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5512 99	— — altri :			
5512 99 10	— — — stampati . . . . .	21	11	—
5512 99 90	— — — altri . . . . .	21	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5513</b>	<b>Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno dell'85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m<sup>2</sup> :</b>			
	– greggi o imbianchiti :			
<b>5513 11</b>	– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela :			
<b>5513 11 10</b>	– – di larghezza inferiore o uguale a 135 cm . . . . .	21	11	—
<b>5513 11 30</b>	– – di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm . . .	21	11	—
<b>5513 11 90</b>	– – di larghezza superiore a 165 cm . . . . .	21	11	—
<b>5513 12 00</b>	– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 . . . . .	21	11	—
<b>5513 13 00</b>	– altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere . . . . .	21	11	—
<b>5513 19 00</b>	– altri tessuti . . . . .	21	11	—
	– tinti :			
<b>5513 21</b>	– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela :			
<b>5513 21 10</b>	– – di larghezza inferiore o uguale a 135 cm . . . . .	21	11	—
<b>5513 21 30</b>	– – di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm . . .	21	11	—
<b>5513 21 90</b>	– – di larghezza superiore a 165 cm . . . . .	21	11	—
<b>5513 22 00</b>	– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 . . . . .	21	11	—
<b>5513 23 00</b>	– altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere . . . . .	21	11	—
<b>5513 29 00</b>	– altri tessuti . . . . .	21	11	—
	– di filati di diversi colori :			
<b>5513 31 00</b>	– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela . . . . .	21	11	—
<b>5513 32 00</b>	– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 . . . . .	21	11	—
<b>5513 33 00</b>	– altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere . . . . .	21	11	—
<b>5513 39 00</b>	– altri tessuti . . . . .	21	11	—
	– stampati :			
<b>5513 41 00</b>	– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela . . . . .	21	11	—
<b>5513 42 00</b>	– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 . . . . .	21	11	—
<b>5513 43 00</b>	– altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere . . . . .	21	11	—
<b>5513 49 00</b>	– altri tessuti . . . . .	21	11	—
<b>5514</b>	<b>Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno dell'85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m<sup>2</sup> :</b>			
	– greggi o imbianchiti :			
<b>5514 11 00</b>	– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela . . . . .	21	11	—
<b>5514 12 00</b>	– di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 . . . . .	21	11	—
<b>5514 13 00</b>	– altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere . . . . .	21	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5514 19 00	— — altri tessuti . . . . .	21	11	—
	— tinti :			
5514 21 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela . . . . .	21	11	—
5514 22 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 . . . . .	21	11	—
5514 23 00	— — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere . . . . .	21	11	—
5514 29 00	— — altri tessuti . . . . .	21	11	—
	— di filati di diversi colori :			
5514 31 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela . . . . .	21	11	—
5514 32 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 . . . . .	21	11	—
5514 33 00	— — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere . . . . .	21	11	—
5514 39 00	— — altri tessuti . . . . .	21	11	—
	— stampati :			
5514 41 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela . . . . .	21	11	—
5514 42 00	— — di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 . . . . .	21	11	—
5514 43 00	— — altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere . . . . .	21	11	—
5514 49 00	— — altri tessuti . . . . .	21	11	—
<b>5515</b>	<b>Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco :</b>			
	— di fibre in fiocco di poliestere :			
5515 11	— — misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di viscosa :			
5515 11 10	— — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 11 30	— — — stampati . . . . .	21	11	—
5515 11 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
5515 12	— — misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali :			
5515 12 10	— — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 12 30	— — — stampati . . . . .	21	11	—
5515 12 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
5515 13	— — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
	— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati :			
5515 13 11	— — — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 13 19	— — — — altri . . . . .	21	11	—
	— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati :			
5515 13 91	— — — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 13 99	— — — — altri . . . . .	21	11	—
5515 19	— — altri :			
5515 19 10	— — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 19 30	— — — stampati . . . . .	21	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5515 19 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
	<b>— di fibre in fiocco acriliche o modacriliche :</b>			
5515 21	<b>— — misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali :</b>			
5515 21 10	— — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 21 30	— — — stampati . . . . .	21	11	—
5515 21 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
5515 22	<b>— — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :</b>			
	<b>— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati :</b>			
5515 22 11	— — — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 22 19	— — — — altri . . . . .	21	11	—
	<b>— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati :</b>			
5515 22 91	— — — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 22 99	— — — — altri . . . . .	21	11	—
5515 29	<b>— — altri :</b>			
5515 29 10	— — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 29 30	— — — stampati . . . . .	21	11	—
5515 29 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
	<b>— altri tessuti :</b>			
5515 91	<b>— — misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali :</b>			
5515 91 10	— — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 91 30	— — — stampati . . . . .	21	11	—
5515 91 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
5515 92	<b>— — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :</b>			
	<b>— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati :</b>			
5515 92 11	— — — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 92 19	— — — — altri . . . . .	21	11	—
	<b>— — — misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati :</b>			
5515 92 91	— — — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 92 99	— — — — altri . . . . .	21	11	—
5515 99	<b>— — altri :</b>			
5515 99 10	— — — greggi o imbianchiti . . . . .	21	11	—
5515 99 30	— — — stampati . . . . .	21	11	—
5515 99 90	— — — altri . . . . .	21	11	—
5516	<b>Tessuti di fibre artificiali in fiocco :</b>			
	<b>— contenenti almeno l'85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco :</b>			
5516 11 00	— — greggi o imbianchiti . . . . .	19	11	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5516 12 00	— — tinti . . . . .	19	11	—
5516 13 00	— — di filati di diversi colori . . . . .	19	11	—
5516 14 00	— — stampati . . . . .	19	11	—
	— contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali :			
5516 21 00	— — greggi o imbianchiti . . . . .	19	11	—
5516 22 00	— — tinti . . . . .	19	11	—
5516 23	— — di filati di diversi colori :			
5516 23 10	— — — Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi) . . . . .	19	11	—
5516 23 90	— — — altri . . . . .	19	11	—
5516 24 00	— — stampati . . . . .	19	11	—
	— contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini :			
5516 31 00	— — greggi o imbianchiti . . . . .	19	11	—
5516 32 00	— — tinti . . . . .	19	11	—
5516 33 00	— — di filati di diversi colori . . . . .	19	11	—
5516 34 00	— — stampati . . . . .	19	11	—
	— contenenti meno dell'85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone :			
5516 41 00	— — greggi o imbianchiti . . . . .	19	11	—
5516 42 00	— — tinti . . . . .	19	11	—
5516 43 00	— — di filati di diversi colori . . . . .	19	11	—
5516 44 00	— — stampati . . . . .	19	11	—
	— altri :			
5516 91 00	— — greggi o imbianchiti . . . . .	19	11	—
5516 92 00	— — tinti . . . . .	19	11	—
5516 93 00	— — di filati di diversi colori . . . . .	19	11	—
5516 94 00	— — stampati . . . . .	19	11	—

## CAPITOLO 56

OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI;  
SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio : di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessuti della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;
- b) i prodotti tessili della voce 5811;
- c) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);
- d) la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);
- e) i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (sezione XV).

2. Il termine « feltro » si riferisce anche ai feltri all'ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

3. Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

La voce 5603, si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia :

- a) i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);
  - b) le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l'applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);
  - c) i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).
4. La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5601</b>	<b>Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili :</b>			
<b>5601 10</b>	– Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta :			
<b>5601 10 10</b>	– – di materie tessili sintetiche o artificiali . . . . .	10	5,3	—
<b>5601 10 90</b>	– – di altre materie tessili . . . . .	10	3,8	—
	– <b>Ovatte; altri manufatti di ovatta :</b>			
<b>5601 21</b>	– – di cotone :			
<b>5601 21 10</b>	– – – idrofilo . . . . .	10	3,8	—
<b>5601 21 90</b>	– – – altro . . . . .	10	3,8	—
<b>5601 22</b>	– – di fibre sintetiche o artificiali :			
<b>5601 22 10</b>	– – – Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm . . . . .	10	3,8	—
	– – – altri :			
<b>5601 22 91</b>	– – – – di fibre sintetiche . . . . .	10	5,3	—
<b>5601 22 99</b>	– – – – di fibre artificiali . . . . .	10	5,3	—
<b>5601 29 00</b>	– – altri . . . . .	10	3,8	—
<b>5601 30 00</b>	– Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili . . . . .	8	3,2	—
<b>5602</b>	<b>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati :</b>			
<b>5602 10</b>	– Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia :			
	– – non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati :			
	– – – Feltri all'ago :			
<b>5602 10 11</b>	– – – – di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 . . . . .	16	6,7	—
<b>5602 10 19</b>	– – – – di altre materie tessili . . . . .	16	6,7	—
	– – – Prodotti cuciti con punto a maglia :			
<b>5602 10 31</b>	– – – – di lana o di peli fini . . . . .	16	6,7	—
<b>5602 10 35</b>	– – – – di peli grossolani . . . . .	16	6,7	—
<b>5602 10 39</b>	– – – – di altre materie tessili . . . . .	16	6,7	—
<b>5602 10 90</b>	– – impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati . . . . .	16	6,7	—
	– altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati :			
<b>5602 21 00</b>	– – di lana o di peli fini . . . . .	16	6,7	—
<b>5602 29</b>	– – di altre materie tessili :			
<b>5602 29 10</b>	– – – di peli grossolani . . . . .	16	6,7	—
<b>5602 29 90</b>	– – – di altre materie tessili . . . . .	16	6,7	—
<b>5602 90 00</b>	– altri . . . . .	16	6,7	—
<b>5603 00</b>	<b>Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate :</b>			
<b>5603 00 10</b>	– spalmate o ricoperte . . . . .	18	6,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altre, pesanti per metro quadrato :			
5603 00 91	— — 25 g o meno . . . . .	18	6,9	—
5603 00 93	— — più di 25 g fino a 70 g inclusi . . . . .	18	6,9	—
5603 00 95	— — più di 70 g fino a 150 g inclusi . . . . .	18	6,9	—
5603 00 99	— — più di 150 g . . . . .	18	6,9	—
<b>5604</b>	<b>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica :</b>			
5604 10 00	— Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili . . . . .	15	6,2	—
5604 20 00	— Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati . . . . .	15	9	—
5604 90 00	— altri . . . . .	10	6	—
<b>5605 00 00</b>	<b>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo . . . . .</b>	10	4,9	—
<b>5606 00</b>	<b>Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti « a catenella » :</b>			
5606 00 10	— Filati detti « a catenella » . . . . .	18	12	—
	— altri :			
5606 00 91	— — Filati spiralati (vergolinati) . . . . .	16	5,3	—
5606 00 99	— — altri . . . . .	16	5,3	—
<b>5607</b>	<b>Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica :</b>			
5607 10 00	— di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 . . . . .	16	12	—
	— di sisal o di altre fibre tessili del genere « Agave » :			
5607 21 00	— — Spago per legare . . . . .	16	12	—
5607 29	— — altri :			
5607 29 10	— — — aventi un titolo superiore a 100 000 decitex . . . . .	16	12	—
5607 29 90	— — — aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex . . . . .	16	12	—
5607 30 00	— di abaca (canapa di Manila o « Musa textilis Nee ») o di altre fibre (di foglie) dure . . . . .	16	12	—
	— di polietilene o di polipropilene :			
5607 41 00	— — Spago per legare . . . . .	16	12	—
5607 49	— — altri :			
	— — — aventi un titolo superiore a 50 000 decitex :			
5607 49 11	— — — — intrecciati . . . . .	16	12	—
5607 49 19	— — — — altri . . . . .	16	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5607 49 90	— — — aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex . . . . .	16	12	—
5607 50	<b>— di altre fibre sintetiche :</b>			
	— — di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri :			
	— — — aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex :			
5607 50 11	— — — — intrecciati . . . . .	16	12	—
5607 50 19	— — — — altri . . . . .	16	12	—
5607 50 30	— — — aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex . . . . .	16	12	—
5607 50 90	— — di altre fibre sintetiche . . . . .	16	12	—
5607 90 00	— altri . . . . .	16	12	—
5608	<b>Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili :</b>			
	— di materie tessili sintetiche o artificiali :			
5608 11	— — <b>Reti confezionate per la pesca :</b>			
	— — — di nylon o di altre poliammidi :			
5608 11 11	— — — — ottenute con spago, corde o funi . . . . .	19	11	—
5608 11 19	— — — — altri . . . . .	19	11	—
	— — — — altre :			
5608 11 91	— — — — ottenute con spago, corde o funi . . . . .	19	11	—
5608 11 99	— — — — altri . . . . .	19	11	—
5608 19	— — <b>altre :</b>			
	— — — Reti confezionate :			
	— — — — di nylon o di altre poliammidi :			
5608 19 11	— — — — — ottenute con spago, corde o funi . . . . .	19	11	—
5608 19 19	— — — — — altri . . . . .	19	11	—
	— — — — — altre :			
5608 19 31	— — — — — ottenute con spago, corde o funi . . . . .	19	11	—
5608 19 39	— — — — — altri . . . . .	19	11	—
	— — — — — altre :			
5608 19 91	— — — — — di nylon o di altre poliammidi . . . . .	19	11	—
5608 19 99	— — — — — altre . . . . .	19	11	—
5608 90 00	— altre . . . . .	19	11	—
5609 00 00	<b>Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove . . . . .</b>	18	5,8	—

## CAPITOLO 57

## TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

## Note

- In questo capitolo, per « tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili » si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.
- Questo capitolo non comprende i sottotappeti (« thibaudes »).

## Nota complementare

- Ai fini dell'applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti delle sottovoci da 5701 10 91 a 5701 10 99 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5701</b>	<b>Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati :</b>			
<b>5701 10</b>	<b>— di lana o di pelli fini :</b>			
<b>5701 10 10</b>	— — contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di seta o di borra di seta (schappe) . . . . .	40	8,9	m <sup>2</sup>
	— — altri :			
<b>5701 10 91</b>	— — — aventi, per metro di catena, 350 file di nodi o meno . . . . .	32 MAX 5 Ecu/ m <sup>2</sup>	9,6 MAX 2,8 Ecu/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
<b>5701 10 93</b>	— — — aventi, per metro di catena, più di 350 fino a 500 file di nodi . . . . .	32 MAX 5 Ecu/ m <sup>2</sup>	9,6 MAX 2,8 Ecu/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
<b>5701 10 99</b>	— — — aventi, per metro di catena, più di 500 file di nodi . . . . .	32 MAX 5 Ecu/ m <sup>2</sup>	9,6 MAX 2,8 Ecu/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
<b>5701 90</b>	<b>— di altre materie tessili :</b>			
<b>5701 90 10</b>	— — di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati . . . . .	40	8,9	m <sup>2</sup>
<b>5701 90 90</b>	— — di altre materie tessili . . . . .	24	6,9	m <sup>2</sup>
<b>5702</b>	<b>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non « tufted » né « floccati », anche confezionati, compresi i tappeti detti « Kelim » o « Kilim », « Schumacks » o « Soumak », « Karamanie » e tappeti simili tessuti a mano :</b>			
<b>5702 10 00</b>	— Tappeti detti « Kelim » o « Kilim », « Schumacks » o « Soumak », « Karamanie » e tappeti simili tessuti a mano . . . . .	21	6,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5702 20 00	— Rivestimenti del suolo di cocco . . . . .	23	8	m <sup>2</sup>
	— altri, vellutati, non confezionati :			
5702 31	— — di lana o di peli fini :			
5702 31 10	— — — Tappeti Axminster . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 31 30	— — — Tappeti Wilton . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 31 90	— — — altri . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 32	— — di materie tessili sintetiche o artificiali :			
5702 32 10	— — — Tappeti Axminster . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 32 90	— — — altri . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 39	— — di altre materie tessili :			
5702 39 10	— — — di cotone . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 39 90	— — — altre . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
	— altri, vellutati, confezionati :			
5702 41	— — di lana o di peli fini :			
5702 41 10	— — — Tappeti Axminster . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 41 90	— — — altri . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 42	— — di materie tessili sintetiche o artificiali :			
5702 42 10	— — — Tappeti Axminster . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 42 90	— — — altri . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 49	— — di altre materie tessili :			
5702 49 10	— — — di cotone . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 49 90	— — — altri . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
	— altri, non vellutati, né confezionati :			
5702 51 00	— — di lana o di peli fini . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 52 00	— — di materie tessili sintetiche o artificiali . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 59 00	— — di altre materie tessili . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
	— altri, non vellutati, confezionati :			
5702 91 00	— — di lana o di peli fini . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 92 00	— — di materie tessili sintetiche o artificiali . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5702 99 00	— — di altre materie tessili . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
5703	<b>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, « tufted », anche confezionati :</b>			
5703 10	— di lana o di peli fini :			
5703 10 10	— — stampati . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
5703 10 90	— — altri . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
5703 20	— di nylon o di altre poliammidi :			
	— — stampati :			
5703 20 11	— — — Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m <sup>2</sup> . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
5703 20 19	— — — altri . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
	— — altri :			
5703 20 91	— — — Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m <sup>2</sup> . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
5703 20 99	— — — altri . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5703 30</b>	<b>— di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali :</b>			
	— di polipropilene :			
<b>5703 30 11</b>	— — Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m <sup>2</sup> . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
<b>5703 30 19</b>	— — — altri . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
	— — altri :			
	— — — stampati :			
<b>5703 30 51</b>	— — — — Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m <sup>2</sup> . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
<b>5703 30 59</b>	— — — — altri . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
	— — — — altri :			
<b>5703 30 91</b>	— — — — Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m <sup>2</sup> . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
<b>5703 30 99</b>	— — — — altri . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
<b>5703 90</b>	<b>— di altre materie tessili :</b>			
<b>5703 90 10</b>	— — Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m <sup>2</sup> . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
<b>5703 90 90</b>	— — altri . . . . .	23	14	m <sup>2</sup>
<b>5704</b>	<b>Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non « tufted » né « floccati », anche confezionati :</b>			
<b>5704 10 00</b>	— Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m <sup>2</sup> . . . . .	16	6,7	m <sup>2</sup>
<b>5704 90 00</b>	— altri . . . . .	16	6,7	m <sup>2</sup>
<b>5705 00</b>	<b>Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati :</b>			
<b>5705 00 10</b>	— di lana o di peli fini . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
	— di materie tessili sintetiche o artificiali :			
<b>5705 00 31</b>	— — Quadrelli la cui superficie non supera 0,3 m <sup>2</sup> . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
<b>5705 00 39</b>	— — altri . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>
<b>5705 00 90</b>	— di altre materie tessili . . . . .	23	8,9	m <sup>2</sup>

## CAPITOLO 58

**TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI « TUFTED »;  
PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI**

**Note**

1. Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.
2. Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.
3. Ai sensi della voce 5803 per « tessuti a punto di garza » si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.
4. Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.
5. Ai sensi della voce 5806, per « nastri », « galloni e simili », si intendono :
  - a) — i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; — le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;
  - b) i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;
  - c) le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.
 I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.
6. Il termine « ricami » della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all'ago (voce 5805).
7. Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento o usi simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5801</b>	<b>Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806 :</b>			
<b>5801 10 00</b>	— di lana o di peli fini . . . . .	19	15	—
	— di cotone :			
<b>5801 21 00</b>	— — Velluti e felpe a trama, non tagliati . . . . .	18	10	—
<b>5801 22 00</b>	— — Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste . . . . .	19	15	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5801 23 00	-- altri velluti e felpe a trama . . . . .	19	15	—
5801 24 00	-- Velluti e felpe a catena, rigati . . . . .	19	15	—
5801 25 00	-- Velluti e felpe a catena, tagliati . . . . .	19	15	—
5801 26 00	-- Tessuti di ciniglia . . . . .	19	15	—
	-- di fibre sintetiche o artificiali :			
5801 31 00	-- Velluti e felpe a trama, non tagliati . . . . .	21	11	—
5801 32 00	-- Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste . . . . .	19	15	—
5801 33 00	-- altri velluti e felpe a trama . . . . .	19	15	—
5801 34 00	-- Velluti e felpe a catena, rigati . . . . .	19	15	—
5801 35 00	-- Velluti e felpe a catena, tagliati . . . . .	19	15	—
5801 36 00	-- Tessuti di ciniglia . . . . .	19	15	—
5801 90	-- di altre materie tessili :			
5801 90 10	-- di lino . . . . .	19	15	—
5801 90 90	-- altri . . . . .	19	15	—
5802	<b>Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili « tufted », diverse dai prodotti della voce 5703 :</b>			
	-- Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone :			
5802 11 00	-- greggi . . . . .	18	10	—
5802 19 00	-- altri . . . . .	18	10	—
5802 20 00	-- Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili . . . . .	19	15	—
5802 30 00	-- Superfici tessili « tufted » . . . . .	19	15	—
5803	<b>Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806 :</b>			
5803 10 00	-- di cotone . . . . .	15	5,8	—
5803 90	-- di altre materie tessili :			
5803 90 10	-- di seta o di cascami di seta . . . . .	17	7,2	—
5803 90 30	-- di fibre sintetiche . . . . .	21	11	—
5803 90 50	-- di fibre artificiali . . . . .	19	11	—
5803 90 90	-- altri . . . . .	21	14	—
5804	<b>Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi :</b>			
5804 10	-- Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate :			
	-- uniti :			
5804 10 11	-- -- Tessuti a maglie annodate . . . . .	22	6,5	—
5804 10 19	-- -- altri . . . . .	22	6,5	—
5804 10 90	-- -- altri . . . . .	22	13	—
	-- Pizzi a macchina :			
5804 21	-- di fibre sintetiche o artificiali :			
5804 21 10	-- -- a fuselli (tombolo) . . . . .	23	11,5	—
5804 21 90	-- -- altri . . . . .	23	11,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5804 29	— — di altre materie tessili :			
5804 29 10	— — — a fuselli (tombolo) . . . . .	23	11,5	—
5804 29 90	— — — altri . . . . .	23	11,5	—
5804 30 00	— Pizzi a mano . . . . .	20	13	—
5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati . . . . .	21	5,6	—
5806	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) :			
5806 10 00	— Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna . . . . .	21	6,3	—
5806 20 00	— altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma . . . . .	18	7,5	—
	— altri nastri, galloni e simili :			
5806 31	— — di cotone :			
5806 31 10	— — — muniti di vere cimose . . . . .	18	7,5	—
5806 31 90	— — — altri . . . . .	18	7,5	—
5806 32	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
5806 32 10	— — — muniti di vere cimose . . . . .	18	7,5	—
5806 32 90	— — — altri . . . . .	18	7,5	—
5806 39 00	— — di altre materie tessili . . . . .	18	7,5	—
5806 40 00	— Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) . .	16	6,2	—
5807	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati :			
5807 10	— tessuti :			
5807 10 10	— — con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura . . . . .	20	6,2	—
5807 10 90	— — altri . . . . .	20	6,2	—
5807 90	— altri :			
5807 90 10	— — di feltro o di stoffe non tessute . . . . .	18	6,7	—
5807 90 90	— — altri . . . . .	19	12	—
5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili :			
5808 10 00	— Trecce in pezza . . . . .	15	5	—
5808 90 00	— altri . . . . .	16	5,3	—
5809 00 00	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove . . .	17 17	5,6 5,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5810</b>	<b>Ricami in pezza, in strisce o in motivi :</b>			
<b>5810 10</b>	– <b>Ricami chimici o aeriennes e ricami a fondo tagliato :</b>			
<b>5810 10 10</b>	– – di valore superiore a 35 ECU per kg netto . . . . .	17	5,8	—
<b>5810 10 90</b>	– – altri . . . . .	17	13	—
	– <b>altri ricami :</b>			
<b>5810 91</b>	– – <b>di cotone :</b>			
<b>5810 91 10</b>	– – – di valore superiore a 17,50 ECU per kg netto . . . . .	17	5,8	—
<b>5810 91 90</b>	– – – altri . . . . .	17	7,2	—
<b>5810 92</b>	– – <b>di fibre sintetiche o artificiali :</b>			
<b>5810 92 10</b>	– – – di valore superiore a 17,50 ECU per kg netto . . . . .	17	5,8	—
<b>5810 92 90</b>	– – – altri . . . . .	17	7,2	—
<b>5810 99</b>	– – <b>di altre materie tessili :</b>			
<b>5810 99 10</b>	– – – di valore superiore a 17,50 ECU per kg netto . . . . .	17	5,8	—
<b>5810 99 90</b>	– – – altri . . . . .	17	7,2	—
<b>5811 00 00</b>	<b>Prodotti tessili in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura, impunturati, trapuntati o altrimenti riuniti, diversi dai ricami della voce 5810 . . . . .</b>	20	11	—

## CAPITOLO 59

TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI;  
MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

## Note

1. Salvo disposizioni contrarie, il termine « tessuti » usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia della voce 6002.
2. La voce 5903 comprende :
  - a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti, di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi :
    - 1) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
    - 2) i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);
    - 3) i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l'applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);
    - 4) i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);
    - 5) i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);
    - 6) i prodotti tessili della voce 5811;
  - b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.
3. Per « rivestimenti murali di materie tessili » ai sensi della voce 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l'incollatura).

Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).
4. Per « tessuti gommati », ai sensi della voce 5906 si intendono :
  - a) i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia :
    - di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m<sup>2</sup>; oppure
    - di peso superiore a 1 500 g/m<sup>2</sup> e contenenti, in peso, più del 50 % di materie tessili;
  - b) i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;
  - c) le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma;
  - d) i fogli, le lastre o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce più di un semplice supporto, diversi dai prodotti tessili della voce 5811.

## 5. La voce 5907 non comprende :

- a) i tessuti nei quali l'impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l'applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;
- b) i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);
- c) i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;
- d) i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;
- e) i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);
- f) gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);
- g) la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);
- h) i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (sezione XV).

## 6. La voce 5910 non comprende :

- a) le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;
- b) le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010);

## 7. La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI :

- a) i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910);
  - i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o di altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e di manufatti simili per altri usi tecnici;
  - i veli e le tele per buratti;
  - i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;
  - i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;
  - i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;
  - i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;
- b) i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) (tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>5901</b>	<b>Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria :</b>			
5901 10 00	— Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili . . .	18	6,5	—
5901 90 00	— altri . . . . .	18	6,5	—
<b>5902</b>	<b>Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa :</b>			
5902 10	— di nylon o di altre poliammidi :			
5902 10 10	— — impregnati di gomma . . . . .	18	5,6	—
5902 10 90	— — altre . . . . .	20	11	—
5902 20	— di poliesteri :			
5902 20 10	— — impregnati di gomma . . . . .	18	5,6	—
5902 20 90	— — altri . . . . .	20	11	—
5902 90	— altri :			
5902 90 10	— — impregnati di gomma . . . . .	18	5,6	—
5902 90 90	— — altri . . . . .	20	11	—
<b>5903</b>	<b>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 :</b>			
5903 10	— con policloruro di vinile :			
5903 10 10	— — impregnati . . . . .	18	12	—
5903 10 90	— — spalmati, ricoperti o stratificati . . . . .	18	12	—
5903 20	— con poliuretano :			
5903 20 10	— — impregnati . . . . .	18	12	—
5903 20 90	— — spalmati, ricoperti o stratificati . . . . .	18	12	—
5903 90	— altri :			
5903 90 10	— — impregnati . . . . .	18	12	—
	— — spalmati, ricoperti o stratificati :			
5903 90 91	— — — con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto . . . . .	18	12	—
5903 90 99	— — — altri . . . . .	18	12	—
<b>5904</b>	<b>Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati :</b>			
5904 10 00	— Linoleum . . . . .	20	5,3	m <sup>2</sup>
	— altri :			
5904 91	— — il cui supporto è costituito da un feltro trapuntato all'ago o da una stoffa non tessuta :			
5904 91 10	— — — il cui supporto è costituito da un feltro trapuntato all'ago . . . . .	20	5,3	m <sup>2</sup>
5904 91 90	— — — il cui supporto è costituito da una stoffa non tessuta . . . . .	20	5,3	m <sup>2</sup>

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5904 92 00	— — il cui supporto tessile è costituito altrimenti . . . . .	20	5,3	m <sup>2</sup>
<b>5905 00</b>	<b>Rivestimenti murali di materie tessili :</b>			
5905 00 10	— consistenti in filati parallelizzati su un supporto . . . . .	18	5,8	—
	— altri :			
	— — di lino :			
5905 00 31	— — — greggi . . . . .	21	14	—
5905 00 39	— — — altri . . . . .	21	14	—
5905 00 50	— — di iuta . . . . .	23	8,8	—
5905 00 70	— — di fibre sintetiche e artificiali . . . . .	20	11	—
5905 00 90	— — altre . . . . .	16	6	—
<b>5906</b>	<b>Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :</b>			
5906 10	— Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm :			
5906 10 10	— — di larghezza inferiore o uguale a 10 cm . . . . .	16	4,6	—
5906 10 90	— — di larghezza superiore a 10 cm ma inferiore o uguale a 20 cm . . . . .	16	4,6	—
	— altri :			
5906 91 00	— — a maglia . . . . .	18	6,5	—
5906 99	— — altri :			
5906 99 10	— — — Nappe riprese alla nota 4 b) di questo capitolo . . . . .	15	12	—
5906 99 90	— — — altri . . . . .	18	5,6	—
5907 00 00	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili . . . . .	4,9	(1)	—
5908 00 00	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate . . . . .	17	5,6	—
5909 00	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie :			
5909 00 10	— di fibre sintetiche . . . . .	19	6,5	—
5909 00 90	— di altre materie tessili . . . . .	19	6,5	—
5910 00 00	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche rinforzati di metallo o di altre materie . . . . .	14	5,1	—
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo :			
5911 10 00	— Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici . . . . .	13	5,3	—

(1) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
5911 20 00	— Veli e tele da buratti, anche confezionati <sup>(1)</sup> . . . . .	16	4,6	—
	— Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio : a pasta, ad amianto-cemento) :			
5911 31	— — di peso inferiore a 650 g/m <sup>2</sup> :			
	— — — di seta, di fibre sintetiche o artificiali :			
5911 31 11	— — — — Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere . . . . .	15	5,8	m <sup>2</sup>
5911 31 19	— — — — altri . . . . .	15	5,8	—
5911 31 90	— — — di altre materie tessili . . . . .	15	4,4	—
5911 32	— — di peso uguale o superiore a 650 g/m <sup>2</sup> :			
5911 32 10	— — — di seta, di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	15	5,8	—
5911 32 90	— — — di altre materie tessili . . . . .	15	4,4	—
5911 40 00	— Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli . . . . .	16	6	—
5911 90	— altri :			
5911 90 10	— — di feltro . . . . .	16	6	—
5911 90 90	— — altri . . . . .	16	6	—

(<sup>1</sup>) L'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

## CAPITOLO 60

## STOFFE A MAGLIA

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) i pizzi all'uncinetto della voce 5804;
  - b) le etichette, gli scudetti e manufatti simili, a maglia della voce 5807;
  - c) le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricche a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.
2. Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili.
3. Nella nomenclatura, l'espressione « a maglia » si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6001</b>	<b>Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricche, a maglia :</b>			
<b>6001 10 00</b>	— Stoffe dette a peli lunghi . . . . .	20	12	—
	— Stoffe a ricci :			
<b>6001 21 00</b>	— — di cotone . . . . .	19	12	—
<b>6001 22 00</b>	— — di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	20	12	—
<b>6001 29</b>	— — di altre materie tessili :			
<b>6001 29 10</b>	— — — di lana o di peli fini . . . . .	16	12	—
<b>6001 29 90</b>	— — — altre . . . . .	19	12	—
	— altri :			
<b>6001 91</b>	— — di cotone :			
<b>6001 91 10</b>	— — — greggi o imbianchiti . . . . .	19	12	—
<b>6001 91 30</b>	— — — tinti . . . . .	19	12	—
<b>6001 91 50</b>	— — — di filati di diversi colori . . . . .	19	12	—
<b>6001 91 90</b>	— — — stampati . . . . .	19	12	—
<b>6001 92</b>	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
<b>6001 92 10</b>	— — — greggi o imbianchiti . . . . .	20	12	—
<b>6001 92 30</b>	— — — tinti . . . . .	20	12	—
<b>6001 92 50</b>	— — — di filati di diversi colori . . . . .	20	12	—
<b>6001 92 90</b>	— — — stampati . . . . .	20	12	—
<b>6001 99</b>	— — di altre materie tessili :			
<b>6001 99 10</b>	— — — di lana o di peli fini . . . . .	16	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6001 99 90	— — — altri . . . . .	19	12	—
<b>6002</b>	<b>Altre stoffe a maglia :</b>			
<b>6002 10</b>	<b>— di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma :</b>			
6002 10 10	— — contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma . . . . .	20	12	—
6002 10 90	— — altre . . . . .	18	6,5	—
<b>6002 20</b>	<b>— altre, di larghezza inferiore o uguale a 30 cm :</b>			
6002 20 10	— — di lana o di peli fini . . . . .	16	12	—
	— — di fibre sintetiche :			
6002 20 31	— — — Pizzi Raschel . . . . .	20	12	—
6002 20 39	— — — altre . . . . .	20	12	—
6002 20 50	— — di fibre artificiali . . . . .	20	12	—
6002 20 70	— — di cotone . . . . .	19	12	—
6002 20 90	— — altre . . . . .	19	12	—
<b>6002 30</b>	<b>— di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma :</b>			
6002 30 10	— — contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma . . . . .	20	12	—
6002 30 90	— — altre . . . . .	18	6,5	—
	<b>— altre, maglieria di catena (a maglia gettata), comprese quelle ottenute su telai per galloni :</b>			
6002 41 00	— — di lana o di peli fini . . . . .	16	12	—
<b>6002 42</b>	<b>— di cotone :</b>			
6002 42 10	— — — gregge o imbianchite . . . . .	19	12	—
6002 42 30	— — — tinte . . . . .	19	12	—
6002 42 50	— — — di filati di diversi colori . . . . .	19	12	—
6002 42 90	— — — stampate . . . . .	19	12	—
<b>6002 43</b>	<b>— di fibre sintetiche o artificiali :</b>			
	— — di fibre sintetiche :			
6002 43 11	— — — per tende e tendine . . . . .	20	12	—
6002 43 19	— — — Pizzi Raschel . . . . .	20	12	—
	— — — altre :			
6002 43 31	— — — — gregge o imbianchite . . . . .	20	12	—
6002 43 33	— — — — tinte . . . . .	20	12	—
6002 43 35	— — — — di filati di diversi colori . . . . .	20	12	—
6002 43 39	— — — — stampate . . . . .	20	12	—
	— — — di fibre artificiali :			
6002 43 50	— — — — per tende e tendine . . . . .	20	12	—
	— — — — altre :			
6002 43 91	— — — — gregge o imbianchite . . . . .	20	12	—
6002 43 93	— — — — tinte . . . . .	20	12	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6002 43 95	— — — — di filati di diversi colori . . . . .	20	12	—
6002 43 99	— — — — stampate . . . . .	20	12	—
6002 49 00	— — altre . . . . .	19	12	—
	— altre :			
6002 91 00	— — di lana o di peli fini . . . . .	16	12	—
6002 92	— — di cotone :			
6002 92 10	— — — gregge o imbianchite . . . . .	19	12	—
6002 92 30	— — — tinte . . . . .	19	12	—
6002 92 50	— — — di filati di diversi colori . . . . .	19	12	—
6002 92 90	— — — stampate . . . . .	19	12	—
6002 93	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
	— — — di fibre sintetiche :			
6002 93 10	— — — — per tende e tendine . . . . .	20	12	—
	— — — — altre :			
6002 93 31	— — — — gregge o imbianchite . . . . .	20	12	—
6002 93 33	— — — — tinte . . . . .	20	12	—
6002 93 35	— — — — di filati di diversi colori . . . . .	20	12	—
6002 93 39	— — — — stampate . . . . .	20	12	—
	— — — di fibre artificiali :			
6002 93 91	— — — — per tende e tendine . . . . .	20	12	—
6002 93 99	— — — — altre . . . . .	20	12	—
6002 99 00	— — altre . . . . .	19	12	—

## CAPITOLO 61

## INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

## Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.
2. Questo capitolo non comprende :
  - a) gli oggetti della voce 6212;
  - b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;
  - c) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).
3. Ai sensi delle voci 6103 e 6104 :
  - a) per « vestiti o completi » e « abiti a giacca (tailleurs) » si intende un assortimento di indumenti che comprende due o tre capi confezionati con una stessa stoffa, composto :
    - da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno « short » (diverso da quello da bagno), una gonna, una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine;
    - di una sola giacca, la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, destinata a ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè.

Tutti i componenti di un vestito o di un completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Se diversi elementi distinti della parte inferiore sono presentati simultaneamente, per esempio, un paio di pantaloni e uno « short », oppure una gonna o una gonna-pantalone ed un paio di pantaloni, deve essere data priorità, quale parte inferiore costitutiva del vestito o del completo, ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, dovendosi trattare separatamente gli altri elementi.

L'espressione « vestiti o completi » comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte :

- i vestiti denominati « tight », nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
  - le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette, sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
  - gli « smokings » nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere dei risvolti brillanti, fatti di seta o di tessuto che imita la seta;
- b) per « insieme » si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto :
    - di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del « twin-set », e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;
    - di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno « short » (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un « insieme », devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine « insieme » non comprende le tute sportive (« trainings »), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6112.

4. Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.
5. Per l'interpretazione della voce 6111 :
- l'espressione « indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) » si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;
  - gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.
6. Ai sensi della voce 6112 per « combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci », si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono :
- in una « combinazione da sci tipo tuta », cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure
  - in un « insieme da sci », cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto :
    - di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;
    - di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
- L'« insieme da sci » può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.
- Tutti gli elementi di un « insieme da sci » devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
7. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.
8. I manufatti di questo capitolo che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o per donna o ragazza devono essere classificati come questi ultimi.
9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6101</b>	<b>Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103 :</b>			
<b>6101 10</b>	<b>— di lana o di peli fini :</b>			
<b>6101 10 10</b>	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili . . . . .	21	14	p/st
<b>6101 10 90</b>	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili . . . . .	21	14	—
<b>6101 20</b>	<b>— di cotone :</b>			
<b>6101 20 10</b>	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili . . . . .	21	14	p/st
<b>6101 20 90</b>	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili . . . . .	21	14	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2.	3	4	5
<b>6101 30</b>	<b>— di fibre sintetiche o artificiali :</b>			
<b>6101 30 10</b>	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili . . . . .	21	14	p/st
<b>6101 30 90</b>	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili . . . . .	21	14	—
<b>6101 90</b>	<b>— di altre materie tessili :</b>			
<b>6101 90 10</b>	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili . . . . .	21	14	p/st
<b>6101 90 90</b>	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili . . . . .	21	14	—
<b>6102</b>	<b>Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104 :</b>			
<b>6102 10</b>	<b>— di lana o di peli fini :</b>			
<b>6102 10 10</b>	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili . . . . .	21	14	p/st
<b>6102 10 90</b>	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili . . . . .	21	14	—
<b>6102 20</b>	<b>— di cotone :</b>			
<b>6102 20 10</b>	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili . . . . .	21	14	p/st
<b>6102 20 90</b>	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili . . . . .	21	14	—
<b>6102 30</b>	<b>— di fibre sintetiche o artificiali :</b>			
<b>6102 30 10</b>	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili . . . . .	21	14	p/st
<b>6102 30 90</b>	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili . . . . .	21	14	—
<b>6102 90</b>	<b>— di altre materie tessili :</b>			
<b>6102 90 10</b>	— — Cappotti, giacconi, mantelli e simili . . . . .	21	14	p/st
<b>6102 90 90</b>	— — Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili . . . . .	21	14	—
<b>6103</b>	<b>Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo :</b>			
	<b>— Vestiti o completi :</b>			
<b>6103 11 00</b>	— — di lana o di peli fini . . . . .	21	14	p/st
<b>6103 12 00</b>	— — di fibre sintetiche . . . . .	21	14	p/st
<b>6103 19 00</b>	— — di altre materie tessili . . . . .	21	14	p/st
	<b>— Insieme :</b>			
<b>6103 21 00</b>	— — di lana o di peli fini . . . . .	21	14	p/st
<b>6103 22 00</b>	— — di cotone . . . . .	21	14	p/st
<b>6103 23 00</b>	— — di fibre sintetiche . . . . .	21	14	p/st
<b>6103 29 00</b>	— — di altre materie tessili . . . . .	21	14	p/st
	<b>— Giacche :</b>			
<b>6103 31 00</b>	— — di lana o di peli fini . . . . .	21	14	p/st
<b>6103 32 00</b>	— — di cotone . . . . .	21	14	p/st
<b>6103 33 00</b>	— — di fibre sintetiche . . . . .	21	14	p/st
<b>6103 39 00</b>	— — di altre materie tessili . . . . .	21	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » :			
6103 41	— — di lana o di peli fini :			
6103 41 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6103 41 90	— — — altri . . . . .	21	14	—
6103 42	— — di cotone :			
6103 42 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6103 42 90	— — — altri . . . . .	21	14	—
6103 43	— — di fibre sintetiche :			
6103 43 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6103 43 90	— — — altri . . . . .	21	14	—
6103 49	— — di altre materie tessili :			
6103 49 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
	— — — altri :			
6103 49 91	— — — — di fibre artificiali . . . . .	21	14	—
6103 49 99	— — — — altri . . . . .	21	14	—
6104	<b>Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza :</b>			
	— Abiti a giacca (tailleurs) :			
6104 11 00	— — di lana o di peli fini . . . . .	21	14	p/st
6104 12 00	— — di cotone . . . . .	21	14	p/st
6104 13 00	— — di fibre sintetiche . . . . .	21	14	p/st
6104 19 00	— — di altre materie tessili . . . . .	21	14	p/st
	— Insiemi :			
6104 21 00	— — di lana o di peli fini . . . . .	21	14	p/st
6104 22 00	— — di cotone . . . . .	21	14	p/st
6104 23 00	— — di fibre sintetiche . . . . .	21	14	p/st
6104 29 00	— — di altre materie tessili . . . . .	21	14	p/st
	— Giacche :			
6104 31 00	— — di lana o di peli fini . . . . .	21	14	p/st
6104 32 00	— — di cotone . . . . .	21	14	p/st
6104 33 00	— — di fibre sintetiche . . . . .	21	14	p/st
6104 39 00	— — di altre materie tessili . . . . .	21	14	p/st
	— Abiti interi :			
6104 41 00	— — di lana o di peli fini . . . . .	21	14	p/st
6104 42 00	— — di cotone . . . . .	21	14	p/st
6104 43 00	— — di fibre sintetiche . . . . .	21	14	p/st
6104 44 00	— — di fibre artificiali . . . . .	21	14	p/st
6104 49 00	— — di altre materie tessili . . . . .	21	14	p/st
	— Gonne e gonne-pantaloni :			
6104 51 00	— — di lana o di peli fini . . . . .	21	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6104 52 00	— di cotone . . . . .	21	14	p/st
6104 53 00	— di fibre sintetiche . . . . .	21	14	p/st
6104 59 00	— di altre materie tessili . . . . .	21	14	p/st
	— Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » :			
6104 61	— di lana o di peli fini :			
6104 61 10	— — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6104 61 90	— — — altri . . . . .	21	14	—
6104 62	— di cotone :			
6104 62 10	— — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6104 62 90	— — — altri . . . . .	21	14	—
6104 63	— di fibre sintetiche :			
6104 63 10	— — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
6104 63 90	— — — altri . . . . .	21	14	—
6104 69	— di altre materie tessili :			
6104 69 10	— — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso .	21	14	p/st
	— — — altri :			
6104 69 91	— — — — di fibre artificiali . . . . .	21	14	—
6104 69 99	— — — — altri . . . . .	21	14	—
6105	<b>Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo :</b>			
6105 10 00	— di cotone . . . . .	21	13	p/st
6105 20	— di fibre sintetiche o artificiali :			
6105 20 10	— — di fibre sintetiche . . . . .	21	13	p/st
6105 20 90	— — di fibre artificiali . . . . .	21	13	p/st
6105 90	— di altre materie tessili :			
6105 90 10	— — di lana o di peli fini . . . . .	21	13	p/st
6105 90 90	— — altri . . . . .	21	13	p/st
6106	<b>Camicette, bluse e bluse-camicette a maglia, per donna o ragazza :</b>			
6106 10 00	— di cotone . . . . .	21	14	p/st
6106 20 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	21	14	p/st
6106 90	— di altre materie tessili :			
6106 90 10	— — di lana o di peli fini . . . . .	21	14	p/st
6106 90 30	— — di seta o di cascami di seta . . . . .	21	14	p/st
6106 90 50	— — di lino o di ramiè . . . . .	21	14	p/st
6106 90 90	— — altre . . . . .	21	14	p/st
6107	<b>Slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo :</b>			
	— Slips e mutande :			
6107 11 00	— — di cotone . . . . .	21	13	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6107 12 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	21	13	p/st
6107 19 00	— di altre materie tessili . . . . .	21	13	p/st
	— Camicie da notte e pigiami :			
6107 21 00	— di cotone . . . . .	21	13	p/st
6107 22 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	21	13	p/st
6107 29 00	— di altre materie tessili . . . . .	21	13	p/st
	— altri :			
6107 91 00	— di cotone . . . . .	21	14	—
6107 92 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	21	14	—
6107 99 00	— di altre materie tessili . . . . .	21	14	—
6108	<b>Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza :</b>			
	— Sottovesti o sottabiti e sottogonne :			
6108 11	— di fibre sintetiche o artificiali :			
6108 11 10	— di fibre sintetiche . . . . .	21	13	p/st
6108 11 90	— di fibre artificiali . . . . .	21	13	p/st
6108 19	— di altre materie tessili :			
6108 19 10	— di cotone . . . . .	21	13	p/st
6108 19 90	— altre . . . . .	21	13	p/st
	— Slips e mutandine :			
6108 21 00	— di cotone . . . . .	21	13	p/st
6108 22 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	21	13	p/st
6108 29 00	— di altre materie tessili . . . . .	21	13	p/st
	— Camicie da notte e pigiami :			
6108 31	— di cotone :			
6108 31 10	— Camicie da notte . . . . .	21	13	p/st
6108 31 90	— Pigiami . . . . .	21	13	p/st
6108 32	— di fibre sintetiche o artificiali :			
	— di fibre sintetiche :			
6108 32 11	— Camicie da notte . . . . .	21	13	p/st
6108 32 19	— Pigiami . . . . .	21	13	p/st
6108 32 90	— di fibre artificiali . . . . .	21	13	p/st
6108 39 00	— di altre materie tessili . . . . .	21	13	p/st
	— altri :			
6108 91 00	— di cotone . . . . .	21	14	—
6108 92 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	21	14	—
6108 99	— di altre materie tessili :			
6108 99 10	— di lana o di peli fini . . . . .	21	14	—
6108 99 90	— altri . . . . .	21	14	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6109</b>	<b>T-shirts e canottiere (magliette), a maglia :</b>			
6109 10 00	— di cotone . . . . .	21	13	p/st
6109 90	— di altre materie tessili :			
6109 90 10	— — di lana o di peli fini . . . . .	21	13	p/st
6109 90 30	— — di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	21	13	p/st
6109 90 90	— — altre . . . . .	21	13	p/st
<b>6110</b>	<b>Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia :</b>			
6110 10	— di lana o di peli fini :			
6110 10 10	— — Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno il 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più . . . . .	21	10,5	—
	— — altri :			
	— — — per uomo o ragazzo :			
6110 10 31	— — — di lana . . . . .	21	14	p/st
6110 10 39	— — — di peli fini . . . . .	21	14	p/st
	— — — per donna o ragazza :			
6110 10 91	— — — di lana . . . . .	21	14	p/st
6110 10 99	— — — di peli fini . . . . .	21	14	p/st
6110 20	— di cotone :			
6110 20 10	— — Magliette a collo alto . . . . .	21	13	p/st
	— — altri :			
6110 20 91	— — — per uomo o ragazzo . . . . .	21	14	p/st
6110 20 99	— — — per donna o ragazza . . . . .	21	14	p/st
6110 30	— di fibre sintetiche o artificiali :			
6110 30 10	— — Magliette a collo alto . . . . .	21	13	p/st
	— — altri :			
6110 30 91	— — — per uomo o ragazzo . . . . .	21	14	p/st
6110 30 99	— — — per donna o ragazza . . . . .	21	14	p/st
6110 90	— di altre materie tessili :			
6110 90 10	— — di lino o di ramiè . . . . .	21	14	p/st
6110 90 90	— — altri . . . . .	21	14	p/st
<b>6111</b>	<b>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés) :</b>			
6111 10	— di lana o di peli fini :			
6111 10 10	— — Guanti . . . . .	23	8,9	pa
6111 10 90	— — altri . . . . .	21	13,4	—
6111 20	— di cotone :			
6111 20 10	— — Guanti . . . . .	23	8,9	pa
6111 20 90	— — altri . . . . .	21	13,4	—
6111 30	— di fibre sintetiche :			
6111 30 10	— — Guanti . . . . .	23	8,9	pa
6111 30 90	— — altri . . . . .	21	13,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6111 90 00	— di altre materie tessili . . . . .	21	13,4	—
<b>6112</b>	<b>Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia :</b>			
	— Tute sportive (trainings) :			
6112 11 00	— — di cotone . . . . .	21	14	p/st
6112 12 00	— — di fibre sintetiche . . . . .	21	14	p/st
6112 19 00	— — di altre materie tessili . . . . .	21	14	p/st
6112 20 00	— Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci . . . . .	21	14	—
	— Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo :			
6112 31	— — di fibre sintetiche :			
6112 31 10	— — — contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di gomma . . . . .	20	8	p/st
6112 31 90	— — — altre . . . . .	21	14	p/st
6112 39	— — di altre materie tessili :			
6112 39 10	— — — contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di gomma . . . . .	20	8	p/st
6112 39 90	— — — altre . . . . .	21	14	p/st
	— Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza :			
6112 41	— — di fibre sintetiche :			
6112 41 10	— — — contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di gomma . . . . .	20	8	p/st
6112 41 90	— — — altre . . . . .	21	14	p/st
6112 49	— — di altre materie tessili :			
6112 49 10	— — — contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di gomma . . . . .	20	8	p/st
6112 49 90	— — — altre . . . . .	21	14	p/st
<b>6113 00</b>	<b>Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907 :</b>			
6113 00 10	— di tessuti a maglia della voce 5906 . . . . .	20	8	—
6113 00 90	— altri . . . . .	21	14	—
<b>6114</b>	<b>Altri indumenti, a maglia :</b>			
6114 10 00	— di lana o di peli fini . . . . .	21	14	—
6114 20 00	— di cotone . . . . .	21	14	—
6114 30 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	21	14	—
6114 90 00	— di altre materie tessili . . . . .	21	14	—
<b>6115</b>	<b>Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese le calze per varici, a maglia :</b>			
	— Calzemaglie (collants) :			
6115 11 00	— — di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex . . .	21	13	p/st
6115 12 00	— — di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex . . . . .	21	13	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6115 19</b>	<b>-- di altre materie tessili :</b>			
<b>6115 19 10</b>	-- di lana o di peli fini . . . . .	21	13	p/st
<b>6115 19 90</b>	-- altri . . . . .	21	13	p/st
<b>6115 20</b>	<b>-- Calze e calzettoni da donna con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex :</b>			
	-- di fibre sintetiche :			
<b>6115 20 11</b>	-- Calzettoni . . . . .	22	13	pa
<b>6115 20 19</b>	-- Calze . . . . .	22	13	pa
<b>6115 20 90</b>	-- di altre materie tessili . . . . .	22	13	pa
	<b>-- altri :</b>			
<b>6115 91 00</b>	-- di lana o di peli fini . . . . .	22	13	pa
<b>6115 92 00</b>	-- di cotone . . . . .	22	13	pa
<b>6115 93</b>	<b>-- di fibre sintetiche :</b>			
<b>6115 93 10</b>	-- Calze per varici . . . . .	20	8	pa
<b>6115 93 30</b>	-- Calzettoni (diversi dalle calze per varici) . . . . .	22	13	pa
	-- altri :			
<b>6115 93 91</b>	-- Calze da donna . . . . .	22	13	pa
<b>6115 93 99</b>	-- altre . . . . .	22	13	pa
<b>6115 99 00</b>	-- di altre materie tessili . . . . .	22	13	pa
<b>6116</b>	<b>Guanti a maglia :</b>			
<b>6116 10</b>	<b>-- Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma :</b>			
<b>6116 10 10</b>	-- di materia plastica . . . . .	23	8,9	pa
<b>6116 10 90</b>	-- di gomma . . . . .	20	8	pa
	<b>-- altri :</b>			
<b>6116 91 00</b>	-- di lana o di peli fini . . . . .	23	8,9	pa
<b>6116 92 00</b>	-- di cotone . . . . .	23	8,9	pa
<b>6116 93 00</b>	-- di fibre sintetiche . . . . .	23	8,9	pa
<b>6116 99 00</b>	-- di altre materie tessili . . . . .	23	8,9	pa
<b>6117</b>	<b>Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia :</b>			
<b>6117 10 00</b>	-- Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili . . . . .	21	14	—
<b>6117 20 00</b>	-- Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte . . . . .	21	14	—
<b>6117 80</b>	<b>-- altri accessori :</b>			
<b>6117 80 10</b>	-- a maglia elastica o a maglia gommata . . . . .	20	8	—
<b>6117 80 90</b>	-- altri . . . . .	21	14	—
<b>6117 90 00</b>	-- Parti . . . . .	21	14	—

## CAPITOLO 62

## INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

## Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).
2. Questo capitolo non comprende :
  - a) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;
  - b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).
3. Ai sensi delle voci 6203 e 6204 :

- a) Per « vestiti o completi » ed « abiti a giacca » (tailleurs) si intende un assortimento di indumenti che comprende due o tre capi confezionati con una stessa stoffa, composto :
  - di un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno « short » (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone, senza bretelle né pettorine;
  - di una sola giacca, la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, destinata a coprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè.

Tutti i componenti di un vestito o di un completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Se diversi elementi distinti della parte inferiore sono presentati simultaneamente per esempio, un paio di pantaloni ed uno « short » o per una gonna o una gonna-pantalone ed un paio di pantaloni, deve essere data priorità, quale parte inferiore costitutiva del vestito o del completo, ai pantaloni, e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, dovendosi trattare separatamente gli altri elementi.

L'espressione « vestiti o completi » comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte :

- i vestiti denominati « tight », nei quali la giacca presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;
- le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente di drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta, e le cui falde strette, sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;
- gli « smokings », nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere dei risvolti brillanti di seta o di un tessuto che imita la seta.

- b) Per « insieme » si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto :
  - di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo;
  - di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

Tutti i componenti di un « insieme » devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine « insieme » non comprende le tute sportive (« trainings »), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6211.

4. Per l'interpretazione della voce 6209 :

- a) l'espressione « indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli » (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

- b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.
5. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.
6. Ai sensi della voce 6211 per « combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci », si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono :
- a) sia in una « combinazione da sci tipo tuta », cioè in un indumento di un sol pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;
- b) sia in un « insieme da sci », cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto :
- di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;
  - di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
- L'« insieme da sci » può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la combinazione.
- Tutti gli elementi di un « insieme da sci », devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
7. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo « foulard », di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.
8. I manufatti di questo capitolo che non sono riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o per donna o ragazza devono essere classificati come questi ultimi.
9. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6201</b>	<b>Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 :</b>			
	— <b>Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili :</b>			
<b>6201 11 00</b>	— — <b>di lana o di peli fini . . . . .</b>	20	14	p/st
<b>6201 12</b>	— — <b>di cotone :</b>			
<b>6201 12 10</b>	— — — <b>di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg . . . . .</b>	20	14	p/st
<b>6201 12 90</b>	— — — <b>di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg . . . . .</b>	20	14	p/st
<b>6201 13</b>	— — <b>di fibre sintetiche o artificiali :</b>			
<b>6201 13 10</b>	— — — <b>di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg . . . . .</b>	20	14	p/st
<b>6201 13 90</b>	— — — <b>di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg . . . . .</b>	20	14	p/st
<b>6201 19 00</b>	— — <b>di altre materie tessili . . . . .</b>	20	14	p/st
	— <b>altri :</b>			
<b>6201 91 00</b>	— — <b>di lana o di peli fini . . . . .</b>	20	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6201 92 00	-- di cotone . . . . .	20	14	p/st
6201 93 00	-- di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	20	14	p/st
6201 99 00	-- di altre materie tessili . . . . .	20	14	p/st
<b>6202</b>	<b>Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 :</b>			
	-- Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili :			
6202 11 00	-- di lana o di peli fini . . . . .	20	14	p/st
6202 12	-- di cotone :			
6202 12 10	-- -- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg . . . . .	20	14	p/st
6202 12 90	-- -- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg . . . . .	20	14	p/st
6202 13	-- di fibre sintetiche o artificiali :			
6202 13 10	-- -- di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg . . . . .	20	14	p/st
6202 13 90	-- -- di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg . . . . .	20	14	p/st
6202 19 00	-- di altre materie tessili . . . . .	20	14	p/st
	-- altri :			
6202 91 00	-- di lana o di peli fini . . . . .	20	14	p/st
6202 92 00	-- di cotone . . . . .	20	14	p/st
6202 93 00	-- di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	20	14	p/st
6202 99 00	-- di altre materie tessili . . . . .	20	14	p/st
<b>6203</b>	<b>Vestiti o completi, insieme, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo :</b>			
	-- Vestiti o completi :			
6203 11 00	-- di lana o di peli fini . . . . .	20	14	p/st
6203 12 00	-- di fibre sintetiche . . . . .	20	14	p/st
6203 19	-- di altre materie tessili :			
6203 19 10	-- -- di cotone . . . . .	20	14	p/st
6203 19 30	-- -- di fibre artificiali . . . . .	20	14	p/st
6203 19 90	-- -- altre . . . . .	20	14	p/st
	-- Insiemei :			
6203 21 00	-- di lana o di peli fini . . . . .	20	14	p/st
6203 22	-- di cotone :			
6203 22 10	-- -- da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6203 22 90	-- -- altri . . . . .	20	14	p/st
6203 23	-- di fibre sintetiche :			
6203 23 10	-- -- da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6203 23 90	-- -- altri . . . . .	20	14	p/st
6203 29	-- di altre materie tessili :			
	-- di fibre artificiali :			
6203 29 11	-- -- da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6203 29 19	-- -- altri . . . . .	20	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6203 29 90	— — — altre . . . . .	20	14	p/st
	— <b>Giacche :</b>			
6203 31 00	— — di lana o di peli fini . . . . .	20	14	p/st
6203 32	— — di cotone :			
6203 32 10	— — — da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6203 32 90	— — — altre . . . . .	20	14	p/st
6203 33	— — di fibre sintetiche :			
6203 33 10	— — — da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6203 33 90	— — — altre . . . . .	20	14	p/st
6203 39	— — di altre materie tessili :			
	— — — di fibre artificiali :			
6203 39 11	— — — — da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6203 39 19	— — — — altre . . . . .	20	14	p/st
6203 39 90	— — — — altre . . . . .	20	14	p/st
	— <b>Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » :</b>			
6203 41	— — di lana o di peli fini :			
6203 41 10	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso . . . . .	20	14	p/st
6203 41 30	— — — Tute con bretelle (salopettes) . . . . .	20	14	p/st
6203 41 90	— — — altri . . . . .	20	14	p/st
6203 42	— — di cotone :			
	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
6203 42 11	— — — — da lavoro . . . . .	20	14	p/st
	— — — — altri :			
6203 42 31	— — — — di tessuti detti « Denim » . . . . .	20	14	p/st
6203 42 33	— — — — di velluti e felpe a trama, tagliati a coste . . . . .	20	14	p/st
6203 42 35	— — — — altri . . . . .	20	14	p/st
	— — — Tute con bretelle (salopettes) :			
6203 42 51	— — — — da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6203 42 59	— — — — altre . . . . .	20	14	p/st
6203 42 90	— — — — altri . . . . .	20	14	p/st
6203 43	— — di fibre sintetiche :			
	— — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
6203 43 11	— — — — da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6203 43 19	— — — — altri . . . . .	20	14	p/st
	— — — Tute con bretelle (salopettes) :			
6203 43 31	— — — — da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6203 43 39	— — — — altre . . . . .	20	14	p/st
6203 43 90	— — — — altri . . . . .	20	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6203 49</b>	<b>— di altre materie tessili :</b>			
	— di fibre artificiali :			
	— Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
<b>6203 49 11</b>	— da lavoro . . . . .	20	14	p/st
<b>6203 49 19</b>	— altri . . . . .	20	14	p/st
	— Tute con bretelle (salopettes) :			
<b>6203 49 31</b>	— da lavoro . . . . .	20	14	p/st
<b>6203 49 39</b>	— altre . . . . .	20	14	p/st
<b>6203 49 50</b>	— altri . . . . .	20	14	p/st
<b>6203 49 90</b>	— altri . . . . .	20	14	p/st
<b>6204</b>	<b>Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza :</b>			
	— Abiti a giacca (tailleurs) :			
<b>6204 11 00</b>	— di lana o di peli fini . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 12 00</b>	— di cotone . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 13 00</b>	— di fibre sintetiche . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 19</b>	— di altre materie tessili :			
<b>6204 19 10</b>	— di fibre artificiali . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 19 90</b>	— altre . . . . .	20	14	p/st
	— Insiemi :			
<b>6204 21 00</b>	— di lana o di peli fini . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 22</b>	— di cotone :			
<b>6204 22 10</b>	— da lavoro . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 22 90</b>	— altri . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 23</b>	— di fibre sintetiche :			
<b>6204 23 10</b>	— da lavoro . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 23 90</b>	— altri . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 29</b>	— di altre materie tessili :			
	— di fibre artificiali :			
<b>6204 29 11</b>	— da lavoro . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 29 19</b>	— altri . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 29 90</b>	— altri . . . . .	20	14	p/st
	— Giacche :			
<b>6204 31 00</b>	— di lana o di peli fini . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 32</b>	— di cotone :			
<b>6204 32 10</b>	— da lavoro . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 32 90</b>	— altre . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 33</b>	— di fibre sintetiche :			
<b>6204 33 10</b>	— da lavoro . . . . .	20	14	p/st
<b>6204 33 90</b>	— altre . . . . .	20	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6204 39	— di altre materie tessili :			
	— di fibre artificiali :			
6204 39 11	— da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6204 39 19	— altre . . . . .	20	14	p/st
6204 39 90	— altre . . . . .	20	14	p/st
	— Abiti interi :			
6204 41 00	— di lana o di peli fini . . . . .	20	14	p/st
6204 42 00	— di cotone . . . . .	20	14	p/st
6204 43 00	— di fibre sintetiche . . . . .	20	14	p/st
6204 44 00	— di fibre artificiali . . . . .	20	14	p/st
6204 49	— di altre materie tessili :			
6204 49 10	— di seta o di cascami di seta . . . . .	20	14	p/st
6204 49 90	— altri . . . . .	20	14	p/st
	— Gonne e gonne-pantaloni :			
6204 51 00	— di lana o di peli fini . . . . .	20	14	p/st
6204 52 00	— di cotone . . . . .	20	14	p/st
6204 53 00	— di fibre sintetiche . . . . .	20	14	p/st
6204 59	— di altre materie tessili :			
6204 59 10	— di fibre artificiali . . . . .	20	14	p/st
6204 59 90	— altre . . . . .	20	14	p/st
	— Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e « shorts » :			
6204 61	— di lana o di peli fini :			
6204 61 10	— Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso . . . . .	20	14	p/st
6204 61 80	— Tute con bretelle (salopettes) . . . . .	20	14	p/st
6204 61 90	— altri . . . . .	20	14	p/st
6204 62	— di cotone :			
	— Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
6204 62 11	— da lavoro . . . . .	20	14	p/st
	— altri :			
6204 62 31	— di tessuti detti « Denim » . . . . .	20	14	p/st
6204 62 33	— di velluti e felpe a trama, tagliati a coste . . . . .	20	14	p/st
6204 62 35	— altri . . . . .	20	14	p/st
	— Tute con bretelle (salopettes) :			
6204 62 51	— da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6204 62 59	— altre . . . . .	20	14	p/st
6204 62 90	— altri . . . . .	20	14	p/st
6204 63	— di fibre sintetiche :			
	— Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
6204 63 11	— da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6204 63 19	— altri . . . . .	20	14	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — Tute con bretelle (salopettes):			
6204 63 31	— — — — da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6204 63 39	— — — — altre . . . . .	20	14	p/st
6204 63 90	— — — — altri . . . . .	20	14	p/st
6204 69	— — di altre materie tessili :			
	— — — di fibre artificiali :			
	— — — — Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso :			
6204 69 11	— — — — — da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6204 69 19	— — — — — altri . . . . .	20	14	p/st
	— — — — Tute con bretelle (salopettes):			
6204 69 31	— — — — — da lavoro . . . . .	20	14	p/st
6204 69 39	— — — — — altre . . . . .	20	14	p/st
6204 69 50	— — — — — altri . . . . .	20	14	p/st
6204 69 90	— — — — — altri . . . . .	20	14	p/st
6205	<b>Camicie e camicette per uomo o ragazzo :</b>			
6205 10 00	— di lana o di peli fini . . . . .	20	13	p/st
6205 20 00	— di cotone . . . . .	20	13	p/st
6205 30 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	20	13	p/st
6205 90	— di altre materie tessili :			
6205 90 10	— — di lino o di ramiè . . . . .	20	13	p/st
6205 90 90	— — altre . . . . .	20	13	p/st
6206	<b>Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza :</b>			
6206 10 00	— di seta o di cascami di seta . . . . .	20	14	p/st
6206 20 00	— di lana o di peli fini . . . . .	20	14	p/st
6206 30 00	— di cotone . . . . .	20	14	p/st
6206 40 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	20	14	p/st
6206 90	— di altre materie tessili :			
6206 90 10	— — di lino o di ramiè . . . . .	20	14	p/st
6206 90 90	— — altre . . . . .	20	14	p/st
6207	<b>Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo :</b>			
	— Slips e mutande :			
6207 11 00	— — di cotone . . . . .	20	13	p/st
6207 19 00	— — di altre materie tessili . . . . .	20	13	p/st
	— Camicie da notte e pigiama :			
6207 21 00	— — di cotone . . . . .	20	13	p/st
6207 22 00	— — di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	20	13	p/st
6207 29 00	— — di altre materie tessili . . . . .	20	13	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri :			
6207 91 00	— di cotone . . . . .	20	14	—
6207 92 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	20	14	—
6207 99 00	— di altre materie tessili . . . . .	20	14	—
6208	<b>Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza :</b>			
	— Sottovesti o sottabiti e sottogonne :			
6208 11 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	22	13	p/st
6208 19	— di altre materie tessili :			
6208 19 10	— di cotone . . . . .	22	13	p/st
6208 19 90	— altri . . . . .	22	13	p/st
	— Camicie da notte e pigiami :			
6208 21 00	— di cotone . . . . .	22	13	p/st
6208 22 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	22	13	p/st
6208 29 00	— di altre materie tessili . . . . .	22	13	p/st
	— altri :			
6208 91	— di cotone :			
6208 91 10	— Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili . . . . .	20	14	—
6208 91 90	— altri . . . . .	20	14	—
6208 92	— di fibre sintetiche o artificiali :			
6208 92 10	— Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili . . . . .	20	14	—
6208 92 90	— altri . . . . .	20	14	—
6208 99 00	— di altre materie tessili . . . . .	20	14	—
6209	<b>Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés) :</b>			
6209 10 00	— di lana o di peli fini . . . . .	22	10,5	—
6209 20 00	— di cotone . . . . .	22	10,5	—
6209 30 00	— di fibre sintetiche . . . . .	22	10,5	—
6209 90 00	— di altre materie tessili . . . . .	22	10,5	—
6210	<b>Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907 :</b>			
6210 10	— con prodotti delle voci 5602 o 5603 :			
6210 10 10	— con prodotti della voce 5602 . . . . .	20	14	—
	— con prodotti della voce 5603 :			
6210 10 91	— in confezione sterile . . . . .	20	14	—
6210 10 99	— altri . . . . .	20	14	—
6210 20 00	— altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19 . . . . .	20	14	—
6210 30 00	— altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19 . . . . .	20	14	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6210 40 00	– altri indumenti per uomo o ragazzo . . . . .	20	14	—
6210 50 00	– altri indumenti per donna o ragazza . . . . .	20	14	—
<b>6211</b>	<b>Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti :</b>			
	– Costumi, mutandine e slips da bagno :			
6211 11 00	– – per uomo o ragazzo . . . . .	20	14	p/st
6211 12 00	– – per donna o ragazza . . . . .	20	14	p/st
6211 20 00	– Combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci . . . . .	20	14	p/st
	– altri indumenti per uomo o ragazzo :			
6211 31 00	– – di lana o di peli fini . . . . .	20	14	—
6211 32	– – di cotone :			
6211 32 10	– – – Indumenti da lavoro . . . . .	20	14	—
6211 32 90	– – – altri . . . . .	20	14	—
6211 33	– – di fibre sintetiche o artificiali :			
6211 33 10	– – – Indumenti da lavoro . . . . .	20	14	—
6211 33 90	– – – altri . . . . .	20	14	—
6211 39 00	– – di altre materie tessili . . . . .	20	14	—
	– altri indumenti per donna o ragazza :			
6211 41 00	– – di lana o di peli fini . . . . .	20	14	—
6211 42	– – di cotone :			
6211 42 10	– – – Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro . . . . .	20	14	—
6211 42 90	– – – altri . . . . .	20	14	—
6211 43	– – di fibre sintetiche o artificiali :			
6211 43 10	– – – Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro . . . . .	20	14	—
6211 43 90	– – – altri . . . . .	20	14	—
6211 49 00	– – di altre materie tessili . . . . .	20	14	—
<b>6212</b>	<b>Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia :</b>			
6212 10 00	– Reggiseno e bustini . . . . .	21	6,5	p/st
6212 20 00	– Guaine e guaine-mutandine . . . . .	21	6,5	p/st
6212 30 00	– Modellatori . . . . .	21	6,5	p/st
6212 90 00	– altri . . . . .	21	6,5	—
<b>6213</b>	<b>Fazzoletti da naso e da taschino :</b>			
6213 10 00	– di seta o di cascami di seta . . . . .	20	10	p/st
6213 20 00	– di cotone . . . . .	20	10	p/st
6213 90 00	– di altre materie tessili . . . . .	20	10	p/st
<b>6214</b>	<b>Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili :</b>			
6214 10 00	– di seta o di cascami di seta . . . . .	21	8	p/st
6214 20 00	– di lana o di peli fini . . . . .	21	8	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6214 30 00	— di fibre sintetiche . . . . .	21	8	p/st
6214 40 00	— di fibre artificiali . . . . .	21	8	p/st
6214 90	— di altre materie tessili :			
6214 90 10	— — di cotone . . . . .	21	8	p/st
6214 90 90	— — altri . . . . .	21	8	p/st
6215	<b>Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte :</b>			
6215 10 00	— di seta o di cascami di seta . . . . .	21	6,3	p/st
6215 20 00	— di fibre sintetiche o artificiali . . . . .	21	6,3	p/st
6215 90 00	— di altre materie tessili . . . . .	21	6,3	p/st
6216 00 00	<b>Guanti . . . . .</b>	21	7,6	—
6217	<b>Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diverse da quelli della voce 6212 :</b>			
6217 10 00	— Accessori . . . . .	21	6,3	—
6217 90 00	— Parti . . . . .	20	14	—

## CAPITOLO 63

## ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

## Note

1. Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.
2. Il sottocapitolo I non comprende :
  - a) i prodotti dei capitoli da 56 a 62;
  - b) gli oggetti da rigattiere della voce 6309.
3. La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito :
  - a) gli oggetti di materie tessili :
    - indumenti ed accessori di abbigliamento, e loro parti,
    - coperte,
    - biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,
    - manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;
  - b) calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall'amianto.

Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti :

  - presentare tracce apprezzabili di uso, e
  - essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>I. ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI</b>				
<b>6301</b>	<b>Coperte :</b>			
<b>6301 10 00</b>	— Coperte a riscaldamento elettrico . . . . .	19	6,9	p/st
<b>6301 20</b>	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini :			
<b>6301 20 10</b>	— — a maglia . . . . .	20	12	p/st
	— — altre :			
<b>6301 20 91</b>	— — — non miste con altre materie tessili . . . . .	19	14	p/st
<b>6301 20 99</b>	— — — altre . . . . .	19	14	p/st
<b>6301 30</b>	— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone :			
<b>6301 30 10</b>	— — a maglia . . . . .	20	12	p/st
<b>6301 30 90</b>	— — altre . . . . .	19	7,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6301 40</b>	<b>— Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche :</b>			
<b>6301 40 10</b>	— — a maglia . . . . .	20	12	p/st
<b>6301 40 90</b>	— — altre . . . . .	19	14	p/st
<b>6301 90</b>	<b>— altre coperte :</b>			
<b>6301 90 10</b>	— — a maglia . . . . .	20	12	p/st
<b>6301 90 90</b>	— — altre . . . . .	19	14	p/st
<b>6302</b>	<b>Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina :</b>			
<b>6302 10</b>	<b>— Biancheria da letto a maglia :</b>			
<b>6302 10 10</b>	— — di cotone . . . . .	20	12	—
<b>6302 10 90</b>	— — di altre materie tessili . . . . .	20	12	—
	<b>— altra biancheria da letto, stampata :</b>			
<b>6302 21 00</b>	— — di cotone . . . . .	22	13	—
<b>6302 22</b>	<b>— — di fibre sintetiche o artificiali :</b>			
<b>6302 22 10</b>	— — — di stoffe non tessute . . . . .	18	6,9	—
<b>6302 22 90</b>	— — — altra . . . . .	22	13	—
<b>6302 29</b>	<b>— — di altre materie tessili :</b>			
<b>6302 29 10</b>	— — — di lino o di ramiè . . . . .	22	13	—
<b>6302 29 90</b>	— — — altra . . . . .	22	13	—
	<b>— altra biancheria da letto :</b>			
<b>6302 31</b>	<b>— — di cotone :</b>			
<b>6302 31 10</b>	— — — misto con lino . . . . .	22	13	—
<b>6302 31 90</b>	— — — altra . . . . .	22	13	—
<b>6302 32</b>	<b>— — di fibre sintetiche o artificiali :</b>			
<b>6302 32 10</b>	— — — di stoffe non tessute . . . . .	18	6,9	—
<b>6302 32 90</b>	— — — altra . . . . .	22	13	—
<b>6302 39</b>	<b>— — di altre materie tessili :</b>			
<b>6302 39 10</b>	— — — di lino . . . . .	22	13	—
<b>6302 39 30</b>	— — — di ramiè . . . . .	22	13	—
<b>6302 39 90</b>	— — — altra . . . . .	22	13	—
<b>6302 40 00</b>	<b>— Biancheria da tavola a maglia . . . . .</b>	20	12	—
	<b>— altra biancheria da tavola :</b>			
<b>6302 51</b>	<b>— — di cotone :</b>			
<b>6302 51 10</b>	— — — misto con lino . . . . .	22	13	—
<b>6302 51 90</b>	— — — altra . . . . .	22	13	—
<b>6302 52 00</b>	<b>— — di lino . . . . .</b>	22	13	—
<b>6302 53</b>	<b>— — di fibre sintetiche o artificiali :</b>			
<b>6302 53 10</b>	— — — di stoffe non tessute . . . . .	18	6,9	—
<b>6302 53 90</b>	— — — altra . . . . .	22	13	—
<b>6302 59 00</b>	<b>— — di altre materie tessili . . . . .</b>	22	13	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6302 60 00	— Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone . . . . .	22	13	—
	— altra :			
6302 91	— — di cotone :			
6302 91 10	— — — misto con lino . . . . .	22	13	—
6302 91 90	— — — altra . . . . .	22	13	—
6302 92 00	— — di lino . . . . .	22	13	—
6302 93	— — di fibre sintetiche o artificiali :			
6302 93 10	— — — di stoffe non tessute . . . . .	18	6,9	—
6302 93 90	— — — altra . . . . .	22	13	—
6302 99 00	— — di altre materie tessili . . . . .	22	13	—
6303	<b>Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto :</b>			
	— a maglia :			
6303 11 00	— — di cotone . . . . .	20	12	—
6303 12 00	— — di fibre sintetiche . . . . .	20	12	—
6303 19 00	— — di altre materie tessili . . . . .	20	12	—
	— altri :			
6303 91 00	— — di cotone . . . . .	22	13	—
6303 92	— — di fibre sintetiche :			
6303 92 10	— — — di stoffe non tessute . . . . .	18	6,9	—
6303 92 90	— — — altri . . . . .	22	13	—
6303 99	— — di altre materie tessili :			
6303 99 10	— — — di stoffe non tessute . . . . .	18	6,9	—
6303 99 90	— — — altri . . . . .	22	13	—
6304	<b>Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404 :</b>			
	— Copriletto :			
6304 11 00	— — a maglia . . . . .	20	12	—
6304 19	— — altri :			
6304 19 10	— — — di cotone . . . . .	22	13	—
6304 19 30	— — — di lino o di ramiè . . . . .	22	13	—
6304 19 90	— — — di altre materie tessili . . . . .	22	13	—
	— altri :			
6304 91 00	— — a maglia . . . . .	20	12	—
6304 92 00	— — di cotone, diversi da quelli a maglia . . . . .	22	13	—
6304 93 00	— — diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche . . . . .	22	13	—
6304 99 00	— — diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili . . . . .	22	13	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6305</b>	<b>Sacchi e sacchetti da imballaggio :</b>			
<b>6305 10</b>	— di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 :			
<b>6305 10 10</b>	— — usati . . . . .	11	5,3	—
<b>6305 10 90</b>	— — altri . . . . .	23	8,6	—
<b>6305 20 00</b>	— di cotone . . . . .	19	7,2	—
	— di materie tessili sintetiche o artificiali :			
<b>6305 31</b>	— — confezionati con lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene :			
<b>6305 31 10</b>	— — — a maglia . . . . .	20	12	—
	— — — altri :			
<b>6305 31 91</b>	— — — — di tessuti di peso, per metro quadrato, inferiore o uguale a 120 g	19	7,2	—
<b>6305 31 99</b>	— — — — di tessuti di peso, per metro quadrato, superiore a 120 g . . . . .	19	7,2	—
<b>6305 39 00</b>	— — altri . . . . .	19	7,2	—
<b>6305 90 00</b>	— di altre materie tessili . . . . .	19	6,2	—
<b>6306</b>	<b>Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio :</b>			
	— Copertoni e tende per l'esterno :			
<b>6306 11 00</b>	— — di cotone . . . . .	19	14	—
<b>6306 12 00</b>	— — di fibre sintetiche . . . . .	19	14	—
<b>6306 19 00</b>	— — di altre materie tessili . . . . .	19	14	—
	— Tende :			
<b>6306 21 00</b>	— — di cotone . . . . .	19	14	—
<b>6306 22 00</b>	— — di fibre sintetiche . . . . .	19	14	—
<b>6306 29 00</b>	— — di altre materie tessili . . . . .	19	14	—
	— Vele :			
<b>6306 31 00</b>	— — di fibre sintetiche . . . . .	19	14	—
<b>6306 39 00</b>	— — di altre materie tessili . . . . .	19	14	—
	— Materassi pneumatici :			
<b>6306 41 00</b>	— — di cotone . . . . .	19	14	p/st
<b>6306 49 00</b>	— — di altre materie tessili . . . . .	19	14	p/st
	— altri :			
<b>6306 91 00</b>	— — di cotone . . . . .	19	14	—
<b>6306 99 00</b>	— — di altre materie tessili . . . . .	19	14	—
<b>6307</b>	<b>Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti :</b>			
<b>6307 10</b>	— Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie :			
<b>6307 10 10</b>	— — a maglia . . . . .	20	12	—
<b>6307 10 30</b>	— — di stoffe non tessute . . . . .	18	6,9	—
<b>6307 10 90</b>	— — altri . . . . .	21	7,7	—
<b>6307 20 00</b>	— Cinture e giubbotti di salvataggio . . . . .	21	6,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6307 90	— altri :			
6307 90 10	— — a maglia . . . . .	20	12	—
	— — altri :			
6307 90 91	— — — di feltro . . . . .	21	6,3	—
6307 90 99	— — — altri . . . . .	21	6,3	—
<b>II. ASSORTIMENTI</b>				
6308 00 00	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto . . . . .	19	13	—
<b>III. OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI</b>				
6309 00 00	Oggetti da rigattiere . . . . .	18	5,3	—
6310	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso :			
6310 10	— selezionati :			
6310 10 10	— — di lana, di peli fini o grossolani . . . . .	esenzione	esenzione	—
6310 10 30	— — di lino o di cotone . . . . .	esenzione	esenzione	—
6310 10 90	— — di altre materie tessili . . . . .	esenzione	esenzione	—
6310 90 00	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—

**SEZIONE XII****CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE;  
OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI;  
PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI****CAPITOLO 64****CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI****Note**

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) le calzature senza soles riportate, di materie tessili (capitoli 61 o 62);
  - b) le calzature usate della voce 6309;
  - c) gli oggetti di amianto (voce 6812);
  - d) le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);
  - e) le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).
2. Non sono considerate come « parti », ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).
3. Ai fini dell'applicazione di questo capitolo, i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica, sono considerati alla stessa stregua della gomma o della materia plastica.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo :
  - a) la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;
  - b) la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

**Nota di sottovoce**

1. Ai sensi delle sottovoci 6402 11, 6402 19, 6403 11, 6403 19 e 6404 11, per « calzature per lo sport » si intendono esclusivamente :
  - a) le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
  - b) le calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6401</b>	<b>Calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti :</b>			
<b>6401 10</b>	<b>— Calzature con puntale protettivo di metallo :</b>			
<b>6401 10 10</b>	— — con tomaie di gomma . . . . .	20	20	pa
<b>6401 10 90</b>	— — con tomaie di materia plastica . . . . .	20	20	pa
	<b>— altre calzature :</b>			
<b>6401 91</b>	<b>— — che ricoprono il ginocchio :</b>			
<b>6401 91 10</b>	— — — con tomaie di gomma . . . . .	20	20	pa
<b>6401 91 90</b>	— — — con tomaie di materia plastica . . . . .	20	20	pa
<b>6401 92</b>	<b>— — che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio :</b>			
<b>6401 92 10</b>	— — — con tomaie di gomma . . . . .	20	20	pa
<b>6401 92 90</b>	— — — con tomaie di materia plastica . . . . .	20	20	pa
<b>6401 99</b>	<b>— — altre :</b>			
<b>6401 99 10</b>	— — — con tomaie di gomma . . . . .	20	20	pa
<b>6401 99 90</b>	— — — con tomaie di materia plastica . . . . .	20	20	pa
<b>6402</b>	<b>Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica :</b>			
	<b>— Calzature per lo sport :</b>			
<b>6402 11 00</b>	— — Calzature da sci . . . . .	20	20	pa
<b>6402 19 00</b>	— — altre . . . . .	20	20	pa
<b>6402 20 00</b>	<b>— Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli . . .</b>	20	20	pa
<b>6402 30</b>	<b>— altre calzature con puntale protettivo di metallo :</b>			
<b>6402 30 10</b>	— — con tomaie di gomma . . . . .	20	20	pa
<b>6402 30 90</b>	— — con tomaie di materia plastica . . . . .	20	20	pa
	<b>— altre calzature :</b>			
<b>6402 91</b>	<b>— — che ricoprono la caviglia :</b>			
<b>6402 91 10</b>	— — — con tomaie di gomma . . . . .	20	20	pa
<b>6402 91 90</b>	— — — con tomaie di materia plastica . . . . .	20	20	pa
<b>6402 99</b>	<b>— — altre :</b>			
<b>6402 99 10</b>	— — — con tomaie di gomma . . . . .	20	20	pa
	— — — con tomaie di materia plastica :			
	— — — — Calzature di cui la mascherina è formata da striscé o presenta uno o più intagli :			
<b>6402 99 31</b>	— — — — di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm . . . . .	20	20	pa
<b>6402 99 39</b>	— — — — altre . . . . .	20	20	pa
<b>6402 99 50</b>	— — — — Pantofole ed altre calzature da camera . . . . .	20	20	pa
	— — — — altre, con soles interne di lunghezza :			
<b>6402 99 91</b>	— — — — inferiore a 24 cm . . . . .	20	20	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	----- uguale o superiore a 24 cm :			
6402 99 95	----- per uomo . . . . .	20	20	pa
6402 99 99	----- per donna . . . . .	20	20	pa
<b>6403</b>	<b>Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale :</b>			
	- Calzature per lo sport :			
6403 11 00	- Calzature da sci . . . . .	20	8	pa
6403 19 00	- altre . . . . .	20	8	pa
6403 20 00	- Calzature con soles esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce . . . . .	20	8	pa
6403 30 00	- Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo . . . . .	20	8	pa
6403 40 00	- altre calzature, con puntale protettivo di metallo . . . . .	20	8	pa
	- altre calzature, con soles esterne di cuoio naturale :			
6403 51	- che ricoprono la caviglia :			
	- che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza :			
6403 51 11	- inferiore a 24 cm . . . . .	20	8	pa
	- uguale o superiore a 24 cm :			
6403 51 15	- per uomo . . . . .	20	8	pa
6403 51 19	- per donna . . . . .	20	8	pa
	- altre, con soles interne di lunghezza :			
6403 51 91	- inferiore a 24 cm . . . . .	20	8	pa
	- uguale o superiore a 24 cm :			
6403 51 95	- per uomo . . . . .	20	8	pa
6403 51 99	- per donna . . . . .	20	8	pa
6403 59	- altre :			
	- Calzature di cui la mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli :			
6403 59 11	- di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm . . . . .	20	8	pa
	- altre, con soles interne di lunghezza :			
6403 59 31	- inferiore a 24 cm . . . . .	20	8	pa
	- uguale o superiore a 24 cm :			
6403 59 35	- per uomo . . . . .	20	8	pa
6403 59 39	- per donna . . . . .	20	8	pa
6403 59 50	- Pantofole ed altre calzature da camera . . . . .	20	8	pa
	- altre, con soles interne di lunghezza :			
6403 59 91	- inferiore a 24 cm . . . . .	20	8	pa
	- uguale o superiore a 24 cm :			
6403 59 95	- per uomo . . . . .	20	8	pa
6403 59 99	- per donna . . . . .	20	8	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6403 91	— altre calzature :			
	— — che ricoprono la caviglia :			
	— — — che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con soles interne di lunghezza :			
6403 91 11	— — — — inferiore a 24 cm . . . . .	20	8	pa
	— — — — uguale o superiore a 24 cm :			
6403 91 15	— — — — — per uomo . . . . .	20	8	pa
6403 91 19	— — — — — per donna . . . . .	20	8	pa
	— — — — — altre, con soles interne di lunghezza :			
6403 91 91	— — — — — inferiore a 24 cm . . . . .	20	8	pa
	— — — — — uguale o superiore a 24 cm :			
6403 91 95	— — — — — per uomo . . . . .	20	8	pa
6403 91 99	— — — — — per donna . . . . .	20	8	pa
6403 99	— — — — — altre :			
	— — — — — Calzature di cui la mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli :			
6403 99 11	— — — — — di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm . . . . .	20	8	pa
	— — — — — altre, con soles interne di lunghezza :			
6403 99 31	— — — — — inferiore a 24 cm . . . . .	20	8	pa
	— — — — — uguale o superiore a 24 cm :			
6403 99 35	— — — — — — per uomo . . . . .	20	8	pa
6403 99 39	— — — — — — per donna . . . . .	20	8	pa
6403 99 50	— — — — — Pantofole ed altre calzature da camera . . . . .	20	8	pa
	— — — — — altre, con soles interne di lunghezza :			
6403 99 91	— — — — — inferiore a 24 cm . . . . .	20	8	pa
	— — — — — uguale o superiore a 24 cm :			
6403 99 95	— — — — — per uomo . . . . .	20	8	pa
6403 99 99	— — — — — per donna . . . . .	20	8	pa
6404	<b>Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili :</b>			
	— Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica :			
6404 11 00	— — Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili . . . . .	20	—	pa
6404 19	— — — — — altre :			
6404 19 10	— — — — — Pantofole ed altre calzature da camera . . . . .	20	—	pa
6404 19 90	— — — — — — altre . . . . .	20	—	pa
6404 20	— Calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito :			
6404 20 10	— — Pantofole ed altre calzature da camera . . . . .	20	20	pa
6404 20 90	— — — — — altre . . . . .	20	20	pa

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6405</b>	<b>Altre calzature :</b>			
<b>6405 10</b>	— con tomaie di cuoio naturale o ricostituito :			
<b>6405 10 10</b>	— — con soles esterne di legno o di sughero . . . . .	18	5,8	pa
<b>6405 10 90</b>	— — con soles esterne di altre materie . . . . .	18	4,9	pa
<b>6405 20</b>	— con tomaie di materie tessili :			
<b>6405 20 10</b>	— — con soles esterne di legno o di sughero . . . . .	18	5,8	pa
	— — con soles esterne di altre materie :			
<b>6405 20 91</b>	— — — Pantofole ed altre calzature da camera . . . . .	18	4,9	pa
<b>6405 20 99</b>	— — — altre . . . . .	18	4,9	pa
<b>6405 90</b>	— altre :			
<b>6405 90 10</b>	— — con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito . . . . .	20	( <sup>1</sup> )	pa
<b>6405 90 90</b>	— — con soles esterne di altre materie . . . . .	18	4,9	pa
<b>6406</b>	<b>Parti di calzature; soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti :</b>			
<b>6406 10</b>	— Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide :			
	— — di cuoio naturale :			
<b>6406 10 11</b>	— — — Tomaie . . . . .	16	4,6	—
<b>6406 10 19</b>	— — — Parti di tomaie . . . . .	16	4,6	—
<b>6406 10 90</b>	— — di altre materie . . . . .	16	4,6	—
<b>6406 20</b>	— Soles esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica :			
<b>6406 20 10</b>	— — di gomma . . . . .	16	4,6	—
<b>6406 20 90</b>	— — di materia plastica . . . . .	16	4,6	—
	— altri :			
<b>6406 91 00</b>	— — di legno . . . . .	16	4,6	—
<b>6406 99</b>	— — di altre materie :			
<b>6406 99 10</b>	— — — Ghettoni, gambali ed oggetti simili e loro parti . . . . .	19	6	—
<b>6406 99 30</b>	— — — Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne . . . . .	18	5,8	pa
<b>6406 99 50</b>	— — — Soles interne ed altri accessori amovibili . . . . .	16	4,6	—
<b>6406 99 90</b>	— — — altre . . . . .	16	4,6	—

(1) Vedi allegato.

## CAPITOLO 65

## CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;
- b) i cappelli ed altri copricapo di amianto (voce 6812);
- c) i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

2. La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6501 00 00	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli . . .	13	5,1	p/st
6502 00 00	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite . . . . .	8	esenzione	p/st
6503 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti :			
6503 00 10	— di feltro di peli o di lana e peli . . . . .	17	10	p/st
6503 00 90	— altri . . . . .	16	5,6	p/st
6504 00 00	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti .	11	esenzione	p/st
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite :			
6505 10 00	— Retine per capelli . . . . .	19	6	—
6505 90	— altri :			
	— — Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo :			
6505 90 11	— — — di maglieria follata o feltrata . . . . .	19	6	p/st
6505 90 19	— — — altri . . . . .	19	6	p/st
6505 90 30	— — Berretti con visiera, chepi e simili copricapo . . . . .	19	6	p/st
6505 90 90	— — altri . . . . .	19	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6506</b>	<b>Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti :</b>			
<b>6506 10</b>	– Copricapo di sicurezza :			
<b>6506 10 10</b>	– – di materia plastica . . . . .	19	6	p/st
<b>6506 10 30</b>	– – di metallo . . . . .	19	6	p/st
<b>6506 10 90</b>	– – di altre materie . . . . .	19	6	p/st
	– altri :			
<b>6506 91</b>	– – di gomma o di materia plastica :			
<b>6506 91 10</b>	– – – di gomma . . . . .	19	6	p/st
<b>6506 91 90</b>	– – – di materia plastica . . . . .	19	6	p/st
<b>6506 92 00</b>	– – di pelli da pellicceria naturali . . . . .	19	6	p/st
<b>6506 99 00</b>	– – di altre materie . . . . .	19	6	p/st
<b>6507 00 00</b>	<b>Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo . . . . .</b>	14	4,9	—

## CAPITOLO 66

## OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le canne metriche e simili (voce 9017);
- b) i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);
- c) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

2. La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragoni e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6601</b>	<b>Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) :</b>			
6601 10 00	– Ombrelloni da giardino e simili . . . . .	20	8	p/st
	– altri :			
6601 91 00	– – con fusto o manico telescopico . . . . .	20	8	p/st
6601 99	– – altri :			
6601 99 10	– – – con spoglie di tessuti . . . . .	20	8	p/st
6601 99 90	– – – altri . . . . .	20	8	p/st
6602 00 00	<b>Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili . . . . .</b>	17	4,9	—
<b>6603</b>	<b>Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602 :</b>			
6603 10 00	– Impugnature e pomi . . . . .	17	4,6	—
6603 20 00	– Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni . . . . .	19	7,7	—
6603 90 00	– altri . . . . .	17	7,2	—

## CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE;  
FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

## Note

## 1. Questo capitolo non comprende :

- a) i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);
- b) i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);
- c) le calzature (capitolo 64);
- d) le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);
- e) i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);
- f) i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

## 2. La voce 6701 non comprende :

- a) gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti lettereschi della voce 9404;
- b) gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;
- c) i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.

## 3. La voce 6702 non comprende :

- a) gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);
- b) le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6701 00 00	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati . . . . .	18	5,5	—
6702	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali :			
6702 10 00	— di materie plastiche . . . . .	22	7,8	—
6702 90 00	— di altre materie . . . . .	22	7,8	—
6703 00 00	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili . . . . .	10	4,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6704</b>	<b>Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove :</b>			
	– di materie tessili sintetiche :			
<b>6704 11 00</b>	– – Parrucche complete . . . . .	19	5,1	—
<b>6704 19 00</b>	– – altri . . . . .	19	5,1	—
<b>6704 20 00</b>	– di capelli . . . . .	19	5,1	—
<b>6704 90 00</b>	– di altre materie . . . . .	19	5,1	—

## SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA, O MATERIE SIMILI;  
PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

## CAPITOLO 68

## LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
- a) i prodotti del capitolo 25;
  - b) le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio : quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);
  - c) i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio : quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);
  - d) gli oggetti del capitolo 71;
  - e) gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;
  - f) le pietre litografiche della voce 8442;
  - g) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;
  - h) le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;
  - ij) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
  - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
  - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);
  - m) gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio : bottoni), della voce 9609 (per esempio : matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio : ardesia per scrivere o per disegnare);
  - n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).
2. Ai sensi della voce 6802 l'espressione « pietre da taglio o da costruzione lavorate » si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio : quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6801 00 00	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia) . . . . .	4	2,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6802</b>	<b>Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorate artificialmente :</b>			
<b>6802 10 00</b>	— Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente . . . . .	14	esenzione	—
	— altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia :			
<b>6802 21 00</b>	— — Marmo, travertino e alabastro . . . . .	10	5,3	—
<b>6802 22 00</b>	— — altre pietre calcaree . . . . .	10	5,3	—
<b>6802 23 00</b>	— — Granito . . . . .	8	3,2	—
<b>6802 29 00</b>	— — altre pietre . . . . .	8	3,2	—
	— altri :			
<b>6802 91 00</b>	— — Marmo, travertino e alabastro . . . . .	14	5,1	—
<b>6802 92 00</b>	— — altre pietre calcaree . . . . .	14	5,1	—
<b>6802 93</b>	— — Granito :			
<b>6802 93 10</b>	— — — lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg . . . . .	13	esenzione	—
<b>6802 93 90</b>	— — — altro . . . . .	14	4,8	—
<b>6802 99</b>	— — altre pietre :			
<b>6802 99 10</b>	— — — lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg . . . . .	13	esenzione	—
<b>6802 99 90</b>	— — — altre . . . . .	14	5	—
<b>6803 00</b>	<b>Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata :</b>			
<b>6803 00 10</b>	— Ardesia per tetti o per facciate . . . . .	6	3,8	—
<b>6803 00 90</b>	— altri . . . . .	6	3,8	—
<b>6804</b>	<b>Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie :</b>			
<b>6804 10 00</b>	— Mole per macinare o per sfibrare . . . . .	10	2	—
	— altre mole ed oggetti simili :			
<b>6804 21 00</b>	— — di diamante naturale o sintetico, agglomerato . . . . .	10	3,2	—
<b>6804 22</b>	— — di altri abrasivi agglomerati o di ceramica :			
	— — — di abrasivi artificiali, con agglomerante :			
	— — — — di resine sintetiche o artificiali :			
<b>6804 22 11</b>	— — — — — senza armatura tessuta . . . . .	10	2	—
<b>6804 22 19</b>	— — — — — con armatura tessuta . . . . .	10	2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6804 22 30	— — — — di ceramica o di silicato . . . . .	10	2	—
6804 22 50	— — — — di altre materie . . . . .	10	2	—
6804 22 90	— — — — altri . . . . .	10	2	—
6804 23 00	— — di pietre naturali . . . . .	8	2,5	—
6804 30 00	— Pietre per affilare, per avvianare o levigare a mano . . . . .	10	3,4	—
6805	<b>Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti :</b>			
6805 10 00	— applicati solamente su tessuto di materie tessili . . . . .	11	3,5	—
6805 20 00	— applicati solamente su carta o cartone . . . . .	11	3,5	—
6805 30	— applicati su altre materie :			
6805 30 10	— — applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone . .	11	3,5	—
6805 30 90	— — altri . . . . .	11	3,5	—
6806	<b>Lane di loppa, di scorie di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69 :</b>			
6806 10 00	— Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli . . . . .	10	2	—
6806 20	— Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro :			
6806 20 10	— — Argille espanse . . . . .	9	2,9	—
6806 20 90	— — altri . . . . .	9	2,9	—
6806 90 00	— altri . . . . .	9	2,9	—
6807	<b>Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio : pece di petrolio, di carbone fossile) :</b>			
6807 10	— in rotoli :			
	— — Oggetti da rivestimento, il cui supporto è costituito :			
6807 10 11	— — — di carta o cartone . . . . .	8	2,5	m <sup>2</sup>
6807 10 19	— — — di altre materie . . . . .	8	2,5	m <sup>2</sup>
6807 10 90	— — altri . . . . .	8	2,5	—
6807 90 00	— altri . . . . .	8	2,5	—
6808 00 00	<b>Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali . . . . .</b>	14	4,4	—
6809	<b>Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso :</b>			
	— Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati :			
6809 11 00	— — unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone . . . . .	7	2,9	m <sup>2</sup>
6809 19 00	— — altri . . . . .	7	2,9	m <sup>2</sup>

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6809 90 00	— altri lavori . . . . .	10	3,2	—
<b>6810</b>	<b>Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati :</b>			
	— Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili :			
6810 11	— — Blocchi e mattoni da costruzione :			
6810 11 10	— — — di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.) .	10	3,2	—
6810 11 90	— — — altri . . . . .	10	3,2	—
6810 19	— — altri :			
6810 19 10	— — — Tegole . . . . .	10	3,2	—
6810 19 30	— — — Quadrelli o piastrelle . . . . .	10	3,2	m <sup>2</sup>
6810 19 90	— — — altri . . . . .	10	3,2	—
6810 20 00	— Tubi . . . . .	10	3,2	—
	— altri lavori :			
6810 91 00	— — Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile . . . . .	10	3,2	—
6810 99 00	— — altri . . . . .	10	3,2	—
<b>6811</b>	<b>Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili :</b>			
6811 10 00	— Lastre ondulate . . . . .	10	3,2	—
6811 20	— altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili :			
	— — Lastre :			
6811 20 11	— — — Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm . . . . .	10	3,2	m <sup>2</sup>
6811 20 19	— — — altre . . . . .	10	3,2	—
6811 20 90	— — altri . . . . .	10	3,2	—
6811 30 00	— Tubi, guaine ed accessori per tubazioni . . . . .	10	3,2	—
6811 90 00	— altri lavori . . . . .	13	4,6	—
<b>6812</b>	<b>Amianto lavorato, in fibre; miscela a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio : fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813 :</b>			
6812 10 00	— Amianto lavorato, in fibre; miscela a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio . . . . .	10	4,6	—
6812 20 00	— Fili . . . . .	13	8	—
6812 30 00	— Corde e cordoni, anche intrecciati . . . . .	17	6,9	—
6812 40 00	— Tessuti e stoffe a maglia . . . . .	17	10	—
6812 50 00	— Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo . . . . .	17	6,9	—
6812 60 00	— Carta, cartoni e feltri . . . . .	17	6,9	—
6812 70 00	— Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli . . . . .	17	6,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6812 90	— altri :			
6812 90 10	— — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
6812 90 90	— — altri . . . . .	17	6,9	—
6813	<b>Guarnizioni di frizione (per esempio : piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie :</b>			
6813 10	— Guarnizioni per freni :			
6813 10 10	— — a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinate ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	20	esenzione	—
6813 10 90	— — altre . . . . .	20	5,3	—
6813 90	— altre :			
6813 90 10	— — a base di amianto o di altre sostanze minerali, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	20	esenzione	—
6813 90 90	— — altre . . . . .	20	5,3	—
6814	<b>Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie :</b>			
6814 10 00	— Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto . . . . .	8	3,8	—
6814 90	— altri :			
6814 90 10	— — Fogli o lamine di mica . . . . .	7	3,5	—
6814 90 90	— — altri . . . . .	10	5,3	—
6815	<b>Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati né compresi altrove :</b>			
6815 10 00	— Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici . . . . .	14	3	—
6815 20 00	— Lavori di torba . . . . .	14	3	—
	— altri lavori :			
6815 91 00	— — contenenti magnesite, dolomite o cromite . . . . .	14	3	—
6815 99	— — altri :			
6815 99 10	— — — di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico . . . . .	14	3	—
6815 99 90	— — — altri . . . . .	14	3	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

## CAPITOLO 69

## PRODOTTI CERAMICI

## Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903.
2. Questo capitolo non comprende :
  - a) i prodotti della voce 2844;
  - b) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
  - c) i cermet della voce 8113;
  - d) gli oggetti del capitolo 82;
  - e) gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;
  - f) i denti artificiali di ceramica della voce 9021;
  - g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);
  - h) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
  - ij) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
  - k) gli oggetti della voce 9606 (per esempio : bottoni) o della voce 9614 (per esempio : pipe);
  - l) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>I. PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI</b>			
<b>6901 00</b>	<b>Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili :</b>			
<b>6901 00 10</b>	– Mattoni pesanti, per metro quadrato, più di 650 kg . . . . .	10 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/br	3,8	—
<b>6901 00 90</b>	– altri . . . . .	10 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/br	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6902</b>	<b>Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili :</b>			
<b>6902 10 00</b>	— contenenti, in peso, più del 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) . . . . .	10 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/br	4	—
<b>6902 20</b>	— contenenti, in peso, più del 50 % di allumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ), di silice (SiO <sub>2</sub> ) o di una miscela o combinazione di tali prodotti :			
<b>6902 20 10</b>	— — contenenti, in peso, il 93 % o più di silice (SiO <sub>2</sub> ) . . . . .	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	4	—
	— — altri :			
<b>6902 20 91</b>	— — — contenenti, in peso, più del 7 % ma meno del 45 % di allumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) . . . . .	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	4	—
<b>6902 20 99</b>	— — — altri . . . . .	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	4	—
<b>6902 90 00</b>	— altri . . . . .	10 MIN 0,7 Ecu/ 100 kg/br	4	—
<b>6903</b>	<b>Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio : storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili :</b>			
<b>6903 10 00</b>	— contenenti, in peso, più del 50 % di grafite o di altre forme di carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti . . . . .	18	8	—
<b>6903 20</b>	— contenenti, in peso, più del 50 % di allumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO <sub>2</sub> ) :			
<b>6903 20 10</b>	— — contenenti, in peso, meno del 45 % di allumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) . . . . .	14	8	—
<b>6903 20 90</b>	— — contenenti, in peso, il 45 % o più di allumina (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) . . . . .	14	8	—
<b>6903 90</b>	— altri :			
<b>6903 90 10</b>	— — contenenti, in peso, più del 25 % fino al 50 % di grafite o di altre forme di carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti . . . . .	13	8	—
<b>6903 90 90</b>	— — altri . . . . .	13	8	—
<b>II. ALTRI PRODOTTI</b>				
<b>6904</b>	<b>Mattoni da costruzione; tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica :</b>			
<b>6904 10 00</b>	— Mattoni da costruzione . . . . .	8	4	p/st
<b>6904 90 00</b>	— altri . . . . .	8	4	—
<b>6905</b>	<b>Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia :</b>			
<b>6905 10 00</b>	— Tegole . . . . .	7	2,9	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
6905 90 00	— altre . . . . .	10	3,8	—
6906 00 00	<b>Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica . . . . .</b>	10	3,5	—
6907	<b>Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto :</b>			
6907 10 00	— Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm . . . . .	18	8	m <sup>2</sup>
6907 90	— altri :			
6907 90 10	— — Piastrelle doppie del tipo « Spaltplatten » . . . . .	18	8	m <sup>2</sup>
	— — altre :			
6907 90 91	— — — di gres . . . . .	18	8	m <sup>2</sup>
6907 90 93	— — — di maiolica o di terraglia . . . . .	18	8	m <sup>2</sup>
6907 90 99	— — — altre . . . . .	18	8	m <sup>2</sup>
6908	<b>Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto :</b>			
6908 10 00	— Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm . . . . .	18	9	—
6908 90	— altri :			
	— — di terracotta comune :			
6908 90 11	— — — Piastrelle doppie del tipo « Spaltplatten » . . . . .	18	8	m <sup>2</sup>
6908 90 19	— — — altre . . . . .	18	8	m <sup>2</sup>
	— — altri :			
6908 90 31	— — — Piastrelle doppie del tipo « Spaltplatten » . . . . .	18	9	m <sup>2</sup>
	— — — altre :			
6908 90 51	— — — — di superficie non superiore a 90 cm <sup>2</sup> . . . . .	18	9	m <sup>2</sup>
	— — — — altre :			
6908 90 91	— — — — di gres . . . . .	18	9	m <sup>2</sup>
6908 90 93	— — — — di maiolica o di terraglia . . . . .	18	9	m <sup>2</sup>
6908 90 99	— — — — altre . . . . .	18	9	m <sup>2</sup>
6909	<b>Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica :</b>			
	— Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici :			
6909 11 00	— — di porcellana . . . . .	21	6,9	—
6909 19 00	— — altri . . . . .	16	5,1	—
6909 90 00	— altri . . . . .	16	5,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>6910</b>	<b>Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica :</b>			
6910 10 00	— di porcellana . . . . .	20 MIN 8 Ecu/ 100 kg/br	10	—
6910 90 00	— altri . . . . .	20 MIN 8 Ecu/ 100 kg/br	10	—
<b>6911</b>	<b>Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di porcellana :</b>			
6911 10 00	— Oggetti per il servizio da tavola o da cucina . . . . .	27 MIN 18 Ecu/ 100 kg/br	13,5	—
6911 90 00	— altri . . . . .	27 MIN 18 Ecu/ 100 kg/br	13,5	—
<b>6912 00</b>	<b>Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana :</b>			
6912 00 10	— di terracotta comune . . . . .	15	5,1	—
6912 00 30	— di gres . . . . .	17	6	—
6912 00 50	— di maiolica o di terraglia . . . . .	21 MIN 18 Ecu/ 100 kg/br	10,5	—
6912 00 90	— altri . . . . .	21	7,5	—
<b>6913</b>	<b>Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica :</b>			
6913 10 00	— di porcellana . . . . .	22 MIN 70 Ecu/ 100 kg/br	9	—
6913 90	— altri :			
6913 90 10	— — di terracotta comune . . . . .	16	5	—
	— — altri :			
6913 90 91	— — — di gres . . . . .	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	9	—
6913 90 93	— — — di maiolica o di terraglia . . . . .	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	9	—
6913 90 99	— — — altri . . . . .	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	9	—
<b>6914</b>	<b>Altri lavori di ceramica :</b>			
6914 10 00	— di porcellana . . . . .	22	7,7	—
6914 90	— altri :			
6914 90 10	— — di terracotta comune . . . . .	18	5,1	—
6914 90 90	— — altri . . . . .	18	5,1	—

## CAPITOLO 70

## VETRO E LAVORI DI VETRO

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio : preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);
- b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio : minuterie di fantasia);
- c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori della voce 8546 e i pezzi isolanti per l'elettricità della voce 8547;
- d) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
- e) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;
- f) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;
- g) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

2. Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005 :

- a) non sono considerati come « lavorati » i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;
- b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
- c) per « strati assorbenti o riflettenti » si intendono strati metallici o di composti chimici (per esempio : ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono, segnatamente, i raggi infrarossi oppure migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità.

3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come « lana di vetro » :

- a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice ( $\text{SiO}_2$ ) uguale o superiore al 60 %;
- b) le lane minerali con tenore di silice ( $\text{SiO}_2$ ) inferiore al 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini ( $\text{K}_2\text{O}$  o  $\text{Na}_2\text{O}$ ) superiore al 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ) superiore al 2 %.

Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.

5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra selce fusi sono considerati come « vetro ».

## Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7013 21, 7013 31 e 7013 91 l'espressione « cristallo al piombo » si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo ( $\text{PbO}$ ) uguale o superiore al 24 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7001 00</b>	<b>Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa :</b>			
<b>7001 00 10</b>	– Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro . . . . .	esenzione	esenzione	—
	– Vetro in massa :			
<b>7001 00 91</b>	– – Vetro da ottica . . . . .	12	5,8	—
<b>7001 00 99</b>	– – altro . . . . .	9	2,9	—
<b>7002</b>	<b>Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato :</b>			
<b>7002 10 00</b>	– Biglie . . . . .	10	4,9	—
<b>7002 20</b>	– Barre e bacchette :			
<b>7002 20 10</b>	– – di vetro da ottica . . . . .	12	5,8	—
<b>7002 20 90</b>	– – altri . . . . .	10	4,9	—
	– Tubi :			
<b>7002 31 00</b>	– – di quarzo o di altra silice fusi . . . . .	10	4,9	—
<b>7002 32 00</b>	– – di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C . . . . .	10	4,9	—
<b>7002 39 00</b>	– – altri . . . . .	10	4,9	—
<b>7003</b>	<b>Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato :</b>			
	– Lastre e fogli, non armati :			
<b>7003 11</b>	– – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente :			
<b>7003 11 10</b>	– – – di vetro da ottica . . . . .	12	5,8	m <sup>2</sup>
<b>7003 11 90</b>	– – – altri . . . . .	10 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	5 MIN 0,8 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7003 19</b>	– – altri :			
<b>7003 19 10</b>	– – – di vetro da ottica . . . . .	12	5,8	m <sup>2</sup>
<b>7003 19 90</b>	– – – altri . . . . .	10 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	5 MIN 0,8 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7003 20</b>	– Lastre e fogli, armati :			
<b>7003 20 10</b>	– – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente . . . . .	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	5 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7003 20 90</b>	– – altri . . . . .	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	5 MIN 0,5 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7003 30 00</b>	– Profilati . . . . .	20	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7004</b>	<b>Vetro tirato o soffiato, in fogli anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato :</b>			
<b>7004 10</b>	<b>– Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente :</b>			
<b>7004 10 10</b>	– – Vetro da ottica . . . . .	12	5,8	m <sup>2</sup>
<b>7004 10 30</b>	– – Vetro detto « antico » . . . . .	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7004 10 50</b>	– – Vetro detto di « orticoltura » . . . . .	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7004 10 90</b>	– – altro . . . . .	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7004 90</b>	<b>– altro vetro :</b>			
<b>7004 90 10</b>	– – Vetro da ottica . . . . .	12	5,8	m <sup>2</sup>
<b>7004 90 50</b>	– – Vetro detto « antico » . . . . .	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7004 90 70</b>	– – Vetro detto di « orticoltura » . . . . .	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
	– – altri, di spessore :			
<b>7004 90 91</b>	– – – inferiore o uguale a 2,5 mm . . . . .	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7004 90 93</b>	– – – superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm . . . . .	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7004 90 95</b>	– – – superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm . . . . .	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7004 90 99</b>	– – – superiore a 4,5 mm . . . . .	10 MIN 1 Ecu/ 100 kg/br	6 MIN 0,6 Ecu/ 100 kg/br	m <sup>2</sup>
<b>7005</b>	<b>Vetro (vetro « flotté » e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato :</b>			
<b>7005 10</b>	<b>– Vetro non armato, con strato assorbente o riflettente :</b>			
<b>7005 10 10</b>	– – Vetro detto di « orticoltura » . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
	– – altro, di spessore :			
<b>7005 10 31</b>	– – – inferiore o uguale a 2,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 10 33</b>	– – – superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 10 35</b>	– – – superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 10 91</b>	– – – superiore a 4,5 mm ed inferiore o uguale a 5,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 10 93</b>	– – – superiore a 5,5 mm ed inferiore o uguale a 7 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 10 95</b>	– – – superiore a 7 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— <b>altro vetro non armato :</b>			
<b>7005 21</b>	— — <b>colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato :</b>			
<b>7005 21 10</b>	— — — di spessore inferiore o uguale a 2,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 21 20</b>	— — — di spessore superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 21 30</b>	— — — di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 21 40</b>	— — — di spessore superiore a 4,5 mm ed inferiore o uguale a 5,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 21 50</b>	— — — di spessore superiore a 5,5 mm ed inferiore o uguale a 7 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 21 90</b>	— — — di spessore superiore a 7 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 29</b>	— — <b>altro :</b>			
<b>7005 29 10</b>	— — — Vetro detto di « orticoltura » . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
	— — — altro, di spessore :			
<b>7005 29 31</b>	— — — — inferiore o uguale a 2,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 29 33</b>	— — — — superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 29 35</b>	— — — — superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 29 91</b>	— — — — superiore a 4,5 mm ed inferiore o uguale a 5,5 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 29 93</b>	— — — — superiore a 5,5 mm ed inferiore o uguale a 7 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 29 95</b>	— — — — superiore a 7 mm . . . . .	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7005 30 00</b>	— <b>Vetro armato . . . . .</b>	10	3,8	m <sup>2</sup>
<b>7006 00</b>	<b>Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie :</b>			
<b>7006 00 10</b>	— Vetro da ottica . . . . .	12	5,8	—
<b>7006 00 90</b>	— altro . . . . .	20	5,3	—
<b>7007</b>	<b>Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro :</b>			
	— <b>Vetri temperati :</b>			
<b>7007 11</b>	— — <b>di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, aerodine, navi o altri veicoli :</b>			
<b>7007 11 10</b>	— — — di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori . . . . .	22	5,8	—
<b>7007 11 90</b>	— — — altri . . . . .	22	5,8	—
<b>7007 19</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>7007 19 10</b>	— — — smaltati . . . . .	22	5,8	m <sup>2</sup>
<b>7007 19 30</b>	— — — colorati nella massa o con strato assorbente o riflettente . . . . .	22	5,8	m <sup>2</sup>
<b>7007 19 90</b>	— — — altri . . . . .	22	5,8	m <sup>2</sup>
	— <b>Vetri formati da fogli aderenti fra loro :</b>			
<b>7007 21</b>	— — <b>di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, aerodine, navi o altri veicoli :</b>			
<b>7007 21 10</b>	— — — Parabrezza, non incorniciati, destinati agli aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
7007 21 91	— — — — di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori . . . . .	22	5,8	—
7007 21 99	— — — — altri . . . . .	22	5,8	—
7007 29 00	— — altri . . . . .	22	5,8	m <sup>2</sup>
7008 00	<b>Vetri isolanti a pareti multiple :</b>			
	— colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente :			
7008 00 11	— — Vetri doppi . . . . .	20	5,3	m <sup>2</sup>
7008 00 19	— — altri . . . . .	20	5,3	m <sup>2</sup>
	— altri :			
7008 00 91	— — Vetri doppi . . . . .	20	5,3	m <sup>2</sup>
7008 00 99	— — altri . . . . .	20	5,3	m <sup>2</sup>
7009	<b>Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi :</b>			
7009 10 00	— Specchi retrovisivi per veicoli . . . . .	22	6,5	p/st
	— altri :			
7009 91 00	— — non incorniciati . . . . .	22	6,5	—
7009 92 00	— — incorniciati . . . . .	22	6,5	—
7010	<b>Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro :</b>			
7010 10 00	— Ampolle . . . . .	22	5,8	—
7010 90	— altri :			
7010 90 10	— — Barattoli per sterilizzare . . . . .	24	12	p/st
	— — altri :			
	— — — Recipienti per il trasporto o l'imballaggio :			
7010 90 21	— — — — ottenuti a partire da un tubo il cui spessore del vetro è inferiore a 1 mm . . . . .	24	9	p/st
	— — — — altri, di capacità nominale :			
7010 90 31	— — — — — di 2,5 l o più . . . . .	24	9	p/st
	— — — — — di meno di 2,5 l :			
	— — — — — per prodotti alimentari e bevande :			
	— — — — — Bottiglie e boccette :			
	— — — — — di vetro non colorato, di capacità nominale :			
7010 90 41	— — — — — — di 1 l o più . . . . .	24	9	p/st
7010 90 43	— — — — — — di più di 0,33 l ma meno di 1 l . . . . .	24	9	p/st
7010 90 45	— — — — — — di 0,15 l o più, fino a 0,33 l incluso . . . . .	24	9	p/st
7010 90 47	— — — — — — di meno di 0,15 l . . . . .	24	9	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	----- di vetro colorato di capacità nominale :			
7010 90 51	----- di 1 l o più . . . . .	24	9	p/st
7010 90 53	----- di più di 0,33 l ma meno di 1 l . . . . .	24	9	p/st
7010 90 55	----- di 0,15 l o più, fino a 0,33 l incluso . . . . .	24	9	p/st
7010 90 57	----- di meno di 0,15 l . . . . .	24	9	p/st
	----- altri, di capacità nominale :			
7010 90 61	----- di 0,25 l o più . . . . .	24	9	p/st
7010 90 67	----- di meno di 0,25 l . . . . .	24	9	p/st
	----- per prodotti farmaceutici, di capacità nominale :			
7010 90 71	----- di più di 0,055 l . . . . .	24	9	p/st
7010 90 77	----- di 0,055 l o meno . . . . .	24	9	p/st
	----- per altri prodotti :			
7010 90 81	----- di vetro non colorato . . . . .	24	9	p/st
7010 90 87	----- di vetro colorato . . . . .	24	9	p/st
7010 90 99	----- Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura . . . . .	24	9	—
7011	<b>Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili :</b>			
7011 10 00	— per l'illuminazione elettrica . . . . .	18	7	—
7011 20 00	— per tubi catodici . . . . .	18	7	—
7011 90 00	— altri . . . . .	18	7	—
7012 00	<b>Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermitici, con intercapedine isolante sottovuoto :</b>			
7012 00 10	— non finite . . . . .	21	6,3	—
7012 00 90	— finite . . . . .	25	12,5	—
7013	<b>Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 :</b>			
7013 10 00	— Oggetti di vetroceramica . . . . .	24	12	p/st
	— Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica :			
7013 21	— di cristallo al piombo :			
	— — fabbricati a mano :			
7013 21 11	— — — incisi o altrimenti decorati . . . . .	24	12	p/st
7013 21 19	— — — altri . . . . .	24	12	p/st
	— — — fabbricati meccanicamente :			
7013 21 91	— — — — incisi o altrimenti decorati . . . . .	24	12	p/st
7013 21 99	— — — — altri . . . . .	24	12	p/st
7013 29	— — — altri :			
7013 29 10	— — — — di vetro temperato . . . . .	24	12	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — altri :			
	— — — — — fabbricati a mano :			
7013 29 51	— — — — — incisi o altrimenti decorati . . . . .	24	12	p/st
7013 29 59	— — — — — altri . . . . .	24	12	p/st
	— — — — — fabbricati meccanicamente :			
7013 29 91	— — — — — incisi o altrimenti decorati . . . . .	24	12	p/st
7013 29 99	— — — — — altri . . . . .	24	12	p/st
	— Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica :			
7013 31	— — di cristallo al piombo :			
7013 31 10	— — — fabbricati a mano . . . . .	24	12	p/st
7013 31 90	— — — fabbricati meccanicamente . . . . .	24	12	p/st
7013 32 00	— — di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C .	24	12	p/st
7013 39	— — altri :			
7013 39 10	— — — di vetro temperato . . . . .	24	12	p/st
	— — — — altri :			
7013 39 91	— — — — — fabbricati a mano . . . . .	24	12	p/st
7013 39 99	— — — — — fabbricati meccanicamente . . . . .	24	12	p/st
	— altri oggetti :			
7013 91	— — di cristallo al piombo :			
7013 91 10	— — — fabbricati a mano . . . . .	24	12	p/st
7013 91 90	— — — fabbricati meccanicamente . . . . .	24	12	p/st
7013 99	— — altri :			
7013 99 10	— — — fabbricati a mano . . . . .	24	12	p/st
7013 99 90	— — — fabbricati meccanicamente . . . . .	24	12	p/st
7014 00 00	Vetriere per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente . . . . .	20	6,2	—
7015	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri :			
7015 10 00	— Vetri da occhialeria medica . . . . .	12	5,8	—
7015 90 00	— altri . . . . .	19	5,1	—
7016	Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili :			
7016 10 00	— Cubi, tessere e altre vetriere, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili . . . . .	20	10	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7016 90</b>	— <b>altri :</b>			
<b>7016 90 10</b>	— — Vetri riuniti in vetrate . . . . .	10	5,3	m <sup>2</sup>
<b>7016 90 30</b>	— — Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli . . . . .	10 MIN 2 Ecu/ 100 kg/br	4 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	—
<b>7016 90 90</b>	— — altri . . . . .	10 MIN 2 Ecu/ 100 kg/br	4 MIN 1,6 Ecu/ 100 kg/br	—
<b>7017</b>	<b>Vetriere per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate :</b>			
<b>7017 10 00</b>	— di quarzo o di altra silice fusi . . . . .	16	4,6	—
<b>7017 20 00</b>	— di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C . . .	23	5,8	—
<b>7017 90 00</b>	— altre . . . . .	23	5,8	—
<b>7018</b>	<b>Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsferie di vetro di diametro non superiore a 1 mm :</b>			
<b>7018 10</b>	— <b>Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili :</b>			
	— — Perle :			
<b>7018 10 11</b>	— — — tagliate e lucidate meccanicamente . . . . .	esenzione	4,1 <sup>(1)</sup>	—
<b>7018 10 19</b>	— — — altre . . . . .	25	10	—
<b>7018 10 30</b>	— — Imitazioni di perle fini o coltivate . . . . .	1,7 Ecu/ kg/net	0,6 Ecu/ kg/net	—
	— — Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini) :			
<b>7018 10 51</b>	— — — tagliate e lucidate meccanicamente . . . . .	esenzione	3,8 <sup>(1)</sup>	—
<b>7018 10 59</b>	— — — altre . . . . .	16	6	—
<b>7018 10 90</b>	— — altre . . . . .	19	6,5 <sup>(1)</sup>	—
<b>7018 20 00</b>	— <b>Microsferie di vetro di diametro non superiore a 1 mm . . . . .</b>	17	5,6	—
<b>7018 90</b>	— <b>altri :</b>			
<b>7018 90 10</b>	— — Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro . . . . .	20	5,3	—
<b>7018 90 90</b>	— — altri . . . . .	20	10	—
<b>7019</b>	<b>Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio : filati, tessuti) :</b>			
<b>7019 10</b>	— <b>Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati :</b>			
<b>7019 10 10</b>	— — Filati tagliati, di lunghezza di 3 mm fino a 50 mm inclusi . . . . .	23	9,5	—

<sup>(1)</sup> Esenzione per i prodotti delle sottovoci 7018 10 11, 7018 10 51 e 7018 10 90 nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 52 t da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
	— — — di filamenti :			
7019 10 51	— — — — Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) . . . . .	23	9,5	—
7019 10 59	— — — — altri . . . . .	23	9,5	—
7019 10 99	— — — di fibre in fiocco . . . . .	23	9,5	—
7019 20	— <b>Tessuti, compresi i nastri :</b>			
	— — di filamenti :			
7019 20 11	— — — di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) . . . . .	23	9,5	—
	— — — altri, di larghezza :			
7019 20 31	— — — — di 30 cm o meno . . . . .	23	9,5	—
7019 20 35	— — — — di più di 30 cm . . . . .	23	9,5	—
7019 20 90	— — di fibre in fiocco . . . . .	23	9,5	—
	— <b>Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti :</b>			
7019 31 00	— — Feltri (mats) . . . . .	23	9,5	—
7019 32 00	— — Veli . . . . .	19	6,5	—
7019 39 00	— — altri . . . . .	19	6,5	—
7019 90	— <b>altri :</b>			
7019 90 10	— — Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi . . . . .	23	9,5	—
7019 90 30	— — Guaine e cospelle per l'isolazione delle tubazioni . . . . .	23	9,5	—
	— — altri :			
7019 90 91	— — — di fibre tessili . . . . .	23	9,5	—
7019 90 99	— — — altri . . . . .	23	9,5	—
7020 00	<b>Altri lavori di vetro :</b>			
7020 00 10	— di quarzo o di altra silice, fusi . . . . .	21	5,6	—
7020 00 30	— di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a $5 \times 10^{-6}$ per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C . . . . .	21	5,6	—
7020 00 90	— altri . . . . .	21	5,6	—

**SEZIONE XIV****PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI)  
O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI  
O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE;  
MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE****CAPITOLO 71****PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI)  
O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI  
O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE;  
MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE****Note**

1. Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte :
  - a) da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure
  - b) da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.
2. a) Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio : iniziali, monogrammi, ghiera, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.
  - b) La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.
3. Questo capitolo non comprende :
  - a) gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);
  - b) le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;
  - c) gli oggetti del capitolo 32 (per esempio : lustri liquidi);
  - d) le borsette, e gli altri oggetti della voce 4202, e gli oggetti della voce 4203;
  - e) gli oggetti delle voci 4303 e 4304;
  - f) i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);
  - g) le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;
  - h) gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;
  - ij) gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);
  - k) gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);
  - l) le armi e loro parti (capitolo 93);
  - m) gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;
  - n) gli oggetti del capitolo 96, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615;

- o) le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.
4. a) Per « metalli preziosi » si intendono l'argento, l'oro e il platino.
- b) Il termine « platino » comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.
- c) Le espressioni « pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini) » e « le pietre sintetiche o ricostituite » non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.
5. Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale al 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue :
- a) qualsiasi lega contenente, in peso, il 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;
- b) qualsiasi lega contenente, in peso, il 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;
- c) qualsiasi altra lega compresa in questo capitolo è classificata come lega di argento.
6. Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione « metallo prezioso » non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.
7. Nella nomenclatura, per « placcati o ricoperti di metalli preziosi » si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.
8. Ai sensi della voce 7113, per « minuterie » si intendono :
- a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio : anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, medaglie o distintivi religiosi o altri);
- b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio : portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari);
- Ai sensi della stessa voce, per « oggetti di gioielleria », si intendono le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.
9. Ai sensi della voce 7114, per « oggetti di oreficeria », si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.
10. Ai sensi della voce 7117, per « minuterie di fantasia », si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 8 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

#### Note di sottovoci

1. Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini « polveri » e « in polvere » comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, al 90 %.

2. Nonostante le disposizioni della nota 4 b) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine « platino » non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.
3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli : platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

#### Nota complementare

1. Ai sensi della voce 7112 l'espressione « cascami ed avanzi di metalli preziosi » si riferisce a prodotti adatti unicamente al ricupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>I. PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI</b>			
7101	<b>Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; perle fini o coltivate, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto :</b>			
7101 10 00	– Perle fini . . . . .	esenzione	esenzione	g
	– Perle coltivate :			
7101 21 00	– – gregge . . . . .	esenzione	esenzione	g
7101 22 00	– – lavorate . . . . .	esenzione	esenzione	g
7102	<b>Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati :</b>			
7102 10 00	– non scelti . . . . .	esenzione	esenzione	c/k
	– industriali :			
7102 21 00	– – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati . . . . .	esenzione	esenzione	c/k
7102 29 00	– – altri . . . . .	8	3,2	c/k
	– non industriali :			
7102 31 00	– – greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrassati . . . . .	esenzione	esenzione	c/k
7102 39 00	– – altri . . . . .	esenzione	esenzione	c/k
7103	<b>Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto :</b>			
7103 10 00	– gregge o semplicemente segate o sgrassate . . . . .	esenzione	esenzione	—
	– altrimenti lavorate :			
7103 91 00	– – Rubini, zaffiri e smeraldi . . . . .	esenzione	esenzione	g
7103 99 00	– – altre . . . . .	esenzione	esenzione	g

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7104</b>	<b>Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto :</b>			
7104 10 00	– Quarzo piezoelettrico . . . . .	8	3,2	g
7104 20 00	– altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate . . . . .	2	0,9	g
7104 90 00	– altre . . . . .	4	1,8	g
<b>7105</b>	<b>Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche :</b>			
7105 10 00	– di diamanti . . . . .	esenzione	1,4	g
7105 90 00	– altri . . . . .	esenzione	1,4	g
<b>II. METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI</b>				
<b>7106</b>	<b>Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere :</b>			
7106 10 00	– Polveri . . . . .	13	3,8	g
	– altro :			
7106 91	– – greggio :			
7106 91 10	– – – con titolo uguale o superiore al 999 ‰ . . . . .	esenzione	esenzione	g
7106 91 90	– – – con titolo inferiore al 999 ‰ . . . . .	esenzione	esenzione	g
7106 92	– – semilavorato :			
7106 92 10	– – – Canutiglie, pagliuzze, lustrini e ritagli . . . . .	13	3,8	g
	– – – altro :			
7106 92 91	– – – – con titolo uguale o superiore al 750 ‰ . . . . .	4	1,8	g
7106 92 99	– – – – con titolo inferiore al 750 ‰ . . . . .	4	1,8	g
7107 00 00	<b>Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati . .</b>	13	4,6	—
<b>7108</b>	<b>Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere :</b>			
	– per usi non monetari :			
7108 11 00	– – Polveri . . . . .	11	4,1	g
7108 12 00	– – greggio . . . . .	esenzione	esenzione	g
7108 13	– – semilavorato :			
7108 13 10	– – – Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm . . . . .	2	0,5	g
7108 13 30	– – – Tubi, canne e barre cave . . . . .	4	1,8	g
7108 13 50	– – – Fogli e nastri sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è uguale o inferiore a 0,15 mm . . . . .	12	5,3	g
7108 13 90	– – – altro . . . . .	11	4,1	g
7108 20 00	– per uso monetario . . . . .	esenzione	esenzione	g

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7109 00 00	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati . . . . .	9	2,9	—
7110	<b>Platino, greggio o semilavorato, o in polvere :</b>			
	— Platino :			
7110 11 00	— — greggio o in polvere . . . . .	esenzione	esenzione	g
7110 19	— — altro :			
7110 19 10	— — — Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm . . . . .	2	0,9	g
7110 19 30	— — — Tubi, canne e barre cave . . . . .	3	1,4	g
7110 19 50	— — — Fogli e nastri sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è uguale o inferiore a 0,15 mm . . . . .	8	3,2	g
7110 19 90	— — — altro . . . . .	9	4	g
	— Palladio :			
7110 21 00	— — greggio o in polvere . . . . .	esenzione	esenzione	g
7110 29 00	— — altro . . . . .	4	2	g
	— Rodio :			
7110 31 00	— — greggio o in polvere . . . . .	esenzione	esenzione	g
7110 39 00	— — altro . . . . .	4	2	g
	— Iridio, osmio e rutenio :			
7110 41 00	— — greggi o in polvere . . . . .	esenzione	esenzione	g
7110 49 00	— — altri . . . . .	4	2	g
7111 00 00	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati . . . . .	7	2,9	—
7112	<b>Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :</b>			
7112 10 00	— di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi . . . . .	esenzione	esenzione	—
7112 20 00	— di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi . . . . .	esenzione	esenzione	—
7112 90 00	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
	<b>III. MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI</b>			
7113	<b>Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :</b>			
	— di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi :			
7113 11 00	— — di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi . . . . .	9	3,5	—
7113 19 00	— — di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi . . . . .	9	3,5	—
7113 20 00	— di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi . . . . .	12	5,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7114	<b>Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :</b>			
	– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi :			
7114 11 00	– – di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi .	9	3	—
7114 19 00	– – di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi . . . . .	9	3	—
7114 20 00	– di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi . . . . .	12	3,8	—
7115	<b>Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :</b>			
7115 10 00	– Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino . . . . .	9	5,1	—
7115 90	– altri :			
7115 90 10	– – di metalli preziosi . . . . .	9	5,1	—
7115 90 90	– – di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . . . . .	12	4,4	—
7116	<b>Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite :</b>			
7116 10 00	– di perle fini o coltivate . . . . .	esenzione	esenzione	g
7116 20	– di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite :			
	– – esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini) :			
7116 20 11	– – – Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori . . . . .	esenzione	esenzione	g
7116 20 19	– – – altri . . . . .	9	5,1	g
7116 20 90	– – altri . . . . .	14	4,9	g
7117	<b>Minuterie di fantasia :</b>			
	– di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati :			
7117 11 00	– – gemelli e bottoni simili . . . . .	18	7,2	—
7117 19	– – altre :			
7117 19 10	– – – con parti di vetro . . . . .	22	8,5	—
	– – – senza parti di vetro :			
7117 19 91	– – – – dorate, argentate o platinare . . . . .	22	8,5	—
7117 19 99	– – – – altre . . . . .	22	8,5	—
7117 90 00	– altre . . . . .	22	6,7	—
7118	<b>Monete :</b>			
7118 10	– Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro :			
7118 10 10	– – di argento . . . . .	esenzione	esenzione	g
7118 10 90	– – altre . . . . .	esenzione	esenzione	—
7118 90	– altre :			
7118 90 10	– – di oro . . . . .	esenzione	esenzione	g
7118 90 90	– – altre . . . . .	esenzione	esenzione	—

**SEZIONE XV****METALLI COMUNI E LORO LAVORI****Note**

1. Questa sezione non comprende :

- a) i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);
- b) il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);
- c) i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;
- d) le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;
- e) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio : leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);
- f) gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);
- g) le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);
- h) gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;
- ij) i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);
- k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);
- l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
- m) gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);
- n) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio : oggetti d'arte).

2. Nella nomenclatura, per « parti e forniture di impiego generale » si intendono :

- a) gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;
- b) le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);
- c) gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine « parti » non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

3. Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74) :

- a) le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;
- b) le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;
- c) i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

4. Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 3, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.
5. Regola sui prodotti composti :
- Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.
- Per l'applicazione di questa regola, si considerano :
- a) la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;
  - b) le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento;
  - c) un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.
6. In questa sezione, si intendono per :
- a) « Cascami ed avanzi » :  
i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.
  - b) « Polveri » :  
i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore al 90 % in peso.

## CAPITOLO 72

### GHISA, FERRO E ACCIAIO

#### Note

1. In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come :
- a) « Ghise gregge » :  
le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più del 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni :
    - il 10 % o meno di cromo,
    - il 6 % o meno di manganese,
    - il 3 % o meno di fosforo,
    - l'8 % o meno di silicio,
    - il 10 % o meno, in totale, di altri elementi.
  - b) « Ghise speculari » :  
le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più del 6 % e non più del 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).
  - c) « Ferro-leghe » :  
le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, il 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti :
    - più del 10 % di cromo,
    - più del 30 % di manganese,
    - più del 3 % di fosforo,
    - più dell'8 % di silicio,

- più del 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare il 10 %.
- d) « Acciai » :
- le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, il 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.
- e) « Acciai inossidabili » :
- gli acciai legati, contenenti, in peso, l'1,2 % o meno di carbonio e il 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.
- f) « Altri acciai legati » :
- gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti :
- lo 0,3 % o più di alluminio,
  - lo 0,0008 % o più di boro,
  - lo 0,3 % o più di cromo,
  - lo 0,3 % o più di cobalto,
  - lo 0,4 % o più di rame,
  - lo 0,4 % o più di piombo,
  - l'1,65 % o più di manganese,
  - lo 0,08 % o più di molibdeno,
  - lo 0,3 % o più di nichel,
  - lo 0,06 % o più di niobio,
  - lo 0,6 % o più di silicio,
  - lo 0,05 % o più di titanio,
  - lo 0,3 % o più di tungsteno (wolframio),
  - lo 0,1 % o più di vanadio,
  - lo 0,05 % o più di zirconio,
  - lo 0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.
- g) « Cascami lingottati di ferro o di acciaio » :
- i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise speculari o delle ferro-leghe.
- h) « Graniglie » :
- i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore al 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore al 90 %.
- ij) « Semiprodotto » :
- i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo; e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbocchi per profilati.
- Questi prodotti non sono presentati arrotolati.
- k) « Prodotti laminati piatti » :
- i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),
- arrotolati in spire sovrapposte, o
  - non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

l) « Vergella o bordione » :

i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso. Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

m) « Barre » :

i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso. Questi prodotti possono :

- avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);
- avere subito una torsione dopo la laminazione.

n) « Profilati » :

i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.

o) « Fili » :

i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

p) « Barre forate per la perforazione » :

le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.

2. I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.

3. I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

#### Note di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Ghise gregge legate » :

le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni in peso qui indicate :

- più dello 0,2 % di cromo,
- più dello 0,3 % di rame,
- più dello 0,3 % di nichel,
- più dello 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi : alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

b) « Acciai non legati automatici » :

gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti :

- lo 0,08 % o più di zolfo,

- lo 0,1 % o più di piombo,
- più dello 0,05 % di selenio,
- più dello 0,01 % di tellurio,
- più dello 0,05 % di bismuto.

c) « Acciai al silicio detti « magnetici » » :

gli acciai contenenti, in peso, almeno lo 0,6 % e non più del 6 % di silicio e non più dello 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, l'1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può conferire loro il carattere di altri acciai legati.

d) « Acciai rapidi » :

gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi : molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore al 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti lo 0,6 % o più di carbonio e dal 3 al 6 % di cromo;

e) « Acciai silico-manganese » :

gli acciai che contengono, in peso :

- lo 0,35 % o più e non più dello 0,7 % di carbonio,
- lo 0,5 % o più e non più dell'1,2 % di manganese e
- lo 0,6 % o più e non più del 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

2. La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente :

una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione « altri elementi » devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore al 10 %.

### Nota complementare

1. Si considerano come :

- prodotti laminati piatti « detti magnetici » e ai sensi delle sottovoci 7209 12 10, 7209 13 10, 7209 14 10, 7209 22 10, 7209 23 10, 7209 24 10, 7209 32 10, 7209 33 10, 7209 34 10, 7209 42 10, 7209 43 10, 7209 44 10, 7211 30 31 e 7211 41 95 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla :
  - inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;
  - inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;
  - inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.
- « latta » ai sensi delle sottovoci 7210 12 11, 7210 70 11, 7212 10 10 e 7212 40 10 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>I. PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI</b>			
<b>7201</b>	<b>Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie :</b>			
<b>7201 10</b>	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, lo 5, % o meno di fosforo (CECA) :			
	– – contenenti, in peso, lo 0,4 % o più di manganese :			
<b>7201 10 11</b>	– – – con tenore di silicio inferiore o uguale all'1 % . . . . .		3,2	—
<b>7201 10 19</b>	– – – con tenore di silicio superiore all'1 % . . . . .		3,2	—
<b>7201 10 30</b>	– – contenenti, in peso, dallo 0,1 % incluso allo 0,4 % escluso di manganese . . . . .		3,2	—
<b>7201 10 90</b>	– – contenenti, in peso, meno dallo 0,1 % di manganese . . . . .		3,2	—
<b>7201 20 00</b>	– Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più dello 0,5 % di fosforo (CECA) . . . . .		4	—
<b>7201 30</b>	– Ghise gregge legate :			
<b>7201 30 10</b>	– – contenenti, in peso, dallo 0,3 % incluso all'1 % incluso di titanio e dallo 0,5 % incluso all'1 % incluso di vanadio (CECA) . . . . .		esenzione	—
<b>7201 30 90</b>	– – altre (CECA) . . . . .		3,2	—
<b>7201 40 00</b>	– Ghise speculari (CECA) . . . . .		3,2	—
<b>7202</b>	<b>Ferro-leghe :</b>			
	– Ferromanganese :			
<b>7202 11</b>	– – contenente, in peso, più del 2 % di carbonio (CECA) :			
<b>7202 11 10</b>	– – – di una granulometria di 10 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore al 65 % . . . . .		4	—
<b>7202 11 90</b>	– – – altro . . . . .		4	—
<b>7202 19 00</b>	– – altro . . . . .	8	5,3	—
	– Ferrosilicio :			
<b>7202 21</b>	– – contenente, in peso, più del 55 % di silicio :			
<b>7202 21 10</b>	– – – contenente, in peso, più del 55 % e non più dell'80 % di silicio . . .	10	6,2 (1)	—
<b>7202 21 90</b>	– – – contenente, in peso, più dell'80 % di silicio . . . . .	10	6,2 (1)	—
<b>7202 29 00</b>	– – altro . . . . .	10	6,2 (1)	—
<b>7202 30 00</b>	– Ferro-silico-manganese . . . . .	6	5,5 (2)	—
	– Ferrocromo :			
<b>7202 41</b>	– – contenente, in peso, più del 4 % di carbonio :			
<b>7202 41 10</b>	– – – contenente, in peso, più del 4 % e non più del 6 % di carbonio . . .	8	8	—
<b>7202 41 90</b>	– – – contenente, in peso, più del 6 % di carbonio . . . . .	8	8	—
<b>7202 49</b>	– – altro :			
<b>7202 49 10</b>	– – – contenente, in peso, lo 0,05 % o meno di carbonio . . . . .	8	8 (3)	—

(1) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 12 600 t da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

(2) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 18 550 t da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

(3) Esenzione per il ferro-cromo contenente, in peso lo 0,10 % o meno di carbonio e più del 30 % fino al 90 % incluso di cromo, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 950 t da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7202 49 50	— — — contenente, in peso, più dello 0,05 % fino al 0,5 % di carbonio . . .	8	8 (1)	—
7202 49 90	— — — contenente, in peso, più dello 0,5 % fino o al 4 % di carbonio . . . .	8	8	—
7202 50 00	— Ferro-silico-cromo . . . . .	7	4,9	—
7202 60 00	— Ferro-nichel . . . . .	7	esenzione	—
7202 70 00	— Ferro-molibdeno . . . . .	7	4,9	—
7202 80 00	— Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno . . . . .	7	4,9	—
	— altre :			
7202 91 00	— — Ferro-titanio e ferro-silico-titanio . . . . .	7	4,9	—
7202 92 00	— — Ferro-vanadio . . . . .	7	4,9	—
7202 93 00	— — Ferro-niobio . . . . .	7	4,9	—
7202 99	— — altre :			
	— — — Ferro-fosforo :			
7202 99 11	— — — — contenente, in peso, più del 3 % e meno del 15 % di fosforo (CECA) . . . . .		4	—
7202 99 19	— — — — contenente, in peso, il 15 % o più di fosforo . . . . .	11	5	—
7202 99 90	— — — — altre . . . . .	7	4,9	—
7203	<b>Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, del 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili :</b>			
7203 10 00	— Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro (CECA) .		2,5 (2)	—
7203 90 00	— altri (CECA) . . . . .		3,2	—
7204	<b>Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio :</b>			
7204 10 00	— Cascami ed avanzi di ghisa (CECA) . . . . .		esenzione	—
	— Cascami ed avanzi di acciaio legati :			
7204 21 00	— — di acciai inossidabili (CECA) . . . . .		esenzione	—
7204 29 00	— — altri (CECA) . . . . .		esenzione	—
7204 30 00	— Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati (CECA) . . . . .		esenzione	—
	— altri cascami ed avanzi :			
7204 41	— — Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti (CECA) :			
7204 41 10	— — — Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature . . . . .		esenzione	—
	— — — Spuntature di stampaggio o di taglio :			
7204 41 91	— — — — in pacchetti . . . . .		esenzione	—
7204 41 99	— — — — altri . . . . .		esenzione	—

(1) Esenzione per il ferro-cromo contenente, in peso lo 0,10 % o meno di carbonio e più del 30 % fino al 90 % incluso di cromo, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 950 t da concedere dalle autorità comunitarie competenti.

(2) Il dazio è sospeso, in via autonoma, per una durata indeterminata.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7204 49	— — altri (CECA) :			
7204 49 10	— — — spezzettati . . . . .		esenzione	—
	— — — altri :			
7204 49 30	— — — — in pacchetti . . . . .		esenzione	—
	— — — — altri :			
7204 49 91	— — — — — non separati né classificati . . . . .		esenzione	—
7204 49 99	— — — — — altri . . . . .		esenzione	—
7204 50	— Cascami lingottati :			
7204 50 10	— — di acciai legati (CECA) . . . . .		esenzione	—
7204 50 90	— — altri (CECA) . . . . .		2,5	—
7205	<b>Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio :</b>			
7205 10 00	— Graniglie . . . . .	10	3,2	—
	— Polveri :			
7205 21 00	— — di acciai legati . . . . .	8	3,2	—
7205 29 00	— — altre . . . . .	8	3,2	—
	<b>II. FERRO ED ACCIAI NON LEGATI</b>			
7206	<b>Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203 :</b>			
7206 10 00	— Lingotti (CECA) . . . . .		2,5	—
7206 90 00	— altri (CECA) . . . . .		2,5	—
7207	<b>Semiprodotti di ferro o di acciai non legati :</b>			
	— contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio :			
7207 11	— — di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore :			
	— — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA) :			
7207 11 11	— — — — di acciai automatici . . . . .		3,2	—
7207 11 19	— — — — altri . . . . .		3,2	—
7207 11 90	— — — fucinati . . . . .	10	3,8	—
7207 12	— — altri, di sezione trasversale rettangolare :			
	— — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA) :			
7207 12 11	— — — — di spessore uguale o superiore a 50 mm . . . . .		3,2	—
7207 12 19	— — — — di spessore inferiore a 50 mm . . . . .		3,2	—
7207 12 90	— — — fucinati . . . . .	10	3,8	—
7207 19	— — altri :			
	— — — di sezione trasversale circolare o poligonale :			
	— — — — laminati od ottenuti con colata continua :			
7207 19 11	— — — — — di acciai automatici (CECA) . . . . .		6	—
7207 19 15	— — — — — altri (CECA) . . . . .		4,4	—
7207 19 19	— — — — fucinati . . . . .	10	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — Sbozzi per profilati :			
7207 19 31	— — — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA) . . . . .		4,4	—
7207 19 39	— — — — fucinati . . . . .	10	4,9	—
7207 19 90	— — — — altri . . . . .	10	3,2	—
7207 20	— <b>contenenti, in peso, lo 0,25 % o più di carbonio :</b>			
	— — di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore :			
	— — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA):			
7207 20 11	— — — — di acciai automatici . . . . .		3,2	—
	— — — — altri, contenenti, in peso :			
7207 20 15	— — — — — lo 0,25 % o più ma meno dello 0,6 % di carbonio . . . . .		3,2	—
7207 20 17	— — — — — lo 0,6 % o più di carbonio . . . . .		3,2	—
7207 20 19	— — — fucinati . . . . .	10	3,8	—
	— — altri, di sezione trasversale rettangolare :			
	— — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA):			
7207 20 31	— — — — di spessore uguale o superiore a 50 mm . . . . .		3,2	—
7207 20 33	— — — — di spessore inferiore a 50 mm . . . . .		3,2	—
7207 20 39	— — — fucinati . . . . .	10	3,8	—
	— — di sezione trasversale circolare o poligonale :			
	— — — laminati od ottenuti con colata continua :			
7207 20 51	— — — — di acciai automatici (CECA) . . . . .		6	—
	— — — — altri (CECA):			
7207 20 55	— — — — — contenenti, in peso, lo 0,25 % o più ma meno dello 0,6 % di carbonio . . . . .		4,4	—
7207 20 57	— — — — — contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio . . . . .		4,4	—
7207 20 59	— — — fucinati . . . . .	10	4,9	—
	— — Sbozzi per profilati :			
7207 20 71	— — — laminati od ottenuti con colata continua (CECA) . . . . .		4,4	—
7207 20 79	— — — fucinati . . . . .	10	4,9	—
7207 20 90	— — — altri . . . . .	10	3,2	—
7208	<b>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti :</b>			
	— <b>arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :</b>			
7208 11 00	— — di spessore superiore a 10 mm (CECA) . . . . .		4,4	—
7208 12	— — di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm :			
7208 12 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) (1) . . . . .		3,8	—
	— — — altri (CECA):			
7208 12 91	— — — — che presentano motivi in rilievo . . . . .		4,4	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7208 12 99	— — — — altri . . . . .		4,4	—
7208 13	— — di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm :			
7208 13 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) <sup>(1)</sup> . . . . .		3,8	—
	— — — altri (CECA):			
7208 13 91	— — — — che presentano motivi in rilievo . . . . .		4,4	—
7208 13 99	— — — — altri . . . . .		4,4	—
7208 14	— — di spessore inferiore a 3 mm :			
7208 14 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) <sup>(1)</sup> . . . . .		3,8	—
7208 14 90	— — — altri (CECA) . . . . .		4,4	—
	— altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo :			
7208 21	— — di spessore superiore a 10 mm (CECA) :			
7208 21 10	— — — che presentano motivi in rilievo . . . . .		4,4	—
7208 21 90	— — — altri . . . . .		4,4	—
7208 22	— — di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm :			
7208 22 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) <sup>(1)</sup> . . . . .		3,8	—
	— — — altri (CECA):			
7208 22 91	— — — — che presentano motivi in rilievo . . . . .		4,4	—
7208 22 99	— — — — altri . . . . .		4,4	—
7208 23	— — di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm :			
7208 23 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) <sup>(1)</sup> . . . . .		3,8	—
	— — — altri (CECA):			
7208 23 91	— — — — che presentano motivi in rilievo . . . . .		4,4	—
7208 23 99	— — — — altri . . . . .		4,4	—
7208 24	— — di spessore inferiore a 3 mm :			
7208 24 10	— — — destinati alla rilaminazione (CECA) <sup>(1)</sup> . . . . .		3,8	—
7208 24 90	— — — altri (CECA) . . . . .		4,4	—
	— non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7208 31 00	— — laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più che non presentano motivi in rilievo (CECA) . . . . .		4,4	—
7208 32	— — altri, di spessore superiore a 10 mm (CECA) :			
7208 32 10	— — — che presentano motivi in rilievo . . . . .		4,9	—
	— — — altri, di spessore :			
7208 32 30	— — — — superiore a 20 mm . . . . .		4,9	—
	— — — — superiore a 15 mm ed uguale o inferiore a 20 mm, di larghezza :			
7208 32 51	— — — — — di 2 050 mm o più . . . . .		4,9	—
7208 32 59	— — — — — inferiore a 2 050 mm . . . . .		4,9	—
	— — — — superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza :			
7208 32 91	— — — — — di 2 050 mm o più . . . . .		4,9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7208 32 99	— — — — inferiore a 2 050 mm . . . . .		4,9	—
7208 33	— — <b>altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm (CECA):</b>			
7208 33 10	— — — che presentano motivi in rilievo . . . . .		4,9	—
	— — — altri, di larghezza :			
7208 33 91	— — — — di 2 050 mm o più . . . . .		4,9	—
7208 33 99	— — — — inferiore a 2 050 mm . . . . .		4,9	—
7208 34	— — <b>altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm (CECA):</b>			
7208 34 10	— — — che presentano motivi in rilievo . . . . .		4,9	—
7208 34 90	— — — altri . . . . .		4,9	—
7208 35	— — <b>altri, di spessore inferiore a 3 mm :</b>			
7208 35 10	— — — di spessore di 2 mm o più (CECA) . . . . .		4,9	—
	— — — di spessore inferiore a 2 mm (CECA):			
7208 35 91	— — — — di spessore di 1 mm o più ed inferiore a 2 mm . . . . .		4,4	—
7208 35 93	— — — — di spessore di 0,5 mm o più ed inferiore a 1 mm . . . . .		4,4	—
7208 35 99	— — — — di spessore inferiore a 0,5 mm . . . . .		4,4	—
	— <b>altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo :</b>			
7208 41 00	— — <b>laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più, che non presentano motivi in rilievo (CECA) . . . . .</b>		4,4	—
7208 42	— — <b>altri, di spessore superiore a 10 mm (CECA):</b>			
7208 42 10	— — — che presentano motivi in rilievo . . . . .		4,9	—
	— — — altri, di spessore :			
7208 42 30	— — — — superiore a 20 mm . . . . .		4,9	—
	— — — — superiore a 15 mm ed uguale o inferiore a 20 mm, di larghezza :			
7208 42 51	— — — — — di 2 050 mm o più . . . . .		4,9	—
7208 42 59	— — — — — inferiore a 2 050 mm . . . . .		4,9	—
	— — — — — superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza :			
7208 42 91	— — — — — di 2 050 mm o più . . . . .		4,9	—
7208 42 99	— — — — — inferiore a 2 050 mm . . . . .		4,9	—
7208 43	— — <b>altri, di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm (CECA):</b>			
7208 43 10	— — — che presentano motivi in rilievo . . . . .		4,9	—
	— — — altri, di larghezza :			
7208 43 91	— — — — di 2 050 mm o più . . . . .		4,9	—
7208 43 99	— — — — inferiore a 2 050 mm . . . . .		4,9	—
7208 44	— — <b>altri, di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm (CECA):</b>			
7208 44 10	— — — che presentano motivi in rilievo . . . . .		4,9	—
7208 44 90	— — — altri . . . . .		4,9	—
7208 45	— — <b>altri, di spessore inferiore a 3 mm :</b>			
7208 45 10	— — — di spessore di 2 mm o più (CECA) . . . . .		4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — di spessore inferiore a 2 mm (CECA):			
7208 45 91	— — — — di spessore di 1 mm o più ed inferiore a 2 mm . . . . .		4,4	—
7208 45 93	— — — — di spessore di 0,5 mm o più ed inferiore a 1 mm . . . . .		4,4	—
7208 45 99	— — — — di spessore inferiore a 0,5 mm . . . . .		4,4	—
7208 90	— altri :			
7208 90 10	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) . . . . .		4,9	—
7208 90 90	— — altri . . . . .	10	4,9	—
7209	<b>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti :</b>			
	— arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7209 11 00	— — di spessore di 3 mm o più (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 12	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm :			
7209 12 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 12 90	— — — altri (CECA) . . . . .		4,4	—
7209 13	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm :			
7209 13 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 13 90	— — — altri (CECA) . . . . .		5,3	—
7209 14	— — di spessore inferiore a 0,5 mm :			
7209 14 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 14 90	— — — altri (CECA) . . . . .		5,3	—
	— altri, arrotolati, semplicemente laminati a freddo :			
7209 21 00	— — di spessore di 3 mm o più (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 22	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm :			
7209 22 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 22 90	— — — altri (CECA) . . . . .		4,4	—
7209 23	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm :			
7209 23 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 23 90	— — — altri (CECA) . . . . .		5,3	—
7209 24	— — di spessore inferiore a 0,5 mm :			
7209 24 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—
	— — — altri (CECA):			
7209 24 91	— — — — di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm . . . . .		5,3	—
7209 24 99	— — — — di spessore inferiore a 0,35 mm . . . . .		5,3	—
	— non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7209 31 00	— — di spessore di 3 mm o più (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 32	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm :			
7209 32 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7209 32 90	— — — altri (CECA) . . . . .		4,4	—
7209 33	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm :			
7209 33 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 33 90	— — — altri (CECA) . . . . .		5,3	—
7209 34	— — di spessore inferiore a 0,5 mm :			
7209 34 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 34 90	— — — altri (CECA) . . . . .		5,3	—
	— altri, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo :			
7209 41 00	— — di spessore di 3 mm o più (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 42	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm :			
7209 42 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 42 90	— — — altri (CECA) . . . . .		4,4	—
7209 43	— — di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm :			
7209 43 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 43 90	— — — altri (CECA) . . . . .		5,3	—
7209 44	— — di spessore inferiore a 0,5 mm :			
7209 44 10	— — — detti « magnetici » (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 44 90	— — — altri (CECA) . . . . .		5,3	—
7209 90	— altri :			
7209 90 10	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) . . . . .		4,9	—
7209 90 90	— — altri . . . . .	10	4,9	—
7210	<b>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti :</b>			
	— stagnati :			
7210 11	— — di spessore di 0,5 mm o più :			
7210 11 10	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) . . . . .		4,9	—
7210 11 90	— — — altri . . . . .	10	4,9	—
7210 12	— — di spessore inferiore a 0,5 mm :			
	— — — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :			
7210 12 11	— — — — Latta (CECA) . . . . .		4,9	—
7210 12 19	— — — — altri (CECA) . . . . .		4,9	—
7210 12 90	— — — — altri . . . . .	10	4,9	—
7210 20	— piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno :			
7210 20 10	— — semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) . . . . .		4,9	—
7210 20 90	— — altri . . . . .	10	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– <b>zincati elettroliticamente :</b>			
7210 31	– – di acciaio di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7210 31 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) . . . . .		5,3	—
7210 31 90	– – – altri . . . . .	10	4,9	—
7210 39	– – <b>altri :</b>			
7210 39 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) . . . . .		5,3	—
7210 39 90	– – – altri . . . . .	10	4,9	—
	– <b>zincati con altri procedimenti :</b>			
7210 41	– – <b>ondulati :</b>			
7210 41 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) . . . . .		5,3	—
7210 41 90	– – – altri . . . . .	10	4,9	—
7210 49	– – <b>altri :</b>			
7210 49 10	– – – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) . . . . .		5,3	—
7210 49 90	– – – altri . . . . .	10	4,9	—
7210 50	– <b>rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo :</b>			
7210 50 10	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) . . . . .		4,9	—
7210 50 90	– – altri . . . . .	10	4,9	—
7210 60	– <b>rivestiti di alluminio :</b>			
	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA):			
7210 60 11	– – – rivestiti di leghe di alluminio-zinco . . . . .		4,9	—
7210 60 19	– – – altri . . . . .		4,9	—
7210 60 90	– – altri . . . . .	10	4,9	—
7210 70	– <b>dipinti, verniciati o rivestiti di materia plastica :</b>			
	– – semplicemente trattati in superficie o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :			
7210 70 11	– – – Latta verniciata (CECA) . . . . .		4,9	—
7210 70 19	– – – altri (CECA) . . . . .		4,9	—
7210 70 90	– – altri . . . . .	10	4,9	—
7210 90	– <b>altri :</b>			
7210 90 10	– – argentati, dorati, platinati o smaltati . . . . .	10	4,9	—
	– – altri :			
	– – – semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA):			
7210 90 31	– – – – placcati . . . . .		4,9	—
7210 90 33	– – – – stagnati e stampati . . . . .		4,9	—
7210 90 35	– – – – nichelati o cromati . . . . .		4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7210 90 39	— — — — altri . . . . .		4,9	—
7210 90 90	— — — — altri . . . . .	10	4,9	—
7211	<b>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti :</b>			
	— semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7211 11 00	— — laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo (CECA) . . . . .		4,4	—
7211 12	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più :			
7211 12 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) . . . . .		4,4	—
7211 12 90	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA) . . . . .		5,3	—
7211 19	— — altri :			
7211 19 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) . . . . .		4,4	—
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA):			
7211 19 91	— — — — di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm . .		5,3	—
7211 19 99	— — — — di spessore inferiore a 3 mm . . . . .		5,3	—
	— altri, semplicemente laminati a caldo :			
7211 21 00	— — laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati e che non presentano motivi in rilievo (CECA) . . . . .		4,4	—
7211 22	— — altri, di spessore di 4,75 mm o più :			
7211 22 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) . . . . .		4,4	—
7211 22 90	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA) . . . . .		5,3	—
7211 29	— — altri :			
7211 29 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) . . . . .		4,4	—
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA):			
7211 29 91	— — — — di spessore uguale o superiore a 3 mm ma inferiore a 4,75 mm . .		5,3	—
7211 29 99	— — — — di spessore inferiore a 3 mm . . . . .		5,3	—
7211 30	— semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :			
7211 30 10	— — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) . . . . .		4,9	—
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
	— — — contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio :			
7211 30 31	— — — — detti « magnetici » . . . . .	10	5,3	—
7211 30 39	— — — — altri . . . . .	10	5,3	—
7211 30 50	— — — contenenti, in peso, lo 0,25 % o più ma meno dello 0,6 % di carbonio . . . . .	10	5,3	—
7211 30 90	— — — contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio . . . . .	10	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— <b>altri, semplicemente laminati a freddo :</b>			
7211 41	— — <b>contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio :</b>			
7211 41 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) . . . . .		4,9	—
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
7211 41 91	— — — — arrotolati, destinati alla fabbricazione della latta (CECA) . . . . .		5,3	—
	— — — — altri :			
7211 41 95	— — — — — detti « magnetici » . . . . .	10	5,3	—
7211 41 99	— — — — — altri . . . . .	10	5,3	—
7211 49	— — <b>altri :</b>			
7211 49 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) . . . . .		4,9	—
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
7211 49 91	— — — — contenenti, in peso, lo 0,25 % o più ma meno dello 0,6 % di carbonio . . . . .	10	5,3	—
7211 49 99	— — — — contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio . . . . .	10	5,3	—
7211 90	— <b>altri :</b>			
	— — di larghezza superiore a 500 mm :			
7211 90 11	— — — semplicemente trattati in superficie (CECA) . . . . .		4,9	—
7211 90 19	— — — altri . . . . .	10	4,9	—
7211 90 90	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm . . . . .	10	5,3	—
7212	<b>Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti :</b>			
7212 10	— <b>stagnati :</b>			
7212 10 10	— — Latta semplicemente trattata in superficie (CECA) . . . . .		4,9	—
	— — altri :			
	— — — di larghezza superiore a 500 mm :			
7212 10 91	— — — — semplicemente trattati in superficie (CECA) . . . . .		4,9	—
7212 10 93	— — — — altri . . . . .	10	4,9	—
7212 10 99	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm . . . . .	10	5,3	—
	— <b>zincati elettroliticamente :</b>			
7212 21	— — <b>di acciai di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa o di spessore di 3 mm o più ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa :</b>			
	— — — di larghezza superiore a 500 mm :			
7212 21 11	— — — — semplicemente trattati in superficie (CECA) . . . . .		5,3	—
7212 21 19	— — — — altri . . . . .	10	4,9	—
7212 21 90	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm . . . . .	10	5,3	—
7212 29	— — <b>altri :</b>			
	— — — di larghezza superiore a 500 mm :			
7212 29 11	— — — — semplicemente trattati in superficie (CECA) . . . . .		5,3	—
7212 29 19	— — — — altri . . . . .	10	4,9	—
7212 29 90	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm . . . . .	10	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7212 30	— zincati con altri procedimenti :			
	— — di larghezza superiore a 500 mm :			
7212 30 11	— — — semplicemente trattati in superficie (CECA) . . . . .		5,3	—
7212 30 19	— — — altri . . . . .	10	4,9	—
7212 30 90	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm . . . . .	10	5,3	—
7212 40	— dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche :			
7212 40 10	— — Latta, semplicemente laccata (CECA) . . . . .		4,9	—
	— — altri :			
	— — — di larghezza superiore a 500 mm :			
7212 40 91	— — — — semplicemente trattati in superficie (CECA) . . . . .		4,9	—
7212 40 93	— — — — altri . . . . .	10	4,9	—
7212 40 99	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm . . . . .	10	5,3	—
7212 50	— altrimenti rivestiti :			
	— — di larghezza superiore a 500 mm :			
7212 50 10	— — — argentati, dorati, platinati o smaltati . . . . .	10	4,9	—
	— — — piombati :			
7212 50 31	— — — — semplicemente trattati in superficie (CECA) . . . . .		5,3	—
7212 50 39	— — — — altri . . . . .	10	4,9	—
	— — — — altri :			
7212 50 51	— — — — — semplicemente trattati in superficie (CECA) . . . . .		4,9	—
7212 50 59	— — — — — altri . . . . .	10	4,9	—
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
7212 50 71	— — — stagnati e stampati . . . . .	10	5,3	—
7212 50 73	— — — rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo . . . . .	10	5,3	—
7212 50 75	— — — ramati . . . . .	10	5,3	—
7212 50 91	— — — cromati o nichelati . . . . .	10	5,3	—
	— — — rivestiti di alluminio :			
7212 50 93	— — — — rivestiti di leghe di alluminio-zinco . . . . .	10	5,3	—
7212 50 97	— — — — altri . . . . .	10	5,3	—
7212 50 99	— — — — altri . . . . .	10	5,3	—
7212 60	— placcati :			
	— — di larghezza superiore a 500 mm :			
7212 60 11	— — — semplicemente trattati in superficie (CECA) . . . . .		4,9	—
7212 60 19	— — — altri . . . . .	10	4,9	—
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
	— — — semplicemente trattati in superficie :			
7212 60 91	— — — — laminati a caldo, semplicemente placcati (CECA) . . . . .		4,9	—
7212 60 93	— — — — altri . . . . .	10	5,3	—
7212 60 99	— — — — altri . . . . .	10	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7213</b>	<b>Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati :</b>			
7213 10 00	— aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA) . . . . .		4,9	—
7213 20 00	— di acciai automatici (CECA) . . . . .		6	—
	— altri, contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio :			
7213 31 00	— — di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm (CECA) . . . . .		4,9	—
7213 39 00	— — altri (CECA) . . . . .		4,9	—
	— altri, contenenti, in peso, lo 0,25 % o più e meno dello 0,6 % di carbonio :			
7213 41 00	— — di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm (CECA) . . . . .		4,9	—
7213 49 00	— — altri (CECA) . . . . .		4,9	—
7213 50 00	— altri, contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio (CECA) . . . . .		4,9	—
<b>7214</b>	<b>Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione :</b>			
7214 10 00	— fucinate . . . . .	10	4,9	—
7214 20 00	— aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione (CECA) . . . . .		4,4	—
7214 30 00	— di acciai automatici (CECA) . . . . .		6	—
7214 40	— altre, contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio (CECA) :			
7214 40 10	— — di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce . . . . .		4,4	—
	— — altre, la cui sezione trasversale massima è :			
7214 40 91	— — — uguale o superiore a 80 mm . . . . .		4,4	—
7214 40 99	— — — inferiore a 80 mm . . . . .		4,4	—
7214 50	— altre, contenenti, in peso, lo 0,25 % o più e meno dello 0,6 % di carbonio (CECA) :			
7214 50 10	— — di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce . . . . .		4,4	—
	— — altre, la cui sezione trasversale massima è :			
7214 50 91	— — — uguale o superiore a 80 mm . . . . .		4,4	—
7214 50 99	— — — inferiore a 80 mm . . . . .		4,4	—
7214 60 00	— altre, contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio (CECA) . . . . .		4,4	—
<b>7215</b>	<b>Altre barre di ferro o di acciai non legati :</b>			
7215 10 00	— di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo . . . . .	10	6	—
7215 20 00	— altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio . . . . .	10	4,9	—
7215 30 00	— altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, lo 0,25 % o più e meno dello 0,6 % di carbonio . . . . .	10	4,9	—
7215 40 00	— altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio . . . . .	10	5,3	—
7215 90	— altre :			
7215 90 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA) . . . . .		3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7215 90 90	— — altre . . . . .	10	4,9	—
<b>7216</b>	<b>Profilati di ferro o di acciai non legati :</b>			
7216 10 00	— Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm (CECA) . . . . .		4,4	—
	— Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm :			
7216 21 00	— — Profilati a L (CECA) . . . . .		4,4	—
7216 22 00	— — Profilati a T (CECA) . . . . .		4,4	—
	— Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm :			
7216 31 00	— — Profilati ad U (CECA) . . . . .		4,4	—
7216 32 00	— — Profilati ad I (CECA) . . . . .		4,4	—
7216 33 00	— — Profilati ad H (CECA) . . . . .		4,4	—
7216 40	— Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm (CECA) :			
7216 40 10	— — Profilati a L . . . . .		4,4	—
7216 40 90	— — Profilati a T . . . . .		4,4	—
7216 50	— altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA) :			
7216 50 10	— — di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm . . . . .		4,4	—
7216 50 90	— — altri . . . . .		4,4	—
7216 60	— Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo :			
7216 60 10	— — ottenuti da prodotti laminati piatti . . . . .	10	4,9	—
7216 60 90	— — altri . . . . .	10	4,9	—
7216 90	— altri :			
7216 90 10	— — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati (CECA) . . . . .		3,8	—
	— — altri :			
7216 90 50	— — — fucinati . . . . .	10	4,9	—
	— — — altri :			
7216 90 91	— — — — Lamiere profilate (nervate) . . . . .	10	4,9	—
7216 90 99	— — — — altri . . . . .	10	4,9	—
<b>7217</b>	<b>Fili di ferro o di acciai non legati :</b>			
	— contenenti, in peso, meno dello 0,25 % di carbonio :			
7217 11	— — non rivestiti, anche lucidati :			
7217 11 10	— — — la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm . . . . .	10	5,3	—
7217 11 90	— — — la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm . . . . .	10	5,3	—
7217 12	— — zincati :			
7217 12 10	— — — la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm . . . . .	10	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7217 12 90	— — — la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm . . .	10	5,3	—
7217 13	— — rivestiti di altri metalli comuni :			
	— — — la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm :			
7217 13 11	— — — — ramati . . . . .	10	5,3	—
7217 13 19	— — — — altri . . . . .	10	5,3	—
	— — — la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm :			
7217 13 91	— — — — ramati . . . . .	10	5,3	—
7217 13 99	— — — — altri . . . . .	10	5,3	—
7217 19	— — altri :			
7217 19 10	— — — la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm . . . . .	10	5,3	—
7217 19 90	— — — la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm . . .	10	5,3	—
	— contenenti, in peso, lo 0,25 % o più e meno dello 0,6 % di carbonio :			
7217 21 00	— — non rivestiti, anche lucidati . . . . .	10	5,3	—
7217 22 00	— — zincati . . . . .	10	5,3	—
7217 23 00	— — rivestiti di altri metalli comuni . . . . .	10	5,3	—
7217 29 00	— — altri . . . . .	10	5,3	—
	— contenenti, in peso, lo 0,6 % o più di carbonio :			
7217 31 00	— — non rivestiti, anche lucidati . . . . .	10	5,3	—
7217 32 00	— — zincati . . . . .	10	5,3	—
7217 33 00	— — rivestiti di altri metalli comuni . . . . .	10	5,3	—
7217 39 00	— — altri . . . . .	10	5,3	—
<b>III. ACCIAI INOSSIDABILI</b>				
7218	<b>Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili :</b>			
7218 10 00	— Lingotti e altre forme primarie (CECA) . . . . .		2,5	—
7218 90	— altri :			
	— — di sezione trasversale quadrata o rettangolare :			
	— — — laminati od ottenuti per colata continua (CECA):			
	— — — — di larghezza inferiore a due volte lo spessore, contenenti, in peso :			
7218 90 11	— — — — — il 2,5 % o più di nichel . . . . .		3,2	—
7218 90 13	— — — — — meno del 2,5 % di nichel . . . . .		3,2	—
	— — — — — altri, contenenti, in peso :			
7218 90 15	— — — — — il 2,5 % o più di nichel . . . . .		3,2	—
7218 90 19	— — — — — meno del 2,5 % di nichel . . . . .		3,2	—
7218 90 30	— — — fucinati . . . . .	8	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
7218 90 50	— — — laminati od ottenuti per colata continua (CECA) . . . . .		6	—
	— — — fucinati :			
7218 90 91	— — — — di sezione trasversale circolare o poligonale . . . . .	9	6	—
7218 90 99	— — — — altri . . . . .	10	3,8	—
7219	<b>Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm :</b>			
	— semplicemente laminati a caldo, arrotolati :			
7219 11	— — di spessore superiore a 10 mm (CECA) :			
7219 11 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 11 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7219 12	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm (CECA) :			
7219 12 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 12 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7219 13	— — di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm (CECA) :			
7219 13 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 13 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7219 14	— — di spessore inferiore a 3 mm (CECA) :			
7219 14 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 14 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
	— semplicemente laminati a caldo, non arrotolati :			
7219 21	— — di spessore superiore a 10 mm (CECA) :			
7219 21 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 21 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7219 22	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm (CECA) :			
7219 22 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 22 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7219 23	— — di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm (CECA) :			
7219 23 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 23 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7219 24	— — di spessore inferiore a 3 mm (CECA) :			
7219 24 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 24 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
	— semplicemente laminati a freddo :			
7219 31	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm (CECA) :			
7219 31 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 31 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7219 32	— — di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm (CECA):			
7219 32 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 32 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7219 33	— — di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm (CECA):			
7219 33 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 33 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7219 34	— — di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm (CECA):			
7219 34 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 34 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7219 35	— — di spessore inferiore a 0,5 mm (CECA):			
7219 35 10	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 35 90	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7219 90	— altri:			
	— — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA):			
7219 90 11	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7219 90 19	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
	— — altri:			
7219 90 91	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .	10	6	—
7219 90 99	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .	10	6	—
7220	<b>Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:</b>			
	— semplicemente laminati a caldo:			
7220 11 00	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm (CECA) . . . . .		6	—
7220 12 00	— — di spessore inferiore a 4,75 mm (CECA) . . . . .		6	—
7220 20	— semplicemente laminati a freddo:			
7220 20 10	— — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) . . . . .		6	—
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm (CECA):			
	— — — di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso:			
7220 20 31	— — — — il 2,5 % o più di nichel . . . . .	10	6	—
7220 20 39	— — — — meno del 2,5 % di nichel . . . . .	10	6	—
	— — — di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso:			
7220 20 51	— — — — il 2,5 % o più di nichel . . . . .	10	6	—
7220 20 59	— — — — meno del 2,5 % di nichel . . . . .	10	6	—
	— — — di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso:			
7220 20 91	— — — — il 2,5 % o più di nichel . . . . .	10	6	—
7220 20 99	— — — — meno del 2,5 % di nichel . . . . .	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7220 90	— altri :			
	— — di larghezza superiore a 500 mm :			
7220 90 11	— — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (CECA) . . .		6	—
7220 90 19	— — — altri . . . . .	10	6	—
	— — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
	— — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati :			
7220 90 31	— — — — laminati a caldo, semplicemente placcati (CECA) . . . . .		6	—
7220 90 39	— — — — altri . . . . .	10	6	—
7220 90 90	— — — — altri . . . . .	10	6	—
7221 00	<b>Vergella o bordone di acciai inossidabili (CECA) :</b>			
7221 00 10	— contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7221 00 90	— contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7222	<b>Barre e profilati di acciai inossidabili :</b>			
7222 10	— <b>Barre semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA) :</b>			
	— — di sezione circolare di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso :			
7222 10 11	— — — il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7222 10 19	— — — meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
	— — altri, contenenti, in peso :			
7222 10 91	— — — il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7222 10 99	— — — meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—
7222 20	— <b>Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo :</b>			
7222 20 10	— — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .	10	6	—
7222 20 90	— — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .	10	6	—
7222 30	— <b>altre barre :</b>			
7222 30 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA) . . . . .		5	—
	— — altre :			
	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel :			
7222 30 51	— — — — fucinate . . . . .	10	6	—
7222 30 59	— — — — altre . . . . .	10	6	—
	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel :			
7222 30 91	— — — — fucinate . . . . .	10	6	—
7222 30 99	— — — — altre . . . . .	10	6	—
7222 40	— <b>Profilati :</b>			
	— — semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA) :			
7222 40 11	— — — contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .		6	—
7222 40 19	— — — contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .		6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7222 40 30	— — altri : — — — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati (CECA) . . . . .		5	—
7222 40 91	— — — — altri : — — — — — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo :			
7222 40 93	— — — — — ottenuti da prodotti laminati piatti . . . . .	10	6	—
7222 40 99	— — — — — altri . . . . .	10	6	—
7223 00	<b>Fili di acciai inossidabili :</b>			
7223 00 10	— contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel . . . . .	10	6	—
7223 00 90	— contenenti, in peso, meno del 2,5 % di nichel . . . . .	10	6	—
	<b>IV. ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI</b>			
7224	<b>Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiproducti di altri acciai legati :</b>			
7224 10 00	— Lingotti e altre forme primarie (CECA) . . . . .		2,5	—
7224 90	— altri :			
7224 90 11	— — di sezione trasversale, quadrata o rettangolare :			
7224 90 19	— — — laminati a caldo od ottenuti per colata continua (CECA) . . . . .		3,2	—
7224 90 30	— — — fucinati . . . . .	8	3,8	—
7224 90 91	— — — — altri :			
7224 90 99	— — — — laminati a caldo od ottenuti per colata continua (CECA) . . . . .		6	—
7224 90 91	— — — — — fucinati :			
7224 90 91	— — — — — di sezione trasversale circolare o poligonale . . . . .	9	6	—
7224 90 99	— — — — — altri . . . . .	10	3,8	—
7225	<b>Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm :</b>			
7225 10	— di acciai al silicio detti « magnetici » (CECA) :			
7225 10 10	— — laminati a caldo . . . . .		6	—
7225 10 91	— — — laminati a freddo :			
7225 10 91	— — — — a grani orientati . . . . .		6	—
7225 10 99	— — — — a grani non orientati . . . . .		6	—
7225 20	— di acciai rapidi :			
7225 20 11	— — semplicemente laminati (CECA) :			
7225 20 19	— — — semplicemente laminati a caldo . . . . .		6	—
7225 20 19	— — — semplicemente laminati a freddo . . . . .		6	—
7225 20 30	— — — — altri :			
7225 20 30	— — — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) . . . . .		6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7225 20 90	— — — altri . . . . .	10	6	—
7225 30 00	— altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (CECA) . . . . .		6	—
7225 40	— altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati (CECA) :			
7225 40 10	— — di spessore superiore a 20 mm . . . . .		6	—
7225 40 30	— — di spessore superiore a 15 mm ed inferiore o uguale a 20 mm . . . . .		6	—
7225 40 50	— — di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 15 mm . . . . .		6	—
7225 40 70	— — di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm . . . . .		6	—
7225 40 90	— — di spessore inferiore a 3 mm . . . . .		6	—
7225 50 00	— altri, semplicemente laminati a freddo (CECA) . . . . .		6	—
7225 90	— altri :			
7225 90 10	— — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati o semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (CECA) . . . . .		6	—
7225 90 90	— — altri . . . . .	10	6	—
7226	<b>Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm :</b>			
7226 10	— di acciai al silicio detti « magnetici » :			
7226 10 10	— — semplicemente laminati a caldo (CECA) . . . . .		6	—
	— — altri :			
7226 10 30	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) . . . . .		6	—
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
7226 10 91	— — — — a grani orientati . . . . .	10	6	—
7226 10 99	— — — — a grani non orientati . . . . .	10	6	—
7226 20	— di acciai rapidi :			
7226 20 10	— — semplicemente laminati a caldo (CECA) . . . . .		6	—
	— — semplicemente laminati a freddo :			
7226 20 31	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) . . . . .		6	—
7226 20 39	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm . . . . .	10	6	—
	— — altri :			
	— — — di larghezza superiore a 500 mm :			
7226 20 51	— — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (CECA) . . . . .		6	—
7226 20 59	— — — — altri . . . . .	10	6	—
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
	— — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati :			
7226 20 71	— — — — — laminati a caldo, semplicemente placcati (CECA) . . . . .		6	—
7226 20 79	— — — — — altri . . . . .	10	6	—
7226 20 90	— — — — — altri . . . . .	10	6	—
	— altri :			
7226 91 00	— — semplicemente laminati a caldo (CECA) . . . . .		6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7226 92	— — semplicemente laminati a freddo :			
7226 92 10	— — — di larghezza superiore a 500 mm (CECA) . . . . .		6	—
7226 92 90	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm . . . . .	10	6	—
7226 99	— — altri :			
	— — — di larghezza superiore a 500 mm :			
7226 99 11	— — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati (CECA) .		6	—
7226 99 19	— — — — altri . . . . .	10	6	—
	— — — di larghezza uguale o inferiore a 500 mm :			
	— — — — semplicemente trattati in superficie, compresi i placcati :			
7226 99 31	— — — — — laminati a caldo, semplicemente placcati (CECA) . . . . .		6	—
7226 99 39	— — — — — altri . . . . .	10	6	—
7226 99 90	— — — — — altri . . . . .	10	6	—
7227	<b>Vergella o bordone di altri acciai legati :</b>			
7227 10 00	— di acciai rapidi (CECA) . . . . .		6	—
7227 20 00	— di acciai silico-manganese (CECA) . . . . .		6	—
7227 90	— altri (CECA) :			
7227 90 10	— — contenenti, in peso, lo 0,0008 % o più di boro . . . . .		6	—
7227 90 90	— — altri . . . . .		6	—
7228	<b>Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati :</b>			
7228 10	— Barre di acciai rapidi :			
7228 10 10	— — semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA) . . . . .		6	—
	— — altre :			
7228 10 30	— — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA) . . . . .		5	—
7228 10 50	— — — fucinate . . . . .	10	6	—
7228 10 90	— — — altre . . . . .	10	6	—
7228 20	— Barre di acciai silico-manganese :			
	— — semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA) :			
7228 20 11	— — — di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce . . . . .		6	—
7228 20 19	— — — altre . . . . .		6	—
	— — altre :			
7228 20 30	— — — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA) . . . . .		5	—
7228 20 50	— — — fucinate . . . . .	10	6	—
7228 20 70	— — — semplicemente ottenute o rifinite a freddo . . . . .	10	6	—
7228 20 90	— — — altre . . . . .	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7228 30	— <b>altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo (CECA) :</b>			
7228 30 10	— — di sezione circolare di diametro uguale o superiore a 80 mm . . . . .		6	—
7228 30 90	— — altre . . . . .		6	—
7228 40 00	— <b>altre barre, semplicemente fucinate . . . . .</b>	9	6	—
7228 50 00	— <b>altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo . . . . .</b>	10	6	—
7228 60	— <b>altre barre :</b>			
7228 60 10	— — laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (CECA) . . . . .		5	—
7228 60 90	— — altre . . . . .	10	6	—
7228 70	— <b>Profilati :</b>			
7228 70 10	— — semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA) . . . . .		6	—
	— — altri :			
7228 70 31	— — — laminati o estrusi a caldo, semplicemente placcati (CECA) . . . . .		5	—
	— — — altri :			
7228 70 91	— — — — semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo . . . . .	10	6	—
7228 70 99	— — — — altri . . . . .	10	6	—
7228 80	— <b>Barre forate per la perforazione :</b>			
7228 80 10	— — di acciai legati (CECA) . . . . .		6	—
7228 80 90	— — di ferro o di acciai non legati (CECA) . . . . .		3,8	—
7229	<b>Fili di altri acciai legati :</b>			
7229 10 00	— <b>di acciai rapidi . . . . .</b>	10	6	—
7229 20 00	— <b>di acciai silico-manganese . . . . .</b>	10	6	—
7229 90 00	— <b>altri . . . . .</b>	10	6	—

## CAPITOLO 73

## LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

## Note

1. In questo capitolo, per « ghise », si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.
2. Ai fini di questo capitolo, il termine « fili » si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7301</b>	<b>Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio :</b>			
7301 10 00	— Palancole (CECA) . . . . .		4,4	—
7301 20 00	— Profilati . . . . .	14	4,1	—
<b>7302</b>	<b>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie :</b>			
7302 10	— Rotaie :			
7302 10 10	— — conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso . . . . .	18	5,8	—
	— — altre :			
	— — — nuove (CECA):			
7302 10 31	— — — — di un peso al metro superiore o uguale a 20 kg . . . . .		4,4	—
7302 10 39	— — — — di un peso al metro inferiore a 20 kg . . . . .		4,4	—
7302 10 90	— — — usate (CECA) . . . . .		2,5	—
7302 20 00	— Traverse (CECA) . . . . .		3,8	—
7302 30 00	— Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi . . . . .	14	4,9	—
7302 40	— Stecche (ganasce) e piastre di appoggio :			
7302 40 10	— — laminate (CECA) . . . . .		3,8	—
7302 40 90	— — altre . . . . .	15	5,1	—
7302 90	— altri :			
7302 90 10	— — Controrotaie (CECA) . . . . .		3,8	—
7302 90 30	— — Piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento . . . . .	14	4,9	—
7302 90 90	— — altre . . . . .	14	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7303 00</b>	<b>Tubi e profilati cavi, di ghisa :</b>			
<b>7303 00 10</b>	– Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazione sotto pressione . . . . .	13	5,8	—
<b>7303 00 90</b>	– altri . . . . .	13	5,8	—
<b>7304</b>	<b>Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio :</b>			
<b>7304 10</b>	– <b>Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti :</b>			
<b>7304 10 10</b>	– – con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm . . . . .	14	10	—
<b>7304 10 30</b>	– – con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm . . . . .	14	10	—
<b>7304 10 90</b>	– – con diametro esterno superiore a 406,4 mm . . . . .	14	10	—
<b>7304 20</b>	– <b>Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas :</b>			
<b>7304 20 10</b>	– – Aste di perforazione . . . . .	9	2,9	—
	– – altri :			
<b>7304 20 91</b>	– – – con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm . . . . .	14	10	—
<b>7304 20 99</b>	– – – con diametro esterno superiore a 406,4 mm . . . . .	14	10	—
	– <b>altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati :</b>			
<b>7304 31</b>	– – <b>trafilati o laminati a freddo :</b>			
<b>7304 31 10</b>	– – – muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
	– – – altri :			
<b>7304 31 91</b>	– – – di precisione . . . . .	14	10	—
<b>7304 31 99</b>	– – – altri . . . . .	14	10	—
<b>7304 39</b>	– – <b>altri :</b>			
<b>7304 39 10</b>	– – – greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete <sup>(2)</sup> . . . . .	14	9	—
	– – – altri :			
<b>7304 39 20</b>	– – – muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
	– – – altri :			
<b>7304 39 30</b>	– – – con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm . . . . .	13	9	—
	– – – altri :			
	– – – <b>Tubi gas, filettati o filettabili :</b>			
<b>7304 39 51</b>	– – – zincati . . . . .	14	10	—
<b>7304 39 59</b>	– – – altri . . . . .	14	10	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

<sup>(2)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	----- altri, con diametro esterno :			
7304 39 91	----- inferiore o uguale a 168,3 mm . . . . .	14	10	—
7304 39 93	----- superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	14	10	—
7304 39 99	----- superiore a 406,4 mm . . . . .	14	10	—
	— altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili :			
7304 41	— — trafilati o laminati a freddo :			
7304 41 10	— — — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
7304 41 90	— — — altri . . . . .	14	10	—
7304 49	— — — altri :			
7304 49 10	— — — greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete <sup>(2)</sup> . . . . .	14	9	—
	— — — altri :			
7304 49 30	— — — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
	— — — altri :			
7304 49 91	— — — con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm . . . . .	14	10	—
7304 49 99	— — — con diametro esterno superiore a 406,4 mm . . . . .	14	10	—
	— altri, di sezione circolare, di altri acciai legati :			
7304 51	— — trafilati o laminati a freddo :			
	— — — diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % incluso di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % incluso di cromo e, eventualmente, lo 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza :			
7304 51 11	— — — inferiore o uguale a 4,5 m . . . . .	14	9	—
7304 51 19	— — — superiore a 4,5 m . . . . .	14	10	—
	— — — altri :			
7304 51 30	— — — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
	— — — altri :			
7304 51 91	— — — di precisione . . . . .	14	10	—
7304 51 99	— — — altri . . . . .	14	10	—
7304 59	— — — altri :			
7304 59 10	— — — greggi, diritti ed a parete di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete <sup>(2)</sup> . . . . .	14	9	—
	— — — altri, diritti ed a parete di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % incluso di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % incluso di cromo e, eventualmente, lo 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza :			
7304 59 31	— — — inferiore o uguale a 4,5 m . . . . .	14	9	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

<sup>(2)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7304 59 39	— — — — superiore a 4,5 m . . . . .	14	10	—
	— — — — altri :			
7304 59 50	— — — — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
	— — — — altri :			
7304 59 91	— — — — con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm . . . . .	14	10	—
7304 59 93	— — — — con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm . . . . .	14	10	—
7304 59 99	— — — — con diametro esterno superiore a 406,4 mm . . . . .	14	10	—
7304 90	— altri :			
7304 90 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
7304 90 90	— — altri . . . . .	14	10	—
7305	<b>Altri tubi (per esempio : saldati o ribaditi) a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio :</b>			
	— Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti :			
7305 11 00	— — saldati longitudinalmente ad arco sommerso . . . . .	14	10	—
7305 12 00	— — saldati longitudinalmente, altri . . . . .	14	10	—
7305 19 00	— — altri . . . . .	14	10	—
7305 20	— Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas :			
7305 20 10	— — saldati longitudinalmente . . . . .	14	10	—
7305 20 90	— — altri . . . . .	14	10	—
	— altri, saldati :			
7305 31 00	— — saldati longitudinalmente . . . . .	14	10	—
7305 39 00	— — altri . . . . .	14	10	—
7305 90 00	— altri . . . . .	14	10	—
7306	<b>Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio :</b>			
7306 10	— Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti :			
	— — saldati longitudinalmente, con diametro esterno :			
7306 10 11	— — — inferiore o uguale a 168,3 mm . . . . .	14	10	—
7306 10 19	— — — superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm . . . . .	14	10	—
7306 10 90	— — saldati elicoidalmente . . . . .	14	10	—
7306 20 00	— Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas . . . . .	14	10	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7306 30</b>	<b>— altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati :</b>			
<b>7306 30 10</b>	— — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — di precisione, aventi parete di spessore :			
<b>7306 30 21</b>	— — — — inferiore o uguale a 2 mm . . . . .	14	10	—
<b>7306 30 29</b>	— — — — superiore a 2 mm . . . . .	14	10	—
	— — — altri :			
<b>7306 30 30</b>	— — — — Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni elettriche . . . . .	14	10	—
	— — — — Tubi gas, filettati o filettabili :			
<b>7306 30 51</b>	— — — — — zincati . . . . .	14	10	—
<b>7306 30 59</b>	— — — — — altri . . . . .	14	10	—
	— — — — altri, con diametro esterno :			
	— — — — — inferiore o uguale a 168,3 mm :			
<b>7306 30 71</b>	— — — — — zincati . . . . .	14	10	—
<b>7306 30 79</b>	— — — — — altri . . . . .	14	10	—
<b>7306 30 90</b>	— — — — — superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm . . . . .	14	10	—
<b>7306 40</b>	<b>— altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili :</b>			
<b>7306 40 10</b>	— — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
	— — altri :			
<b>7306 40 91</b>	— — — trafilati o laminati a freddo . . . . .	14	10	—
<b>7306 40 99</b>	— — — altri . . . . .	14	10	—
<b>7306 50</b>	<b>— altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati :</b>			
<b>7306 50 10</b>	— — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
	— — altri :			
<b>7306 50 91</b>	— — — di precisione . . . . .	14	10	—
<b>7306 50 99</b>	— — — altri . . . . .	14	10	—
<b>7306 60</b>	<b>— altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare :</b>			
<b>7306 60 10</b>	— — muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore :			
<b>7306 60 31</b>	— — — — inferiore o uguale a 2 mm . . . . .	14	10	—
<b>7306 60 39</b>	— — — — superiore a 2 mm . . . . .	14	10	—
<b>7306 60 90</b>	— — — di altre sezioni . . . . .	14	10	—
<b>7306 90 00</b>	<b>— altri . . . . .</b>	14	10	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7307	<b>Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio :</b>			
	— fusi :			
7307 11	— — di ghisa non malleabile :			
7307 11 10	— — — per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione . . . . .	14	6,2	—
7307 11 90	— — — altri . . . . .	14	6,2	—
7307 19	— — altri :			
7307 19 10	— — — di ghisa malleabile . . . . .	14	6,2	—
7307 19 90	— — — altri . . . . .	14	6,2	—
	— altri, di acciai inossidabili :			
7307 21 00	— — Flange . . . . .	14	6,2	—
7307 22 00	— — Gomiti, curve e manicotti, filettati . . . . .	14	6,2	—
7307 23	— — Accessori da saldare testa a testa :			
7307 23 10	— — — Gomiti e curve . . . . .	14	6,2	—
7307 23 90	— — — altri . . . . .	14	6,2	—
7307 29	— — altri :			
7307 29 10	— — — filettati . . . . .	14	6,2	—
7307 29 30	— — — per saldare . . . . .	14	6,2	—
7307 29 90	— — — altri . . . . .	14	6,2	—
	— altri :			
7307 91 00	— — Flange . . . . .	14	6,2	—
7307 92 00	— — Gomiti, curve e manicotti, filettati . . . . .	14	6,2	—
7307 93	— — Accessori da saldare testa a testa :			
	— — — il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm :			
7307 93 11	— — — — Gomiti e curve . . . . .	14	6,2	—
7307 93 19	— — — — altri . . . . .	14	6,2	—
	— — — il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm :			
7307 93 91	— — — — Gomiti e curve . . . . .	14	6,2	—
7307 93 99	— — — — altri . . . . .	14	6,2	—
7307 99	— — altri :			
7307 99 10	— — — filettati . . . . .	14	6,2	—
7307 99 30	— — — per saldare . . . . .	14	6,2	—
7307 99 90	— — — altri . . . . .	14	6,2	—
7308	<b>Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio : ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni :</b>			
7308 10 00	— Ponti ed elementi di ponti . . . . .	14	4,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7308 20 00	— Torri e piloni . . . . .	14	4,1	—
7308 30 00	— Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie . . . . .	14	4,1	—
7308 40 00	— Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature . . . . .	14	4,1	—
7308 90	— altri :			
7308 90 10	— — Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali . . . . .	14	4,1	—
	— — altri :			
	— — — unicamente o principalmente di lamiera :			
7308 90 51	— — — — Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante . . . . .	14	4,1	—
7308 90 59	— — — — altri . . . . .	14	4,1	—
7308 90 99	— — — — altri . . . . .	14	4,1	—
7309 00	<b>Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo :</b>			
7309 00 10	— per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti) . . . . .	15	3,9	—
	— per materie liquide :			
7309 00 30	— — con rivestimento interno o calorifugo . . . . .	15	3,9	—
	— — altri, di capacità :			
7309 00 51	— — — superiore a 100 000 litri . . . . .	15	3,9	—
7309 00 59	— — — inferiore o uguale a 100 000 litri . . . . .	15	3,9	—
7309 00 90	— per materie solide . . . . .	15	3,9	—
7310	<b>Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo :</b>			
7310 10 00	— di capacità uguale o superiore a 50 litri . . . . .	17	4,8	—
	— di capacità inferiore a 50 litri :			
7310 21	— — Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura :			
7310 21 10	— — — Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari e delle bevande . . . . .	17	4,9	—
	— — — altre, aventi uno spessore di lamiera :			
7310 21 91	— — — — inferiore a 0,5 mm . . . . .	17	4,9	—
7310 21 99	— — — — uguale o superiore a 0,5 mm . . . . .	17	4,9	—
7310 29	— — — — altri :			
7310 29 10	— — — — aventi uno spessore di lamiera inferiore a 0,5 mm . . . . .	17	4,9	—
7310 29 90	— — — — aventi uno spessore di lamiera uguale o superiore a 0,5 mm . . . . .	17	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7311 00</b>	<b>Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio :</b>			
<b>7311 00 10</b>	— senza saldatura . . . . .	17	4,9	—
	— altri, di capacità :			
<b>7311 00 91</b>	— — inferiore a 1 000 litri . . . . .	17	4,9	—
<b>7311 00 99</b>	— — uguale o superiore a 1 000 litri . . . . .	17	4,9	—
<b>7312</b>	<b>Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità :</b>			
<b>7312 10</b>	— Trefoli e cavi :			
<b>7312 10 10</b>	— — muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
	— — altri :			
<b>7312 10 30</b>	— — — di acciaio inossidabile . . . . .	17	5,6	—
	— — — altri, la cui sezione trasversale massima è :			
<b>7312 10 50</b>	— — — — inferiore o uguale a 3 mm . . . . .	17	5,6	—
	— — — — superiore a 3 mm :			
	— — — — — Trefoli :			
<b>7312 10 71</b>	— — — — — non rivestiti . . . . .	17	5,6	—
	— — — — — rivestiti :			
<b>7312 10 75</b>	— — — — — zincati . . . . .	17	5,6	—
<b>7312 10 79</b>	— — — — — altri . . . . .	17	5,6	—
	— — — — — Cavi, compresi i cavi chiusi :			
<b>7312 10 91</b>	— — — — — non rivestiti . . . . .	17	5,6	—
	— — — — — rivestiti :			
<b>7312 10 95</b>	— — — — — zincati . . . . .	17	5,6	—
<b>7312 10 99</b>	— — — — — altri . . . . .	17	5,6	—
<b>7312 90</b>	— altri :			
<b>7312 90 10</b>	— — muniti di accessori o foggiate in articoli, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
<b>7312 90 90</b>	— — altri . . . . .	17	5,6	—
<b>7313 00 00</b>	<b>Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti . . . . .</b>	15	9	—
<b>7314</b>	<b>Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio :</b>			
	— Prodotti tessuti (tele metalliche) :			
<b>7314 11 00</b>	— — di acciaio inossidabile . . . . .	15	6,2	—
<b>7314 19 00</b>	— — altri . . . . .	15	6,2	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7314 20 00	– Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm <sup>2</sup> . . . . .	15	6,2	—
7314 30	– altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro :			
7314 30 10	– – zincate . . . . .	15	6,2	—
7314 30 90	– – altre . . . . .	15	6,2	—
	– altre griglie e reti :			
7314 41	– – zincate :			
7314 41 10	– – – a maglie esagonali . . . . .	15	6,2	—
7314 41 90	– – – altre . . . . .	15	6,2	—
7314 42	– – ricoperte di materie plastiche :			
7314 42 10	– – – a maglie esagonali . . . . .	15	6,2	—
7314 42 90	– – – altre . . . . .	15	6,2	—
7314 49 00	– – altre . . . . .	15	6,2	—
7314 50 00	– Lamiere e lastre, incise e stirate . . . . .	15	5,1	—
7315	<b>Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio :</b>			
	– Catene a maglie articolate e loro parti :			
7315 11	– – Catene a rulli :			
7315 11 10	– – – per biciclette e motociclette . . . . .	16	4,6	—
7315 11 90	– – – altre . . . . .	16	4,6	—
7315 12 00	– – altre catene . . . . .	16	4,6	—
7315 19 00	– – Parti . . . . .	16	4,6	—
7315 20 00	– Catene antistrucchiolevoli . . . . .	16	4,6	—
	– altre catene e catenelle :			
7315 81 00	– – Catene a maglie con traversino . . . . .	16	4,6	—
7315 82	– – altre catene, a maglie saldate :			
7315 82 10	– – – di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm . . . . .	16	4,6	—
7315 82 90	– – – di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm . . . . .	16	4,6	—
7315 89 00	– – altre . . . . .	16	4,6	—
7315 90 00	– altre parti . . . . .	16	4,6	—
7316 00 00	<b>Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio . . . . .</b>	18	5,8	—
7317 00	<b>Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame :</b>			
7317 00 10	– Puntine da disegno . . . . .	16	4,6	—
7317 00 30	– Punte, chiodi e rampini, per calzature . . . . .	16	4,6	—
7317 00 50	– Chiodi ornamentali . . . . .	16	4,6	—
	– altri :			
7317 00 91	– – di trafiliera . . . . .	16	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7317 00 99	-- altri . . . . .	16	4,6	—
<b>7318</b>	<b>Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio :</b>			
	<b>-- Articoli filettati :</b>			
7318 11 00	-- Tirafondi . . . . .	17	6,5	—
7318 12	-- altre viti per legno :			
7318 12 10	-- di acciaio inossidabile . . . . .	17	6,5	—
7318 12 90	-- altre . . . . .	17	6,5	—
7318 13 00	-- Ganci a vite e viti ad occhio . . . . .	17	6,5	—
7318 14	-- Viti autofilettanti :			
7318 14 10	-- di acciaio inossidabile . . . . .	17	6,5	—
	-- altre :			
7318 14 91	-- Viti filettatrici . . . . .	17	6,5	—
7318 14 99	-- altre . . . . .	17	6,5	—
7318 15	-- altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle :			
7318 15 10	-- Viti ottenute dalla massa su torni automatici a « decolleter » di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm . . . . .	17	5,3	—
	-- altri :			
7318 15 20	-- per fissare gli elementi delle strade ferrate . . . . .	17	6,5	—
	-- altri :			
	-- senza capocchia :			
7318 15 30	-- di acciaio inossidabile . . . . .	17	6,5	—
	-- di altri acciai, con resistenza alla trazione :			
7318 15 41	-- inferiore a 800 N al mm <sup>2</sup> . . . . .	17	6,5	—
7318 15 49	-- uguale o superiore a 800 N al mm <sup>2</sup> . . . . .	17	6,5	—
	-- con capocchia :			
	-- con intaglio od impronta a croce :			
7318 15 51	-- di acciaio inossidabile . . . . .	17	6,5	—
7318 15 59	-- altri . . . . .	17	6,5	—
	-- con esagono incassato :			
7318 15 61	-- di acciaio inossidabile . . . . .	17	6,5	—
7318 15 69	-- altri . . . . .	17	6,5	—
	-- con esagono sporgente :			
7318 15 70	-- di acciaio inossidabile . . . . .	17	6,5	—
	-- di altri acciai, con resistenza alla trazione :			
7318 15 81	-- inferiore a 800 N al mm <sup>2</sup> . . . . .	17	6,5	—
7318 15 89	-- uguale o superiore a 800 N al mm <sup>2</sup> . . . . .	17	6,5	—
7318 15 90	-- altri . . . . .	17	6,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7318 16	— — <b>Dadi :</b>			
7318 16 10	— — — ottenuti dalla massa su torni automatici a « decolleter », di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm . . . . .	17	5,3	—
	— — — altri :			
7318 16 30	— — — — di acciaio inossidabile . . . . .	17	6,5	—
	— — — — altri :			
7318 16 50	— — — — — di sicurezza . . . . .	17	6,5	—
	— — — — — altri, di diametro interno :			
7318 16 91	— — — — — inferiore o uguale a 12 mm . . . . .	17	6,5	—
7318 16 99	— — — — — superiore a 12 mm . . . . .	17	6,5	—
7318 19 00	— — altri . . . . .	17	6,5	—
	— <b>Articoli non filettati :</b>			
7318 21 00	— — <b>Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio .</b>	16	6,2	—
7318 22 00	— — <b>altre rondelle . . . . .</b>	16	6,2	—
7318 23 00	— — <b>Ribadini . . . . .</b>	16	6,2	—
7318 24 00	— — <b>Copiglie, pernotti e chiavette . . . . .</b>	16	6,2	—
7318 29 00	— — <b>altri . . . . .</b>	16	6,2	—
7319	<b>Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove :</b>			
7319 10 00	— <b>Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo . . . . .</b>	19	5,1	—
7319 20 00	— <b>Spilli di sicurezza . . . . .</b>	19	5,1	—
7319 30 00	— <b>altri spilli . . . . .</b>	19	5,1	—
7319 90 00	— <b>altri . . . . .</b>	15	4,4	—
7320	<b>Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio :</b>			
7320 10 00	— <b>Molle a balestra e loro foglie . . . . .</b>	17	4,9	—
7320 20	— <b>Molle ad elica :</b>			
7320 20 10	— — <b>per poltrone, letti e simili . . . . .</b>	17	4,9	—
7320 20 90	— — <b>altre . . . . .</b>	17	4,9	—
7320 90 00	— <b>altre . . . . .</b>	17	4,9	—
7321	<b>Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio :</b>			
	— <b>Apparecchi di cottura e scaldapiatti :</b>			
7321 11	— — <b>a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili :</b>			
7321 11 10	— — — <b>con forno, compresi i forni separati . . . . .</b>	17	4,9	p/st
7321 11 90	— — — <b>altri . . . . .</b>	17	4,9	p/st
7321 12 00	— — <b>a combustibili liquidi . . . . .</b>	17	4,9	p/st
7321 13 00	— — <b>a combustibili solidi . . . . .</b>	17	4,9	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri apparecchi :			
7321 81	— — a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili :			
7321 81 10	— — — ad eliminazione dei gas combusti . . . . .	17	4,9	p/st
7321 81 90	— — — altri . . . . .	17	4,9	p/st
7321 82	— — a combustibili liquidi :			
7321 82 10	— — — ad eliminazione dei gas combusti . . . . .	17	4,9	p/st
7321 82 90	— — — altri . . . . .	17	4,9	p/st
7321 83 00	— — a combustibili solidi . . . . .	17	4,9	p/st
7321 90 00	— Parti . . . . .	17	4,9	—
7322	<b>Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio :</b>			
	— Radiatori e loro parti :			
7322 11 00	— — di ghisa . . . . .	17	5,6	—
7322 19 00	— — altri . . . . .	17	5,6	—
7322 90	— altri :			
7322 90 10	— — Generatori e distributori di aria calda, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
7322 90 90	— — altri . . . . .	17	5,6	—
7323	<b>Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio :</b>			
7323 10 00	— Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi . . . . .	17	5,6	—
	— altri :			
7323 91 00	— — di ghisa, non smaltati . . . . .	17	5,6	—
7323 92 00	— — di ghisa smaltati . . . . .	17	5,6	—
7323 93	— — di acciai inossidabili :			
7323 93 10	— — — Oggetti per il servizio della tavola . . . . .	17	5,6	—
7323 93 90	— — — altri . . . . .	17	5,6	—
7323 94	— — di ferro o acciaio, smaltati :			
7323 94 10	— — — Oggetti per il servizio della tavola . . . . .	17	5,6	—
7323 94 90	— — — altri . . . . .	17	5,6	—
7323 99	— — altri :			
7323 99 10	— — — Oggetti per il servizio della tavola . . . . .	17	5,6	—

(<sup>1</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
7323 99 91	— — — — dipinti o verniciati . . . . .	17	5,6	—
7323 99 99	— — — — altri . . . . .	17	5,6	—
<b>7324</b>	<b>Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio :</b>			
<b>7324 10</b>	<b>— Acquai e lavabi di acciaio inossidabile :</b>			
7324 10 10	— — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
7324 10 90	— — altri . . . . .	17	5,1	—
	<b>— Vasche da bagno :</b>			
7324 21 00	— — di ghisa, anche smaltate . . . . .	17	5,6	p/st
7324 29 00	— — altri . . . . .	17	5,6	p/st
7324 90	<b>— altri, comprese le loro parti :</b>			
7324 90 10	— — Oggetti per uso igienico, escluse le loro parti, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
7324 90 90	— — altri . . . . .	17	5,6	—
<b>7325</b>	<b>Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio :</b>			
<b>7325 10</b>	<b>— di ghisa non malleabile :</b>			
7325 10 10	— — Oggetti per canalizzazioni . . . . .	14	4,1	—
7325 10 90	— — altri . . . . .	14	4,1	—
	<b>— altri :</b>			
7325 91 00	— — Palle ed oggetti simili per mulini . . . . .	18	5,3	—
7325 99	<b>— — altri :</b>			
7325 99 10	— — — di ghisa malleabile . . . . .	14	4,1	—
7325 99 90	— — — altri . . . . .	18	5,3	—
<b>7326</b>	<b>Altri lavori di ferro o acciaio :</b>			
	<b>— Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati :</b>			
7326 11 00	— — Palle ed oggetti simili per mulini . . . . .	18	5,3	—
7326 19	<b>— — altri :</b>			
7326 19 10	— — — fucinati . . . . .	18	5,3	—
7326 19 90	— — — altri . . . . .	18	5,3	—
<b>7326 20</b>	<b>— Lavori di fili di ferro o acciaio :</b>			
7326 20 10	— — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	18	esenzione	—
	<b>— — altri :</b>			
7326 20 30	— — — Gabbie ed uccelliere . . . . .	18	5,3	—
7326 20 50	— — — Cestini . . . . .	18	5,3	—
7326 20 90	— — — altri . . . . .	18	5,3	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7326 90</b>	— <b>altri :</b>			
<b>7326 90 10</b>	— — Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca . . . . .	18	5,3	—
<b>7326 90 30</b>	— — Scale e sgabelli a gradini . . . . .	18	5,3	—
<b>7326 90 40</b>	— — Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci . . . . .	18	5,3	—
<b>7326 90 50</b>	— — Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc. . . . .	18	5,3	—
<b>7326 90 60</b>	— — Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia . . . . .	18	5,3	—
<b>7326 90 70</b>	— — Cestelli di lamiera ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini . . . . .	18	5,3	—
	— — altri lavori di ferro o di acciaio :			
<b>7326 90 91</b>	— — — fucinati . . . . .	18	5,3	—
<b>7326 90 93</b>	— — — stampati . . . . .	18	5,3	—
<b>7326 90 99</b>	— — — altri . . . . .	18	5,3	—

## CAPITOLO 74

## RAME E LAVORI DI RAME

## Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Rame raffinato » :

il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame del 99,85 %; oppure

il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame del 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

## TABELLA

## Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Ag Argento	0,25
As Arsenico	0,5
Cd Cadmio	1,3
Cr Cromo	1,4
Mg Magnesio	0,8
Pb Piombo	1,5
S Zolfo	0,7
Sn Stagno	0,8
Te Tellurio	0,8
Zn Zinco	1
Zr Zirconio	0,3
Altri elementi (1), ciascuno	0,3

(1) Altri elementi, per esempio : Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

b) « Leghe di rame » :

le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché :

- 1) il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure
- 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi lo 2,5 %.

c) « Leghe madri di rame » :

le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore al 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più del 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848.

## d) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio, in vergella o in tubi.

## e) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

## f) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

Tuttavia, per l'interpretazione della voce 7414 sono ammessi come « fili », unicamente, i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

## g) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

## h) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

## Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intende per :

a) « Leghe a base di rame-zinco (ottone) » :

ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti :

- lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;
- l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, al 5 % (vedi leghe a base di rame-nichel-zinco [argentone]);
- l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, al 3 % (vedi leghe a base di rame-stagno [bronzo]).

b) « Leghe a base di rame-stagno (bronzo) » :

ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore al 10 %.

c) « Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone) » :

ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, al 5 % (vedi leghe a base di rame-zinco [ottone]).

d) « Leghe a base di rame-nichel » :

ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più dell'1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7401</b>	<b>Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) :</b>			
7401 10 00	— Metalline cuprifere . . . . .	esenzione	esenzione	—
7401 20 00	— Rame da cementazione (precipitato di rame) . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>7402 00 00</b>	<b>Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>7403</b>	<b>Rame raffinato e leghe di rame, greggio :</b>			
	— Rame raffinato :			
7403 11 00	— — Catodi e sezioni di catodi . . . . .	esenzione	esenzione	—
7403 12 00	— — Barre da filo (Wire-bars) . . . . .	esenzione	esenzione	—
7403 13 00	— — Billette . . . . .	esenzione	esenzione	—
7403 19 00	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— Leghe di rame :			
7403 21 00	— — a base di rame-zinco (ottone) . . . . .	esenzione	esenzione	—
7403 22 00	— — a base di rame-stagno (bronzo) . . . . .	esenzione	esenzione	—
7403 23 00	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) . .	esenzione	esenzione	—
7403 29 00	— — altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405) . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>7404 00</b>	<b>Cascami ed avanzi di rame :</b>			
7404 00 10	— di rame raffinato . . . . .	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7404 00 91	— di leghe di rame : — — a base di rame-zinco (ottone) . . . . .	esenzione	esenzione	—
7404 00 99	— — altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
7405 00 00	<b>Leghe madri di rame . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
7406	<b>Polveri e pagliette di rame :</b>			
7406 10 00	— Polveri a struttura non lamellare . . . . .	3	1,4	—
7406 20 00	— Polveri a struttura lamellare; pagliette . . . . .	14	6,2	—
7407	<b>Barre e profilati di rame :</b>			
7407 10 00	— di rame raffinato . . . . .	10	6	—
	— di leghe di rame :			
7407 21	— — a base di rame-zinco (ottone) :			
7407 21 10	— — — Barre . . . . .	10	6	—
7407 21 90	— — — Profilati . . . . .	10	6	—
7407 22	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) :			
7407 22 10	— — — a base di rame-nichel (cupronichel) . . . . .	10	6	—
7407 22 90	— — — a base di rame-nichel-zinco (argentone) . . . . .	10	6	—
7407 29 00	— — altri . . . . .	10	6	—
7408	<b>Fili di rame :</b>			
	— di rame raffinato :			
7408 11 00	— — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm . . . . .	10	6	—
7408 19	— — altri :			
7408 19 10	— — — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm . . . . .	10	6	—
7408 19 90	— — — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm . . . . .	10	6	—
	— di leghe di rame :			
7408 21 00	— — a base di rame-zinco (ottone) . . . . .	10	6	—
7408 22	— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) :			
7408 22 10	— — — a base di rame-nichel (cupronichel) . . . . .	10	6	—
7408 22 90	— — — a base di rame-nichel-zinco (argentone) . . . . .	10	6	—
7408 29	— — altri :			
7408 29 10	— — — a base di rame-stagno (bronzo) . . . . .	10	6	—
7408 29 90	— — — altri . . . . .	10	6	—
7409	<b>Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm :</b>			
	— di rame raffinato :			
7409 11 00	— — arrotolati . . . . .	10	6	—
7409 19 00	— — altri . . . . .	10	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>— di leghe a base di rame-zinco (ottone) :</b>			
7409 21 00	— — arrotolati . . . . .	10	6	—
7409 29 00	— — altri . . . . .	10	6	—
	<b>— di leghe a base di rame-stagno (bronzo) :</b>			
7409 31 00	— — arrotolati . . . . .	10	6	—
7409 39 00	— — altri . . . . .	10	6	—
7409 40	<b>— di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) :</b>			
	— — a base di rame-nichel (cupronichel) :			
7409 40 11	— — — arrotolati . . . . .	10	6	—
7409 40 19	— — — altri . . . . .	10	6	—
	— — a base di rame-nichel-zinco (argentone) :			
7409 40 91	— — — arrotolati . . . . .	10	6	—
7409 40 99	— — — altri . . . . .	10	6	—
7409 90	<b>— di altre leghe di rame :</b>			
7409 90 10	— — arrotolati . . . . .	10	6	—
7409 90 90	— — altri . . . . .	10	6	—
7410	<b>Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto) :</b>			
	— senza supporto :			
7410 11 00	— — di rame raffinato . . . . .	12	6,5	—
7410 12 00	— — di leghe di rame . . . . .	12	6,5	—
	— su supporto :			
7410 21 00	— — di rame raffinato . . . . .	12	6,5	—
7410 22 00	— — di leghe di rame . . . . .	12	6,5	—
7411	<b>Tubi di rame :</b>			
7411 10	<b>— di rame raffinato :</b>			
	— — diritti, con spessore della parete :			
7411 10 11	— — — superiore a 0,6 mm . . . . .	13	6	—
7411 10 19	— — — uguale o inferiore a 0,6 mm . . . . .	13	6	—
7411 10 90	— — altri . . . . .	13	6	—
	<b>— di leghe di rame :</b>			
7411 21	<b>— — a base di rame-zinco (ottone) :</b>			
7411 21 10	— — — diritti . . . . .	13	6	—
7411 21 90	— — — altri . . . . .	13	6	—
7411 22	<b>— — a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone) :</b>			
7411 22 10	— — — diritti . . . . .	13	6	—
7411 22 90	— — — altri . . . . .	13	6	—
7411 29	<b>— — altri :</b>			
7411 29 10	— — — diritti . . . . .	13	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7411 29 90	— — — altri . . . . .	13	6	—
7412	<b>Accessori per tubi (per esempio : raccordi, gomiti, manicotti), di rame :</b>			
7412 10 00	— di rame raffinato . . . . .	15	6,5	—
7412 20 00	— di leghe di rame . . . . .	15	6,5	—
7413 00	<b>Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità :</b>			
7413 00 10	— muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . . — altri :	13	esenzione	—
7413 00 91	— — di rame raffinato . . . . .	13	6,5	—
7413 00 99	— — di leghe di rame . . . . .	13	6,5	—
7414	<b>Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame; lamiere o lastre incise e stirate, di rame :</b>			
7414 10 00	— Tele metalliche continue o senza fine, per macchine . . . . .	12	6,5	—
7414 90 00	— altre . . . . .	12	6,5	—
7415	<b>Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame :</b>			
7415 10 00	— Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili . . . . . — altri articoli, non filettati :	13	6,5	—
7415 21 00	— — Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) . . . . .	13	4,9	—
7415 29 00	— — altri . . . . . — altri articoli, filettati :	13	4,9	—
7415 31 00	— — Viti per legno . . . . .	13	4,9	—
7415 32	— — altre viti; bulloni e dadi :			
7415 32 10	— — — Viti e bulloni per metalli, anche con i relativi dadi . . . . .	13	4,9	—
7415 32 90	— — — altri . . . . .	13	4,9	—
7415 39 00	— — altri . . . . .	13	4,9	—
7416 00 00	<b>Molle di rame . . . . .</b>	17	6,5	—
7417 00 00	<b>Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame . . . . .</b>	15	6,5	—

(<sup>1</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7418</b>	<b>Oggetti per uso domestico, di igiene o da toilette e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame :</b>			
7418 10 00	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi . . . . .	17	4,9	—
7418 20 00	– Oggetti di igiene o da toilette e loro parti . . . . .	17	4,9	—
<b>7419</b>	<b>Altri lavori di rame :</b>			
7419 10 00	– Catene, catenelle e loro parti . . . . . – altri :	18	4,9	—
7419 91 00	– – colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati . . . . .	18	4,9	—
7419 99 00	– – altri . . . . .	18	4,9	—

## CAPITOLO 75

## NICHEL E LAVORI DI NICHEL

## Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

**Nota di sottovoce**

1. In questo capitolo, si intende per :

a) « Nichel non legato » :

il metallo contenente, in totale, almeno il 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché :

- 1) il tenore di cobalto non superi, in peso, l'1,5 %, e
- 2) il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

**TABELLA**  
**Altri elementi**

Elemento	Tenore limite %, in peso
Fe    Ferro	0,5
O     Ossigeno	0,4
Altri elementi, ciascuno	0,3

b) « Leghe di nichel » :

le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché :

- 1) il tenore di cobalto superi, in peso, l'1,5 %,
- 2) il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente, oppure,
- 3) il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi l'1 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7501</b>	<b>Metalline di nichel, « sinters » di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel :</b>			
<b>7501 10 00</b>	– Metalline di nichel . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>7501 20 00</b>	– « Sinters » di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>7502</b>	<b>Nichel greggio :</b>			
<b>7502 10 00</b>	– nichel non legato . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>7502 20 00</b>	– leghe di nichel . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>7503 00</b>	<b>Cascami ed avanzi rottami di nichel :</b>			
<b>7503 00 10</b>	– di nichel non legato . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>7503 00 90</b>	– di leghe di nichel . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>7504 00 00</b>	<b>Polveri e pagliette di nichel . . . . .</b>	2	0,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7505</b>	<b>Barre, profilati e fili, di nichel :</b>			
	– Barre e profilati :			
7505 11 00	– di nichel non legato . . . . .	9	4,4	—
7505 12 00	– di leghe di nichel . . . . .	9	4,4	—
	– Fili :			
7505 21 00	– di nichel non legato . . . . .	9	4,4	—
7505 22 00	– di leghe di nichel . . . . .	9	4,4	—
<b>7506</b>	<b>Lamiere, nastri e fogli, di nichel :</b>			
7506 10 00	– di nichel non legato . . . . .	10	4,9	—
7506 20 00	– di leghe di nichel . . . . .	10	4,9	—
<b>7507</b>	<b>Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel :</b>			
	– Tubi :			
7507 11 00	– di nichel non legato . . . . .	12	5,3	—
7507 12 00	– di leghe di nichel . . . . .	12	5,3	—
7507 20 00	– Accessori per tubi . . . . .	13	3,8	—
<b>7508 00</b>	<b>Altri lavori di nichel :</b>			
7508 00 10	– Tele metalliche, griglie e reti, di fili di nichel . . . . .	16	4,6	—
7508 00 90	– altri . . . . .	16	4,6	—

## CAPITOLO 76

## ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

## Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

## a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

## b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

## c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

## d) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati :

- in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,
- in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

## e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

## Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Alluminio non legato » :

il metallo contenente almeno il 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

TABELLA  
Altri elementi

Elemento	Tenore limite %, in peso
Fe + Si (totale ferro-silicio)	1
Altri elementi <sup>(1)</sup> , ciascuno	0,1 <sup>(2)</sup>
<sup>(1)</sup> Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.	
<sup>(2)</sup> Un tenore di rame superiore allo 0,1 % ma inferiore o uguale allo 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superino lo 0,05 %.	

b) « Leghe di alluminio » :

le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché :

- 1) il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure
- 2) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi l'1 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7601</b>	<b>Alluminio greggio :</b>			
<b>7601 10 00</b>	– Alluminio non legato . . . . .	10	6	—
<b>7601 20</b>	– Leghe di alluminio :			
<b>7601 20 10</b>	– – primario . . . . .	10	6	—
<b>7601 20 90</b>	– – secondario . . . . .	10	6	—
<b>7602 00</b>	<b>Cascami ed avanzi di alluminio :</b>			
	– Cascami :			
<b>7602 00 11</b>	– – Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto) . . . . .	esenzione	2,2	—
<b>7602 00 19</b>	– – altri (compresi gli scarti di fabbricazione) . . . . .	5	3,2	—
<b>7602 00 90</b>	– Avanzi . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>7603</b>	<b>Polveri e pagliette di alluminio :</b>			
<b>7603 10 00</b>	– Polveri a struttura non lamellare . . . . .	10	5,3	—
<b>7603 20 00</b>	– Polveri a struttura lamellare; pagliette . . . . .	21	6,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7604</b>	<b>Barre e profilati di alluminio :</b>			
<b>7604 10</b>	— di alluminio non legato :			
<b>7604 10 10</b>	— — Barre . . . . .	15	10	—
<b>7604 10 90</b>	— — Profilati . . . . .	15	10	—
	— di leghe di alluminio :			
<b>7604 21 00</b>	— — Profilati cavi . . . . .	19	10	—
<b>7604 29</b>	— — altri :			
<b>7604 29 10</b>	— — — Barre . . . . .	15	10	—
<b>7604 29 90</b>	— — — Profilati . . . . .	15	10	—
<b>7605</b>	<b>Fili di alluminio :</b>			
	— di alluminio non legato :			
<b>7605 11 00</b>	— — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm . .	15	10	—
<b>7605 19</b>	— — altri :			
<b>7605 19 10</b>	— — — con tenore in peso inferiore allo 0,1 % di silicio . . . . .	15	10	—
<b>7605 19 90</b>	— — — altri . . . . .	15	10	—
	— di leghe di alluminio :			
<b>7605 21 00</b>	— — di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm . .	15	10	—
<b>7605 29</b>	— — altri :			
<b>7605 29 10</b>	— — — con tenore in peso inferiore o uguale allo 0,9 % di silicio, allo 0,9 % di magnesio e allo 0,03 % di manganese . . . . .	15	10	—
<b>7605 29 90</b>	— — — altri . . . . .	15	10	—
<b>7606</b>	<b>Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm :</b>			
	— di forma quadrata o rettangolare :			
<b>7606 11</b>	— — di alluminio non legato :			
<b>7606 11 10</b>	— — — dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche . . . . .	15 (1)	10	—
	— — — altri, di spessore :			
<b>7606 11 91</b>	— — — — inferiore a 3 mm . . . . .	15 (1)	10	—
<b>7606 11 93</b>	— — — — uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm . . . . .	15 (1)	10	—
<b>7606 11 99</b>	— — — — uguale o superiore a 6 mm . . . . .	15 (1)	10	—
<b>7606 12</b>	— — di leghe di alluminio :			
<b>7606 12 10</b>	— — — Nastri di alluminio per tende veneziane . . . . .	15	10	—
	— — — altri :			
<b>7606 12 50</b>	— — — — dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche . . . . .	15 (1)	10	—
	— — — — altri, di spessore :			
<b>7606 12 91</b>	— — — — — inferiore a 3 mm . . . . .	15 (1)	10	—
<b>7606 12 93</b>	— — — — — uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm . . . . .	15 (1)	10	—
<b>7606 12 99</b>	— — — — — uguale o superiore a 6 mm . . . . .	15 (1)	10	—

(1) Il dazio è ridotto al 7,5 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri :			
7606 91 00	— — di alluminio non legato . . . . .	15	10	—
7606 92 00	— — di leghe di alluminio . . . . .	15	10	—
7607	<b>Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) :</b>			
	— senza supporto :			
7607 11	— — semplicemente laminati :			
7607 11 10	— — — di spessore inferiore a 0,021 mm . . . . .	17	10	—
7607 11 90	— — — di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm . . . . .	17	10	—
7607 19	— — altri :			
7607 19 10	— — — di spessore inferiore a 0,021 mm . . . . .	17	10	—
7607 19 90	— — — di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm . . . . .	17	10	—
7607 20	— su supporto :			
7607 20 10	— — di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm . . . . .	17	10	—
7607 20 90	— — di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm . . . . .	17	10	—
7608	<b>Tubi di alluminio :</b>			
7608 10	— di alluminio non legato :			
7608 10 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	19	esenzione	—
	— — altri :			
7608 10 91	— — — semplicemente estrusi a caldo . . . . .	19	10	—
7608 10 99	— — — altri . . . . .	19	10	—
7608 20	— di leghe di alluminio :			
7608 20 10	— — muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	19	esenzione	—
	— — altri :			
7608 20 30	— — — saldati . . . . .	19	10	—
	— — — altri :			
7608 20 91	— — — — semplicemente estrusi a caldo . . . . .	19	10	—
7608 20 99	— — — — altri . . . . .	19	10	—
7609 00 00	<b>Accessori per tubi, di alluminio (per esempio : raccordi, gomiti, manicotti) . . . . .</b>	20	7	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7610</b>	<b>Costruzioni e parti di costruzione (per esempio : ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balastrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni :</b>			
7610 10 00	– Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie . . . . .	19	7	—
7610 90	– altri :			
7610 90 10	– – Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni . . . . .	19	7	—
7610 90 90	– – altri . . . . .	19	7	—
<b>7611 00 00</b>	<b>Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo . . . . .</b>	19	7	—
<b>7612</b>	<b>Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo :</b>			
7612 10 00	– Astucci tubolari flessibili . . . . .	19	7	—
7612 90	– altri :			
7612 90 10	– – Astucci tubolari rigidi . . . . .	19	7	—
	– – altri, di capacità :			
7612 90 91	– – – uguale o superiore a 50 litri . . . . .	19	7	—
7612 90 99	– – – inferiore a 50 litri . . . . .	19	7	—
<b>7613 00 00</b>	<b>Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti . . . . .</b>	21	7	—
<b>7614</b>	<b>Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità :</b>			
7614 10 00	– con anima di acciaio . . . . .	19	7	—
7614 90	– altri :			
7614 90 10	– – di alluminio non in lega . . . . .	19	7	—
7614 90 90	– – di leghe di alluminio . . . . .	19	7	—
<b>7615</b>	<b>Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio :</b>			
7615 10	– Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi :			
7615 10 10	– – di getti di alluminio . . . . .	20	7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7615 10 90	-- altri . . . . .	20	7	—
7615 20 00	-- Oggetti di igiene o da toilette e loro parti . . . . .	20	7	—
<b>7616</b>	<b>Altri lavori di alluminio :</b>			
7616 10 00	-- Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili . . . . .	16	7	—
7616 90	-- altri :			
7616 90 10	-- Ferri da maglia ed uncinetti . . . . .	19	7	—
7616 90 30	-- Tele metalliche, griglie e reti . . . . .	19	7	—
	-- altri :			
7616 90 91	-- di getti di alluminio . . . . .	19	7	—
7616 90 99	-- altri . . . . .	19	7	—

## CAPITOLO 78

## PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

## Nota

1. In questo capitolo, si intende per :

## a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

## b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

## c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

## d) « Lamiere nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

## e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

## Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, « per piombo raffinato » :

il metallo contenente almeno il 99,9 %, in peso, di piombo, purchè il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente :

TABELLA  
Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Ag	Argento	0,02
As	Arsenico	0,005
Bi	Bismuto	0,05
Ca	Calcio	0,002
Cd	Cadmio	0,002
Cu	Rame	0,08
Fe	Ferro	0,002
S	Zolfo	0,002
Sb	Antimonio	0,005
Sn	Stagno	0,005
Zn	Zinco	0,002
Altri per esempio Te (tellurio); ciascuno		0,001

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7801</b>	<b>Piombo greggio :</b>			
<b>7801 10 00</b>	— <b>Piombo raffinato</b> . . . . .	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
	— <b>altro :</b>			
<b>7801 91 00</b>	— — <b>contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso</b> . . . . .	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
<b>7801 99</b>	— — <b>altro :</b>			
<b>7801 99 10</b>	— — — <b>contenente, in peso, lo 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (1)</b> . . . . .	4,5 (2)	esenzione	—
	— — — <b>altro :</b>			
<b>7801 99 91</b>	— — — — <b>Leghe di piombo</b> . . . . .	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Il dazio è ridotto al 2 % (sospensione).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7801 99 99	— — — — altro . . . . .	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
7802 00	<b>Cascami ed avanzi di piombo :</b>			
7802 00 10	— di accumulatori . . . . .	esenzione	esenzione	—
7802 00 90	— altri . . . . .	esenzione	esenzione	—
7803 00 00	<b>Barre, profilati e fili, di piombo . . . . .</b>	10	8	—
7804	<b>Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo :</b>			
	— Lamiere, fogli e nastri :			
7804 11 00	— — Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto) . . . . .	12	8	—
7804 19 00	— — altri . . . . .	10	8	—
7804 20 00	— Polveri e pagliette . . . . .	5	2,2	—
7805 00 00	<b>Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo . . . . .</b>	13	9	—
7806 00	<b>Altri lavori di piombo :</b>			
7806 00 10	— Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	12	6	—
7806 00 90	— altri . . . . .	17	8	—

## CAPITOLO 79

## ZINCO E LAVORI DI ZINCO

## Nota

1. In questo capitolo si intendono per :

## a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

## b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

## c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

## d) « Lamiere nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

## e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

## Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « zinco non legato » :

il metallo contenente almeno il 97,5 %, in peso, di zinco;

b) « leghe di zinco » :

le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi lo 2,5 %;

c) « zinco polverizzato » :

lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno l'80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno l'85 %, in peso, di zinco metallico.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>7901</b>	<b>Zinco greggio :</b>			
	– Zinco non legato :			
<b>7901 11 00</b>	– – contenente, in peso, il 99,99 % o più di zinco . . . . .	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
<b>7901 12</b>	– – contenente, in peso, meno del 99,99 % di zinco :			
<b>7901 12 10</b>	– – – contenente, in peso, il 99,95 % o più, ma meno del 99,99 % di zinco	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
<b>7901 12 30</b>	– – – contenente, in peso, il 98,5 % o più, ma meno del 99,95 % di zinco .	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
<b>7901 12 90</b>	– – – contenente, in peso, il 97,5 % o più, ma meno del 98,5 % di zinco .	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
<b>7901 20 00</b>	– Leghe di zinco . . . . .	4,5 MIN 1,1 Ecu/ 100 kg/net	3,5	—
<b>7902 00 00</b>	Cascami ed avanzi di zinco . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>7903</b>	<b>Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) :</b>			
<b>7903 10 00</b>	– Zinco polverizzato . . . . .	7	4,4	—
<b>7903 90 00</b>	– altri . . . . .	7	4,4	—
<b>7904 00 00</b>	<b>Barre, profilati e fili, di zinco . . . . .</b>	10	8	—
<b>7905 00</b>	<b>Lamiere, fogli e nastri, di zinco :</b>			
	– non lavorati in superficie, di spessore :			
<b>7905 00 11</b>	– – inferiore a 5 mm . . . . .	10	8	—
<b>7905 00 19</b>	– – uguale o superiore a 5 mm . . . . .	10	8	—
<b>7905 00 90</b>	– altri . . . . .	10	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
7906 00 00	Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) . . . . .	14	8	—
7907	Altri lavori di zinco :			
7907 10 00	— Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, per l'edilizia . . . . .	14	7	—
7907 90 00	— altri . . . . .	16	7	—

## CAPITOLO 80

## STAGNO E LAVORI DI STAGNO

## Nota

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Barre » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati » nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

b) « Profilati » :

i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

c) « Fili » :

i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i « cerchi appiattiti » e i « rettangoli modificati », nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione « rettangolare modificata ») supera il decimo della larghezza.

d) « Lamiere, nastri e fogli » :

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i « rettangoli modificati », nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati :

— in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

— in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

Sono in particolare compresi nelle voci 8004 e 8005 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio : scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove;

e) « Tubi » :

i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

## Nota di sottovoci

1. In questo capitolo, si intendono per :

a) « Stagno non legato » :

il metallo contenente almeno il 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella :

TABELLA  
Altri elementi

Elemento		Tenore limite %, in peso
Bi	Bismuto	0,1
Cu	Rame	0,4

b) « Leghe di stagno » :

le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché :

- 1) il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi l'1 %, oppure
- 2) il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8001</b>	<b>Stagno greggio :</b>			
8001 10 00	– Stagno non legato . . . . .	esenzione	esenzione	—
8001 20 00	– Leghe di stagno . . . . .	esenzione	esenzione	—
8002 00 00	Cascami ed avanzi di stagno . . . . .	esenzione	esenzione	—
8003 00 00	Barre, profilati e fili, di stagno . . . . .	8	3,2	—
8004 00 00	Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore superiore a 0,2 mm . . .	8	2,5	—
<b>8005</b>	<b>Fogli e nastri sottili di stagno (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno :</b>			
8005 10 00	– Fogli e nastri sottili . . . . .	10	4	—
8005 20 00	– Polveri e pagliette . . . . .	7	2,9	—
8006 00 00	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di stagno . . . . .	10	4,5	—
8007 00 00	Altri lavori di stagno . . . . .	16	5,3	—

## CAPITOLO 81

## ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

## Nota di sottovoci

1. La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8101</b>	<b>Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi :</b>			
<b>8101 10 00</b>	— Polveri . . . . .	6	—	—
	— altri :			
<b>8101 91</b>	— — Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi :			
<b>8101 91 10</b>	— — — Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione . . . . .	6	—	—
<b>8101 91 90</b>	— — — Cascami e avanzi . . . . .	6	—	—
<b>8101 92 00</b>	— — Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli . . . . .	10	8	—
<b>8101 93 00</b>	— — Fili . . . . .	10	8	—
<b>8101 99 00</b>	— — altri . . . . .	13	10	—
<b>8102</b>	<b>Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi :</b>			
<b>8102 10 00</b>	— Polveri . . . . .	6	—	—
	— altri :			
<b>8102 91</b>	— — Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi :			
<b>8102 91 10</b>	— — — Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione . . . . .	6	5	—
<b>8102 91 90</b>	— — — Cascami e avanzi . . . . .	6	5	—
<b>8102 92 00</b>	— — Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli . . . . .	10	8	—
<b>8102 93 00</b>	— — Fili . . . . .	10	8	—
<b>8102 99 00</b>	— — altri . . . . .	13	10	—
<b>8103</b>	<b>Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi :</b>			
<b>8103 10</b>	— Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; cascami e avanzi; polveri :			
<b>8103 10 10</b>	— — Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri . . . . .	4	2,5	—
<b>8103 10 90</b>	— — Cascami e avanzi . . . . .	4	2,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8103 90</b>	— altri :			
<b>8103 90 10</b>	— — Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli . . . . .	8	4,4	—
<b>8103 90 90</b>	— — altri . . . . .	11	5,8	—
<b>8104</b>	<b>Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzzi :</b>			
	— Magnesio greggio :			
<b>8104 11 00</b>	— — contenente almeno il 99,8 %, in peso, di magnesio . . . . .	10	5,3	—
<b>8104 19 00</b>	— — altri . . . . .	10	5,3	—
<b>8104 20 00</b>	— Cascami e avanzzi . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>8104 30 00</b>	— Torniture e granelli calibrati; polveri . . . . .	14	5,3	—
<b>8104 90</b>	— altri :			
<b>8104 90 10</b>	— — Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli; tubi . . . . .	14	5,3	—
<b>8104 90 90</b>	— — altri . . . . .	14	5,3	—
<b>8105</b>	<b>Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzzi :</b>			
<b>8105 10</b>	— Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; cascami e avanzzi; polveri :			
<b>8105 10 10</b>	— — Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>8105 10 90</b>	— — Cascami e avanzzi . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>8105 90 00</b>	— altri . . . . .	7	3,8	—
<b>8106 00</b>	<b>Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzzi :</b>			
<b>8106 00 10</b>	— Bismuto greggio; cascami e avanzzi; polveri . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>8106 00 90</b>	— altri . . . . .	9	3,5	—
<b>8107</b>	<b>Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzzi :</b>			
<b>8107 10 00</b>	— Cadmio greggio; cascami e avanzzi; polveri . . . . .	5	4	—
<b>8107 90 00</b>	— altri . . . . .	9	6	—
<b>8108</b>	<b>Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzzi :</b>			
<b>8108 10</b>	— Titanio greggio; cascami e avanzzi; polveri :			
<b>8108 10 10</b>	— — Titanio greggio; polveri . . . . .	6	5	—
<b>8108 10 90</b>	— — Cascami e avanzzi . . . . .	6	5	—
<b>8108 90</b>	— altri :			
<b>8108 90 10</b>	— — Tubi, muniti di accessori per la condotta di gas o di liquidi, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	10	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	-- altri :			
8108 90 30	-- -- Barre, profilati e fili . . . . .	10	7	—
8108 90 50	-- -- Lamiere, nastri e fogli . . . . .	10	7	—
8108 90 70	-- -- Tubi . . . . .	10	7	—
8108 90 90	-- -- altri . . . . .	10	7	—
<b>8109</b>	<b>Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzzi :</b>			
8109 10	-- Zirconio greggio; cascami e avanzzi; polveri :			
8109 10 10	-- -- Zirconio greggio; polveri . . . . .	6	5	—
8109 10 90	-- -- Cascami e avanzzi . . . . .	6	5	—
8109 90 00	-- altri . . . . .	10	9	—
<b>8110 00</b>	<b>Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzzi :</b>			
	-- Antimonio greggio; cascami e avanzzi; polveri :			
8110 00 11	-- -- Antimonio greggio; polveri . . . . .	8	—	—
8110 00 19	-- -- Cascami e avanzzi . . . . .	8	—	—
8110 00 90	-- altri . . . . .	10	8	—
<b>8111 00</b>	<b>Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzzi :</b>			
	-- Manganese greggio; cascami e avanzzi; polveri :			
8111 00 11	-- -- Manganese greggio; polveri . . . . .	7	4,5	—
8111 00 19	-- -- Cascami e avanzzi . . . . .	7	4,5	—
8111 00 90	-- altri . . . . .	10	6,5	—
<b>8112</b>	<b>Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzzi :</b>			
	-- Berillio :			
8112 11 00	-- -- greggio; cascami e avanzzi; polveri . . . . .	3	1,8	—
8112 19 00	-- -- altri . . . . .	8	3,8	—
<b>8112 20</b>	<b>Cromo :</b>			
	-- greggio; cascami e avanzzi; polveri :			
8112 20 10	-- -- Leghe di cromo contenenti, in peso, più del 10 % di nichel . . . . .	esenzione	esenzione	—
	-- -- altri :			
8112 20 31	-- -- -- greggi; polveri . . . . .	6	5	—
8112 20 39	-- -- -- Cascami e avanzzi . . . . .	6	5	—
8112 20 90	-- -- altri . . . . .	8	7	—
<b>8112 30</b>	<b>Germanio :</b>			
8112 30 10	-- greggio; cascami e avanzzi; polveri . . . . .	6	4,5	—
8112 30 90	-- altri . . . . .	10	7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8112 40</b>	<b>— Vanadio :</b>			
	— — greggio; cascami e avanzi; polveri :			
<b>8112 40 11</b>	— — — greggio; polveri . . . . .	4	2,2	—
<b>8112 40 19</b>	— — — Cascami e avanzi . . . . .	4	2,2	—
<b>8112 40 90</b>	— — — altri . . . . .	9	5,1	—
	<b>— altri :</b>			
<b>8112 91</b>	<b>— — greggi; cascami e avanzi; polveri :</b>			
<b>8112 91 10</b>	— — — Afnio (celtio) . . . . .	4	3,5	—
	— — — Niobio (colombio), renio :			
<b>8112 91 31</b>	— — — — greggi; polveri . . . . .	6	5	—
<b>8112 91 39</b>	— — — — Cascami e avanzi . . . . .	6	5	—
<b>8112 91 90</b>	— — — Gallio, indio, tallio . . . . .	4	2,2	—
<b>8112 99</b>	<b>— — altri :</b>			
<b>8112 99 10</b>	— — — Afnio (celtio) . . . . .	9	7,5	—
<b>8112 99 30</b>	— — — Niobio (colombio), renio . . . . .	10	9	—
<b>8112 99 90</b>	— — — Gallio, indio, tallio . . . . .	10	3,8	—
<b>8113 00</b>	<b>Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi :</b>			
<b>8113 00 10</b>	— Cermet greggi; cascami e avanzi . . . . .	4	7,5	—
<b>8113 00 90</b>	— altri . . . . .	12	7,5	—

## CAPITOLO 82

**UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI;  
PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI.**

**Note**

1. Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle fucine con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante :
  - a) di metallo comune;
  - b) di carburi metallici o di cermet;
  - c) di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;
  - d) di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.
  
2. Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.  
Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoio e tosatrici elettriche (voce 8510).
  
3. Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8201</b>	<b>Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano :</b>			
8201 10 00	— Vanghe e pale . . . . .	15	4,4	—
8201 20 00	— Forche . . . . .	15	4,4	—
8201 30 00	— Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi . . . . .	15	4,4	—
8201 40 00	— Asce, roncole e simili utensili taglienti . . . . .	15	4,4	—
8201 50 00	— Forbici per potare (comprese le forbici « trinciapollo ») utilizzabili con una mano . . . . .	16	5,6	—
8201 60 00	— Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani	15	4,4	—
8201 90 00	— altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano . . . . .	15	4,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8202</b>	<b>Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare) :</b>			
<b>8202 10 00</b>	— Seghe a mano . . . . .	15	5,8	—
<b>8202 20</b>	— Lame di seghe a nastro :			
<b>8202 20 10</b>	— — per la lavorazione dei metalli . . . . .	15	5,8	—
<b>8202 20 90</b>	— — per la lavorazione di altre materie . . . . .	15	5,8	—
	— Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe) :			
<b>8202 31</b>	— — con parte operante di acciaio :			
<b>8202 31 10</b>	— — — a denti o a segmenti riportati . . . . .	16	6,2	—
	— — — altre :			
	— — — per la lavorazione dei metalli, di diametro :			
<b>8202 31 51</b>	— — — — inferiore o uguale a 315 mm . . . . .	16	6,2	—
<b>8202 31 59</b>	— — — — superiore a 315 mm . . . . .	16	6,2	—
<b>8202 31 90</b>	— — — per la lavorazione di altre materie . . . . .	16	6,2	—
<b>8202 32</b>	— — con parte operante di altre materie :			
<b>8202 32 10</b>	— — — a denti o a segmenti riportati . . . . .	16	6,2	—
<b>8202 32 90</b>	— — — altre . . . . .	16	6,2	—
<b>8202 40 00</b>	— Catene di seghe dette « taglienti » . . . . .	16	4	—
	— Altre lame di seghe :			
<b>8202 91</b>	— — Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli :			
	— — — con parte operante di acciaio :			
	— — — — con fori da bloccaggio alle estremità, di larghezza :			
<b>8202 91 11</b>	— — — — inferiore o uguale a 16 mm . . . . .	16	6,2	—
<b>8202 91 19</b>	— — — — superiore a 16 mm . . . . .	16	6,2	—
<b>8202 91 30</b>	— — — — altre . . . . .	16	6,2	—
<b>8202 91 90</b>	— — — con parte operante di altre materie . . . . .	16	6,2	—
<b>8202 99</b>	— — altre :			
	— — — con parte operante di acciaio :			
<b>8202 99 11</b>	— — — — per la lavorazione dei metalli . . . . .	16	6,2	—
<b>8202 99 19</b>	— — — — per la lavorazione di altre materie . . . . .	16	6,2	—
<b>8202 99 90</b>	— — — con parte operante di altre materie . . . . .	16	6,2	—
<b>8203</b>	<b>Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano :</b>			
<b>8203 10 00</b>	— Lime, raspe ed utensili simili . . . . .	13	3,8	—
<b>8203 20</b>	— Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili :			
<b>8203 20 10</b>	— — Pinzette e pinze per depilare . . . . .	15	4,9	—
<b>8203 20 90</b>	— — altri . . . . .	15	4,9	—
<b>8203 30 00</b>	— Cesoie per metalli ed utensili simili . . . . .	15	4,9	—
<b>8203 40 00</b>	— Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili . . . . .	15	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8204</b>	<b>Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico :</b>			
	– Chiavi per dadi a mano :			
8204 11 00	– – ad apertura fissa . . . . .	15	4,9	—
8204 12 00	– – ad apertura variabile . . . . .	15	4,9	—
8204 20 00	– Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico . . . . .	15	4,9	—
<b>8205</b>	<b>Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati nè compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale :</b>			
8205 10 00	– Utensili per forare, filettare o maschiare . . . . .	16	4,6	—
8205 20 00	– Martelli e mazze . . . . .	16	4,6	—
8205 30 00	– Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno . . . . .	16	4,6	—
8205 40 00	– cacciaviti . . . . .	16	4,6	—
	– altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) :			
8205 51 00	– – per uso domestico . . . . .	16	4,6	—
8205 59	– – altri :			
8205 59 10	– – – Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori . . . . .	16	4,6	—
8205 59 30	– – – Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante . . . . .	16	4,6	—
8205 59 90	– – – altri . . . . .	16	4,6	—
8205 60 00	– Lampade per saldare e simili . . . . .	16	4,6	—
8205 70 00	– Morse, sergenti e simili . . . . .	16	4,6	—
8205 80 00	– Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale . . . . .	16	4,6	—
8205 90 00	– Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci . . . . .	16	4,6	—
8206 00 00	Utensili compresi in almeno due delle voci dal 8202 al 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto . . . . .	12	4,6	—
<b>8207</b>	<b>Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio : per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio :</b>			
	– Utensili di perforazione o di sondaggio :			
8207 11	– – con parte operante di carburi metallici sinterizzati o di cermet :			
8207 11 10	– – – di carburi metallici sinterizzati . . . . .	13	4,6	—
8207 11 90	– – – di cermet . . . . .	13	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8207 12</b>	— — con parte operante di altre materie :			
<b>8207 12 10</b>	— — — di diamante o di conglomerato diamantifero . . . . .	9	5,1	—
<b>8207 12 90</b>	— — — di altre materie . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 20</b>	— Filiere per trafilare o estrarre i metalli :			
<b>8207 20 10</b>	— — con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero . . . . .	9	5,1	—
	— — con parte operante di altre materie :			
<b>8207 20 91</b>	— — — di carburi metallici sinterizzati . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 20 99</b>	— — — di altre materie . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 30</b>	— Utensili per imbutire, stampare o punzonare :			
<b>8207 30 10</b>	— — per la lavorazione dei metalli . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 30 90</b>	— — altri . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 40</b>	— Utensili per maschiare o filettare :			
	— — per la lavorazione dei metalli :			
	— — — Utensili per maschiare, con parte operante :			
<b>8207 40 11</b>	— — — — di carburi metallici sinterizzati . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 40 19</b>	— — — — di altre materie . . . . .	13	4,6	—
	— — — Utensili per filettare, con parte operante :			
<b>8207 40 31</b>	— — — — di carburi metallici sinterizzati . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 40 39</b>	— — — — di altre materie . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 40 90</b>	— — altri . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 50</b>	— Utensili per forare :			
<b>8207 50 10</b>	— — con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero . . . . .	9	5,1	—
	— — con parte operante di altre materie :			
<b>8207 50 30</b>	— — — Punte da trapano per muratura . . . . .	13	4,6	—
	— — — altri :			
	— — — — per la lavorazione dei metalli, con parte operante :			
<b>8207 50 50</b>	— — — — — di carburi metallici sinterizzati . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 50 60</b>	— — — — — di acciaio rapido . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 50 70</b>	— — — — — di altre materie . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 50 90</b>	— — — — — altri . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 60</b>	— Utensili per alesare o scanalare :			
<b>8207 60 10</b>	— — con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero . . . . .	9	5,1	—
	— — con parte operante di altre materie :			
	— — — Utensili per alesare :			
	— — — — per la lavorazione dei metalli, con parte operante :			
<b>8207 60 31</b>	— — — — — di carburi metallici sinterizzati . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 60 39</b>	— — — — — di altre materie . . . . .	13	4,6	—
<b>8207 60 50</b>	— — — — — altri . . . . .	13	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — Utensili per scanalare :			
	— — — — per la lavorazione dei metalli, con parte operante :			
8207 60 71	— — — — di carburi metallici sinterizzati . . . . .	13	4,6	—
8207 60 79	— — — — di altre materie . . . . .	13	4,6	—
8207 60 90	— — — — altri . . . . .	13	4,6	—
8207 70	— Utensili per fresare :			
	— — per la lavorazione dei metalli, con parte operante :			
8207 70 10	— — — di carburi metallici sinterizzati . . . . .	13	4,6	—
	— — — di altre materie :			
8207 70 31	— — — — Frese con codolo . . . . .	13	4,6	—
8207 70 39	— — — — altre . . . . .	13	4,6	—
8207 70 90	— — — — altri . . . . .	13	4,6	—
8207 80	— Utensili per tornire :			
	— — per la lavorazione dei metalli, con parte operante :			
8207 80 11	— — — di carburi metallici sinterizzati . . . . .	13	4,6	—
8207 80 19	— — — di altre materie . . . . .	13	4,6	—
8207 80 90	— — — altri . . . . .	13	4,6	—
8207 90	— altri utensili intercambiabili :			
8207 90 10	— — con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero . . . . .	9	5,1	—
	— — con parte operante di altre materie :			
8207 90 30	— — — Lame da cacciavite . . . . .	13	4,6	—
8207 90 50	— — — Utensili per tagliare ingranaggi . . . . .	13	4,6	—
	— — — — altri, con parte operante :			
	— — — — di carburi metallici sinterizzati :			
8207 90 71	— — — — — per la lavorazione dei metalli . . . . .	13	4,6	—
	— — — — — altri :			
8207 90 75	— — — — — lavoranti per rotazione . . . . .	13	4,6	—
8207 90 79	— — — — — altri . . . . .	13	4,6	—
	— — — — di altre materie :			
8207 90 91	— — — — — per la lavorazione dei metalli . . . . .	13	4,6	—
8207 90 99	— — — — — altri . . . . .	13	4,6	—
8208	<b>Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici :</b>			
8208 10 00	— per la lavorazione dei metalli . . . . .	13	3,8	—
8208 20 00	— per la lavorazione del legno . . . . .	13	3,8	—
8208 30	— per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare :			
8208 30 10	— — Coltelli circolari . . . . .	13	3,8	—
8208 30 90	— — altri . . . . .	13	3,8	—
8208 40 00	— per macchine agricole, orticole o forestali . . . . .	13	3,8	—
8208 90 00	— altri . . . . .	13	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8209 00</b>	<b>Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici sinterizzati o da cermet :</b>			
<b>8209 00 10</b>	— Placchette . . . . .	14	4,9	—
<b>8209 00 90</b>	— altri . . . . .	14	4,9	—
<b>8210 00</b>	<b>Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande :</b>			
<b>8210 00 10</b>	— Tritacarne, grattuge, passapuree, tritaverdure, tritafrutta, affettapatate, altre presse e simili apparecchi . . . . .	17	4,9	—
<b>8210 00 90</b>	— altri . . . . .	17	4,9	—
<b>8211</b>	<b>Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame :</b>			
<b>8211 10 00</b>	— Assortimenti . . . . .	17	( <sup>1</sup> )	—
	— altri :			
<b>8211 91</b>	— — Coltelli da tavola a lama fissa :			
<b>8211 91 10</b>	— — — Manici di metalli comuni . . . . .	19	5,1	—
<b>8211 91 90</b>	— — — altri . . . . .	17	( <sup>1</sup> )	—
<b>8211 92</b>	— — altri coltelli a lama fissa :			
<b>8211 92 10</b>	— — — Manici di metalli comuni . . . . .	19	5,1	—
<b>8211 92 90</b>	— — — altri . . . . .	17	( <sup>1</sup> )	—
<b>8211 93</b>	— — Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili :			
<b>8211 93 10</b>	— — — Manici di metalli comuni . . . . .	19	5,1	—
<b>8211 93 90</b>	— — — altri . . . . .	17	( <sup>1</sup> )	—
<b>8211 94 00</b>	— — Lame . . . . .	17	12	—
<b>8212</b>	<b>Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri) :</b>			
<b>8212 10</b>	— Rasoi :			
<b>8212 10 10</b>	— — Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili . . . . .	17	4,9	p/st
<b>8212 10 90</b>	— — altri . . . . .	17	4,9	p/st
<b>8212 20 00</b>	— Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri . . . . .	16	4,9	1 000 p/st
<b>8212 90 00</b>	— altre parti . . . . .	16	4,9	—
<b>8213 00 00</b>	<b>Forbici a due branche e loro lame . . . . .</b>	17	8	—

(<sup>1</sup>) Vedi allegato.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8214</b>	<b>Altri oggetti di coltelleria (per esempio : tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) :</b>			
8214 10 00	– Tagliacarte, apilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame . . . . .	16	5,6	—
8214 20 00	– Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) . . . . .	16	5,6	—
8214 90 00	– altri . . . . .	16	5,6	—
<b>8215</b>	<b>Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili :</b>			
8215 10	– Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato :			
8215 10 10	– – di acciaio inossidabile . . . . .	19	17	—
8215 10 90	– – altri . . . . .	19	8	—
8215 20	– altri assortimenti :			
8215 20 10	– – di acciaio inossidabile . . . . .	19	17	—
8215 20 90	– – altri . . . . .	19	8	—
	– altri :			
8215 91 00	– – argentati, dorati o platinati . . . . .	19	8	—
8215 99	– – altri :			
8215 99 10	– – – di acciaio inossidabile . . . . .	19	17	—
8215 99 90	– – – altri . . . . .	19	8	—

## CAPITOLO 83

## LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

## Note

1. Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).
2. Ai sensi della voce 8302, « per rotelle » si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8301</b>	<b>Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni :</b>			
8301 10 00	– Lucchetti . . . . .	17	5,6	—
8301 20 00	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli . . . . .	17	5,6	—
8301 30 00	– Serrature del tipo utilizzato per mobili . . . . .	17	5,6	—
8301 40	– altre serrature; catenacci :			
	– – Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici :			
8301 40 11	– – – Serrature a cilindri . . . . .	17	5,6	—
8301 40 19	– – – altre . . . . .	17	5,6	—
8301 40 90	– – altre serrature; catenacci . . . . .	17	5,6	—
8301 50 00	– Fermagli e montature a fermaglio con serratura . . . . .	17	5,6	—
8301 60 00	– Parti . . . . .	17	5,6	—
8301 70 00	– Chiavi presentate isolatamente . . . . .	17	5,6	—
<b>8302</b>	<b>Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni :</b>			
8302 10	– Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle) :			
8302 10 10	– – destinate ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
8302 10 90	– – altre . . . . .	17	4,9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8302 20</b>	<b>— Rotelle :</b>			
<b>8302 20 10</b>	— — destinate ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
<b>8302 20 90</b>	— — altre . . . . .	17	4,9	—
<b>8302 30 00</b>	<b>— altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli . . . . .</b>	17	4,9	—
	<b>— altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili :</b>			
<b>8302 41 00</b>	— — per edifici . . . . .	17	4,9	—
<b>8302 42</b>	<b>— — altri, per mobili :</b>			
<b>8302 42 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
<b>8302 42 90</b>	— — — altri . . . . .	17	4,9	—
<b>8302 49</b>	<b>— — altri :</b>			
<b>8302 49 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
<b>8302 49 90</b>	— — — altri . . . . .	17	4,9	—
<b>8302 50 00</b>	<b>— Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili . . . . .</b>	17	4,9	—
<b>8302 60</b>	<b>— Congegni di chiusura automatica per porte :</b>			
<b>8302 60 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
<b>8302 60 90</b>	— — altri . . . . .	17	4,9	—
<b>8303 00</b>	<b>Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni :</b>			
<b>8303 00 10</b>	— Casseforti . . . . .	17	5,6	p/st
<b>8303 00 30</b>	— Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza . . . . .	17	5,6	—
<b>8303 00 90</b>	— Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili . . . . .	17	5,6	—
<b>8304 00 00</b>	<b>Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403 . . . . .</b>	16	5,3	—
<b>8305</b>	<b>Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio : per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni :</b>			
<b>8305 10 00</b>	— Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori . . . . .	19	5,1	—
<b>8305 20 00</b>	— Punti metallici presentati in barrette . . . . .	17	4,7	—
<b>8305 90 00</b>	— altri, comprese le parti . . . . .	19	5,1	—
<b>8306</b>	<b>Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni :</b>			
<b>8306 10 00</b>	— Campane, campanelli, gong ed oggetti simili . . . . .	18	esenzione	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>— Statuette ed altri oggetti di ornamento :</b>			
8306 21 00	— — argentati, dorati o platinati . . . . .	18	esenzione	—
8306 29	— — altri :			
8306 29 10	— — — di rame . . . . .	18	esenzione	—
8306 29 90	— — — di altri metalli comuni . . . . .	18	esenzione	—
8306 30 00	— Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi . . . . .	19	6	—
8307	<b>Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori :</b>			
8307 10	— di ferro o di acciaio :			
8307 10 10	— — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
8307 10 90	— — altri . . . . .	17	4,9	—
8307 90	— di altri metalli comuni :			
8307 90 10	— — muniti di accessori, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
8307 90 90	— — altri . . . . .	17	4,9	—
8308	<b>Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni :</b>			
8308 10 00	— Graffette, ganci ed occhielli . . . . .	16	4,6	—
8308 20 00	— Rivetti tubolari o a gambo biforcuto . . . . .	16	4,6	—
8308 90 00	— altri, comprese le parti . . . . .	16	4,6	—
8309	<b>Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni :</b>			
8309 10 00	— Tappi a corona . . . . .	18	4,9	—
8309 90	— altri :			
8309 90 10	— — Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm . . . . .	18	6,5	—
8309 90 90	— — altri . . . . .	18	4,9	—
8310 00 00	<b>Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405 . . . . .</b>	19	5,1	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8311</b>	<b>Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione :</b>			
<b>8311 10</b>	– Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni :			
<b>8311 10 10</b>	– – Elettrodi per saldature, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie . . . . .	15	6,2	—
<b>8311 10 90</b>	– – altri . . . . .	15	5,1	—
<b>8311 20 00</b>	– Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni . . . . .	15	5,1	—
<b>8311 30 00</b>	– Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni . . . . .	15	5,1	—
<b>8311 90 00</b>	– altri, comprese le parti . . . . .	15	5,1	—

**SEZIONE XVI****MACCHINE ED APPARECCHI,  
MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI;  
APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO,  
APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI  
E DEL SUONO IN TELEVISIONE,  
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI****Note****1. Questa sezione non comprende :**

- a) i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
- b) gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204) o di pelli da pellicceria (voce 4303);
- c) i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);
- d) le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);
- e) le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);
- f) le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102 a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);
- g) le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- h) le aste di perforazione (voce 73.04);
- ij) le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);
- k) gli oggetti dei capitoli 82 o 83;
- l) gli oggetti della sezione XVII;
- m) gli oggetti del capitolo 90;
- n) gli oggetti di orologeria (capitolo 91);
- o) gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine della voce 9603, nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);
- p) gli oggetti del capitolo 95.

**2. Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti :**

- a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8485 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
- b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 8517.
- c) le altre parti rientrano nelle voci 8485 o 8548.

3. Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.
4. Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.
5. Per l'applicazione delle note che precedono, il termine « macchine » comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

#### Note complementari

1. *Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e perché essi siano normalmente venduti con quelle.*
2. *Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.*
3. *A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.*
5. *I trattori che sono congiunti, anche per mezzo di dispositivi speciali, a macchine, apparecchi o congegni della presente sezione, seguono in ogni caso il loro proprio regime (voce 8701).*

#### CAPITOLO 84

##### REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

#### Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;
  - b) gli apparecchi, macchine, congegni (per esempio : pompe) e loro parti, di materie ceramiche (capitolo 69);
  - c) le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);
  - d) gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);
  - e) gli utensili elettromeccanici per l'impiego a mano, della voce 8508 e gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509;
  - f) le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).
2. Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401 a 8424, sia nelle voci da 8425 a 8480, sono da classificare nelle voci da 8401 a 8424.

Tuttavia,

- non rientrano nella voce 8419 :
    - a) le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);
    - b) gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);
    - c) i diffusori per zuccherifici (voce 8438);
    - d) le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);
    - e) gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria;
  - non rientrano nella voce 8422 :
    - a) le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);
    - b) le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472.
3. Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457 a 8461, 8464, o 8465, sono da classificare nella voce 8456.
4. Rientrano, soltanto, nella voce 8457 le macchine utensili per la lavorazione dei metalli (esclusi i torni) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per :
- a) cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);
  - b) utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure
  - c) trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).
5. A. Ai sensi della voce 8471 per « macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione » si intendono :
- a) le macchine numeriche atte a :
    - 1) registrare il o i programmi di elaborazione e almeno, immediatamente, i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;
    - 2) essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;
    - 3) eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore;
    - 4) eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, che esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificarne l'esecuzione nel corso dell'elaborazione;
  - b) le macchine analogiche atte a simulare modelli matematici che comportano almeno : organi analogici, organi di comando e dispositivi di programmazione;
  - c) le macchine ibride che comprendono una macchina numerica associata ad elementi analogici oppure una macchina analogica associata ad elementi numerici.
- B. Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte, ciascuna situata nel proprio involucro. Deve essere considerata come facente parte del sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai requisiti seguenti :
- a) essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
  - b) essere stata appositamente costruita come parte di un tale sistema (essa, in particolare, deve essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codice o segnali — utilizzabili dal sistema, a meno che non si tratti di una unità di alimentazione stabilizzata).
- Anche se presentate isolatamente, le unità della specie di cui trattasi sono da classificare nella voce 8471.
- Sono escluse dalla voce 8471 le macchine che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e che esercitano una specifica funzione. Queste macchine sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua.

6. Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere bruite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm a capo. Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.
7. Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.
- In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio : trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

#### Nota di sottovoci

1. La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

#### Nota complementare

1. Si considerano come « motori per l'aviazione » delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8401</b>	<b>Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica :</b>			
8401 10 00	— Reattori nucleari ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	6,2	—
8401 20 00	— Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	11	4,1	—
8401 30 00	— Elementi combustibili (cartucce) non irradiati ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	6,2	gi F/S
8401 40	— Parti di reattori nucleari ( <i>Euratom</i> ) :			
8401 40 10	— — di acciaio fucinato . . . . .	10	6,2	—
8401 40 90	— — altre . . . . .	10	6,2	—
<b>8402</b>	<b>Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » :</b>			
	— Caldaie a vapore :			
8402 11 00	— — Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t . . . . .	14	5,5	—
8402 12 00	— — Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t . . . . .	14	5,5	—
8402 19	— — altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste :			
8402 19 10	— — — Caldaie a tubi da fumo . . . . .	14	5,5	—
8402 19 90	— — — altre . . . . .	14	5,5	—
8402 20 00	— Caldaie dette « ad acqua surriscaldata » . . . . .	14	5,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8402 90 00	— Parti . . . . .	14	5,5	—
<b>8403</b>	<b>Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 :</b>			
8403 10	— Caldaie :			
8403 10 10	— — di ghisa . . . . .	17	5,6	—
8403 10 90	— — altre . . . . .	17	5,6	—
8403 90	— Parti :			
8403 90 10	— — di ghisa . . . . .	17	5,6	—
8403 90 90	— — altre . . . . .	17	5,6	—
<b>8404</b>	<b>Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio : economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore :</b>			
8404 10 00	— Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 . . . . .	14	5,6	—
8404 20 00	— Condensatori per macchine a vapore . . . . .	14	5,5	—
8404 90 00	— Parti . . . . .	14	5,6	—
<b>8405</b>	<b>Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori :</b>			
8405 10 00	— Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori . . . . .	14	4,1	—
8405 90 00	— Parti . . . . .	14	4,1	—
<b>8406</b>	<b>Turbine a vapore :</b>			
	— Turbine :			
8406 11 00	— — per la propulsione di navi . . . . .	13	5	—
8406 19	— — altre :			
	— — — Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza :			
8406 19 11	— — — — inferiore o uguale a 10 000 kW . . . . .	13	5	—
8406 19 13	— — — — superiore a 10 000 kW ma inferiore o uguale a 40 000 kW . . . . .	13	5	—
8406 19 15	— — — — superiore a 40 000 kW ma inferiore o uguale a 100 000 kW . . . . .	13	5	—
8406 19 19	— — — — superiore a 100 000 kW . . . . .	13	5	—
8406 19 90	— — — altre . . . . .	13	5	—
8406 90 00	— Parti . . . . .	13	5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8407</b>	<b>Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) :</b>			
<b>8407 10</b>	— <b>Motori per l'aviazione :</b>			
<b>8407 10 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15 (2)	esenzione	p/st
<b>8407 10 90</b>	— — altri . . . . .	15 (2)	4	p/st
	— <b>Motori per la propulsione di navi :</b>			
<b>8407 21</b>	— — <b>di tipo fuoribordo :</b>			
	— — — di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm <sup>3</sup> :			
<b>8407 21 11</b>	— — — — di potenza inferiore o uguale a 3 kW . . . . .	18	10	p/st
<b>8407 21 19</b>	— — — — di potenza superiore a 3 kW . . . . .	18	10	p/st
	— — — di cilindrata superiore a 325 cm <sup>3</sup> :			
<b>8407 21 91</b>	— — — — di potenza inferiore o uguale a 30 kW . . . . .	18	7	p/st
<b>8407 21 99</b>	— — — — di potenza superiore a 30 kW . . . . .	18	7	p/st
<b>8407 29</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>8407 29 10</b>	— — — usati . . . . .	18	6,9	p/st
	— — — nuovi, di potenza :			
<b>8407 29 30</b>	— — — — inferiore a 100 kW . . . . .	18	6,9	p/st
<b>8407 29 50</b>	— — — — uguale o superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 150 kW . . . . .	18	6,9	p/st
<b>8407 29 70</b>	— — — — superiore a 150 kW ma inferiore o uguale a 200 kW . . . . .	18	6,9	p/st
<b>8407 29 90</b>	— — — — superiore a 200 kW . . . . .	18	6,9	p/st
	— <b>Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87 :</b>			
<b>8407 31 00</b>	— — di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm <sup>3</sup> . . . . .	22	5,8	p/st
<b>8407 32 00</b>	— — di cilindrata superiore a 50 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 250 cm <sup>3</sup> . . . . .	22	5,8	p/st
<b>8407 33</b>	— — di cilindrata superiore a 250 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 1 000 cm <sup>3</sup> :			
<b>8407 33 10</b>	— — — destinati all'industria di montaggio : dei motocoltivatori della sotto-voce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705 (3) . . . . .	18	4,9	p/st
<b>8407 33 90</b>	— — — altri . . . . .	18	6,9	p/st
<b>8407 34</b>	— — di cilindrata superiore a 1 000 cm <sup>3</sup> :			
<b>8407 34 10</b>	— — — destinati all'industria del montaggio dei motocoltivatori della sotto-voce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (3) . . . . .	18	4,9	p/st
	— — — altri :			
<b>8407 34 30</b>	— — — — usati . . . . .	18	6,9	p/st
	— — — — nuovi, di cilindrata :			
<b>8407 34 91</b>	— — — — inferiore o uguale a 1 500 cm <sup>3</sup> . . . . .	18	6,9	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(3) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8407 34 99	— — — — superiore a 1 500 cm <sup>3</sup> . . . . .	18	6,9	p/st
8407 90	— <b>altri motori :</b>			
8407 90 10	— — di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm <sup>3</sup> . . . . .	22	5,8	p/st
	— — di cilindrata superiore a 250 cm <sup>3</sup> :			
8407 90 50	— — — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 . . . . .	18	4,9	p/st
	— — — altri :			
8407 90 70	— — — usati . . . . .	18	6,9	p/st
	— — — nuovi, di potenza :			
8407 90 91	— — — — inferiore o uguale a 10 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8407 90 93	— — — — superiore a 10 kW ma inferiore o uguale a 50 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8407 90 99	— — — — superiore a 50 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408	<b>Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) :</b>			
8408 10	— <b>Motori per la propulsione di navi (1) :</b>			
8408 10 10	— — usati . . . . .	8	5,3	p/st
	— — nuovi, di potenza ::			
8408 10 21	— — — inferiore o uguale a 15 kW . . . . .	8	5,3	p/st
8408 10 25	— — — superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 50 kW . . . . .	8	5,3	p/st
8408 10 30	— — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW . . . . .	8	5,3	p/st
8408 10 40	— — — superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW . . . . .	8	5,3	p/st
8408 10 50	— — — superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW . . . . .	8	5,3	p/st
8408 10 60	— — — superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW . . . . .	8	5,3	p/st
8408 10 70	— — — superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW . . . . .	8	5,3	p/st
8408 10 80	— — — superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW . . . . .	8	5,3	p/st
8408 10 90	— — — superiore a 5 000 kW . . . . .	8	5,3	p/st
8408 20	— <b>Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87 :</b>			
8408 20 10	— — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	18	4,9	p/st
	— — altri :			
	— — — per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza :			
8408 20 31	— — — — inferiore o uguale a 50 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 20 35	— — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 20 37	— — — — superiore a 100 kW . . . . .	18	6,9	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — per altri veicoli del capitolo 87, di potenza :			
8408 20 51	— — — — inferiore o uguale a 50 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 20 55	— — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 20 57	— — — — superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 20 99	— — — — superiore a 200 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 90	— <b>altri motori :</b>			
8408 90 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	p/st
	— — altri :			
8408 90 21	— — — di propulsione per veicoli ferroviari . . . . .	18	6,9	p/st
	— — — altri :			
8408 90 29	— — — — usati . . . . .	18	6,9	p/st
	— — — — nuovi, di potenza :			
8408 90 31	— — — — — inferiore o uguale a 15 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 90 35	— — — — — superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 50 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 90 37	— — — — — superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 90 51	— — — — — superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 90 55	— — — — — superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 90 57	— — — — — superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 90 71	— — — — — superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 90 75	— — — — — superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8408 90 99	— — — — — superiore a 5 000 kW . . . . .	18	6,9	p/st
8409	<b>Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 :</b>			
8409 10	— <b>di motori per l'aviazione :</b>			
8409 10 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12 (2)	esenzione	—
8409 10 90	— — altre . . . . .	12 (2)	3,8	—
	— altre :			
8409 91 00	— — riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla . . . . .	16	4,9	—
8409 99 00	— — altre . . . . .	16	4,9	—
8410	<b>Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori :</b>			
	— <b>Turbine e ruote, idrauliche :</b>			
8410 11 00	— — di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW . . . . .	15	6	—
8410 12 00	— — di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW . . . . .	15	6	—
8410 13 00	— — di potenza superiore a 10 000 kW . . . . .	15	6	—
8410 90 00	— <b>Parti, compresi i regolatori . . . . .</b>	15	6	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8411</b>	<b>Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas :</b>			
	– Turboreattori :			
<b>8411 11</b>	– – di spinta inferiore o uguale a 25 kN :			
<b>8411 11 10</b>	– – – destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12 (2)	esenzione	p/st
<b>8411 11 90</b>	– – – altri . . . . .	12 (2)	4,4	p/st
<b>8411 12</b>	– – di spinta superiore a 25 kN :			
	– – – destinati ad aeromobili civili (1) :			
<b>8411 12 11</b>	– – – – di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN . . . . .	12 (2)	esenzione	p/st
<b>8411 12 13</b>	– – – – di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN . . . . .	12 (2)	esenzione	p/st
<b>8411 12 19</b>	– – – – di spinta superiore a 132 kN . . . . .	12 (2)	esenzione	p/st
<b>8411 12 90</b>	– – – – altri . . . . .	12 (2)	3,8	p/st
	– Turbopropulsori :			
<b>8411 21</b>	– – di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW :			
<b>8411 21 10</b>	– – – destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12 (2)	esenzione	p/st
<b>8411 21 90</b>	– – – altri . . . . .	15 (2)	5,1	p/st
<b>8411 22</b>	– – di potenza superiore a 1 100 kW :			
	– – – destinati ad aeromobili civili (1) :			
<b>8411 22 11</b>	– – – – di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW . . . . .	12 (2)	esenzione	p/st
<b>8411 22 19</b>	– – – – di potenza superiore a 3 730 kW . . . . .	12 (2)	esenzione	p/st
<b>8411 22 90</b>	– – – – altri . . . . .	12 (2)	3,8	p/st
	– altre turbine a gas :			
<b>8411 81</b>	– – di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW :			
<b>8411 81 10</b>	– – – destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	p/st
<b>8411 81 90</b>	– – – altre . . . . .	14	5,5	p/st
<b>8411 82</b>	– – di potenza superiore a 5 000 kW :			
<b>8411 82 10</b>	– – – destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	p/st
	– – – altre :			
<b>8411 82 91</b>	– – – – di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW . . . . .	14	5,5	p/st
<b>8411 82 93</b>	– – – – di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW . . . . .	14	5,5	p/st
<b>8411 82 99</b>	– – – – di potenza superiore a 50 000 kW . . . . .	14	5,5	p/st
	– Parti :			
<b>8411 91</b>	– – di turboreattori o di turbopropulsori :			
<b>8411 91 10</b>	– – – destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
<b>8411 91 90</b>	– – – altre . . . . .	12 (2)	3,8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8411 99	-- altre :			
8411 99 10	-- -- di turbine a gas destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
8411 99 90	-- -- altre . . . . .	14	5,5	—
8412	<b>Altri motori e macchine motrici :</b>			
8412 10	-- <b>Propulsori a reazione diversi dai turboreattori :</b>			
8412 10 10	-- -- destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12 (2)	esenzione	p/st
8412 10 90	-- -- altri . . . . .	12 (2)	4,4	p/st
	-- <b>Motori idraulici :</b>			
8412 21	-- -- <b>a movimento rettilineo (cilindri) :</b>			
8412 21 10	-- -- -- destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
	-- -- -- altri :			
8412 21 91	-- -- -- -- Sistemi idraulici . . . . .	15	6	—
8412 21 99	-- -- -- -- altri . . . . .	15	6	—
8412 29	-- -- <b>altri :</b>			
8412 29 10	-- -- -- destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
	-- -- -- altri :			
8412 29 50	-- -- -- -- Sistemi idraulici . . . . .	14	7	—
	-- -- -- -- altri :			
8412 29 91	-- -- -- -- -- Motori oleoidraulici . . . . .	14	7	—
8412 29 99	-- -- -- -- -- altri . . . . .	14	7	—
	-- <b>Motori pneumatici :</b>			
8412 31	-- -- <b>a movimento rettilineo (cilindri) :</b>			
8412 31 10	-- -- -- destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
8412 31 90	-- -- -- altri . . . . .	14	7	—
8412 39	-- -- <b>altri :</b>			
8412 39 10	-- -- -- destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
8412 39 90	-- -- -- altri . . . . .	14	7	—
8412 80	-- <b>altri :</b>			
8412 80 10	-- -- Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori . . . . .	13	5	—
	-- -- altri :			
8412 80 91	-- -- -- destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
8412 80 99	-- -- -- altri . . . . .	14	7	—
8412 90	-- <b>Parti :</b>			
8412 90 10	-- -- destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
	-- -- altre :			
8412 90 30	-- -- -- di propulsori a reazione diversi dai turboreattori . . . . .	12 (2)	3,8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8412 90 50	— — — di motori idraulici . . . . .	15	6	—
8412 90 90	— — — altre . . . . .	14	5,5	—
<b>8413</b>	<b>Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi :</b>			
	— <b>Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo :</b>			
8413 11 00	— — Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse . . . . .	15	4,6	p/st
8413 19	— — altre :			
8413 19 10	— — — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—
8413 19 90	— — — altre . . . . .	15	4,6	p/st
8413 20	— <b>Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19 :</b>			
8413 20 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—
8413 20 90	— — altre . . . . .	12	4	p/st
8413 30	— <b>Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione :</b>			
8413 30 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—
8413 30 90	— — altre . . . . .	12	4	p/st
8413 40 00	— <b>Pompe per calcestruzzo . . . . .</b>	12	4	p/st
8413 50	— <b>altre pompe volumetriche alternative :</b>			
8413 50 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—
	— — altre :			
8413 50 30	— — — Aggregati idraulici . . . . .	12	4	—
8413 50 50	— — — Pompe dosatrici . . . . .	12	4	p/st
	— — — altre :			
	— — — — Pompe a pistoni :			
8413 50 71	— — — — — Pompe oleoidrauliche . . . . .	12	4	p/st
8413 50 79	— — — — — altre . . . . .	12	4	p/st
8413 50 90	— — — — — altre . . . . .	12	4	p/st
8413 60	— <b>altre pompe volumetriche rotative :</b>			
8413 60 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—
	— — altre :			
8413 60 30	— — — Aggregati idraulici . . . . .	12	4	—
	— — — altre :			
	— — — — Pompe ad ingranaggi :			
8413 60 41	— — — — — Pompe oleoidrauliche . . . . .	12	4	p/st
8413 60 49	— — — — — altre . . . . .	12	4	p/st
	— — — — Pompe a segmenti oscillanti :			
8413 60 51	— — — — — Pompe oleoidrauliche . . . . .	12	4	p/st
8413 60 59	— — — — — altri . . . . .	12	4	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8413 60 60	— — — — Pompe a vite elicoidali . . . . .	12	4	p/st
8413 60 90	— — — — altre . . . . .	12	4	p/st
8413 70	— <b>altre pompe centrifughe :</b>			
8413 70 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—
	— — altre :			
	— — — Pompe sommerse :			
8413 70 21	— — — — monocellulari . . . . .	12	4	p/st
8413 70 29	— — — — multicellulari . . . . .	12	4	p/st
8413 70 30	— — — Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda . . . . .	12	4	p/st
	— — — altre, con bocca di mandata di diametro :			
8413 70 40	— — — — inferiore o uguale a 15 mm . . . . .	12	4	p/st
	— — — — superiore a 15 mm :			
8413 70 50	— — — — Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali . . . . .	12	4	p/st
	— — — — Pompe radiali :			
	— — — — — monocellulari :			
	— — — — — a flusso semplice :			
8413 70 61	— — — — — monoblocco . . . . .	12	4	p/st
8413 70 69	— — — — — altre . . . . .	12	4	p/st
8413 70 70	— — — — — a flussi multipli . . . . .	12	4	p/st
8413 70 80	— — — — — multicellulari . . . . .	12	4	p/st
	— — — — — altre pompe centrifughe :			
8413 70 91	— — — — — monocellulari . . . . .	12	4	p/st
8413 70 99	— — — — — multicellulari . . . . .	12	4	p/st
	— <b>altre pompe; elevatori per liquidi :</b>			
8413 81	— — <b>Pompe :</b>			
8413 81 10	— — — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—
8413 81 90	— — — altre . . . . .	12	4	p/st
8413 82 00	— — <b>Elevatori per liquidi . . . . .</b>	14	4,1	p/st
	— <b>Parti :</b>			
8413 91	— — <b>di pompe :</b>			
8413 91 10	— — — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—
8413 91 90	— — — altre . . . . .	12	4	—
8413 92 00	— — <b>di elevatori per liquidi . . . . .</b>	14	4,1	—
8414	<b>Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti :</b>			
8414 10	— <b>Pompe per vuoto :</b>			
8414 10 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altre :			
8414 10 30	— — — Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots . . . . .	12	4,4	p/st
	— — — altre :			
8414 10 50	— — — — Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad adsorbimento . . . . .	12	4,4	p/st
8414 10 90	— — — — altre . . . . .	12	4,4	p/st
8414 20	— <b>Pompe per aria, a mano o a pedale :</b>			
8414 20 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—
	— — altre :			
8414 20 91	— — — Pompe a mano per velocipedi . . . . .	16	4,4	p/st
8414 20 99	— — — altre . . . . .	16	4,4	p/st
8414 30	— <b>Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi :</b>			
8414 30 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—
	— — altri :			
8414 30 30	— — — di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW . . . . .	12	4,4	p/st
	— — — di potenza superiore a 0,4 kW :			
8414 30 91	— — — — a chiusura ermetica o semiermetica . . . . .	12	4,4	p/st
8414 30 99	— — — — altri . . . . .	12	4,4	p/st
8414 40	— <b>Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili :</b>			
8414 40 10	— — di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m <sup>3</sup> . . . . .	12	4,4	p/st
8414 40 90	— — di portata al minuto superiore a 2 m <sup>3</sup> . . . . .	12	4,4	p/st
	— <b>Ventilatori :</b>			
8414 51	— — <b>Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W :</b>			
8414 51 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	13	esenzione	—
8414 51 90	— — — altri . . . . .	19	5,1	p/st
8414 59	— — <b>altri :</b>			
8414 59 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	13	esenzione	—
	— — — altri :			
8414 59 30	— — — — assiali . . . . .	13	4,6	p/st
8414 59 50	— — — — centrifughi . . . . .	13	4,6	p/st
8414 59 90	— — — — altri . . . . .	13	4,6	p/st
8414 60 00	— <b>Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm . . .</b>	19	5,1	p/st
8414 80	— <b>altri :</b>			
8414 80 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — <b>Turbocompressori :</b>			
8414 80 21	— — — — monocellulari . . . . .	12	4,4	p/st
8414 80 29	— — — — multicellulari . . . . .	12	4,4	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione :			
	— — — — inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora :			
8414 80 31	— — — — — inferiore o uguale a 60 m <sup>3</sup> . . . . .	12	4,4	p/st
8414 80 39	— — — — — superiore a 60 m <sup>3</sup> . . . . .	12	4,4	p/st
	— — — — superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora :			
8414 80 41	— — — — — inferiore o uguale a 120 m <sup>3</sup> . . . . .	12	4,4	p/st
8414 80 49	— — — — — superiore a 120 m <sup>3</sup> . . . . .	12	4,4	p/st
	— — — Compressori volumetrici rotativi :			
8414 80 60	— — — — a un albero . . . . .	12	4,4	p/st
	— — — — a più alberi :			
8414 80 71	— — — — — a vite . . . . .	12	4,4	p/st
8414 80 79	— — — — — altri . . . . .	12	4,4	p/st
8414 80 90	— — — — — altri . . . . .	12	4,4	p/st
8414 90	— Parti :			
8414 90 10	— — destinate ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	—
8414 90 90	— — altre . . . . .	12	4,4	—
8415	<b>Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente :</b>			
8415 10 00	— del tipo a muro o per finestre, formanti un corpo unico . . . . .	13	3,8	—
	— altri :			
8415 81	— — con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico :			
8415 81 10	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	—
8415 81 90	— — — altri . . . . .	12	5,3	—
8415 82	— — altri, con attrezzatura frigorifera :			
8415 82 10	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	—
8415 82 90	— — — altri . . . . .	12	5,3	—
8415 83	— — senza attrezzatura frigorifera :			
8415 83 10	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	—
8415 83 90	— — — altri . . . . .	12	5,3	—
8415 90	— Parti :			
8415 90 10	— — di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83, destinate ad aeromobili civili <sup>(1)</sup>	12	esenzione	—
8415 90 90	— — altri . . . . .	12	5,3	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8416</b>	<b>Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili :</b>			
<b>8416 10</b>	<b>— Bruciatori a combustibili liquidi :</b>			
<b>8416 10 10</b>	— — con dispositivo di controllo automatico montato . . . . .	14	4,1	p/st
<b>8416 10 90</b>	— — altri . . . . .	14	4,1	p/st
<b>8416 20 00</b>	— altri bruciatori, compresi i bruciatori misti . . . . .	14	4,1	—
<b>8416 30 00</b>	— Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili . . . . .	14	4,1	—
<b>8416 90 00</b>	— Parti . . . . .	14	4,1	—
<b>8417</b>	<b>Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici :</b>			
<b>8417 10 00</b>	— Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli . . . . .	14	4,1	—
<b>8417 20</b>	— Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria :			
<b>8417 20 10</b>	— — Forni a tunnel . . . . .	14	4,1	—
<b>8417 20 90</b>	— — altri . . . . .	14	4,1	—
<b>8417 80 00</b>	— altri . . . . .	14	4,1	—
<b>8417 90 00</b>	— Parti . . . . .	14	4,1	—
<b>8418</b>	<b>Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 :</b>			
<b>8418 10</b>	— Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati :			
<b>8418 10 10</b>	— — destinate ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	13	esenzione	—
<b>8418 10 90</b>	— — altre . . . . .	13	3,8	p/st
	— Frigoriferi per uso domestico :			
<b>8418 21</b>	— — a compressione :			
<b>8418 21 10</b>	— — — di capacità superiore a 340 litri . . . . .	13	3	p/st
	— — — altri :			
<b>8418 21 51</b>	— — — — Tipo tavolo . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8418 21 59</b>	— — — — da incassare . . . . .	13	3,8	p/st
	— — — — altri, di capacità :			
<b>8418 21 91</b>	— — — — — inferiore o uguale a 250 litri . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8418 21 99</b>	— — — — — superiore a 250 litri ma inferiore o uguale a 340 litri . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8418 22 00</b>	— — ad assorbimento, elettrici . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8418 29 00</b>	— — altri . . . . .	13	3,8	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8418 30</b>	<b>— Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 litri :</b>			
<b>8418 30 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	13	esenzione	—
	— — altri :			
<b>8418 30 91</b>	— — — di capacità inferiore o uguale a 400 litri . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8418 30 99</b>	— — — di capacità superiore a 400 litri ma inferiore o uguale a 800 litri . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8418 40</b>	<b>— Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 litri :</b>			
<b>8418 40 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	13	esenzione	—
	— — altri :			
<b>8418 40 91</b>	— — — di capacità inferiore o uguale a 250 litri . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8418 40 99</b>	— — — di capacità superiore a 250 litri ma inferiore o uguale a 900 litri . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8418 50</b>	<b>— altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo :</b>			
	— — Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati) :			
<b>8418 50 11</b>	— — — per prodotti congelati . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8418 50 19</b>	— — — altri . . . . .	13	3,8	p/st
	— — altri mobili frigoriferi :			
<b>8418 50 91</b>	— — — Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40 . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8418 50 99</b>	— — — altri . . . . .	13	3,8	p/st
	<b>— altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore :</b>			
<b>8418 61</b>	<b>— — Gruppi a compressione il cui condensatore è costituito da uno scambiatore di calore :</b>			
<b>8418 61 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	13	esenzione	—
<b>8418 61 90</b>	— — — altri . . . . .	13	3,8	—
<b>8418 69</b>	<b>— — altri :</b>			
<b>8418 69 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	13	esenzione	—
	— — — altri :			
<b>8418 69 91</b>	— — — — Pompe a calore assorbenti . . . . .	13	3,8	—
<b>8418 69 99</b>	— — — — altri . . . . .	13	3,8	—
	<b>— Parti :</b>			
<b>8418 91 00</b>	— — <b>Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo</b>	13	3,8	—
<b>8418 99</b>	<b>— — altre :</b>			
<b>8418 99 10</b>	— — — Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico . . . . .	13	3	—
<b>8418 99 90</b>	— — — altre . . . . .	13	3,8	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8419</b>	<b>Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione :</b>			
	– Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione :			
<b>8419 11 00</b>	– – a riscaldamento immediato, a gas . . . . .	15	4,4	—
<b>8419 19 00</b>	– – altri . . . . .	15	4,4	—
<b>8419 20 00</b>	– Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio . . . . .	17	5,6	—
	– Essiccatori :			
<b>8419 31 00</b>	– – per prodotti agricoli . . . . .	14	4,1	—
<b>8419 32 00</b>	– – per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni . . . . .	14	4,1	—
<b>8419 39 00</b>	– – altri . . . . .	14	4,1	—
<b>8419 40 00</b>	– Apparecchi di distillazione o di rettificazione . . . . .	14	4,1	—
<b>8419 50</b>	– Scambiatori di calore :			
<b>8419 50 10</b>	– – destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	11	esenzione	—
<b>8419 50 90</b>	– – altri . . . . .	11	3,5	—
<b>8419 60 00</b>	– Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o dei gas . . . . .	14	4,1	—
	– altri apparecchi e dispositivi :			
<b>8419 81</b>	– – per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti :			
<b>8419 81 10</b>	– – – destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
	– – – altri :			
<b>8419 81 91</b>	– – – – Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde . . . . .	18	5,8	—
<b>8419 81 99</b>	– – – – altri . . . . .	14	4,1	—
<b>8419 89</b>	– – altri :			
<b>8419 89 10</b>	– – – Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete . . . . .	14	4,1	—
<b>8419 89 90</b>	– – – altri . . . . .	14	4,1	—
<b>8419 90</b>	– Parti :			
<b>8419 90 10</b>	– – di scambiatori di calore, destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
<b>8419 90 90</b>	– – altre . . . . .	14	4,1	—
<b>8420</b>	<b>Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine :</b>			
<b>8420 10 00</b>	– Calandre e laminatoi . . . . .	13	3,8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Parti :			
8420 91	— — Cilindri :			
8420 91 10	— — — di ghisa . . . . .	13	3,8	—
8420 91 30	— — — di acciaio fucinato . . . . .	13	3,8	—
8420 91 90	— — — altri . . . . .	13	3,8	—
8420 99 00	— — altri . . . . .	13	3,8	—
8421	<b>Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas :</b>			
	— Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi :			
8421 11 00	— — Screamatrici . . . . .	13	3,8	—
8421 12 00	— — Idroestrattori per biancheria . . . . .	18	5,3	p/st
8421 19	— — altri :			
8421 19 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
	— — — altri :			
8421 19 91	— — — — Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori . . . . .	13	3,8	—
8421 19 99	— — — — altri . . . . .	13	3,8	—
	— Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi :			
8421 21	— — per filtrare o depurare l'acqua :			
8421 21 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
8421 21 90	— — — altri . . . . .	15	4,4	—
8421 22 00	— — per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua . . . . .	15	4,4	—
8421 23	— — per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione :			
8421 23 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
8421 23 90	— — — altri . . . . .	15	4,4	—
8421 29	— — altri :			
8421 29 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
8421 29 90	— — — altri . . . . .	15	4,4	—
	— Apparecchi per filtrare o depurare i gas :			
8421 31	— — Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione :			
8421 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
8421 31 90	— — — altri . . . . .	15	4,4	—
8421 39	— — altri :			
8421 39 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
	— — — altri :			
8421 39 30	— — — — Apparecchi per filtrare o depurare l'aria . . . . .	15	4,4	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — Apparecchi per filtrare o depurare altri gas :			
8421 39 51	— — — — — mediante processo umido . . . . .	15	4,4	—
8421 39 55	— — — — — mediante processo elettrostatico . . . . .	15	4,4	—
8421 39 71	— — — — — mediante processo catalitico . . . . .	15	4,4	—
8421 39 75	— — — — — mediante processo termico . . . . .	15	4,4	—
8421 39 99	— — — — — altri . . . . .	15	4,4	—
	— Parti :			
8421 91 00	— — di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi . . . . .	13	3,8	—
8421 99 00	— — altre . . . . .	15	4,4	—
8422	<b>Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, incapsulare od etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci; macchine ed apparecchi per gassare le bevande :</b>			
	— Lavastoviglie :			
8422 11 00	— — di tipo familiare . . . . .	18	4,9	p/st
8422 19 00	— — altre . . . . .	18	3,5	p/st
8422 20 00	— Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti .	13	3,5	—
8422 30 00	— Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, incapsulare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; apparecchi per gassare le bevande . . . . .	13	3,5	—
8422 40 00	— Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci . . . . .	13	3,5	—
8422 90 00	— Parti . . . . .	15	3,5	—
8423	<b>Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia :</b>			
8423 10	— Pesapersona, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo :			
8423 10 10	— — Bilance per uso casalingo . . . . .	15	4,4	p/st
8423 10 90	— — altre . . . . .	15	4,4	p/st
8423 20 00	— Basculle per la pesatura continua su trasportatori . . . . .	15	4,4	p/st
8423 30 00	— Basculle a pesata costante e bilance e bascule insacchiatrici o dosatrici . . . .	15	4,4	p/st
	— altri apparecchi e strumenti per pesare :			
8423 81	— — di portata inferiore o uguale a 30 kg :			
8423 81 10	— — — Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali . . . . .	15	4,4	p/st
8423 81 30	— — — Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati .	15	4,4	p/st
8423 81 50	— — — Bilance per magazzini . . . . .	15	4,4	p/st
8423 81 90	— — — altri . . . . .	15	4,4	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8423 82	-- di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg :			
8423 82 10	-- -- Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali . . . . .	15	4,4	p/st
	-- -- -- altri, di portata :			
8423 82 91	-- -- -- superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 1 500 kg . . . . .	15	4,4	p/st
8423 82 99	-- -- -- superiore a 1 500 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg . . . . .	15	4,4	p/st
8423 89	-- -- altri :			
8423 89 10	-- -- -- Pese a ponte . . . . .	15	4,4	p/st
8423 89 90	-- -- -- altri . . . . .	15	4,4	p/st
8423 90 00	-- Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare . . . . .	15	4,4	—
8424	<b>Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto :</b>			
8424 10	-- Estintori, anche carichi :			
8424 10 10	-- -- destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	—
8424 10 90	-- -- altri . . . . .	12	4,4	—
8424 20	-- Pistole a spruzzo ed apparecchi simili :			
8424 20 10	-- -- Pistole per spruzzare a caldo . . . . .	12	4,4	—
8424 20 90	-- -- altri . . . . .	12	4,4	—
8424 30	-- Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto :			
8424 30 10	-- -- ad aria compressa . . . . .	12	4,4	—
8424 30 90	-- -- altri . . . . .	12	4,4	—
	-- altri apparecchi :			
8424 81	-- -- per l'agricoltura o l'orticoltura :			
8424 81 10	-- -- -- Apparecchi per annaffiare . . . . .	12	4,4	—
	-- -- -- altri :			
	-- -- -- Apparecchi portatili :			
8424 81 31	-- -- -- -- senza motore . . . . .	12	4,4	p/st
8424 81 39	-- -- -- -- con motore . . . . .	12	4,4	p/st
	-- -- -- -- altri :			
8424 81 91	-- -- -- -- Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore . . . . .	12	4,4	p/st
8424 81 99	-- -- -- -- altri . . . . .	12	4,4	p/st
8424 89	-- -- altri :			
	-- -- -- Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato :			
8424 89 10	-- -- -- -- muniti di un dispositivo di riscaldamento . . . . .	12	4,4	p/st
	-- -- -- -- altri, di potenza del motore :			
8424 89 31	-- -- -- -- inferiore o uguale a 7,5 kW . . . . .	12	4,4	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8424 89 39	— — — — superiore a 7,5 kW . . . . .	12	4,4	p/st
8424 89 90	— — — altri . . . . .	12	4,4	—
8424 90 00	— Parti . . . . .	12	4,4	—
<b>8425</b>	<b>Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti :</b>			
	— Paranchi :			
8425 11	— a motore elettrico :			
8425 11 10	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
8425 11 90	— — — altri . . . . .	14	4,1	p/st
8425 19	— — — altri :			
8425 19 10	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
	— — — altri :			
8425 19 91	— — — — azionati a mano, a catena . . . . .	14	4,1	p/st
8425 19 99	— — — — altri . . . . .	14	4,1	—
8425 20 00	— Verricelli che assicurano la salita e la discesa delle gabbie e delle benne nei pozzi delle miniere; verricelli appositamente costruiti per miniere di fondo . . . . .	14	4,1	—
	— altri verricelli; argani :			
8425 31	— a motore elettrico :			
8425 31 10	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
8425 31 90	— — — altri . . . . .	14	4,1	p/st
8425 39	— — — altri :			
8425 39 10	— — — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
	— — — — altri :			
8425 39 91	— — — — a motore con accensione a scintilla o per compressione . . . . .	14	4,1	p/st
8425 39 99	— — — — altri . . . . .	14	4,1	—
	— Binde e martinetti :			
8425 41 00	— — Solleventi fissi di vetture per autorimesse . . . . .	14	4,1	p/st
8425 42	— — — altre binde e martinetti, idraulici :			
8425 42 10	— — — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
8425 42 90	— — — — altri . . . . .	14	4,1	p/st
8425 49	— — — — altri :			
8425 49 10	— — — — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	—
8425 49 90	— — — — — altri . . . . .	14	4,1	—
<b>8426</b>	<b>Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti « cavaliers » e carrelli-gru :</b>			
	— Pontoni scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti « cavaliers » :			
8426 11 00	— — Pontoni e travi scorrevoli, su supporti fissi . . . . .	14	4,1	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8426 12 00	— — Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti « cavaliers »	14	5,1	—
8426 19 00	— — altri . . . . .	14	4,1	—
8426 20 00	— Gru a torre . . . . .	14	4,1	—
8426 30 00	— Gru a portale . . . . .	14	4,1	—
	— altre macchine ed apparecchi, semoventi :			
8426 41 00	— — su pneumatici . . . . .	14	5,8	—
8426 49 00	— — altri . . . . .	14	4,1	—
	— altre macchine ed apparecchi :			
8426 91	— — costruiti per essere montati su un veicolo stradale :			
8426 91 10	— — — Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo . . . . .	14	4,1	p/st
8426 91 90	— — — altri . . . . .	14	4,1	—
8426 99	— — altri :			
8426 99 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
8426 99 90	— — — altri . . . . .	14	4,1	—
8427	<b>Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento :</b>			
8427 10	— Carrelli semoventi a motore elettrico :			
8427 10 10	— — che sollevano ad un'altezza di 1 m o più . . . . .	16	4,9	p/st
8427 10 90	— — altri . . . . .	16	4,9	p/st
8427 20	— altri carrelli semoventi :			
	— — che sollevano ad un'altezza di 1 m o più :			
8427 20 11	— — — Carrelli-stivatori per ogni terreno . . . . .	16	4,9	p/st
8427 20 19	— — — altri . . . . .	16	4,9	p/st
8427 20 90	— — altri . . . . .	16	4,9	p/st
8427 90 00	— altri carrelli . . . . .	14	4,1	p/st
8428	<b>Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio : ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) :</b>			
8428 10	— Ascensori e montacarichi :			
8428 10 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
	— — altri :			
8428 10 91	— — — elettrici . . . . .	14	4,1	—
8428 10 99	— — — altri . . . . .	14	4,1	—
8428 20	— Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici :			
8428 20 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
	— — altri :			
8428 20 30	— — — appositamente costruiti per l'agricoltura . . . . .	14	4,1	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
8428 20 91	— — — — per prodotti alla rinfusa . . . . .	14	4,1	—
8428 20 99	— — — — altri . . . . .	14	4,1	—
	<b>— altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci :</b>			
8428 31 00	— — appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei . .	14	4,1	—
8428 32 00	— — altri, a benna . . . . .	14	4,1	—
8428 33	— — altri, a nastro o a cinghia :			
8428 33 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
8428 33 90	— — — altri . . . . .	14	4,1	—
8428 39	— — altri :			
8428 39 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
	— — — altri :			
8428 39 91	— — — — Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli . . . . .	14	4,1	—
8428 39 99	— — — — altri . . . . .	14	4,1	—
8428 40 00	— Scale meccaniche e marciapiedi mobili . . . . .	14	4,1	—
8428 50 00	— Ingabbiatori di vagoncini, carrelli-trasbordatori, scaricatori e ribaltatori di vagoni, vagoncini, ecc. ed impianti simili di movimentazione di materiale circolante su rotaie . . . . .	14	4,1	—
8428 60 00	— Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari . . . . .	14	4,1	—
8428 90	— altre macchine ed apparecchi :			
8428 90 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
	— — altri :			
8428 90 30	— — — Macchine da laminatoi : piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre . . . . .	14	5,6	—
	— — — altri :			
8428 90 50	— — — — Infornatrici per altiforni e per forni industriali; manipolatori di forgia . . . . .	14	4,1	—
	— — — — Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura :			
8428 90 71	— — — — — costruiti per essere portati su trattori agricoli . . . . .	14	4,1	—
8428 90 79	— — — — — altri . . . . .	14	4,1	—
	— — — — altri :			
8428 90 91	— — — — — Spalatrici e ammassatrici meccaniche . . . . .	14	4,1	—
8428 90 99	— — — — — altri . . . . .	14	4,1	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8429</b>	<b>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi :</b>			
	– Apripista (bulldozers, angledozers) :			
8429 11 00	– – su cingoli . . . . .	15	6,5	p/st
8429 19 00	– – altri . . . . .	15	6,5	p/st
8429 20 00	– Livellatrici . . . . .	15	6,5	p/st
8429 30 00	– Ruspe spianatrici . . . . .	15	5,8	p/st
8429 40	– Compattatori e rulli compressori :			
	– – Rulli compressori :			
8429 40 10	– – – Rulli a vibrazioni . . . . .	13	3,8	p/st
	– – – altri :			
8429 40 31	– – – – su ruote munite di pneumatici . . . . .	13	3,8	p/st
8429 40 39	– – – – altri . . . . .	13	3,8	p/st
8429 40 90	– – Compattatori . . . . .	15	6,5	p/st
	– Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici :			
8429 51	– – Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale :			
8429 51 10	– – – Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei . . . . .	15	6	—
8429 51 90	– – – altri . . . . .	15	6	—
8429 52 00	– – Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° . . . . .	15	6,5	p/st
8429 59 00	– – altri . . . . .	15	6,5	p/st
<b>8430</b>	<b>Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve :</b>			
8430 10 00	– Battipali e macchine per l'estrazione dei pali . . . . .	15	5,1	p/st
8430 20 00	– Spazzaneve . . . . .	15	5,1	p/st
	– Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie :			
8430 31 00	– – semoventi . . . . .	15	6,5	—
8430 39 00	– – altre . . . . .	14	4,1	—
	– altre macchine di sondaggio o di perforazione :			
8430 41 00	– – semoventi . . . . .	15	6,5	—
8430 49 00	– – altre . . . . .	9	2,9	—
8430 50 00	– altre macchine ed apparecchi, semoventi . . . . .	15	6,5	—
	– altre macchine ed apparecchi, non semoventi :			
8430 61 00	– – Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno . . . . .	14	4,1	p/st
8430 62 00	– – Ruspe spianatrici . . . . .	14	4,1	p/st
8430 69 00	– – altri . . . . .	14	4,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8431</b>	<b>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430 :</b>			
8431 10 00	— di macchine o apparecchi della voce 8425 . . . . .	14	4,1	—
8431 20 00	— di macchine o apparecchi della voce 8427 . . . . .	20	5,3	—
	— di macchine o apparecchi della voce 8428 :			
8431 31 00	— — di ascensori, montacarichi o scale meccaniche . . . . .	14	4,1	—
8431 39	— — altre :			
8431 39 10	— — — di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30 . . . . .	14	5,6	—
8431 39 90	— — — altre . . . . .	14	4,1	—
	— di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430 :			
8431 41 00	— — Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze . .	15	5,3	—
8431 42 00	— — Lame di apripista . . . . .	15	5,8	—
8431 43 00	— — Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49 . . . . .	9	2,9	—
8431 49	— — altre :			
8431 49 10	— — — di getti di acciaio . . . . .	15	5,2	—
8431 49 90	— — — altri . . . . .	15	5,2	—
<b>8432</b>	<b>Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi :</b>			
8432 10	— Aratri :			
8432 10 10	— — a vomeri . . . . .	11	3,5	p/st
8432 10 90	— — altri . . . . .	11	3,5	p/st
	— Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecalvo, sarchiatrici e zappatrici :			
8432 21 00	— — Erpici a dischi (polverizzatori) . . . . .	11	3,5	p/st
8432 29	— — altri :			
8432 29 10	— — — Scarificatori e coltivatori . . . . .	11	3,5	p/st
8432 29 30	— — — Erpici . . . . .	11	3,5	p/st
8432 29 50	— — — Motozappatrici . . . . .	11	3,5	p/st
8432 29 90	— — — altri . . . . .	11	3,5	p/st
8432 30	— Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici :			
	— — Seminatrici :			
8432 30 11	— — — di precisione a comando centrale . . . . .	11	3,5	p/st
8432 30 19	— — — altre . . . . .	11	3,5	p/st
8432 30 90	— — Piantatrici e trapiantatrici . . . . .	11	3,5	p/st
8432 40	— Spanditori di letame e distributori di concimi :			
8432 40 10	— — di concimi minerali o chimici . . . . .	11	3,5	p/st
8432 40 90	— — altri . . . . .	11	3,5	p/st
8432 80 00	— altre macchine, apparecchi e congegni . . . . .	11	3,5	—
8432 90	— Parti :			
8432 90 10	— — Vomeri di aratri . . . . .	11	3,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8432 90 90	-- altri . . . . .	11	3,5	—
8433	<b>Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diversi dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 :</b>			
	— <b>Tosatrici da prato :</b>			
8433 11	-- a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale :			
8433 11 10	-- -- elettrici . . . . .	11	3,5	p/st
	-- -- altre :			
	-- -- -- semoventi :			
8433 11 51	-- -- -- muniti d'un sedile . . . . .	11	3,5	p/st
8433 11 59	-- -- -- altre . . . . .	11	3,5	p/st
8433 11 90	-- -- -- altre . . . . .	11	3,5	p/st
8433 19	-- <b>altre :</b>			
	-- -- con motore :			
8433 19 10	-- -- -- elettrico . . . . .	11	3,5	p/st
	-- -- -- altre :			
	-- -- -- -- semoventi :			
8433 19 51	-- -- -- -- muniti di un sedile . . . . .	11	3,5	p/st
8433 19 59	-- -- -- -- altre . . . . .	11	3,5	p/st
8433 19 70	-- -- -- -- altre . . . . .	11	3,5	p/st
8433 19 90	-- -- -- senza motore . . . . .	11	3,5	p/st
8433 20	-- <b>Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore :</b>			
8433 20 10	-- -- Motofalciatrici . . . . .	11	3,5	p/st
	-- -- altre :			
	-- -- -- costruite per essere trainate o portate da trattori :			
8433 20 51	-- -- -- -- con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale . . . . .	11	3,5	p/st
8433 20 59	-- -- -- -- altre . . . . .	11	3,5	p/st
8433 20 90	-- -- -- -- altre . . . . .	11	3,5	p/st
8433 30	-- <b>altre macchine ed apparecchi da fienagione :</b>			
8433 30 10	-- -- Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno . . . . .	11	3,5	p/st
8433 30 90	-- -- altri . . . . .	11	3,5	p/st
8433 40	-- <b>Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici :</b>			
8433 40 10	-- -- Presse raccogliatrici . . . . .	11	3,5	p/st
8433 40 90	-- -- altre . . . . .	11	3,5	p/st
	-- <b>altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura :</b>			
8433 51 00	-- -- Mietitrici-trebbiatrici . . . . .	11	3,5	p/st
8433 52 00	-- -- altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura . . . . .	11	3,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8433 53	— — Macchine per la raccolta di radici o tuberi :			
8433 53 10	— — — Macchine per la raccolta delle patate . . . . .	11	3,5	p/st
8433 53 30	— — — Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole . . . . .	11	3,5	p/st
8433 53 90	— — — altre . . . . .	11	3,5	p/st
8433 59	— — altre :			
8433 59 10	— — — Falciatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole . . . . .	11	3,5	p/st
8433 59 90	— — — altre . . . . .	11	3,5	—
8433 60	— Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli :			
8433 60 10	— — Macchine per selezionare uova . . . . .	11	3,5	p/st
8433 60 90	— — altre . . . . .	11	3,5	—
8433 90 00	— Parti . . . . .	11	3,5	—
8434	<b>Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte :</b>			
8434 10 00	— Mungitrici . . . . .	11	4,1	—
8434 20 00	— Macchine ed apparecchi per l'industria del latte . . . . .	11	4,1	—
8434 90 00	— Parti . . . . .	11	4,1	—
8435	<b>Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili :</b>			
8435 10	— Macchine ed apparecchi :			
8435 10 10	— — Presse e torchi . . . . .	12	4	—
8435 10 90	— — altri . . . . .	12	4	—
8435 90 00	— Parti . . . . .	12	4	—
8436	<b>Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura :</b>			
8436 10	— Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali :			
8436 10 10	— — Frantoi ed altri mulini per cereali, fave, piselli e prodotti simili . . . . .	12	3,8	p/st
8436 10 90	— — altri . . . . .	12	3,8	—
	— Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici :			
8436 21 00	— — Incubatrici ed allevatrici . . . . .	12	3,8	—
8436 29 00	— — altri . . . . .	12	3,8	—
8436 80 00	— altre macchine ed apparecchi . . . . .	12	3,8	—
	— Parti :			
8436 91 00	— — di macchine o apparecchi per l'avicoltura . . . . .	12	3,8	—
8436 99 00	— — altre . . . . .	12	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8437</b>	<b>Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria :</b>			
8437 10 00	— Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi . . . . .	12	3,7	p/st
8437 80 00	— altre macchine ed apparecchi . . . . .	13	4,6	—
8437 90 00	— Parti . . . . .	12	3,7	—
<b>8438</b>	<b>Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali :</b>			
8438 10	— Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari :			
8438 10 10	— — per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria . . . . .	13	3,8	—
8438 10 90	— — per la fabbricazione di paste alimentari . . . . .	13	3,8	—
8438 20 00	— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata . . . . .	13	3,8	—
8438 30 00	— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero . . . . .	13	3,8	—
8438 40 00	— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra . . . . .	13	3,8	—
8438 50 00	— Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni . . . . .	13	3,8	—
8438 60 00	— Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi . . .	13	3,8	—
8438 80	— altre macchine ed apparecchi :			
8438 80 10	— — per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè . . . . .	13	3,8	—
	— — altri :			
8438 80 91	— — — per la preparazione o la fabbricazione di bevande . . . . .	13	3,8	—
8438 80 99	— — — altri . . . . .	13	3,8	—
8438 90 00	— Parti . . . . .	13	3,8	—
<b>8439</b>	<b>Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone :</b>			
8439 10 00	— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche . . . . .	14	4,1	—
8439 20 00	— Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone . . .	12	3,8	—
8439 30 00	— Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone . . . . .	14	4,1	—
	— Parti :			
8439 91 00	— — di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche . . . . .	14	4,1	—
8439 99 00	— — altre . . . . .	13	3,9	—
<b>8440</b>	<b>Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli :</b>			
8440 10	— Macchine ed apparecchi :			
8440 10 10	— — Piegatrici . . . . .	11	3,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8440 10 20	— — Raccogliatrici . . . . .	11	3,5	—
8440 10 30	— — Cucitrici e graffatrici . . . . .	11	3,5	—
8440 10 40	— — Macchine per rilegare con colla . . . . .	11	3,5	—
8440 10 90	— — altre . . . . .	11	3,5	—
8440 90 00	— Parti . . . . .	11	3,5	—
8441	<b>Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo :</b>			
8441 10	— Tagliatrici :			
8441 10 10	— — Tagliatrici-avvolgitrici . . . . .	13	3,8	—
8441 10 20	— — Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale . . . . .	13	3,8	—
8441 10 30	— — Tagliatine-raffilatrici . . . . .	13	3,8	—
8441 10 90	— — altre . . . . .	13	3,8	—
8441 20 00	— Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste . . . . .	13	3,8	—
8441 30 00	— Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggare a stampo . . . . .	13	3,8	—
8441 40 00	— Macchine per foggare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone . . . . .	13	3,8	—
8441 80 00	— altre macchine ed apparecchi . . . . .	13	3,8	—
8441 90	— Parti :			
8441 90 10	— — di tagliatrici . . . . .	13	3,8	—
8441 90 90	— — altre . . . . .	13	3,8	—
8442	<b>Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per fondere o comporre i caratteri o per la preparazione o la fabbricazione di cliscé, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; caratteri per la stampa, cliscé, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio : levigati, graniti, lucidati) :</b>			
8442 10 00	— Macchine per comporre mediante procedimento fotografico . . . . .	13	4,1	p/st
8442 20	— Macchine, apparecchi e materiale per comporre i caratteri con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere :			
8442 20 10	— — Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.) . . . . .	6	2,2	p/st
8442 20 90	— — altri . . . . .	13	4,1	p/st
8442 30 00	— altre macchine, apparecchi o materiale . . . . .	14	4,1	—
8442 40 00	— Parti di macchine, apparecchi o materiale . . . . .	14	4,1	—
8442 50	— Caratteri per la stampa, cliscé, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio : levigati, graniti, lucidati) :			
8442 50 10	— — Cliché per fotoincisione . . . . .	15	4,5	—
8442 50 30	— — Lastre, placche e fogli per la stampa in offset . . . . .	15	4,5	—
	— — altri :			
8442 50 91	— — — per la stampa . . . . .	15	4,5	—
8442 50 99	— — — altri . . . . .	15	4,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8443</b>	<b>Macchine ed apparecchi per la stampa e loro macchine ausiliarie :</b>			
	– <b>Macchine ed apparecchi per la stampa in offset :</b>			
8443 11 00	– – alimentati a bobine . . . . .	11	3	p/st
8443 12 00	– – alimentate a foglio di formato 22 cm × 36 cm o meno (offset per ufficio) . . . . .	11	3	p/st
8443 19	– – altri :			
	– – – alimentati a foglio di formato :			
8443 19 11	– – – – 29,7 cm × 42 cm o meno . . . . .	11	3	p/st
8443 19 19	– – – – più di 29,7 cm × 42 cm . . . . .	11	3	p/st
8443 19 90	– – – altri . . . . .	11	3	p/st
	– <b>Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, esclusi le macchine e gli apparecchi flessografici :</b>			
8443 21 00	– – alimentati a bobine . . . . .	11	3	p/st
8443 29 00	– – altri . . . . .	11	3	p/st
8443 30 00	– <b>Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici . . . . .</b>	11	3	p/st
8443 40 00	– <b>Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici . . . . .</b>	11	3	p/st
8443 50	– <b>altre macchine ed apparecchi per la stampa :</b>			
	– – Macchine rotative :			
8443 50 11	– – – per la stampa delle materie tessili . . . . .	11	3	p/st
8443 50 19	– – – altri . . . . .	11	3	p/st
8443 50 90	– – altri . . . . .	11	3	p/st
8443 60 00	– <b>Macchine ausiliarie . . . . .</b>	13	3	—
8443 90 00	– <b>Parti . . . . .</b>	11	3	—
<b>8444 00</b>	<b>Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali :</b>			
8444 00 10	– Macchine per la filatura . . . . .	12	3,8	p/st
8444 00 90	– altre . . . . .	12	3,8	p/st
<b>8445</b>	<b>Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 :</b>			
	– <b>Macchine per la preparazione delle materie tessili :</b>			
8445 11 00	– – Carde . . . . .	12	3,8	p/st
8445 12 00	– – Pettinatrici . . . . .	12	3,8	p/st
8445 13 00	– – Banchi a fusi . . . . .	12	3,8	p/st
8445 19 00	– – altre . . . . .	12	3,8	p/st
8445 20 00	– <b>Macchine per la filatura delle materie tessili . . . . .</b>	12	3,8	—
8445 30	– <b>Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili :</b>			
8445 30 10	– – per l'accoppiamento delle materie tessili . . . . .	12	3,8	p/st
8445 30 90	– – per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili . . . . .	12	3,8	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8445 40 00	— Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili	12	3,8	p/st
8445 90 00	— altre . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8446</b>	<b>Telai per tessitura :</b>			
8446 10 00	— per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm . . . . .	11	3,5	p/st
	— per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta :			
8446 21 00	— — a motore . . . . .	11	3,5	p/st
8446 29 00	— — altri . . . . .	11	3,5	p/st
8446 30 00	— per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta . . . . .	11	3,5	p/st
<b>8447</b>	<b>Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tullì, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti), per tessuti tufted :</b>			
	— Telai per maglieria, circolari :			
8447 11 00	— — con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm . . . . .	13	4,4	p/st
8447 12 00	— — con cilindro di diametro superiore a 165 mm . . . . .	13	4,4	p/st
8447 20	— Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia :			
8447 20 10	— — a mano . . . . .	13	4,4	p/st
	— — altri :			
8447 20 91	— — — Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel . . . . .	13	4,4	p/st
8447 20 93	— — — Telai dei tipi Cotton e Paget . . . . .	13	4,4	p/st
8447 20 99	— — — altri . . . . .	13	4,4	p/st
8447 90 00	— altri . . . . .	10	3,2	p/st
<b>8448</b>	<b>Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio : ratiere, meccanismi Jacquard, rompiscatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio : fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti) :</b>			
	— Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 :			
8448 11 00	— — Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni . . . . .	12	3,8	—
8448 19 00	— — altri . . . . .	12	3,8	—
8448 20 00	— Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari . . . . .	12	3,8	—
	— Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari :			
8448 31 00	— — Guarniture per carde . . . . .	12	3,8	—
8448 32 00	— — di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde . . . . .	12	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8448 33	-- Fusi e loro alette, anelli e cursori :			
8448 33 10	-- -- Fusi e loro alette . . . . .	12	3,8	—
8448 33 90	-- -- Anelli e cursori . . . . .	12	3,8	—
8448 39 00	-- altri . . . . .	12	3,8	—
	-- Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari :			
8448 41 00	-- Navette . . . . .	12	3,8	—
8448 42 00	-- Pettini, licci e quadri di licci . . . . .	12	3,8	—
8448 49 00	-- altri . . . . .	12	3,8	—
	-- Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari :			
8448 51	-- Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie :			
8448 51 10	-- -- Platine . . . . .	12	3,8	—
8448 51 90	-- -- altri . . . . .	12	3,8	—
8448 59 00	-- altri . . . . .	12	3,8	—
8449 00 00	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli . . . . .	13	3,8	—
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare :			
	-- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg :			
8450 11	-- -- Macchine completamente automatiche :			
8450 11 10	-- -- -- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg . . . . .	19	5,1	p/st
8450 11 90	-- -- -- di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg . . . . .	19	5,1	p/st
8450 12 00	-- -- altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato . . . . .	19	5,1	p/st
8450 19 00	-- -- altre . . . . .	19	5,1	p/st
8450 20 00	-- Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg . . . . .	13	3,8	p/st
8450 90 00	-- Parti . . . . .	19	5,1	—
8451	Macchine ed apparecchi (diverse dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti :			
8451 10 00	-- Macchine per pulire a secco . . . . .	13	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– <b>Macchine per asciugare :</b>			
8451 21	– – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg :			
8451 21 10	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg . . . . .	13	3,8	—
8451 21 90	– – – di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg . . . . .	13	3,8	—
8451 29 00	– – altre . . . . .	13	3,8	—
8451 30	– <b>Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio :</b>			
8451 30 10	– – a riscaldamento elettrico di potenza inferiore a 2 500 W . . . . .	16	4,6	p/st
8451 30 90	– – altre . . . . .	16	4,6	p/st
8451 40 00	– <b>Macchine per lavare, imbianchire o tingere . . . . .</b>	13	3,8	—
8451 50 00	– <b>Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti . . . . .</b>	13	3,8	—
8451 80	– <b>altre macchine ed apparecchi :</b>			
8451 80 10	– – Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc. . . . .	13	3,8	—
8451 80 90	– – altri . . . . .	13	3,8	—
8451 90 00	– <b>Parti . . . . .</b>	13	3,8	—
8452	<b>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire :</b>			
8452 10	– <b>Macchine per cucire di tipo domestico :</b>			
	– – Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore :			
8452 10 11	– – – Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 ECU . . . . .	12	6	p/st
8452 10 19	– – – altre . . . . .	12	—	p/st
8452 10 90	– – altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire . . . . .	12	4,4	p/st
	– <b>altre macchine per cucire :</b>			
8452 21 00	– – Unità automatiche . . . . .	12	4,4	p/st
8452 29 00	– – altre . . . . .	12	4,4	p/st
8452 30 00	– <b>Aghi per macchine per cucire . . . . .</b>	14	4,9	—
8452 40 00	– <b>Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti . . . . .</b>	12	5,8	—
8452 90 00	– <b>altre parti di macchine per cucire . . . . .</b>	12	5,8	—
8453	<b>Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire :</b>			
8453 10 00	– <b>Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli . . . . .</b>	13	4,1	—
8453 20 00	– <b>Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature . . . . .</b>	13	4,1	—
8453 80 00	– <b>altre macchine ed apparecchi . . . . .</b>	13	4,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8453 90 00	– Parti . . . . .	13	4,1	—
8454	<b>Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie :</b>			
8454 10 00	– Convertitori . . . . .	13	3,8	—
8454 20	– Lingottiere e secchie di colata :			
	– – Lingottiere :			
8454 20 11	– – – di ghisa . . . . .	13	3,8	—
8454 20 19	– – – altre . . . . .	13	3,8	—
8454 20 90	– – Secchie di colata . . . . .	13	3,8	—
8454 30	– Macchine per colare (gettare) :			
8454 30 10	– – Macchine per colare sotto pressione . . . . .	13	3,8	—
8454 30 90	– – altre . . . . .	13	3,8	—
8454 90 00	– Parti . . . . .	13	3,8	—
8455	<b>Laminatoi per metalli e loro cilindri :</b>			
8455 10 00	– Laminatoi per tubi . . . . .	13	4,9	—
	– altri laminatoi :			
8455 21 00	– – Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo . . . . .	13	4,9	—
8455 22 00	– – Laminatoi a freddo . . . . .	13	4,9	—
8455 30	– Cilindri di laminatoi :			
8455 30 10	– – di ghisa . . . . .	13	4,9	—
	– – di acciaio fucinato :			
8455 30 31	– – – Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo . . . . .	13	4,9	—
8455 30 39	– – – Cilindri di lavoro a freddo . . . . .	13	4,9	—
8455 30 90	– – di getti di acciaio . . . . .	13	4,9	—
8455 90 00	– altre parti . . . . .	13	4,9	—
8456	<b>Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma :</b>			
8456 10 00	– operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni . . . . .	15	5,1	p/st
8456 20 00	– operanti con ultrasuoni . . . . .	15	4,4	p/st
8456 30 00	– operanti per elettroerosione . . . . .	15	4,4	p/st
8456 90 00	– altre . . . . .	15	4,4	p/st
8457	<b>Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli :</b>			
8457 10 00	– Centri di lavorazione . . . . .	10	5	p/st
8457 20 00	– Macchine a posto fisso . . . . .	10	5	p/st
8457 30 00	– Macchine a stazioni multiple . . . . .	10	5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8458</b>	<b>Torni che operano con asportazione di metallo :</b>			
	– Torni orizzontali :			
<b>8458 11</b>	– – a comando numerico :			
<b>8458 11 10</b>	– – – Torni paralleli, torni a utensili multipli e torni per riprodurre . . . . .	10	5	p/st
	– – – altri :			
<b>8458 11 91</b>	– – – – Torni automatici e torni a revolver o a torretta . . . . .	10	5	p/st
<b>8458 11 99</b>	– – – – altri . . . . .	10	5	p/st
<b>8458 19</b>	– – altri :			
<b>8458 19 10</b>	– – – Torni paralleli, torni a utensili multipli e torni per riprodurre . . . . .	10	4,9	p/st
	– – – altri :			
<b>8458 19 91</b>	– – – – Torni automatici e torni a revolver o a torretta . . . . .	10	4,9	p/st
<b>8458 19 99</b>	– – – – altri . . . . .	10	4,9	p/st
	– altri torni :			
<b>8458 91</b>	– – a comando numerico :			
<b>8458 91 10</b>	– – – Torni verticali . . . . .	10	5	p/st
<b>8458 91 90</b>	– – – altri . . . . .	10	5	p/st
<b>8458 99</b>	– – altri :			
<b>8458 99 10</b>	– – – Torni verticali . . . . .	10	4,9	p/st
<b>8458 99 90</b>	– – – altri . . . . .	10	4,9	—
<b>8459</b>	<b>Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia esclusi i torni della voce 8458 :</b>			
<b>8459 10 00</b>	– Unità di lavorazione con guida di scorrimento . . . . .	10	5,1	p/st
	– altre foratrici :			
<b>8459 21</b>	– – a comando numerico :			
<b>8459 21 10</b>	– – – radiali . . . . .	10	5	p/st
	– – – altre :			
<b>8459 21 91</b>	– – – – a più mandrini . . . . .	10	5	p/st
<b>8459 21 99</b>	– – – – altre . . . . .	10	5	p/st
<b>8459 29</b>	– – altre :			
<b>8459 29 10</b>	– – – radiali . . . . .	12	5,3	p/st
	– – – altri :			
<b>8459 29 91</b>	– – – – a più mandrini . . . . .	12	5,3	p/st
<b>8459 29 99</b>	– – – – altre . . . . .	12	5,3	p/st
	– altre alesatrici-fresatrici :			
<b>8459 31 00</b>	– – a comando numerico . . . . .	8	4,2	p/st
<b>8459 39 00</b>	– – altre . . . . .	8	3	p/st
<b>8459 40</b>	– altre alesatrici :			
<b>8459 40 10</b>	– – a comando numerico . . . . .	8	4,2	p/st
<b>8459 40 90</b>	– – altre . . . . .	8	3	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— <b>Fresatrici a mensola :</b>			
8459 51 00	— — a comando numerico . . . . .	10	5	p/st
8459 59 00	— — altre . . . . .	12	5,3	p/st
	— <b>altre fresatrici :</b>			
8459 61	— — a comando numerico :			
8459 61 10	— — — Fresatrici per utensili . . . . .	10	5	p/st
	— — — altre :			
8459 61 91	— — — — Fresatrici-pialatrici . . . . .	10	5	p/st
8459 61 99	— — — — altre . . . . .	10	5	p/st
8459 69	— — altre :			
8459 69 10	— — — Fresatrici per utensili . . . . .	12	5,3	p/st
	— — — altre :			
8459 69 91	— — — — Fresatrici-pialatrici . . . . .	12	5,3	p/st
8459 69 99	— — — — altre . . . . .	12	5,3	p/st
8459 70 00	— <b>Filettrici o maschiatrici . . . . .</b>	9	4,9	p/st
8460	<b>Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 :</b>			
	— <b>Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm :</b>			
8460 11 00	— — a comando numerico . . . . .	10	5	p/st
8460 19 00	— — altre . . . . .	10	4,9	p/st
	— <b>altre macchine per rettificare, il cui posizionamento, in uno qualsiasi degli assi, può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm :</b>			
8460 21	— — a comando numerico :			
8460 21 10	— — — per superfici cilindriche . . . . .	10	5	p/st
8460 21 90	— — — altre . . . . .	10	5	p/st
8460 29	— — altre :			
8460 29 10	— — — per superfici cilindriche . . . . .	10	4,9	p/st
8460 29 90	— — — altre . . . . .	10	4,9	p/st
	— <b>Macchine per affilare :</b>			
8460 31 00	— — a comando numerico . . . . .	4	2,5	p/st
8460 39 00	— — altre . . . . .	4	2,2	p/st
8460 40 00	— <b>Macchine per levigare o smerigliare . . . . .</b>	10	4,9	p/st
8460 90	— <b>altre :</b>			
8460 90 10	— — il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm . . . . .	10	4,9	p/st
8460 90 90	— — altre . . . . .	4	2,2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8461</b>	<b>Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo, di carburi metallici sinterizzati o di cermet, non nominate né comprese altrove :</b>			
8461 10 00	— Macchine per piallare . . . . .	8	5	p/st
8461 20 00	— Macchine per limare e per sbozzare . . . . .	6	2,5	p/st
8461 30 00	— Macchine per brocciare . . . . .	6	2,5	p/st
8461 40	— Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi :			
	— — Macchine per tagliare gli ingranaggi :			
	— — — per tagliare ingranaggi cilindrici :			
8461 40 11	— — — — a comando numerico . . . . .	10	4,9	p/st
8461 40 19	— — — — altre . . . . .	10	4,9	p/st
	— — — per tagliare altri ingranaggi :			
8461 40 31	— — — — a comando numerico . . . . .	6	3,5	p/st
8461 40 39	— — — — altre . . . . .	6	3,5	p/st
	— — Macchine per rifinire gli ingranaggi :			
	— — — il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm :			
8461 40 71	— — — — a comando numerico . . . . .	10	5	p/st
8461 40 79	— — — — altre . . . . .	10	5	p/st
8461 40 90	— — — — altre . . . . .	4	2,2	p/st
8461 50	— Macchine per segare o troncare :			
	— — Segatrici :			
8461 50 11	— — — a sega circolare . . . . .	6	2,2	p/st
8461 50 19	— — — — altre . . . . .	6	2,2	p/st
8461 50 90	— — Troncatrici . . . . .	6	2,2	p/st
8461 90 00	— — — — altre . . . . .	9	4,9	p/st
<b>8462</b>	<b>Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate :</b>			
8462 10	— Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli :			
8462 10 10	— — a comando numerico . . . . .	6	4,4	p/st
8462 10 90	— — — — altre . . . . .	6	2,5	p/st
	— Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici :			
8462 21	— — a comando numerico :			
8462 21 10	— — — per la lavorazione di prodotti piatti . . . . .	8	4	p/st
8462 21 90	— — — — altre . . . . .	8	4	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8462 29	-- altre :			
8462 29 10	-- -- per la lavorazione di prodotti piatti . . . . .	8	2,5	p/st
	-- -- altre :			
8462 29 91	-- -- -- idrauliche . . . . .	8	2,5	p/st
8462 29 99	-- -- -- altre . . . . .	8	2,5	p/st
	-- Cesioie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice :			
8462 31	-- -- a comando numerico :			
8462 31 10	-- -- -- per la lavorazione di prodotti piatti . . . . .	8	4	p/st
8462 31 90	-- -- -- altre . . . . .	8	4	p/st
8462 39	-- -- altre :			
8462 39 10	-- -- -- per la lavorazione di prodotti piatti . . . . .	8	2,5	p/st
	-- -- -- altre :			
8462 39 91	-- -- -- -- idrauliche . . . . .	8	2,5	p/st
8462 39 99	-- -- -- -- altre . . . . .	8	2,5	p/st
	-- Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesioie combinate :			
8462 41	-- -- a comando numerico :			
8462 41 10	-- -- -- per la lavorazione di prodotti piatti . . . . .	8	4	p/st
8462 41 90	-- -- -- altre . . . . .	8	4	p/st
8462 49	-- -- altre :			
8462 49 10	-- -- -- per la lavorazione di prodotti piatti . . . . .	8	2,5	p/st
8462 49 90	-- -- -- altre . . . . .	8	2,5	p/st
	-- altre :			
8462 91	-- -- Presse idrauliche :			
8462 91 10	-- -- -- Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impacchettare rottami di ferro . . . . .	15	4,4	p/st
	-- -- -- altre :			
8462 91 50	-- -- -- -- a comando numerico . . . . .	12	5,5	p/st
	-- -- -- -- altre :			
8462 91 91	-- -- -- -- per la fabbricazione di ribadini, bulloni e viti . . . . .	12	5	p/st
8462 91 99	-- -- -- -- altre . . . . .	12	5	p/st
8462 99	-- -- altre :			
8462 99 10	-- -- -- Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro . . . . .	15	4,4	p/st
	-- -- -- altre :			
8462 99 50	-- -- -- -- a comando numerico . . . . .	12	5,5	p/st
	-- -- -- -- altre :			
8462 99 91	-- -- -- -- per la fabbricazione di ribadini, bulloni e viti . . . . .	12	5	p/st
8462 99 99	-- -- -- -- altre . . . . .	12	5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8463</b>	<b>Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia :</b>			
<b>8463 10</b>	<b>– Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili :</b>			
<b>8463 10 10</b>	– – Trafilatrici per fili . . . . .	9	4,9	p/st
<b>8463 10 90</b>	– – altre . . . . .	9	4,9	p/st
<b>8463 20 00</b>	<b>– Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura . . . . .</b>	9	4,9	p/st
<b>8463 30 00</b>	<b>– Macchine per la lavorazione dei metalli in fili . . . . .</b>	9	4,9	p/st
<b>8463 90</b>	<b>– altre :</b>			
<b>8463 90 10</b>	– – per la lavorazione di prodotti piatti . . . . .	9	4,9	p/st
<b>8463 90 90</b>	– – altre . . . . .	9	4,9	p/st
<b>8464</b>	<b>Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro :</b>			
<b>8464 10 00</b>	<b>– Macchine per segare . . . . .</b>	13	3,8	p/st
<b>8464 20</b>	<b>– Macchine per molare o levigare :</b>			
	– – per la lavorazione del vetro :			
<b>8464 20 11</b>	– – – dei vetri d'ottica . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8464 20 19</b>	– – – altre . . . . .	13	3,8	—
<b>8464 20 90</b>	– – altre . . . . .	13	3,8	—
<b>8464 90 00</b>	– altre . . . . .	13	3,8	—
<b>8465</b>	<b>Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili :</b>			
<b>8465 10</b>	<b>– Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni :</b>			
<b>8465 10 10</b>	– – con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinata) . . . . .	11	5,8	p/st
<b>8465 10 90</b>	– – senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple) . . . . .	11	5,8	p/st
	<b>– altre :</b>			
<b>8465 91 00</b>	– – Macchine per segare . . . . .	11	5,8	p/st
<b>8465 92 00</b>	– – Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare . . . . .	11	5,8	p/st
<b>8465 93 00</b>	– – Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare . . . . .	11	5,8	p/st
<b>8465 94 00</b>	– – Macchine per curvare o montare . . . . .	11	5,8	p/st
<b>8465 95 00</b>	– – Foratrici o mortasatrici . . . . .	11	5,8	p/st
<b>8465 96 00</b>	– – Macchine per spaccare, tranciare o svolgere . . . . .	11	5,8	p/st
<b>8465 99</b>	<b>– – altre :</b>			
<b>8465 99 10</b>	– – – Torni . . . . .	11	5,8	p/st
<b>8465 99 90</b>	– – – altre . . . . .	11	5,8	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8466</b>	<b>Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie :</b>			
<b>8466 10</b>	<b>— Portautensili e filiere a scatto automatico :</b>			
	— — Portautensili :			
<b>8466 10 10</b>	— — — Mandrini, pinze e coni morse . . . . .	8	2,9	—
	— — — altri :			
<b>8466 10 31</b>	— — — — per torni . . . . .	8	2,9	—
<b>8466 10 39</b>	— — — — altri . . . . .	8	2,9	—
<b>8466 10 90</b>	— — Filiere a scatto automatico . . . . .	8	2,9	—
<b>8466 20</b>	<b>— Portapezzi :</b>			
<b>8466 20 10</b>	— — Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio . . . . .	8	2,9	—
	— — altri :			
<b>8466 20 91</b>	— — — per torni . . . . .	8	2,9	—
<b>8466 20 99</b>	— — — altri . . . . .	8	2,9	—
<b>8466 30 00</b>	<b>— Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili . . . . .</b>	8	2,9	—
	— altri :			
<b>8466 91</b>	<b>— — per macchine della voce 8464 :</b>			
<b>8466 91 10</b>	— — — di getti di acciaio . . . . .	8	2,9	—
<b>8466 91 90</b>	— — — altri . . . . .	8	2,9	—
<b>8466 92</b>	<b>— — per macchine della voce 8465 :</b>			
<b>8466 92 10</b>	— — — di getti di acciaio . . . . .	8	2,9	—
<b>8466 92 90</b>	— — — altri . . . . .	8	2,9	—
<b>8466 93</b>	<b>— — per macchine delle voci da 8456 a 8461 :</b>			
<b>8466 93 10</b>	— — — di getti di acciaio . . . . .	8	2,9	—
<b>8466 93 90</b>	— — — altri . . . . .	8	2,9	—
<b>8466 94 00</b>	<b>— — per macchine delle voci 8462 o 8463 . . . . .</b>	8	2,9	—
<b>8467</b>	<b>Utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano :</b>			
	— Pneumatici :			
<b>8467 11</b>	<b>— — rotativi (anche a percussione) :</b>			
<b>8467 11 10</b>	— — — per la lavorazione dei metalli . . . . .	13	3	—
<b>8467 11 90</b>	— — — altri . . . . .	13	3	—
<b>8467 19</b>	<b>— — altri :</b>			
<b>8467 19 10</b>	— — — Vibratori per calcestruzzo . . . . .	13	3	p/st
<b>8467 19 90</b>	— — — altri . . . . .	13	3	—
	— altri utensili :			
<b>8467 81 00</b>	— — Troncatrici a catena . . . . .	13	3	p/st
<b>8467 89 00</b>	— — altri . . . . .	13	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– Parti :			
8467 91 00	– di troncatrici a catena . . . . .	13	3	—
8467 92 00	– di utensili pneumatici . . . . .	13	3	—
8467 99 00	– altre . . . . .	13	3	—
<b>8468</b>	<b>Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale :</b>			
8468 10 00	– Cannelli a mano . . . . .	12	3,8	—
8468 20 00	– altre macchine ed apparecchi a gas . . . . .	12	3,8	—
8468 80 00	– altre macchine ed apparecchi . . . . .	15	4,4	—
8468 90 00	– Parti . . . . .	12	3,8	—
<b>8469</b>	<b>Macchine da scrivere e macchine per l'elaborazione di testi :</b>			
8469 10 00	– Macchine da scrivere automatiche e macchine per l'elaborazione di testi . . . . .	16	4,6	p/st
	– altre macchine da scrivere, elettriche :			
8469 21 00	– di peso inferiore o uguale a 12 kg, cofanetto non compreso . . . . .	16	4,6	p/st
8469 29	– altre . . . . .	16	4,6	p/st
	– altre macchine da scrivere, non elettriche :			
8469 31 00	– di peso, inferiore o uguale a 12 kg, cofanetto non compreso . . . . .	16	4,6	p/st
8469 39 00	– altre . . . . .	16	4,6	p/st
<b>8470</b>	<b>Macchine calcolatrici; macchine contabili, registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo :</b>			
8470 10 00	– Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia esterna . . . . .	14	12	p/st
	– altre macchine calcolatrici, elettroniche :			
8470 21 00	– con dispositivo stampante . . . . .	14	12	p/st
8470 29 00	– altre . . . . .	14	12	p/st
8470 30 00	– altre macchine calcolatrici . . . . .	12	4,1	p/st
8470 40 00	– Macchine contabili . . . . .	12	4,1	p/st
8470 50 00	– Registratori di cassa . . . . .	12	4,1	p/st
8470 90 00	– altre . . . . .	12	4,1	p/st
<b>8471</b>	<b>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove :</b>			
8471 10	– Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, analogiche o ibride :			
8471 10 10	– destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	11	esenzione	p/st
8471 10 90	– altre . . . . .	11	4,9	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8471 20</b>	<b>— Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita :</b>			
<b>8471 20 10</b>	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	11	esenzione	p/st
	— — altre :			
<b>8471 20 40</b>	— — — la cui capacità di memoria viva (RAM) è inferiore a 64 kbits . . . . .	11	4,9	p/st
<b>8471 20 50</b>	— — — la cui capacità di memoria viva (RAM) è superiore a 64 kbits ed inferiore o uguale a 256 kbits . . . . .	11	4,9	p/st
<b>8471 20 60</b>	— — — la cui capacità di memoria viva (RAM) è superiore a 256 kbits ed inferiore o uguale a 512 kbits . . . . .	11	4,9	p/st
<b>8471 20 90</b>	— — — la cui capacità di memoria viva (RAM) è superiore a 512 kbits . . . . .	11	4,9	p/st
	— altre :			
<b>8471 91</b>	<b>— — Unità per l'elaborazione dell'informazione, numeriche, anche presentate unitamente col resto di un sistema e che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti : unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita :</b>			
<b>8471 91 10</b>	— — — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	11	esenzione	p/st
	— — — altre :			
<b>8471 91 40</b>	— — — — la cui capacità di memoria viva (RAM) è inferiore a 64 kbits . . . . .	11	4,9	p/st
<b>8471 91 50</b>	— — — — la cui capacità di memoria viva (RAM) è superiore a 64 kbits ed inferiore o uguale a 256 kbits . . . . .	11	4,9	p/st
<b>8471 91 60</b>	— — — — la cui capacità di memoria viva (RAM) è superiore a 256 kbits ed inferiore o uguale a 512 kbits . . . . .	11	4,9	p/st
<b>8471 91 90</b>	— — — — la cui capacità di memoria viva (RAM) è superiore a 512 kbits . . . . .	11	4,9	p/st
<b>8471 92</b>	<b>— — Unità di entrata o di uscita, anche presentate unitamente col resto di un sistema e che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria :</b>			
<b>8471 92 10</b>	— — — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	11	esenzione	p/st
<b>8471 92 90</b>	— — — altre . . . . .	11	4,9	p/st
<b>8471 93</b>	<b>— — Unità di memoria, anche presentate unitamente col resto di un sistema :</b>			
<b>8471 93 10</b>	— — — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	11	esenzione	p/st
	— — — altre :			
<b>8471 93 40</b>	— — — — Unità di memoria centrali . . . . .	11	4,9	p/st
	— — — — altre :			
<b>8471 93 50</b>	— — — — Unità di memoria a dischi . . . . .	11	4,9	p/st
<b>8471 93 60</b>	— — — — Unità di memoria a nastri . . . . .	11	4,9	p/st
<b>8471 93 90</b>	— — — — altre . . . . .	11	4,9	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8471 99	— — altre :			
8471 99 10	— — — Unità periferiche . . . . .	11	4,9	p/st
8471 99 30	— — — Perforatrici, verificatrici e calcolatrici . . . . .	11	4,9	p/st
8471 99 90	— — — altre . . . . .	11	4,9	p/st
8472	<b>Altre macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio : duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare) :</b>			
8472 10 00	— Duplicatori . . . . .	15	4,4	p/st
8472 20 00	— Macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi . . . . .	16	4,6	p/st
8472 30 00	— Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli . . . . .	15	4,4	p/st
8472 90	— altre :			
8472 90 10	— — Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete . . . . .	15	4,4	p/st
8472 90 90	— — altre . . . . .	15	4,4	—
8473	<b>Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472 :</b>			
8473 10 00	— Parti ed accessori di macchine della voce 8469 . . . . . — Parti ed accessori di macchine della voce 8470 :	12	4	—
8473 21 00	— — di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29 . . . . .	14	6,3	—
8473 29 00	— — altri . . . . .	12	4	—
8473 30 00	— Parti ed accessori di macchine della voce 8471 . . . . .	12	4	—
8473 40 00	— Parti ed accessori di macchine della voce 8472 . . . . .	12	4	—
8474	<b>Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia :</b>			
8474 10 00	— Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare . . . . .	13	3	—
8474 20 00	— Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare . . . . . — Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare :	13	3	—
8474 31 00	— — Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento . . . . .	13	3	—
8474 32 00	— — Macchine per mescolare le materie minerali al bitume . . . . .	13	3	—
8474 39 00	— — altre . . . . .	13	3	—
8474 80 00	— altre macchine ed apparecchi . . . . .	13	3	—
8474 90 00	— Parti . . . . .	13	3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8475</b>	<b>Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro :</b>			
8475 10 00	— Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro . . . . .	12	3,8	—
8475 20 00	— Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro . . . . .	11	3,5	—
8475 90 00	— Parti . . . . .	11	3,5	—
<b>8476</b>	<b>Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio : francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola :</b>			
	— Macchine :			
8476 11	— — con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione :			
8476 11 10	— — — per derrate alimentari o per bevande in confezioni chiuse . . . . .	13	3,8	p/st
8476 11 90	— — — altre . . . . .	13	3,8	p/st
8476 19	— — altre :			
8476 19 10	— — — per sigarette . . . . .	13	3,8	p/st
8476 19 90	— — — altre . . . . .	13	3,8	p/st
8476 90 00	— Parti . . . . .	13	3,8	—
<b>8477</b>	<b>Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :</b>			
8477 10 00	— Formatrici ad iniezione . . . . .	15	4,4	—
8477 20 00	— Estrusori . . . . .	15	4,4	—
8477 30 00	— Formatrici per soffiaggio . . . . .	15	4,4	—
8477 40 00	— Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici . . . . .	15	4,4	—
	— altre macchine ed apparecchi per formare o modellare :			
8477 51 00	— — per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria . . . . .	15	4,4	—
8477 59	— — altre :			
8477 59 10	— — — Presse . . . . .	15	4,4	—
8477 59 90	— — — altre . . . . .	15	4,4	—
8477 80	— altre macchine ed apparecchi :			
8477 80 10	— — Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari . . . . .	15	4,4	—
8477 80 90	— — altri . . . . .	15	4,4	—
8477 90 00	— Parti . . . . .	15	4,4	—
<b>8478</b>	<b>Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :</b>			
8478 10 00	— Macchine ed apparecchi . . . . .	15	4,4	—
8478 90 00	— Parti . . . . .	15	4,4	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8479</b>	<b>Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :</b>			
<b>8479 10 00</b>	— Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi . . .	15	4,4	—
<b>8479 20</b>	— Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali :			
<b>8479 20 10</b>	— — Presse . . . . .	15	4,4	—
<b>8479 20 90</b>	— — altri . . . . .	15	4,4	—
<b>8479 30</b>	— Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero :			
<b>8479 30 10</b>	— — Presse . . . . .	15	4,4	—
<b>8479 30 90</b>	— — altre . . . . .	15	4,4	—
<b>8479 40 00</b>	— Macchine per fabbricare corde e cavi . . . . .	12	3,8	p/st
	— altre macchine ed apparecchi :			
<b>8479 81 00</b>	— — per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici . . . . .	15	4,4	—
<b>8479 82 00</b>	— — per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare . . . . .	15	4,4	—
<b>8479 89</b>	— — altri :			
<b>8479 89 10</b>	— — — Merci destinate ad aeromobili civili: Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; Servomotori meccanici per invertitori di spinta; Impianti igienici speciali; Umidificatori e disumidificatori dell'aria; Servomeccanismi non elettrici; Avviatori non elettrici; Avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; Tergicristalli non elettrici; Regolatori di eliche non elettrici (1) . . . . .	15	esenzione	—
	— — — altre :			
<b>8479 89 30</b>	— — — — Sostegno avanzante idraulico per miniere . . . . .	15	4,4	—
<b>8479 89 50</b>	— — — — Robot industriali ad usi multipli . . . . .	15	4,4	—
<b>8479 89 90</b>	— — — — altri . . . . .	15	4,4	—
<b>8479 90</b>	— Parti :			
<b>8479 90 10</b>	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
	— — altre :			
<b>8479 90 91</b>	— — — di getti di acciaio . . . . .	15	4,4	—
<b>8479 90 99</b>	— — — altre . . . . .	15	4,4	—
<b>8480</b>	<b>Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche :</b>			
<b>8480 10 00</b>	— Staffe per fonderia . . . . .	13	3,8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8480 20	— Piastre di fondo per forme :			
8480 20 10	— — di ghisa . . . . .	13	3,8	—
8480 20 90	— — altre . . . . .	13	3,8	—
8480 30	— Modelli per forme :			
8480 30 10	— — di legno . . . . .	7	2,9	—
8480 30 90	— — altri . . . . .	22	8,4	—
	— Forme per metalli o carburi metallici :			
8480 41 00	— — per formare ad iniezione o per compressione . . . . .	13	3,8	—
8480 49 00	— — altre . . . . .	13	3,8	—
8480 50 00	— Forme per vetro . . . . .	13	3,8	—
8480 60 00	— Forme per materie minerali . . . . .	13	3,8	—
	— Forme per gomma o materie plastiche :			
8480 71 00	— — per formare ad iniezione o per compressione . . . . .	13	3,8	—
8480 79	— — altre :			
8480 79 10	— — — di ghisa . . . . .	13	3,8	—
8480 79 90	— — — altre . . . . .	13	3,8	—
8481	<b>Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche :</b>			
8481 10	— Riduttori di pressione :			
8481 10 10	— — di ghisa o di acciaio . . . . .	15	4,4	—
8481 10 90	— — altri . . . . .	15	4,4	—
8481 20	— Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche :			
8481 20 10	— — Valvole per trasmissioni oleoidrauliche . . . . .	16	4,6	—
8481 20 90	— — Valvole per trasmissioni pneumatiche . . . . .	16	4,6	—
8481 30	— Valvole di ritegno :			
8481 30 10	— — Valvole per pneumatici e camere d'aria . . . . .	16	4,6	—
	— — altre :			
8481 30 91	— — — di ghisa o di acciaio . . . . .	16	4,6	—
8481 30 99	— — — altre . . . . .	16	4,6	—
8481 40	— Valvole di troppo pieno o di sicurezza :			
8481 40 10	— — di ghisa o di acciaio . . . . .	16	4,6	—
8481 40 90	— — altre . . . . .	16	4,6	—
8481 80	— altri oggetti di rubinetteria e organi simili :			
	— — Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria :			
8481 80 11	— — — Mescolatori, mitigatori . . . . .	16	4,6	—
8481 80 19	— — — altre . . . . .	16	4,6	—
	— — Valvole per termosifoni di impianti centralizzati :			
8481 80 31	— — — Valvole termostatiche . . . . .	16	4,6	—
8481 80 39	— — — altra . . . . .	16	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
	— — — Valvole di regolazione :			
8481 80 51	— — — — di temperatura . . . . .	16	4,6	—
8481 80 59	— — — — altre . . . . .	16	4,6	—
	— — — altri:			
	— — — — Valvole a saracinesca :			
8481 80 61	— — — — di ghisa . . . . .	16	4,6	—
8481 80 63	— — — — di acciaio . . . . .	16	4,6	—
8481 80 69	— — — — altre . . . . .	16	4,6	—
	— — — — Valvole a globo :			
8481 80 71	— — — — di ghisa . . . . .	16	4,6	—
8481 80 73	— — — — di acciaio . . . . .	16	4,6	—
8481 80 79	— — — — altre . . . . .	16	4,6	—
8481 80 81	— — — — Rubinetti a sfera e a maschio . . . . .	16	4,6	—
8481 80 85	— — — — Valvole a farfalla . . . . .	16	4,6	—
8481 80 87	— — — — Valvole a membrana . . . . .	16	4,6	—
8481 80 99	— — — — altre . . . . .	16	4,6	—
8481 90 00	— Parti . . . . .	16	4,6	—
8482	<b>Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) :</b>			
8482 10	— Cuscinetti a sfere :			
8482 10 10	— — il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm . . . . .	18	9	—
8482 10 90	— — altri . . . . .	18	9	—
8482 20 00	— Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici . . . . .	18	9	—
8482 30 00	— Cuscinetti a rulli a botte . . . . .	18	9	—
8482 40 00	— Cuscinetti ad aghi (a rullini) . . . . .	18	9	—
8482 50 00	— Cuscinetti a rulli cilindrici . . . . .	18	9	—
8482 80 00	— altri, compresi, i cuscinetti combinati . . . . .	18	9	—
	— Parti :			
8482 91	— — Sfere, cilindri, rulli ed aghi :			
8482 91 10	— — — Rulli conici . . . . .	18	9	—
8482 91 90	— — — altri . . . . .	18	9	—
8482 99 00	— — altre . . . . .	18	9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8483</b>	<b>Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere («viti a sfera»); riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione :</b>			
<b>8483 10</b>	<b>— Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle :</b>			
<b>8483 10 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — Manovelle ed alberi a gomito :			
<b>8483 10 30</b>	— — — — Alberi a gomito composti da più pezzi congiunti . . . . .	16	4,9	—
	— — — — altri :			
<b>8483 10 51</b>	— — — — — di acciaio fucinato . . . . .	16	4,9	—
<b>8483 10 53</b>	— — — — — di acciaio stampato . . . . .	16	4,9	—
<b>8483 10 59</b>	— — — — — altri . . . . .	16	4,9	—
<b>8483 10 90</b>	— — — — — altri . . . . .	16	4,9	—
<b>8483 20 00</b>	<b>— Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati . . . . .</b>	16	7	—
<b>8483 30</b>	<b>— Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti :</b>			
<b>8483 30 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — Supporti :			
<b>8483 30 31</b>	— — — — per cuscinetti a rotolamento di ogni specie . . . . .	16	7	—
<b>8483 30 39</b>	— — — — altri . . . . .	16	4,9	—
<b>8483 30 90</b>	— — — — Cuscinetti . . . . .	16	4,9	—
<b>8483 40</b>	<b>— Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere («viti a sfera»); riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia :</b>			
<b>8483 40 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
	— — altri :			
<b>8483 40 91</b>	— — — Ingranaggi . . . . .	16	4,9	—
<b>8483 40 93</b>	— — — Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità . . . . .	16	4,9	—
<b>8483 40 99</b>	— — — — altri . . . . .	16	4,9	—
<b>8483 50</b>	<b>— Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa :</b>			
<b>8483 50 10</b>	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
<b>8483 50 90</b>	— — altre . . . . .	16	4,9	—
<b>8483 60</b>	<b>— Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione :</b>			
<b>8483 60 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8483 60 90	— — altri . . . . .	16	4,9	—
8483 90	— Parti :			
8483 90 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
	— — altre :			
8483 90 30	— — — Supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati . . . . .	16	7	—
	— — — altre :			
8483 90 91	— — — — di getti di acciaio . . . . .	16	4,9	—
8483 90 99	— — — — altre . . . . .	16	4,9	—
8484	<b>Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili :</b>			
8484 10	— Guarnizioni metalloplastiche :			
8484 10 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
8484 10 90	— — altre . . . . .	14	4,1	—
8484 90	— altre :			
8484 90 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	14	esenzione	—
8484 90 90	— — altre . . . . .	14	4,1	—
8485	<b>Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche :</b>			
8485 10	— Eliche per navi e loro pale :			
8485 10 10	— — di bronzo . . . . .	15	4,4	p/st
8485 10 90	— — altre . . . . .	15	4,4	p/st
8485 90	— altre :			
8485 90 10	— — di ghisa non malleabile . . . . .	15	4,4	—
8485 90 30	— — di ghisa malleabile . . . . .	15	4,4	—
	— — di ferro o di acciaio :			
8485 90 51	— — — di getti di acciaio . . . . .	15	4,4	—
8485 90 53	— — — di ferro o di acciaio fucinati . . . . .	15	4,4	—
8485 90 55	— — — di ferro o di acciaio stampati . . . . .	15	4,4	—
8485 90 59	— — — altri . . . . .	15	4,4	—
8485 90 70	— — di rame . . . . .	15	4,4	—
8485 90 90	— — altre . . . . .	15	4,4	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

## CAPITOLO 85

**MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI;  
APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO,  
APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI  
E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI TALI APPARECCHI**

**Note**

1. Sono esclusi da questo capitolo :
  - a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldarecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;
  - b) i lavori di vetro della voce 7011;
  - c) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.
  
2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.

Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.
  
3. La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici :
  - a) gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i triturator ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;
  - b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8508) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).
  
4. Ai sensi della voce 8534 per « circuiti stampati » si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti « a strato », elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio : elementi a semiconduttore).

L'espressione « circuiti stampati » non comprende i circuiti combinati con elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del processo di stampa. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.
  
5. Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come :
  - A. « Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore », i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico;
  - B. « Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici » :
    - a) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e alla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio : silicio drogato) e che formano un tutto inscindibile;

b) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi e attivi ottenuti, alcuni, con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), altri con quella dei semiconduttori (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.). Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

c) i microassiemi dei tipi blocchi fusi, micromoduli o simili, costituiti da componenti discreti, attivi o attivi e passivi, riuniti e collegati tra loro.

Per gli oggetti definiti in questa nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

6. I dischi, nastri e altri supporti delle voci 8523 o 8524 restano classificati in queste voci, anche se sono presentati con gli apparecchi ai quali sono destinati.

### Note complementari

1. Le sottovoci 8519 10 00, 8519 21 00, 8519 29 00, 8519 31 00 e 8519 39 00 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura ottica mediante fascio laser, che rientrano nella sottovoce 8519 99 00.

2. La sottovoce 8524 10 00 non comprende i dischi « compacts », che rientrano nella sottovoce 8524 90 10.

3. La voce 8521 non comprende gli apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, comportanti un video tuner, che rientrano nelle sottovoci 8528 10 11, 8528 10 19 o 8528 10 30.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8501</b>	<b>Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni :</b>			
<b>8501 10</b>	<b>— Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W :</b>			
<b>8501 10 10</b>	— — Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W . . . . .	14	8,5	p/st
	— — altri :			
<b>8501 10 91</b>	— — — Motori universali . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 10 93</b>	— — — Motori a corrente alternata . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 10 99</b>	— — — Motori a corrente continua . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 20</b>	<b>— Motori universali di potenza superiore a 37,5 W :</b>			
<b>8501 20 10</b>	— — di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
<b>8501 20 90</b>	— — altri . . . . .	12	5	p/st
	<b>— altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua :</b>			
<b>8501 31</b>	<b>— — di potenza inferiore o uguale a 750 W :</b>			
<b>8501 31 10</b>	— — — Motori di potenza superiore a 735 W e generatori, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
<b>8501 31 90</b>	— — — altri . . . . .	12	5	p/st

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8501 32</b>	<b>-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW :</b>			
<b>8501 32 10</b>	-- -- destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
	-- -- altri :			
<b>8501 32 91</b>	-- -- -- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 32 99</b>	-- -- -- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 33</b>	<b>-- di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW :</b>			
<b>8501 33 10</b>	-- -- Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
	-- -- altri :			
<b>8501 33 91</b>	-- -- -- Motori di trazione . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 33 99</b>	-- -- -- altri . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 34</b>	<b>-- di potenza superiore a 375 kW :</b>			
<b>8501 34 10</b>	-- -- Generatori destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
	-- -- altri :			
<b>8501 34 50</b>	-- -- -- Motori di trazione . . . . .	12	5	p/st
	-- -- -- altri, di potenza :			
<b>8501 34 91</b>	-- -- -- -- superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 34 99</b>	-- -- -- -- superiore a 750 kW . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 40</b>	<b>-- altri motori a corrente alternata, monofase :</b>			
<b>8501 40 10</b>	-- di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
<b>8501 40 90</b>	-- altri . . . . .	12	5	p/st
	<b>-- altri motori a corrente alternata, polifase :</b>			
<b>8501 51</b>	<b>-- di potenza inferiore o uguale a 750 W :</b>			
<b>8501 51 10</b>	-- -- di potenza superiore a 735 W, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
<b>8501 51 90</b>	-- -- altri . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 52</b>	<b>-- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW :</b>			
<b>8501 52 10</b>	-- -- destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
	-- -- altri :			
<b>8501 52 91</b>	-- -- -- di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 52 93</b>	-- -- -- di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 52 99</b>	-- -- -- di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW . . . . .	12	5	p/st
<b>8501 53</b>	<b>-- di potenza superiore a 75 kW :</b>			
<b>8501 53 10</b>	-- -- di potenza inferiore o uguale a 150 kW, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
	-- -- altri :			
<b>8501 53 50</b>	-- -- -- Motori di trazione . . . . .	12	5	p/st
	-- -- -- altri, di potenza :			
<b>8501 53 91</b>	-- -- -- -- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 750 kW . . . . .	12	5	p/st

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8501 53 99	— — — — superiore a 750 kW . . . . .	12	5	p/st
	— <b>Generatori a corrente alternata (alternatori) :</b>			
8501 61	— — <b>di potenza inferiore o uguale a 75 kVA :</b>			
8501 61 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
8501 61 91	— — — — di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA . . . . .	12	5	p/st
8501 61 99	— — — — di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA . . . . .	12	5	p/st
8501 62	— — <b>di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA :</b>			
8501 62 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	p/st
8501 62 90	— — — altri . . . . .	12	5	p/st
8501 63	— — <b>di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA :</b>			
8501 63 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	p/st
8501 63 90	— — — altri . . . . .	12	5	p/st
8501 64 00	— — <b>di potenza superiore a 750 kVA . . . . .</b>	12	5	p/st
8502	<b>Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici :</b>			
	— <b>Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) :</b>			
8502 11	— — <b>di potenza inferiore o uguale a 75 kVA :</b>			
8502 11 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	p/st
8502 11 90	— — — altri . . . . .	12	5	p/st
8502 12	— — <b>di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA :</b>			
8502 12 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	p/st
8502 12 90	— — — altri . . . . .	12	5	p/st
8502 13	— — <b>di potenza superiore a 375 kVA :</b>			
8502 13 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
8502 13 91	— — — — di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA . . . . .	12	5	p/st
8502 13 99	— — — — di potenza superiore a 750 kVA . . . . .	12	5	p/st
8502 20	— <b>Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) :</b>			
8502 20 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	p/st
	— — altri :			
8502 20 91	— — — di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA . . . . .	12	5	p/st
8502 20 99	— — — di potenza superiore a 7,5 kVA . . . . .	12	5	p/st
8502 30	— <b>altri gruppi elettrogeni :</b>			
8502 30 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	p/st
	— — altri :			
8502 30 91	— — — Turbogeneratori . . . . .	12	5	p/st
8502 30 99	— — — altri . . . . .	12	5	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8502 40</b>	<b>— Convertitori rotanti elettrici :</b>			
<b>8502 40 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
<b>8502 40 90</b>	— — altri . . . . .	12	5	p/st
<b>8503 00</b>	<b>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502 :</b>			
<b>8503 00 10</b>	— Ghiere amagnetiche . . . . .	15	4,4	—
<b>8503 00 90</b>	— altre . . . . .	15	4,4	—
<b>8504</b>	<b>Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio : raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :</b>			
<b>8504 10</b>	<b>— Ballast per lampade o tubi a scarica :</b>			
<b>8504 10 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
	— — altri :			
<b>8504 10 91</b>	— — — Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore . . . . .	16	6,5	p/st
<b>8504 10 99</b>	— — — altri . . . . .	16	6,5	p/st
	<b>— Trasformatore con dielettrico liquido :</b>			
<b>8504 21 00</b>	— — di potenza inferiore o uguale a 650 kVA . . . . .	16	6,5	p/st
<b>8504 22</b>	<b>— — di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA :</b>			
<b>8504 22 10</b>	— — — di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA . . . . .	16	6,5	p/st
<b>8504 22 90</b>	— — — di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA . . . . .	16	6,5	p/st
<b>8504 23 00</b>	— — di potenza superiore a 10 000 kVA . . . . .	16	6,5	p/st
	<b>— altri trasformatori :</b>			
<b>8504 31</b>	<b>— — di potenza inferiore o uguale a 1 kVA :</b>			
<b>8504 31 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
	— — — — Trasformatori di misura :			
<b>8504 31 31</b>	— — — — per tensioni . . . . .	16	6,5	p/st
<b>8504 31 39</b>	— — — — altri . . . . .	16	6,5	p/st
<b>8504 31 90</b>	— — — — altri . . . . .	16	6,5	p/st
<b>8504 32</b>	<b>— — di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA :</b>			
<b>8504 32 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
	— — — altri :			
	— — — — Trasformatori di misura :			
<b>8504 32 31</b>	— — — — per tensioni . . . . .	16	6,5	p/st
<b>8504 32 39</b>	— — — — altri . . . . .	16	6,5	p/st
<b>8504 32 90</b>	— — — — altri . . . . .	16	6,5	p/st
<b>8504 33</b>	<b>— — di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA :</b>			
<b>8504 33 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8504 33 90	— — — altri . . . . .	16	6,5	p/st
8504 34 00	— — di potenza superiore a 500 kVA . . . . .	16	6,5	p/st
8504 40	— Convertitori statici :			
8504 40 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	p/st
	— — altri :			
8504 40 50	— — — Raddrizzatori con semiconduttore policristallino . . . . .	16	6,5	p/st
	— — — altri :			
8504 40 91	— — — — Convertitori specialmente costruiti per la saldatura, senza equipaggiamenti per saldare . . . . .	16	6,5	p/st
8504 40 93	— — — — Caricatori di accumulatori . . . . .	16	6,5	p/st
8504 40 99	— — — — altri . . . . .	16	6,5	p/st
8504 50	— altre bobine di reattanza e di autoinduzione :			
8504 50 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12	esenzione	p/st
8504 50 90	— — altre . . . . .	16	6,5	p/st
8504 90	— Parti :			
	— — di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione :			
8504 90 11	— — — Nuclei di ferrite . . . . .	15	4,4	—
8504 90 19	— — — altre . . . . .	15	4,4	—
8504 90 90	— — di convertitori statici . . . . .	15	4,4	—
8505	<b>Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche :</b>			
	— Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione :			
8505 11 00	— — di metallo . . . . .	15	4,4	—
8505 19	— — altri :			
8505 19 10	— — — Calamite permanenti di ferrite agglomerata . . . . .	15	4,4	—
8505 19 90	— — — altri . . . . .	15	4,4	—
8505 20 00	— Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici . . . . .	15	4,4	—
8505 30 00	— Teste di sollevamento elettromagnetiche . . . . .	15	4,4	—
8505 90	— altri, comprese le parti :			
8505 90 10	— — Elettromagneti . . . . .	15	4,4	—
8505 90 30	— — Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione . . . . .	15	4,4	—
8505 90 90	— — Parti . . . . .	15	4,4	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8506</b>	<b>Pile e batterie di pile elettriche :</b>			
	– di volume esterno inferiore o uguale a 300 cm <sup>3</sup> :			
<b>8506 11</b>	– – al diossido di manganese :			
<b>8506 11 10</b>	– – – alcaline . . . . .	20	8,9	—
<b>8506 11 90</b>	– – – altre . . . . .	20	8,9	—
<b>8506 12 00</b>	– – all'ossido di mercurio . . . . .	20	8,9	—
<b>8506 13 00</b>	– – all'ossido di argento . . . . .	20	8,9	—
<b>8506 19</b>	– – altre :			
<b>8506 19 10</b>	– – – al litio . . . . .	20	8,9	—
<b>8506 19 90</b>	– – – altre . . . . .	20	8,9	—
<b>8506 20 00</b>	– di volume esterno superiore a 300 cm <sup>3</sup> . . . . .	20	8,9	—
<b>8506 90 00</b>	– Parti . . . . .	20	8,9	—
<b>8507</b>	<b>Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare :</b>			
<b>8507 10</b>	– al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone :			
<b>8507 10 10</b>	– – destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	20	esenzione	p/st
	– – altri :			
<b>8507 10 91</b>	– – – di peso inferiore o uguale a 5 kg . . . . .	20	6,2	p/st
<b>8507 10 99</b>	– – – di peso superiore a 5 kg . . . . .	20	6,2	p/st
<b>8507 20</b>	– altri accumulatori al piombo :			
<b>8507 20 10</b>	– – destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	20	esenzione	p/st
	– – altri :			
<b>8507 20 91</b>	– – – di trazione . . . . .	20	6,2	p/st
<b>8507 20 99</b>	– – – altri . . . . .	20	6,2	p/st
<b>8507 30</b>	– al nichel-cadmio :			
<b>8507 30 10</b>	– – destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	20	esenzione	p/st
	– – altri :			
<b>8507 30 91</b>	– – – ermeticamente chiusi . . . . .	17	5,1	p/st
<b>8507 30 99</b>	– – – altri . . . . .	17	5,1	p/st
<b>8507 40</b>	– al nichel-ferro :			
<b>8507 40 10</b>	– – destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	20	esenzione	p/st
<b>8507 40 90</b>	– – altri . . . . .	17	5,1	p/st
<b>8507 80</b>	– altri accumulatori :			
<b>8507 80 10</b>	– – destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	20	esenzione	p/st
<b>8507 80 90</b>	– – altri . . . . .	17	5,1	p/st
<b>8507 90</b>	– Parti :			
<b>8507 90 10</b>	– – destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	20	esenzione	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altre :			
8507 90 91	— — — Piastre di accumulatori . . . . .	17	5,6	—
8507 90 99	— — — altre . . . . .	17	5,6	—
<b>8508</b>	<b>Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano :</b>			
<b>8508 10</b>	<b>— Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative :</b>			
8508 10 10	— — funzionanti senza una sorgente di energia esterna . . . . .	14	4,5	p/st
	— — altri :			
8508 10 91	— — — elettropneumatiche . . . . .	14	4,5	p/st
8508 10 99	— — — altre . . . . .	14	4,5	p/st
<b>8508 20</b>	<b>— Seghe e troncatrici :</b>			
8508 20 10	— — Troncatrici . . . . .	14	4,5	p/st
8508 20 30	— — Seghe circolari . . . . .	14	4,5	p/st
8508 20 90	— — altre . . . . .	14	4,5	p/st
<b>8508 80</b>	<b>— altri utensili :</b>			
8508 80 10	— — del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili . . . . .	14	4,5	—
	— — altri :			
8508 80 30	— — — funzionanti senza una sorgente di energia esterna . . . . .	14	4,5	p/st
	— — — altri :			
	— — — — Smerigliatrici e levigatrici :			
8508 80 51	— — — — — Smerigliatrici angolari . . . . .	14	4,5	p/st
8508 80 53	— — — — — Levigatrici a nastro . . . . .	14	4,5	p/st
8508 80 59	— — — — — altre . . . . .	14	4,5	p/st
8508 80 70	— — — — Piattatrici . . . . .	14	4,5	p/st
8508 80 80	— — — — Cesioie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici . . . . .	14	4,5	p/st
8508 80 90	— — — — altri . . . . .	14	4,5	p/st
8508 90 00	— Parti . . . . .	14	4,5	—
<b>8509</b>	<b>Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico :</b>			
<b>8509 10</b>	<b>— Aspirapolvere :</b>			
8509 10 10	— — per una tensione uguale o superiore a 110 V . . . . .	19	4	p/st
8509 10 90	— — per una tensione inferiore a 110 V . . . . .	19	4	p/st
8509 20 00	— Lucidatrici per pavimenti . . . . .	19	4	p/st
8509 30 00	— Trituratori per rifiuti di cucina . . . . .	19	5,1	p/st
8509 40 00	— Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura . . . . .	19	5,1	p/st
8509 80 00	— altri apparecchi . . . . .	19	5,1	—
<b>8509 90</b>	<b>— Parti :</b>			
8509 90 10	— — di aspirapolvere o di lucidatrici per pavimenti . . . . .	19	4	—
8509 90 90	— — altre . . . . .	19	5,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8510</b>	<b>Rasoi e tosatrici con motore elettrico incorporato :</b>			
8510 10 00	– Rasoi . . . . .	13	4,6	p/st
8510 20 00	– Tosatrici . . . . .	14	4,1	—
8510 90 00	– Parti . . . . .	13	4,6	—
<b>8511</b>	<b>Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio : magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio : dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori :</b>			
8511 10	– Candele di accensione :			
8511 10 10	– – destinate ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	18	esenzione	—
8511 10 90	– – altre . . . . .	20	5,8	—
8511 20	– Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti :			
8511 20 10	– – destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	18	esenzione	—
8511 20 90	– – altri . . . . .	18	4,9	—
8511 30	– Distributori; bobine di accensione :			
8511 30 10	– – destinate ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	18	esenzione	—
8511 30 90	– – altri . . . . .	20	5,8	—
8511 40	– Avviatori, anche funzionanti come generatori :			
8511 40 10	– – destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	18	esenzione	—
8511 40 90	– – altri . . . . .	14	5,6	—
8511 50	– altri generatori :			
8511 50 10	– – destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	18	esenzione	—
8511 50 90	– – altri . . . . .	14	5,6	—
8511 80	– altri apparecchi e dispositivi :			
8511 80 10	– – destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	18	esenzione	—
8511 80 90	– – altri . . . . .	20	5,8	—
8511 90 00	– Parti . . . . .	18	5,6	—
<b>8512</b>	<b>Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli :</b>			
8512 10	– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visuale, dei tipi utilizzati per le biciclette :			
8512 10 10	– – Gruppo dinamo-proiettore . . . . .	17	4,9	p/st
	– – altri :			
8512 10 91	– – – Dinamo . . . . .	17	4,9	p/st
8512 10 99	– – – altri . . . . .	17	4,9	—
8512 20 00	– altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva . . . . .	17	4,9	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8512 30 00	— Apparecchi di segnalazione acustica . . . . .	14	5	—
8512 40 00	— Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti . . . . .	15	5	—
8512 90 00	— Parti . . . . .	15	5	—
8513	<b>Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 :</b>			
8513 10 00	— Lampade . . . . .	18	7,2	—
8513 90 00	— Parti . . . . .	18	7,2	—
8514	<b>Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche :</b>			
8514 10	— Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto) :			
8514 10 10	— — Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria . . . . .	14	4,1	—
	— — altri, di peso :			
8514 10 91	— — — inferiore o uguale a 50 kg . . . . .	14	4,1	—
8514 10 99	— — — superiore a 50 kg . . . . .	14	4,1	—
8514 20	— Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche :			
8514 20 10	— — funzionanti ad induzione . . . . .	14	4,1	—
	— — funzionanti per perdite dielettriche :			
8514 20 91	— — — Forni a microonde, del tipo utilizzato per grandi cucine . . . . .	14	4,1	—
8514 20 99	— — — altri . . . . .	14	4,1	—
8514 30	— altri forni :			
8514 30 10	— — a raggi infrarossi . . . . .	14	4,1	—
8514 30 90	— — altri . . . . .	14	4,1	—
8514 40 00	— altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche . . . . .	14	4,1	—
8514 90 00	— Parti . . . . .	14	4,1	—
8515	<b>Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati :</b>			
	— Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera :			
8515 11 00	— — Ferri e pistole per brasare . . . . .	15	5,1	—
8515 19 00	— — altri . . . . .	15	5,1	—
	— Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza :			
8515 21 00	— — interamente o parzialmente automatici . . . . .	15	5,1	—
8515 29	— — altri :			
8515 29 10	— — — per saldare di testa . . . . .	15	5,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8515 29 90	— — — altri . . . . .	15	5,1	—
	— <b>Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma :</b>			
8515 31 00	— — interamente o parzialmente automatici . . . . .	15	5,1	—
8515 39	— — altri :			
	— — — a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e :			
8515 39 11	— — — — di un generatore o di un convertitore rotante . . . . .	15	5,1	—
8515 39 13	— — — — di un trasformatore . . . . .	15	5,1	—
8515 39 19	— — — — di un convertitore statico . . . . .	15	5,1	—
8515 39 90	— — — altri . . . . .	15	5,1	—
8515 80	— <b>altre macchine ed apparecchi :</b>			
8515 80 10	— — per il trattamento dei metalli . . . . .	15	5,1	—
8515 80 90	— — altri . . . . .	15	5,1	—
8515 90 00	— <b>Parti . . . . .</b>	15	5,1	—
8516	<b>Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio : asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545 :</b>			
8516 10	— <b>Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici :</b>			
	— — Scaldacqua :			
8516 10 11	— — — istantanei . . . . .	20	5,3	p/st
8516 10 19	— — — altri . . . . .	20	5,3	p/st
8516 10 90	— — Scaldatori ad immersione . . . . .	20	5,3	p/st
	— <b>Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili :</b>			
8516 21 00	— — <b>Radiatori ad accumulazione . . . . .</b>	21	5,6	p/st
8516 29	— — altri :			
8516 29 10	— — — Radiatori a circolazione di liquido . . . . .	21	5,6	p/st
8516 29 50	— — — Radiatori per convezione . . . . .	21	5,6	p/st
	— — — altri :			
8516 29 91	— — — — con ventilatore incorporato . . . . .	21	5,6	p/st
8516 29 99	— — — — altri . . . . .	21	5,6	p/st
	— <b>Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani :</b>			
8516 31	— — <b>Asciugacapelli :</b>			
8516 31 10	— — — Caschi asciugacapelli . . . . .	19	6	p/st
8516 31 90	— — — altri . . . . .	19	6	p/st
8516 32 00	— — <b>altri apparecchi per parrucchiere . . . . .</b>	19	6	—
8516 33 00	— — <b>Apparecchi per asciugare le mani . . . . .</b>	19	5,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8516 40</b>	<b>— Ferri da stiro elettrici :</b>			
<b>8516 40 10</b>	— — a vapore . . . . .	20	6	p/st
<b>8516 40 90</b>	— — altri . . . . .	20	6	p/st
<b>8516 50 00</b>	<b>— Forni a microonde . . . . .</b>	19	(1)	p/st
<b>8516 60</b>	<b>— altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti :</b>			
<b>8516 60 10</b>	— — Cucine . . . . .	19	5,1	p/st
	— — Fornelli (comprese le piastre di cottura):			
<b>8516 60 51</b>	— — — da fissare . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8516 60 59</b>	— — — altri . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8516 60 70</b>	— — Griglie e girarrosti . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8516 60 80</b>	— — Forni da fissare . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8516 60 90</b>	— — altri . . . . .	19	5,1	p/st
	<b>— altri apparecchi elettrotermici :</b>			
<b>8516 71 00</b>	— — Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8516 72 00</b>	— — Tostapane . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8516 79</b>	— — altri :			
<b>8516 79 10</b>	— — — Scaldapiatti . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8516 79 90</b>	— — — altri . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8516 80</b>	<b>— Resistenze scaldanti :</b>			
<b>8516 80 10</b>	— — accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina, destinate ad aeromobili civili (2) . . . . .	18	esenzione	—
<b>8516 80 90</b>	— — altri . . . . .	18	4,9	—
<b>8516 90 00</b>	<b>— Parti . . . . .</b>	19	5,1	—
<b>8517</b>	<b>Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante :</b>			
<b>8517 10 00</b>	— Apparecchi telefonici per abbonati . . . . .	15	7,5	p/st
<b>8517 20 00</b>	— Telescriventi . . . . .	15	7,5	—
<b>8517 30 00</b>	— Apparecchi di commutazione per la telefonia o la telegrafia . . . . .	15	7,5	—
<b>8517 40 00</b>	— altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante . . . . .	16	4,6	—
	<b>— altri apparecchi :</b>			
<b>8517 81</b>	— — per la telefonia :			
<b>8517 81 10</b>	— — — Citofoni . . . . .	15	7,5	—
<b>8517 81 90</b>	— — — altri . . . . .	15	7,5	—
<b>8517 82 00</b>	— — per la telegrafia . . . . .	15	7,5	—
<b>8517 90</b>	<b>— Parti :</b>			
<b>8517 90 10</b>	— — di apparecchi della sottovoce 8517 40 00 . . . . .	16	4,6	—

(1) Da determinarsi.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altre :			
8517 90 91	— — — di apparecchi per la telefonia . . . . .	15	7,5	—
8517 90 99	— — — di apparecchi per la telegrafia . . . . .	15	7,5	—
<b>8518</b>	<b>Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono :</b>			
8518 10	— Microfoni e loro supporti :			
8518 10 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
8518 10 90	— — altri . . . . .	18	4,9	—
	— Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche :			
8518 21	— — Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica :			
8518 21 10	— — — destinato ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
8518 21 90	— — — altri . . . . .	18	4,9	p/st
8518 22	— — Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica :			
8518 22 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
8518 22 90	— — — altri . . . . .	18	4,9	p/st
8518 29	— — altri :			
8518 29 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
8518 29 90	— — — altri . . . . .	18	4,9	p/st
8518 30	— Auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono :			
8518 30 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
8518 30 90	— — altri . . . . .	13	7	—
8518 40	— Amplificatori elettrici a bassa frequenza :			
8518 40 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
	— — altri :			
8518 40 30	— — — utilizzati in telefonia o per la misura . . . . .	18	4,9	—
	— — — altri :			
8518 40 91	— — — — aventi un solo canale . . . . .	18	4,9	p/st
8518 40 99	— — — — altri . . . . .	18	(2)	p/st
8518 50	— Apparecchi elettrici di amplificazione del suono :			
8518 50 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
8518 50 90	— — altri . . . . .	18	4,9	p/st
8518 90 00	— Parti . . . . .	18	4,9	—
<b>8519</b>	<b>Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono :</b>			
8519 10 00	— Elettrofoni a monete o a gettoni . . . . .	19	9,5	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

(2) Da determinarsi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– altri elettrofoni :			
8519 21 00	– – senza altoparlanti . . . . .	19	9,5	p/st
8519 29 00	– – altri . . . . .	19	9,5	p/st
	– Giradischi :			
8519 31 00	– – con cambiadischi automatici . . . . .	19	9,5	p/st
8519 39 00	– – altri . . . . .	19	9,5	p/st
8519 40 00	– Dittafoni . . . . .	19	9,5	p/st
	– altri apparecchi per la riproduzione del suono :			
8519 91	– – a cassette :			
8519 91 10	– – – con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna, le cui dimensioni sono uguali o inferiori a 170 mm × 100 mm × 45 mm .	19	esenzione	p/st
	– – – altri :			
8519 91 91	– – – – del tipo utilizzato negli autoveicoli . . . . .	19	9,5	p/st
8519 91 99	– – – – altri . . . . .	19	9,5	p/st
8519 99	– – altri :			
8519 99 10	– – – con sistema di lettura ottica mediante fascio laser . . . . .	19	(1)	p/st
8519 99 90	– – – altri . . . . .	19	9,5	p/st
8520	<b>Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono :</b>			
8520 10 00	– Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna	16	7	p/st
8520 20 00	– Apparecchi di risposta telefonica (segreterie telefoniche) . . . . .	16	7	p/st
	– altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici :			
8520 31	– – a cassette :			
	– – – con amplificatore e uno o più altoparlanti incorporati :			
8520 31 11	– – – – che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna . .	16	(1)	p/st
8520 31 19	– – – – altri . . . . .	16	(1)	p/st
8520 31 30	– – – con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, le cui dimensioni sono uguali o inferiori a 170 mm × 100 mm × 45 mm . . . . .	16	(1)	p/st
8520 31 90	– – – altri . . . . .	16	(1)	p/st
8520 39	– – altri :			
8520 39 10	– – – che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s. sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori . . . . .	16	4	p/st
8520 39 90	– – – altri . . . . .	16	7	p/st
8520 90	– altri :			
8520 90 10	– – destinati ad aeromobili civili (2) . . . . .	19	esenzione	p/st
8520 90 90	– – altri . . . . .	19	5,1	p/st

(1) Da determinarsi.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8521</b>	<b>Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione :</b>			
<b>8521 10</b>	— a nastri magnetici :			
<b>8521 10 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	13	esenzione	p/st
	— — altri :			
	— — — che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s :			
<b>8521 10 31</b>	— — — — che incorporano nello stesso involucro una telecamera . . . . .	14	14	p/st
<b>8521 10 39</b>	— — — — altri . . . . .	14	14	p/st
<b>8521 10 90</b>	— — — altri . . . . .	13	8	p/st
<b>8521 90 00</b>	— altri . . . . .	14	14	p/st
<b>8522</b>	<b>Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521 :</b>			
<b>8522 10 00</b>	— Lettori fonografici . . . . .	20	6,3	—
<b>8522 90</b>	— altri :			
<b>8522 90 10</b>	— — Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoce 8520 90 e destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	19	esenzione	—
	— — altri :			
<b>8522 90 30</b>	— — — Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no . . . . .	13	3,8	—
	— — — altri :			
<b>8522 90 91</b>	— — — — Collegamenti elettronici . . . . .	19	5,8	—
<b>8522 90 99</b>	— — — — altri . . . . .	19	5,8	—
<b>8523</b>	<b>Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 :</b>			
	— Nastri magnetici :			
<b>8523 11 00</b>	— — di larghezza inferiore o uguale a 4 mm . . . . .	17	4,9	—
<b>8523 12 00</b>	— — di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm . . . . .	17	4,9	—
<b>8523 13 00</b>	— — di larghezza superiore a 6,5 mm . . . . .	17	4,9	—
<b>8523 20</b>	— Dischi magnetici :			
<b>8523 20 10</b>	— — rigidi . . . . .	17	4,9	—
<b>8523 20 90</b>	— — altri . . . . .	17	4,9	—
<b>8523 90 00</b>	— altri . . . . .	17	4,9	—
<b>8524</b>	<b>Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 :</b>			
<b>8524 10 00</b>	— Dischi per elettrofoni . . . . .	17	4,9	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— Nastri magnetici :			
8524 21	— di larghezza inferiore o uguale a 4 mm :			
8524 21 10	— — Comportanti dati o istruzioni, diversi da quelli di registrazione delle immagini o del suono, del tipo utilizzato nelle macchine automatiche del trattamento dell'informazione . . . . .	esenzione	5,1	m
8524 21 90	— — — altri . . . . .	19	5,1	m
8524 22	— di larghezza superiore a 4 mm ed inferiore o uguale a 6,5 mm :			
8524 22 10	— — Comportanti dati o istruzioni, diversi da quelli di registrazione delle immagini o del suono, del tipo utilizzato nelle macchine automatiche del trattamento dell'informazione . . . . .	esenzione	5,1	m
8524 22 90	— — — altri . . . . .	19	5,1	m
8524 23	— di larghezza superiore a 6,5 mm :			
8524 23 10	— — Comportanti dati o istruzioni, diversi da quelli di registrazione delle immagini o del suono, del tipo utilizzato nelle macchine automatiche del trattamento dell'informazione . . . . .	esenzione	5,1	m
8524 23 90	— — — altri . . . . .	19	5,1	m
8524 90	— altri :			
8524 90 10	— — Dischi « compacts » . . . . .	17	4,9	—
	— — altri :			
8524 90 91	— — — Comportanti dati o istruzioni, diversi da quelli di registrazione delle immagini o del suono, del tipo utilizzato nelle macchine automatiche del trattamento dell'informazione . . . . .	esenzione	5,1	—
8524 90 99	— — — altri . . . . .	19	5,1	—
8525	<b>Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere :</b>			
8525 10	— Apparecchi trasmettenti :			
8525 10 10	— — per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	18	esenzione	p/st
8525 10 90	— — — altri . . . . .	18	4,9	p/st
8525 20	— Apparecchi trasmettenti muniti di un apparecchio ricevente :			
8525 20 10	— — per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	20	esenzione	p/st
8525 20 90	— — — altri . . . . .	20	6,5	p/st
8525 30	— Telecamere :			
8525 30 10	— — con almeno 3 tubi da ripresa . . . . .	17	4,9	p/st
	— — altre :			
8525 30 91	— — — che incorporano nello stesso involucro un apparecchio di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono, che non possono registrare i programmi televisivi per mezzo di un ricevitore di segnali videofonici (sintonizzatore) . . . . .	17	4,9	p/st
8525 30 99	— — — altre . . . . .	17	4,9	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8526</b>	<b>Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando :</b>			
<b>8526 10</b>	<b>— Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar) :</b>			
	— — destinati ad aeromobili civili (1) :			
<b>8526 10 11</b>	— — — Radio-altimetri . . . . .	16	esenzione	p/st
<b>8526 10 13</b>	— — — Radar meteorologici . . . . .	16	esenzione	p/st
<b>8526 10 19</b>	— — — altri . . . . .	16	esenzione	—
<b>8526 10 90</b>	— — — altri . . . . .	16	6,2	—
	<b>— altri :</b>			
<b>8526 91</b>	<b>— — Apparecchi di radionavigazione :</b>			
	— — — destinati ad aeromobili civili (1) :			
<b>8526 91 11</b>	— — — — Ricevitori di radionavigazione . . . . .	16	esenzione	p/st
<b>8526 91 19</b>	— — — — altri . . . . .	16	esenzione	—
<b>8526 91 90</b>	— — — — altri . . . . .	16	6,2	—
<b>8526 92</b>	<b>— — Apparecchi di radiotelecomando :</b>			
<b>8526 92 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
<b>8526 92 90</b>	— — — altri . . . . .	16	6,2	—
<b>8527</b>	<b>Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia :</b>			
	<b>— Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelegrafia o la radiotelegrafia :</b>			
<b>8527 11</b>	<b>— — combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono :</b>			
<b>8527 11 10</b>	— — — con sistema di lettura ottica mediante fascio laser . . . . .	22	14	p/st
<b>8527 11 90</b>	— — — altri . . . . .	22	14	p/st
<b>8527 19 00</b>	— — — altri . . . . .	22	esenzione	p/st
	<b>— Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelegrafia o la radiotelegrafia :</b>			
<b>8527 21</b>	<b>— — combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono :</b>			
<b>8527 21 10</b>	— — — con sistema di lettura ottica mediante fascio laser . . . . .	22	14	p/st
<b>8527 21 90</b>	— — — altri . . . . .	22	14	p/st
<b>8527 29 00</b>	— — — altri . . . . .	22	14	p/st
	<b>— altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, compresi gli apparecchi che possono anche ricevere la radiotelegrafia o la radiotelegrafia :</b>			
<b>8527 31</b>	<b>— — combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono :</b>			
<b>8527 31 10</b>	— — — con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro . . .	22	14	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — altri :			
8527 31 91	— — — — con sistema di lettura ottica mediante fascio laser . . . . .	22	14	p/st
8527 31 99	— — — — altri . . . . .	22	14	p/st
8527 32 00	— — <b>non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria . . . . .</b>	22	esenzione	p/st
8527 39	— — altri :			
8527 39 10	— — — con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro . . . . .	22	14	p/st
	— — — altri :			
8527 39 91	— — — — senza amplificatore incorporato . . . . .	22	14	p/st
8527 39 99	— — — — con amplificatore incorporato . . . . .	22	14	p/st
8527 90	— altri apparecchi :			
8527 90 10	— — per la radiotelegrafia o la radiotelegrafia destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	22	esenzione	p/st
	— — altri :			
8527 90 91	— — — Apparecchi riceventi tascabili per l'installazione di chiamata o di ricerca di persone . . . . .	22	12	p/st
8527 90 99	— — — altri . . . . .	22	14	p/st
8528	<b>Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini :</b>			
8528 10	— a colori :			
	— — Apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un video tuner :			
	— — — che utilizzano nastri magnetici in bobine o in cassette :			
8528 10 11	— — — — di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e con velocità di scorrimento uguale o inferiore a 50 mm al secondo . . . . .	14	14	p/st
8528 10 19	— — — — altri . . . . .	13	8	p/st
8528 10 30	— — — altri . . . . .	19	14	p/st
8528 10 40	— — Teleproiettori . . . . .	22	14	p/st
8528 10 50	— — Apparecchi combinati, nello stesso involucro, con un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica . . . . .	22	14	p/st
8528 10 60	— — Videomonitor . . . . .	22	14	p/st
	— — altri :			
	— — — con tubo immagini incorporato, con la diagonale dello schermo :			
8528 10 71	— — — — inferiore o uguale a 42 cm . . . . .	22	14	p/st
8528 10 73	— — — — superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm . . . . .	22	14	p/st
8528 10 79	— — — — superiore a 52 cm . . . . .	22	14	p/st
	— — — altri :			
8528 10 91	— — — — Videotuner . . . . .	22	14	p/st
8528 10 99	— — — — altri . . . . .	22	14	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8528 20</b>	<b>— in bianco e nero o in altra monocromia :</b>			
	— — con tubo immagini incorporato :			
<b>8528 20 10</b>	— — — Videomonitor . . . . .	22	14	p/st
	— — — altri, con la diagonale dello schermo :			
<b>8528 20 71</b>	— — — — inferiore o uguale a 42 cm . . . . .	22	14	p/st
<b>8528 20 73</b>	— — — — superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm . . . . .	22	14	p/st
<b>8528 20 79</b>	— — — — superiore a 52 cm . . . . .	22	14	p/st
<b>8528 20 90</b>	— — altri . . . . .	22	14	p/st
<b>8529</b>	<b>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :</b>			
<b>8529 10</b>	<b>— Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti :</b>			
<b>8529 10 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	22	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — Antenne :			
<b>8529 10 20</b>	— — — — Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli . . . . .	22	7,2	—
	— — — — Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione :			
<b>8529 10 31</b>	— — — — — per ricezione via satellite . . . . .	22	7,2	—
<b>8529 10 39</b>	— — — — — altre . . . . .	22	7,2	—
<b>8529 10 40</b>	— — — — Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di radiotelevisione, comprese quelle incorporate . . . . .	22	7,2	—
<b>8529 10 50</b>	— — — — altre antenne . . . . .	22	7,2	—
<b>8529 10 70</b>	— — — Filtri e separatori di antenne . . . . .	22	7,2	—
<b>8529 10 90</b>	— — — altri . . . . .	22	7,2	—
<b>8529 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>8529 90 10</b>	— — Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle sottovoci 8526 10 11, 8526 10 13, 8526 10 19, 8526 91 11, 8526 91 19 e 8526 92 10 e destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	22	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — Mobili e cofanetti :			
<b>8529 90 51</b>	— — — — di legno . . . . .	16	4,6	—
<b>8529 90 59</b>	— — — — di altre materie . . . . .	20	5,3	—
<b>8529 90 99</b>	— — — altri . . . . .	22	7,2	—
<b>8530</b>	<b>Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608) :</b>			
<b>8530 10 00</b>	— Apparecchi per strade ferrate o simili . . . . .	15	4,4	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8530 80 00	— altri apparecchi . . . . .	15	4,4	—
8530 90 00	— Parti . . . . .	15	4,4	—
<b>8531</b>	<b>Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio : suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio) diversi da quelli delle voci 8512 o 8530 :</b>			
8531 10	— Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili :			
8531 10 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
8531 10 90	— — altri . . . . .	15	4,4	—
8531 20	— Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED) :			
8531 20 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
8531 20 90	— — altri . . . . .	15	4,4	—
8531 80	— altri apparecchi :			
8531 80 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	—
8531 80 90	— — altri . . . . .	15	4,4	—
8531 90 00	— Parti . . . . .	15	4,4	—
<b>8532</b>	<b>Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili :</b>			
8532 10 00	— Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kVar (condensatori di potenza) . . . . .	17	4,9	—
	— altri condensatori fissi :			
8532 21 00	— — di tantalio . . . . .	17	7	—
8532 22 00	— — elettrolitici all'alluminio . . . . .	17	7	—
8532 23 00	— — a dielettrico di ceramica, ad un solo strato . . . . .	17	4,9	—
8532 24	— — a dielettrico di ceramica, a più strati :			
8532 24 10	— — — provvisti di fili di connessione . . . . .	17	4,9	—
8532 24 90	— — — altri . . . . .	17	4,9	—
8532 25 00	— — a dielettrico di carta o di materia plastica . . . . .	17	4,9	—
8532 29 00	— — altri . . . . .	17	4,9	—
8532 30	— Condensatori variabili o regolabili :			
8532 30 10	— — Condensatori variabili . . . . .	17	7	—
8532 30 90	— — altri . . . . .	17	7	—
8532 90 00	— Parti . . . . .	17	6,1	—
<b>8533</b>	<b>Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri) :</b>			
8533 10 00	— Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati . . . . .	16	5,3	—
	— altre resistenze fisse :			
8533 21 00	— — per una potenza inferiore o uguale a 20 W . . . . .	16	5,3	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8533 29 00	— — altre . . . . .	16	5,3	—
	— Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate :			
8533 31 00	— — per una potenza inferiore o uguale a 20 W . . . . .	16	5,3	—
8533 39 00	— — altre . . . . .	16	5,3	—
8533 40	— altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) :			
8533 40 10	— — per una potenza inferiore o uguale a 20 W . . . . .	16	5,3	—
8533 40 90	— — altre . . . . .	16	5,3	—
8533 90 00	— Parti . . . . .	16	5,3	—
8534 00	<b>Circuiti stampati :</b>			
	— solamente con elementi conduttori e dei contatti :			
8534 00 11	— — Circuiti multipli . . . . .	15	6,2	—
8534 00 19	— — altri . . . . .	15	6,2	—
8534 00 90	— con altri elementi passivi . . . . .	15	6,2	—
8535	<b>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio : interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V :</b>			
8535 10 00	— Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili . . . . .	16	4,6	—
	— Interruttori automatici :			
8535 21 00	— — per una tensione inferiore a 72,5 kV . . . . .	16	4,6	—
8535 29 00	— — altri . . . . .	16	4,6	—
8535 30	— Sezionatori ed interruttori :			
8535 30 10	— — per una tensione inferiore a 72,5 kV . . . . .	16	4,6	—
8535 30 90	— — altri . . . . .	16	4,6	—
8535 40 00	— Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente . . . . .	16	4,6	—
8535 90 00	— altri . . . . .	16	4,6	—
8536	<b>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio : interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V :</b>			
8536 10 00	— Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili . . . . .	16	4,6	—
8536 20	— Interruttori automatici :			
8536 20 10	— — per una intensità inferiore o uguale a 63 A . . . . .	16	4,6	—
8536 20 90	— — per una intensità superiore a 63 A . . . . .	16	4,6	—
8536 30	— altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici :			
8536 30 10	— — per una intensità inferiore o uguale a 16 A . . . . .	16	4,6	—
8536 30 30	— — per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A . . . . .	16	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8536 30 90	— — per una intensità superiore a 125 A . . . . .	16	4,6	—
	— Relè :			
8536 41	— — per una tensione inferiore o uguale a 60 V :			
8536 41 10	— — — per una intensità inferiore o uguale a 2 A . . . . .	16	4,6	—
8536 41 90	— — — per una intensità superiore a 2 A . . . . .	16	4,6	—
8536 49 00	— — altri . . . . .	16	4,6	—
8536 50 00	— altri interruttori, sezionatori e commutatori . . . . .	16	4,6	—
	— Portalampade, spine e prese di corrente :			
8536 61	— — Portalampade :			
8536 61 10	— — — Portalampade Edison . . . . .	16	4,6	—
8536 61 90	— — — altre . . . . .	16	4,6	—
8536 69 00	— — altre . . . . .	16	4,6	—
8536 90	— altri apparecchi :			
	— — Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi :			
8536 90 11	— — — per cavi coassiali . . . . .	16	4,6	—
8536 90 19	— — — altri . . . . .	16	4,6	—
8536 90 90	— — altri . . . . .	16	4,6	—
8537	<b>Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 :</b>			
8537 10	— per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V :			
8537 10 10	— — Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione . . . . .	14	4,1	—
	— — altri :			
8537 10 91	— — — Apparecchi di comando a memoria programmabile . . . . .	14	4,1	—
8537 10 99	— — — altri . . . . .	14	4,1	—
8537 20	— per una tensione superiore a 1 000 V :			
8537 20 10	— — Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione . . . . .	14	4,1	—
	— — altri, per una tensione :			
8537 20 91	— — — superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV . . . . .	14	4,1	—
8537 20 99	— — — superiore a 72,5 kV . . . . .	14	4,1	—
8538	<b>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 :</b>			
8538 10 00	— Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi . . . . .	14	4,1	—
8538 90	— altri :			
8538 90 10	— — Collegamenti elettronici . . . . .	16	4,6	—
8538 90 90	— — altri . . . . .	16	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8539</b>	<b>Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti « fari e proiettori sigillati » e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco :</b>			
<b>8539 10</b>	<b>– Oggetti detti « fari e proiettori sigillati » :</b>			
<b>8539 10 10</b>	– – destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	15	esenzione	p/st
<b>8539 10 90</b>	– – altri . . . . .	15	6	p/st
	<b>– altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi :</b>			
<b>8539 21</b>	<b>– – alogeni, al tungsteno :</b>			
<b>8539 21 10</b>	– – – dei tipi utilizzati per proiettori . . . . .	15	6	p/st
<b>8539 21 30</b>	– – – dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli . . . . .	15	6	p/st
	– – – altri, di tensione :			
<b>8539 21 91</b>	– – – – superiore a 100 V . . . . .	15	6	p/st
<b>8539 21 99</b>	– – – – uguale o inferiore a 100 V . . . . .	15	6	p/st
<b>8539 22</b>	<b>– – altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V :</b>			
<b>8539 22 10</b>	– – – a riflettore . . . . .	15	6	p/st
<b>8539 22 90</b>	– – – altri . . . . .	15	6	p/st
<b>8539 29</b>	<b>– – altri :</b>			
<b>8539 29 10</b>	– – – dei tipi utilizzati per proiettori . . . . .	15	6	p/st
	– – – dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli :			
<b>8539 29 31</b>	– – – – per fari . . . . .	15	6	p/st
<b>8539 29 39</b>	– – – – altri . . . . .	15	6	p/st
	– – – altri, di tensione :			
<b>8539 29 91</b>	– – – – superiore a 100 V . . . . .	15	6	p/st
<b>8539 29 99</b>	– – – – uguale o inferiore a 100 V . . . . .	15	6	p/st
	<b>– Lampade e tubi a scarica diversi da quelli a raggi ultravioletti :</b>			
<b>8539 31</b>	<b>– – fluorescenti, a catodo caldo :</b>			
<b>8539 31 10</b>	– – – con due zoccoli . . . . .	18	4,9	p/st
<b>8539 31 90</b>	– – – altri . . . . .	18	4,9	p/st
<b>8539 39</b>	<b>– – altri :</b>			
<b>8539 39 10</b>	– – – a luce mista . . . . .	18	4,9	p/st
	– – – altri :			
<b>8539 39 30</b>	– – – – a vapore di mercurio . . . . .	18	4,9	p/st
	– – – – a vapore di sodio :			
<b>8539 39 51</b>	– – – – – con tubo in forma di U . . . . .	18	4,9	p/st
<b>8539 39 59</b>	– – – – – altri . . . . .	18	4,9	p/st
<b>8539 39 90</b>	– – – – – altri . . . . .	18	4,9	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8539 40</b>	<b>— Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco :</b>			
<b>8539 40 10</b>	— — a raggi ultravioletti . . . . .	18	4,9	p/st
<b>8539 40 30</b>	— — a raggi infrarossi . . . . .	18	4,9	p/st
<b>8539 40 90</b>	— — lampade ad arco . . . . .	18	4,9	p/st
<b>8539 90</b>	<b>— Parti :</b>			
<b>8539 90 10</b>	— — Zoccoli . . . . .	15	5,1	—
<b>8539 90 90</b>	— — altri . . . . .	15	5,1	—
<b>8540</b>	<b>Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio : lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539) :</b>			
	<b>— Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor :</b>			
<b>8540 11</b>	<b>— — a colori :</b>			
<b>8540 11 10</b>	— — — con la diagonale dello schermo inferiore o uguale a 42 cm . . . . .	19	15	p/st
<b>8540 11 30</b>	— — — con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm . . . . .	19	15	p/st
<b>8540 11 90</b>	— — — con la diagonale dello schermo superiore a 52 cm . . . . .	19	15	p/st
<b>8540 12</b>	<b>— — in bianco e nero o in altra monocroma :</b>			
<b>8540 12 10</b>	— — — con la diagonale dello schermo inferiore o uguale a 42 cm . . . . .	19	15	p/st
<b>8540 12 30</b>	— — — con la diagonale dello schermo superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm . . . . .	19	15	p/st
<b>8540 12 90</b>	— — — con la diagonale dello schermo superiore a 52 cm . . . . .	19	15	p/st
<b>8540 20</b>	<b>— Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo :</b>			
<b>8540 20 10</b>	— — Tubi per telecamere . . . . .	17	4,9	p/st
<b>8540 20 30</b>	— — Tubi convertitori o intensificatori di immagini . . . . .	17	4,9	p/st
<b>8540 20 90</b>	— — altri tubi a fotocatodo . . . . .	17	4,9	p/st
<b>8540 30 00</b>	<b>— altri tubi catodici . . . . .</b>	19	5,1	p/st
	<b>— Tubi per iperfrequenza (per esempio : magnetron, klystron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia :</b>			
<b>8540 41 00</b>	— — Magnetron . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8540 42 00</b>	— — Klystron . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8540 49 00</b>	— — altri . . . . .	19	5,1	p/st
	<b>— altre lampade, tubi e valvole :</b>			
<b>8540 81 00</b>	— — Tubi per ricezione e tubi per amplificazione . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8540 89</b>	<b>— — altri :</b>			
	— — — Tubi di visualizzazione ::			
<b>8540 89 11</b>	— — — — a vuoto . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8540 89 19</b>	— — — — altri . . . . .	19	5,1	p/st
<b>8540 89 90</b>	— — — — altri . . . . .	19	5,1	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– Parti :			
8540 91 00	– – di tubi catodici . . . . .	15	5,8	—
8540 99 00	– – altri . . . . .	15	5,8	—
<b>8541</b>	<b>Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati :</b>			
8541 10	– Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce :			
8541 10 10	– – Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette . . . . .	21	9	—
	– – altri :			
8541 10 91	– – – Diodi raddrizzatori di potenza . . . . .	21	14	—
8541 10 99	– – – altri . . . . .	21	14	—
	– Transistori, diversi dai fototransistori :			
8541 21	– – con potere di dissipazione inferiore a 1 W :			
8541 21 10	– – – Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette . . . . .	21	9	—
8541 21 90	– – – altri . . . . .	21	14	—
8541 29	– – altri :			
8541 29 10	– – – Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette . . . . .	21	9	—
8541 29 90	– – – altri . . . . .	21	14	—
8541 30	– Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili :			
8541 30 10	– – Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette . . . . .	21	9	—
8541 30 90	– – altri . . . . .	21	14	—
8541 40	– Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce :			
8541 40 10	– – Diodi emettitori di luce . . . . .	21	14	—
	– – altri :			
8541 40 91	– – – Cellule solari anche montate in moduli o costituite in pannelli . . . . .	16	4,6	—
8541 40 93	– – – Fotodiodi, fototransistori, fototiristori e fotocoppie . . . . .	16	4,6	—
8541 40 99	– – – altri . . . . .	16	4,6	—
8541 50	– altri dispositivi a semiconduttore :			
8541 50 10	– – Dischi (wafers) non ancora tagliati a microplacchette . . . . .	21	9	—
8541 50 90	– – altri . . . . .	21	14	—
8541 60 00	– Cristalli piezoelettrici montati . . . . .	20	8	—
8541 90 00	– Parti . . . . .	15	5,8	—
<b>8542</b>	<b>Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici :</b>			
	– Circuiti integrati monolitici :			
8542 11	– – numerici :			
8542 11 10	– – – Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette . . . . .	21	9	—
	– – – altri :			
8542 11 30	– – – – Microplacchette (chips) . . . . .	21	14	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — altri :			
8542 11 71	— — — — Memorie . . . . .	21	14	—
8542 11 75	— — — — Microprocessori e microelaboratori monochip . . . . .	21	14	—
8542 11 91	— — — — Circuiti logici . . . . .	21	14	—
8542 11 99	— — — — altri . . . . .	21	14	—
8542 19	— — altri :			
8542 19 10	— — — Dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette . . . . .	21	9	—
	— — — altri :			
8542 19 20	— — — Microplacchette (chips) . . . . .	21	14	—
	— — — altri :			
8542 19 30	— — — Amplificatori . . . . .	21	14	—
8542 19 50	— — — Regolatori di potenza o di tensione . . . . .	21	14	—
8542 19 70	— — — Circuiti di interfaccia . . . . .	21	14	—
8542 19 90	— — — altri . . . . .	21	14	—
8542 20 00	— Circuiti integrati ibridi . . . . .	21	14	—
8542 80 00	— altri . . . . .	21	14	—
8542 90 00	— Parti . . . . .	15	5,8	—
8543	<b>Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo :</b>			
8543 10 00	— Acceleratori di particelle . . . . .	13	7	—
8543 20 00	— Generatori di segnali . . . . .	13	7	—
8543 30 00	— Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi . . . . .	13	7	—
8543 80	— altre macchine ed apparecchi :			
8543 80 10	— — Registratori di volo destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	13	esenzione	—
8543 80 90	— — altre macchine ed apparecchi . . . . .	13	7	—
8543 90	— Parti :			
8543 90 10	— — Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	13	esenzione	—
8543 90 90	— — altri . . . . .	13	7	—
8544	<b>Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione :</b>			
	— Fili per avvolgimenti :			
8544 11	— — di rame :			
8544 11 10	— — — smaltati o laccati . . . . .	17	6,5	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8544 11 90	— — — altri . . . . .	17	6,5	—
8544 19	— — altri :			
8544 19 10	— — — smaltati o laccati . . . . .	17	6,5	—
8544 19 90	— — — altri . . . . .	17	6,5	—
8544 20	— Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali :			
8544 20 10	— — predisposti o muniti di accessori di connessione . . . . .	17	6,5	—
	— — altri :			
8544 20 91	— — — ad alta frequenza . . . . .	17	6,5	—
8544 20 99	— — — altri . . . . .	17	6,5	—
8544 30	— Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto :			
8544 30 10	— — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
8544 30 90	— — altri . . . . .	17	6,5	—
	— altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V :			
8544 41 00	— — muniti di pezzi di congiunzione . . . . .	17	6,5	—
8544 49	— — altri :			
8544 49 10	— — — isolati con materie plastiche . . . . .	17	6,5	—
8544 49 90	— — — isolati con altre materie . . . . .	17	6,5	—
	— altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V :			
8544 51 00	— — muniti di pezzi di congiunzione . . . . .	17	6,5	—
8544 59	— — altri :			
8544 59 10	— — — con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm . . . . .	17	6,5	—
	— — — altri :			
8544 59 91	— — — — isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate . . . . .	17	6,5	—
8544 59 93	— — — — isolate con altre materie plastiche . . . . .	17	6,5	—
8544 59 99	— — — — isolate con altre materie . . . . .	17	6,5	—
8544 60	— altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V :			
	— — con conduttori di rame :			
8544 60 11	— — — isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate . . . . .	17	6,5	—
8544 60 13	— — — isolati con altre materie plastiche . . . . .	17	6,5	—
8544 60 19	— — — isolati con altre materie . . . . .	17	6,5	—
	— — con altri conduttori :			
8544 60 91	— — — isolati con gomma o altri elastomeri, comprese materie plastiche reticolate . . . . .	17	6,5	—
8544 60 93	— — — isolati con altre materie plastiche . . . . .	17	6,5	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8544 60 99	— — — isolati con altre materie . . . . .	17	6,5	—
8544 70 00	— Cavi di fibre ottiche . . . . .	17	8	—
<b>8545</b>	<b>Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici :</b>			
	— Elettrodi :			
8545 11 00	— — dei tipi utilizzati per forni . . . . .	12	5,3	—
8545 19	— — altri :			
8545 19 10	— — — Elettrodi per impianti d'elettrolisi . . . . .	9	5,8	—
8545 19 90	— — — altri . . . . .	12	5,3	—
8545 20 00	— Spazzole . . . . .	12	5,3	—
8545 90	— altri :			
8545 90 10	— — Resistenze riscaldanti . . . . .	14	4,1	—
8545 90 90	— — altri . . . . .	12	5,3	—
<b>8546</b>	<b>Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia :</b>			
8546 10 00	— di vetro . . . . .	19	6,2	—
8546 20	— di ceramica :			
8546 20 10	— — senza parti metalliche . . . . .	19	10	—
	— — con parti metalliche :			
8546 20 91	— — — per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica . . . . .	19	10	—
8546 20 99	— — — altri . . . . .	19	10	—
8546 90	— altri :			
8546 90 10	— — di materie plastiche . . . . .	19	7,7	—
8546 90 90	— — altri . . . . .	19	6,2	—
<b>8547</b>	<b>Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio : boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente :</b>			
8547 10	— Pezzi isolanti di ceramica :			
8547 10 10	— — contenenti, in peso, almeno l'80 % di ossidi metallici . . . . .	17	10	—
8547 10 90	— — altri . . . . .	17	10	—
8547 20 00	— Pezzi isolanti di materie plastiche . . . . .	19	7,5	—
8547 90 00	— altri . . . . .	16	6,2	—
8548 00 00	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo . . . . .	14	4,1	—

## SEZIONE XVII

## MATERIALE DA TRASPORTO

## Note

1. Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9501, 9503 o 9508, né le slitte, le guidoslitte (« bobsleighs ») e simili (voce 9506).
2. Non sono considerati come « parti » o « accessori », anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto :
  - a) i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);
  - b) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
  - c) gli oggetti del capitolo 82 (utensili);
  - d) gli oggetti della voce 8306;
  - e) le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;
  - f) le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);
  - g) gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;
  - h) gli oggetti del capitolo 91;
  - ij) le armi (capitolo 93);
  - k) gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;
  - l) le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).
3. Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a « parti » o « accessori », non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.
4. I veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono considerati come veicoli aerei.  
Gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli.
5. I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie :
  - a) del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);
  - b) del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;
  - c) del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

**Note complementari**

1. *Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.*
2. *A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate a riprese.*

**CAPITOLO 86****VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI;  
APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE  
PER VIE DI COMUNICAZIONE****Note**

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);
  - b) gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;
  - c) gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.
2. Rientrano segnatamente nella voce 8607 :
  - a) gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;
  - b) i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);
  - c) le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;
  - d) i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;
  - e) gli articoli di carrozzeria.
3. Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608 :
  - a) le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;
  - b) i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8601</b>	<b>Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici :</b>			
8601 10 00	— a presa di corrente elettrica esterna . . . . .	14	4,9	p/st
8601 20 00	— ad accumulatori elettrici . . . . .	14	4,9	p/st
<b>8602</b>	<b>Altre locomotive e locotrattori; tender :</b>			
8602 10 00	— Locomotive diesel-elettriche . . . . .	13	3,8	—
8602 90 00	— altri . . . . .	13	3,8	—
<b>8603</b>	<b>Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604 :</b>			
8603 10 00	— a presa di corrente elettrica esterna . . . . .	14	4,9	p/st
8603 90 00	— altre . . . . .	13	4,6	p/st
<b>8604 00 00</b>	<b>Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rinalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine) . . . . .</b>	13	3,8	p/st
<b>8605 00 00</b>	<b>Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604) . .</b>	13	5	p/st
<b>8606</b>	<b>Carri per il trasporto di merci su rotaie :</b>			
8606 10 00	— Carri cisterna e simili . . . . .	14	5	p/st
8606 20 00	— Carri isotermici, refrigeranti o frigoriferi, diversi da quelli della sottovoce 8606 10 . . . . .	14	5	p/st
8606 30 00	— Carri a scarico automatico, diversi da quelli delle sottovoci 8606 10 o 8606 20 . . . . .	14	5	p/st
	— altri :			
8606 91	— — coperti e chiusi :			
8606 91 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	3,8	p/st
8606 91 90	— — — altri . . . . .	14	5	p/st
8606 92 00	— — aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili) . . . . .	14	5	p/st
8606 99 00	— — altri . . . . .	14	5	p/st
<b>8607</b>	<b>Parti di veicoli per strade ferrate o simili :</b>			
	— Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti :			
8607 11 00	— — Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione . . . . .	13	3,8	—
8607 12 00	— — altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) . . .	13	3,8	—
8607 19	— — altri, comprese le parti :			
	— — — assi, anche montati: ruote e loro parti :			
8607 19 11	— — — — di acciaio stampato . . . . .	15	6	—
8607 19 19	— — — — altri . . . . .	15	6	—
8607 19 90	— — — parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili . . . . .	13	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	<b>— Freni e loro parti :</b>			
8607 21 00	— — Freni ad aria compressa e loro parti . . . . .	11	4,5	—
8607 29 00	— — altri . . . . .	11	4,5	—
8607 30	<b>— Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti :</b>			
8607 30 10	— — di acciaio stampato . . . . .	14	4,1	—
8607 30 90	— — altri . . . . .	14	4,1	—
	<b>— altre :</b>			
8607 91	<b>— — di locomotive o di locotrattori :</b>			
8607 91 10	— — — Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti . . . . .	15	7,5	—
8607 91 90	— — — altre . . . . .	14	4,1	—
8607 99	<b>— — altre :</b>			
8607 99 10	— — — Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti . . . . .	15	7,5	—
8607 99 30	— — — Casse e loro parti . . . . .	14	4,1	—
8607 99 50	— — — Telai e loro parti . . . . .	14	4,1	—
8607 99 90	— — — altre . . . . .	14	4,1	—
8608 00	<b>Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti :</b>			
8608 00 10	— Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate . . . . .	14	4,4	—
8608 00 30	— altri apparecchi . . . . .	14	4,4	—
8608 00 90	— Parti . . . . .	14	4,4	—
8609 00	<b>Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto :</b>			
8609 00 10	— Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	3,8	p/st
8609 00 90	— altri . . . . .	15	4,4	p/st

## CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI,  
LORO PARTI ED ACCESSORI

## Note

1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.
2. Ai sensi di questo capitolo per « trattori » si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.
3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.
4. La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9501.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8701</b>	<b>Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709) :</b>			
<b>8701 10</b>	– <b>Motocoltivatori :</b>			
<b>8701 10 10</b>	– – con potenza inferiore o uguale a 4 kW . . . . .	12	4,4	p/st
<b>8701 10 90</b>	– – con potenza superiore a 4 kW . . . . .	12	4,4	p/st
<b>8701 20</b>	– <b>Trattori stradali per semirimorchi :</b>			
<b>8701 20 10</b>	– – nuovi . . . . .	20	20	p/st
<b>8701 20 90</b>	– – usati . . . . .	20	20	p/st
<b>8701 30 00</b>	– <b>Trattori a cingoli . . . . .</b>	20	11	p/st
<b>8701 90</b>	– <b>altri :</b>			
	– – Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote :			
	– – – nuovi, di potenza del motore :			
<b>8701 90 11</b>	– – – – inferiore o uguale a 18 kW . . . . .	20	8,5	p/st
<b>8701 90 15</b>	– – – – superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 25 kW . . . . .	20	8,5	p/st
<b>8701 90 21</b>	– – – – superiore a 25 kW ed inferiore o uguale a 37 kW . . . . .	20	8,5	p/st
<b>8701 90 25</b>	– – – – superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW . . . . .	20	8,5	p/st
<b>8701 90 31</b>	– – – – superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW . . . . .	20	8,5	p/st
<b>8701 90 35</b>	– – – – superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW . . . . .	20	8,5	p/st
<b>8701 90 39</b>	– – – – superiore a 90 kW . . . . .	20	8,5	p/st
<b>8701 90 50</b>	– – – usati . . . . .	20	8,5	p/st
<b>8701 90 90</b>	– – altri . . . . .	20	11	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8702</b>	<b>Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, conduttore incluso :</b>			
<b>8702 10</b>	<b>— azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) :</b>			
	— — di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :			
<b>8702 10 11</b>	— — — nuovi . . . . .	29	20	p/st
<b>8702 10 19</b>	— — — usati . . . . .	29	20	p/st
	— — di cilindrata non superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :			
<b>8702 10 91</b>	— — — nuovi . . . . .	29	11	p/st
<b>8702 10 99</b>	— — — usati . . . . .	29	11	p/st
<b>8702 90</b>	<b>— altri :</b>			
	— — azionati da motore a pistone con accensione a scintilla :			
	— — — di cilindrata superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :			
<b>8702 90 11</b>	— — — — nuovi . . . . .	29	20	p/st
<b>8702 90 19</b>	— — — — usati . . . . .	29	20	p/st
	— — — di cilindrata non superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :			
<b>8702 90 31</b>	— — — — nuovi . . . . .	29	11	p/st
<b>8702 90 39</b>	— — — — usati . . . . .	29	11	p/st
<b>8702 90 90</b>	— — altri . . . . .	25	12,5	p/st
<b>8703</b>	<b>Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo « break » e le auto da corsa :</b>			
<b>8703 10</b>	<b>— Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili :</b>			
<b>8703 10 10</b>	— — azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	29	10	p/st
<b>8703 10 90</b>	— — azionati da altri motori . . . . .	25	12,5	p/st
	<b>— altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla :</b>			
<b>8703 21</b>	<b>— — di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm<sup>3</sup> :</b>			
<b>8703 21 10</b>	— — — nuovi . . . . .	29	10	p/st
<b>8703 21 90</b>	— — — usati . . . . .	29	10	p/st
<b>8703 22</b>	<b>— — di cilindrata superiore a 1 000 cm<sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 1 500 cm<sup>3</sup> :</b>			
<b>8703 22 10</b>	— — — nuovi . . . . .	29	10	p/st
<b>8703 22 90</b>	— — — usati . . . . .	29	10	p/st
<b>8703 23</b>	<b>— — di cilindrata superiore a 1 500 cm<sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 3 000 cm<sup>3</sup> :</b>			
<b>8703 23 10</b>	— — — nuovi . . . . .	29	10	p/st
<b>8703 23 90</b>	— — — usati . . . . .	29	10	p/st
<b>8703 24</b>	<b>— — di cilindrata superiore a 3 000 cm<sup>3</sup> :</b>			
<b>8703 24 10</b>	— — — nuovi . . . . .	29	10	p/st
<b>8703 24 90</b>	— — — usati . . . . .	29	10	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) :			
8703 31	— di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm <sup>3</sup> :			
8703 31 10	— — — nuovi . . . . .	29	10	p/st
8703 31 90	— — — usati . . . . .	29	10	p/st
8703 32	— di cilindrata superiore a 1 500 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> :			
8703 32 10	— — — nuovi . . . . .	29	10	p/st
8703 32 90	— — — usati . . . . .	29	10	p/st
8703 33	— di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :			
8703 33 10	— — — nuovi . . . . .	29	10	p/st
8703 33 90	— — — usati . . . . .	29	10	p/st
8703 90	— altri :			
8703 90 10	— — azionati da motore elettrico . . . . .	25	12,5	p/st
8703 90 90	— — altri . . . . .	29	10	p/st
8704	<b>Autoveicoli per il trasporto di merci :</b>			
8704 10	— Autocarri a cassone ribaltabili detti « dumpers » costruiti per essere utilizzati fuori della sede stradale :			
	— — azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) o con accensione a scintilla :			
8704 10 11	— — — azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> . . . . .	28	17	p/st
8704 10 19	— — — altri . . . . .	22	6	p/st
8704 10 90	— — altri . . . . .	25	10	p/st
	— altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) :			
8704 21	— di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t :			
8704 21 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	5,3	p/st
	— — — altri :			
	— — — — azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :			
8704 21 31	— — — — — nuovi . . . . .	28	22	p/st
8704 21 39	— — — — — usati . . . . .	28	22	p/st
	— — — — azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm <sup>3</sup> :			
8704 21 91	— — — — — nuovi . . . . .	28	11	p/st
8704 21 99	— — — — — usati . . . . .	28	11	p/st
8704 22	— di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t :			
8704 22 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	5,3	p/st
	— — — altri :			
8704 22 91	— — — — nuovi . . . . .	28	22	p/st
8704 22 99	— — — — usati . . . . .	28	22	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8704 23</b>	<b>— di peso a pieno carico superiore a 20 t :</b>			
<b>8704 23 10</b>	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	5,3	p/st
	— — — altri :			
<b>8704 23 91</b>	— — — — nuovi . . . . .	28	22	p/st
<b>8704 23 99</b>	— — — — usati . . . . .	28	22	p/st
	<b>— altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla :</b>			
<b>8704 31</b>	<b>— di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t :</b>			
<b>8704 31 10</b>	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	5,3	p/st
	— — — altri :			
	— — — — azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :			
<b>8704 31 31</b>	— — — — — nuovi . . . . .	28	22	p/st
<b>8704 31 39</b>	— — — — — usati . . . . .	28	22	p/st
	— — — — azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm <sup>3</sup> :			
<b>8704 31 91</b>	— — — — — nuovi . . . . .	28	11	p/st
<b>8704 31 99</b>	— — — — — usati . . . . .	28	11	p/st
<b>8704 32</b>	<b>— di peso a pieno carico superiore a 5 t :</b>			
<b>8704 32 10</b>	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	5,3	p/st
	— — — altri :			
<b>8704 32 91</b>	— — — — nuovi . . . . .	28	22	p/st
<b>8704 32 99</b>	— — — — usati . . . . .	28	22	p/st
<b>8704 90 00</b>	<b>— altri . . . . .</b>	25	10	p/st
<b>8705</b>	<b>Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru automobili, autopompe antincendio, autocarri-betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche :</b>			
<b>8705 10 00</b>	— Gru automobili . . . . .	25	6,2	p/st
<b>8705 20 00</b>	— Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione . . . . .	25	6,2	p/st
<b>8705 30 00</b>	— Autopompe antincendio . . . . .	25	6,2	p/st
<b>8705 40 00</b>	— Autocarri-betoniere . . . . .	25	6,2	p/st
<b>8705 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>8705 90 10</b>	— — Carro-attrezzi . . . . .	25	6,2	p/st
<b>8705 90 30</b>	— — Autoveicoli pompa per il cemento . . . . .	25	6,2	p/st
<b>8705 90 90</b>	— — altri . . . . .	25	6,2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8706 00</b>	<b>Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore :</b> — Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> ;			
<b>8706 00 11</b>	— — degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704 . . . . .	29	20	p/st
<b>8706 00 19</b>	— — altri . . . . . — altri :	29	9,3	p/st
<b>8706 00 91</b>	— — degli autoveicoli della voce 8703 . . . . .	29	6,5	p/st
<b>8706 00 99</b>	— — altri . . . . .	29	11	p/st
<b>8707</b>	<b>Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine :</b>			
<b>8707 10</b>	— <b>degli autoveicoli della voce 8703 :</b>			
<b>8707 10 10</b>	— — destinate all'industria del montaggio (1) . . . . .	24	6,9	p/st
<b>8707 10 90</b>	— — altre . . . . .	24	8,9	p/st
<b>8707 90</b>	— <b>altre :</b>			
<b>8707 90 10</b>	— — destinate all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	24	6,9	p/st
<b>8707 90 90</b>	— — altre . . . . .	24	8,9	p/st
<b>8708</b>	<b>Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 :</b>			
<b>8708 10</b>	— <b>Paraurti e loro parti :</b>			
<b>8708 10 10</b>	— — destinati all'industria del montaggio : degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	19	4,9	—
<b>8708 10 90</b>	— — altri . . . . .	19	6,9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— <b>altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine) :</b>			
<b>8708 21</b>	— — <b>Cinture di sicurezza :</b>			
<b>8708 21 10</b>	— — — destinate all'industria del montaggio : degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 <sup>(1)</sup> . . . . .	19	4,9	p/st
<b>8708 21 90</b>	— — — altri . . . . .	19	6,9	p/st
<b>8708 29</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>8708 29 10</b>	— — — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 <sup>(1)</sup> . . . . .	19	4,9	—
<b>8708 29 90</b>	— — — altri . . . . .	19	6,9	—
	— <b>Freni e servofreni, e loro parti :</b>			
<b>8708 31</b>	— — <b>Guarnizioni di freni montate :</b>			
<b>8708 31 10</b>	— — — destinate all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 <sup>(1)</sup> . . . . .	19	4,9	—
	— — — altri :			
<b>8708 31 91</b>	— — — — per freni a dischi . . . . .	19	6,9	—
<b>8708 31 99</b>	— — — — altri . . . . .	19	6,9	—
<b>8708 39</b>	— — <b>altri :</b>			
<b>8708 39 10</b>	— — — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 <sup>(1)</sup> . . . . .	19	4,9	—
<b>8708 39 90</b>	— — — altri . . . . .	19	6,9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8708 40</b>	<b>— Cambi di velocità :</b>			
<b>8708 40 10</b>	— — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	19	4,9	—
<b>8708 40 90</b>	— — altri . . . . .	19	6,9	—
<b>8708 50</b>	<b>— Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione :</b>			
<b>8708 50 10</b>	— — destinati all'industria del montaggio : degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	19	4,9	—
<b>8708 50 90</b>	— — altri . . . . .	19	6,9	—
<b>8708 60</b>	<b>— Assi portanti e loro parti :</b>			
<b>8708 60 10</b>	— — destinati all'industria del montaggio : degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	19	4,9	—
	— — altri :			
<b>8708 60 91</b>	— — — di acciaio stampato . . . . .	19	6,9	—
<b>8708 60 99</b>	— — — altri . . . . .	19	6,9	—
<b>8708 70</b>	<b>— Ruote, loro parti ed accessori :</b>			
<b>8708 70 10</b>	— — destinate all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	19	4,9	—
	— — altri :			
<b>8708 70 50</b>	— — — Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio . . . . .	19 (2)	6,9	—
<b>8708 70 91</b>	— — — Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio . . . . .	19	4,9	—
<b>8708 70 99</b>	— — — altri . . . . .	19	6,9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Il dazio è ridotto al 6 % al 31 dicembre 1990.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8708 80</b>	<b>— Ammortizzatori di sospensione :</b>			
<b>8708 80 10</b>	— — destinati all'industria del montaggio : degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	19	4,9	—
<b>8708 80 90</b>	— — altri . . . . .	19	6,9	—
	<b>— altre parti ed accessori :</b>			
<b>8708 91</b>	<b>— Radiatori :</b>			
<b>8708 91 10</b>	— — — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	19	4,9	—
<b>8708 91 90</b>	— — — altri . . . . .	19	6,9	—
<b>8708 92</b>	<b>— Silenziatori e tubi di scappamento :</b>			
<b>8708 92 10</b>	— — — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	19	4,9	—
<b>8708 92 90</b>	— — — altri . . . . .	19	6,9	—
<b>8708 93</b>	<b>— Frizioni e loro parti :</b>			
<b>8708 93 10</b>	— — — destinate all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	19	4,9	—
<b>8708 93 90</b>	— — — altri . . . . .	19	6,9	—
<b>8708 94</b>	<b>— Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo :</b>			
<b>8708 94 10</b>	— — — destinati all'industria del montaggio : degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	19	4,9	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8708 94 90	— — — altri . . . . .	19	6,9	—
8708 99	— — altri :			
8708 99 10	— — — destinati all'industria del montaggio : dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm <sup>3</sup> o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm <sup>3</sup> , degli autoveicoli della voce 8705 (1) . . . . .	19	4,9	—
	— — — altri :			
8708 99 91	— — — — di acciaio stampato . . . . .	19	6,9	—
8708 99 99	— — — — altri . . . . .	19	6,9	—
8709	<b>Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti :</b>			
	— Carrelli :			
8709 11	— — elettrici :			
8709 11 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	3,8	p/st
8709 11 90	— — — altri . . . . .	22	6	p/st
8709 19	— — altri :			
8709 19 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	3,8	p/st
8709 19 90	— — — altri . . . . .	22	6	p/st
8709 90 00	— Parti . . . . .	20	5,3	—
8710 00 00	<b>Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti . . . . .</b>	10	3,8	—
8711	<b>Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (« side-car ») :</b>			
8711 10 00	— con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm <sup>3</sup> . . . . .	26	9	p/st
8711 20	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm <sup>3</sup> ed inferiore o uguale a 250 cm <sup>3</sup> :			
8711 20 10	— — Moto « scooters » . . . . .	26	9	p/st
	— — altri, di cilindrata :			
8711 20 91	— — — superiore a 50 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 80 cm <sup>3</sup> . . . . .	26	9	p/st
8711 20 99	— — — superiore a 80 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 250 cm <sup>3</sup> . . . . .	26	9	p/st
8711 30 00	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 500 cm <sup>3</sup> . . . . .	26	9	p/st
8711 40 00	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm <sup>3</sup> ma inferiore o uguale a 800 cm <sup>3</sup> . . . . .	26	9	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8711 50 00	— con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm <sup>3</sup> . . . . .	26	9	p/st
8711 90 00	— altri . . . . .	26	9	p/st
8712 00	<b>Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore :</b>			
8712 00 10	— senza cuscinetti a sfere . . . . .	21	17	p/st
8712 00 90	— altri . . . . .	21	17	p/st
8713	<b>Carrozze ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione :</b>			
8713 10 00	— senza meccanismo di propulsione . . . . .	18	4,9	—
8713 90 00	— altri . . . . .	18	4,9	—
8714	<b>Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 :</b>			
	— di motocicli (compresi i ciclomotori) :			
8714 11 00	— — Selle . . . . .	24	6	p/st
8714 19 00	— — altri . . . . .	24	6	—
8714 20 00	— di carrozze o di altri veicoli simili per invalidi . . . . .	20	8	—
	— altri :			
8714 91	— — Telai e forcelle, e loro parti :			
8714 91 10	— — — Telai . . . . .	20	8	p/st
8714 91 30	— — — Forcelle . . . . .	20	8	p/st
8714 91 90	— — — Parti . . . . .	20	8	—
8714 92	— — Cerchioni e raggi :			
8714 92 10	— — — Cerchioni . . . . .	20	8	p/st
8714 92 90	— — — Raggi . . . . .	20	8	—
8714 93	— — Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere :			
8714 93 10	— — — Mozzi . . . . .	20	8	p/st
8714 93 90	— — — Pignoni di ruote libere . . . . .	20	8	—
8714 94	— — Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti :			
8714 94 10	— — — Mozzi-freno . . . . .	20	8	p/st
8714 94 30	— — — altri freni . . . . .	20	8	—
8714 94 90	— — — Parti . . . . .	20	8	—
8714 95 00	— — Selle . . . . .	20	8	—
8714 96	— — Pedali e pedaliera, e loro parti :			
8714 96 10	— — — Pedali . . . . .	20	8	pa
8714 96 30	— — — Pedaliera . . . . .	20	8	—
8714 96 90	— — — Parti . . . . .	20	8	—
8714 99	— — altri :			
8714 99 10	— — — Manubri . . . . .	20	8	p/st
8714 99 30	— — — Portabagagli . . . . .	20	8	p/st
8714 99 50	— — — Cambi . . . . .	20	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
8714 99 90	— — — altri; parti . . . . .	20	8	—
8715 00	<b>Carrozze, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti :</b>			
8715 00 10	— Carrozze, passeggini e veicoli simili . . . . .	18	4,9	p/st
8715 00 90	— Parti . . . . .	18	4,9	—
8716	<b>Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti :</b>			
8716 10	— Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte :			
8716 10 10	— — pieghevoli . . . . .	20	5,3	p/st
	— — altri, di peso :			
8716 10 91	— — — inferiore o uguale a 750 kg . . . . .	20	5,3	p/st
8716 10 93	— — — superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg . . . . .	20	5,3	p/st
8716 10 99	— — — superiore a 3 500 kg . . . . .	20	5,3	p/st
8716 20	— Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli :			
8716 20 10	— — Spanditori di letame . . . . .	20	5,3	p/st
8716 20 90	— — altri . . . . .	20	5,3	p/st
	— altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci :			
8716 31 00	— — Cisterne . . . . .	20	5,3	p/st
8716 39	— — altri :			
8716 39 10	— — — appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività ( <i>Euratom</i> ) . . . . .	10	5,3	p/st
8716 39 90	— — — altri . . . . .	20	5,3	p/st
8716 40 00	— altri rimorchi e semirimorchi . . . . .	20	5,3	—
8716 80 00	— altri veicoli . . . . .	14	4,1	—
8716 90 00	— Parti . . . . .	15	4,4	—

## CAPITOLO 88

## NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

## Nota complementare

1. Per « peso a vuoto » ai fini dell'applicazione della voce 8802, si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8801</b>	<b>Palloni e dirigibili; alianti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore :</b>			
<b>8801 10</b>	— Alianti e deltaplani :			
<b>8801 10 10</b>	— — civili <sup>(1)</sup> . . . . .	18	esenzione	p/st
<b>8801 10 90</b>	— — altri . . . . .	18	7	p/st
<b>8801 90</b>	— altri :			
<b>8801 90 10</b>	— — civili <sup>(1)</sup> . . . . .	18	esenzione	—
	— — altri :			
<b>8801 90 91</b>	— — — Palloni e dirigibili . . . . .	18	9	—
<b>8801 90 99</b>	— — — altri . . . . .	18	4,9	p/st
<b>8802</b>	<b>Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio :</b>			
	— Elicotteri :			
<b>8802 11</b>	— — di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg :			
<b>8802 11 10</b>	— — — civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
<b>8802 11 90</b>	— — — altri . . . . .	15	15	p/st
<b>8802 12</b>	— — di peso a vuoto superiore a 2 000 kg :			
<b>8802 12 10</b>	— — — civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
<b>8802 12 90</b>	— — — altri . . . . .	12	5	p/st
<b>8802 20</b>	— Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg :			
<b>8802 20 10</b>	— — civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
<b>8802 20 90</b>	— — altri . . . . .	15	12	p/st
<b>8802 30</b>	— Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg :			
<b>8802 30 10</b>	— — civili <sup>(1)</sup> . . . . .	12	esenzione	p/st
<b>8802 30 90</b>	— — altri . . . . .	14	5,5	p/st

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	-Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8802 40</b>	<b>— Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg :</b>			
<b>8802 40 10</b>	— — civili (1) . . . . .	12	esenzione	p/st
<b>8802 40 90</b>	— — altri . . . . .	12	5	p/st
<b>8802 50 00</b>	<b>— Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio . . . . .</b>	12	6,4	—
<b>8803</b>	<b>Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802 :</b>			
<b>8803 10</b>	<b>— Eliche e rotori, e loro parti :</b>			
<b>8803 10 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12 (2)	esenzione	—
<b>8803 10 90</b>	— — altri . . . . .	12 (2)	5	—
<b>8803 20</b>	<b>— Carrelli di atterraggio e loro parti :</b>			
<b>8803 20 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	12 (2)	esenzione	—
<b>8803 20 90</b>	— — altri . . . . .	12 (2)	5	—
<b>8803 30</b>	<b>— altre parti di aeroplani o di elicotteri :</b>			
<b>8803 30 10</b>	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12 (2)	esenzione	—
<b>8803 30 90</b>	— — altre . . . . .	12 (2)	5	—
<b>8803 90</b>	<b>— altre :</b>			
<b>8803 90 10</b>	— — di cervi volanti . . . . .	12	3,8	—
	— — altre :			
<b>8803 90 91</b>	— — — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	12 (2)	esenzione	—
<b>8803 90 99</b>	— — — altre . . . . .	12 (2)	5	—
<b>8804 00 00</b>	<b>Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori . . . . .</b>	15	5,8	—
<b>8805</b>	<b>Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti :</b>			
<b>8805 10</b>	<b>— Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti :</b>			
<b>8805 10 10</b>	— — Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti . . . . .	17	5,6	—
<b>8805 10 90</b>	— — altre . . . . .	15	4,4	—
<b>8805 20</b>	<b>— Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti :</b>			
<b>8805 20 10</b>	— — destinate ad usi civili (1) . . . . .	13	esenzione	—
<b>8805 20 90</b>	— — altre . . . . .	13	3,8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

## CAPITOLO 89

## NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

## Nota

1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.

## Note complementari

1. Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 00 91 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.
2. Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi, i bacini galleggianti e le piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, progettati e costruiti per tenere l'altomare.
3. Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione « navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione » comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale :
- pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi;
  - articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8901</b>	<b>Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci :</b>			
<b>8901 10</b>	<b>— Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto :</b>			
<b>8901 10 10</b>	— — per la navigazione marittima . . . . .	esenzione	esenzione	BRT
<b>8901 10 90</b>	— — altri . . . . .	8	2,5	p/st
<b>8901 20</b>	<b>— Navi cisterna :</b>			
<b>8901 20 10</b>	— — per la navigazione marittima . . . . .	esenzione	esenzione	BRT
<b>8901 20 90</b>	— — altre . . . . .	8	2,5	Ct/l
<b>8901 30</b>	<b>— Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20 :</b>			
<b>8901 30 10</b>	— — per la navigazione marittima . . . . .	esenzione	esenzione	BRT
<b>8901 30 90</b>	— — altre . . . . .	8	2,5	Ct/l
<b>8901 90</b>	<b>— altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci :</b>			
<b>8901 90 10</b>	— — per la navigazione marittima . . . . .	esenzione	esenzione	BRT

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altre :			
8901 90 91	— — — senza propulsione meccanica . . . . .	8	2,5	Ct/l
8901 90 99	— — — a propulsione meccanica . . . . .	8	2,5	Ct/l
8902 00	<b>Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca :</b>			
	— per la navigazione marittima :			
8902 00 11	— — di stazza lorda superiore a 250 t (BRT) . . . . .	esenzione	esenzione	BRT
8902 00 19	— — di stazza lorda inferiore o uguale a 250 t (BRT) . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
8902 00 90	— altre . . . . .	8	2,5	p/st
8903	<b>Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe :</b>			
8903 10	— <b>Imbarcazioni pneumatiche :</b>			
	— — di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg :			
8903 10 11	— — — di peso unitario inferiore o uguale a 20 kg o di lunghezza inferiore o uguale a 2,5 m . . . . .	13	3,8	p/st
8903 10 19	— — — altri . . . . .	13	3,8	p/st
8903 10 90	— — altre . . . . .	8	2,5	p/st
	— <b>Altri :</b>			
8903 91	— — <b>Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario :</b>			
8903 91 10	— — — per la navigazione marittima . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
	— — — altre :			
8903 91 91	— — — — di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg . . . . .	13	3,8	p/st
	— — — — altre :			
8903 91 93	— — — — di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m . . . . .	8	2,5	p/st
8903 91 99	— — — — di lunghezza superiore a 7,5 m . . . . .	8	2,5	p/st
8903 92	— — <b>Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo :</b>			
8903 92 10	— — — per la navigazione marittima . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
	— — — altri :			
8903 92 91	— — — — di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m . . . . .	8	2,5	p/st
8903 92 99	— — — — di lunghezza superiore a 7,5 m . . . . .	8	2,5	p/st
8903 99	— — <b>altre :</b>			
8903 99 10	— — — di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg . . . . .	13	3,8	p/st
	— — — altre :			
8903 99 91	— — — — di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m . . . . .	8	2,5	p/st
8903 99 99	— — — — di lunghezza superiore a 7,5 m . . . . .	8	2,5	p/st
8904 00	<b>Rimorchiatori e spintori :</b>			
8904 00 10	— Rimorchiatori . . . . .	esenzione	esenzione	—
	— Spintori :			
8904 00 91	— — per la navigazione marittima . . . . .	esenzione	esenzione	—
8904 00 99	— — altri . . . . .	8	2,5	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>8905</b>	<b>Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale ; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili :</b>			
<b>8905 10</b>	– <b>Draghe :</b>			
<b>8905 10 10</b>	– – per la navigazione marittima . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>8905 10 90</b>	– – altre . . . . .	8	3,2	p/st
<b>8905 20 00</b>	– <b>Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili .</b>	esenzione	esenzione	p/st
<b>8905 90</b>	– <b>Altri :</b>			
<b>8905 90 10</b>	– – per la navigazione marittima . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
<b>8905 90 90</b>	– – altre . . . . .	8	3,2	p/st
<b>8906 00</b>	<b>Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi :</b>			
<b>8906 00 10</b>	– Navi da guerra . . . . .	esenzione	esenzione	—
	– altre :			
<b>8906 00 91</b>	– – per la navigazione marittima . . . . .	esenzione	esenzione	p/st
	– – altre :			
<b>8906 00 93</b>	– – – di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg . . . . .	13	3,8	p/st
<b>8906 00 99</b>	– – – altre . . . . .	8	2,5	p/st
<b>8907</b>	<b>Altri congegni galleggianti (per esempio : zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli) :</b>			
<b>8907 10 00</b>	– <b>Zattere gonfiabili . . . . .</b>	10	4,9	—
<b>8907 90 00</b>	– <b>altri . . . . .</b>	10	4,9	—
<b>8908 00 00</b>	<b>Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione (1) . . .</b>	esenzione	esenzione	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

**SEZIONE XVIII****STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA  
E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE;  
STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI;  
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI****CAPITOLO 90****STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA  
E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE;  
STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI;  
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI****Note**

1. Questo capitolo non comprende :

- a) gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4204), di materie tessili (voce 5911);
- b) i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;
- c) gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 8306 o capitolo 71);
- d) gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;
- e) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- f) le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le bascule e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio : divisori detti « ottici »), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio : lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria (voce 8481);
- g) i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522), gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); gli oggetti detti « fari e proiettori sigillati » della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;
- h) i proiettori della voce 9405;
- ij) gli oggetti del capitolo 95;
- k) le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;
- l) le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio : voce 3923, sezione XV).

2. Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole :

- a) le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8485, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

- b) le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;
- c) le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.
3. Le disposizioni della nota 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.
4. La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).
5. Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.
6. La voce 9032 comprende soltanto :
- a) gli strumenti ed apparecchi per la regolazione dei fluidi gassosi o liquidi o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;
- b) i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile col fattore da regolare.

#### Nota complementare

1. Sono considerati come « elettronici », ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 10, 9024 80 10, 9025 19 91, 9025 80 91, 9026 10 51, 9026 10 59, 9026 20 30, 9026 80 91, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 19, 9030 39 30, 9030 89 91, 9031 80 31, 9031 80 39 e 9032 10 30, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540 o 8541. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540 o 8541 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9001</b>	<b>Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente :</b>			
<b>9001 10</b>	<b>— Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche :</b>			
<b>9001 10 10</b>	— — Cavi conduttori di immagini . . . . .	17	7,5	p/st
<b>9001 10 90</b>	— — altri . . . . .	17	7,5	p/st
<b>9001 20 00</b>	— Materie polarizzanti in fogli o in lastre . . . . .	18	5,8	—
<b>9001 30 00</b>	— Lenti oftalmiche a contatto . . . . .	17	7,5	p/st
<b>9001 40</b>	<b>— Lenti per occhiali, di vetro :</b>			
	— — completamente lavorate sulle due facce :			
<b>9001 40 10</b>	— — — non correttive . . . . .	17	7,5	p/st
	— — — correttive :			
<b>9001 40 31</b>	— — — — unifocali . . . . .	17	7,5	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9001 40 39	— — — — altre . . . . .	17	7,5	p/st
9001 40 90	— — — — altre . . . . .	17	7,5	p/st
9001 50	<b>— Lenti per occhiali, di altre materie :</b>			
	— — — — completamente lavorate sulle due facce :			
9001 50 10	— — — — non correttive . . . . .	17	7,5	p/st
	— — — — correttive :			
9001 50 31	— — — — — unifocali . . . . .	17	7,5	p/st
9001 50 39	— — — — — altre . . . . .	17	7,5	p/st
9001 50 90	— — — — — altre . . . . .	17	7,5	p/st
9001 90	<b>— altri :</b>			
9001 90 10	— — — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
9001 90 90	— — — — altri . . . . .	17	7,5	—
9002	<b>Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente :</b>			
	<b>— Obiettivi :</b>			
9002 11 00	— — — — per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione . . . . .	17	10	p/st
9002 19 00	— — — — altri . . . . .	17	10	p/st
9002 20	<b>— Filtri :</b>			
9002 20 10	— — — — per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione . . . . .	17	10	p/st
9002 20 90	— — — — altri . . . . .	17	10	p/st
9002 90	<b>— altri :</b>			
9002 90 10	— — — — destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	17	esenzione	—
	— — — — altri :			
9002 90 91	— — — — per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione . . . . .	17	10	—
9002 90 99	— — — — altri . . . . .	17	10	—
9003	<b>Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti :</b>			
	<b>— Montature :</b>			
9003 11 00	— — — — di materie plastiche . . . . .	19	5,1	p/st
9003 19	<b>— — — — di altre materie :</b>			
9003 19 10	— — — — — di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . . . . .	19	5,1	p/st
9003 19 30	— — — — — di metalli comuni . . . . .	19	5,1	p/st
9003 19 90	— — — — — di altre materie . . . . .	19	5,1	p/st
9003 90 00	<b>— Parti . . . . .</b>	19	5,1	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9004</b>	<b>Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili :</b>			
<b>9004 10</b>	– Occhiali da sole :			
<b>9004 10 10</b>	– – con vetri lavorati otticamente . . . . .	19	6	p/st
<b>9004 10 90</b>	– – altri . . . . .	19	6	p/st
<b>9004 90 00</b>	– altri . . . . .	19	6	—
<b>9005</b>	<b>Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia :</b>			
<b>9005 10</b>	– Binocoli :			
<b>9005 10 10</b>	– – con prismi . . . . .	20	7,2	p/st
<b>9005 10 90</b>	– – senza prismi . . . . .	20	7,2	p/st
<b>9005 80 00</b>	– altri strumenti . . . . .	17	6,9	—
<b>9005 90 00</b>	– Parti ed accessori (compresi i sostegni) . . . . .	17	6,9	—
<b>9006</b>	<b>Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539 :</b>			
<b>9006 10 00</b>	– Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliscé o di cilindri di stampa . . . . .	18	7,2	p/st
<b>9006 20 00</b>	– Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la registrazione di documenti su microfilm, microschede o altri microformati . . . . .	18	7,2	p/st
<b>9006 30 00</b>	– Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria . . . . .	18	7,2	p/st
<b>9006 40 00</b>	– Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei . . . . .	18	7,2	p/st
	– altri apparecchi fotografici :			
<b>9006 51 00</b>	– – con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm . . . . .	18	7,2	p/st
<b>9006 52 00</b>	– – altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm . . . . .	18	7,2	p/st
<b>9006 53 00</b>	– – altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm . . . . .	18	7,2	p/st
<b>9006 59 00</b>	– – altri . . . . .	18	7,2	p/st
	– Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia :			
<b>9006 61 00</b>	– – Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti « flashes elettronici ») . . . . .	16	5,3	p/st
<b>9006 62</b>	– – Lampade per la produzione di lampi di luce, cubi-lampo e simili :			
<b>9006 62 10</b>	– – – Cubi-lampo . . . . .	16	5,3	p/st
<b>9006 62 90</b>	– – – altri . . . . .	16	5,3	p/st
<b>9006 69 00</b>	– – altri . . . . .	16	5,3	p/st
	– Parti ed accessori :			
<b>9006 91</b>	– – di apparecchi fotografici :			
<b>9006 91 10</b>	– – – Sostegni . . . . .	18	7,2	p/st
<b>9006 91 90</b>	– – – altri . . . . .	18	7,2	—
<b>9006 99 00</b>	– – altri . . . . .	16	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9007</b>	<b>Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono :</b>			
	– Cineprese :			
9007 11 00	– – per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm × 8 mm . . . .	16	6,2	p/st
9007 19 00	– – altri . . . . .	16	6,2	p/st
	– Proiettori :			
9007 21 00	– – per film di larghezza inferiore a 16 mm . . . . .	19	6,5	p/st
9007 29 00	– – altri . . . . .	19	6,5	p/st
	– Parti ed accessori :			
9007 91	– – di cineprese :			
9007 91 10	– – – Sostegni . . . . .	16	6,2	p/st
9007 91 90	– – – altri . . . . .	16	6,2	—
9007 92 00	– – di proiettori . . . . .	19	6,5	—
<b>9008</b>	<b>Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione :</b>			
9008 10 00	– Proiettori di diapositive . . . . .	18	6,3	p/st
9008 20 00	– Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie . . . . .	18	6,3	p/st
9008 30 00	– altri proiettori di immagini fisse . . . . .	18	6,3	p/st
9008 40 00	– Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione . . . . .	18	6,3	p/st
9008 90 00	– Parti ed accessori . . . . .	18	6,3	—
<b>9009</b>	<b>Apparecchi di fotocopia a sistema ottico o per contatto ed apparecchi di termocopia :</b>			
	– Apparecchi di fotocopia elettrostatici :			
9009 11 00	– – riproducenti direttamente l'immagine dell'originale sulla copia (procedimento diretto) . . . . .	18	7,2	p/st
9009 12 00	– – riproducenti l'immagine dell'originale sulla copia per mezzo di un supporto intermedio (procedimento indiretto) . . . . .	18	7,2	p/st
	– altri apparecchi di fotocopia :			
9009 21 00	– – a sistema ottico . . . . .	18	7,2	p/st
9009 22	– – per contatto :			
9009 22 10	– – – Apparecchi per fotocopiare i calchi (« photocalqueurs » e « diazocopieurs ») . . . . .	15	4,9	p/st
9009 22 90	– – – altri . . . . .	15	4,9	p/st
9009 30 00	– Apparecchi di termocopia . . . . .	15	4,4	p/st
9009 90	– Parti ed accessori :			
9009 90 10	– – di apparecchi di fotocopia elettrostatica o di altri apparecchi di fotocopia a sistema ottico . . . . .	18	7,2	—
9009 90 90	– – altri . . . . .	15	4,9	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9010</b>	<b>Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici (compresi gli apparecchi per la proiezione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori), non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni :</b>			
9010 10 00	— Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica . . . . .	15	4,9	—
9010 20 00	— altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi . . . . .	15	4,9	—
9010 30 00	— Schermi per proiezioni . . . . .	15	4,9	—
9010 90 00	— Parti ed accessori . . . . .	15	4,9	—
<b>9011</b>	<b>Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione :</b>			
9011 10 00	— Microscopi stereoscopici . . . . .	18	10	p/st
9011 20 00	— altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione . . . . .	18	10	p/st
9011 80 00	— altri microscopi . . . . .	18	10	p/st
9011 90 00	— Parti ed accessori . . . . .	18	10	—
<b>9012</b>	<b>Microscopi, diversi da quelli ottici e diffrattografi :</b>			
9012 10 00	— Microscopi, diversi da quelli ottici e diffrattografi . . . . .	15	5,8	—
9012 90 00	— Parti ed accessori . . . . .	15	5,8	—
<b>9013</b>	<b>Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo :</b>			
9013 10 00	— Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI . . . . .	18	6,5	—
9013 20 00	— Laser, diversi dai diodi laser . . . . .	18	6,5	—
9013 80 00	— altri dispositivi, apparecchi e strumenti . . . . .	18	6,5	—
9013 90 00	— Parti ed accessori . . . . .	18	6,5	—
<b>9014</b>	<b>Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione :</b>			
9014 10	— Bussole, comprese quelle di navigazione :			
9014 10 10	— — destinate ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
9014 10 90	— — altre . . . . .	17	5	—
9014 20	— Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole) :			
	— — destinati ad aeromobili civili (1) :			
9014 20 11	— — — Calcolatori di stallo . . . . .	16	esenzione	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9014 20 13	— — — Centrali inerziali . . . . .	16	esenzione	p/st
9014 20 15	— — — Sistemi di allarme che segnalano la vicinanza del suolo . . . . .	16	esenzione	p/st
9014 20 19	— — — altri . . . . .	16	esenzione	—
9014 20 90	— — altri . . . . .	16	7,2	—
9014 80 00	— altri strumenti ed apparecchi . . . . .	16	7,2	—
9014 90	— Parti ed accessori :			
9014 90 10	— — di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 e 9014 20 destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	17	esenzione	—
9014 90 90	— — altri . . . . .	17	5,6	—
9015	<b>Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri :</b>			
9015 10	— Telemetri :			
9015 10 10	— — elettronici . . . . .	16	7,2	—
9015 10 90	— — altri . . . . .	17	5,6	—
9015 20	— Teodoliti e tacheometri :			
9015 20 10	— — elettronici . . . . .	16	7,2	—
9015 20 90	— — altri . . . . .	17	5,6	—
9015 30	— Livelle :			
9015 30 10	— — elettroniche . . . . .	16	7,2	—
9015 30 90	— — altre . . . . .	17	5,6	—
9015 40	— Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria :			
9015 40 10	— — elettronici . . . . .	16	7,2	—
9015 40 90	— — altri . . . . .	17	5,6	—
9015 80	— altri strumenti ed apparecchi :			
	— — elettronici :			
9015 80 11	— — — di meteorologia, idrologia e geofisica . . . . .	16	7,2	—
9015 80 19	— — — altri . . . . .	16	7,2	—
	— — altri :			
9015 80 91	— — — di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia . . . . .	17	5,6	—
9015 80 93	— — — di meteorologia, idrologia e geofisica . . . . .	17	5,6	—
9015 80 99	— — — altri . . . . .	17	5,6	—
9015 90 00	— Parti ed accessori . . . . .	17	5,6	—
9016 00	<b>Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi :</b>			
9016 00 10	— Bilance . . . . .	16	7,2	p/st
9016 00 90	— Parti ed accessori . . . . .	16	7,2	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9017</b>	<b>Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio : macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio : metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo :</b>			
<b>9017 10</b>	<b>– Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche :</b>			
<b>9017 10 10</b>	– – Macchine per disegnare con il sistema dei parallelogrammi e macchine per disegnare con il carrello . . . . .	16	5,3	p/st
<b>9017 10 90</b>	– – altri . . . . .	16	5,3	—
<b>9017 20</b>	<b>– altri strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo :</b>			
	– – Strumenti da disegno :			
<b>9017 20 11</b>	– – – Scatole di compassi . . . . .	16	5,3	p/st
<b>9017 20 19</b>	– – – altri . . . . .	16	5,3	—
<b>9017 20 30</b>	– – Strumenti per tracciare . . . . .	16	5,3	p/st
<b>9017 20 90</b>	– – Strumenti per calcolo . . . . .	16	5,3	p/st
<b>9017 30</b>	<b>– Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili :</b>			
<b>9017 30 10</b>	– – Micrometri, noni o calibri a corsoio . . . . .	15	5,8	p/st
<b>9017 30 90</b>	– – altri . . . . .	15	5,8	p/st
<b>9017 80</b>	<b>– altri strumenti :</b>			
<b>9017 80 10</b>	– – Metri e regoli graduati . . . . .	15	5,8	—
<b>9017 80 90</b>	– – altri . . . . .	15	5,8	—
<b>9017 90 00</b>	<b>– Parti ed accessori . . . . .</b>	16	5,3	—
<b>9018</b>	<b>Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici :</b>			
	<b>– Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici) :</b>			
<b>9018 11 00</b>	* – – Elettrocardiografi . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 19 00</b>	– – altri . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 20 00</b>	<b>– Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi . . . . .</b>	16	5,3	—
	<b>– Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili :</b>			
<b>9018 31</b>	<b>– – Siringhe, con o senza aghi :</b>			
<b>9018 31 10</b>	– – – di materie plastiche . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 31 90</b>	– – – altri . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 32</b>	<b>– – Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture :</b>			
<b>9018 32 10</b>	– – – Aghi tubolari di metallo . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 32 90</b>	– – – Aghi per suture . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 39 00</b>	– – altri . . . . .	16	5,3	—
	<b>– altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria :</b>			
<b>9018 41 00</b>	– – Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti . . . . .	17	5,1	—
<b>9018 49 00</b>	– – altri . . . . .	16	5,3	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9018 50</b>	<b>— altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia :</b>			
<b>9018 50 10</b>	— — non ottici . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 50 90</b>	— — ottici . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 90</b>	<b>— altri strumenti ed apparecchi :</b>			
<b>9018 90 10</b>	— — Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 90 20</b>	— — Endoscopi . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 90 30</b>	— — Reni artificiali . . . . .	16	5,3	—
	— — Apparecchi di diatermia :			
<b>9018 90 41</b>	— — — ad ultrasuoni . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 90 49</b>	— — — altri . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 90 50</b>	— — Apparecchi per trasfusione . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 90 60</b>	— — Strumenti ed apparecchi di anestesia . . . . .	16	5,3	—
<b>9018 90 90</b>	— — altri . . . . .	16	5,3	—
<b>9019</b>	<b>Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria :</b>			
<b>9019 10</b>	— Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica :			
<b>9019 10 10</b>	— — Vibromassaggiatori elettrici . . . . .	16	4,6	—
<b>9019 10 90</b>	— — altri . . . . .	16	4,6	—
<b>9019 20 00</b>	— Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria . . . . .	16	4,6	—
<b>9020 00</b>	<b>Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile :</b>			
<b>9020 00 10</b>	— Apparecchi respiratori e maschere antigas (escluse le loro parti), destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9020 00 90</b>	— altri . . . . .	16	4,6	—
<b>9021</b>	<b>Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità :</b>			
	— Protesi articolari ed altri apparecchi di ortopedia o per fratture :			
<b>9021 11 00</b>	— — Protesi articolari . . . . .	16	6,2	—
<b>9021 19</b>	— — altri :			
<b>9021 19 10</b>	— — — Oggetti ed apparecchi di ortopedia . . . . .	15	5,8	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9021 19 90	— — — Oggetti ed apparecchi per fratture . . . . .	15	5,8	—
	— <b>Oggetti ed apparecchi di protesi dentaria :</b>			
9021 21	— — <b>Denti artificiali :</b>			
9021 21 10	— — — di materie plastiche . . . . .	17	4,9	100 p/st
9021 21 90	— — — di altre materie . . . . .	17	4,9	100 p/st
9021 29	— — <b>altri :</b>			
9021 29 10	— — — di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	17	4,9	—
9021 29 90	— — — altri . . . . .	17	4,9	—
9021 30	— <b>altri oggetti ed apparecchi di protesi :</b>			
9021 30 10	— — oculistica . . . . .	14	4,1	—
9021 30 90	— — altri . . . . .	16	6,2	—
9021 40 00	— <b>Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori .</b>	12	3,8	p/st
9021 50 00	— <b>Stimolatori cardiaci (« pacemakers ») escluse le parti ed accessori . . . . .</b>	13	5,3	p/st
9021 90	— <b>altri :</b>			
9021 90 10	— — Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi . . .	12	3,8	—
9021 90 90	— — altri . . . . .	13	5,3	—
9022	<b>Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento :</b>			
	— <b>Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia :</b>			
9022 11 00	— — per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario . . . . .	16	4,6	p/st
9022 19 00	— — per altri usi . . . . .	16	4,6	p/st
	— <b>Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiografia o di radioterapia :</b>			
9022 21 00	— — per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario . . . . .	16	4,6	p/st
9022 29 00	— — per altri usi . . . . .	16	4,6	p/st
9022 30 00	— <b>Tubi a raggi X . . . . .</b>	16	4,6	p/st
9022 90	— <b>altri, comprese le parti ed accessori :</b>			
9022 90 10	— — Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori . . . . .	16	4,6	—
9022 90 90	— — altri . . . . .	16	4,6	—
9023 00	<b>Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio : nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi :</b>			
9023 00 10	— per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica . . . . .	12	3,8	—
9023 00 30	— Modelli di anatomia umana o animale . . . . .	12	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9023 00 90	— altri . . . . .	12	3,8	—
<b>9024</b>	<b>Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio : metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche) :</b>			
<b>9024 10</b>	<b>— Macchine ed apparecchi per prove su metalli :</b>			
<b>9024 10 10</b>	— — elettronici . . . . .	16	7,2	—
	— — altri :			
<b>9024 10 91</b>	— — — universali e per prove di trazione . . . . .	15	4,5	—
<b>9024 10 93</b>	— — — per prove di durezza . . . . .	15	4,5	—
<b>9024 10 99</b>	— — — altri . . . . .	15	4,5	—
	<b>— altre macchine ed apparecchi :</b>			
<b>9024 80 10</b>	— — elettronici . . . . .	16	7,2	—
	— — altri :			
<b>9024 80 91</b>	— — — per prove su tessuti, carta e cartoni . . . . .	15	4,5	—
<b>9024 80 99</b>	— — — altri . . . . .	15	4,5	—
<b>9024 90 00</b>	<b>— Parti ed accessori . . . . .</b>	16	5,1	—
<b>9025</b>	<b>Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no anche combinati fra loro :</b>			
	<b>— Termometri, non combinati con altri strumenti :</b>			
<b>9025 11</b>	<b>— — a liquido, a lettura diretta :</b>			
<b>9025 11 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili (I) . . . . .	16	esenzione	—
	— — — altri :			
<b>9025 11 91</b>	— — — — per uso clinico . . . . .	21	6,9	p/st
<b>9025 11 99</b>	— — — — altri . . . . .	21	6,9	p/st
<b>9025 19</b>	<b>— — altri :</b>			
<b>9025 19 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili (I) . . . . .	16	esenzione	—
	— — — altri :			
<b>9025 19 91</b>	— — — — elettronici . . . . .	16	7,2	p/st
<b>9025 19 99</b>	— — — — altri . . . . .	16	4,2	p/st
<b>9025 20</b>	<b>— Barometri, non combinati con altri strumenti :</b>			
<b>9025 20 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (I) . . . . .	17	esenzione	p/st
<b>9025 20 90</b>	— — altri . . . . .	17	4	p/st
<b>9025 80</b>	<b>— altri strumenti :</b>			
<b>9025 80 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (I) . . . . .	16	esenzione	—
	— — altri :			
<b>9025 80 91</b>	— — — elettronici . . . . .	16	7,2	—
<b>9025 80 99</b>	— — — altri . . . . .	16	4,6	—

(I) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9025 90</b>	<b>— Parti ed accessori :</b>			
<b>9025 90 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (J) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9025 90 90</b>	— — altri . . . . .	16	7	—
<b>9026</b>	<b>Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio : misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 :</b>			
<b>9026 10</b>	<b>— per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi :</b>			
<b>9026 10 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (J) . . . . .	16	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — elettronici :			
<b>9026 10 51</b>	— — — — Misuratori di portata . . . . .	16	7,2	p/st
<b>9026 10 59</b>	— — — — altri . . . . .	16	7,2	p/st
	— — — — altri :			
<b>9026 10 91</b>	— — — — Misuratori di portata . . . . .	16	5,8	p/st
<b>9026 10 99</b>	— — — — altri . . . . .	16	5,8	p/st
<b>9026 20</b>	<b>— per la misura o il controllo della pressione :</b>			
<b>9026 20 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (J) . . . . .	16	esenzione	—
	— — altri :			
<b>9026 20 30</b>	— — — elettronici . . . . .	16	7,2	p/st
	— — — altri :			
	— — — — Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica :			
<b>9026 20 51</b>	— — — — — Apparecchi destinati a misurare e a regolare non automaticamente la pressione di aria nei pneumatici . . . . .	18	5	p/st
<b>9026 20 59</b>	— — — — — altri . . . . .	18	5	p/st
<b>9026 20 90</b>	— — — — — altri . . . . .	18	5	p/st
<b>9026 80</b>	<b>— altri strumenti ed apparecchi :</b>			
<b>9026 80 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (J) . . . . .	16	esenzione	—
	— — altri :			
<b>9026 80 91</b>	— — — elettronici . . . . .	16	7,2	—
<b>9026 80 99</b>	— — — altri . . . . .	16	5,8	—
<b>9026 90</b>	<b>— Parti ed accessori :</b>			
<b>9026 90 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (J) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9026 90 90</b>	— — altri . . . . .	16	5,1	—

(J) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9027</b>	<b>Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio : polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi :</b>			
<b>9027 10</b>	<b>— Analizzatori di gas o di fumi :</b>			
<b>9027 10 10</b>	— — elettronici . . . . .	16	7,2	p/st
<b>9027 10 90</b>	— — altri . . . . .	16	6,2	p/st
<b>9027 20</b>	<b>— Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi :</b>			
<b>9027 20 10</b>	— — Cromatografi . . . . .	16	7,2	—
<b>9027 20 90</b>	— — Apparecchi di elettroforesi . . . . .	16	7,2	—
<b>9027 30 00</b>	<b>— Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) . . . . .</b>	16	7,2	—
<b>9027 40 00</b>	<b>— Indicatori dei tempi di posa . . . . .</b>	16	7,2	—
<b>9027 50 00</b>	<b>— altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) . . . . .</b>	16	7,2	—
<b>9027 80</b>	<b>— altri strumenti ed apparecchi :</b>			
	— — elettronici :			
<b>9027 80 11</b>	— — — pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità . . . . .	16	7,2	—
<b>9027 80 19</b>	— — — altri . . . . .	16	7,2	—
	— — altri :			
<b>9027 80 91</b>	— — — Viscosimetri, porosimetri e dilatometri . . . . .	16	6,2	—
<b>9027 80 99</b>	— — — altri . . . . .	16	6,2	—
<b>9027 90</b>	<b>— Microtomi; parti ed accessori :</b>			
<b>9027 90 10</b>	— — Microtomi . . . . .	16	6,2	p/st
<b>9027 90 90</b>	— — Parti ed accessori . . . . .	16	7,2	—
<b>9028</b>	<b>Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura :</b>			
<b>9028 10 00</b>	<b>— Contatori di gas . . . . .</b>	15	5	p/st
<b>9028 20 00</b>	<b>— Contatori di liquidi . . . . .</b>	15	5	p/st
<b>9028 30</b>	<b>— Contatori di elettricità :</b>			
	— — per corrente alternata :			
<b>9028 30 11</b>	— — — monofase . . . . .	15	5	p/st
<b>9028 30 19</b>	— — — polifase . . . . .	15	5	p/st
<b>9028 30 90</b>	— — altri . . . . .	15	5	p/st
<b>9028 90</b>	<b>— Parti ed accessori :</b>			
<b>9028 90 10</b>	— — di contatori elettrici . . . . .	16	5,1	—
<b>9028 90 90</b>	— — altri . . . . .	16	5,1	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9029</b>	<b>Altri contatori (per esempio : contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi :</b>			
<b>9029 10</b>	<b>— Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili :</b>			
<b>9029 10 10</b>	— — Contagiri o elettronici, destinati ad aeromobili civili (I) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9029 10 90</b>	— — altri . . . . .	16	5,2	—
<b>9029 20</b>	<b>— Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi :</b>			
	— — Indicatori di velocità e tachimetri :			
<b>9029 20 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili (I) . . . . .	16	esenzione	—
	— — — altri :			
<b>9029 20 31</b>	— — — — Indicatori di velocità per veicoli terrestri . . . . .	17	6,3	—
<b>9029 20 39</b>	— — — — altri . . . . .	17	6,3	—
<b>9029 20 90</b>	— — Stroboscopi . . . . .	14	5,6	—
<b>9029 90</b>	<b>— Parti ed accessori :</b>			
<b>9029 90 10</b>	— — di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri, destinati ad aeromobili civili (I) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9029 90 90</b>	— — altri . . . . .	16	7,2	—
<b>9030</b>	<b>Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti :</b>			
<b>9030 10</b>	<b>— Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti :</b>			
<b>9030 10 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (I) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9030 10 90</b>	— — altri . . . . .	16	10,6	—
<b>9030 20</b>	<b>— Oscilloscopi ed oscillografi catodici :</b>			
<b>9030 20 10</b>	— — destinati ad aeromobili civili (I) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9030 20 90</b>	— — altri . . . . .	16	11	—
	<b>— altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore :</b>			
<b>9030 31</b>	<b>— — Multimetri :</b>			
<b>9030 31 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili (I) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9030 31 90</b>	— — — altri . . . . .	16	10,6	—
<b>9030 39</b>	<b>— — altri :</b>			
<b>9030 39 10</b>	— — — destinati ad aeromobili civili (I) . . . . .	16	esenzione	—
	— — — altri :			
<b>9030 39 30</b>	— — — — elettronici . . . . .	16	11	—

(I) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — — — altri :			
9030 39 91	— — — — Voltometri . . . . .	16	4,6	—
9030 39 99	— — — — altri . . . . .	16	4,6	—
9030 40	— altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio : ipsometri, kerdometri, distorsimetri, psosometri) :			
9030 40 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
9030 40 90	— — altri . . . . .	16	11	—
	— altri strumenti ed apparecchi :			
9030 81	— — con dispositivo registratore :			
9030 81 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
9030 81 90	— — — altri . . . . .	16	11	—
9030 89	— — altri :			
9030 89 10	— — — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
	— — — altri :			
9030 89 91	— — — — elettronici . . . . .	16	11	—
9030 89 99	— — — — altri . . . . .	16	4,6	—
9030 90	— Parti ed accessori :			
9030 90 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
9030 90 90	— — altri . . . . .	16	7,2	—
9031	<b>Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili :</b>			
9031 10 00	— Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche . . . . .	16	7,2	—
9031 20 00	— Banchi di prova . . . . .	16	7,2	—
9031 30 00	— Proiettori di profili . . . . .	15	5,8	p/st
9031 40 00	— altri strumenti ed apparecchi ottici . . . . .	15	5,8	—
9031 80	— altri strumenti, apparecchi e macchine :			
9031 80 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — elettronici :			
9031 80 31	— — — — per la misura o il controllo di grandezze geometriche . . . . .	16	7,2	—
9031 80 39	— — — — altri . . . . .	16	7,2	—
	— — — altri :			
9031 80 91	— — — — per la misura o il controllo di grandezze geometriche . . . . .	15	5,8	—
9031 80 99	— — — — altri . . . . .	15	5,8	—
9031 90	— Parti ed accessori :			
9031 90 10	— — di strumenti, apparecchi e macchine della sottovoce 9031 80, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	16	esenzione	—
9031 90 90	— — altri . . . . .	16	7,2	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9032</b>	<b>Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici :</b>			
<b>9032 10</b>	– <b>Termostati :</b>			
<b>9032 10 10</b>	– – destinati ad aeromobili civili (J) . . . . .	16	esenzione	—
	– – altri :			
<b>9032 10 30</b>	– – – elettronici . . . . .	16	7,2	p/st
	– – – altri :			
<b>9032 10 91</b>	– – – – con dispositivo elettrico di scatto . . . . .	15	5	p/st
<b>9032 10 99</b>	– – – – altri . . . . .	15	5	p/st
<b>9032 20</b>	– <b>Manostati (pressostati) :</b>			
<b>9032 20 10</b>	– – destinati ad aeromobili civili (J) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9032 20 90</b>	– – altri . . . . .	16	5,8	p/st
	– <b>altri strumenti ed apparecchi :</b>			
<b>9032 81</b>	– – <b>idraulici o pneumatici :</b>			
<b>9032 81 10</b>	– – – destinati ad aeromobili civili (J) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9032 81 90</b>	– – – altri . . . . .	16	5,8	—
<b>9032 89</b>	– – <b>altri :</b>			
<b>9032 89 10</b>	– – – destinati ad aeromobili civili (J) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9032 89 90</b>	– – – altri . . . . .	16	7,2	—
<b>9032 90</b>	– <b>Parti ed accessori :</b>			
<b>9032 90 10</b>	– – destinati ad aeromobili civili (J) . . . . .	16	esenzione	—
<b>9032 90 90</b>	– – altri . . . . .	16	7,2	—
<b>9033 00 00</b>	<b>Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 . . . . .</b>	16	5,6	—

(J) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

## CAPITOLO 91

## OROLOGERIA

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);
  - b) le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);
  - c) le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;
  - d) le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);
  - e) gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;
  - f) i cuscinetti a sfere (voce 8482);
  - g) gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).
2. Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.
3. Per l'applicazione di questo capitolo si considerano come « movimenti di orologi tascabili » i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.
4. Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9101	<b>Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi ::</b>			
	— Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato ::			
9101 11 00	— — solamente con indicatore meccanico . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9101 12 00	— — solamente con indicatore opto-elettronico . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9101 19 00	— — altri . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
	— altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato :			
9101 21 00	— — a carica automatica . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9101 29 00	— — altri . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
	— altri :			
9101 91 00	— — a pila o ad accumulatore . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9101 99 00	— — altri . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102	<b>Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101 :</b>			
	— Orologi da polso, a pila o ad accumulatore, anche con un contatore di tempo incorporato :			
9102 11 00	— — solamente con indicatore meccanico . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102 12 00	— — solamente con indicatore opto-elettronico . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102 19 00	— — altri . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
	— altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato :			
9102 21 00	— — a carica automatica . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9102 29 00	— — altri . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102 91 00	— — altri : — — a pila o ad accumulatore . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9102 99 00	— — altri . . . . .	13 MIN 0,5 Ecu p/st	5,1 MIN 0,3 Ecu p/st MAX 0,8 Ecu p/st	p/st
9103	<b>Svegli e pendolette, con movimento di orologi tascabili :</b>			
9103 10 00	— a pila o ad accumulatore . . . . .	14	6,2	p/st
9103 90 00	— altre . . . . .	13	5,8	p/st
9104 00	<b>Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi o altri veicoli :</b>			
9104 00 10	— destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	13	esenzione	p/st
9104 00 90	— altri . . . . .	13	5,8	p/st
9105	<b>Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili :</b>			
	— Svegli :			
9105 11	— — a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete elettrica :			
9105 11 10	— — — funzionanti solamente a pila o ad accumulatore . . . . .	14	6,2	p/st
9105 11 90	— — — altri . . . . .	14	6,2	p/st
9105 19	— — altre :			
9105 19 10	— — — con il maggior diametro o diagonale del quadrante uguale o superiore a 7 cm . . . . .	13	5,8	p/st
9105 19 90	— — — altre . . . . .	13	5,8	p/st
	— Pendole ed orologi murali :			
9105 21	— — a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete elettrica :			
9105 21 10	— — — con regolatore a quarzo piezoelettrico . . . . .	14	6,2	p/st
9105 21 90	— — — altri . . . . .	14	6,2	p/st
9105 29	— — altri :			
9105 29 10	— — — a cucù . . . . .	13	5,8	p/st
9105 29 90	— — — altri . . . . .	13	5,8	p/st

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— altri :			
9105 91	— a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete :			
9105 91 10	— di distribuzione e di unificazione dell'ora . . . . .	14	6,2	p/st
	— altri :			
9105 91 91	— con regolatore a quarzo piezoelettrico . . . . .	14	6,2	p/st
9105 91 99	— altri . . . . .	14	6,2	p/st
9105 99	— altri :			
9105 99 10	— Orologi da tavolo o da caminetto . . . . .	13	5,8	p/st
9105 99 90	— altri . . . . .	13	5,8	p/st
9106	<b>Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio : registratori di presenza, orodatari, contatori di ore) :</b>			
9106 10	— Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore :			
9106 10 10	— Registratori di presenza . . . . .	15	6,3	p/st
9106 10 90	— Orodatori e contatori di ore . . . . .	15	6,3	p/st
9106 20 00	— Parchimetri . . . . .	15	6,3	p/st
9106 90	— altri :			
9106 90 10	— Contatori per minuti e secondi . . . . .	15	6,3	p/st
9106 90 90	— altri . . . . .	15	6,3	p/st
9107 00 00	<b>Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono . . . . .</b>	14	6,2	p/st
9108	<b>Movimenti di orologi tascabili, completi e montati :</b>			
	— a pila o ad accumulatore :			
9108 11 00	— solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico . . . . .	14	6,2	p/st
9108 12 00	— solamente con indicatore opto-elettronico . . . . .	14	6,2	p/st
9108 19 00	— altri . . . . .	14	6,2	p/st
9108 20 00	— a carica automatica . . . . .	14 MIN 0,4 Ecu p/st	6,2 MIN 0,1 Ecu p/st	p/st
	— altri :			
9108 91 00	— misuranti 33,8 mm o meno . . . . .	14 MIN 0,4 Ecu p/st	6,2 MIN 0,1 Ecu p/st	p/st
9108 99 00	— altri . . . . .	14 MIN 0,4 Ecu p/st	6,2 MIN 0,1 Ecu p/st	p/st
9109	<b>Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili :</b>			
	— a pila o ad accumulatore o funzionanti con collegamento alla rete elettrica :			
9109 11 00	— di sveglie . . . . .	14	6,2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9109 19	— — altri :			
9109 19 10	— — — aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	p/st
9109 19 90	— — — altri . . . . .	14	6,2	p/st
9109 90	— altri :			
9109 90 10	— — aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	14	esenzione	p/st
9109 90 90	— — altri . . . . .	14	6,2	p/st
9110	<b>Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati « chablons »; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria :</b>			
	— Di orologi tascabili :			
9110 11	— — Movimenti completi, non montati o parzialmente montati « chablons » :			
9110 11 10	— — — a bilanciere con spirale . . . . .	14 MIN 0,40 Ecu p/st	6,2 MIN 0,17 Ecu p/st	p/st
9110 11 90	— — — altri . . . . .	14	6,2	p/st
9110 12 00	— — Movimenti incompleti, montati . . . . .	11	5,1	—
9110 19 00	— — Sbozzi . . . . .	11	7,5	—
9110 90 00	— altri . . . . .	11	5,1	—
9111	<b>Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti :</b>			
9111 10 00	— Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi .	9	4,6	p/st
9111 20	— Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate :			
9111 20 10	— — dorate o argentate . . . . .	9	4,6	p/st
9111 20 90	— — altre . . . . .	9	4,6	p/st
9111 80 00	— altre casse . . . . .	9	4,6	p/st
9111 90 00	— Parti . . . . .	9	4,6	—
9112	<b>Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti :</b>			
9112 10 00	— Casse e gabbie di metallo . . . . .	14	5,1	p/st
9112 80 00	— altre casse e gabbie . . . . .	14	5,1	p/st
9112 90 00	— Parti . . . . .	14	5,1	—
9113	<b>Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti :</b>			
9113 10	— Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi :			
9113 10 10	— — di metalli preziosi . . . . .	9	3,5	—
9113 10 90	— — di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . . . . .	12	5,8	—
9113 20 00	— Di metalli comuni, anche dorati o argentati . . . . .	22	8,5	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9113 90</b>	— altri :			
<b>9113 90 10</b>	— — di cuoio naturale, artificiale o ricostituito . . . . .	19	7	—
<b>9113 90 30</b>	— — di materie plastiche . . . . .	22	8,4	—
<b>9113 90 90</b>	— — altri . . . . .	21	6,4	—
<b>9114</b>	<b>Altre forniture d'orologeria :</b>			
<b>9114 10 00</b>	— Molle, comprese le spirali . . . . .	12	5,6	—
<b>9114 20 00</b>	— Pietre . . . . .	8	4,1	—
<b>9114 30 00</b>	— Quadranti . . . . .	11	5,1	—
<b>9114 40 00</b>	— Platine e ponti . . . . .	11	5,1	—
<b>9114 90 00</b>	— altri . . . . .	11	5,1	—

## CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI;  
PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- b) i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);
- c) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);
- d) gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulizia di strumenti musicali (voce 9603);
- e) gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706);
- f) le bobine e i supporti simili (classificazione in base alla materia costitutiva : per esempio voce 3924, sezione XV).

2. Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9201</b>	<b>Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera :</b>			
<b>9201 10</b>	<b>— Pianoforti verticali :</b>			
<b>9201 10 10</b>	— — nuovi . . . . .	22	5,8	p/st
<b>9201 10 90</b>	— — usati . . . . .	22	5,8	p/st
<b>9201 20 00</b>	<b>— Pianoforti a coda . . . . .</b>	20	6,2	p/st
<b>9201 90 00</b>	<b>— altri . . . . .</b>	18	4,9	—
<b>9202</b>	<b>Altri strumenti musicali a corde (per esempio : chitarre, violini, arpe) :</b>			
<b>9202 10 00</b>	<b>— ad arco . . . . .</b>	21	6,3	p/st
<b>9202 90</b>	<b>— altri :</b>			
<b>9202 90 10</b>	— — Arpe . . . . .	18	4,9	p/st
<b>9202 90 30</b>	— — Chitarre . . . . .	21	6,3	p/st
<b>9202 90 90</b>	— — altri . . . . .	21	6,3	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9203 00</b>	<b>Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad anze metalliche libere :</b>			
9203 00 10	– Organi a canne e a tastiera . . . . .	20	5,3	—
9203 00 90	– altri . . . . .	20	5,3	p/st
<b>9204</b>	<b>Fisarmoniche e strumenti simili; armoniche a bocca :</b>			
9204 10 00	– Fisarmoniche e strumenti simili . . . . .	15	7,5	p/st
9204 20 00	– Armoniche a bocca . . . . .	15	7,5	p/st
<b>9205</b>	<b>Altri strumenti musicali ad aria (per esempio : clarinetti, trombe, cornamuse) :</b>			
9205 10 00	– Strumenti detti « ottoni » . . . . .	18	4,9	p/st
9205 90	– altri :			
9205 90 10	– – Flauti a becco . . . . .	18	4,9	p/st
9205 90 90	– – altri . . . . .	18	4,9	—
<b>9206 00</b>	<b>Strumenti musicali a percussione (per esempio : tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette [nacchere], maracas) :</b>			
9206 00 10	– Timballi e tamburi . . . . .	18	6,3	—
9206 00 90	– altri . . . . .	18	6,3	—
<b>9207</b>	<b>Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio : organi, chitarre, fisarmoniche) :</b>			
9207 10	– Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche :			
9207 10 10	– – Organi . . . . .	19	(1)	p/st
9207 10 90	– – altri . . . . .	19	6	—
9207 90	– altri :			
9207 90 10	– – Chitarre . . . . .	19	6	p/st
9207 90 90	– – altri . . . . .	19	6	—
<b>9208</b>	<b>Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca :</b>			
9208 10 00	– Scatole musicali . . . . .	14	4,4	—
9208 90 00	– altri . . . . .	14	4,9	—
<b>9209</b>	<b>Parti (per esempio : meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio : carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie :</b>			
9209 10 00	– Metronomi e diapason . . . . .	18	5	—
9209 20 00	– Meccanismi per scatole musicali . . . . .	18	3,2	—
9209 30 00	– Corde armoniche . . . . .	17	4,9	—

(1) Da determinarsi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	– altri :			
9209 91 00	– – Parti ed accessori di pianoforti . . . . .	18	5	—
9209 92 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202 . . . . .	18	5	—
9209 93 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9203 . . . . .	18	5	—
9209 94 00	– – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207 . . . . .	18	5	—
9209 99	– – altri :			
9209 99 10	– – – Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9204 . . . . .	18	5	—
9209 99 90	– – – altri . . . . .	18	5	—

## SEZIONE XIX

## ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

## CAPITOLO 93

## ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

- gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;
- le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
- i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);
- i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi, o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);
- le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);
- le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).

2. Ai sensi della voce 9306 il termine « parti » non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9301 00 00	<b>Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche</b> . . . . .	esenzione	esenzione	—
9302 00	<b>Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304 :</b>			
9302 00 10	— di calibro 9 mm o superiore . . . . .	9	5,1	p/st
9302 00 90	— altre . . . . .	16	6,7	p/st
9303	<b>Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio : fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene) :</b>			
9303 10 00	— Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna . . . . .	18	6,3	p/st
9303 20	— altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia :			
9303 20 10	— — ad una canna liscia . . . . .	18	6,3	p/st
9303 20 30	— — a due canne lisce . . . . .	18	6,3	p/st
9303 20 90	— — altri . . . . .	18	6,3	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9303 30</b>	<b>— altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo :</b>			
	— — ad una canna rigata :			
<b>9303 30 11</b>	— — — a percussione anulare . . . . .	18	6,3	p/st
<b>9303 30 19</b>	— — — altri . . . . .	18	6,3	p/st
<b>9303 30 90</b>	— — — altri . . . . .	18	6,3	p/st
<b>9303 90 00</b>	— altri . . . . .	16	5,3	p/st
<b>9304 00 00</b>	<b>Altre armi (per esempio : fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307 . . . . .</b>	16	6	—
<b>9305</b>	<b>Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304 :</b>			
<b>9305 10 00</b>	<b>— di rivoltelle o pistole . . . . .</b>	15	5,1	—
	<b>— di fucili o carabine della voce 9303 :</b>			
<b>9305 21 00</b>	— — Canne lisce . . . . .	18	4,9	p/st
<b>9305 29</b>	— — — altri :			
<b>9305 29 10</b>	— — — Canne rigate . . . . .	18	4,9	p/st
<b>9305 29 30</b>	— — — Sbozzi di legno di calci per fucili . . . . .	10	3,8	—
<b>9305 29 50</b>	— — — Calci . . . . .	18	4,9	p/st
<b>9305 29 90</b>	— — — altri . . . . .	18	4,9	—
<b>9305 90</b>	— altri :			
<b>9305 90 10</b>	— — per armi da guerra della voce 9301 . . . . .	esenzione	esenzione	—
<b>9305 90 90</b>	— — altre . . . . .	18	4,9	—
<b>9306</b>	<b>Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce :</b>			
<b>9306 10 00</b>	<b>— Cartucce per pistole per muratura o per pistole per mattatoi e loro parti . .</b>	17	5,6	1 000 p/st
	<b>— Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa :</b>			
<b>9306 21 00</b>	— — Cartucce . . . . .	19	6	1 000 p/st
<b>9306 29</b>	— — — altri :			
<b>9306 29 10</b>	— — — Pallettoni e pallini per cartucce da caccia o da tiro sportivo . . . . .	17	5,6	—
<b>9306 29 30</b>	— — — Bossoli per cartucce da caccia o da tiro sportivo . . . . .	17	5,6	1 000 p/st
<b>9306 29 50</b>	— — — Pallini per carabine ad aria compressa . . . . .	17	5,6	1 000 p/st
<b>9306 29 90</b>	— — — altri . . . . .	17	5,6	—
<b>9306 30</b>	<b>— altre cartucce e loro parti :</b>			
<b>9306 30 10</b>	— — per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301 . . . . .	13	4,6	—
	— — — altre :			
<b>9306 30 30</b>	— — — per armi da guerra . . . . .	6	2,5	—
	— — — — altre :			
<b>9306 30 91</b>	— — — — Cartucce da caccia o da tiro sportivo a percussione centrale . . . .	19	6	1 000 p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9306 30 93	— — — — Cartucce da caccia o da tiro sportivo a percussione anulare . . .	19	6	1 000 p/st
9306 30 95	— — — — Bossoli . . . . .	19	6	1 000 p/st
9306 30 99	— — — — altri . . . . .	19	6	—
9306 90	— altri :			
9306 90 10	— — Munizioni e proiettili da guerra . . . . .	9	3,5	—
9306 90 90	— — altri . . . . .	17	5,6	—
9307 00 00	Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi . . . . .	8	3,2	—

**SEZIONE XX****MERCI E PRODOTTI DIVERSI****CAPITOLO 94****MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI;  
APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE;  
INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI;  
COSTRUZIONI PREFABBRICATE****Note**

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;
  - b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio : specchiere mobili) (voce 7009);
  - c) gli oggetti del capitolo 71;
  - d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303.
  - e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;
  - f) gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;
  - g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);
  - h) gli oggetti della voce 8714;
  - ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);
  - k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse e gabbie per apparecchi di orologeria);
  - l) i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).
2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.  
Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri :
  - a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;
  - b) le sedie ed i letti.
3. a) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.  
b) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401 a 9403.
4. Si considerano come « costruzioni prefabbricate », ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9401</b>	<b>Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti :</b>			
<b>9401 10</b>	– <b>Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei :</b>			
<b>9401 10 10</b>	– – diversi da quelli foderati in pelle, destinati ad aeromobili civili (1) . . .	12	esenzione	—
<b>9401 10 90</b>	– – altri . . . . .	12	4,4	—
<b>9401 20 00</b>	– <b>Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli . . . . .</b>	18	5,6	—
<b>9401 30</b>	– <b>Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza :</b>			
<b>9401 30 10</b>	– – imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini . . . . .	18	5,6	—
<b>9401 30 90</b>	– – altri . . . . .	18	5,6	—
<b>9401 40 00</b>	– <b>Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti . . . . .</b>	18	5,6	—
<b>9401 50 00</b>	– <b>Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili . . . . .</b>	18	5,6	—
	– <b>altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno :</b>			
<b>9401 61 00</b>	– – imbottiti . . . . .	18	5,6	—
<b>9401 69 00</b>	– – altri . . . . .	18	5,6	—
	– <b>altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo :</b>			
<b>9401 71 00</b>	– – imbottiti . . . . .	18	5,6	—
<b>9401 79 00</b>	– – altri . . . . .	18	5,6	—
<b>9401 80 00</b>	– <b>altri mobili per sedersi . . . . .</b>	18	5,6	—
<b>9401 90</b>	– <b>Parti :</b>			
<b>9401 90 10</b>	– – di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei . . . . .	12	4,4	—
<b>9401 90 90</b>	– – altri . . . . .	18	5,6	—
<b>9402</b>	<b>Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio : tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti :</b>			
<b>9402 10 00</b>	– <b>Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti</b>	17	4,9	—
<b>9402 90 00</b>	– <b>altri . . . . .</b>	17	4,9	—
<b>9403</b>	<b>Altri mobili e loro parti :</b>			
<b>9403 10</b>	– <b>Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici :</b>			
<b>9403 10 10</b>	– – Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017) . . . . .	18	5,6	—
	– – altri, di altezza :			
	– – – inferiore o uguale a 80 cm :			
<b>9403 10 51</b>	– – – – Scrivanie . . . . .	18	5,6	—
<b>9403 10 59</b>	– – – – altri . . . . .	18	5,6	—
	– – – superiore a 80 cm :			
<b>9403 10 91</b>	– – – – Armadi a porte, a sportelli o ad ante . . . . .	18	5,6	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9403 10 93	— — — — Armadi a cassetti, classificatori e schedari . . . . .	18	5,6	—
9403 10 99	— — — — altri . . . . .	18	5,6	—
9403 20	— <b>altri mobili di metallo :</b>			
9403 20 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
	— — altri :			
9403 20 91	— — — Letti . . . . .	18	5,6	—
9403 20 99	— — — altri . . . . .	18	5,6	—
9403 30	— <b>Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici :</b>			
	— — di altezza inferiore o uguale a 80 cm :			
9403 30 11	— — — Scrivanie . . . . .	18	5,6	—
9403 30 19	— — — altri . . . . .	18	5,6	—
	— — di altezza superiore a 80 cm :			
9403 30 91	— — — Armadi, classificatori e schedari . . . . .	18	5,6	—
9403 30 99	— — — altri . . . . .	18	5,6	—
9403 40 00	— <b>Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine . . . . .</b>	18	5,6	—
9403 50 00	— <b>Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto . . . . .</b>	18	5,6	—
9403 60	— <b>altri mobili di legno :</b>			
9403 60 10	— — Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno . . . . .	18	5,6	—
9403 60 30	— — Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini . . . . .	18	5,6	—
9403 60 90	— — altri mobili di legno . . . . .	18	5,6	—
9403 70	— <b>Mobili di materie plastiche :</b>			
9403 70 10	— — destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
9403 70 90	— — altri . . . . .	18	5,6	—
9403 80 00	— <b>Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili . . . . .</b>	18	5,6	—
9403 90	— <b>Parti :</b>			
9403 90 10	— — di metallo . . . . .	18	5,6	—
9403 90 30	— — di legno . . . . .	18	5,6	—
9403 90 90	— — di altre materie . . . . .	18	5,6	—
9404	<b>Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio : materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti :</b>			
9404 10 00	— <b>Sommier . . . . .</b>	20	7	—
	— <b>Materassi :</b>			
9404 21 00	— — di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti . . .	22	6,5	—
9404 29	— — di altre materie :			
9404 29 10	— — — con molle metalliche . . . . .	20	7	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9404 29 90	— — — altre . . . . .	20	7	—
9404 30	— Sacchi a pelo :			
9404 30 10	— — imbottiti di piume o di calugine . . . . .	20	7	—
9404 30 90	— — altri . . . . .	20	7	—
9404 90	— altri :			
9404 90 10	— — imbottiti di piume o di calugine . . . . .	20	7	—
9404 90 90	— — altri . . . . .	20	7	—
9405	<b>Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove :</b>			
9405 10	— Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche :			
9405 10 10	— — di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili (1) . . . . .	18	esenzione	—
	— — altri :			
	— — — di materie plastiche :			
9405 10 21	— — — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza . . . . .	22	8,4	—
9405 10 29	— — — — altri . . . . .	22	8,4	—
9405 10 30	— — — di ceramica . . . . .	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	9	—
9405 10 50	— — — di vetro . . . . .	20	6,2	—
	— — — di altre materie :			
9405 10 91	— — — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza . . . . .	18	5	—
9405 10 99	— — — — altri . . . . .	18	5	—
9405 20	— Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici :			
	— — di materie plastiche :			
9405 20 11	— — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza . . . . .	22	8,4	—
9405 20 19	— — — altri . . . . .	22	8,4	—
9405 20 30	— — di ceramica . . . . .	20 MIN 35 Ecu/ 100 kg/br	9	—
9405 20 50	— — di vetro . . . . .	20	6,2	—
	— — di altre materie :			
9405 20 91	— — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza . . . . .	18	4,9	—
9405 20 99	— — — altri . . . . .	18	4,9	—
9405 30 00	— Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale . . . . .	22	6,2	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9405 40</b>	<b>— altri apparecchi elettrici per l'illuminazione :</b>			
<b>9405 40 10</b>	— — Proiettori . . . . .	18	6,5	—
	— — altri :			
	— — — di materie plastiche :			
<b>9405 40 31</b>	— — — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza . . . . .	22	8,4	—
<b>9405 40 35</b>	— — — — dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti . . . . .	22	8,4	—
<b>9405 40 39</b>	— — — — altri . . . . .	22	8,4	—
	— — — di altre materie :			
<b>9405 40 91</b>	— — — — dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza . . . . .	18	4,9	—
<b>9405 40 95</b>	— — — — dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti . . . . .	18	4,9	—
<b>9405 40 99</b>	— — — — altri . . . . .	18	4,9	—
<b>9405 50 00</b>	<b>— Apparecchi per l'illuminazione non elettrici . . . . .</b>	18	4,9	—
<b>9405 60</b>	<b>— Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili :</b>			
<b>9405 60 10</b>	— — insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di metalli comuni o di materie plastiche, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	22	esenzione	—
	— — altri :			
<b>9405 60 91</b>	— — — di materie plastiche . . . . .	22	8,4	—
<b>9405 60 99</b>	— — — di altre materie . . . . .	18	5,1	—
	<b>— Parti :</b>			
<b>9405 91</b>	<b>— — di vetro :</b>			
	— — — Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori) :			
<b>9405 91 11</b>	— — — — Vetri sfaccettati, piastrelle, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari . . . . .	20	10	—
<b>9405 91 19</b>	— — — — altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.) . . . . .	20	9	—
<b>9405 91 90</b>	— — — altri . . . . .	20	6,2	—
<b>9405 92</b>	<b>— — di materie plastiche :</b>			
<b>9405 92 10</b>	— — — parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	22	esenzione	—
<b>9405 92 90</b>	— — — altri . . . . .	22	8,4	—
<b>9405 99</b>	<b>— — altre :</b>			
<b>9405 99 10</b>	— — — parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni destinati ad aeromobili civili <sup>(1)</sup> . . . . .	18	esenzione	—
<b>9405 99 90</b>	— — — altri . . . . .	18	4,9	—
<b>9406 00</b>	<b>Costruzioni prefabbricate :</b>			
<b>9406 00 10</b>	— di legno . . . . .	14	6	—
<b>9406 00 30</b>	— di ferro o di acciaio . . . . .	14	6	—
<b>9406 00 90</b>	— di altre materie . . . . .	14	6	—

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. Vedi anche titolo II, paragrafo B delle disposizioni preliminari (NC).

## CAPITOLO 95

GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT;  
LORO PARTI ED ACCESSORI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :

- a) le candele per alberi di Natale (voce 3406);
  - b) gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;
  - c) i fili, monofilamenti, cordoncini, « gut » e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;
  - d) le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;
  - e) gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;
  - f) i vessilli ed i granpavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;
  - g) le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;
  - h) i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);
  - ij) gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;
  - k) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
  - l) le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;
  - m) i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526);
  - n) i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte (« bobsleighs ») e simili;
  - o) le biciclette per ragazzi (voce 8712);
  - p) le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (« skiffs ») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);
  - q) gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);
  - r) i richiami ed i fischietti (voce 9208);
  - s) le armi ed altri oggetti del capitolo 93;
  - t) le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);
  - u) le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).
2. Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.
3. Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9501 00</b>	<b>Giocattoli a ruote costruiti per essere montati dai ragazzi (per esempio : tricicli, monopattini, automobiline a pedali); carrozzelle e passeggini per bambole :</b>			
9501 00 10	– Carrozzelle e passeggini per bambole . . . . .	21	10,5	—
9501 00 90	– altri . . . . .	21	10,5	—
<b>9502</b>	<b>Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani :</b>			
9502 10	– Bambole, anche vestite :			
9502 10 10	– – di materia plastica . . . . .	25	8	—
9502 10 90	– – di altre materie . . . . .	25	8	—
	– Parti ed accessori :			
9502 91 00	– – Vestiti e loro accessori, calzature e cappelli . . . . .	21	6,9	—
9502 99 00	– – altri . . . . .	21	6,9	—
<b>9503</b>	<b>Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie :</b>			
9503 10	– Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori :			
9503 10 10	– – Modelli ridotti . . . . .	24	8	—
9503 10 90	– – altri . . . . .	24	8	—
9503 20	– Modelli ridotti, anche animati, da montare, diversi da quelli della sottovoce 9503 10 :			
9503 20 10	– – di materia plastica . . . . .	24	8	—
9503 20 90	– – di altre materie . . . . .	24	8	—
9503 30	– altri assortimenti e giocattoli da costruzione :			
9503 30 10	– – di legno . . . . .	24	8,7	—
9503 30 30	– – di materia plastica . . . . .	24	8	—
9503 30 90	– – di altre materie . . . . .	24	8	—
	– Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani :			
9503 41 00	– – imbottiti . . . . .	24	8	—
9503 49	– – altri :			
9503 49 10	– – – di legno . . . . .	24	8,7	—
9503 49 30	– – – di materia plastica . . . . .	24	8	—
9503 49 90	– – – di altre materie . . . . .	24	8	—
9503 50 00	– Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli . . . . .	24	8	—
9503 60	– puzzle :			
9503 60 10	– – di legno . . . . .	24	8,7	—
9503 60 90	– – altri . . . . .	24	8	—
9503 70 00	– altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie . . . . .	24	8	—
9503 80	– altri giocattoli e modelli, a motore :			
9503 80 10	– – di materia plastica . . . . .	24	8	—
9503 80 90	– – di altre materie . . . . .	24	8	—
9503 90	– altri :			
9503 90 10	– – Armi giocattolo . . . . .	24	8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	— — altri :			
9503 90 31	— — — di materia plastica . . . . .	24	8	—
9503 90 35	— — — di gomma . . . . .	24	8	—
9503 90 37	— — — di materie tessili . . . . .	24	8	—
	— — — di metallo :			
9503 90 51	— — — — Modelli in miniatura, ottenuti per fusione . . . . .	24	8	—
9503 90 55	— — — — altri . . . . .	24	8	—
9503 90 99	— — — di altre materie . . . . .	24	8	—
9504	<b>Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i biliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di biliardi automatici (per esempio : bowling) :</b>			
9504 10 00	— Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione . . . . .	21	5,6	—
9504 20	— Biliardi e loro accessori :			
9504 20 10	— — Biliardi . . . . .	21	5,6	—
9504 20 90	— — altri . . . . .	21	5,6	—
9504 30 00	— altri giochi a monete od a gettoni, esclusi i giochi di biliardi automatici (bowling) . . . . .	21	5,6	—
9504 40 00	— Carte da gioco . . . . .	23	5	—
9504 90	— altri :			
9504 90 10	— — Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione . . . . .	21	5,6	—
9504 90 90	— — altri . . . . .	21	5,6	—
9505	<b>Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorpresa :</b>			
9505 10	— Oggetti per feste di Natale :			
9505 10 10	— — di vetro . . . . .	22	6,2	—
9505 10 90	— — di altre materie . . . . .	22	6,2	—
9505 90 00	— altri . . . . .	22	6,2	—
9506	<b>Oggetti ed attrezzi per la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare :</b>			
	— Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve :			
9506 11	— — Sci :			
9506 11 10	— — — Sci da fondo . . . . .	19	6	pa
9506 11 90	— — — altri sci . . . . .	19	6	pa
9506 12 00	— — Attacchi per sci . . . . .	19	6	—
9506 19	— — altri :			
9506 19 10	— — — Bastoni . . . . .	19	6	pa
9506 19 90	— — — altri . . . . .	19	6	—
	— Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici :			
9506 21 00	— — Tavole a vela . . . . .	19	6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9506 29	— — altri :			
9506 29 10	— — — Sci nautici . . . . .	19	6	—
9506 29 90	— — — altri . . . . .	19	6	—
	— Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf :			
9506 31 00	— — Bastoni completi . . . . .	19	6	p/st
9506 32 00	— — Palle . . . . .	19	6	p/st
9506 39	— — altri :			
9506 39 10	— — — Parti e pezzi staccati dei bastoni . . . . .	19	6	—
9506 39 90	— — — altri . . . . .	19	6	—
9506 40	— Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo :			
9506 40 10	— — Racchette, palle e reti . . . . .	21	5	—
9506 40 90	— — altri . . . . .	21	5,6	—
	— Racchette da tennis, da « badminton » o simili, anche senza corde :			
9506 51 00	— — Racchette da tennis, anche senza corde . . . . .	19	7,3	—
9506 59	— — altre :			
9506 59 10	— — — Racchette da « badminton », anche senza corde . . . . .	19	6	—
9506 59 90	— — — altre . . . . .	19	6	—
	— Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo :			
9506 61 00	— — Palle da tennis . . . . .	19	6	—
9506 62	— — gonfiabili :			
9506 62 10	— — — di cuoio . . . . .	19	6	—
9506 62 90	— — — altri . . . . .	19	6	—
9506 69	— — altri :			
9506 69 10	— — — Palle da crichet e da polo . . . . .	19	esenzione	—
9506 69 90	— — — altri . . . . .	19	6	—
9506 70	— Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese le calzature alle quali sono fissati dei pattini :			
9506 70 10	— — Pattini da ghiaccio . . . . .	19	6	pa
9506 70 30	— — Pattini a rotelle . . . . .	19	6	pa
9506 70 90	— — Parti ed accessori . . . . .	19	6	—
	— altri :			
9506 91 00	— — Oggetti ed attrezzi per la ginnastica o l'atletica . . . . .	19	6	—
9506 99	— — altri :			
9506 99 10	— — — Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle . . . . .	19	esenzione	—
9506 99 90	— — — altri . . . . .	19	6	—
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia :			
9507 10 00	— Canne da pesca . . . . .	17	6,9	—
9507 20	— Ami, anche montati su alamatori :			
9507 20 10	— — ami non montati . . . . .	10	3,8	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9507 20 90	— — altri . . . . .	17	6,9	—
9507 30 00	— Mulinelli per la pesca . . . . .	17	6,9	—
9507 90 00	— altri . . . . .	17	6,9	—
9508 00 00	Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi, serragli e teatri ambulanti . . . . .	14	4,1	—

## CAPITOLO 96

## LAVORI DIVERSI

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);
  - b) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio : parti di ombrelli o di bastoni);
  - c) le minuterie di fantasia (voce 7117);
  - d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);
  - e) gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;
  - f) gli oggetti del capitolo 90 (per esempio : montature per occhiali [voce 9003], righe [voce 9017], oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria [voce 9018]);
  - g) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio : casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
  - h) gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);
  - ij) gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);
  - k) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio : mobili, apparecchi per l'illuminazione);
  - l) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio : giocattoli, giochi, oggetti per sport);
  - m) gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).
2. Ai sensi della voce 9602, per « materie vegetali o minerali da intaglio » si intendono :
  - a) i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio : noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;
  - b) l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.
3. Ai sensi della voce 9603, per « teste preparate » si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.
4. Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9601</b>	<b>Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) :</b>			
9601 10 00	— Avorio lavorato e lavori di avorio . . . . .	17	5,6	—
9601 90	— altri :			
9601 90 10	— — Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie . . . . .	7	2,5	—
9601 90 90	— — altri . . . . .	17	5,6	—
9602 00 00	<b>Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita . . . . .</b>	12	4,4	—
<b>9603</b>	<b>Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili :</b>			
9603 10 00	— Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico . . . . .	18	5,8	—
	— Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi :			
9603 21 00	— — Spazzolini da denti . . . . .	25	6,2	p/st
9603 29	— — altri :			
9603 29 10	— — — Pennelli da barba . . . . .	21	7,7	—
9603 29 30	— — — Spazzole per capelli . . . . .	21	7,7	—
9603 29 90	— — — altri . . . . .	21	7,7	—
9603 30	— Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici :			
9603 30 10	— — Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere . . . . .	21	7,7	—
9603 30 90	— — Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici . . . . .	21	7,7	—
9603 40	— Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere :			
9603 40 10	— — Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili . . . . .	21	7,7	—
9603 40 90	— — Tamponi e rulli per dipingere . . . . .	21	7,7	—
9603 50 00	— altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli . . . . .	17	4,9	—
9603 90	— altri :			
9603 90 10	— — Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore . . . . .	15	4,4	—
	— — altri :			
9603 90 91	— — — Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali . . . . .	21	7,7	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9603 90 99	— — — altri . . . . .	21	7,7	—
9604 00 00	Stacci e crivelli, a mano . . . . .	20	5,3	—
9605 00 00	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti . . . . .	19	8	—
9606	<b>Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni :</b>			
9606 10 00	— Bottoni a pressione e loro parti . . . . .	18	7,2	—
	— Bottoni :			
9606 21 00	— — di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili . . . . .	18	7,2	—
9606 22 00	— — di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili . . . . .	18	7,2	—
9606 29 00	— — altri . . . . .	18	7,2	—
9606 30 00	— Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbocchi di bottoni . . . . .	13	6,2	—
9607	<b>Chiusure lampo e loro parti :</b>			
	— Chiusure lampo :			
9607 11 00	— — con dentini di metalli comuni . . . . .	16	11,5	m
9607 19 00	— — altre . . . . .	20	14	m
9607 20	— Parti :			
	— — di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni):			
9607 20 11	— — — Nastri con dentini . . . . .	16	11,5	m
9607 20 19	— — — altre . . . . .	16	11,5	—
	— — altre :			
9607 20 91	— — — Nastri con dentini . . . . .	20	14	m
9607 20 99	— — — altre . . . . .	20	14	—
9608	<b>Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 :</b>			
9608 10	— Penne e matite a sfera :			
9608 10 10	— — con inchiostro liquido . . . . .	22	7,2	p/st
	— — altre :			
9608 10 30	— — — con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . . . . .	22	7,2	p/st
	— — — altre :			
9608 10 91	— — — — con cartucce sostituibili . . . . .	22	7,2	p/st
9608 10 99	— — — — altre . . . . .	22	7,2	p/st
9608 20 00	— Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose . . . . .	22	7,2	p/st
	— Penne stilografiche ed altre penne :			
9608 31 00	— — per disegnare ad inchiostro di China . . . . .	22	7,2	p/st

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9608 39	— — altre :			
9608 39 10	— — — con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi . . . . .	22	7,2	p/st
9608 39 90	— — — altre . . . . .	22	7,2	p/st
9608 40 00	— Portamine . . . . .	19	6	p/st
9608 50 00	— Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti . . . . .	22	7,2	—
9608 60	— Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte :			
9608 60 10	— — con inchiostro liquido . . . . .	17	4,9	p/st
9608 60 90	— — altre . . . . .	17	4,9	p/st
	— altri :			
9608 91 00	— — Pennini da scrivere e punte per pennini . . . . .	16	4,6	—
9608 99	— — altri :			
9608 99 10	— — — altre portapenne, portamatite e simili . . . . .	19	6	—
	— — — altri :			
9608 99 30	— — — — Cartucce di ricambio per penne e stilografi con punta di feltro . . . . .	17	4,9	p/st
	— — — — altri :			
9608 99 91	— — — — di metalli . . . . .	17	4,9	—
9608 99 99	— — — — altri . . . . .	17	4,9	—
9609	<b>Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti :</b>			
9609 10	— Matite con guaina :			
9609 10 10	— — con mina di grafite . . . . .	17	5,6	—
9609 10 90	— — altri . . . . .	17	5,6	—
9609 20 00	— Mine per matite o per portamine . . . . .	14	4,9	—
9609 90	— altri :			
9609 90 10	— — Pastelli e carboncini . . . . .	14	4,9	—
9609 90 90	— — altri . . . . .	10	3,8	—
9610 00 00	<b>Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate . . . . .</b>	17	5,6	—
9611 00 00	<b>Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositori e stampe-rie con compositori, a mano . . . . .</b>	16	4,6	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9612</b>	<b>Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola :</b>			
<b>9612 10</b>	– Nastri inchiostatori :			
<b>9612 10 10</b>	– – di materia plastica . . . . .	16	5,3	—
<b>9612 10 90</b>	– – altri . . . . .	16	5,3	—
<b>9612 20 00</b>	– Cuscinetti per timbri . . . . .	16	5,3	—
<b>9613</b>	<b>Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini :</b>			
<b>9613 10 00</b>	– Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili . . . . .	15	6,5	p/st
<b>9613 20</b>	– Accendini tascabili, a gas, ricaricabili :			
<b>9613 20 10</b>	– – con sistema elettrico di accensione . . . . .	15	6,5	p/st
<b>9613 20 90</b>	– – con altri sistemi di accensione . . . . .	15	6,5	p/st
<b>9613 30 00</b>	– Accendini da tavolo . . . . .	15	6,5	p/st
<b>9613 80 00</b>	– altri accendini ed accenditori . . . . .	15	6,5	—
<b>9613 90 00</b>	– Parti . . . . .	15	6,5	—
<b>9614</b>	<b>Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti :</b>			
<b>9614 10 00</b>	– Sbozzi di pipe, di legno o di radica . . . . .	6	2,5	—
<b>9614 20</b>	– Pipe e teste di pipe :			
<b>9614 20 10</b>	– – di legno o di radica . . . . .	18	6,2	—
<b>9614 20 90</b>	– – di altre materie . . . . .	18	6,2	—
<b>9614 90 00</b>	– altri . . . . .	18	6,2	—
<b>9615</b>	<b>Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti :</b>			
	– Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili :			
<b>9615 11 00</b>	– – di gomma indurita o di materie plastiche . . . . .	22	5,8	—
<b>9615 19 00</b>	– – altri . . . . .	22	5,8	—
<b>9615 90 00</b>	– altri . . . . .	22	5,8	—
<b>9616</b>	<b>Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta :</b>			
<b>9616 10</b>	– Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature :			
<b>9616 10 10</b>	– – Spruzzatori da toletta . . . . .	20	6,2	—
<b>9616 10 90</b>	– – Montature e teste di montature . . . . .	20	6,2	—
<b>9616 20 00</b>	– Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta . . . . .	20	6,2	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9617 00</b>	<b>Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro) :</b>			
	– Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità :			
<b>9617 00 11</b>	– – inferiore o uguale a 0,75 litri . . . . .	26	13	—
<b>9617 00 19</b>	– – superiore a 0,75 litri . . . . .	26	13	—
<b>9617 00 90</b>	– Parti (escluse le ampolle di vetro) . . . . .	26	13	—
<b>9618 00 00</b>	<b>Manichini e simili; automi e scene animate per mostre . . . . .</b>	18	4,9	—

## SEZIONE XXI

## OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

## CAPITOLO 97

## OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

## Note

1. Questo capitolo non comprende :
  - a) i francobolli, le marche da bollo, gli interi postali e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad avere corso nel paese di destinazione (capitolo 49);
  - b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;
  - c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).
2. Ai sensi della voce 9702, per « incisioni, stampe e litografie, originali » si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
3. Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampe e lavori da artigiano), le quali sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva.
4. a) Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura, debbono essere classificati in questo capitolo.
- b) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.
5. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, « collages » e quadretti simili (« tableautins »), incisioni, stampe o litografie, sono classificati oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
<b>9701</b>	<b>Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manufatturati decorati a mano; « collages » e quadretti simili (« tableautins ») :</b>			
<b>9701 10 00</b>	<b>– Quadri, pitture e disegni . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>9701 90 00</b>	<b>– altri . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>9702 00 00</b>	<b>Incisioni, stampe e litografie, originali . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—
<b>9703 00 00</b>	<b>Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia . . . . .</b>	esenzione	esenzione	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
9704 00 00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati, o non oblitterati ma non aventi corso né destinati ad aver corso nel paese di destinazione . . . .	esenzione	esenzione	—
9705 00 00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico . . . . .	esenzione	esenzione	—
9706 00 00	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età . . . . .	esenzione	esenzione	—

## CAPITOLO 98

**IMPIANTI INDUSTRIALI ESPORTATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (CEE)  
N. 518/79 DELLA COMMISSIONE**

**Nota**

Il regolamento (CEE) n. 518/79 della Commissione del 19 marzo 1979 <sup>(1)</sup> ha istituito una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto :

Stato membro	Nome ed indirizzo del servizio competente
Belgio	<i>Institut national de statistique</i> <i>Rue de Louvain 44</i> <i>B - 1000 Bruxelles</i> <i>Nationaal Instituut voor de Statistiek</i> <i>Leuvenseweg 44</i> <i>B - 1000 Brussel</i>
Danimarca	<i>Direktoratet for Toldvæsenet</i> <i>Amaliegade 44</i> <i>DK - 1256 København K</i>
Germania (RF)	<i>Statistisches Bundesamt</i> <i>Gruppe VI C — Außenhandel</i> <i>Gustav-Stresemann-Ring 11</i> <i>Postfach 5528</i> <i>D - 6200 Wiesbaden 1</i>
Elláδα	<i>Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ)</i> <i>Οδός Λυκούργου 14-16</i> <i>GR - Αθήνα</i>
Spagna	<i>Dirección general de aduanas e impuestos especiales</i> <i>Subdirección general de planificación informática aduanera</i> <i>C/Guzmán el Bueno, 137</i> <i>E - 28071 Madrid</i>
Francia	<i>Direction générale des douanes et droits indirects</i> <i>Division de la réglementation des échanges</i> <i>Bureau E/5</i> <i>93, rue de Rivoli</i> <i>F - 75001 Paris</i>
Italia	<i>Ministero delle finanze</i> <i>Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette</i> <i>I - 00100 Roma-EUR</i>
Irlanda	<i>Central Statistics Office</i> <i>Earlsfort Terrace</i> <i>IRL - Dublin 2</i> <i>Office of the Revenue Commissioners</i> <i>Dublin Castle</i> <i>IRL - Dublin 2</i>
Lussemburgo	<i>Institut national de statistique</i> <i>Rue de Louvain 44</i> <i>B - 1000 Bruxelles</i>
Paesi Bassi	<i>Inspecteur des Invoerrechten en Accijnzen, in wiens ambtsgebied</i> <i>belanghebbende woont of is gevestigd</i>
Portogallo	<i>Direcção-Geral das Alfândegas</i> <i>Direcção de Serviços de Nomenclatura</i> <i>— Política Pautal Origens e Relações Externas —</i> <i>Rua da Alfândega, 2</i> <i>P - 1194 Lisboa CODEX</i>
Regno Unito	<i>The Controller</i> <i>HM Customs and Excise</i> <i>Statistical Office</i> <i>Portcullis House</i> <i>27 Victoria Avenue</i> <i>UK - Southend-on-Sea SS2 6AL</i>

(1) GU n. L 69 del 20. 3. 1979, pag. 10.

Codice NC	Designazione delle merci
	<b>Componenti d'impianti industriali :</b>
<b>9880 63 00</b> fino a <b>9889 63 10</b>	— rientranti nel capitolo 63
<b>9880 68 00</b> fino a <b>9889 68 15</b>	— rientranti nel capitolo 68
<b>9880 69 00</b> fino a <b>9889 69 14</b>	— rientranti nel capitolo 69
<b>9880 70 00</b> fino a <b>9889 70 20</b>	— rientranti nel capitolo 70
<b>9880 72 00</b> fino a <b>9889 72 29</b>	— rientranti nel capitolo 72 esclusi i prodotti elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
<b>9880 73 00</b> fino a <b>9889 73 26</b>	— rientranti nel capitolo 73 esclusi i prodotti elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)
<b>9880 76 00</b> fino a <b>9889 76 16</b>	— rientranti nel capitolo 76
<b>9880 82 00</b> fino a <b>9889 82 15</b>	— rientranti nel capitolo 82
<b>9880 84 00</b> fino a <b>9889 84 85</b>	— rientranti nel capitolo 84
<b>9880 85 00</b> fino a <b>9889 85 48</b>	— rientranti nel capitolo 85
<b>9880 86 00</b> fino a <b>9889 86 09</b>	— rientranti nel capitolo 86
<b>9880 87 00</b> fino a <b>9889 87 16</b>	— rientranti nel capitolo 87
<b>9880 90 00</b> fino a <b>9889 90 33</b>	— rientranti nel capitolo 90
<b>9880 94 00</b> fino a <b>9889 94 06</b>	— rientranti nel capitolo 94
<b>9880 99 00</b> fino a <b>9889 99 00</b>	— non classificati nei capitoli da cui dipendono

## ALLEGATO

VOCI O SOTTOVOCI DI CUI SOLO UNA PARTE È STATA OGGETTO DI CONCESSIONE AL GATT O ALL'INTERNO DELLE QUALI SONO STATE ACCORDATE CONCESSIONI DIFFERENTI

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
<b>0306</b>	<b>Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia :</b>	
	— congelati :	
ex 0306 11 00	— — Aragoste ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ) :	
	— Code di aragoste .....	25
	— non congelati :	
ex 0306 21 00	— — Aragoste ( <i>Palinurus spp.</i> , <i>Panulirus spp.</i> , <i>Jasus spp.</i> ) :	
	— Code di aragoste .....	25
<b>0406</b>	<b>Formaggi e latticini :</b>	
<b>0406 90</b>	— altri formaggi :	
	— — altri :	
ex 0406 90 13	— — — Emmental :	
	— aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno tre mesi <sup>(1)</sup> :	
	— in forme standard <sup>(2)</sup> , di un valore franco frontiera, per 100 kg peso netto :	
	— pari o superiore a 141,45 ECU ed inferiore a 171,37 ECU <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> .....	24,18 Ecu/100 kg/net
	— pari o superiore a 171,37 ECU <sup>(3)</sup> .....	9,07 Ecu/100 kg/net

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Sono considerate forme standard le forme aventi il seguente peso netto :

- Emmental da 60 a 130 kg inclusi,
- Gruyère e Sbrinz da 20 a 45 kg inclusi,
- Bergkäse da 20 a 60 kg inclusi,
- Appenzell da 6 a 8 kg inclusi.

(3) La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati nelle concessioni. Dal 1° luglio 1970 i limiti di valori sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità.

Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 14 ECU del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

(4) La Comunità si riserva la facoltà di ridurre autonomamente da 24,18 ECU a 18,13 ECU i dazi, aumentando di 6,05 ECU i limiti di valore.



Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
ex 0406 90 17 (seguito)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— pari o superiore a 171,37 ECU (1) .....</li> <li>— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :               <ul style="list-style-type: none"> <li>— con la crosta almeno da un lato, di peso netto :                   <ul style="list-style-type: none"> <li>— pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a 165,63 ECU ed inferiore a 205,52 ECU per 100 kg di peso netto (escluso l'Appenzell) (1) (2) ..</li> <li>— pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a 205,52 ECU per 100 kg di peso netto (escluso il Bergkäse) (1) .....</li> </ul> </li> <li>— altri, di peso inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a 229,70 ECU per 100 kg di peso netto (escluso il Bergkäse) (1) (3) .....</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9,07 Ecu/100 kg/net</li> <li>24,18 Ecu/100 kg/net</li> <li>9,07 Ecu/100 kg/net</li> <li>9,07 Ecu/100 kg/net</li> </ul>
0511	<b>Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3 non atti all'alimentazione umana :</b>	
0511 91	— <b>altri :</b> — — <b>Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3 :</b>	
ex 0511 91 90	— — — <b>altri :</b> — Nova e lattimi di pesci; uova per la pesca e invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi .....	esenzione
0910	<b>Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie :</b>	
0910 10 00	— <b>Zenzero :</b> — in radici intiere, in pezzi o in fette : — destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (4) .....	
1106	<b>Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 :</b>	
1106 10 00	— <b>Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713 :</b> — di piselli, di fagioli o di lenticchie .....	12

(1) La Comunità si riserva la facoltà di mettere in applicazione limiti di valore inferiori a quelli indicati nelle concessioni. Dal 1° luglio 1976 i limiti di valori sono adeguati automaticamente, tenendo conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell'Emmental nella Comunità.

Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una riduzione di 14 ECU del valore minimo, per qualsiasi variazione verso l'alto o verso il basso di 1 ECU per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

(2) La Comunità si riserva la facoltà di ridurre autonomamente da 24,18 ECU a 18,13 ECU i dazi, aumentando di 6,05 ECU i limiti di valore.

(3) I pezzi condizionati sotto vuoto, di peso netto inferiore o pari a 450 g, sono ammessi al beneficio della concessione soltanto se sull'imballaggio sono riportate almeno le seguenti indicazioni :

- denominazione del formaggio;
- tenore di materie grasse,
- imballatore responsabile,
- paese di fabbricazione.

(4) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
1302	<b>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati :</b>	
1302 20 ex 1302 20 10	— Sostanze pectiche, pectinati e pectati : — — allo stato secco : — — pectina di mele .....	24
1402	<b>Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie :</b>	
1402 10 00	— Capoc : — grezzo ..... — altre : — di nappa con supporto di altre materie ..... — altre .....	esenzione  1,5 1
1504	<b>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>	
1504 10 1504 10 90	— Oli di fegato di pesci e loro frazioni : — — altri : — — di balena ..... — — di altri pesci .....	esenzione  6
1512	<b>Olio di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>	
1512 11 ex 1512 11 10	— Olio di girasole o di cartamo e loro frazioni : — — Oli greggi : — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) : — — — Olio di girasole .....	5
1512 19 ex 1512 19 10	— — — altri : — — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) : — — — — Olio di girasole .....	8
ex 1512 19 99	— — — — di cartamo : — — — — — Olio di cartamo, escluso l'olio di cartamo con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso .....	15

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
<b>1513</b>	<b>Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>	
	— Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni :	
<b>1513 29</b>	— — altri :	
	— — — altri :	
<b>ex 1513 29 30</b>	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) :	
	— — — — — Olio di babassù .....	8
	— — — — — altri :	
	— — — — — altrimenti presentati :	
<b>ex 1513 29 99</b>	— — — — — di babassù :	
	— — — — — Olio di babassù, escluso l'olio di babassù con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso .....	15
<b>1514</b>	<b>Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>	
<b>1514 10</b>	— Oli greggi :	
<b>ex 1514 10 10</b>	— — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) :	
	— — — Olio di ravizzone e di colza .....	5
<b>1514 90</b>	— — altri :	
<b>ex 1514 90 10</b>	— — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1) :	
	— — — — Olio di ravizzone e di colza .....	8
<b>ex 1514 90 90</b>	— — — altri :	
	— — — — Olio di senapa, escluso l'olio di senapa con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso .....	15
<b>1515</b>	<b>Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente :</b>	
	— Oli di lino e sue frazioni :	
<b>1515 19</b>	— — altri :	
<b>ex 1515 19 90</b>	— — — altri :	
	— — — — Olio di lino, escluso l'olio di lino con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso .....	15
	— Oli di granturco e sue frazioni :	
<b>1515 29</b>	— — altri :	
<b>ex 1515 29 90</b>	— — — altri :	
	— — — — Olio di granturco, escluso l'olio di granturco con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso .....	15

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
<b>1515 50</b>	— <b>Olio di sesamo e sue frazioni :</b>	
	— — altri :	
<b>ex 1515 50 99</b>	— — — altri :	
	— Olio di sesamo, escluso l'olio di sesamo con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso . . . . .	15
<b>1515 90</b>	— <b>altri :</b>	
<b>ex 1515 90 10</b>	— — Oli di oleococca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni :	
	— Oli di oleococca, di oiticica, greggi; loro frazioni, greggie . . . . .	3
	— Oli di oleococca, di oiticica; cera di mirica raffinata o depurati; loro frazioni, raffinate o depurate . . . . .	3
	— — Olio di semi di tabacco e sue frazioni :	
	— — — altri :	
<b>ex 1515 90 39</b>	— — — — altri :	
	— Olio di semi di tabacco, escluso l'olio di semi di tabacco con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso . . . . .	15
	— — altri oli e loro frazioni :	
	— — — Oli greggi :	
<b>ex 1515 90 40</b>	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(1)</sup> :	
	— Olio di illipè, di karitè, di makorè o di touloucouna . . . . .	5
	— — — — altri :	
<b>ex 1515 90 60</b>	— — — — destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana <sup>(1)</sup> :	
	— Olio di illipè, di karitè, di makorè o di touloucouna . . . . .	8
	— — — — altri :	
<b>ex 1515 90 99</b>	— — — — — concreti, altrimenti presentati; fluidi :	
	— altri oli, esclusi gli oli con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso ed esclusi gli oli di illipè o di copaiba . . . . .	15
<b>1516</b>	<b>Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati :</b>	
<b>1516 10</b>	— <b>Grassi e oli animali e loro frazioni :</b>	
<b>ex 1516 10 90</b>	— — altrimenti presentati :	
	— Grassi e oli di pesce o di mammiferi marini, idrogenati . . . . .	17
<b>1516 20</b>	— <b>Grassi e oli vegetali e loro frazioni :</b>	
	— — altri :	
<b>ex 1516 20 99</b>	— — — altrimenti presentati :	
	— Oli di colza, di lino, di ravizzone, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù . . . . .	8

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
ex 1516 20 99 (seguito)	— Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole .....	15
	— altri oli, esclusi gli oli con tenore in acidi grassi liberi uguale o superiore al 50 % in peso ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di colza, di ravizzone o di copaiba .....	15
<b>1602</b>	<b>Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue :</b>	
<b>1602 90</b>	— <b>altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale :</b>	
	— — altre :	
	— — — altre :	
	— — — — altre :	
	— — — — — altre :	
	— — — — — di ovini o di caprini :	
<b>1602 90 71</b>	— — — — — non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte :	
	— di ovini .....	20
	— di caprini .....	26
<b>1602 90 79</b>	— — — — — altre :	
	— di ovini .....	20
	— di caprini .....	26
<b>2008</b>	<b>Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove :</b>	
<b>2008 20</b>	— <b>Ananassi :</b>	
	— — senza aggiunta di alcole :	
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
ex 2008 20 91	— — — — uguale o superiore a 4,5 kg :	
	— da 4,5 kg a 5 kg esclusi .....	23
<b>2008 30</b>	— <b>Agrumi :</b>	
	— — senza aggiunta di alcole :	
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
ex 2008 30 91	— — — — uguale o superiore a 4,5 kg :	
	— da 4,5 kg a 5 kg esclusi .....	23
<b>2008 50</b>	— <b>Albicocche :</b>	
	— — senza aggiunta di alcole :	
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
ex 2008 50 91	— — — — uguale o superiore a 4,5 kg :	
	— da 4,5 kg a 5 kg esclusi .....	23

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
<b>2008 60</b>	— <b>Ciliegie :</b>	
	— — senza aggiunta di alcole :	
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	— — — — uguale o superiore a 4,5 kg :	
<b>ex 2008 60 71</b>	— — — — — Ciliegie acide ( <i>Prunus cerasus</i> ) :	
	— — — — — da 4,5 kg a 5 kg esclusi .....	23
<b>ex 2008 60 79</b>	— — — — — altre :	
	— — — — — da 4,5 kg a 5 kg esclusi .....	23
<b>2008 70</b>	— <b>Pesche :</b>	
	— — senza aggiunta di alcole :	
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
<b>ex 2008 70 91</b>	— — — — uguale o superiore a 4,5 kg :	
	— — — — da 4,5 kg a 5 kg esclusi .....	23
<b>2008 80</b>	— <b>Fragole :</b>	
	— — senza aggiunta di alcole :	
	— — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
<b>ex 2008 80 91</b>	— — — — uguale o superiore a 4,5 kg :	
	— — — — da 4,5 kg a 5 kg esclusi .....	23
	— <b>altri, compresi i miscugli, eccetto quelli della voce 2008 19 :</b>	
<b>2008 92</b>	— — <b>Miscugli :</b>	
	— — — senza aggiunta di alcole :	
	— — — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
<b>ex 2008 92 91</b>	— — — — — uguale o superiore a 4,5 kg :	
	— — — — — da 4,5 kg a 5 kg esclusi .....	23
<b>2008 99</b>	— — <b>altri :</b>	
	— — — senza aggiunta di alcole :	
	— — — — senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	— — — — — Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto :	
<b>ex 2008 99 71</b>	— — — — — uguale o superiore a 4,5 kg :	
	— — — — — da 4,5 kg a 5 kg esclusi .....	23
<b>ex 2008 99 99</b>	— — — — — altri :	
	— — — — — altri frutti in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 5 kg	23

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
2208	<b>Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande :</b>	
2208 50	— <b>Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) :</b>	
	— — Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità :	
ex 2208 50 91	— — — non eccedente 2 litri : — — — — avente un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno . . . . .	1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl
ex 2208 50 99	— — — eccedente 2 litri : — — — — avente un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno . . . . .	1,6 Ecu/% vol/hl
2208 90	— <b>altri :</b>	
	— — altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità :	
	— — — non eccedente 2 litri :	
	— — — — Acquaviti :	
ex 2208 90 51	— — — — — di frutta : — — — — — — diversi dalle acquaviti di frutta a nocciolo, frutta a semi o vinaccia di frutta a semi, aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno . . . . .	1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl
ex 2208 90 53	— — — — — altri : — — — — — — aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno . . . . .	1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl
ex 2208 90 55	— — — — — Liquori : — — — — — — aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,5 % o meno . . . . .	1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl
	— — — — — superiore a 2 litri :	
	— — — — — Acquaviti :	
ex 2208 90 71	— — — — — di frutta : — — — — — — diversi dalle acquaviti di frutta a nocciolo, frutta a semi o vinaccia di frutta a semi, aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno . . . . .	1,6 Ecu/% vol/hl
ex 2208 90 73	— — — — — altri : — — — — — — aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno . . . . .	1,6 Ecu/% vol/hl
ex 2208 90 79	— — — — — Liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione : — — — — — — Liquori aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % . . . . .	1,6 Ecu/% vol/hl
	— — Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità :	
ex 2208 90 91	— — — non eccedente 2 litri : — — — — aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno . . . . .	1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl
ex 2208 90 99	— — — superiore a 2 litri : — — — — aventi un titolo alcolometrico volumico del 45,4 % o meno . . . . .	1,6 Ecu/% vol/hl

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
2715 00 00	<b>Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut-backs », ecc.) :</b>	
	— Mastici bituminosi .....	2,5
	— altre .....	0,9
2844	<b>Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti :</b>	
2844 10 00	— <b>Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i « cermets ») prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell'uranio naturale (Euratom) :</b>	
	— Uranio naturale :	
	— greggio; cascami e rottami (Euratom) .....	—
	— lavorato :	
	— Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (Euratom) .....	esenzione
	— altro (Euratom) .....	1,5
	— Ferrouranio .....	4,9
	— altri (Euratom) .....	—
2844 20	— <b>Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i « cermets »), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti (Euratom) :</b>	
	— — — Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i « cermets »), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti con tenore in U 235 :	
2844 20 11	— — — inferiore al 20 % in peso :	
	— Ferrouranio .....	4,9
	— altri (Euratom) .....	—
2844 20 19	— — — uguale o superiore al 20 % in peso :	
	— Ferrouranio .....	4,9
	— altri (Euratom) .....	—
	— — — Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i « cermets »), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti :	
2844 20 91	— — — Miscela d'uranio e di plutonio :	
	— Ferrouranio .....	4,9
	— altri (Euratom) .....	—
2844 20 99	— — — altri :	
	— Ferrouranio .....	4,9
	— altri .....	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
2844 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i « cermets »), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti :</li> <li>— — Torio; leghe, dispersioni (compresi i « cermets »), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti :</li> </ul>	
2844 30 59	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — altri (<i>Euratom</i>) :</li> <li>— — — greggio; cascami e rottami .....</li> <li>— — — lavorato :</li> <li>— — — Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri .....</li> <li>— — — altri .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—</li> <li>esenzione</li> <li>1,5</li> </ul>
2844 30 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — Composti dell'uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro (<i>Euratom</i>) :</li> <li>— — di torio, di uranio impoverito in U 235, anche miscelati tra loro (<i>Euratom</i>), con esclusione del sale di torio .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>esenzione</li> </ul>
2844 40 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i « cermets »), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi :</li> <li>— Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i « cermets »), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di questo prodotto :</li> <li>— Ferrouranio .....</li> <li>— altre leghe .....</li> <li>— altri :</li> <li>— Isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>) .....</li> <li>— Composti degli isotopi radioattivi artificiali (<i>Euratom</i>) .....</li> <li>— Prodotti inorganici del tipo di quelli utilizzati come « luminofori », attivati con composti radioattivi .....</li> <li>— altri .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4,9</li> <li>—</li> <li>—</li> <li>esenzione</li> <li>5,3</li> <li>esenzione</li> </ul>
2901	<b>Idrocarburi aciclici :</b>	
2901 21 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— non saturi :</li> <li>— — Etilene :</li> <li>— — destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile .....</li> <li>— — destinato ad altri usi <sup>(1)</sup> .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>esenzione</li> </ul>
2901 22 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — Propene (propilene) :</li> <li>— — destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile .....</li> <li>— — destinato ad altri usi <sup>(1)</sup> .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>esenzione</li> </ul>
2901 23 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — Butene (butilene) e suoi isomeri :</li> <li>— — destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile .....</li> <li>— — destinato ad altri usi <sup>(1)</sup> .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>esenzione</li> </ul>

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
2901 24 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — <b>Buta-1,3-diene e isoprene :</b></li> <li>— destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile .....</li> <li>— destinato ad altri usi (1) .....</li> </ul>	12 esenzione
2901 29	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — <b>altri :</b></li> </ul>	
2901 29 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — <b>Buta-1,2-diene; 3-methylbuta-1,2-diene :</b></li> <li>— destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile .....</li> <li>— destinato ad altri usi (1) .....</li> </ul>	12 esenzione
2901 29 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — <b>altri :</b></li> <li>— destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile .....</li> <li>— destinato ad altri usi (1) .....</li> </ul>	12 esenzione
2902	<b>Idrocarburi ciclici :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>Cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici :</b></li> </ul>	
2902 11 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — <b>Cicloesano :</b></li> <li>— destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile .....</li> <li>— destinato ad altri usi (1) .....</li> </ul>	8,4 esenzione
2902 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — <b>altri :</b></li> </ul>	
2902 19 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — — <b>altri :</b></li> <li>— destinato ad essere utilizzato come carburante o combustibile .....</li> <li>— destinato ad altri usi (1) .....</li> </ul>	8,4 esenzione
3706	<b>Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono :</b>	
3706 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>di larghezza uguale o superiore a 35 mm :</b></li> </ul>	
3706 10 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — <b>portanti soltanto la registrazione del suono :</b></li> <li>— negative; positive intermedie di lavoro .....</li> <li>— altre positive .....</li> </ul>	esenzione 0,91 Ecu/100 m
3706 90	<ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>altre :</b></li> </ul>	
3706 90 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — <b>portanti soltanto la registrazione del suono :</b></li> <li>— negative; positive intermedie di lavoro .....</li> <li>— altre positive .....</li> </ul>	esenzione 0,91 Ecu/100 m
5111	<b>Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana o di peli fini :</b></li> </ul>	
5111 11 00	<ul style="list-style-type: none"> <li>— — <b>di peso non superiore a 300 g/m<sup>2</sup> :</b></li> <li>— Tessuti detti « Loden » (2) :</li> <li>— di un valore di 2,50 ECU o più per m<sup>2</sup> .....</li> </ul>	13

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(2) Si intendono per tessuti detti « loden », i tessuti ad armatura di tela, di peso, per m<sup>2</sup>, da 250 a 450 g inclusi, follati, unicolori o con filati misti o screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere peli grossolani oppure fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre sono distese o orientate nello stesso senso mediante un trattamento in superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
<b>5111 11 00</b> (seguito)	— altri .....	14
	— altri tessuti :	
	— Filati di lana di un valore di 2,50 ECU o più per m <sup>2</sup> .....	13
	— altri .....	16
<b>5111 19</b>	— — altri :	
<b>5111 19 10</b>	— — — di peso superiore a 300 g/m <sup>2</sup> ma non superiore a 450 g/m <sup>2</sup> :	
	— Tessuti detti « Loden » (1) :	
	— di un valore di 2,50 ECU o più per m <sup>2</sup> .....	13
	— altri .....	14
	— altri tessuti :	
	— Filati di lana di un valore di 2,50 ECU o più per m <sup>2</sup> .....	13
	— altri .....	16
<b>5111 19 90</b>	— — — di peso superiore a 450 g/m <sup>2</sup> :	
	— di filati di lana, di un valore di 2,50 ECU o più per m <sup>2</sup> .....	13
	— altri .....	16
<b>5112</b>	<b>Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati :</b>	
	— contenenti almeno l'85 %, in peso, di lana o di peli fini :	
<b>5112 11 00</b>	— — di peso non superiore a 200 g/m <sup>2</sup> :	
	— di filati di lana pettinata, di un valore di 3 ECU o più per m <sup>2</sup> .....	13
	— altri .....	16
<b>5112 19</b>	— — altri :	
<b>5112 19 10</b>	— — — di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> ma non superiore a 375 g/m <sup>2</sup> :	
	— di filati di lana pettinata, di un valore di 3 ECU o più per m <sup>2</sup> .....	13
	— altri .....	16
<b>5112 19 90</b>	— — — di peso superiore a 375 g/m <sup>2</sup> :	
	— di filati di lana pettinata, di un valore di 3 ECU o più per m <sup>2</sup> .....	13
	— altri .....	16
<b>5907 00 00</b>	<b>Altri tessuti impregnati o spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili :</b>	
	— Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio .....	5,1
	— altri .....	4,9

(1) Si intendono per tessuti detti « loden », i tessuti ad armatura di tela, di peso, per m<sup>2</sup>, da 250 a 450 g inclusi, follati, unicolori o con filati misti o screziati, fabbricati con filati semplici di lana cardata in mista con peli fini e che possono contenere peli grossolani oppure fibre tessili artificiali o sintetiche. Le fibre sono distese o orientate nello stesso senso mediante un trattamento in superficie che conferisce ai tessuti proprietà idrofughe.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali %
<b>6405</b>	<b>Altre calzature :</b>	
<b>6405 90</b>	— <b>altre :</b>	
ex <b>6405 90 10</b>	— — con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito :	
	— con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito .....	20
<b>8211</b>	<b>Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i rancoli chiudibili e loro lame :</b>	
<b>8211 10 00</b>	— <b>Assortimenti :</b>	
	— Coltelli esclusi quelli a lama d'acciaio inossidabile .....	17
	— <b>altri :</b>	
<b>8211 91</b>	— — <b>Coltelli da tavola a lama fissa :</b>	
<b>8211 91 90</b>	— — — <b>altri :</b>	
	— Coltelli esclusi quelli a lama d'acciaio inossidabile .....	17
<b>8211 92</b>	— — <b>altri coltelli a lama fissa :</b>	
<b>8211 92 90</b>	— — — <b>altri :</b>	
	— Coltelli esclusi quelli a lama d'acciaio inossidabile .....	17
<b>8211 93</b>	— — <b>Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i rancoli chiudibili :</b>	
<b>8211 93 90</b>	— — — <b>altri :</b>	
	— Coltelli esclusi quelli a lama d'acciaio inossidabile .....	17

*ALLEGATO II***REGOLAMENTAZIONI COMUNITARIE SPECIFICHE PREVISTE ALL'ARTICOLO 2**

1. **Sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune**
  - 1.1. Sospensioni per taluni prodotti agricoli
  - 1.2. Sospensioni per taluni prodotti industriali
  - 1.3. Sospensioni per taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine
2. **Preferenze tariffarie** ivi comprese quelle sottoposte a contingenti o massimali per :
  - 2.1. Paesi EFTA (Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera)
  - 2.2. Isole Færøer
  - 2.3. Stati ACP (Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico) e PTOMA (paesi e territori d'oltremare associati)
  - 2.4. Paesi del Mashrak (Egitto, Giordania, Libano, Siria)
  - 2.5. Territori occupati (riva occidentale del Giordano e della fascia di Gaza)
  - 2.6. Paesi del Magreb (Algeria, Marocco, Tunisia)
  - 2.7. Cipro
  - 2.8. Jugoslavia
  - 2.9. Israele
  - 2.10. Malta
  - 2.11. Isole Canarie, Ceuta e Melilla
  - 2.12. Turchia
  - 2.13. Sistema delle preferenze generalizzate applicabile ai paesi in via di sviluppo (SPG).
3. **Contingenti e massimali tariffari autonomi e convenzionali**
4. **Dazi antidumping e dazi di compensazione**
5. **Prezzi di riferimento per il vino**
6. **Importi compensativi monetari (MCA) e importi compensativi « adesione » (ACA)**
7. **Certificati d'importazione** (prodotti subordinati, nell'ambito di una organizzazione comune di mercato, alla presentazione di un certificato, ivi compresi gli accordi di autolimitazione e l'accordo di cooperazione con la Thailandia)
8. **Valori unitari** (valori unitari periodici per taluni frutta e legumi deperibili)
9. **Elementi mobili** (prodotti agricoli trasformati)
10. **Categorie tessili** (AMF e non AMF)
11. **Misure di sorveglianza e misure di salvaguardia** (limiti quantitativi, restrizioni quantitative)
12. **Spagna, Portogallo**
13. **Convenzione di Washington** sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)